

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 924

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

28/04/2024 - 06:00

Indice

1. DDL S. 924 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 924	4
1.2.2. Testo correlato 924 (ANNESSO)	26
1.2.3. Relazione 924-A	30
1.2.4. Testo correlato 924-A (ALLEGATO)	41
1.2.5. Testo approvato 924 (Bozza provvisoria)	67
1.2.6. Testo 1	72
1.3. Trattazione in Commissione	85
1.3.1. Sedute	86
1.3.2. Resoconti sommari	87
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	88
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 79 (pom.) del 29/11/2023	89
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 80 (ant.) del 30/11/2023	94
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 51 (pom.) del 05/12/2023	97
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 81 (pom.) del 05/12/2023	98
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 82 (pom.) del 06/12/2023	101
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 83 (ant.) del 07/12/2023	107
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 84 (pom.) del 12/12/2023	119
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 85 (pom.) del 13/12/2023	125
1.3.2.1.9. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 86 (pom.) del 19/12/2023	133
1.3.2.1.10. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 87 (ant.) del 20/12/2023	136
1.3.2.1.11. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 88 (pom.) del 20/12/2023	139

1.3.2.1.12. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 89 (ant.) del 21/12/2023	142
1.4. Trattazione in consultiva	146
1.4.1. Sedute	147
1.4.2. Resoconti sommari	148
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	149
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 38 (ant., Sottocomm. pareri) del 29/11/2023	150
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 147 (pom.) del 20/12/2023	151
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	152
1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 151 (pom.) del 21/11/2023	153
1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 155 (pom.) del 28/11/2023	185
1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 167 (ant.) del 12/12/2023	203
1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 179 (pom.) del 19/12/2023	207
1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 180 (ant.) del 20/12/2023	211
1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 181 (pom.) del 20/12/2023	213
1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 195 (ant.) del 31/01/2024	216
1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 196 (pom.) del 31/01/2024	218
1.4.2.3. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	220
1.4.2.3.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 86 (pom.) del 29/11/2023	221
1.4.2.3.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 88 (pom.) del 05/12/2023	225
1.4.2.4. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	230
1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 136 (pom.) del 29/11/2023	231
1.4.2.4.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 138 (ant.) del 30/11/2023	238
1.4.2.4.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 139 (pom.) del 05/12/2023	247
1.4.2.5. Commissione parlamentare questioni regionali	250
1.4.2.5.1. Commissione parlamentare questioni regionali - Seduta n. 9 (ant.) del 20/12/2023	251
1.5. Trattazione in Assemblea	253
1.5.1. Sedute	254
1.5.2. Resoconti stenografici	255
1.5.2.1. Seduta n. 128 del 22/11/2023	256
1.5.2.2. Seduta n. 151 del 30/01/2024	377
1.5.2.3. Seduta n. 152 del 31/01/2024	426

1. DDL S. 924 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 924

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 924

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'istruzione e del merito** (VALDITARA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2023

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

Onorevoli Senatori. -

Il disegno di legge in oggetto persegue il duplice obiettivo di:

- istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, al fine di rendere ancor più efficace la riforma del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa agli istituti tecnici e professionali, di cui agli articoli 26, 27 e 28 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, contribuendo al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione (Capo I, articoli 1 e 2);
- aggiornare la disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti (Capo II, articolo 3).

Il DDL consta complessivamente di tre articoli.

L' **ARTICOLO 1** (*“Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale”*) si compone di due commi.

In particolare, il **COMMA 1** inserisce - alla Sezione III del Capo III del decreto-legge n. 144 del 2022- il nuovo articolo 25-bis. In tal modo si dispone l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10), contribuendo al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, senza alterare i traguardi di livello europeo previsti dalle *milestone* e dai *target* del Piano, e già concordati con la Commissione europea. Si tratta, infatti, di due interventi normativi distinti, ma interconnessi, in quanto entrambi necessari all'adeguamento dei percorsi formativi tecnici e professionali, rispetto alle nuove necessità socio-economiche.

Le iscrizioni al primo anno della scuola secondaria di secondo grado, negli ultimi 5 anni scolastici, confermano la propensione degli studenti e delle famiglie alla scelta di un percorso liceale per oltre il 50% della platea interessata, mentre la scelta degli istituti tecnici si attesta intorno al 30% e quella per gli istituti professionali si conferma in costante calo (dal 14,4% dell'anno scolastico 2019/2020 al 13,1% dell'anno scolastico 2023/2024).

L'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale intende, dunque, rispondere alle nuove esigenze culturali, produttive e sociali del Paese, e realizzare la interconnessione che deve necessariamente sussistere tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro, attraverso la ridefinizione e l'ampliamento dei contenuti dell'offerta formativa, che contribuiscano a un costante adeguamento delle competenze rispetto alle esigenze economico-sociali e alle caratteristiche dei territori e che consentano ai giovani di accedere a una preparazione più qualificata anche sotto un profilo tecnico-pratico.



In particolare, il provvedimento in esame, nel rispetto delle competenze costituzionali poste in capo allo Stato e alle Regioni in materia di istruzione e formazione, intende realizzare un'integrazione tra gli interventi statali relativi al sistema educativo e di istruzione, e gli interventi regionali sul sistema educativo dell'istruzione e formazione professionale. Infatti, si prevede che la filiera sia costituita anche dai percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, e che le regioni possono stipulare con gli Uffici scolastici regionali accordi per integrare e ampliare l'offerta formativa dei nuovi percorsi sperimentali in relazione alle specifiche esigenze dei territori; tali accordi, inoltre, potranno anche prevedere l'istituzione di reti, denominate *campus*, che possano offrire percorsi formativi condivisi e integrati con i vari soggetti coinvolti (le istituzioni formative attualmente esistenti quali istituti tecnici, istituti professionali, soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, ITS *Academy*, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali, altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le Università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e altri soggetti pubblici e privati individuati con il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, che definisce le modalità di adesione alle reti e le condizioni di avvio e svolgimento della filiera tecnologico-professionali).

La proposta normativa è volta, pertanto, a realizzare una più ampia coerenza dell'intero sistema di istruzione e formazione, al fine di intercettare le molteplici e differenziate esigenze formative in relazione ai processi produttivi, e rispetto alle sfide del mercato del lavoro, anche per ridurre il *mismatch* tra domanda e offerta di competenze professionali. Il fondamento dell'impianto normativo, dunque, consiste nella riorganizzazione dell'offerta formativa attraverso l'istituzione di una filiera formativa tecnologico-professionale, e prevede la possibilità di costituire delle reti, denominate *campus*, attraverso l'ampliamento della sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado.

Le caratteristiche più rilevanti della proposta sono tre.

La prima caratteristica è quella di consentire, con l'istituzione della filiera formativa, di agire sul piano culturale, pedagogico e ordinamentale, in modo da dare pari dignità ai diversi percorsi formativi coinvolti, che dovranno adeguarsi alle esigenze del territorio. In particolare, poi, le sperimentazioni di cui al comma 2 e la stipula degli accordi di cui al comma 3 consentono alle istituzioni formative aderenti di beneficiare di numerose opportunità, quali, ad esempio: l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai nuovi percorsi sperimentali, con particolare riferimento alle discipline di base; la valorizzazione dei passaggi fra percorsi diversi; la durata quadriennale del percorso; il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa; la stipula di contratti di prestazioni d'opera con soggetti provenienti dal mondo del lavoro; la certificazione delle competenze trasversali e tecniche acquisite; la promozione di accordi di partenariato e la stipula di contratti di apprendistato di formazione; la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto di diritto d'autore o di proprietà industriale e il trasferimento tecnologico verso le imprese.

La seconda caratteristica della proposta legislativa in esame è la creazione di un sistema educativo integrato di istruzione e formazione, anche attraverso la possibilità di



costituire le reti (*campus*). Si dovranno riorganizzare, anche a livello territoriale, le istituzioni formative attualmente esistenti (istituti tecnici, istituti professionali, soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, *ITS Academy*) in un sistema educativo articolato, al proprio interno, nel “sistema degli istituti tecnici e professionali” e nel “sistema dell’istruzione e formazione professionale”, tra loro reciprocamente interconnessi. Potranno far parte delle reti, oltre che le istituzioni formative sopra citate, le Università, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti soggetti pubblici o privati deputati, altresì, all’erogazione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di attività, laboratori e iniziative utili alla costituzione della filiera. La logica delle reti (*campus*) assicurerà passaggi orizzontali e verticali tra i percorsi: vale a dire la possibilità di cambiare indirizzo all’interno di un sottosistema, nonché di passare da un sistema all’altro. Si potranno realizzare percorsi educativi unitari, gradualmente e continui, lungo tutto il corso della vita e della formazione professionale dei lavoratori.

A ciò si aggiunge, altresì, l’obiettivo di ampliare la sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione. La sperimentazione è espressione dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche – peraltro già immanente nel sistema, come previsto dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 in tema di iniziative finalizzate all’innovazione nei processi formativi – e si esplica nella ricerca e nella realizzazione di innovazioni, sul piano metodologico-didattico, degli ordinamenti, delle strutture esistenti e, nel contesto della filiera, ed è volta, altresì, a realizzare una maggiore integrazione tra esigenze educative, culturali e professionali.

La terza caratteristica della riforma riguarda, in particolare, le istituzioni formative regionali. Nell’ambito della sperimentazione e della filiera formativa professionalizzante, è prevista una valutazione dei percorsi svolta da INVALSI, che permetterà agli studenti a seguito di un percorso di durata almeno quadriennale di iscriversi direttamente ai percorsi *ITS Academy*. È, altresì, disciplinata la possibilità per coloro che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che partecipano alla sperimentazione e che sono sottoposti alla validazione di INVALSI, di sostenere l’esame di Stato presso l’istituto professionale assegnato dall’Ufficio scolastico regionale competente, senza dover previamente sostenere l’esame preliminare.

Nello specifico, si dettaglia il contenuto dei nove commi di cui consta il nuovo articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, che l’articolo 1, comma 1, del presente DDL intende introdurre.

Il **comma 1, cpv, art. 25-*bis***, istituisce, a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, intesa come insieme dei percorsi del secondo ciclo di istruzione, dei percorsi formativi erogati dagli *ITS Academy*, dei percorsi erogati nell’ambito del Sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale. Le regioni possono aderire alla filiera formativa attraverso la stipula degli accordi di cui al comma 3. La filiera formativa professionalizzante realizzerà percorsi formativi sperimentali e ispirati al principio di continuità, anche attraverso l’opportunità dei passaggi orizzontali e verticali tra istituti di formazione, per rispondere alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli



obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", e per offrire maggiori opportunità ai soggetti coinvolti nella formazione, come dettagliate al comma 7.

Il **comma 2 cpv, art. 25-bis**, - ferme restando le competenze delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, e in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale - prevede la possibilità di ampliare il processo di sperimentazione attraverso percorsi quadriennali innovativi di istruzione secondaria di secondo grado, come previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. La nuova previsione normativa, dunque, intende rafforzare e ampliare i percorsi sperimentali formativi esistenti che consentono di testare nuove modalità di formazione che possono condurre a cambiamenti futuri, anche duraturi e, quindi, all'istituzione di nuovi percorsi formativi "a regime".

Si precisa, altresì, che la norma richiamata, istitutiva della sperimentazione, rappresenta, a tal fine, la fonte normativa di base per l'avvio dei nuovi percorsi sperimentali e, dunque, delle iniziative degli istituti scolastici finalizzate a realizzare progetti tesi a promuovere: iniziative di innovazione degli ordinamenti degli studi, con riferimento alla loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi e i processi di continuità e orientamento. Nel caso di specie, dunque, i percorsi quadriennali previsti all'interno della filiera costituiscono un aspetto applicativo della più ampia previsione normativa (art. 11, DPR n. 275/1999) a sostegno delle iniziative finalizzate all'innovazione nei processi formativi.

I percorsi quadriennali innovativi, nell'ambito della filiera tecnologico-professionale, consentono il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e delle competenze, attualmente previsti per il quinto anno di corso, entro il termine del quarto anno, ferme restando le norme in materia di rilascio dei titoli di studio finali e di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.

In ordine all'istituzione di nuovi percorsi sperimentali è necessario, infine, formulare alcune precisazioni che attengono al sistema organizzativo dei percorsi.

Nello specifico, si osserva che i nuovi percorsi quadriennali sperimentali non incidono sull'esistente dotazione organica dei docenti che, dunque, resta invariata senza che si verifichino situazioni di esubero del personale, per lo svolgimento di ulteriori e differenti attività di personalizzazione del percorso formativo, quali, ad esempio: la programmazione di forme di compresenza dei docenti, il potenziamento dell'utilizzo dei laboratori e lo svolgimento di iniziative alternative alla didattica tradizionale o che coinvolgono i rappresentanti del mondo del lavoro.

L'aspetto innovativo della riforma è rappresentato, altresì, dal fatto che la sperimentazione consente di prevedere una rimodulazione del monte orario annuale personalizzato per gli alunni al fine di rendere i percorsi formativi maggiormente efficienti e funzionali agli obiettivi della filiera tecnologico-professionale.

La compressione del percorso formativo in quattro anni, infatti, lascia invariato l'obiettivo formativo ma consente agli istituti della filiera di utilizzare, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, il monte ore relativo al quinto anno, prevedendo la possibilità di redistribuire quest'ultimo - pari a 1056 ore negli istituti tecnici e negli istituti professionali - nei quattro anni precedenti e di considerarlo come tetto massimo a disposizione per lo svolgimento delle attività della filiera.



Il **comma 3, cpv, art. 25-bis**, prevede la possibilità che, nell'ambito della filiera formativa, le Regioni e gli Uffici Scolastici regionali - anche con la partecipazione degli ITS Academy, delle Università, delle istituzioni AFAM e di altri soggetti pubblici e privati (individuati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8, che definisce le modalità di adesione alle reti e le condizioni di avvio e svolgimento della filiere tecnologico-professionali) - sottoscrivano accordi che siano finalizzati a integrare e ampliare l'offerta formativa dei nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze del tessuto produttivo-territoriale. Gli accordi potranno prevedere anche l'istituzione di reti, denominate *campus*, costituite da: istituti tecnici e professionali che offrono percorsi sperimentali; soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); ITS Academy; Università; istituzioni AFAM e i predetti soggetti pubblici e privati. Inoltre, i medesimi accordi potranno individuare le modalità di integrazione dell'offerta formativa erogata dai *campus*, anche in raccordo con i *campus* multiregionali e multisetoriali.

Il **comma 4, cpv, art. 25-bis**, introduce due novità che rappresentano una forma di raccordo tra i percorsi formativi regionali e gli ITS Academy proprio al fine di rispondere alla logica della filiera diretta a favorire i passaggi verticali e, dunque, a consentire ai giovani di accedere ad una preparazione sempre più qualificata e a realizzare un costante adeguamento delle competenze rispetto alle esigenze produttive ed economico-sociali del Paese nonché alle caratteristiche dei territori.

Con una prima innovazione si consente l'accesso diretto agli ITS Academy ai soggetti che hanno concluso un percorso quadriennale, senza che questi debbano preliminarmente acquisire un certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), come richiesto dall'art. 1 della l. n. 99/2022, recante nome sull'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Più precisamente, si prevede, a tal fine, che i soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali, ex art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 226 del 2005, possano iscriversi direttamente e immediatamente agli ITS Academy in presenza di due requisiti: l'adesione dei percorsi formativi regionali alla filiera formativa tecnologico-professionale e la validazione di questi ultimi da parte di INVALSI, che non incide sui tempi di accesso agli ITS Academy ed è finalizzata alla sola verifica dell'idoneità dei citati percorsi regionali.

L'introduzione di questa previsione rappresenta sicuramente una semplificazione innovativa nello svolgimento dei percorsi formativi la cui garanzia è retta dalla validazione dei percorsi da parte di INVALSI. L'ultimo periodo del comma, infatti, prevede che potranno accedere ai percorsi erogati dagli ITS solo gli studenti che appartengono a istituzioni formative destinatarie delle rilevazioni predisposte da INVALSI.

Le modalità di valutazione di INVALSI saranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa da perfezionarsi in sede di Conferenza unificata.

La norma, proprio al fine di realizzare un'auspicata equiparazione dei percorsi di istruzione esistenti e per favorire l'adesione al settore formativo tecnologico professionale, prevede che la prova di valutazione, svolta da INVALSI, sia orientata ad attestare la specifica idoneità degli stessi per il conseguimento di un titolo di studio che confermi il possesso di specifiche competenze idonee all'iscrizione diretta a un percorso di ITS.



Il **comma 5, cpv, art. 25-bis**, prevede che i soggetti che hanno concluso un percorso di durata almeno quadriennale (art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 226 del 2005) possano sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale assegnato dall'Ufficio scolastico regionale, senza il previo sostenimento dell'esame preliminare e lo svolgimento dell'anno integrativo, e quindi, in deroga all'articolo 14, comma 2 del d.lgs. n. 62 del 2017. Anche in questo caso è stata inserita una disposizione innovativa nell'ambito dei percorsi formativi regionali, nella parte della norma in cui si consente di non sottoporre lo studente all'esame preliminare, riducendo, dunque, i tempi di conseguimento del titolo ma garantendo, comunque, il raggiungimento degli obiettivi di formazione previsti anche attraverso il sistema di valutazione INVALSI descritto nel comma 4.

Più precisamente, si specifica che il sistema è stato costruito in maniera tale da consentire che il candidato, dopo un percorso quadriennale validato da INVALSI - che non incide sui tempi di conclusione del percorso ed è finalizzata alla sola verifica dell'idoneità degli stessi - possa direttamente e immediatamente sostenere l'esame di Stato nel medesimo anno di conseguimento di conclusione del percorso quadriennale (in altre parole, senza perdere l'annualità in corso).

Il **comma 6, cpv, art. 25-bis**, disciplina le opportunità e i vantaggi a cui possono accedere le istituzioni scolastiche che aderiscono alle sperimentazioni di cui al comma 2 e i soggetti che erogano la formazione in forza della stipula degli accordi previsti al comma 3. In particolare, il comma in parola, sempre nel rispetto delle competenze regionali in materia di istruzione e formazione professionale, prevede: a) l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai nuovi percorsi sperimentali, con particolare riferimento alle discipline di base al fine di non limitare la formazione ai soli settori professionalizzanti e caratterizzanti lo specifico istituto di formazione di appartenenza, anche attraverso accordi di partenariato, e attraverso il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera; b) la valorizzazione dei passaggi orizzontali e verticali personalizzati fra percorsi diversi; c) la quadriennialità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado; d) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili; e) la stipula di contratti di prestazione d'opera con soggetti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni; f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche acquisite.

Il **comma 7, cpv, art. 25-bis**, prevede che gli accordi possono, altresì, avere ad oggetto: a) l'introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL) e di compresenze con il conversatore di lingua straniera; b) la promozione di accordi di partenariato; c) la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale e del trasferimento tecnologico verso le imprese.

Il **comma 8, cpv, art. 25-bis**, rimette a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze - di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro dell'Università e della Ricerca e acquisita l'intesa della Conferenza unificata - la definizione delle modalità di adesione alle reti, le condizioni di avvio, le modalità di integrazione e ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi del comma 3 le relative attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero



massimo di istituzioni formative statali e regionali, rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione del comma 2 ovvero negli accordi del comma 3, nonché i raccordi tra i percorsi della filiera, il sistema universitario e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La norma, oltre ad assegnare alla disciplina del decreto sopra citato gli aspetti procedurali, organizzativi e di monitoraggio della riforma, in particolare, valorizza i percorsi ITS Academy nei confronti del sistema universitario, attraverso possibili meccanismi di raccordo che possano riguardare - non solo le lauree ad orientamento professionale, come già previsto dalla legislazione vigente, ma anche - la generalità dei titoli universitari.

Restano ferme le norme in materia di raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (art. 8, l. n. 99/2022) e in tema di requisiti di ammissione ai corsi di studio universitari (art. 6, decreto MIUR n. 270/2004).

La disposizione, infatti, non può non tener fermo quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 99 del 2022, poiché la disciplina ivi prevista fa parte della più complessiva riforma PNRR degli ITS Academy, che andrà peraltro portata a compimento entro il 31.12 del 2023 e la necessità, in ogni caso, del previo conseguimento del diploma di secondo grado della scuola "statale", essendo, questo, un requisito previsto dall'articolo 33 della Cost. per l'accesso ai vari ordini e gradi di scuole.

Il **comma 9, cpv, art. 25-bis**, reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 si provvede avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **COMMA 2 dell'ARTICOLO 1** del DDL si collega al comma 8 del citato articolo 25-bis, stabilendo che il decreto ministeriale ivi previsto, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'università e della ricerca, dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che reca la detta novella al decreto-legge n. 144 del 2022.

L'**ARTICOLO 2** del DDL è volto a raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e del merito.

Nello specifico, il **comma 1** istituisce una struttura di missione di livello dirigenziale generale, denominata "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale", al fine di: garantire un collegamento tra la struttura ministeriale, l'unità di missione del PNRR e l'organo di indirizzo politico del Ministero, con l'obiettivo di promuovere le sinergie tra la filiera tecnico professionale costituita dagli istituti tecnici, gli istituti professionali e gli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), da un lato, e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico, dall'altro; nonché di migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese, e connesse al trasferimento tecnologico, all'orientamento professionale e ai PCTO, agevolando quindi l'accesso al mondo del lavoro.

Il **comma 2** stabilisce la composizione della struttura di missione.



Il **comma 3** reca la quantificazione degli oneri necessari e la relativa copertura finanziaria.

L'**ARTICOLO 3** del DDL persegue l'obiettivo di ripristinare la cultura del rispetto nell'ambiente scolastico, riaffermando l'autorevolezza dei docenti, e riportando serenità nei rapporti tra studenti e docenti; a tal fine, incide su un provvedimento normativo fondamentale in materia di valutazione del comportamento di alunne e alunni, studentesse e studenti ovvero il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*), nonché sulla legge 20 agosto, 2019, n. 92 (*Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*).

Nel dettaglio, il **comma 1, lettera a)**, sostituisce l'articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 62 del 2017, lasciando, da un lato, immutata, al primo periodo, la disciplina della valutazione degli alunni della scuola primaria, che è espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, e modificando, dall'altro, il secondo periodo, prevedendo, nella scuola secondaria di primo grado, che la valutazione del comportamento sia espressa in decimi, fermo restando quando già disposto dal d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*).

Il **comma 1, lettera b)**, apporta modifiche all'articolo 6 del citato d.lgs. n. 62 del 2017 - relativo all'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del primo ciclo - inserendo il comma 2-bis, in base al quale, nel caso in cui la valutazione del comportamento risulti inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, il **comma 1, lettera c)**, interviene, al punto 1, per disciplinare le conseguenze della valutazione pari a sei decimi nel comportamento conseguita dalle studentesse e dagli studenti iscritti all'ultimo anno del percorso di studio. Si prevede infatti che in tale caso il consiglio di classe assegni un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame di Stato. Per le studentesse e gli studenti iscritti agli altri anni del percorso di studi vale quanto previsto dal successivo comma 4, lett. b) n. 3. Inoltre, si chiarisce, al punto 2, analogamente a quanto stabilito per il primo ciclo, che nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe deliberi la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Si interviene, altresì, in materia di attribuzione del credito scolastico, al fine di valorizzare ancor di più il voto di comportamento, attraverso il **comma 1, lettera d)**, che aggiunge, all'articolo 15 del d.lgs. n. 62 del 2017, il comma 2-bis, con il quale è disposto che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato sia pari o superiore a nove decimi.

Il **comma 2** del presente articolo dispone una modifica dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 92 del 2019, prevedendo che, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, sia promossa, oltre all'educazione stradale, all'educazione alla salute e all'educazione al volontariato, la cittadinanza attiva e solidale.



Per le menzionate finalità, il **comma 3** stabilisce che, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del DDL in esame, si proceda alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti prevista dal d.P.R. n. 249 del 1988 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e dal d.P.R. n. 122 del 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169".

Il **comma 4** dispone che tali regolamenti siano adottati nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e ne individua i principi da seguire.

Per quanto attiene alla modifica dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, di cui al d.P.R. n. 249 del 1998, si intende riformare l'istituto dell'allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, al fine di prevedere che:

- a) l'allontanamento dalla scuola fino a due giorni comporti, comunque, il coinvolgimento dello studente in momenti di riflessione sul significato dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
- b) qualora l'allontanamento dalla scuola avvenga per più di due giorni, lo studente sia chiamato a svolgere, presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, attività di cittadinanza solidale, che potranno proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità, su determinazione del consiglio di classe.

Con riferimento alla modifica del d.P.R. n. 122 del 2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) si interviene al fine di:

- a) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
- b) conferire maggior peso al voto di comportamento dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo, in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli altri studenti;
- c) prevedere che per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di promozione, subordinandolo alla presentazione da parte degli studenti, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, di un elaborato critico in materia di Cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, la cui mancata presentazione o la cui valutazione, da parte del consiglio di classe, non sufficiente comportano la non ammissione dello studente all'anno scolastico successivo.



Relazione tecnica

L'**ARTICOLO 1, COMMA 1**, - introducendo l'articolo 25-*bis* nel decreto-legge n. 144 del 2022 - prevede l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, l'ampliamento della sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado e la stipula di accordi finalizzati a integrare e ampliare l'offerta formativa dei nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze del tessuto produttivo e territoriale.

Più in dettaglio con riguardo all'introducendo articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, il **comma 1** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce disposizioni di natura ordinamentale volte all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

Il **comma 2** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto intende ampliare il processo di sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 279, all'interno della filiera tecnologico-professionale di cui al comma 1. In proposito, si evidenzia che i suddetti percorsi sperimentali, a legislazione vigente, sono garantiti attraverso il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa consentita dall'autonomia delle istituzioni scolastiche, alla didattica laboratoriale e all'utilizzo delle risorse professionali e strumentali disponibili, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L'ampliamento della sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado all'interno della filiera formativa tecnologico-professionale non determina, pertanto, effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto la riduzione di un anno nella durata del corso di studi secondario di secondo grado è controbilanciata da: a) un maggiore numero di ore settimanali di lezione; b) un maggiore numero annuale di giorni di lezione; c) la sostanziale invarianza delle materie di insegnamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 832/2015).

Più precisamente, si osserva che i nuovi percorsi quadriennali sperimentali non incidono sull'esistente dotazione organica dei docenti che, dunque, resta invariata, per lo svolgimento di ulteriori e differenti attività di personalizzazione del percorso formativo, quali, ad esempio: la programmazione di forme di compresenza dei docenti, il potenziamento dell'utilizzo dei laboratori e lo svolgimento di iniziative alternative alla didattica tradizionale o che coinvolgono i rappresentanti del mondo del lavoro.

L'aspetto innovativo della riforma è rappresentato, altresì, dal fatto che la sperimentazione consente di prevedere una rimodulazione del monte orario annuale personalizzato per gli alunni al fine di rendere i percorsi formativi maggiormente efficienti e funzionali agli obiettivi della filiera tecnologico-professionale.

La compressione del percorso formativo in quattro anni, infatti, lascia invariato l'obiettivo formativo ma consente agli istituti della filiera di utilizzare, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, il monte ore relativo al quinto anno, prevedendo la possibilità di redistribuire quest'ultimo - pari a 1056 ore negli istituti tecnici e negli istituti

1



professionali – nei quattro anni precedenti e di considerarlo come tetto massimo a disposizione per lo svolgimento delle attività della filiera. Ciò è, peraltro, coerente con ogni meccanismo di sperimentazione didattica già previsto dal sistema, secondo quanto già avviene in applicazione dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Si specifica, altresì, a integrazione di quanto sopra esposto, che la sperimentazione – al pari di quella già prevista dal vigente Piano nazionale di innovazione ordinamentale di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado – è realizzata mediante il ricorso flessibilità e dell'autonomia didattica e organizzativa (come previsto dall'articolo 11, DPR n. 275 del 1999: "*Iniziative finalizzate all'innovazione*") che consente agli istituti scolastici di avvalersi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ciò significa, per quanto ad aspetti organizzativi preliminari, che il numero delle scuole coinvolte sarà individuato a valle di apposito avviso ministeriale finalizzato a raccogliere le adesioni delle scuole interessate a far parte della sperimentazione. Inoltre, si segnala che il comma 8, cpv. art. 25-bis del presente ddl, demanda l'individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche coinvolte al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda, invece, la disciplina dei percorsi formativi, le scuole provvederanno ad adeguare e rimodulare il calendario annuale e l'orario settimanale delle lezioni in base alle esigenze didattiche e laboratoriali in maniera coerente con il numero massimo di ore di insegnamento previsti dalle norme contrattuali e senza incidere sull'organico dell'autonomia, ad avviare la didattica laboratoriale, ad adottare metodologie innovative, utilizzando le risorse strumentali e professionali disponibili, nei limiti dell'organico dell'autonomia.

Il nuovo sistema progettuale non richiede, quindi, incremento di personale ATA o maggiori risorse finanziarie correlate all'erogazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per garantire l'apertura delle scuole oltre, eventualmente, gli orari già previsti.

Si precisa, inoltre, che la costituzione di nuovi percorsi sperimentali quadriennali con eventuale integrazione e ampliamento dell'offerta formativa non determina un soprannumero di docenti che necessitano di ricollocazione, in quanto, come già detto, a fronte della compressione del percorso di studi in quattro anni e di una rimodulazione del monte ore e delle attività al fine di rendere questi ultimi maggiormente efficienti e funzionali agli obiettivi della filiera, l'organico del personale resta comunque invariato.

Queste innovazioni si muoveranno di pari passo – ma su piani diversi – ai percorsi formativi che, invece, continueranno ad essere quinquennali, senza che la contemporanea presenza degli stessi (che presuppongono, come detto, monte orario e attività differenti) possa comportare incompatibilità o inefficienze. Tutto ciò, peraltro, secondo le modalità tipiche di ogni sperimentazione che, come detto, conosce già un suo riconoscimento normativo primario nel più volte citato art. 11 DPR n. 275 del 1999.

Si osserva, infine, che la filiera di cui al presente DDL si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10), contribuendo al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, senza alterare i traguardi di livello europeo previsti dalle *milestone* e dai *target* del Piano, e già concordati con la Commissione europea. Si tratta, infatti, di due interventi normativi distinti, ma interconnessi, in quanto



entrambi necessari all'adeguamento dei percorsi formativi tecnici e professionali, rispetto alle nuove necessità socio-economiche.

Il **comma 3** non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a consentire - nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente - alle Regioni e agli Uffici scolastici regionali di stipulare accordi, anche con la partecipazione delle Fondazioni ITS Academy, delle Università, delle istituzioni AFAM e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8, per l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa dei nuovi percorsi sperimentali funzionali alle esigenze specifiche dei territori. Nell'ambito di tali accordi possono essere anche istituite reti, denominate *campus*, a cui possono afferire soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), Fondazioni ITS Academy, Università, istituzioni AFAM e i predetti soggetti pubblici e privati, istituti tecnici e istituti professionali che erogano percorsi sperimentali.

Si specifica, in particolare, che l'ampliamento dell'offerta formativa e la stipula di contratti di prestazioni di opera sono attuate comunque nell'ambito delle risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto da apposita clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 9.

Si evidenzia, infine, che la presente disposizione costituisce una specificazione di una norma già presente nell'ordinamento scolastico, avente carattere generale, che abilita già le istituzioni scolastiche ad avvalersi del contributo di esperti esterni per finalità di insegnamento (articolo 44 del DI 129/2018 che è il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento agli istituti tecnici, l'art. 5, co. 3 del DPR 5 marzo 2010, n. 88 nonché per gli Istituti professionali l'articolo 6, comma 1, lettera *d*) del D.lgs. 61 del 2017).

Il **comma 4** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la norma ha natura ordinamentale, in quanto, previa adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale, prevede che i soggetti in possesso del diploma professionale possano iscriversi ai percorsi delle Fondazioni ITS Academy. La disposizione, inoltre, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce una disposizione di carattere ordinamentale avente ad oggetto la valutazione dei percorsi formativi da parte di INVALSI per consentire l'iscrizione ad un percorso di istruzione tecnologica superiore.

Il **comma 5** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto introduce una disposizione di carattere ordinamentale volta a riconoscere ai soggetti in possesso di un diploma professionale la facoltà di sostenere l'esame di Stato presso un istituto professionale, senza il previo sostenimento dell'esame preliminare.

Il **comma 6** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto elenca - per i soggetti partecipanti agli accordi di cui al comma 3 - specifici benefici, che sono già previsti a legislazione vigente.

Il **comma 7** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto prevede che gli accordi di cui al comma 3 possano, altresì, prevedere ulteriori specifici benefici, relativi all'insegnamento delle lingue straniere, alla promozione di accordi



di partenariato, alla valorizzazione delle opere di ingegno e al trasferimento tecnologico. Resta ferma, in ogni caso, per le attività sopra citate, la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati.

Il **comma 8** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto contiene disposizioni di carattere procedurale volte all'attuazione e al monitoraggio della filiera di cui al comma 1 e dei percorsi sperimentali, nonché alla definizione dei criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi dei percorsi universitari.

Infine, il **comma 9** prevede una clausola generale di invarianza finanziaria per tutte le previsioni normative contenute nell'articolo, la cui attuazione avviene senza ulteriori o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'**ARTICOLO 1, COMMA 2**, si collega al comma 8 del citato articolo 25-bis, previsto dal comma 1 del presente articolo, stabilendo che il decreto ministeriale ivi previsto dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che reca la detta novella al decreto-legge n. 144 del 2022, pertanto, la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**ARTICOLO 2** del DDL, al **comma 1**, istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale", configurata come autonoma struttura ministeriale, con l'obiettivo di: promuovere le sinergie tra la filiera tecnico professionale costituita dagli istituti tecnici, gli istituti professionali e gli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), da un lato, e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico, dall'altro; e di migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse al trasferimento tecnologico, l'orientamento professionale e l'alternanza scuola lavoro e quindi agevolare la transizione nel mondo del lavoro.

Il **comma 2** stabilisce la composizione della struttura di missione, prevedendo che sia costituita da un direttore generale con funzioni di coordinatore e da un contingente di personale in servizio presso il Ministero, nonché da un massimo di otto esperti individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per garantire maggiore efficacia alla sua azione di raccordo tra il MIM, le istituzioni scolastiche ed il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il **comma 3** reca la quantificazione degli oneri necessari e la relativa copertura finanziaria.

Gli oneri della Struttura tecnica di missione sono quantificati come di seguito indicato:

- un direttore generale con funzioni di coordinatore della struttura a cui è corrisposto il trattamento economico parametrato a quello di un direttore generale di ruolo del Ministero, come di seguito indicato.



Totale trattamento fondamentale e posizioni fisse e variabile lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri da retribuzione di risultato	Retribuzione pro-capite totale lordo stato	Incremento contrattuale CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Retribuzione totale pro capite lordo stato - con incr contratti CCNL 2019-2021 e IVC a decorrere 2022
220.736,12	33.474,91	10.946,30	265.157,33	10.022,95	400,62	275.580,90

- Le funzioni di supporto amministrativo sono svolte da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza, pertanto, determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Possibilità di avvalersi fino ad un massimo di 8 esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nel settore, incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, cui spettano compensi omnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro.
- Con riferimento alle SPESE DI FUNZIONAMENTO, si stimano gli oneri di seguito riportati, coerenti con i dati presenti nella relazione tecnica dell'articolo 21 del D.L. n. 75/2023.

SPESE DI FUNZIONAMENTO	
ANNO 2024	A REGIME DALL'ANNO 2025
60.391	4.026

Si stima che la struttura tecnica non sarà operativa prima del 1° gennaio 2024.

La copertura dei predetti oneri pari a 735.972 euro per l'anno 2024 e 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025 è garantita attraverso la corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

L'**ARTICOLO 3** è volto a modificare la disciplina della valutazione comportamento delle studentesse e degli studenti per valorizzarne l'importanza. A tal fine, con i commi 1 e 2 si interviene sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (*Norme in materia di valutazione e*



certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e sulla legge 20 agosto, 2019, n. 92 (Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica). Inoltre, i commi 3 e 4 delegano il Governo ad adottare uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di provvedere alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti, intervenendo sul d.P.R. n. 249/1988 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), e sul d.P.R. n. 122/2009 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.)

La disposizione ha natura meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten-style digital signature in black ink, appearing to read "Prof. Motta".

19/10/2023



DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE

Art. 1.

(Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Nella sezione III del capo III del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, all'articolo 26 è premesso il seguente:

« Art. 25-bis. - (*Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale*) - 1. Al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", è istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione di cui al comma 2, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, dai percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008. Le regioni, attraverso gli accordi di cui al comma 3, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo, ferme restando le relative competenze in materia di istruzione e formazione professionale.

2. Nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 del presente articolo, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e nel rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare situazioni di esubero di personale.

3. Ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS *Academy*, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al comma 8, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al comma 2, in funzione delle esigenze specifiche dei territori. Gli accordi di cui al primo periodo possono prevedere, altresì, l'istituzione di reti, denominate "*campus*", di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS, gli ITS *Academy*, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui al comma 2, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di integrazione dell'offerta formativa, condivisa e integrata, erogata dai *campus* stessi, anche in raccordo con i *campus* multiregionali e multisettoriali, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *f*), della legge 15 luglio 2022, n. 99.

4. I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, possono accedere ai percorsi formativi degli ITS *Academy* in caso di:

a) adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 da parte delle istituzioni

formative regionali che erogano i predetti percorsi quadriennali;

b) validazione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera b), attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del comma 4, lettera b), del presente articolo possono altresì sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

6. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, prevedono:

a) l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b), nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera, e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi;

c) la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;

d) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;

e) la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento con soggetti del mondo del lavoro e delle professioni;

f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi.

7. Le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, possono, altresì, prevedere:

a) l'introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (*CLIL-Content and Language Integrated Learning*) e di compresenze con il conversatore di lingua straniera nell'ambito delle attività di indirizzo, oltre che nell'insegnamento della lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;

b) la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di co-progettazione dell'offerta formativa, di attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e di stipula dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale nonché il trasferimento tecnologico verso le imprese.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di adesione alle reti di cui al comma 3 del presente articolo e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi del medesimo comma 3 e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero massimo di istituzioni formative statali e regionali, rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 2 ovvero negli accordi di cui al comma 3, nonché,

fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 8 della legge 15 luglio 2022, n. 99, e, con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi universitari, quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

9. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

2. Il decreto di cui all'articolo 25-*bis*, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata « Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale », che svolge le seguenti funzioni:

a) promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dagli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico;

b) migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse alla valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale, e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'orientamento professionale e i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), nonché agevolare l'accesso al mondo del lavoro.

2. Alla struttura tecnica di cui al comma 1 è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, individuato tra i dirigenti di ruolo del medesimo Ministero o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del suddetto Ministero. Alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da un massimo di otto esperti, incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui spettano compensi omnicomprendivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo *pro capite* annuo lordo non superiore a 50.000 euro.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024 e 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

CAPO II

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Art. 3.

(Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti)

1. . Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 5 è sostituito con il seguente:

« 5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato dall'articolo 1, comma 3. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 »;

b) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi »;

c) all'articolo 13, comma 2, lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il Consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il Consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi »;

d) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi ».

2. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la parola: « attiva » sono aggiunte le seguenti: « e solidale ».

3. Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità, e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti principi:

a) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento, da parte dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:

1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvenga anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal

regolamento di istituto;

2) conferire maggior peso al voto di comportamento dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo, in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti;

3) prevedere che per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di promozione, subordinandolo alla presentazione da parte degli studenti, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, la cui mancata presentazione o la cui valutazione, da parte del consiglio di classe, non sufficiente comportano la non ammissione dello studente all'anno scolastico successivo.

1.2.2. Testo correlato 924 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 924

ANNESSO

*(ai sensi dell'articolo 126-bis ,
comma 2-bis , del Regolamento)*

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'istruzione e del merito** (VALDITARA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2023

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione della filiera formativa
tecnologico-professionale)*

1. Nella sezione III del capo III del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, all'articolo 26 è premesso il seguente:

« Art. 25-bis. - *(Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale)* - 1. Al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", è istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione di cui al comma 2, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, dai percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008. Le regioni, attraverso gli accordi di cui al comma 3, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo, ferme restando le relative competenze in materia di istruzione e formazione professionale.

2. Nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 del presente articolo, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e nel rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare situazioni di esubero di personale.

3. Ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS *Academy*, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al comma 8, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al comma 2, in funzione delle esigenze specifiche dei territori. Gli accordi di cui al primo periodo possono prevedere, altresì, l'istituzione di reti, denominate "*campus*", di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS, gli ITS *Academy*, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui al comma 2, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di integrazione dell'offerta formativa, condivisa e integrata, erogata dai *campus* stessi, anche in raccordo con i *campus* multiregionali e multisettoriali, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *f*), della legge 15 luglio 2022, n. 99.

4. I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, possono accedere ai percorsi formativi degli ITS *Academy* in caso di:

a) adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 da parte delle istituzioni formative regionali che erogano i predetti percorsi quadriennali;

b) validazione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera *b*), attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del comma 4, lettera *b*), del presente articolo possono altresì sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

6. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, prevedono:

a) l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera *b*), nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera, e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi;

c) la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;

d) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;

e) la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento con soggetti del mondo del lavoro e delle professioni;

f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi.

7. Le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, possono, altresì, prevedere:

a) l'introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in

lingua straniera veicolare (CLIL-*Content and Language Integrated Learning*) e di compresenze con il conversatore di lingua straniera nell'ambito delle attività di indirizzo, oltre che nell'insegnamento della lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;

b) la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di co-progettazione dell'offerta formativa, di attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e di stipula dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale nonché il trasferimento tecnologico verso le imprese.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di adesione alle reti di cui al comma 3 del presente articolo e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi del medesimo comma 3 e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero massimo di istituzioni formative statali e regionali, rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 2 ovvero negli accordi di cui al comma 3, nonché, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 8 della legge 15 luglio 2022, n. 99, e, con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi universitari, quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

9. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

2. Il decreto di cui all'articolo 25-bis, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata « Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale », che svolge le seguenti funzioni:

a) promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dagli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico;

b) migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse alla valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale, e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'orientamento professionale e i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), nonché agevolare l'accesso al mondo del lavoro.

2. Alla struttura tecnica di cui al comma 1 è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, individuato tra i dirigenti di ruolo del medesimo Ministero o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con corrispondente incremento della dotazione organica

dirigenziale del suddetto Ministero. Alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da un massimo di otto esperti, incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui spettano compensi omnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo *pro capite* annuo lordo non superiore a 50.000 euro.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024 e 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 3.

*(Revisione della disciplina in materia di valutazione del
comportamento delle studentesse e degli studenti)*

.....
.....
.....

**Stralciato ai sensi dell'articolo 126-
bis, comma 2-bis, del Regolamento
(v. Stampato n. 924-bis)**

1.2.3. Relazione 924-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 924-A

Relazione Orale

Relatrice Bucalo

**TESTO PROPOSTO DALLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Comunicato alla Presidenza il 28 dicembre 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

presentato dal **Ministro dell'istruzione e del merito**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2023

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

**PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

29 novembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

(Estensore: Balboni)

sugli emendamenti approvati

20 dicembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Gelmetti)

sul disegno di legge e su emendamenti

19 dicembre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.19, 1.26, 1.31, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42,

1.43, 1.44, 1.45, 1.49, 1.50, 1.51, 1.57, 1.58, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 (già 1.60), 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.100 (già 1.0.3) e 2.0.2.

Sulla proposta 1.3, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Le regioni, attraverso gli accordi di cui al comma 3, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo, assicurando la programmazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo e ne definiscono le modalità realizzative attraverso accordi con gli Uffici Scolastici Regionali, che opereranno nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione." ».

Sulla proposta 1.14 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "All'attuazione del presente comma si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale" ».

Sulla proposta 2.0.2 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione del comma 3 del capoverso « Art. 2-bis »: « 3.

All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito ».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.30 (testo 2), 1.47 (testo 3), 1.56 (testo 2), 2.100 (testo 2) e 2.0.2 (testo 3), il cui esame resta sospeso.

(Estensore: Gelmetti)

su ulteriori emendamenti

20 dicembre 2023

La Commissione, esaminate le proposte accantonate nella seduta di ieri e l'ulteriore riformulazione, relative al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.30 (testo 2), 1.47 (testo 3), 1.56 (testo 2) e 2.100 (testo 2).

Sulla proposta 2.0.2 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 con il seguente: « 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni per il 2024 e a 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito ».

A rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 19 dicembre scorso, sull'emendamento 1.14 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: « Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: "All'attuazione del presente comma si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e, comunque, in assenza di esuberi di personale" ».

L'esame resta sospeso sulla proposta 1.23 (testo 2).

(Estensore: Calandrini)

su un ulteriore emendamento

20 dicembre 2023

La Commissione, esaminata la proposta 1.23 (testo 2), relativa al disegno di legge, accantonata nell'odierna seduta antimeridiana, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputato Maccanti)

sul disegno di legge

20 dicembre 2023

La Commissione,

visto che il disegno di legge è volto ad istituire una filiera formativa tecnologico-professionale, con una disciplina che si ricollega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR; preso atto che l'articolo 1 dell'atto in questione persegue la finalità, evidenziata espressamente anche nella relazione illustrativa, di realizzare un'integrazione tra gli interventi statali relativi al sistema educativo e di istruzione e gli interventi regionali sul sistema educativo dell'istruzione e formazione professionale;

considerato che riguardo all'istruzione l'articolo 117 della Costituzione prevede tre tipologie di competenze legislative, ossia la competenza esclusiva dello Stato riguardo alle « norme generali » sull'istruzione - ai sensi del secondo comma, lettera *n*) - la competenza concorrente per i profili dell'istruzione diversi dalla citata fattispecie delle « norme generali », ai sensi del terzo comma del sopracitato articolo 117 ed infine la competenza esclusiva regionale per quel che concerne la materia dell'istruzione e della formazione professionale;

valutato che l'articolo 1 prefigura la facoltà delle Regioni di aderire, attraverso appositi accordi, alla filiera formativa tecnologico professionale - attivando in particolare percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado - senza quindi alcun profilo obbligatorio per le stesse e facendo in tal modo salve le competenze regionali in materia di istruzione e formazione professionale; considerato che analoga impostazione è seguita anche per i percorsi formativi degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), come pure per l'istituzione di reti, denominate *campus*, per i quali si rinvia ad accordi che le regioni « possono » concludere, con tutte le conseguenti garanzie di salvaguardia dell'autonomia regionale in tali ambiti;

preso atto che le modalità di adesione alle reti, le modalità di integrazione dell'offerta formativa ed altri profili inerenti a tale materia vengono demandati ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze, che potrà essere emanato solo previa intesa in sede di Conferenza unificata, prevedendo in tal modo il più incisivo strumento di concertazione con le Regioni costituito appunto dall'intesa, più efficace di altri moduli procedurali, quali ad esempio il semplice parere della Conferenza,

esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE
D'iniziativa del Governo

Art. 1.

(Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Nella sezione III del capo III del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, all'articolo 26 è premesso il seguente:

« Art. 25-bis. - *(Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale)* - 1. Al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", è istituita, a

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

(Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. *Identico:*

« Art. 25-bis. - *(Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale)* - 1. Al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", è istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025,

decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione di cui al comma 2 del presente articolo, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, dai percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008. Le regioni, attraverso gli accordi di cui al comma 3, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo, ferme restando le **relative** competenze in materia di istruzione e formazione professionale.

2. Nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 del presente articolo, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e nel rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare situazioni di esubero di personale.

3. Ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito della filiera

la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione di cui al comma 2 del presente articolo, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, dai percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008. Le regioni, attraverso gli accordi di cui al comma 3, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo, **assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima, e ne definiscono le modalità realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente**, ferme restando le competenze **statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione**.

2. Nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 del presente articolo, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e nel rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. **All'attuazione del presente comma si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e, comunque, in assenza di esuberanti di personale.**

3. Ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui

formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS *Academy*, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al comma 8, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al comma 2, in funzione delle esigenze specifiche dei territori. Gli accordi di cui al primo periodo possono prevedere altresì l'istituzione di reti, denominate "*campus*", di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS, gli ITS *Academy*, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui al comma 2, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di integrazione dell'offerta formativa, condivisa e integrata, erogata dai *campus* stessi, anche in raccordo con i *campus* multiregionali e multisettoriali, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *f*), della legge 15 luglio 2022, n. 99.

4. I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, possono accedere ai percorsi formativi degli ITS *Academy* in caso di:

- a) adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 da parte delle istituzioni formative regionali che erogano i predetti percorsi **quadriennali**;
- b) validazione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera *b*), attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

al comma 1, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS *Academy*, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al comma 8, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al comma 2 **e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226**, in funzione delle esigenze specifiche dei territori. Gli accordi di cui al primo periodo possono prevedere altresì l'istituzione di reti, denominate "*campus*", **eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, laddove presenti sul territorio**, di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS, gli ITS *Academy*, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui al comma 2, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di integrazione dell'offerta formativa, condivisa e integrata, erogata dai *campus* stessi, anche in raccordo con i *campus* multiregionali e multisettoriali, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *f*), della legge 15 luglio 2022, n. 99.

4. Le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, possono accedere ai percorsi formativi degli ITS *Academy*, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, in caso di:

- a) adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 da parte delle istituzioni formative regionali che erogano i predetti percorsi;

b) *identica*.

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del comma 4, lettera *b*), del presente articolo possono **altresi** sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

6. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, prevedono:

a) l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera *b*), nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera, e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi;

c) la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;

d) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;

e) la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento con soggetti del mondo del lavoro e delle professioni;

f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi.

5. I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del comma 4, lettera *b*), del presente articolo possono sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, **e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.**

6. *Identico:*

a) identica;

*b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi ,
anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti;*

c) identica;

d) identica;

e) la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento e di formazione nonché di addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni;

*f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi, **anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studentesse e studenti con***

7. Le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, possono, altresì, prevedere:

a) l'introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL-*Content and Language Integrated Learning*) e di compresenze con il conversatore di lingua straniera nell'ambito delle attività di indirizzo, oltre che nell'insegnamento della lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;

b) la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di co-progettazione dell'offerta formativa, di attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e di stipula dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale nonché il trasferimento tecnologico verso le imprese.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità di adesione alle reti di cui al comma 3 del presente articolo e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi del medesimo comma 3 e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero massimo di istituzioni formative statali e regionali, rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 2 ovvero negli accordi di cui al comma 3, nonché, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 8 della legge 15 luglio 2022, n. 99, e, con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi universitari, quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto

disabilità.

7. *Identico:*

a) l'introduzione **nelle istituzioni scolastiche** dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL-*Content and Language Integrated Learning*) e di compresenze con il conversatore di lingua straniera nell'ambito delle attività di indirizzo, oltre che nell'insegnamento della lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;

b) la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di co-progettazione **per la realizzazione** dell'offerta formativa, di attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e di stipula dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) *identica.*

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri **dell'economia e delle finanze**, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti **i criteri di stipula degli accordi**, le modalità di adesione alle reti di cui al comma 3 del presente articolo e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi del medesimo comma 3 e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero massimo di istituzioni **scolastiche secondarie di secondo grado, istituzioni che erogano percorsi di istruzione tecnica e professionale e istituzioni formative accreditate dalle regioni a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226**, rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 2 ovvero negli accordi di cui al comma 3, nonché, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 8 della legge 15 luglio 2022, n. 99, e, con riferimento ai requisiti di

del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

9. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

2. Il decreto di cui all'articolo 25-bis, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata « Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale », che svolge le seguenti funzioni:

a) promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dagli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico;
b) migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo

accesso ai percorsi universitari, quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

9. *Identico* ».

2. *Identico*.

3. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dal comma 1 del presente articolo, possono essere applicate ai percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già attivati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 2.

(Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. *Identico*:

a) *identica*;

b) migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e

sviluppo del Paese e connesse alla valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale, e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'orientamento professionale e i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), nonché agevolare l'accesso al mondo del lavoro.

connesse alla valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale, e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'orientamento professionale e i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), nonché agevolare l'accesso al **sistema delle imprese**;

c) favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

2. Alla struttura tecnica di cui al comma 1 è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, individuato tra i dirigenti di ruolo del medesimo Ministero o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del suddetto Ministero.

2. *Identico.*

Alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da un massimo di otto esperti, incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui spettano compensi omnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo *pro capite* annuo lordo non superiore a 50.000 euro.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024 e 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando

3. *Identico.*

l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 3.

(Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti)

...

Stralciato ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento (v. Stampato n. 924-bis)

Art. 3.

(Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso la Struttura tecnica di cui all'articolo 2, il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale.

2. Il Comitato di cui al comma 1, presieduto dal coordinatore della Struttura tecnica di cui all'articolo 2, comma 2, è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'INVALSI e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

3. Il Comitato di cui al comma 1, sulla base degli esiti del monitoraggio, può proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, anche in relazione ai mutamenti del sistema delle imprese e in funzione delle esigenze specifiche dei territori.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori del Comitato di cui al comma 1 non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 4.

(Ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Al fine di promuovere l'istituzione dei *campus* di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.

175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il « Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale » per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini del successivo riparto.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

1.2.4. Testo correlato 924-A (ALLEGATO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 924-A

Relazione orale
Relatrice BUCALO

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Comunicato alla Presidenza il 28 dicembre 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

presentato dal Ministro dell'istruzione e del merito

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 2023

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla Commissione con indicazione del relativo esito procedurale

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, sostituire le parole: «2024/2025» con le seguenti: «2025/2026».

1.2

D'ELIA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2024/2025» con le seguenti: «2025/2026».

1.3 (testo 2)

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le Regioni, attraverso gli accordi di cui al comma 3, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo, assicurando la programmazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo e ne definiscono le modalità realizzative attraverso accordi con gli Uffici Scolastici Regionali, che opereranno nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione»

1.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Dichiarato inammissibile

Sopprimere la parola: «quadriennali» ovunque ricorra.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere la lettera c).

1.5

VERDUCCI, CAMUSSO, D'ELIA, CRISANTI, RANDO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «quadriennali».

1.6

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sopprimere la seguente parola: «quadriennali».

1.7

D'ELIA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di istruzione secondaria di secondo grado» con le seguenti: «di istruzione tecnica e professionale».

1.8

ALOISIO, CASTIELLO, PIRONDINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, inclusi percorsi sperimentali che comprendono altresì attività formative in materia di intelligenza artificiale, blockchain e cybersicurezza».

1.9

ALOISIO, CASTIELLO, PIRONDINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e sostenendo la possibilità di seguire i percorsi formativi al di fuori del proprio perimetro regionale di residenza».

1.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.».

1.11

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, è individuato il campione di sperimentazione e sono altresì definite le caratteristiche didattico-metodologiche della proposta».

1.12

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.».

1.13

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.».

1.14 (testo 3)

D'ELIA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale.».

1.15

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, dopo le parole: «le regioni e gli Uffici scolastici regionali», inserire le seguenti: «, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, ovvero nel rispetto dei criteri d'ordine generale, relativi a tutto il territorio nazionale, come individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8.».

1.16

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, dopo le parole: «le regioni e gli Uffici scolastici regionali possono», inserire le seguenti «, nel rispetto di linee guida nazionali stabilite dal Ministro dell'istruzione e del merito,».

1.17 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, primo periodo, dopo le parole: «sono definiti», aggiungere le seguenti: «i criteri di stipula degli accordi,».

1.18

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al comma 2» inserire le seguenti: «e dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226» e al secondo periodo, dopo le parole: «denominate «campus»» inserire le seguenti: «eventualmente afferenti ai Poli Tecnico Professionali (PTP), laddove presenti sul territorio»;

1.19

D'ELIA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora nella filiera formativa tecnologico-professionale siano presenti Poli Tecnico Professionali (PTP), costituiti ai sensi del decreto

interministeriale 7 febbraio 2013, la rete *Campus* può essere rappresentata dal Polo di riferimento».

1.20

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 4.

1.21

RANDO, D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 4.

1.22

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 4.

1.24

D'ELIA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Assorbito

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 4, alinea, sostituire le parole: «I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226» con le seguenti: «Le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».

1.25

D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 4, sopprimere la lettera b).

1.26

D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 4, lettera b), sostituire le parole: «, basato sugli esiti» fino alla fine della lettera con le seguenti: «, da attuare in fase di adesione alla filiera da parte degli Ispettori tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito.»

1.27

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 5.

1.28

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 5.

1.29

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 5.

1.30 (testo 2)

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 5, sopprimere la parola: «altresì» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.».

1.31

SBROLLINI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: «alle discipline di base» con le seguenti: «al potenziamento delle attività laboratoriali.».

1.32

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: «funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b)» con le seguenti: «nel rispetto dei criteri nazionali individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8.».

1.33

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: «, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b)», con le seguenti:

«, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, ovvero nel rispetto dei criteri d'ordine generale, relativi a tutto il territorio nazionale, come individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8,».

1.34

VERDUCCI, D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: «funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b)» con le seguenti: «nel rispetto dei criteri nazionali individuati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8».

1.35 (testo 2)

RANDO, D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, VERDUCCI

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti».

1.36 (testo 2)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti».

1.38

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere la lettera c).

1.39

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 6, sopprimere la lettera c).

1.40

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere la lettera c).

1.41

SBROLLINI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera d), sostituire le parole: «, alla didattica laboratoriale, all'adozione di» con le seguenti: «al fine di rendere prevalente e sistematico il ricorso alle attività laboratoriali, alle»

1.42

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) l'accurata programmazione di attività aggiuntive di insegnamento anche con la collaborazione di soggetti del mondo del lavoro e delle professioni;».

1.43

VERDUCCI, D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis,» al comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) l'accurata programmazione di attività aggiuntive di insegnamento anche con la collaborazione di soggetti del mondo del lavoro e delle professioni;».

1.44

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) l'accurata programmazione di attività di insegnamento con la collaborazione di soggetti del mondo del lavoro e delle professioni;».

1.45 (testo 2)

SBROLLINI, MARTI

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), dopo le parole: «di insegnamento», aggiungere le seguenti: «e di formazione nonchè addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi con le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)».

1.46

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), sostituire le parole: «mondo del lavoro» con le seguenti: «sistema delle imprese»;

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «mondo del lavoro» con le seguenti: «sistema delle imprese».

1.47 (testo 3)

ALOISIO

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studentesse e studenti con disabilità».

1.48

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, alla lettera a), dopo le parole: «l'introduzione» inserire le seguenti: «nelle istituzioni scolastiche».

1.49

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera a), sostituire le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati», con le seguenti: «. Con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'onere di cui alla presente lettera e il relativo riparto da destinare alle istituzioni che aderiscono alla sperimentazione».

1.50

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma. 7, lettera a), sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;» con le seguenti: "«con l'utilizzo di apposite risorse, attribuite mediante criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8.»;

1.51

VERDUCCI, D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;» con le seguenti: «con l'utilizzo di apposite risorse, attribuite mediante criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8.»

1.52 (testo 2)

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 7, lettera b), dopo la parola: «coprogettazione» aggiungere la seguente: «per la realizzazione».

1.53 (testo 2)

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), dopo la parola: «coprogettazione» aggiungere la seguente: «per la realizzazione».

1.54 (testo 2 corretto)

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), dopo la parola: «coprogettazione» aggiungere la seguente: «per la realizzazione».

1.55

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, alla lettera b), dopo le parole: «di attuazione dei percorsi» inserire le seguenti: «di alternanza scuola-lavoro».

1.57

SPERANZON

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sopprimere le parole: «e del Ministro dell'economia e delle finanze».

1.58

D'ELIA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 8, dopo le parole: «ovvero negli accordi di cui al comma 3» inserire le seguenti: «o nei PTP».

1.59

LA RELATRICE

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In sede di prima applicazione, le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dal comma 1 del presente articolo, possono applicarsi ai percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già attivati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito.».

1.1000

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, sostituire il terzo periodo e il quarto periodo con il seguente: «All'attuazione del presente comma

si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e, comunque, in assenza di esuberi di personale».

1.0.1

D'ELIA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Formazione professionale)

1. Al fine di rendere la formazione professionale coerente con i bisogni dell'offerta formativa, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.2

CRISANTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Istituzione di borse di studio per gli studenti degli ITS Academy)

1. Per gli studenti iscritti agli ITS Academy che, a seguito del monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99, e all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, non risultino adeguati al conseguimento della missione di cui all'articolo 2 della suddetta legge, è istituita una borsa di studio di 3.000 euro

per consentire loro la frequenza presso altri ITS Academy per una durata di sei mesi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.3 (già em.to 1.60)

COSENZA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Tavolo interistituzionale per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un tavolo interistituzionale per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale, di seguito denominato "Tavolo", al quale sono attribuiti, in particolare, i compiti di formulare proposte finalizzate a favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) al sistema nazionale di valutazione gestito dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), nonché volte all'attivazione di nuovi percorsi di formazione tecnico-professionale idonei a colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro, sulla base dei dati di previsione sull'andamento del mercato del lavoro e sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese. Il Tavolo svolge altresì attività di coordinamento di tavoli che vengano eventualmente istituiti su iniziativa delle singole regioni per finalità e compiti analoghi a quelli di cui al primo periodo.

2. Il Tavolo è presieduto dal Ministro dell'istruzione e del merito, o da un suo delegato, e ad esso partecipano il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, o un suo delegato, nonché rappresentanti della Conferenza delle

regioni e delle province autonome, nel rispetto dei criteri di composizione definiti dal decreto di cui al comma 1.

3. Il Tavolo si avvale della struttura tecnica di cui all'articolo 2 e opera con gli obiettivi e secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1».

Art. 2

2.2

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Direzione generale dell'Istruzione tecnica, professionale e tecnologico superiore con compiti di coordinamento estesi all'Istruzione e formazione professionale, che svolge le seguenti funzioni per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale:».

2.3

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale"» con le seguenti: «la Direzione generale dell'Istruzione tecnica, professionale e tecnologico superiore con compiti di coordinamento estesi all'Istruzione e formazione professionale» e dopo le parole: «le seguenti funzioni» inserire le seguenti: «per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale».

2.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale"», con le seguenti: «la Direzione generale dell'Istruzione tecnica, professionale e tecnologico superiore con compiti di coordinamento estesi all'Istruzione e formazione professionale» e dopo le parole: «le seguenti funzioni», aggiungere le seguenti: «per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale».

2.5

SBROLLINI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: « di missione di livello dirigenziale generale»*

b) *al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «La struttura tecnica di cui al comma 1 è presieduta dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione o da un Direttore generale da esso appositamente delegato».*

Conseguentemente i risparmi di spesa derivanti dalle lettere a) e b) confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107

2.6

D'ELIA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dagli istituti professionali» inserire le seguenti: «, dai Poli tecnico professionali».

2.7

LA RELATRICE

Accolto

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «mondo del lavoro» con le seguenti: «sistema delle imprese».

2.8

D'ELIA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) sostenere le attività delle "Rete nazionale delle scuole professionali" di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, istituita con il decreto del Ministro dell'istruzione 23 dicembre 2001, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui fanno parte, nel pieno rispetto della diversa identità e della pari dignità, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate dalle regioni a norma del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.»

2.9

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

2.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI, D'ELIA

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

2.11

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla struttura tecnica, di cui al comma 1, è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la cui organizzazione è demandata con decreto del Ministro dell'i-

struzione e del merito da adottare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge».

2.100 (testo 2)

COSENZA

Accolto

All'articolo 2, comma 1, inserire, dopo la lettera b), la seguente:

b-*bis*) favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

2.0.1

LA RELATRICE

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso la Struttura tecnica di cui all'articolo 2, il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale.

2. Il Comitato, presieduto dal coordinatore della Struttura tecnica di cui all'articolo 2, comma 2, è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni e delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

3. Il Comitato, sulla base degli esiti del monitoraggio, può proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e i risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, anche in relazione ai mutamenti del sistema delle imprese e in funzione delle esigenze specifiche dei territori.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.».

2.0.2 (testo 4)

MARTI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Al fine di promuovere l'istituzione dei "campus" di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, il "Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale" per la progettazione di fattibilità tecnico economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 1, ai fini del successivo riparto.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni per il 2024 e a 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio trienna-

le 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».

1.2.5. Testo approvato 924 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 924

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 31 gennaio 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

Art. 1.

(Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Nella sezione III del capo III del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, all'articolo 26 è premesso il seguente:

« Art. 25-bis. - (*Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale*) - 1. Al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", è istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione di cui al comma 2 del presente articolo, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, dai percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008. Le regioni, attraverso gli accordi di cui al comma 3, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo, assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima, e ne definiscono le modalità realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione.

2. Nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 del presente articolo, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e nel rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. All'attuazione del presente comma si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e, comunque, in assenza di esuberi di personale.

3. Ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi,

anche con la partecipazione degli ITS *Academy*, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al comma 8, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al comma 2 e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in funzione delle esigenze specifiche dei territori. Gli accordi di cui al primo periodo possono prevedere altresì l'istituzione di reti, denominate "*campus*", eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, laddove presenti sul territorio, di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS, gli ITS *Academy*, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui al comma 2, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di integrazione dell'offerta formativa, condivisa e integrata, erogata dai *campus* stessi, anche in raccordo con i *campus* multiregionali e multisettoriali, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *f*), della legge 15 luglio 2022, n. 99.

4. Le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, possono accedere ai percorsi formativi degli ITS *Academy*, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, in caso di:

a) adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 da parte delle istituzioni formative regionali che erogano i predetti percorsi;

b) validazione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera *b*), attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del comma 4, lettera *b*), del presente articolo possono sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

6. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, prevedono:

a) l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle competenze linguistiche e logico-matematiche e alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera *b*), nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera, e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti;

c) la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;

d) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;

e) la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento e di formazione nonché di addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni;

f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi

sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studentesse e studenti con disabilità.

7. Le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, possono, altresì, prevedere:

a) l'introduzione nelle istituzioni scolastiche dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (*CLIL-Content and Language Integrated Learning*) e di compresenze con il conversatore di lingua straniera nell'ambito delle attività di indirizzo, oltre che nell'insegnamento della lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;

b) la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di co-progettazione per la realizzazione dell'offerta formativa, di attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente e di stipula dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale nonché il trasferimento tecnologico verso le imprese.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di stipula degli accordi, le modalità di adesione alle reti di cui al comma 3 del presente articolo e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi del medesimo comma 3 e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, istituzioni che erogano percorsi di istruzione tecnica e professionale e istituzioni formative accreditate dalle regioni a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 2 ovvero negli accordi di cui al comma 3, nonché, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 8 della legge 15 luglio 2022, n. 99, e, con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi universitari, quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

9. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

2. Il decreto di cui all'articolo 25-bis, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dal comma 1 del presente articolo, possono essere applicate ai percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già attivati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 2.

(Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una

struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata « Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale », che svolge le seguenti funzioni:

- a) promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dagli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico;
- b) migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse alla valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale, e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'orientamento professionale e i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), nonché agevolare l'accesso al sistema delle imprese;
- c) favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

2. Alla struttura tecnica di cui al comma 1 è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, individuato tra i dirigenti di ruolo del medesimo Ministero o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del suddetto Ministero. Alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da un massimo di otto esperti, incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo *pro capite* annuo lordo non superiore a 50.000 euro.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024 e 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 3.

(Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso la Struttura tecnica di cui all'articolo 2, il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale.
2. Il Comitato di cui al comma 1, presieduto dal coordinatore della Struttura tecnica di cui all'articolo 2, comma 2, è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'INVALSI e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).
3. Il Comitato di cui al comma 1, sulla base degli esiti del monitoraggio, può proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, anche in relazione ai mutamenti del sistema delle imprese e in funzione delle esigenze specifiche dei territori.
4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. La partecipazione ai lavori del Comitato di cui al comma 1 non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Art. 4.

(Ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Al fine di promuovere l'istituzione dei *campus* di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il « Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale » per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini del successivo riparto.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

IL PRESIDENTE

1.2.6. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

31 gennaio 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale
(924-A)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, sostituire le parole: «2024/2025» con le seguenti: «2025/2026».

1.2

D'ELIA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2024/2025» con le seguenti: «2025/2026».

1.100

D'ELIA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole da: "assicurando" fino a: "modalità realizzative".

1.101

CAMUSSO, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 1, sostituire le parole: "assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima e ne definiscono le modalità realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione" con le seguenti: "solo dopo che la programmazione dei percorsi della filiera medesima sia stata individuata dalle istituzioni scolastiche, a cui spetta il governo delle modalità realizzative, nel rispetto delle competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione e a garanzia della governabilità del processo di riforma dei tecnici e professionali".

1.102

D'ELIA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: "e ne definiscono le modalità realizzative".

1.11

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, è individuato il campione di sperimentazione e sono altresì definite le caratteristiche didattico-metodologiche della proposta».

1.103

CAMUSSO, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale", inserire le seguenti: "a livello di singola istituzione scolastica".

1.104

D'ELIA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", sopprimere il comma 3.

1.15

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, dopo le parole: «le regioni e gli Uffici scolastici regionali», inserire le seguenti: «, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, ovvero nel rispetto dei criteri d'ordine generale, relativi a tutto il territorio nazionale, come individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8,».

1.16

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, dopo le parole: «le regioni e gli Uffici scolastici regionali possono», inserire le seguenti: «, nel rispetto di linee guida nazionali stabilite dal Ministro dell'istruzione e del merito,».

1.105

LOMBARDO, VERSACE, GELMINI

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 3 dopo le parole: "in funzione delle esigenze specifiche dei territori" inserire le seguenti: "e senza sovrapposizioni rispetto alla già esistente offerta dei percorsi formativi della Istruzione e della Formazione Professionale".

1.20

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 4.

— 4 —

1.21

RANDO, D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 4.

1.22

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 4.

1.106

LOMBARDO, VERSACE, GELMINI

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 4, alinea, dopo le parole: "in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99," inserire le seguenti: "nonché all'Università"

1.25

D'ELIA, CRISANTI, FURLAN, CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 4, sopprimere la lettera b).

1.107

LOMBARDO, VERSACE, GELMINI

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 4, lettera b), sostituire le parole: "validazione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera b) attraverso un sistema" con le seguenti: "adesione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera b) al sistema".

— 5 —

1.27

D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 5.

1.28

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 5.

1.29

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 5.

1.108

CAMUSSO, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 5, sopprimere le parole: ", e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226."

1.110

D'ELIA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto di linee guida nazionali stabilite dal Ministro dell'istruzione e del merito."

1.109

LOMBARDO, VERSACE, GELMINI

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 5, aggiungere infine i seguenti periodi: "Con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accertamento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 anche ai fini della equipollenza degli esami conclusivi dei percorsi quadriennali di diploma di istruzione e formazione professionale a esame di Stato. Nelle more della definizione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del comma 4, lettera b), possono altresì sostenere, in qualità di candidati interni anche nel medesimo anno formativo, l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al previo sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62".

1.111

LOMBARDO, VERSACE, GELMINI

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, alla lettera a), dopo le parole: "con particolare riferimento" inserire le parole: "alle competenze linguistiche e logico-matematiche e alla cultura generale,"

1.33

PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, PIRRO

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: «, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b)», con le seguenti:

«, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, ovvero nel rispetto dei criteri d'ordine generale, relativi a tutto il territorio nazionale, come individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8,».

1.32

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: «funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b)» con le seguenti: «nel rispetto dei criteri nazionali individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8».

1.34

VERDUCCI, D'ELIA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: «funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b)» con le seguenti: «nel rispetto dei criteri nazionali individuati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8».

1.112

LOMBARDO, VERSACE, GELMINI

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) la formazione all'utilizzo dell'intelligenza artificiale con particolare riferimento:

1) alla frequenza di corsi specifici di intelligenza artificiale generativa;

2) alla promozione, nell'ambito del coding del pensiero computazionale e dell'informatica, di un uso corretto e consapevole dell'intelligenza artificiale generativa, per la personalizzazione dell'apprendimento e l'accesso a contenuti educativi digitali di qualità;

3) al ricorso all'intelligenza artificiale generativa nelle attività di orientamento sui corsi ITS, adottando misure rigorose e conformi alla normativa europea sull'intelligenza artificiale e sulla protezione e il trattamento dei dati personali e tutelando il diritto alla formazione e all'istruzione, nonché il principio di non discriminazione rispetto all'elaborazione di dati predittivi fondati sulle condizioni personali, economiche e sociali degli studenti e degli insegnanti."

1.113

CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, lettera e), alle parole: "la stipula di contratti di prestazione d'opera" premettere le seguenti: "in subordine alla individuazione di personale docente attinto previa convocazione da graduatorie GAE, GPS, GI, è consentita."

1.114

LOMBARDO, VERSACE, GELMINI

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, lettera e), sostituire la parola: "addestramento" con le seguenti: "trasferimento di competenze".

1.115

D'ELIA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, lettera e), sostituire le parole: "sistema delle imprese" con le seguenti: "mondo del lavoro".

1.116

D'ELIA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 7, lettera b), sostituire le parole: "co-progettazione per la realizzazione" con le seguenti: "realizzazione".

1.117

LOMBARDO, VERSACE, GELMINI

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 7, lettera b), dopo le parole: "per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)", aggiungere le parole: "nel rispetto delle norme di sicurezza prevista dalla legge".

1.118

CAMUSSO, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 3, dopo le parole: "introdotto dal comma 1 del presente articolo" inserire la parola: "non", dopo le parole: "del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226," inserire la parola: "perché" e dopo le parole: "dal Ministero dell'istruzione e del merito" aggiungere le seguenti: "e perciò ricadenti sotto la tutt'ora vigente normativa di riferimento".

1.119

LOMBARDO, VERSACE, GELMINI

Al comma 3, sostituire le parole: "possono essere" con le parole: "sono".

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

LOMBARDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» (AS 924-A),

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, lettera a), descrive le caratteristiche dell'offerta formativa nell'ambito dei percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico professionale;

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti necessari affinché nell'ambito della predetta offerta formativa sia posta particolare attenzione:

1) alla frequenza di corsi specifici di intelligenza artificiale generativa;

2) alla promozione, nell'ambito del coding del pensiero computazionale e dell'informatica, di un uso corretto e consapevole dell'intelligenza artificiale generativa, per la personalizzazione dell'apprendimento e l'accesso a contenuti educativi digitali di qualità;

3) al ricorso all'intelligenza artificiale generativa nelle attività di orientamento sui corsi ITS, adottando misure rigorose e conformi alla normativa europea sull'intelligenza artificiale e sulla protezione e il trattamento dei dati personali e tutelando il diritto alla formazione e all'istruzione, nonché il principio di non discriminazione rispetto all'elaborazione di dati predittivi fondati sulle condizioni personali, economiche e sociali degli studenti e degli insegnanti."

G1.101

GELMINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» (AS 924-A),

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 25-*bis*", comma 6, lettera a), descrive le caratteristiche dell'offerta formativa nell'ambito dei percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico professionale;

la finalità di questi percorsi formativi non è puramente professionalizzante, ma al loro interno riveste particolare rilievo l'apprendimento di competenze fondamentali per lo sviluppo della personalità e l'integrazione civile e sociale degli studenti;

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti necessari affinché nell'ambito della predetta offerta formativa sia posta particolare attenzione alle competenze linguistiche e logico-matematiche e alla cultura generale.

G1.102

VERSACE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» (AS 924-A),

premesso che:

l'articolo 1, capoverso "Art. 25-*bis*", comma 7, lettera b), prevede che nei percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico-professionale siano promossi accordi di partenariato, volti a definire le modalità di co-pro-

gettazione per la realizzazione dell'offerta formativa, per l'attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO);

impegna il Governo:

ad intraprendere tutte le iniziative necessarie ad assicurare la massima sicurezza dei percorsi PCTO, e in particolare ad operare per valorizzare la collaborazione tra ITS e scuole secondarie impegnate nella sperimentazione della filiera tecnologica professionale, rendendo accessibili i laboratori degli ITS per i percorsi di PCTO.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.100

CAMUSSO, D'ELIA, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire le parole: "coordinatore della Struttura tecnica" con le seguenti: "Direttore generale dell'istruzione tecnica, professionale e tecnologico superiore".

3.101

CAMUSSO, RANDO, VERDUCCI

Sopprimere il comma 3.

3.102

LOMBARDO, VERSACE, GELMINI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Al fine di assicurare coerenza tra l'aggiornamento dei profili di uscita dei percorsi sperimentali secondari superiori, promosso dal Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale e

i corrispondenti profili degli istituti tecnologici superiori viene istituito un coordinamento tra il comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale e il Comitato nazionale ITS Academy, previsto dall'art.10 della legge 15 luglio 2022 , n. 99, con la funzione di garantire unità del percorso formativo tecnologico-professionale secondario e terziario".

Art. 4

4.0.100

D'ELIA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Formazione professionale)

1. Al fine di rendere la formazione professionale coerente con i bisogni dell'offerta formativa, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 79 (pom.) del 29/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023

79ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

indi del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(924\)](#) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Esame e rinvio)

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso, composto da due articoli, reca l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, con l'obiettivo di incrementare l'efficacia della riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e attuata dagli articoli 26, 27 e 28 del decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 2022, in tal modo contribuendo al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, fa presente che il testo originariamente deliberato dal Consiglio dei ministri e trasmesso in Senato conteneva anche l'articolo 3, relativo all'aggiornamento della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti. A seguito delle determinazioni assunte dalla Presidenza del Senato ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento lo scorso 22 novembre, le disposizioni recate in tale articolo sono state oggetto di stralcio e sono confluite in un autonomo disegno di legge (A.S. 924-*bis*), con il titolo "revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti", assegnato in sede redigente alla Commissione, che ne potrà avviare l'esame non appena conclusa la sessione di bilancio.

Dà, indi, conto dell'articolo 1, che, mediante l'inserimento di un apposito articolo 25-*bis* nel decreto-legge n. 144 del 2022, istituisce, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale.

Specifica che nella nuova filiera formativa sono ricompresi: i percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, che saranno attivati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 25-*bis*; i percorsi formativi degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) di cui alla legge n. 99 del 2022; i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005; i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTTS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

Evidenzia che l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale è espressamente correlata

con la finalità di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni, nonché alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale «Industria 4.0».

Richiamando la relazione illustrativa al disegno di legge originariamente trasmesso in Senato, chiarisce che l'istituzione della filiera intende realizzare l'interconnessione, che deve necessariamente sussistere, tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro attraverso la ridefinizione e l'ampliamento dei contenuti dell'offerta formativa, in modo tale che essi contribuiscano a un costante adeguamento delle competenze rispetto alle esigenze economico-sociali e alle caratteristiche dei territori e che consentano ai giovani di accedere a una preparazione più qualificata anche sotto un profilo tecnico-pratico.

Il provvedimento in esame - prosegue la relatrice - nel rispetto delle competenze costituzionali poste in capo allo Stato e alle Regioni in materia di istruzione e formazione, intende realizzare un'integrazione tra gli interventi statali relativi al sistema educativo e di istruzione e gli interventi regionali sul sistema educativo dell'istruzione e formazione professionale.

Con apposite disposizioni viene pertanto disciplinato il ruolo delle regioni nell'ambito della nuova filiera. Si stabilisce che - ferme restando le competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale - le regioni possano aderire alla filiera mediante la stipula con gli Uffici scolastici regionali di accordi funzionali alle esigenze specifiche dei territori e finalizzati ad ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali attivati ai sensi del comma 2.

I suddetti accordi possono anche prevedere l'istituzione di reti, denominate «campus», in grado di offrire percorsi formativi condivisi e integrati con i vari soggetti che ne fanno parte (i soggetti che erogano i percorsi di formazione tecnologico-professionali inclusi nella filiera, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le Università, le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché altri soggetti pubblici e privati).

La definizione delle modalità di avvio delle reti e delle condizioni di adesione ad esse è demandata a un decreto interministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Al comma 6 del nuovo articolo 25-*bis* sono espressamente individuati i contenuti dei predetti accordi e dei percorsi sperimentali che saranno attivati ai sensi del comma 2: l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa; la promozione dei passaggi fra percorsi diversi; la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado; il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale e all'adozione di metodologie innovative; la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento con soggetti del mondo del lavoro e delle professioni; la certificazione delle competenze trasversali e tecniche.

Sono, altresì, individuati contenuti facoltativi dei medesimi accordi, tra i quali: l'introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare; la promozione di accordi di partenariato; la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto di diritto d'autore e di proprietà industriale realizzati all'interno dei percorsi formativi della nuova filiera e il trasferimento tecnologico verso le imprese.

Sono poi disciplinate le modalità di accesso agli ITS *Academy* da parte dei soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali previsti per il conseguimento di un titolo di diploma professionale (ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 226 del 2005). Sottolinea, al riguardo, che, come evidenziato nella Relazione illustrativa, l'accesso diretto agli ITS *Academy* da parte dei soggetti che hanno concluso un percorso quadriennale costituisce uno degli aspetti innovativi del provvedimento in esame.

È, infine, disciplinata la possibilità, per coloro che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 226, che partecipano alla sperimentazione e che sono sottoposti alla validazione di INVALSI, di sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale assegnato dall'Ufficio scolastico regionale competente, senza dover previamente sostenere l'esame preliminare.

Passa, quindi, all'articolo 2, il quale provvede all'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di una struttura tecnica, di livello dirigenziale, cui è affidata la missione di promuovere la

filiera formativa tecnologico-professionale.

Alla Struttura tecnica è attribuita, in particolare, la funzione di promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico, nonché di ampliare la progettazione di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese.

Per l'istituzione e il funzionamento della Struttura è autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024 e di 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), dopo aver espresso apprezzamento per la completezza dell'illustrazione svolta dalla relatrice, fa presente che il provvedimento prefigura una riforma incisiva sulla struttura degli istituti tecnici, prefigurando un vero e proprio secondo canale. Ritiene, al riguardo, che occorra procedere agli opportuni approfondimenti con riferimento al collegamento con il sistema universitario, centrale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e alla facoltà, del tutto innovativa, attribuita a coloro che hanno concluso i percorsi quadriennali previsti per il conseguimento di un titolo di diploma professionale di accedere agli ITS *Academy*. Per tali ragioni chiede che sul disegno di legge in titolo sia avviato un ciclo di audizioni.

Su tale proposta si svolge un breve dibattito incidentale, nel corso del quale intervengono: la relatrice [BUCALO](#) (FdI), la quale ritiene che le disposizioni recate nel provvedimento siano chiare e lineari nelle loro finalità, sì da non richiedere ulteriori approfondimenti attraverso l'avvio di una procedura informativa; il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), che a nome del proprio Gruppo si associa alla richiesta della senatrice D'Elia, tenuto conto del rilievo e della delicatezza dei contenuti del disegno di legge; il senatore [MARCHESCHI](#) (FdI), il quale, dopo aver ricordato che significativi approfondimenti sono già stati svolti dal Governo nella fase genetica dello schema di disegno di legge e che sia opportuna una rapida approvazione di una disciplina condivisa e attesa dalle famiglie e, più in generale, dal settore; il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), il quale, pur condividendo la necessità di celerità dell'esame, ritiene che essa debba essere temperata con l'esigenza di un approfondimento e chiede pertanto che la proposta di procedere ad un ciclo ristretto di audizioni sia sottoposta all'Ufficio di Presidenza in sede di definizione della programmazione dei lavori della Commissione; il senatore [CASTIELLO](#) (M5S), ad avviso del quale l'esigenza di speditezza dell'*iter* legislativo non preclude una disamina accurata del provvedimento tramite un numero limitato di audizioni, considerata la sua rilevanza e in particolare la circostanza che esso incide sul delicato momento della connessione fra il mondo della scuola e il mondo del lavoro.

La [PRESIDENTE](#) avverte che informerà il Presidente Marti della richiesta, al fine di poterla sottoporre all'Ufficio di Presidenza per le determinazioni di competenza. Appreziate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (FdI) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale si compone di 7 articoli, volti a disciplinare il cosiddetto Piano Mattei, di durata quadriennale, con l'obiettivo di potenziare la collaborazione fra l'Italia e gli stati del Continente africano, promuovere uno sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo nonché, conseguentemente, contrastare le cause delle migrazioni irregolari.

Dà indi conto dell'articolo 1, il quale stabilisce che la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con il Piano strategico Mattei e indica i settori di particolare interesse, che vanno dalla cooperazione allo sviluppo alla salute, dal partenariato energetico al contrasto all'immigrazione illegale. Per quanto concerne le competenze della Commissione, il relatore segnala che fra i settori di collaborazione vi sono anche la cultura, l'istruzione, la formazione superiore e formazione professionale, nonché la ricerca e innovazione.

Il medesimo articolo dispone altresì che il Piano Mattei costituisce la cornice entro cui le diverse amministrazioni dello Stato svolgono le proprie attività di programmazione e di attuazione degli interventi, ciascuna nel proprio ambito di competenza.

Passa poi all'articolo 2, che istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del Piano e stabilisce che essa è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (con funzioni di vice presidente), dagli altri Ministri, dal presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e da rappresentanti di agenzie e società pubbliche che operano nel settore. Fanno parte della cabina anche rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica ed università, oltre che esponenti della società civile e del terzo settore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati gli altri membri della cabina, scelti tra: rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica; rappresentanti del sistema dell'università e della ricerca; rappresentanti della società civile e del terzo settore; rappresentanti di enti pubblici o privati; esperti nelle materie trattate.

Illustra indi l'articolo 3, che definisce i compiti della Cabina di regia istituita dal precedente articolo 2, fra cui: coordinare le attività di collaborazione tra Italia e Stati africani; monitorare l'attuazione del piano, anche ai fini del suo aggiornamento; approvare la relazione annuale al Parlamento (di cui al successivo articolo 5); promuovere il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato.

Si sofferma brevemente sull'articolo 4, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una struttura di missione, con il compito, fra l'altro, di assicurare supporto alle funzioni del Presidente del Consiglio e a quelle del Ministro degli esteri come vice presidente della cabina di regia.

Dopo aver accennato all'articolo 5, che prevede che il Governo trasmetta alle Camere la richiamata relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei entro il 30 giugno di ciascun anno, e all'articolo 6, che quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'articolo 4 e provvede alla relativa copertura, riferisce sull'articolo 7, il quale dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Si apre il dibattito.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) esprime contrarietà sul provvedimento in esame, sottolineando gli elementi di incertezza che lo contraddistinguono. Deplora, al riguardo, la mancata definizione del cosiddetto Piano Mattei e, più in generale, la vaghezza delle finalità dell'intervento normativo, che parrebbe ispirarsi ad una logica meramente propagandistica. Dissente poi dalla scelta di accentramento della collaborazione con i Paesi africani nell'ambito della Cabina di regia (introdotta all'articolo 2) e stigmatizza l'adozione di una iniziativa unilaterale dell'Italia, senza alcuna attenzione all'esigenza di promuovere una politica estera comune dell'Unione europea.

Non riscontrando ulteriori richieste di intervento in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) cede la parola al relatore per l'intervento di replica.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) respinge le critiche appena avanzate, sottolineando che le finalità del provvedimento sono evidenti e consistono nel rafforzamento della cooperazione dell'Italia con i Paesi africani. Quanto alla scelta di affidare l'attuazione del Piano alla cabina di regia, essa si spiega con la volontà di potenziare la richiamata cooperazione, che non presenta elementi di contrasto con le iniziative dell'Unione europea in materia.

Formula, conclusivamente, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica alla proposta di parere favorevole del relatore, segnalando la genericità degli obiettivi del Piano e degli strumenti a sostegno dello stesso, anche con riferimento alle coperture finanziarie.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) dichiara, a sua volta, il voto contrario sulla proposta di parere, richiamando quanto espresso in discussione generale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 80 (ant.) del 30/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2023

80ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea ([n. 95](#))

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico ([n. 96](#))

(Pareri al ministro dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) riferisce sugli atti del Governo in titolo, specificando che essi rispondono all'esigenza di incrementare la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio, soprattutto al fine di fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale, in attuazione della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5 "Riforma delle classi di laurea", del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Ricorda che in tale sede del PNRR si è, infatti, preso atto della crescente complessità che caratterizza le nuove sfide poste dalla modernità (tra le quali la pandemia, la trasformazione digitale, la transizione ecologica) richiede, oltre alla specializzazione, conoscenze sempre più ampie. A tale scopo si rende necessario mantenere, nei primi tre anni di università, un'apertura dei saperi, mediante l'allargamento dei settori disciplinari e l'introduzione di una flessibilità nella programmazione dei singoli corsi di laurea triennali, e consentire una successiva specializzazione durante le lauree magistrali e i dottorati. La riforma, inoltre, è volta ad ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli studenti dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS).

Precisa che il Consiglio europeo, con decisione di esecuzione, ha fissato il conseguimento di tali obiettivi al 31 dicembre 2023.

L'attuazione della suddetta riforma - prosegue la relatrice - ha preso avvio con l'articolo 14 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che ha introdotto ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea, cui hanno fatto seguito le modificazioni apportate al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, di cui al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004 (interventive con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 96 del 2023).

Passa, quindi, a dar conto degli interventi normativi in esame, evidenziando che essi perseguono le finalità di aggiornare gli obiettivi formativi qualificanti delle classi all'evoluzione dei saperi, della società e delle professioni, tenendo conto delle mutate esigenze del mondo del lavoro; di aumentare,

laddove possibile e necessario, la flessibilità nella costruzione dei corsi di studio, mantenendo al contempo la piena riconoscibilità culturale e professionale delle classi; di consentire un'agevole transizione dei corsi già attivi al nuovo sistema.

In particolare, tenuto conto del lavoro preliminarmente svolto dal Consiglio universitario nazionale (CUN), l'atto del Governo n. 95, suddiviso in sette articoli, individua (nell'allegato) 45 classi di laurea, mentre l'atto del Governo n. 96, suddiviso in otto articoli, individua (nell'allegato) 99 classi di laurea magistrale, di cui 5 a ciclo unico. Le suddette classi di laurea e classi di laurea magistrale si applicano a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche.

Le università procederanno, conseguentemente, all'istituzione, ove necessario, e all'attivazione dei corsi di laurea e corsi di laurea professionalizzante, individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza.

Menziona la disposizione sulla base della quale le università sono tenute a provvedere alle modifiche dei vigenti regolamenti didattici di ateneo, con riferimento all'istituzione di nuovi corsi, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e, comunque, a completare l'adeguamento entro l'anno accademico 2025/2026 (articolo 1, comma 5, di entrambi gli schemi di decreto).

Si sofferma poi sulle previsioni, evidenziate anche nelle rispettive relazioni illustrative, che conferiscono agli atenei la facoltà di prevedere nei propri regolamenti didattici, per ciascun corso di laurea e per ciascun corso di laurea magistrale (non a ciclo unico), negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai rispettivi schemi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti ai settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle, per le classi di laurea, almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, mentre, per i corsi afferenti alle classi di laurea magistrale, almeno il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio (articolo 3, comma 4, di entrambi gli schemi di decreto).

Fa cenno, inoltre, alla disposizione, sulla base della quale i regolamenti didattici di ateneo devono assicurare la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale, comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione (articolo 3, comma 7, dell'atto n. 95 e articolo 3, comma 8, dell'atto n. 96).

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori. In tale sede potrà essere esaminata la richiesta, avanzata dalla senatrice D'Elia e dal senatore Pirondini, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, di svolgere un ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 924 (Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale).

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, precisando che, in quella sede, è stato deciso di svolgere, nella sola giornata di martedì 5 dicembre, un ristretto ciclo di audizioni. A tal fine, i Gruppi potranno trasmettere alla Presidenza i nominativi dei soggetti da audire entro le ore 18 di oggi. Fa presente che, qualora il numero fosse elevato, la Presidenza si riserva di individuare i nominativi di coloro che saranno auditi in presenza, mentre ai restanti sarà richiesto un contributo scritto.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica altresì che nella medesima riunione dell'Ufficio di Presidenza si è stabilito

il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo per le ore 12 di mercoledì 6 dicembre.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Accesso alla professione di restauratore d'organo ([n. 291](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza si è concluso il ciclo di audizioni sull'Affare assegnato in titolo con gli interventi di rappresentanti del Comitato ResArte e del Dottor Andrea De Pasquale, direttore della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 51 (pom.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023

Presidenza della Vice Presidente

COSENZA

indi del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 15,35

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ENTI DI FORMAZIONE DELLA LOMBARDIA (AEF LOMBARDIA), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FORMA), DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, DELLA CGIL, DELLA CISL, DELLA UIL, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI PUBBLICI E ALTE PROFESSIONALITA' DELLA SCUOLA (ANP), DELL'ANIEF, DI CONFINDUSTRIA, DELL'UNIONE ARTIGIANI ITALIANI E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (UAI) E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI CONFCOMMERCIO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 924 (ISTITUZIONE DELLA FILIERA FORMATIVA TECNOLOGICO-PROFESSIONALE)

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 81 (pom.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023

81ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(952) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la relatrice [BUCALO](#) (*FdI*), la quale illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere all'8ª Commissione permanente.

Segnala, innanzitutto, che il provvedimento, composto di otto articoli, è stato approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati il 30 novembre scorso e che i tempi di esame sono particolarmente stringenti, come conferma la calendarizzazione per l'esame in Aula già per l'odierna seduta, tenuto conto che il decreto-legge deve necessariamente essere convertito entro l'11 dicembre. Passa, quindi, all'esposizione dei contenuti degli articoli. Evidenzia che, come specificato all'articolo 1, il decreto-legge mira ad introdurre misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Città metropolitana di Napoli. Ciò potrà avvenire anche attraverso il ricorso a procedure semplificate e acceleratorie.

L'articolo 2 individua i soggetti coinvolti nello studio della situazione geologica presso i Campi Flegrei e nella definizione di un piano straordinario volto a tutelare la zona interessata. Un ruolo centrale è riservato al Dipartimento della protezione civile, che per la predisposizione e per l'attuazione del Piano si avvale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in coordinamento con la Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli, i comuni interessati e centri di competenza di cui all'articolo 21 del codice della protezione civile.

Fra questi ultimi, segnala: l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; l'Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche; l'Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio nazionale delle ricerche; il Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica; il Consorzio universitario Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale; il Centro studi per l'ingegneria idrogeologica, vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di ricerca - laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale dell'Università "Federico II" di Napoli.

Sottolinea che il richiamato piano ha come obiettivo quello di analizzare la vulnerabilità delle zone

edificate interessate e conoscerne la pericolosità e di supportare le strategie di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio pubblico e privato.

Il Piano dovrà essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, mediante un decreto del Ministro della protezione civile e delle politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, sentiti la Città metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati.

[L'articolo 3 dispone che la Regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei richiamati centri di competenza, coordina le attività di comunicazione rivolte alla popolazione.](#)

L'articolo 4 prevede l'elaborazione, da parte del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, di uno specifico piano operativo di emergenza per il territorio interessato.

L'articolo 5 prevede che la Regione coordini le attività di verifica e individuazione delle criticità da superare, per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e di altri servizi essenziali.

L'articolo 6 reca misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile, con cui sono attribuiti specifici compiti alla Città Metropolitana di Napoli (fra l'altro in termini di reclutamento di personale per il potenziamento della struttura di protezione civile, di allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, di definizione di un piano dei fabbisogni, di attivazione di procedure straordinarie per gli appalti pubblici in caso di somma urgenza e di protezione civile e di prestazioni di lavoro straordinario).

L'articolo 7 individua la copertura finanziaria complessiva del provvedimento in esame, con riferimento sia agli oneri di parte corrente (quantificati in 14.142.858 euro per l'anno 2023, a 1.324.142 euro per l'anno 2024 e a 2.333.000 euro per l'anno 2025) sia a quelli di conto capitale (pari a 37.200.000 euro per l'anno 2024).

Accenna, infine, all'articolo 8, che disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), pur riconoscendo la rilevanza delle misure introdotte dal provvedimento in titolo, le ritiene insufficienti.

Rileva criticamente che si è persa l'occasione per intervenire in modo organico e completo sui temi connessi alla prevenzione del rischio sismico, facendo riferimento, in particolare, alla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e privato e alle infrastrutture.

Evidenzia che il Gruppo del Partito Democratico, anche tenuto conto delle peculiarità del territorio coinvolto, ha formulato proposte migliorative del decreto-legge già nel corso dell'esame in prima lettura, che tuttavia non sono state accolte.

Nel reputare, infine, insufficiente e lacunoso il provvedimento, preannuncia un voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere della maggioranza.

Non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#), dopo aver chiuso tale fase procedurale, concede la parola alla relatrice Bucalo per l'espressione di una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

La relatrice [BUCALO](#) (FdI) propone l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non ci sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, il Presidente, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea (n. 95)

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico (n. 96)

(Pareri al ministro dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 novembre, nel corso della quale - ricorda il

[PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione congiunta sugli schemi di decreti in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) per domandare, tenuto conto della sua recente assenza dai lavori della Commissione, se sui provvedimenti in titolo sia stato deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#), in risposta al senatore Crisanti, fa presente che nessun Gruppo ha richiesto lo svolgimento di audizioni.

Constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dichiara indi chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che nella giornata odierna si sono concluse le articolate e approfondite audizioni sul provvedimento in titolo, fa presente che le documentazioni acquisite saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione e ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno ad esso riferiti è fissato per domani alle ore 12.

Dichiara indi aperta la discussione generale, manifestando fin d'ora la propria disponibilità a proseguirla, se necessario, anche nella seduta di domani.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP) ritiene opportuno che la discussione generale resti aperta, al fine di consentire ai commissari che non hanno potuto presenziare direttamente alle audizioni di prendere visione dei documenti depositati dai soggetti auditi.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), nel concordare con la scelta di tenere aperta la discussione generale, dichiara, altresì, di condividere l'importanza dei contributi conoscitivi acquisiti dalla Commissione, grazie allo svolgimento di articolate audizioni, sul disegno di legge in titolo, che costituisce una parte rilevante di una organica riforma.

Coglie pertanto l'occasione per manifestare il suo apprezzamento per la decisione della Presidenza di assicurare lo svolgimento delle audizioni, in omaggio ad una prassi costante e, nello specifico, in accoglimento della richiesta, non strumentale bensì proporzionata al rilievo dell'argomento trattato, della propria parte politica, che ha consentito di dare voce alla società civile nell'ambito dei lavori parlamentari.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione l'atto del Governo n. 98 (schema di decreto ministeriale recante attuazione della riforma degli ITS *Academy* con riguardo alla condivisione di risorse, ai passaggi ai percorsi di laurea, al riconoscimento dei crediti formativi).

Propone di avviare l'esame del provvedimento nella seduta convocata per giovedì prossimo.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 82 (pom.) del 06/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2023

82ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP), pur ritenendo rilevante il tema della filiera formativa tecnologico-professionale, che si collega ad uno degli obiettivi posti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, esprime contrarietà con riguardo ai tempi e alle modalità prescelti dal Governo per l'attuazione della sperimentazione.

Contesta, al riguardo, la decisione di avviare la sperimentazione già a partire dall'a.s. 2024/25, che non tiene conto della ristrettezza dei tempi sia per gli istituti scolastici sia per le famiglie e gli studenti, considerato che le iscrizioni al prossimo anno scolastico sono imminenti.

Lamenta, altresì, la scelta di affidare la valutazione all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), a suo avviso carente delle specifiche competenze richieste dal provvedimento, così come la mancata previsione di un sistema di monitoraggio della istituenda sperimentazione.

Reputa, inoltre, non comprensibile l'esclusione delle regioni dalla *governance* della filiera tecnologico-professionale, in ragione delle competenze legislative in materia ad esse spettanti.

Si dichiara poi in disaccordo con le anticipazioni imposte nel percorso formativo dei giovani, con riferimento sia alla scelta dell'indirizzo lavorativo sia all'alternanza scuola-lavoro. Tali anticipazioni costituiscono, a suo avviso, il sintomo della focalizzazione della riforma sull'obiettivo dell'inserimento lavorativo, a discapito del suo inquadramento nel contesto dell'istruzione e dell'acquisizione di capacità e competenze.

Non condivide, conclusivamente, le modalità e la ristretta tempistica dell'*iter* di esame del provvedimento in titolo.

La senatrice SBROLLINI (IV-C-RE), pur dichiarandosi favorevole ai contenuti della riforma in titolo, lamenta, associandosi alla considerazione conclusiva della senatrice D'Elia, le modalità con le quali l'Esecutivo in carica e la maggioranza stanno procedendo nella direzione dell'approvazione del provvedimento, costringendo il Parlamento a pronunciarsi su un testo sostanzialmente blindato.

Pone in luce, in particolare, i tempi ristretti riservati, in sede parlamentare, sia al confronto e all'interlocuzione sui contenuti della riforma sia all'acquisizione di documenti e posizioni da parte dei

soggetti auditi.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), dopo aver riconosciuto la rilevanza del tema in esame, sul quale si rende necessario intervenire in via legislativa, esprime, a nome del suo Gruppo, contrarietà per le modalità, a suo giudizio anomale, con le quali si sta svolgendo l'esame del disegno di legge in titolo, richiamando l'attenzione sulla non equivalenza tra velocità ed efficienza.

Fa riferimento, nello specifico, ai tempi ridotti riservati alle audizioni, nonché all'iniziale perplessità di una parte delle forze di maggioranza in ordine persino alla stessa richiesta avanzata dai Gruppi di opposizione, peraltro del tutto legittima, di svolgere un ciclo di audizioni.

Rileva criticamente che le forze politiche non siano state poste nelle condizioni di approfondire aspetti essenziali, tra i quali menziona la frammentazione territoriale nell'applicazione della riforma, che rischia di acuire le disparità, già fin troppo evidenti, nel sistema scolastico nazionale.

Fa presente, infine, che il Gruppo del MoVimento 5 Stelle è intervenuto mediante la presentazione di un numero significativo di emendamenti intesi a migliorare il testo in esame. Richiama, in particolare, la necessità di estendere a cinque anni la durata dei percorsi scolastici in argomento.

Il [PRESIDENTE](#), in risposta all'intervento del senatore Pironcini, evidenzia che la richiesta di svolgere audizioni è stata accolta dalla Presidenza con piena disponibilità, dedicando alle stesse, complessivamente, tre ore nella giornata di ieri.

La scelta di concentrare le audizioni in un'unica seduta dell'Ufficio di Presidenza, piuttosto che di frammentare le stesse, è a suo avviso sintomo di efficienza delle istituzioni.

Chiarisce, più in generale, che le scelte di organizzazione dei lavori relative all'esame del provvedimento in titolo sono state motivate dalla volontà di favorire un contributo evidente e costruttivo della Commissione sul disegno di legge presentato dal Governo, così da pervenire all'approvazione di una riforma autorevole e condivisa. Assicura, in proposito, la sua personale disponibilità e quella della relatrice ad una valutazione ponderata dei contenuti nelle proposte emendative presentate al fine di un loro eventuale recepimento nel disegno di legge in esame.

Conclusa la discussione generale, ha la parola, in sede di replica, la relatrice [BUCALO](#) (FdI), la quale, dopo aver rivolto un ringraziamento al Presidente per i chiarimenti forniti e per le considerazioni espresse, pone in evidenza che oggetto del disegno di legge in esame non è una riforma, bensì una sperimentazione, soggetta, in quanto tale, a monitoraggio e revisione.

Ricorda che dalle audizioni svolte è emersa, da parte del mondo del lavoro, l'esigenza pressante di poter contare sulla istituenda sperimentazione.

Nel dissentire con la posizione di coloro che hanno ravvisato nel provvedimento una prospettiva sbilanciata sulle esigenze del mercato del lavoro a discapito dell'istruzione e dell'acquisizione di competenze, ritiene che le disposizioni in esame assicurino un percorso formativo organico e completo.

Fa cenno, infine, al fatto che l'Italia risulta ormai l'unico Paese europeo privo di percorsi formativi di durata quadriennale e che tale carenza necessita di essere colmata senza indugio al fine di riportare il Paese al passo con i livelli formativi europei.

Anche il sottosegretario Paola FRASSINETTI, intervenendo a sua volta in sede di replica agli intervenuti nel dibattito, individua nell'introduzione di una sperimentazione, per sua natura rivedibile, il tratto distintivo del provvedimento in esame.

In relazione alla scelta di un percorso di durata quadriennale, sottolinea come lo stesso sia prioritariamente rivolto ad uno sbocco occupazionale nel settore dell'impresa.

Nel condividere l'osservazione della relatrice in merito al fatto che i nuovi percorsi offrono piene garanzie di istruzione e di apprendimento generale, osserva che il sistema scolastico, in particolare l'istruzione tecnica e professionale, necessitano dell'istituzione della filiera tecnologico-professionale in discussione.

Rileva, infine, che la filiera, una volta consolidata, andrà a costituire il retroterra formativo per l'accesso agli ITS *Academy*, legislativamente istituiti con il consenso di tutte le forze politiche.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Accesso alla professione di restauratore d'organo (n. 291)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 13)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che sull'affare assegnato in titolo era stato svolto un ciclo di audizioni, concede la parola alla relatrice Bucalo.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) riassume le principali questioni emerse nel corso delle audizioni, in cui è stata evidenziata innanzitutto l'esigenza di indire, con sollecitudine, la prova di idoneità per consentire l'esercizio dell'attività di restauratore di beni culturali, come previsto dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004). Inoltre, in tale sede, è stata rilevata la necessità di tener conto che una parte, peraltro non trascurabile, dei tecnici del restauro e dei restauratori non ha partecipato ai bandi indetti, rispettivamente, nel 2014 e nel 2015, finalizzati al conseguimento delle rispettive qualifiche, propedeutiche al proseguimento della loro attività professionale, nell'ambito della disciplina transitoria prevista dal medesimo articolo 182.

Presenta e illustra indi una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato) nella quale dichiara di aver tenuto conto anche di alcune sollecitazioni del senatore Castiello, presentate a nome del Gruppo del MoVimento 5 Stelle. Nello specifico, l'atto di indirizzo mira ad impegnare il Governo a valutare l'opportunità di indire la richiamata prova di idoneità, nonché di modificare il decreto ministeriale n. 112 del 2019 relativo ai requisiti necessari per partecipare alla medesima prova di idoneità, al fine di consentire ai tecnici del restauro e ai restauratori che non hanno preso parte alle richiamate selezioni del 2014 e del 2015 di potervi partecipare (peraltro ai restauratori sono riservate modalità semplificate).

Il senatore [CASTIELLO](#) (*M5S*), nel dichiarare di condividere i contenuti della proposta di risoluzione testé illustrata, chiede alla relatrice di riformulare la lettera *a)* del dispositivo affinché l'impegno ad indire con sollecitudine la prova di idoneità per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali abbia carattere stringente e non si esaurisca in un mero invito. Il ritardo di tale indizione, prosegue l'oratore, impedisce infatti l'esercizio della professione di restauratore, ledendo conseguentemente il diritto al lavoro sancito dalla Costituzione.

La senatrice [COSENZA](#) (*FdI*) ritiene invece preferibile mantenere l'attuale formulazione, tanto più che il secondo degli impegni recati nella proposta di risoluzione è volto ad impegnare il Governo a valutare l'opportunità di una modifica, peraltro opportuna, della disciplina sui requisiti per la partecipazione alle prove di idoneità che, se accolto, non può non incidere sulla tempistica di svolgimento della stessa prova di idoneità.

Il presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) fa presente, al di là della specifica formulazione del dispositivo dello schema di risoluzione, che dichiara comunque di condividere, che l'esame dell'affare assegnato in titolo ha il pregio di aver portato all'attenzione delle Istituzioni e dell'opinione pubblica legittime aspettative degli operatori del settore che dovranno essere soddisfatte, auspicabilmente dall'Esecutivo in attuazione dell'atto di indirizzo in esame o, in alternativa, mediante un intervento legislativo del Parlamento.

La senatrice [ALOISIO](#) (*M5S*) conviene che il Legislatore abbia il dovere di intervenire al fine di risolvere le criticità che gli vengono poste, anche a prescindere dalla disponibilità del Governo.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) ritiene opportuno non modificare lo schema di risoluzione presentato, segnalando che, sebbene l'affare assegnato fosse inizialmente circoscritto alla sola professione di restauratore d'organo, lo stesso si fa carico delle problematiche di tutti i restauratori di beni culturali. Di conseguenza, la tempistica di svolgimento delle prove di idoneità, che auspica comunque celere, non può che essere rimessa ad una valutazione di opportunità dell'Esecutivo.

Invita conclusivamente ad esprimere un voto favorevole sulla propria proposta di risoluzione, che individua soluzioni alle richiamate criticità, peraltro rimaste ignorate per oltre un decennio, in favore di lavoratori che costituiscono una vera e propria eccellenza per il Paese.

Previa verifica del numero legale, lo schema di risoluzione della relatrice è posto ai voti ed accolto dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 291
(Doc. XXIV, n. 13)**

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, in merito all'accesso alla professione di restauratore d'organo,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia;

il successivo comma 7 affida ad un regolamento governativo, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici;

il richiamato regolamento è stato approvato con decreto ministeriale 26 maggio 2009, n.86 (Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici) e ha definito le figure di "restauratore di beni culturali" e di "tecnico del restauro" (corrispondente alla figura del collaboratore restauratore di beni culturali);

a regolamenti del Ministro della cultura, adottati di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, è demandata la definizione dei criteri e dei livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono l'insegnamento del restauro, delle modalità con cui viene vigilato lo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico e delle caratteristiche del corpo docente;

dalla data di entrata in vigore dei richiamati decreti (secondo quanto disposto dall'articolo 29, comma 9-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in combinato disposto con quanto previsto nei regolamenti attuativi), la qualifica di restauratore si acquisisce esclusivamente in seguito al conseguimento alternativo di uno dei seguenti titoli: diploma di laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali; diploma accademico di II livello a ciclo unico abilitante alla professione di restauratore di beni culturali presso le Accademie di belle arti; titolo presso una delle Scuole di alta formazione e studio del Ministero della cultura (si tratta dell'Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro, dell'Opificio delle Pietre Dure e dell'Istituto centrale per il restauro);

quanto alle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione, si prevede che la relativa formazione sia assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale e che i relativi corsi si adeguino a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 29, comma 10, del Codice dei beni culturali e del paesaggio);

considerato che:

l'articolo 182 del Codice ha introdotto un regime transitorio per il conseguimento sia della qualifica di restauratore, sia di quella di tecnico del restauro;

quanto al profilo professionale di restauratore sono disciplinati due distinti canali di accesso alla qualifica: un primo, consistente nella valutazione dei titoli e delle attività svolte (articolo 182, commi 1, 1-bis e 1-ter), e un secondo, consistente nel superamento di una prova di idoneità (articolo 182, comma 1-quinquies);

al momento dell'approvazione del presente atto di indirizzo, risulta attivato solo il primo canale, a

seguito dell'indizione del bando pubblico per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali del 22 giugno 2015 e dell'individuazione dell'elenco dei restauratori approvato in esito a tale procedura selettiva (decreto del Direttore della Direzione generale educazione e ricerca n.183 del 2018);

quanto alla prova di idoneità, essa è riservata a coloro che possiedono almeno uno dei requisiti contemplati all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto interministeriale (MiBAC-MIUR) n. 112 del 10 agosto 2019, ovvero: *a)* la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali in esito alla procedura transitoria del 2014 (cui si aggiunge il superamento di una prova preselettiva, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento medesimo); *b)* il possesso alla data del 30 giugno 2012 (o alla data del 31 dicembre 2014, limitatamente a coloro i quali risultavano già iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012) di una laurea in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; di una laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico o in conservazione e restauro dei beni culturali; di un diploma accademico in restauro rilasciati dalle Accademie di belle arti attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni; di un diploma in restauro delle accademie di durata quadriennale (equiparati ai diplomi accademici di II livello dalla legge finanziaria per il 2013);

tale prova non è stata ancora effettuata, sebbene sia prevista da una disposizione (articolo 182, comma 1-*quinquies*) introdotta nel 2006 e modificata in più occasioni, da ultimo nel 2013;

per quanto attiene al conseguimento della qualifica di tecnico restauratore, essa è attribuita, in via transitoria, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati (articolo 182, comma 1-*octies*);

in attuazione di tale disposizione, è stata effettuata una selezione pubblica nel 2014 e l'elenco dei collaboratori restauratori è stato approvato con il decreto del Direttore della Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali del 23 marzo 2016, n. 38;

tenuto conto degli elementi acquisiti nel corso delle audizioni svolte nelle sedute dell'Ufficio di Presidenza;

tenuto, in particolare, conto che in quella sede è emerso che:

a) una parte, non trascurabile, dei restauratori e dei tecnici del restauro non ha partecipato ai richiamati bandi, all'esito delle cui procedure avrebbero potuto continuare a svolgere la professione di restauratore e di tecnico del restauro;

b) molti dei restauratori e dei tecnici del restauro avevano partecipato a precedenti bandi (del 29 settembre 2009), le cui procedure sono state sospese, e non avendo avuto contezza di tale sospensione hanno ritenuto non necessario reiterare la domanda di partecipazione ai successivi bandi;

rilevato che i restauratori e i tecnici del restauro che si trovano nella descritta situazione hanno avanzato la richiesta, fra l'altro, di una possibile riapertura delle procedure transitorie;

ritenuto che sussista un evidente interesse pubblico nel consentire, a coloro che hanno esercitato per anni l'attività di restauratore o di tecnico del restauro, acquisendo una indiscutibile competenza professionale certificata in molti casi dall'aver effettuato interventi estremamente complessi su strumenti musicali di particolare pregio, di continuare ad esercitare tali attività;

ritenuto, altresì, che il ritardo nell'effettuazione delle prove di idoneità costituisca un grave *vulnus* al diritto di coloro che vantano esperienza e titoli per l'esercizio delle richiamate professioni;

considerato che la mancata effettuazione delle prove di idoneità non consente di definire conclusa la fase transitoria disciplinata dall'articolo 182 del Codice;

tenuto conto che nel corso delle audizioni è, altresì, emersa l'esigenza di superare le disparità di trattamento venutesi a creare tra coloro che hanno acquisito la qualifica professionale di restauratore; espressa condivisione in merito a tale esigenza,

impegna il Governo:

a) a valutare l'opportunità di indire con sollecitudine la richiamata prova di idoneità finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali;

b) a valutare l'opportunità di modificare il decreto ministeriale n. 112 del 10 agosto 2019, nel senso di consentire:

- ai tecnici restauratori che non hanno partecipato al bando del 2014, pur avendone i requisiti, di poter partecipare alla prova di idoneità con le modalità richiamate in premessa;
- ai restauratori che non hanno partecipato al bando del 2015, pur avendone i requisiti, di poter partecipare alla prova di idoneità con modalità semplificate, sia in termini di caratteristiche della medesima prova, affinché siano valorizzate le competenze progettuali e pratiche, sia in termini di titoli posseduti, ammettendo alla prova anche coloro che pur non vantando i titoli prescritti dalla normativa vigente (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto interministeriale n. 112 del 10 agosto 2019) posseggano titoli che evidenzino inequivocabilmente l'elevata esperienza professionale.

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 83 (ant.) del 07/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2023

83ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti fissato alle ore 12 di ieri, mercoledì 6 dicembre, sono pervenuti 74 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno.

Dà conto, altresì, dei pareri espressi dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), di tenore non ostativo, nonché dalle Commissioni 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), entrambi favorevoli, sul provvedimento.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) riepiloga le linee direttrici seguite dal Gruppo del MoVimento 5 Stelle nella formulazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

Fa riferimento, in particolare, alla necessità di riconsiderare la durata quadriennale dei percorsi scolastici della filiera formativa tecnologico-professionale, nonché di rivedere il ruolo attribuito all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) nel processo di valutazione dell'offerta formativa.

Le proposte emendative del suo Gruppo intervengono, inoltre, al fine di garantire, nella definizione dell'offerta formativa dei percorsi sperimentali, un coordinamento unitario a livello nazionale, tale da contrastare un'eccessiva frammentazione regionale, con conseguente penalizzazione delle regioni in condizioni di svantaggio, che rischierebbe di prodursi tenendo conto esclusivamente delle esigenze specifiche dei territori.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) espone i contenuti delle proposte emendative del Gruppo del Partito Democratico riferite all'articolo 1, precisando che esse affrontano le principali criticità del provvedimento, analogamente ad alcune proposte del Gruppo del MoVimento 5 Stelle e del Gruppo Misto.

Pone innanzitutto in evidenza la necessità di rinviare all'a.s. 2025/2026 l'avvio della sperimentazione, considerato che gli studenti sono ormai prossimi al momento dell'iscrizione e un avvio immediato dei percorsi sperimentali impedirebbe alle scuole, alle famiglie e agli studenti di orientarsi nella mappa dell'offerta formativa della filiera neo-istituita.

Richiama poi l'esigenza di affermare con maggiore decisione l'invarianza degli organici attualmente previsti per il percorso quinquennale, di adottare linee guida nazionali predisposte dal Ministero dell'istruzione e del merito contro il rischio di acuire le disparità regionali, nonché di rivedere l'affidamento a INVALSI della valutazione delle competenze individuali, tenuto conto della diversa missione propria dell'Istituto.

Dopo essersi associata alle osservazioni critiche del senatore Pirondini in merito alla durata quadriennale dei percorsi sperimentali, fa menzione della proposta volta ad assicurare lo stanziamento di apposite risorse per la buona riuscita della riforma in esame. Infine segnala l'opportunità di sopprimere la disposizione che consente agli studenti che hanno concluso i percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di accedere all'esame di Stato senza aver previamente sostenuto l'esame preliminare e aver svolto l'anno integrativo.

Ha poi la parola la senatrice [ALOISIO](#) (*M5S*) per l'illustrazione delle proposte - di cui è promotrice - 1.8, che prevede l'inclusione nei percorsi sperimentali di attività formative in materia di intelligenza artificiale, *blockchain* e cybersicurezza, 1.9, che estende la possibilità di seguire i percorsi formativi al di fuori del perimetro regionale di residenza, e 1.47, finalizzata ad introdurre il sostegno al collocamento di studentesse e studenti diversamente abili.

La senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*), a completamento dell'illustrazione degli emendamenti del Gruppo del Partito Democratico, richiama l'attenzione sulla proposta 1.0.1, che prevede una specifica autorizzazione di spesa per adeguare la formazione professionale ai bisogni dell'offerta formativa.

Ha poi la parola la relatrice [BUCALO](#) (*FdI*), la quale richiama l'attenzione sugli emendamenti a propria firma, ed in particolare sull'emendamento 1.3, volto ad introdurre il coinvolgimento delle regioni nella programmazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale.

Precisa che la proposta, formulata in accoglimento delle istanze avanzate dalle regioni in sede di audizione, è intesa ad assicurare il rispetto delle competenze attribuite alle regioni dalla Costituzione.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 2.

Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) per evidenziare la proposta, a firma del Gruppo del Partito Democratico, di conferire stabilità alla struttura tecnica di missione per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale, oggetto dell'articolo 2 del disegno di legge in esame.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) illustra, quindi, gli emendamenti, a propria firma, 2.7 e 2.0.2, volti, rispettivamente, a sostituire la locuzione "mondo del lavoro" con quella, maggiormente specifica, "sistema delle imprese" e ad istituire il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 sono dati per illustrati.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver manifestato la piena disponibilità dei Gruppi di maggioranza ad impegnarsi per pervenire a soluzioni di sintesi tra le proposte presentate da tutte le forze politiche, concede la parola alla relatrice.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*), pur rinviando ad altra seduta l'espressione puntuale dei pareri sugli emendamenti illustrati, dichiara sin d'ora di condividere l'atteggiamento di apertura del Presidente alle proposte formulate dai Gruppi di opposizione, nell'ottica di ricercare punti di convergenza. Informa, al riguardo, di aver già iniziato un'attenta disamina di tali proposte e di voler valorizzare quelle particolarmente qualificanti, come ad esempio l'emendamento 1.0.2 del senatore Crisanti, relativo all'istituzione di borse di studio per gli studenti degli ITS *Academy*.

Fa tuttavia presente che sussistono alcune previsioni qualificanti su cui si regge la proposta di sperimentazione della filiera formativa tecnologico-professionale e, in quanto tali, non potranno essere oggetto di riconsiderazione. Menziona al riguardo il coinvolgimento di INVALSI nella valutazione dei percorsi sperimentali così come la durata quadriennale degli stessi, peraltro imprescindibile per adeguare il sistema formativo nazionale agli *standard* europei, costituiscono i punti chiave.

Esprime, invece, disponibilità a discutere, anche tenendo conto delle posizioni che il Dicastero competente intenderà assumere, su altri ambiti, quali, a titolo esemplificativo, la formulazione di linee guida nazionali, il termine dell'avvio della sperimentazione, nonché le caratteristiche della struttura

tecnica di cui all'articolo 2 del provvedimento.

Manifesta, infine, interesse per gli obiettivi delle proposte emendative presentate dalla senatrice Aloisio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924](#)

Art. 1

1.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, sostituire le parole: «2024/2025» con le seguenti: «2025/2026».

1.2

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2024/2025» con le seguenti: «2025/2026».

1.3

La Relatrice

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le Regioni assicurano la programmazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo e ne definiscono le modalità realizzative attraverso accordi con gli Uffici Scolastici Regionali, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione.».

1.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Sopprimere la parola: «quadriennali» ovunque ricorra.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere la lettera c).

1.5

[Verducci](#), [Camusso](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «quadriennali».

1.6

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, sopprimere la seguente parola: «quadriennali».

1.7

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di istruzione secondaria di secondo grado» con le seguenti: «di istruzione tecnica e professionale».

1.8

[Aloisio](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, inclusi percorsi sperimentali che comprendono altresì attività formative in materia di intelligenza artificiale, blockchain e cybersicurezza».

1.9

[Aloisio](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e sostenendo la possibilità di seguire i percorsi formativi al di fuori del proprio perimetro regionale di residenza».

1.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo,».

1.11

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, è individuato il campione di sperimentazione e sono altresì definite le caratteristiche didattico-metodologiche della proposta».

1.12

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo,».

1.13

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo,».

1.14

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'attuazione del presente comma garantisce l'invarianza degli organici del percorso quinquennale».

1.15

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, dopo le parole: «le regioni e gli Uffici scolastici regionali», inserire le seguenti: «, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, ovvero nel rispetto dei criteri d'ordine generale, relativi a tutto il territorio nazionale, come individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8,».

1.16

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, dopo le parole: «le regioni e gli Uffici scolastici regionali possono», inserire le seguenti «, nel rispetto di linee guida nazionali stabilite dal Ministro dell'istruzione e del merito,».

1.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «le regioni e gli Uffici scolastici regionali possono stipulare accordi,» inserire le seguenti: «nel rispetto dei criteri nazionali individuati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8,».

1.18

La Relatrice

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: « per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al comma 2 » inserire le

seguenti: « e dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 » e al secondo periodo, dopo le parole: « denominate «campus» » inserire le seguenti: « eventualmente afferenti ai Poli Tecnico Professionali (PTP), laddove presenti sul territorio » ;

1.19

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora nella filiera formativa tecnologico-professionale siano presenti Poli Tecnico Professionali (PTP), costituiti ai sensi del decreto interministeriale 7 febbraio 2013, la rete Campus può essere rappresentata dal Polo di riferimento».

1.20

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis» , sopprimere il comma 4.

1.21

[Rando](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 4.

1.22

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 4.

1.23

La Relatrice

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis» , comma 4, alinea, sostituire le parole: « I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 » con le seguenti: « Le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. » .

1.24

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 4, alinea, sostituire le parole: «I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226» con le seguenti: «Le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».

1.25

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 4, sopprimere la lettera b).

1.26

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 4, lettera b), sostituire le parole: «, basato sugli esiti» fino alla fine della lettera con le seguenti: «, da attuare in fase di adesione alla filiera da parte degli Ispettori tecnici del Ministero dell'istruzione e del merito.»

1.27

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 5.

1.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso « Art. 25 -bis », sopprimere il comma 5.

1.29

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 5.

1.30

La Relatrice

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis», comma 5 , sostituire le parole: « che hanno concluso i » con le seguenti: « che hanno conseguito il diploma al termine dei » e aggiungere in fine le seguenti parole: « , e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. » ;

1.31

[Sbrollini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: «alle discipline di base» con le seguenti: «al potenziamento delle attività laboratoriali».

1.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: «funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b)» con le seguenti: «nel rispetto dei criteri nazionali individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8».

1.33

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: «, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b)», con le seguenti:

«, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, ovvero nel rispetto dei criteri d'ordine generale, relativi a tutto il territorio nazionale, come individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8,».

1.34

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: «funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b)» con le seguenti: «nel rispetto dei criteri nazionali individuati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8».

1.35

[Rando](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti nelle eventuali fasi di passaggi fra percorsi diversi».

1.36

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera b), sostituire le parole: «la promozione dei» con le seguenti: «l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti nelle eventuali fasi di».

1.37

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera b), sostituire le parole: «la promozione dei»,

con le seguenti: «l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti nelle eventuali fasi di».

1.38

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere la lettera c).

1.39

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 6, sopprimere la lettera c).

1.40

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sopprimere la lettera c).

1.41

[Sbrollini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera d), sostituire le parole: «, alla didattica laboratoriale, all'adozione di» con le seguenti: «al fine di rendere prevalente e sistematico il ricorso alle attività laboratoriali, alle»

1.42

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis» , comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) l'accurata programmazione di attività aggiuntive di insegnamento anche con la collaborazione di soggetti del mondo del lavoro e delle professioni; » .

1.43

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis,» al comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) l'accurata programmazione di attività aggiuntive di insegnamento anche con la collaborazione di soggetti del mondo del lavoro e delle professioni;».

1.44

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) l'accurata programmazione di attività di insegnamento con la collaborazione di soggetti del mondo del lavoro e delle professioni;».

1.45

[Sbrollini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e) sostituire le parole: «di insegnamento» con le seguenti: «di formazione e addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)».

1.46

La Relatrice

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis» , comma 6, lettera e), sostituire le parole: « mondo del lavoro » con le seguenti: « sistema delle imprese » ;

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «mondo del lavoro» con le seguenti: «sistema delle imprese».

1.47

[Aloisio](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «, sostenendo particolarmente il collocamento di studentesse e studenti diversamente abili».

1.48

La Relatrice

Al comma 1, capoverso « Art. 25- bis », comma 7, alla lettera a), dopo le parole: « l'introduzione » inserire le seguenti: « nelle istituzioni scolastiche » .

1.49

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera a), sostituire le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati», con le seguenti: «. Con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'onere di cui alla presente lettera e il relativo riparto da destinare alle istituzioni che aderiscono alla sperimentazione».

1.50

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis», comma. 7, lettera a), sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;» con le seguenti: "«con l'utilizzo di apposite risorse, attribuite mediante criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8.»;

1.51

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;» con le seguenti: «con l'utilizzo di apposite risorse, attribuite mediante criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8.»

1.52

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 7, lettera b), sostituire la parola: «coprogettazione» con la seguente: «realizzazione».

1.53

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), sostituire la parola: «coprogettazione» con la seguente: «realizzazione».

1.54

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), sostituire la parola: «co-progettazione» con la seguente: «realizzazione».

1.55

La Relatrice

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis », comma 7, alla lettera b), dopo le parole: « di attuazione dei percorsi » inserire le seguenti: « di alternanza scuola-lavoro » .

1.56

La Relatrice

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis » , comma 8, sostituire le parole: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri » con le seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri

dell'economia e delle finanze, » *e sostituire le parole:* « istituzioni formative statali e regionali » *con le seguenti:* « istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, che erogano percorsi di istruzione tecnica e professionale, e istituzioni formative accreditate dalle regioni a norma del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 » .

1.57

[Speranzon](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sopprimere le parole: «e del Ministro dell'economia e delle finanze».

1.58

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 8, dopo le parole: «ovvero negli accordi di cui al comma 3» *inserire le seguenti:* «o nei PTP».

1.59

La Relatrice

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In sede di prima applicazione, le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dal comma 1 del presente articolo, possono applicarsi ai percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già attivati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito.».

1.60

[Cosenza](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Tavolo interistituzionale per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un tavolo interistituzionale per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale, di seguito denominato "Tavolo", al quale sono attribuiti, in particolare, i compiti di formulare proposte finalizzate a favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) al sistema nazionale di valutazione gestito dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), nonché volte all'attivazione di nuovi percorsi di formazione tecnico-professionale idonei a colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro, sulla base dei dati di previsione sull'andamento del mercato del lavoro e sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese. Il Tavolo svolge altresì attività di coordinamento di tavoli che vengano eventualmente istituiti su iniziativa delle singole regioni per finalità e compiti analoghi a quelli di cui al primo periodo.

2. Il Tavolo è presieduto dal Ministro dell'istruzione e del merito, o da un suo delegato, e ad esso partecipano il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, o un suo delegato, nonché rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei criteri di composizione definiti dal decreto di cui al comma 1.

3. Il Tavolo si avvale della struttura tecnica di cui all'articolo 2 e opera con gli obiettivi e secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1».

1.0.1

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Formazione professionale)

1. Al fine di rendere la formazione professionale coerente con i bisogni dell'offerta formativa, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.2

[Crisanti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Istituzione di borse di studio per gli studenti degli ITS Academy)

1. Per gli studenti iscritti agli ITS Academy che, a seguito del monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99, e all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, non risultino adeguati al conseguimento della missione di cui all'articolo 2 della suddetta legge, è istituita una borsa di studio di 3.000 euro per consentire loro la frequenza presso altri ITS Academy per una durata di sei mesi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

2.2

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Direzione generale dell'Istruzione tecnica, professionale e tecnologico superiore con compiti di coordinamento estesi all'Istruzione e formazione professionale, che svolge le seguenti funzioni per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale:».

2.3

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale"» *con le seguenti:* «la Direzione generale dell'Istruzione tecnica, professionale e tecnologico superiore con compiti di coordinamento estesi all'Istruzione e formazione professionale» *e dopo le parole:* «le seguenti funzioni» *inserire le seguenti:* «per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale».

2.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata "Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale"», con le seguenti: «la Direzione generale dell'Istruzione tecnica, professionale e tecnologico superiore con compiti di coordinamento estesi all'Istruzione e formazione professionale» e dopo le parole: «le seguenti funzioni», aggiungere le seguenti: «per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale».

2.5

[Sbrollini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: « di missione di livello dirigenziale generale»*

b) *al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «La struttura tecnica di cui al comma 1 è presieduta dal Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione o da un Direttore generale da esso appositamente delegato».*

Conseguentemente i risparmi di spesa derivanti dalle lettere a) e b) confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107

2.6

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dagli istituti professionali» inserire le seguenti: «, dai Poli tecnico professionali».

2.7

La Relatrice

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «mondo del lavoro» con le seguenti: «sistema delle imprese».

2.8

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) sostenere le attività delle "Rete nazionale delle scuole professionali" di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.61, istituita con il decreto del Ministro dell'istruzione 23 dicembre 2001, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui fanno parte, nel pieno rispetto della diversa identità e della pari dignità, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate dalle regioni a norma del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.»

2.9

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 2.

2.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

2.11

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla struttura tecnica, di cui al comma 1, è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la cui organizzazione è demandata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge».

2.0.1

La Relatrice

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso la Struttura tecnica di cui all'articolo 2, il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale.

2. Il Comitato, presieduto dal coordinatore della Struttura tecnica di cui all'articolo 2, comma 2, è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni e delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

3. Il Comitato, sulla base degli esiti del monitoraggio, può proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e i risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, anche in relazione ai mutamenti del sistema delle imprese e in funzione delle esigenze specifiche dei territori.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.».

2.0.2

[Marti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Al fine di promuovere l'istituzione dei "campus" di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, il "Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale", con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse del Fondo, per la progettazione di fattibilità tecnico economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al comma 1.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 10 milioni per il 2024 e in 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 84 (pom.) del 12/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2023

84ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea ([n. 95](#))

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico ([n. 96](#))

(Pareri al ministro dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 dicembre, nel corso della quale il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è chiusa la discussione generale. Non essendovi altre richieste di intervento, concede la parola alla relatrice Bucalo per l'espressione del parere sull'atto del Governo n. 95.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione sull'atto del Governo n. 95 (pubblicato in allegato).

Ad una richiesta di chiarimento del senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), replica la senatrice [BUCALO](#) (*FdI*), la quale si sofferma sulle motivazioni che l'hanno indotta a formulare due rilievi sull'atto del Governo in esame, con riferimento alla disciplina che riguarda il riconoscimento dei crediti conseguiti da studenti dei corsi di laurea presso le università telematiche, nonché all'esigenza di integrare gli "Obiettivi culturali", nonché i "Contenuti disciplinari indispensabili" relativi alla laurea in Scienze geologiche (L-34).

Tenuto conto del chiarimento offerto dalla relatrice, il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di parere illustrato.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*), dopo aver espresso perplessità per la scelta di aver preso in considerazione solo la menzionata laurea in Scienze geologiche, mentre avrebbe ritenuto opportuna una disamina anche riferita agli altri corsi di laurea, preannuncia, in dissenso dal Gruppo, un voto di astensione sulla proposta di parere della relatrice, coglie l'occasione per dichiarare, in linea di principio, il proprio favore affinché sia prevista la massima flessibilità dei piani di studio, che peraltro è assicurata negli ordinamenti anglosassoni e statunitensi in cui però non è previsto il valore legale degli studi.

Dopo una precisazione del [PRESIDENTE](#), ha la parola la relatrice [BUCALO](#) (*FdI*), la quale fa presente che le criticità sono state rilevate solo sul corso di laurea in Scienze geologiche.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*), nel giudicare condivisibile, in particolare, il rilievo sulla laurea

in Scienze geologiche, preannuncia il voto favorevole da parte del proprio Gruppo.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) preannuncia, a sua volta, il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere della relatrice, giudicando condivisibili le osservazioni riferite al riconoscimento dei crediti ottenuti dagli studenti di corsi effettuati in modalità a distanza, nonché alla laurea in Scienze geologiche.

Poiché non ci sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice sull'atto del Governo n. 95, che viene approvata.

La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione sull'atto del Governo n. 96 (pubblicato in allegato).

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) annuncia, a titolo personale, il voto di astensione sulla proposta di parere appena illustrata.

Constatato che non vi sono ulteriori iscritti a parlare per dichiarazioni di voto, la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice sull'atto del Governo n. 96 è indi posta ai voti e approvata.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie, ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ([n. 98](#))

(Parere al ministro dell'Istruzione e del Merito, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice [COSENZA](#) (*FdI*), la quale illustra le disposizioni del provvedimento in titolo, precisando che lo stesso si compone di dieci articoli e di due allegati.

Dà conto dell'articolo 1, che reca le definizioni e il campo di applicazione del provvedimento. Le definizioni riguardano (comma 1) le nozioni di "credito formativo", "credito formativo universitario" (CFU) e "credito formativo accademico" (CFA).

Specifica che il riconoscimento dei crediti formativi opera nelle seguenti fasi: al momento dell'accesso ai percorsi; all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore; all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 2, che reca l'oggetto dello schema di decreto in esame. Esso disciplina: i criteri generali e gli *standard* di organizzazione per la condivisione - tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e AFAM interessate, gli enti di ricerca - delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti; i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi; i criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi ITS Academy di quinto e sesto livello del Quadro europeo delle qualificazioni validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle

lauree abilitanti; le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle istituzioni AFAM.

Passa poi all'articolo 3, che disciplina i raccordi organici tra ITS Academy e sistema universitario e delle istituzioni AFAM. Esso prevede che gli ITS Academy e le istituzioni universitarie, nel rispetto della loro reciproca autonomia, al fine di rendere organici i loro raccordi, possano stipulare i citati patti federativi attraverso lo schema di accordo allegato allo schema di decreto in esame.

L'articolo 4 prevede i criteri e *standard* per la condivisione delle risorse. Nello specifico, il comma 1 dispone che, per la condivisione delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e AFAM interessate e gli enti di ricerca sono richiesti *standard* minimi relativi alla capacità strutturale, tecnologica e organizzativa dei soggetti partecipanti ai patti federativi di cui all'articolo 3. Ai sensi del comma 2, poi, gli *standard* minimi, declinati nella tabella di cui all'allegato 2, riguardano i seguenti criteri: possesso di spazi adeguati allo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali previste; possesso di attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività previste; previsione di adeguati processi comunicativi e amministrativi per l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività previste; possesso delle competenze professionali adeguate alla realizzazione delle attività previste.

L'articolo 5 disciplina il riconoscimento dei crediti formativi universitari nei passaggi tra ITS Academy e corsi di laurea a orientamento professionale. In particolare, il comma 1 prevede che il riconoscimento dei crediti formativi per i passaggi dai percorsi ITS Academy e i corsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, avviene nel rispetto di modalità e procedure di cui agli articoli 9 e 10, nonché delle tabelle nazionali di corrispondenza ed è declinato, eventualmente, nell'ambito dei suddetti patti federativi, attraverso modalità di organizzazione di percorsi formativi, d'intesa tra gli ITS Academy e le Università, che, in presenza di obiettivi formativi omogenei e di progettazione condivisa, individuano affinità e concordanze reciproche. I commi 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, il riconoscimento del numero minimo di CFU per coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea a orientamento professionale, e per coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate che si vogliano iscrivere ai corsi di laurea a orientamento professionale. Ai sensi del comma 4, infine, le disposizioni per i passaggi dai corsi di laurea a orientamento professionale ai percorsi ITS Academy sono definite dall'articolo 8.

L'articolo 6 prevede il riconoscimento dei crediti formativi degli ITS Academy per l'accesso all'esame di Stato di alcune professioni e per l'esame finale relativo al conseguimento delle lauree abilitanti.

L'articolo 7 reca il riconoscimento dei crediti formativi universitari nei passaggi tra ITS Academy e corsi di laurea e corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico nelle istituzioni AFAM.

L'articolo 8 prevede il riconoscimento dei crediti formativi nei passaggi tra corsi di laurea e corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico nelle istituzioni AFAM e ITS Academy.

Menziona, conclusivamente, l'articolo 9, recante disciplina delle modalità di riconoscimento dei crediti formativi, e l'articolo 10, avente ad oggetto le procedure per il riconoscimento dei crediti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 dicembre, nel corso della quale sono stati illustrati gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i senatori Castiello e Pirondini hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.47 della senatrice Aloisio e che l'emendamento 1.60 è stato rinumerato come 1.0.3.

Dà indi conto della proficua interlocuzione che si sta svolgendo tra la relatrice e il Governo, che

consentirà, anche attraverso eventuali riformulazioni, di accogliere proposte emendative, incluse quelle dei Gruppi di opposizione, e di arricchire conseguentemente i contenuti del disegno di legge in titolo. La relatrice [BUCALO](#) (*FdI*), nel confermare quanto appena espresso dal Presidente, preannuncia fin d'ora la propria disponibilità ad esprimere un orientamento favorevole su taluni emendamenti, eventualmente riformulati al fine di giungere a punti di convergenza, fermo restando che siffatta apertura non potrà riguardare le proposte emendative che vertono su alcune previsioni qualificanti del provvedimento. Al riguardo, si dichiara indisponibile a riconsiderare la durata quadriennale dei percorsi sperimentali e l'avvio della sperimentazione dal prossimo anno scolastico.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nell'esprimere apprezzamento per la disponibilità del Presidente e della relatrice ad individuare soluzioni di sintesi che consentano di accogliere proposte emendative anche della propria parte politica, stigmatizza la scelta, effettuata dal Governo, di anticipare l'avvio della sperimentazione tramite lo strumento del decreto ministeriale, proprio mentre la Commissione si appresta ad approvare una disciplina legislativa. Nel richiamare la posizione critica assunta dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, ribadisce l'inopportunità di avviare la sperimentazione sin dal prossimo anno scolastico, tenuto conto della ristrettezza dei tempi e della circostanza che le famiglie si troveranno dinnanzi ad una pluralità di offerte formative. Ribadisce conclusivamente la propria contrarietà alla previsione di un percorso sperimentale di durata quadriennale, tenuto anche conto della circostanza che esso è circoscritto alla sola filiera formativa tecnico-professionale.

Ad una richiesta di precisazione del senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) con riguardo al rapporto tra il disegno di legge in esame e il decreto ministeriale appena richiamato, replica il [PRESIDENTE](#), il quale rivendica l'impegno della maggioranza ad una apertura nei confronti delle proposte emendative presentate anche dai Gruppi di opposizione e ritiene che il Parlamento abbia il dovere di proseguire l'*iter* parlamentare al fine di introdurre una disciplina legislativa, a prescindere dalla scelta del Governo di anticipare alcuni contenuti con fonte secondaria.

Informa inoltre che non sono ancora giunti i pareri della Commissione bilancio (sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali (sul disegno di legge).

In attesa dei richiamati pareri, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge n. 958 (Disposizioni sul *made in Italy*), approvato dalla Camera dei deputati e assegnato alla 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Propone di avviarne l'esame nelle sedute già convocate per la corrente settimana.

Conviene la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno delle sedute della corrente settimana è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 958 recante:

"Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*".

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 95

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, premesso che:

la disciplina in esame dà attuazione all'articolo 14 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che ha introdotto ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea, cui hanno fatto seguito le modificazioni apportate al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca n. 270 del 2004 (interventive con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 96 del 2023);
nel definire la disciplina delle classi di laurea, l'atto in titolo risponde all'esigenza di favorire, nel primo triennio universitario, una maggiore apertura ai saperi in risposta alla sempre maggiore complessità che caratterizza la società contemporanea;
nello specifico, si supera la pregressa visione fondata su programmi di studio vincolati da un sistema di crediti formativi basato su settori disciplinari circoscritti, prediligendo un ampliamento dei settori disciplinari e incrementando la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio;
ciò pone le basi per fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale e, pertanto, dare attuazione della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5 "Riforma delle classi di laurea", del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
l'atto mira altresì ad ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dai percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS);
premesso altresì che l'atto del Governo, suddiviso in sette articoli, individua (nell'allegato) 45 classi di laurea e che le suddette classi di laurea si applicano a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche;
tenuto conto che l'articolo 3, comma 11, stabilisce:
a) che, nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli maturati;
b) che, qualora il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la richiamata quota minima di crediti è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo n.19 del 2012 e dei successivi decreti ministeriali n.289 del 2021 e n.1154 del 2021;
ritenuto che tale riconoscimento debba invece verificarsi anche nel caso in cui i corsi presso le Università telematiche siano stati accreditati ai sensi di decreti ministeriali non citati nella menzionata disposizione, nelle more dell'adeguamento delle medesime università telematiche ai decreti ministeriali citati nel comma 11;
ritenuto inoltre, per quanto riguarda gli studi universitari in geologia, che:
gli studenti che conseguono la laurea in Scienze geologiche debbano acquisire conoscenze, soprattutto nella fase di pianificazione e progettazione, sia per la soluzione dei problemi direttamente connessi al suolo e al sottosuolo che risultino rilevanti per la costruzione o il recupero dei vari tipi di opere (incluse quelle edilizie) sia per la tutela e la gestione delle acque superficiali e sotterranee, in particolare al fine della prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologici;
in relazione alla classe delle lauree in Scienze geologiche (L-34), si preveda, nell'ambito degli "Obiettivi culturali della classe" e dei "Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe" l'inserimento di un espresso riferimento alla capacità di acquisire e rappresentare dati di campagna e di laboratorio di natura geotecnica, idrologica e idraulica;
[valutati positivamente nel complesso le finalità e i contenuti dello schema di decreto ministeriale in esame,](#)
esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di modificare lo schema di decreto nel senso indicato in premessa.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 96**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, premesso che:

lo schema in titolo risponde all'esigenza di incrementare la flessibilità e l'interdisciplinarietà dei corsi di studio, soprattutto al fine di fronteggiare il disallineamento emergente tra offerta formativa e domanda occupazionale, in attuazione della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.5 "Riforma delle classi di laurea", del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
l'attuazione della riforma prevista dal PNRR ha preso avvio con l'articolo 14 del decreto-legge n. 152

del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che ha introdotto ulteriori criteri per l'adeguamento delle classi di laurea, cui hanno fatto seguito le modificazioni apportate al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004 (interventive con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 96 del 2023);

in continuità con i suddetti interventi legislativi, lo schema in titolo - congiuntamente allo schema di decreto ministeriale di cui all'atto del Governo n. 95 - persegue le finalità di aggiornare gli obiettivi formativi qualificanti delle classi all'evoluzione dei saperi, della società e delle professioni, tenendo conto delle mutate esigenze del mondo del lavoro, nonché di mantenere la piena riconoscibilità culturale e professionale delle classi, pur facendo spazio, laddove possibile e necessario, ad una maggiore flessibilità nella costruzione dei corsi di studio;

tenuto conto che, sulla base del lavoro preliminarmente svolto dal Consiglio universitario nazionale (CUN), lo schema in titolo individua (nell'allegato) 99 classi di laurea magistrale, di cui 5 a ciclo unico e che le suddette classi di laurea e classi di laurea magistrale si applicano a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche;

rilevato che riguardo ai tempi di applicazione della riforma, è previsto che le università provvedono alle modifiche dei vigenti regolamenti didattici di ateneo, con riferimento all'istituzione di nuovi corsi, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e sono tenute a completare l'adeguamento entro l'anno accademico 2025/2026;

rilevato altresì che i regolamenti didattici di ateneo devono assicurare la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale, comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione (articolo 3, comma 8);

tenuto conto che l'articolo 3, al comma 12, stabilisce che:

c) esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente da un corso di laurea magistrale ad un altro ovvero da un'università ad un'altra sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli maturati;

d) qualora il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50 per cento dei crediti è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 19 del 2012 e dei successivi decreti ministeriali n. 289 del 2021 e n.1154 del 2021;

ritenuto che il suddetto riconoscimento debba invece verificarsi anche nel caso in cui i corsi presso le università telematiche siano stati accreditati ai sensi di decreti ministeriali non citati nel richiamato articolo 3, comma 12, nelle more dell'adeguamento delle medesime università telematiche ai decreti ministeriali ivi citati;

ritenuto inoltre, per quanto riguarda gli studi universitari in geologia, che:

gli studenti che conseguono la laurea magistrale in Scienze e tecnologie geologiche debbano acquisire conoscenze, soprattutto nella fase di pianificazione e progettazione, sia per la soluzione dei problemi direttamente connessi al suolo e al sottosuolo che risultino rilevanti per la costruzione o il recupero dei vari tipi di opere (incluse quelle edilizie) sia per la tutela e la gestione delle acque superficiali e sotterranee, in particolare al fine della prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologici;

in relazione alla classe delle lauree magistrali in Scienze e tecnologie geologiche (LM-74), occorra prevedere, nell'ambito degli "Obiettivi culturali della classe" e dei "Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe" l'inserimento di un espresso riferimento alla capacità di operare in un contesto interdisciplinare che ricomprenda le tematiche della geotecnica, dell'idrologia e dell'idraulica;

valutati positivamente, nel complesso, le finalità e i contenuti dello schema di decreto ministeriale in esame,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di modificare lo schema di decreto nel senso indicato in premessa.

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 85 (pom.) del 13/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2023

85ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie, ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ([n. 98](#))

(Parere al ministro dell'Istruzione e del Merito, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale è stata svolta la relazione illustrativa.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) concede la parola alla relatrice per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo.

La relatrice [COSENZA](#) (Fdi) propone l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) invita la relatrice ad integrare la proposta con un esplicito riferimento al parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), che ha svolto alcuni rilievi critici sul provvedimento in discussione.

La relatrice [COSENZA](#) (Fdi), accogliendo l'invito rivolto dalla senatrice D'Elia, illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), in cui si richiama esplicitamente, nelle premesse, il parere espresso dal CSPI.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime orientamento favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole della relatrice è posto ai voti ed approvato all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state presentate alcune riformulazioni di proposte emendative. Si tratta delle seguenti: 1.17 (testo 2), 1.54 (testo 2 corretto), 1.45 (testo 2), 2.100 (già em.to 1.0.3) e 2.0.2 (testo 2) del Presidente, che sono stati trasmessi alla Commissione bilancio per il parere.

Informa che la senatrice Cosenza e il senatore Crisanti hanno presentato, rispettivamente, l'ordine del giorno n. 1 e n. 2 (con conseguente ritiro dell'emendamento 1.0.2).

Le riformulazioni degli emendamenti e i richiamati atti di indirizzo sono pubblicati in allegato.

Informa, inoltre, che non sono ancora giunti i pareri della Commissione bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti e quindi non si può procedere alle votazioni degli emendamenti. Neanche la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso il parere sul provvedimento in titolo. La senatrice **COSENZA** (*FdI*) illustra l'ordine del giorno n. 1 volto a recuperare alcuni dei contenuti presenti nel testo originario della proposta emendativa 1.0.3, riformulata nell'emendamento 2.100 al fine di accogliere una richiesta in tal senso della relatrice.

Il **PRESIDENTE** invita la relatrice ad esprimere i propri pareri sugli emendamenti e sugli ordini del giorno presentati.

La relatrice **BUCALO** (*FdI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.17 (testo 2), 1.24, 1.45 (testo 2), 1.54 (testo 2 corretto), 1.57, 2.100 e 2.0.2 (testo 2).

Il parere è parimenti favorevole sugli emendamenti 1.14, 1.35, 1.36, 1.37, 1.47, 1.52 e 1.53, a condizione che siano riformulati nel senso indicato dalla relatrice.

Esprime indi parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.12, 1.13, 1.20, 1.21, 1.22, 1.25, 1.27, 1.28, 1.29, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.38, 1.39, 1.40, 1.42, 1.43, 1.44, 1.49, 1.50, 1.51, 1.0.1, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

Invita indi i proponenti dei seguenti emendamenti a ritirarli, altrimenti il parere è da intendersi contrario: 1.1, 1.2, 1.9, 1.11, 1.15, 1.16, 1.19, 1.26, 1.41, 1.58, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.6.

Invita poi la Commissione a votare le proposte emendative a sua firma.

Il parere è in fine favorevole sull'ordine del giorno n. 1 della senatrice Cosenza e sul n. 2 del senatore Crisanti (risultante dalla trasformazione dell'emendamento 1.0.2).

I proponenti degli emendamenti 1.14, 1.35, 1.36, 1.37, 1.47, 1.52 e 1.53 li riformulano nel senso indicato dalla relatrice in nuovi testi (pubblicati in allegato).

La senatrice **SBROLLINI** (*IV-C-RE*) ritira gli emendamenti 1.31, 1.41 e 2.5, in ordine ai quali la relatrice non ha espresso un orientamento favorevole.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si riserva di esprimere successivamente i pareri del Governo sugli emendamenti e sugli ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore **MARTI** (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, di iniziativa del Governo, collegato alla legge di bilancio, già approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 18, al comma 1, istituisce il percorso liceale del "made in Italy", che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*. Il comma 2 prevede l'emanazione di un regolamento governativo con cui provvedere alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del "made in Italy", sulla base di una serie di criteri. Il comma 3 dispone che il suddetto regolamento sia adottato nei

limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché di spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio. Il comma 4 dispone che, nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del "*made in Italy*" a partire dalle classi prime e contestualmente l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane confluisce nei percorsi liceali del "*made in Italy*" ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. Il comma 5 disciplina una procedura transitoria, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, per la costituzione delle classi prime del percorso liceale del "*made in Italy*", su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la Regione. Il comma 6 reca infine una disciplina specifica per il monitoraggio e la valutazione del percorso liceale del "*made in Italy*" da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Il Presidente relatore fa presente che le modifiche sostanziali apportate alla Camera, fortemente volute dalla propria parte politica, ha permesso di configurare tale percorso liceale come un percorso autonomo e non già come un'opzione nell'ambito del liceo delle scienze umane.

Così, benché per permettere l'avvio del percorso dal prossimo anno scolastico si offra la possibilità di inserire l'indirizzo *made in Italy* all'interno dell'opzione economico sociale, da quello successivo ci sarà un reale ampliamento dell'offerta formativa. Gli studenti avranno così maggiore possibilità di scelta e il nuovo liceo del *made in Italy* offrirà loro la possibilità di acquisire competenze trasversali e una maggiore connessione con il tessuto socioeconomico e produttivo del territorio di riferimento.

L'articolo 19 dispone la costituzione della fondazione denominata "Imprese e competenze per il *made in Italy*". La fondazione ha il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del *made in Italy*, ivi comprese quelle titolari di marchi storici, e i licei del *made in Italy* e lo scopo di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti, nonché di favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro.

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione e ne definiscono gli obiettivi strategici mediante atti di indirizzo.

La fondazione conferisce ogni anno il premio di "Maestro del *made in Italy*" a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del *made in Italy*.

L'articolo 21, al comma 1, stabilisce che il Ministero della cultura, in via generale, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché le altre amministrazioni, per gli specifici profili di rispettiva competenza, promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese.

Il comma 2 modifica, innanzitutto, le complessive attribuzioni del Ministero della cultura, venendo ora a riferirle non solo ai beni culturali materiali ma anche a quelli immateriali. Viene poi modificata la disciplina relativa alle aree funzionali del Ministero: si inserisce entro queste ultime lo svolgimento delle funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione, anche in chiave economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale, espungendosi dal novero dei beni tutelati dal Ministero della cultura la categoria dei beni ambientali.

L'articolo 22 consente agli istituti e i luoghi della cultura di registrare il marchio che li caratterizza e di concederne l'uso a terzi a titolo oneroso, al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento.

[L'articolo 23 prevede che il Ministero della cultura stipuli protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali riferibili a istituti e luoghi della cultura.](#)

L'articolo 25 reca la definizione di "imprese culturali e creative", rinviando ad un decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della medesima qualifica.

Definisce, quindi, *start up* innovative culturali e creative le imprese che rispondono sia alla definizione di *start up* innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa. Infine, prevede che le imprese culturali e creative siano iscritte in un'apposita sezione nel registro delle imprese.

Al riguardo, si ricorda che la Commissione aveva avviato l'esame congiunto dei disegni di legge n. 637 (Disciplina delle imprese culturali e creative) e n. 882 (Disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale).

L'articolo 26, comma 1, istituisce presso il Ministero della cultura l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. Il comma 2, modificato dalla Camera, specifica che l'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nell'apposito registro, e di valorizzare le imprese culturali e creative. Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo in esame.

[L'articolo 27 reca la definizione dei creatori digitali quali artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale e demanda a un decreto del Ministro della cultura l'istituzione di un apposito repertorio nel registro pubblico delle opere protette, per tutelare i diritti delle opere originali ad alto contenuto digitale.](#)

L'articolo 28 dispone che il Ministero della cultura adotti le opportune linee guida affinché le opere musicali, audiovisive e librerie conservate nelle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche siano conservate e fruibili anche nella loro versione originale, oltre che nelle eventuali rielaborazioni successive, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale, facendone perdere la memoria.

L'articolo 29 prevede lo stanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 per la concessione da parte del Ministero della cultura di contributi a favore delle imprese culturali e creative.

L'articolo 30 prevede l'adozione, ogni tre anni, da parte del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un "Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative".

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) esprime soddisfazione per l'introduzione del percorso liceale del "*made in Italy*", che giunge al termine di un intenso lavoro portato avanti sin dalla scorsa legislatura e al quale la propria parte politica ha dedicato particolare attenzione. Al riguardo, dopo aver ricordato di aver presentato, sin dall'avvio della legislatura, uno specifico disegno di legge in materia (Atto Senato n. 497 di istituzione del liceo del *made in Italy*), rivolge un ringraziamento nei confronti del sottosegretario Paola Frassinetti per l'impegno profuso sul tema, da ultimo nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) richiama la posizione assunta dalla propria parte politica, già nel corso dell'esame in prima lettura, di forte contrarietà nei confronti del provvedimento, a fronte dell'indisponibilità della maggioranza ad accogliere proposte emendative migliorative presentate dalle opposizioni. In particolare, lamenta che l'istituzione del richiamato percorso liceale ha, a suo avviso, un intento prettamente propagandistico, mentre avrebbe ritenuto preferibile un impegno delle Istituzioni al rafforzamento dei percorsi liceali esistenti.

Non essendovi altri senatori iscritti a parlare, il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere, tenuto conto della viva contrarietà nei confronti del provvedimento, che potrà essere riconsiderata solo alla luce dell'eventuale approvazione, nella Commissione di merito, delle proposte emendative presentate dal proprio Gruppo.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta di parere,

giudica condivisibile l'introduzione del menzionato percorso liceale, che dà risalto e forza al *made in Italy* anche sotto il profilo formativo degli studenti. Con riferimento alle disposizioni relative alle imprese culturali e creative, di cui agli articoli 25 e seguenti, chiede alla Presidenza ragguagli in ordine alle modalità con cui potrà proseguire l'esame congiunto dei provvedimenti richiamati nella relazione (fra cui vi è l'Atto Senato n. 637 a sua prima firma).

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), in risposta al senatore Occhiuto, fa presente che la modalità con cui potrà eventualmente proseguire l'esame dei disegni di legge n. 637 e n. 882 in materia di imprese culturali e creative sarà discussa in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), nel ribadire il giudizio negativo della propria parte politica sul provvedimento in titolo, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del Presidente relatore. Con specifico riferimento alle disposizioni in materia di imprese culturali e creative, stigmatizza il mancato stanziamento di risorse al settore e ritiene non condivisibile, nel complesso, la disciplina introdotta. Proprio per tali ragioni, reputa urgente che la Commissione riprenda sollecitamente l'esame congiunto, in sede redigente, dei richiamati disegni di legge.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore che, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, apprezzate le circostanze, la seduta già convocata per domani, giovedì 14 dicembre, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 98

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, condivisi i contenuti in esso recati, che costituiscono un ulteriore tassello attuativo della disciplina di cui alla legge n. 99 del 2022, istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore; tenuto conto del parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sullo schema di decreto, esprime parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [924](#)

G/924/1/7

[Cosenza](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante l'istituzione della filiera formativa tecnico-professionale (A.S. 924),

premesso che:

nel corso delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza, ed in particolare di quella dei rappresentanti di Confindustria, è emersa l'esigenza di rafforzare la connessione tra il mondo del lavoro e i percorsi di istituzione tecnico-professionale;

tale connessione è strategica al fine di aumentare la qualità del capitale umano e facilitare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere le azioni necessarie per coinvolgere le Regioni, affinché sia proposta l'attivazione di percorsi di formazione tecnico-professionale idonei a colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro, sulla base dei dati di previsione sull'andamento del mercato del lavoro e sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, tenuto conto che i dati che emergono evidenziano la necessità dell'intervento.

G/924/2/7 (già em.to 1.0.2)

[Crisanti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante l'Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti (A.S. 924),

premessi che:

il disegno di legge prevede che, al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", è istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale;

la riforma degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel PNRR, ma sono molte le criticità presenti nel disegno di legge;

la qualità degli ITS Academy in Italia è molto diversa a seconda della regione di appartenenza con la conseguenza che le finalità perseguite dal disegno di legge rischiano di restare lettera morta con grave pregiudizio per gli studenti iscritti;

l'articolo 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99, e l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, prevedono un sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS Academy;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità per gli studenti iscritti agli ITS Academy che, a seguito del monitoraggio e valutazione di cui sopra, non risultino adeguati al conseguimento della missione di cui all'articolo 2 della suddetta legge, di adottare le iniziative necessarie al fine di istituire borse di studio per consentire loro la frequenza presso altri ITS Academy per una durata di sei mesi.

Art. 1

1.14 (testo 2)

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attuazione del presente comma garantisce l'invarianza degli organici del percorso quinquennale».

1.17 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, primo periodo, dopo le parole: «sono definiti», aggiungere le seguenti: «i criteri di stipula degli accordi».

1.35 (testo 2)

[Rando](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti».

1.36 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti».

1.37 (testo 2)

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti».

1.45 (testo 2)

[Sbrollini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera e), dopo le parole: «di insegnamento», aggiungere le seguenti: «e di formazione nonché addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi con le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)».

1.47 (testo 2)

[Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirondini](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «, con particolare riferimento alle studentesse e agli studenti con disabilità».

1.52 (testo 2)

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», al comma 7, lettera b), dopo la parola: «coprogettazione» aggiungere la seguente: «per la realizzazione».

1.53 (testo 2)

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), dopo la parola: «coprogettazione» aggiungere la seguente: «per la realizzazione».

1.54 (testo 2 corretto)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 7, lettera b), dopo la parola: «coprogettazione» aggiungere la seguente: «per la realizzazione».

Art. 2

2.100 (già em.to 1.0.3)

[Cosenza](#)

All'articolo 2, comma 1, inserire, dopo la lettera b), la seguente:

b-bis) favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) al sistema nazionale di valutazione gestito dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

2.0.2 (testo 2)

[Marti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Al fine di promuovere l'istituzione dei "campus" di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, il "Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale" per la progettazione di fattibilità tecnico economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 1, ai fini del successivo riparto.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni per il 2024 e a 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».

1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 86 (pom.) del 19/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023

86ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 dicembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, nella giornata di ieri, la relatrice ha riformulato i propri emendamenti 1.30 e 1.56 in nuovi testi, pubblicati in allegato. Informa altresì che i presentatori di alcune proposte emendative - al fine di recepire specifiche indicazioni espresse, per le vie brevi, dalla relatrice - le hanno riformulate in nuovi testi. Si tratta dei seguenti: 1.47 (testo 3), 2.100 (testo 2) e 2.0.2 (testo 3), pubblicati in allegato. Le richiamate riformulazioni - fa presente il Presidente - sono state tempestivamente trasmesse alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Comunica, inoltre, che non sono ancora giunti i pareri della Commissione bilancio (sul testo e sugli emendamenti) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali (sul testo).

Nell'auspicio che le richiamate Commissioni possano esprimersi onde consentire alla Commissione di procedere alle votazioni nella giornata di domani e tenuto conto dell'opportunità che l'esame in sede referente del provvedimento in titolo si concluda nella corrente settimana, propone di convocare un'ulteriore seduta nella giornata di domani, alle ore 13,30.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), come dianzi deciso, informa che, ferme restando le sedute della Commissione già convocate per la corrente settimana, la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 20 dicembre, alle ore 13,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924](#)

Art. 1

1.30 (testo 2)

La Relatrice

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 5, sopprimere la parola: «altresì» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.».

1.47 (testo 3)

[Aloisio](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studentesse e studenti con disabilità».

1.56 (testo 2)

La Relatrice

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 8, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri» con le seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,» e sostituire le parole: «istituzioni formative statali e regionali» con le seguenti: «istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, istituzioni che erogano percorsi di istruzione tecnica e professionale e istituzioni formative accreditate dalle regioni a norma del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».

Art. 2

2.100 (testo 2)

[Cosenza](#)

All'articolo 2, comma 1, inserire, dopo la lettera b), la seguente:

b-bis) favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

2.0.2 (testo 3)

[Marti](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Al fine di promuovere l'istituzione dei "campus" di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, il "Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale" per la progettazione di fattibilità tecnico economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 1, ai fini del successivo riparto.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni per il 2024 e a 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».

1.3.2.1.10. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 87 (ant.) del 20/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2023

87ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che sono giunti i pareri della Commissione bilancio riferiti al testo e agli emendamenti, con eccezione delle seguenti proposte emendative che saranno esaminate successivamente: 1.30 (testo 2), 1.47 (testo 3), 1.56 (testo 2), 2.100 (testo 2) e 2.0.2 (testo 3).

Comunica che ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, definito dalla legislazione vigente e dal documento di economia e finanza (DEF). Tenuto conto del parere della Commissione bilancio, ed in particolare della contrarietà espressa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono quindi inammissibili gli emendamenti: 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.19, 1.26, 1.38, 1.39, 1.40, 1.42, 1.43, 1.44, 1.49, 1.50, 1.51, 1.57, 1.58, 1.0.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

La Commissione bilancio ha altresì espresso contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su proposte emendative che sono state nel frattempo riformulate o ritirate dai proponenti (1.14, 1.31, 1.41, 1.45, 1.0.2, 1.0.3 e 2.5).

Comunica infine che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Alla luce del parere della Commissione bilancio, la relatrice BUCALO (Fdl) riformula il proprio emendamento 1.3 in un nuovo testo (1.3 testo 2), pubblicato in allegato.

Riformula altresì l'emendamento 1.23 in un nuovo testo (1.23 testo 2), pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 1.23 (testo 2) sarà prontamente trasmesso alla Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

Interviene brevemente la senatrice D'ELIA (PD-IDP) per esprimere la sua perplessità in merito al parere contrario reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio su taluni emendamenti che, a suo avviso, non comportano conseguenze finanziarie.

Ha indi la parola il sottosegretario Paola FRASSINETTI, la quale esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati dalla relatrice. Si esprime, altresì, in senso conforme alla relatrice su tutti i

restanti emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.30 (testo 2), 1.47 (testo 3), 1.56 (testo 2), 2.100 (testo 2) e 2.0.2 (testo 3), in attesa che su essi si esprima la Commissione bilancio, nonché degli emendamenti 1.23 (testo 2) e 1.24, quest'ultimo identico all'emendamento 1.23.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI accoglie gli ordini del giorno G/924/1/7 e G/924/2/7.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

Previa verifica del numero legale, posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli identici emendamenti 1.1 e 1.2.

Viene quindi posto ai voti e accolto l'emendamento 1.3 (testo 2).

E' poi posto in votazione e respinto l'emendamento 1.11.

Dopo che la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) ha riformulato l'emendamento 1.14 (testo 2) in un nuovo testo, pubblicato in allegato, che riflette le condizioni poste dalla Commissione bilancio, l'emendamento 1.14 (testo 3) è posto in votazione e approvato all'unanimità.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) aggiunge la firma a tutti gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro, al fine di evitarne la decadenza per assenza dei proponenti.

Con successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 1.15 e 1.16, mentre viene approvato l'emendamento 1.18.

Posti congiuntamente in votazione, sono quindi respinti gli identici emendamenti 1.20, 1.21 e 1.22.

Viene poi posto in votazione e respinto l'emendamento 1.25.

Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli identici emendamenti 1.27, 1.28 e 1.29.

Viene indi posto in votazione l'emendamento 1.33, che risulta respinto.

Sono poi posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 1.32 e 1.34.

Posti congiuntamente in votazione, sono approvati gli identici emendamenti 1.35 (testo 2), 1.36 (testo 2) e 1.37 (testo 2).

Dopo che il presidente [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) ha aggiunto la firma all'emendamento 1.45 (testo 2) presentato dalla senatrice Sbröllini, al fine di evitarne la decadenza per assenza della proponente, lo stesso viene posto ai voti e approvato.

Con successive e distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 1.46 e 1.48.

Posti congiuntamente in votazione, sono approvati all'unanimità gli identici emendamenti 1.52 (testo 2), 1.53 (testo 2) e 1.54 (testo 2 corretto).

Con successive e distinte votazioni, sono poi approvati gli emendamenti 1.55, 1.17 (testo 2), quest'ultimo all'unanimità, e 1.59.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

Con successive e distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 2.7 e 2.0.1.

Il [PRESIDENTE](#) informa che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alla Commissione affari costituzionali per l'acquisizione del prescritto parere.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924](#)

Art. 1

1.3 (testo 2)

La Relatrice

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le Regioni, attraverso gli accordi di cui al comma 3, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-

professionale di cui al primo periodo, assicurando la programmazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo e ne definiscono le modalità realizzative attraverso accordi con gli Uffici Scolastici Regionali, che opereranno nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione»

1.14 (testo 3)

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale».

1.23 (testo 2)

La Relatrice

Al comma 1, capoverso « Art. 25-bis» , comma 4, alinea, sostituire le parole: « I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 » con le seguenti: « Le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. » e, dopo le parole: «ITS Academy» inserire le seguenti: «, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99».

1.3.2.1.11. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 88 (pom.) del 20/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2023

88ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono giunti i pareri della Commissione bilancio sugli emendamenti precedentemente accantonati, ad eccezione dell'emendamento 1.23 (testo 2), che è in corso di esame nella seduta della medesima Commissione convocata alle ore 15. La 5ª Commissione ha espresso un parere non ostativo sulle proposte emendative 1.30 (testo 2), 1.47 (testo 3), 1.56 (testo 2) e 2.100 (testo 2), mentre il parere sull'emendamento 2.0.2 (testo 3), a propria firma, è stato condizionato ad una riformulazione accolta nel nuovo testo 2.0.2 (testo 4), pubblicato in allegato.

Fa presente che la Commissione ha altresì riconsiderato la condizione espressa con riguardo all'emendamento 1.14 (testo 2), successivamente recepita dalla promotrice nell'emendamento 1.14 (testo 3), già approvato nella odierna seduta antimeridiana. Al fine di ottemperare alla ulteriore condizione, la relatrice ha presentato l'emendamento 1.1000, pubblicato in allegato.

Informa, quindi, che i proponenti degli emendamenti 1.5, 1.7, 1.12, 1.19, 1.26, 1.39, 1.43, 1.51, 1.58, 1.0.1, 2.3, 2.6 e 2.8, tutti dichiarati inammissibili, hanno chiesto alla Presidenza di poter presentare riformulazioni degli stessi. Tenuto conto della tipicità del regime procedurale dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica e considerata la prassi (da ultimo seguita dalla Commissione affari costituzionali in sede di esame dell'Atto Senato n. 615), comunica di aver ritenuto opportuno non consentire la presentazione di riformulazioni di emendamenti dichiarati inammissibili, per effetto dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento.

Chiarisce, al riguardo, che, se fosse consentito al singolo presentatore di riformulare un proprio emendamento dichiarato inammissibile in esito al parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si innescherebbe un processo di durata indefinita, che potrebbe persino condurre all'impossibilità di concludere l'iter legislativo. Qualora, infatti, anche sulla riformulazione fosse espresso un parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non potrebbe essere impedita la presentazione di un'ulteriore riformulazione, da sottoporre a un nuovo parere, e così via.

Rileva peraltro che, qualora la Commissione non fosse giunta ad una fase estremamente avanzata dell'esame - considerata l'avvenuta conclusione nella seduta antimeridiana delle votazioni di tutti gli

emendamenti ad eccezione delle sei proposte emendative precedentemente accantonate dalla Commissione bilancio - avrebbe senz'altro valutato con attenzione la possibilità di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti. Apprezze le circostanze, ribadisce di ritenere doveroso concludere l'esame al più tardi nella seduta di domani, al fine di consentire all'Assemblea di esaminare il provvedimento in titolo alla ripresa delle attività dopo la pausa natalizia.

Interviene brevemente il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) per manifestare la sua perplessità in merito al parere reso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti, che ha persino indotto ad esprimere contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nei confronti di un emendamento presentato dal Gruppo del Partito Democratico che reca una riduzione degli oneri finanziari complessivi.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), dopo aver sottolineato che la volontà di riformulare gli emendamenti dichiarati inammissibili non era ispirata da alcun intento ostruzionistico, chiarisce che il suo Gruppo ha anche avanzato presso la Commissione bilancio una specifica richiesta di riesame dell'emendamento 2.9, dichiarato inammissibile, che avrebbe comportato riduzioni di spesa.

Il [PRESIDENTE](#), nel ribadire le motivazioni suesposte sulla base delle quali ha optato per la non riapertura del termine di presentazione degli emendamenti, evidenzia che la Commissione bilancio è chiamata a rendere pareri di carattere tecnico ai sensi delle disposizioni vigenti, in esito ad un'interlocuzione con il Ministero dell'economia. In ogni caso, eventuali considerazioni sulla copertura degli emendamenti vanno rappresentate presso la Commissione bilancio, e non presso la Commissione di merito.

Si passa alla votazione degli emendamenti rimasti accantonati.

Viene posto ai voti l'emendamento 1.1000, che risulta approvato all'unanimità.

Con successive e distinte votazioni, sono indi approvati gli emendamenti 1.30 (testo 2), 1.47 (testo 3), quest'ultimo all'unanimità, e 1.56 (testo2).

Passando alla votazione degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 2, poste distintamente ai voti, sono approvate le proposte emendative 2.100 (testo 2) e 2.0.2 (testo 4).

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione bilancio ha, nel frattempo, espresso il proprio parere non ostativo sull'emendamento 1.23 (testo 2) e non ha accolto la richiesta di riesame dell'emendamento 2.9, dichiarato inammissibile.

Domanda indi alla senatrice D'Elia se intenda riformulare l'emendamento 1.24 in un testo identico alla proposta emendativa 1.23 (testo 2) della relatrice, sulla quale il Governo si è espresso in senso favorevole, al fine di una votazione congiunta.

Dopo che la senatrice D'Elia ha fatto presente di non voler modificare l'emendamento 1.24, l'emendamento 1.23 (testo 2), posto in votazione, è approvato, con conseguente assorbimento dell'emendamento 1.24.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli emendamenti approvati saranno prontamente trasmessi alla Commissione affari costituzionali per l'acquisizione del prescritto parere.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924](#)

Art. 1

1.1000

La Relatrice

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, sostituire il terzo periodo e il quarto periodo con il seguente: «All'attuazione del presente comma si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e, comunque, in assenza di esuberi di personale».

Art. 2

2.0.2 (testo 4)

Marti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Al fine di promuovere l'istituzione dei "campus" di cui all'articolo 25-*bis*, comma 3, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, il "Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale" per la progettazione di fattibilità tecnico economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 1, ai fini del successivo riparto.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni per il 2024 e a 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».

1.3.2.1.12. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 89 (ant.) del 21/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2023

89ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la votazione degli emendamenti e quelli approvati sono stati trasmessi alla Commissione affari costituzionali per il parere ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter, del Regolamento. Quest'ultima ha, nel frattempo, espresso un parere non ostativo su tutte le proposte emendative.

Si passa alle dichiarazioni di voto finale.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sul provvedimento in titolo. Al riguardo, pur dando atto alla Presidenza e ai componenti della Commissione di aver favorito un effettivo confronto sul testo, come testimonia l'approvazione di alcuni emendamenti fra cui quello relativo alla invarianza degli organici, ritiene che persistano molteplici criticità che non consentono alla propria parte politica di esprimere un giudizio favorevole sul testo. Al riguardo, stigmatizza la decisione di avviare la sperimentazione a partire dall'a.s. 2024-2025, che giudica affrettata e improvvisata, tenuto conto della ristrettezza dei tempi e in particolare della circostanza che le iscrizioni al prossimo anno scolastico dovranno essere effettuate già nel mese di gennaio. Reputa altresì inadeguati i finanziamenti recati nel provvedimento in esame e ribadisce la forte contrarietà alla scelta di affidare la valutazione delle competenze individuali all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), tenuto conto della diversa missione propria dell'Istituto stesso. In proposito, lamenta che la Commissione sia stata privata della possibilità di discutere la proposta emendativa del proprio Gruppo volta a superare la criticità da ultimo richiamata, a motivo del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che ritiene assolutamente non condivisibile. La contrarietà del proprio Gruppo, prosegue l'oratrice, riguarda anche le disposizioni relative all'accesso all'esame di Stato, nonché al carattere quadriennale della sperimentazione. A suo avviso si determina un'inopportuna anticipazione della conclusione del percorso in esame, con il rischio di favorire la creazione di un canale formativo di secondo livello in cui l'orientamento dei ragazzi è troppo precoce, mentre sarebbe stato preferibile definire un biennio unitario tra tutti i percorsi di istruzione, che precedesse la specializzazione.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) preannuncia il voto convintamente favorevole della propria parte politica sul provvedimento in esame che costituisce, a suo avviso, una tappa significativa e improcrastinabile di riqualificazione dei percorsi di formazione professionale del nostro Paese, cui viene riconosciuto un ruolo paritario rispetto agli altri percorsi di istruzione secondaria. Ritiene importante anche la tempistica relativa all'avvio della sperimentazione, che è in linea con quanto previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Rivolge poi un sentito apprezzamento per la modalità con cui la Presidenza ha condotto la discussione del provvedimento in titolo, per il lavoro svolto dalla relatrice, nonché per i contributi offerti da tutti i Gruppi, inclusi quelli di opposizione, con cui è stato possibile pervenire ad un provvedimento che offre risposte concrete al mondo del lavoro ed ai ragazzi che intendano perseguire i percorsi formativi tecnologico-professionali.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, giudicando non condivisibile il testo che la Commissione si accinge a licenziare. Al riguardo, nonostante l'indiscutibile rilevanza del tema in esame, lamenta che non siano stati accolti gli emendamenti qualificanti presentati dalla propria parte politica. Nello specifico, richiama le proposte che miravano a superare la durata quadriennale dei percorsi sperimentali in esame, a posticiparne l'avvio, ad evitare di affidare la valutazione delle competenze individuali all'INVALSI, nonché a prevedere un coordinamento unitario a livello nazionale volto a contrastare l'eccessiva frammentazione regionale.

Il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sul disegno di legge in titolo, esprime un sentito ringraziamento nei confronti del Ministro, del Sottosegretario Paola Frassinetti e della relatrice Bucalo per l'impegno profuso. Giudica importante che, attraverso un proficuo confronto in Commissione, pur nel rispetto delle ineludibili differenze fra i Gruppi, si sia giunti a definire un testo estremamente valido a beneficio dei ragazzi e del mondo del lavoro.

Nel dichiarare il voto favorevole della propria parte politica, la relatrice [BUCALO](#) (*FdI*) rivolge un sentito ringraziamento al Presidente che ha saputo garantire il rispetto delle diverse sensibilità dei componenti della Commissione e favorire un approccio costruttivo e collaborativo che ha consentito di pervenire al testo in votazione. Coglie peraltro l'occasione per esprimere un ringraziamento per il contributo tecnico offerto dall'Ufficio di segreteria della Commissione e per il supporto ricevuto dalla segreteria particolare del Presidente.

Rileva inoltre che grazie all'impegno del Ministro e della Sottosegretaria Frassinetti, il Governo in carica e la Commissione hanno fatto proprie le richieste provenienti dal mondo del lavoro, che in particolare riguardano l'esigenza di favorire percorsi di istruzione e formazione che assicurino ai ragazzi qualificazioni specialistiche adeguate alla continua evoluzione del mondo del lavoro. In tale contesto, rivendica la scelta di introdurre percorsi sperimentali di durata quadriennale, peraltro imprescindibile al fine di adeguare il sistema formativo nazionale agli *standard* europei e, più in generale, di superare l'importante criticità costituita dal ritardo con il quale i giovani accedono al mondo del lavoro o agli studi universitari.

Non essendovi altri iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce indi alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, autorizzandola a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero eventualmente necessarie.

La sottosegretaria FRASSINETTI ringrazia il Presidente per l'apprezzabile conduzione dei lavori, nonché la relatrice e i componenti della Commissione per la proficua attività svolta, che ha consentito l'approvazione di un provvedimento necessario per riqualificare la filiera professionale e tecnica, che è posta ora in una condizione di parità con gli altri percorsi formativi. Giudica poi importante che le novità siano introdotte nell'ordinamento scolastico attraverso una sperimentazione, cui seguirà una verifica dei risultati attraverso l'attività del Comitato di monitoraggio nazionale. La finalità dell'intervento legislativo - prosegue l'oratrice - è quella di far sì che i giovani possano acquisire le competenze richieste dal mercato del lavoro. Tra le disposizioni di maggior rilievo, richiama indi

l'introduzione della struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché l'istituzione di un fondo diretto a promuovere i *campus* della medesima filiera. In proposito, segnala l'importanza di investire in strutture in cui svolgere attività laboratoriale avanzata e innovativa che completi la didattica degli studenti. Giudica infine positiva la scelta della Commissione di valorizzare alcune richieste provenienti dalle Regioni, nell'ottica di individuare un equilibrio complessivo che tiene conto anche delle competenze riservate alle medesime Regioni dalla Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) esprime a sua volta soddisfazione per i contenuti del provvedimento che la Commissione ha appena approvato, frutto di un intenso confronto che ha tenuto conto sia delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni, sia di molti dei suggerimenti provenienti dai Gruppi. Il provvedimento come modificato in sede referente, pur essendo come ogni provvedimento suscettibile di ulteriori miglioramenti, risulta arricchito rispetto a quello originale e rappresenta, a suo avviso, uno strumento valido che va incontro alle esigenze del mercato del lavoro e degli studenti, fornendo a questi ultimi le necessarie competenze.

Conclusivamente, rivolge un ringraziamento al Ministro, al sottosegretario Paola Frassinetti, nonché ai Gruppi per i contributi offerti e, in particolare, alla relatrice per la capacità di mediare fra le diverse esigenze e per aver contribuito in modo decisivo alla definizione di un testo valido ed equilibrato.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la seduta e di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per definire la programmazione dei lavori.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, comunicando che nella giornata di domani sarà convocata un'ulteriore seduta della Commissione per comunicazioni da parte della Presidenza. Qualora l'Assemblea abbia terminato l'esame del disegno di legge di bilancio e si sia così conclusa la sessione di bilancio, la Commissione potrà valutare l'opportunità di una successiva convocazione, sempre nella giornata di domani, al fine di avviare l'esame dei disegni di legge n. 915 (Accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia) e n. 942 (Accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima).

Si è inoltre stabilito che, a partire dalle sedute che saranno convocate a partire dal mese di gennaio, sarà ripresa la trattazione dei disegni di legge di cui è già stato avviato l'*iter* legislativo e saranno altresì esaminati i seguenti provvedimenti: disegno di legge n. [924-bis](#) (Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti), d'iniziativa governativa; disegno di legge n. [905](#) (Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-*bis* del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico), approvato dalla Camera dei deputati; disegno di legge n. [805](#) (Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona), d'iniziativa della senatrice Malpezzi ed altri; disegno di legge n. [875](#) (Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra), d'iniziativa dei senatori Francesca Tubetti ed altri; disegno di legge n. [194](#) (Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento delle professioni di montagna), d'iniziativa del senatore Enrico Borghi; disegno di legge n. [597](#) (Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»), d'iniziativa della senatrice Fallucchi; disegno di legge n. [788](#) (Disciplina delle professioni di pedagogista scolastico ed educatore scolastico e istituzione del relativo albo professionale), approvato dalla Camera; disegno di legge n. [545](#) (Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti), d'iniziativa della senatrice Bucalo; disegno di legge n. [939](#) (Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali

insistono), d'iniziativa della senatrice Cosenza ed altri, non appena sarà assegnato alla Commissione.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come stabilito nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocata un'ulteriore seduta della Commissione domani, venerdì 22 dicembre, alle ore 13.

Poiché nessun senatore interviene in senso contrario, così resta stabilito.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 38 (ant., Sottocomm. pareri) del 29/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023**

38ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 11,05.

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **[TOSATO](#)** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 11,10.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 147 (pom.) del 20/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2023

147ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(924\)](#) *Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale*

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **[BALBONI](#)** (*FdI*), in qualità di relatore, in sostituzione del senatore Tosato, riferisce sugli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore **[CATALDI](#)** (*M5S*) preannuncia un voto contrario, sottolineando come le proposte di modifica del Gruppo M5S non abbiano trovato adeguato accoglimento presso la Commissione di merito.

Il senatore **[OCCHIUTO](#)** (*FI-BP-PPE*) precisa che, presso la Commissione di merito, vari emendamenti sono stati dichiarati inammissibili per effetto del parere contrario reso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il **[PRESIDENTE](#)** avverte che è convocata una ulteriore seduta per le ore 13 di domani, giovedì 21 dicembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 151 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

151ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

indi del Vice Presidente

LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 4, considerato che il decreto-legge n. 145 del 2023 ha posticipato la restituzione del prestito da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE), che occorre avere conferma che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) possa provvedere a coprire gli oneri di cui ai commi 3 e 8 (rispettivamente 300 milioni e 96,78 milioni di euro) avvalendosi delle proprie risorse.

Con riguardo all'articolo 3, comma 15, che incrementa la pianta organica di CSEA, che rientra nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche, occorre avere conferma che non vi siano ulteriori oneri né per l'adeguamento delle dotazioni logistiche e strumentali né per l'espletamento di procedure di selezione. Per la relativa copertura finanziaria è previsto che agli oneri provveda mediante entrate derivanti da prelievo commissionale operato sui conti di gestione, secondo un'aliquota percentuale definita ogni anno dall'ARERA, da applicarsi al totale delle risorse economiche gestite annualmente dalla CSEA. Sul punto andrebbe confermata la possibilità di modulare l'aliquota secondo le necessità per la copertura degli oneri previsti. Inoltre, considerando che l'ente non è ricompreso tra quelli soggetti al vincolo della gestione della propria liquidità nel circuito di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984, e che opera avvalendosi di risorse giacenti sul circuito di tesoreria, andrebbero fornite conferme in merito all'assenza di effetti, sia pure indiretti, sui saldi. Per quanto concerne l'articolo 5, comma 1, relativamente all'assoggettamento degli atti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale, andrebbe fornita conferma dell'attestazione della originaria relazione tecnica secondo cui l'applicazione delle imposte in misura fissa non determinerebbe effetti rispetto al gettito vigente. Tutto ciò premesso, in relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 97.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame. Evidenzia che risultano così superate tutte le osservazioni inerenti al provvedimento.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.](#)".

[Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.](#)

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di ribadire il parere già espresso per la Commissione, nel presupposto che non siano apportate modifiche al testo del disegno di legge.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere parzialmente favorevole)

Il presidente relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 27 ottobre scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici e alla corretta qualifica come "collegato", rileva che il disegno di legge in esame risulta composto di due Capi.

Il Capo I reca la rubrica "Filiera formativa tecnologico-professionale" ed è composto di due articoli:

l'articolo 1 inserisce nel decreto-legge n. 144 del 2022 una nuova disposizione, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si ricollega, come risulta dalla relazione illustrativa, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (M4C1-R.1.1, 5-10). L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura di missione di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e di promuovere sinergie tra la suddetta filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il Capo II, recante il titolo "[Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti](#)", è composto del solo articolo 3, che reca una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La disposizione, in particolare, al comma 1 modifica il decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; il comma 2 dispone una modifica alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica; il comma 3 rimette a uno o più regolamenti la revisione del d.P.R. n. 249 del 1988, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, e il comma 4 stabilisce i relativi principi per la revisione. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023 limitatamente al Capo I.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per formulare osservazioni critiche sul riferimento contenuto nel titolo del disegno di legge, inerente alla revisione della disciplina della valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, sottolineando come ciò costituisca una materia del tutto discutibile e su cui formula rilievi critici.

Il PRESIDENTE chiarisce che tale riferimento risulta inerente al Capo II del disegno di legge, il cui contenuto non risulta previsto dalla NADEF, come evidenziato nella relazione illustrativa, per cui se ne evidenzia il carattere non omogeneo rispetto ai contenuti propri del disegno di legge collegato, ciò rilevando ai fini dello stralcio dal provvedimento in titolo di prerogativa della Presidenza del Senato. Dopo un intervento della senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*), volto ad evidenziare come il Capo II rechi una materia del tutto estranea ai contenuti del disegno di legge collegato previsto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 27 ottobre scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici e alla corretta qualifica come "collegato", si rileva che il disegno di legge in esame risulta composto di due Capi.

Il Capo I reca la rubrica "Filiera formativa tecnologico-professionale" ed è composto di due articoli: l'articolo 1 inserisce nel decreto-legge n. 144 del 2022 una nuova disposizione, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si ricollega, come risulta dalla relazione illustrativa, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10). L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura di missione di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e di promuovere sinergie tra la suddetta filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il Capo II, recante il titolo "[Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti](#)", è

composto del solo articolo 3, che reca una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La disposizione, in particolare, al comma 1 modifica il decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; il comma 2 dispone una modifica alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica; il comma 3 rimette a uno o più regolamenti la revisione del d.P.R. n. 249 del 1988, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e del d.P.R. n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, e il comma 4 stabilisce i relativi principi per la revisione.

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023, ad eccezione del Capo II (articolo 3).".

La Commissione approva.

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso un parere di nulla osta con alcune condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sono state puntualmente recepite. Pertanto alla luce dei chiarimenti già forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche introdotte in seguito al parere reso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non appare necessario acquisire una relazione tecnica di passaggio.

Per quanto di competenza, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo del Governo.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che alla luce del dibattito svolto presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati e dei chiarimenti forniti in quella sede dal Governo, non appare necessario l'aggiornamento della relazione tecnica, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, formulando il parere non ostativo dell'esecutivo.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, che risulta approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175.

Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 novembre.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra una proposta di parere non ostativo condizionato, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
(limitatamente alle parti di competenza)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 novembre.

Il PRESIDENTE dà la parola ai senatori che intendono intervenire, ricordando che nella giornata odierna si concluderà la discussione generale sul provvedimento.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) evidenzia che nelle audizioni è emersa la contrarietà da parte delle associazioni datoriali sui contenuti del disegno di legge di bilancio soprattutto per quanto riguarda l'abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica (ACE). Evidenzia il suo stupore per la mancanza di interlocuzione fra il Governo e i corpi intermedi nella predisposizione degli articoli 24 e 25 sui quali sussistono comunque elementi per una valutazione positiva. Fa presente tuttavia che, come evidenziato da ANIA dalla sua audizione, tali norme avranno bisogno di corpose modifiche per poter dispiegare i propri effetti. Ritiene che in materia pensionistica il disegno di legge peggiori la legge Fornero, mentre in materia di sanità prevede una riduzione del finanziamento del sistema sanitario rispetto al PIL.

Evidenzia che, al contempo, il disegno di legge prevede nuove imposte, in particolare sulla casa.

Sottolinea quindi che non sono state rispettate le promesse elettorali come, ad esempio, l'innalzamento delle pensioni minime. Per questi motivi fa presente che il giudizio sulla proposta è negativo e che sarà necessaria una copiosa attività emendativa.

Sottolinea infine come si tratti di una manovra vuota, poco coraggiosa, nonché estremamente ottimistica sul piano delle previsioni della crescita, mentre non si è voluto cercare effettivamente da parte del governo le risorse necessarie per operare con misure di effettivo sostegno ai cittadini.

Ricordando a tale riguardo le norme sugli *extra* profitti bancari, già approvate dal governo, e il gettito pari a zero previsto, evidenziando quindi un quadro complessivo di criticità e limiti degli interventi varati da questa maggioranza, la cui manovra appare del tutto lacunosa e peggiorativa della situazione del Paese.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) ritiene che, nonostante il Governo si presenti come un Governo di legislatura, esso abbia presentato un disegno di legge di bilancio con un orizzonte breve, che guarda principalmente alle prossime elezioni europee e che tradisce l'impianto programmatico dei partiti della maggioranza. Sottolinea, in particolare, la mancanza di investimenti sulla valorizzazione sulle risorse umane e sulle trasformazioni verde e digitale. Considera inaccettabile il taglio del Fondo affitti. Fa presente che la manovra ha bisogno di molte modifiche che rappresentino una visione alternativa, la quale informerà la redazione degli emendamenti che saranno presentati. Rappresenta che il sistema sanitario ha bisogno di una riforma strutturale. Sottolinea come la maggioranza stia tradendo il suo stesso programma sulla crescita economica e sulla legge Fornero.

Dopo aver richiamato l'importanza del ruolo del Parlamento nelle prerogative di modifica della legge di bilancio, preannuncia quindi numerosi emendamenti da parte del proprio gruppo, al fine di contrastare quanto delineato in manovra. Questa rischia infatti di determinare un arretramento molto grave sui pilastri della tutela dei diritti, in particolare del diritto alla salute, del diritto all'istruzione e del diritto alla casa.

Sottolinea a tale riguardo come solo dalla tutela dei diritti e dalla lotta alla disuguaglianza possa derivare un quadro favorevole allo sviluppo e alla crescita, nonché alla competitività. Conclude evidenziando la necessità di un quadro di profonde riforme, di lungo periodo, del tutto mancanti nella manovra, al fine di contrastare la precarietà del lavoro, soffermandosi sui temi centrali della società, tra cui richiama quello della riforma del sistema sanitario. Ricorda infine il tema centrale della lotta

all'evasione fiscale, su cui occorrerebbero interventi immediati, di segno del tutto opposto ai condoni invece adottati dall'attuale governo.

La senatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*) ritiene che l'aspetto più grave del disegno di legge di bilancio sia connesso alla mancanza di coraggio nel fare riforme che potrebbero sostenere la crescita. Manifesta le forti criticità in relazione alla compiuta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sul quale auspica che vi siano iniziative di semplificazione volte alla risoluzione dei problemi che ne frenano l'avanzamento. Manifesta la propria indignazione per i tagli alle politiche a sostegno della disabilità e per l'aumento dell'IVA su beni acquistati principalmente da donne e famiglie, per le quali occorrerebbero invece interventi di sostegno. Esprime un giudizio complessivamente negativo sulla manovra, sottolineando la necessità di migliorarla in sede emendativa.

La senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*), condividendo quanto detto in precedenza dai membri dell'opposizione, invita la Commissione a riflettere su un tema specifico, ovvero sul fatto che l'intera attività del Ministero delle infrastrutture è stata ipotecata intorno ad un'opera, il ponte sullo stretto, sulla quale non si è ancora giunti al progetto definitivo. Auspica quindi che l'attenzione venga posta sulla riprogrammazione delle spese ministeriali, volta in questo caso a sostenere un'opera assai discussa, a fronte di definanziamenti di altre infrastrutture, anche in materia di sicurezza stradale. Dopo aver richiamato il rischio che vengano depauperate le risorse inerenti alle politiche di sviluppo e coesione, evidenzia la necessità di concentrare l'attenzione sulle risorse per la effettiva crescita dei territori, anziché per una opera di cui non si dispone ancora della progettazione definitiva.

Non essendovi altri interventi, il presidente [LOTITO](#) dichiara quindi conclusa la discussione generale sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 novembre.

Il PRESIDENTE, avverte che sono state presentate le riformulazioni 1.0.6 (testo 3), 5.0.23 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.3 (testo 2), 8.0.9 (testo 2), 9.72 (testo 2), 9.0.42 (testo 2), 9.0.56 (testo 2), 9.0.73 (testo 2), 11.0.10 (testo 2), 13.0.42 (testo 3) e 13.0.52 (testo 3), pubblicate in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione al comma 3, viene rappresentato, conformemente alla relazione tecnica, che la stima per la quantificazione degli oneri per prestazione si è basata sui dati dell'anno 2022 relativi ai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori di cui alla lettera b) del predetto comma 1, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, del 25 luglio 2023. Per ogni posizione individuale, sono state ricavate le seguenti informazioni: numero di giornate lavorate nell'anno 2022 con contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; imponibile contributivo derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è

richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; giornate lavorate come lavoratore subordinato non rientranti nel settore spettacolo e relativo imponibile; presenza di un contratto a tempo indeterminato; presenza di una prestazione Naspi; presenza di una pensione diretta; ulteriori redditi rilevabili dall'estratto conto del soggetto. Sono state, quindi, determinate le prestazioni ipotizzando che per gli anni 2024-2033 le caratteristiche dei lavoratori dello spettacolo rimangano sostanzialmente stabili rispetto alla generazione tipo riferita al 2022. La stima ha preso in esame le posizioni individuali in quanto le situazioni retributive e contributive molto variabili non permettevano l'utilizzo di valori medi. I potenziali beneficiari sono stati valutati in circa 20.600 soggetti, per ciascuno dei quali risulta una retribuzione media imponibile annua di 9.700 euro. Le giornate medie indennizzate risultano circa 38, per un importo annuo lordo fisco di 1.443 euro (38 euro giornaliera). Dall'analisi dei dati risulta che, della platea selezionata, circa 14.195 appartengono al gruppo A e 6.405 appartengono al gruppo B. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 73 per cento supera l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Dei soggetti appartenenti al gruppo B il 36 per cento supera il minimale contributivo. Inoltre, il numero delle giornate indennizzate è soggetto al limite di 312 annue e circa 1.200 assicurati subiscono una riduzione delle giornate indennizzate in funzione di tale limite;

in relazione all'articolo 4, viene precisato che la contribuzione figurativa è versata entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo. Inoltre, il numero delle giornate accreditate è tale da non poter superare il numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione. Per gli appartenenti al gruppo A, un anno di contributi si considera integrato con 90 contributi giornalieri, per i lavoratori appartenenti al gruppo B servono invece 260 contributi giornalieri. Dall'analisi dei dati estratti relativamente al 2022 risulta che, dei 20.600 soggetti che soddisfano i requisiti per la prestazione, circa 14.195 appartengono al gruppo A, con un accredito figurativo medio di 7 giornate, e 6.405 appartengono al gruppo B, con un accredito figurativo medio di 70 giornate. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 50 per cento supera il limite di retribuzione giornaliera, mentre per gli appartenenti al gruppo B solo l'11 per cento. Viene conclusivamente affermato che tutti gli elementi forniti supportano una stima della contribuzione figurativa ridotta rispetto a quanto potrebbe risultare applicando l'aliquota direttamente alla retribuzione non percepita;

in relazione all'articolo 7, comma 2, viene rappresentato che non si ravvisano elementi ostativi ad una modifica del testo della norma volta a specificare espressamente che viene fatto salvo l'aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato;

in relazione all'articolo 8, si evidenzia che la prestazione è risultata inferiore in sede di certificazione del diritto alla prestazione: viene riportato per completezza il dato di spesa 2023 fino ad ottobre, pari a circa 1,5 milioni di euro, che conferma la rideterminazione effettuata nelle previsioni a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato all'inserimento, all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: "di cui all'articolo 2, comma 28," delle seguenti: "primo periodo,".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

Art. 1

1.0.6 (testo 3)

[Mancini](#), [Zaffini](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti

Commerciali dei professionisti esercenti attività di amministrazione di condomini e di gestione di beni immobili per conto terzi)

1. I professionisti che, a far data dal 1 gennaio 2024, attivano una nuova posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per svolgere come attività prevalente quella individuata con il codice ATECO 68.32.00, aventi i requisiti di cui all'articolo 71-*bis* delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria né pensionati, sono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.»

Art. 5

5.0.23 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-*bis*.

(Disposizioni per il potenziamento della prenotazione digitale delle visite mediche)

1. Al fine di rendere più accessibile la possibilità dei cittadini di prenotare attraverso strumenti digitali le visite presso le Case della Comunità di cui al Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 e gli studi medici, anche ove funzionalmente aggregati, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, nonché nell'ottica di favorire il popolamento del Fascicolo Sanitario Elettronico con le prestazioni erogate sul territorio, per far fronte al fabbisogno di piattaforme di prenotazione digitale degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica dei medici, anche in modalità SaaS, è autorizzato un contributo massimo di 100 milioni di euro a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall' art.1, comma 264 della legge 30 dicembre 2021, n.234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I trasferimenti in favore delle regioni e delle province autonome sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»

Art. 6

6.2 (testo 2)

[Damante](#), [Patuanelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 6

(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

6.3 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 6

(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

Art. 8

8.0.9 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le perdite fiscali dovute anche per gli effetti negativi sull'attività economica nel periodo caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid, possono essere trasformate, previa asseverazione dell'Agenzia delle Entrate, in crediti d'imposta da utilizzare in compensazione in F24 senza cedere a terzi."»

Art. 9

9.72 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. La verifica e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse erogate alle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione, sono effettuati da apposito nucleo individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cadenza annuale.»

9.0.42 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

«Art. 9-bis

1. È fatta salva la possibilità per la Regione Calabria negli anni 2020 e 2021, di utilizzare le risorse erogate ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora rendicontate al 31 dicembre 2022, a copertura dei maggiori costi, derivanti dal fenomeno inflattivo in corso, legati al completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché da quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di Programma per gli investimenti nel settore sanitario ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007."

9.0.56 (testo 2 [RC])

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati 500 milioni di euro da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti relativi:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da

scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi maggiori oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 95 del presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale o la sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

b) ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione e decadenza connessi all'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previsti dalla normativa statale e regionale, di competenza della Regione e degli Enti locali; fino al 31 agosto 2023 la Regione e degli Enti locali non procedono alle richieste di pagamento relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, sono sospesi i termini degli adempimenti tributari e di quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dalla data del 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente

comma.

8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 4 e 5 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2024, ovvero in sei rate di pari importo, con scadenza della prima rata il 30 giugno 2024. Sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n.78 del 2010 e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n.16 del 2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n.78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n.639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n.197, che scadono nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 3, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241,243, lettera a), e 250 della legge n.197 del 2022, a partire dal 2 novembre 2023.

11. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4 a 10, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 170 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, fino al 30 giugno 2024.

13. Con riferimento alle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1:

a) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 2 novembre 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il

pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

b) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

14. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

15. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 innanzi ai tribunali e gli uffici del giudice di pace nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

16. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 15. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

17. Fermo quanto disposto dai commi 15 e 16, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 2 novembre 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, su istanza

del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023.

18. Per i soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 2 novembre fino al 31 dicembre 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 2 novembre 2023 fino al 31 dicembre 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.

19. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 18, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 dicembre 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

20. Le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 non operano nei seguenti casi:

a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n.833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n.194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n.69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì nei seguenti casi:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvi i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n.354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove

indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta diparte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

21. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 16 e 18 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

22. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 15 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 novembre 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 17 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 dicembre 2023. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 16 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 18 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre e il 31 dicembre 2023.

23. Ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze, fino alla data del 31 dicembre 2023 il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, da concordare con il dirigente dell'ufficio di appartenenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

24. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 2 novembre 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

25. Nei giudizi di cui al comma 24, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 2 novembre 2023.

26. Per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza. E' facoltà delle

amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 dicembre 2023. La sospensione dei termini di cui al primo periodo non si applica alle procedure concorsuali e selettive svolte dalle pubbliche amministrazioni tramite piattaforme digitali.

27. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1:

a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonché i concorsi per il personale della protezione civile;

b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;

c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla regione Toscana per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso, al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'anno 2023;

d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

28. Nei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, i termini dei procedimenti di prevenzione degli incendi aventi ad oggetto le attività di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023, sono prorogati al 30 aprile 2024.

29. Per il medesimo periodo di cui al comma 26, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

30. Le disposizioni di cui ai commi 26 e 27 non pregiudicano la facoltà delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere, su istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ai servizi pubblici locali a rete nonché di quelli relativi all'esercizio dei medesimi servizi.

31. Nei casi di cui ai commi 26 e 27, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

32. Per gli enti locali ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi, su richiesta dell'ente locale interessato, nel periodo tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023, i termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

33. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e la data di entrata in vigore del presente

decreto, presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

34. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 26 e 27, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorità per quelli da considerare urgenti, potendo ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale. Fino al 31 dicembre 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

35. Nei territori dei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quelli per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonché le attività di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989. Nei predetti casi e per il medesimo periodo sono altresì prorogati i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 2 novembre 2023.

36. Per i comuni ricadenti nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 2 novembre 2023, sono prorogati di sei mesi.

37. Le disposizioni dei commi da 26 a 36, non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. In relazione alle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la sospensione dei termini dei procedimenti non si applica qualora vi sia il rischio di compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.

38. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è

istituito un fondo, denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggino di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate dall'emergenza.

39. Fino al 31 dicembre 2023, le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nei casi di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono altresì derogare all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

40. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2023/2024 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

41. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è riconosciuto lo svolgimento delle attività di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

42. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

43. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curricolari, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per l'anno accademico 2022/2023 e 2023/2024, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Le istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curricolari nonché di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

44. Ferme restando le disposizioni generali di cui ai commi da 4 a 14 e fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2023/2024, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

a) alla data del 2 novembre, risultano residenti o domiciliati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

45. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.

46. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente comma.

47. Agli oneri di cui ai commi da 43 a 46, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

48. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Firenze è incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:

a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

49. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 43, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

50. I contributi e le provvidenze erogati ai sensi dei commi 48 e 49 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntivi rispetto a quelli già destinati alle ordinarie misure sul

welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.

51. Agli oneri derivanti dai commi 48 e 49, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

52. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sede legale od operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 31 dicembre 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

53. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 52, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

54. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.

55. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

56. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 52 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 52 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

57. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

58. Le integrazioni al reddito di cui al comma 52 sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n.223.

59. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate di cui al comma 1, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

60. Agli oneri derivanti dal comma 52, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

61. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 dicembre 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

62. 1. Per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

63. L'indennità di cui al comma 62 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al medesimo comma 62.

64. Alle attività di cui ai commi 62 e 63, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

65. Agli oneri derivanti dal comma 62 e 63, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

66. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, la

garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, in favore delle imprese nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, a titolo gratuito e fino alla misura:

a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;

b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

67. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 66, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

68. Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

69. La misura di cui al comma 68 si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

70. All'attuazione de comma 68 si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 250 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

71. Le società e le imprese che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la sede legale od operativa o unità locali nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, possono richiedere la sospensione, per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) i versamenti e gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 dicembre 2023;

c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività

imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

72. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 72 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

73. Per le società e le imprese aventi sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 2 novembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

74. I versamenti sospesi ai sensi del comma 71 e 73 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine o in sei rate semestrali di pari importo.

75. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 2 novembre 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima.

76. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, che abbiano superfici aziendali situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati.

77. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Regione toscana attua, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la regione Toscana può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva.

78. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.

79. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione, il soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse di cui al comma 80, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

80. Le risorse del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono

destinate, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

a) 50 milioni di euro sono assegnati alla Regione Toscana sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori danneggiati dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;

b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al 100 per cento del danno d'area calcolato sulla base dei valori indice di cui all'allegato 12 al medesimo Piano

81. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, è autorizzato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite tra le regioni. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.

82. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua.

83. Fino al 31 dicembre 2023 e nei comuni situati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, tenuto alle registrazioni nella Banca dati nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga ai tempi prescritti dallo stesso articolo 9.

84. Fino al 31 dicembre 2023, non si applicano per gli adempimenti di cui al comma 83, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022, le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

85. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali e di tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.

86. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023.

87. Per il fine di cui al comma 86, le risorse del Fondo sono destinate a:

- a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1;
- b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;
- c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1.

88. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

89. Agli oneri derivanti dal comma 86, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

90. Per i mesi di novembre e dicembre 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di ottobre 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023. Previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui al primo e secondo periodo, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio.

91. Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eccezionali eventi alluvionali di cui al comma 1, una quota del Fondo «Sport e Periferie», istituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e reso strutturale ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023, è destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente nel cui territorio sono situate le infrastrutture interessate, è adottato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui al comma 91.

92. Gli interventi di cui al comma 91, sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del crono-programma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi della società Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

93. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni

di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

94. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 93, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

95. Agli oneri derivanti dal comma 93, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

96. Le disposizioni dei commi da 97 a XY, sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

96. Ai fini del presente decreto, il Presidente della Regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

97. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dall'alluvione, al Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il Presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma 99.

98. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

99. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.

100. Al predetto Fondo affluiscono:

a) nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2024, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane;

b) da risparmi di spesa e maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

101. Al presidente della Regione Toscana, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 99 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.

102. 1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 101 e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti "de minimis". In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1;

d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività

danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.

103. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

104. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1 che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma 1. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

105. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

106. La certificazione di agibilità di cui al comma 105 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme

vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9.0.73 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure urgenti per la realizzazione degli investimenti pubblici da parte degli enti territoriali relativi agli interventi su infrastrutture prioritarie nel Mezzogiorno)

1. Al fine di garantire lo sviluppo e il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese e di assicurarne la competitività nonché di favorire la celere realizzazione degli investimenti pubblici da parte degli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per la riqualificazione dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo" - tratto da Cosenza ad Altilia, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per la realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e operativo allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle opere, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

Art. 11

11.0.10 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

"Articolo 11-bis

(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore)

1. All'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 luglio 2024».
2. All'articolo 14 della legge 30 novembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. al comma 2, le parole «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole «sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;
 - b. al comma 3, le parole «Con il medesimo decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti.».

3. All'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. il comma 5 è sostituito dal seguente: «Gli studenti vincitori del concorso nazionale di cui al comma 2 si iscrivono ai corsi di laurea, laurea magistrale o laurea a ciclo unico dell'Università di Pisa o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola. Al termine del percorso di studi, la Scuola rilascia, a seconda del tipo di corso di laurea a cui sono iscritti, il titolo di diploma di licenza e di diploma di secondo livello, equiparati al titolo di master di secondo livello in base alla normativa vigente.»;
 - b. dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. La Scuola può riconoscere crediti formativi universitari a favore degli studenti di università nazionali ed internazionali. Le relative modalità sono stabilite con regolamento di Ateneo."
4. All'articolo 1, comma 102, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera a), dopo le parole «Classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche» sono aggiunte le seguenti: «e per i diplomi in design e in progettazione artistica per l'impresa rilasciati dalle accademie di belle arti»;
 - b) alla lettera b), le parole «da istituzioni diverse da quelle» sono sostituite dalle parole «diversi da quelli».
5. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di I livello in restauro DAPL 07 al termine dei corsi di diploma accademico di II livello sperimentali in restauro precedentemente all'accreditamento ai sensi del decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 301.
6. In deroga all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i docenti e i ricercatori afferenti ai settori artistico-disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, e ai settori artistico-disciplinari ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, possono rivestire cariche in società costituite a fine di lucro ed esercitare il commercio e l'industria limitatamente alle attività identificate dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 numero 90.03.02, previa autorizzazione del Direttore dell'Istituzione AFAM rilasciata verificando l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e la compatibilità dell'attività autorizzata con il prioritario assolvimento degli obblighi contrattuali.
7. All'articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dopo le parole «o da queste organizzate» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e degli enti abilitati al rilascio di titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212»"

Art. 13

13.0.42 (testo 3)

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 13-bis.

(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)

1. Restano salve le disposizioni che regolano l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'articolo 4 bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 si interpreta nel senso che tutte le previsioni normative del DPR 146 del 2017 hanno valore di legge."

13.0.52 (testo 3)

[Nastri](#), [Zedda](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«13-bis

(Disposizioni in materia di comunicazioni sulla titolarità effettiva)

1. Il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del Registro delle imprese, istituiti presso le Camere di commercio, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto Ministeriale 11 marzo 2022 n. 55, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell'art. 21 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, è fissato al 6 febbraio 2024.

2. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpano almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri";

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9."

3. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), numero 2, si applicano alle Camere di commercio in cui le procedure di rinnovo degli organi sono in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione e alle altre Camere di commercio interessate a decorrere dal mandato successivo a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione.

6. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 155 (pom.) del 28/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 2023

155ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(821) ZANETTIN e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che la 7ª Commissione in sede redigente non ha apportato modifiche al provvedimento, per cui propone di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione lo scorso 11 ottobre.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere non ostativo è posto ai voti e approvato all'unanimità.

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale", e che sul provvedimento è intervenuto lo stralcio del Capo II (art. 3) da parte della Presidenza del Senato, rispetto ai contenuti propri del collegato.

Il provvedimento prevede, al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, della filiera formativa tecnologico-professionale, costituita da percorsi sperimentali, da percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), da percorsi di istruzione e formazione professionale, e da percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Le regioni, attraverso gli accordi previsti, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale prevista, ferme restando le relative competenze in materia di istruzione e formazione professionale.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, segnala che la norma introduce un nuovo articolo, articolo 25-*bis*, nel Capo III del decreto-legge n. 144 del 2022, in materia di sviluppo di una filiera formativa tecnologico-professionale, prevedendo al comma 9 l'invarianza finanziaria per il complesso delle disposizioni introdotte.

Al riguardo, in relazione alle previsioni di cui al comma 2 del nuovo articolo 25-*bis*, in ordine agli effetti sul personale in servizio, atteso che la relazione tecnica asserisce che le scuole provvederanno ad adeguare e rimodulare il calendario annuale e l'orario settimanale delle lezioni in base alle esigenze didattiche in maniera coerente con il numero massimo di ore di insegnamento previsto dalle norme

contrattuali e senza incidere sull'organico dell'autonomia, nei limiti dell'organico stesso, afferma nella citata relazione tecnica che il nuovo sistema progettuale non richiede quindi incremento di personale Ata o maggiori risorse finanziarie correlate all'erogazione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. A tale riguardo occorre acquisire ulteriori elementi, al fine di meglio chiarire l'assenza di effetti finanziari connessi alla rimodulazione organica prevista dalle attività indicate dal provvedimento. Inoltre, chiarimenti appaiono opportuni sulla effettività della non determinazione di esuberi, prevista dal comma 2, ultimo periodo, del capoverso "art. 25-bis".

Occorre acquisire maggiori chiarimenti sull'istituzione, prevista dal comma 3 del capoverso "art. 25-bis", di reti denominate "campus", che erogano percorsi sperimentali indicati dalla disposizione, anche in raccordo con i campus multiregionali e multisettoriali, al fine di verificare i relativi profili finanziari rispetto alla prevista generale clausola di invarianza.

Elementi di chiarimenti appaiono necessari in ordine a quanto previsto poi dal comma 7 del capoverso "art 25-bis", specificamente alla lettera a), dove si prevede che le sperimentazioni possano prevedere l'introduzione di compresenze con il conversatore di lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti di soggetti pubblici o privati, occorrendo chiarire l'effettiva sostenibilità della disposizione nell'ambito dell'invarianza asserita.

Occorre acquisire chiarimenti in ordine alla lettera c) del comma 7 del capoverso "art 25-bis", laddove si prevede la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto di diritto d'autore di proprietà industriale, al fine di chiarire tale profilo nell'ambito delle previste sperimentazioni.

Il provvedimento prevede al comma 8 del nuovo articolo 25-bis che con decreto del Ministro dell'istruzione del merito e del Ministro dell'economia delle finanze siano definite le modalità di adesione alle reti e le modalità di integrazione di ampliamento dell'offerta formativa e le relative attività di monitoraggio e valutazione nell'ambito della sperimentazione prevista. A tale riguardo segnala che occorre valutare la previsione di uno specifico monitoraggio dei profili finanziari connessi all'attuazione, posto che quest'ultima è demandata al suddetto decreto ministeriale e che l'intera sperimentazione di cui all'articolo 1 del testo è prevista ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie. Tale specifico monitoraggio dei profili finanziari risulta opportuno anche alla luce della previsione di cui all'articolo 17, commi 12 e seguenti, della legge di contabilità, atteso appunto che le modalità attuative sono demandate al citato decreto ministeriale e non risultano specificate in norma primaria.

Per quanto concerne l'articolo 2, che istituisce una Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico professionale, a decorrere dal 2024, si prevede che a tale struttura sia preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nonché che vi sia assegnato un contingente di personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione del merito nonché un massimo di otto esperti, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a 400.000 euro e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro. A tale riguardo, atteso che la relazione tecnica afferma che si tratta di autonoma struttura ministeriale, in relazione alle funzioni di supporto amministrativo appaiono necessari ulteriori elementi, al fine di definire che tale riorganizzazione delle risorse, soprattutto di quelle già in servizio presso il Ministero dell'istruzione del merito, non comporti effetti negativi rispetto alle funzioni attualmente svolte.

In ordine, infine, alla copertura prevista dal comma 3 dell'articolo 2 per la struttura tecnica, occorre valutare la formulazione della copertura medesima in relazione alla possibilità di approvazione del provvedimento entro l'anno in corso, valutando in alternativa una riformulazione della copertura che faccia riferimento ai fondi speciali di cui al bilancio triennale 2024-2026 attualmente in corso d'esame. La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ([n. 91](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 40, commi 1, 2, lettere *d*) ed *e*) e 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 novembre.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante gli elementi di chiarimenti richiesti al Governo, che viene resa disponibile.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra una proposta di parere non ostativo, formulata sulla base degli elementi forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che la relazione tecnica a corredo del provvedimento quantifica gli oneri del personale e le spese di funzionamento e di missione previsti all'articolo 4, il quale istituisce la struttura di missione che cura il segretariato della Cabina di regia.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, comma 4, chiede di fornire i criteri e i parametri utilizzati ai fini della quantificazione della spesa per missioni, al fine di verificarne la prudenzialità.

Analogamente, con riferimento alle spese di funzionamento, andrebbe fornita l'illustrazione dei fattori d'oneri considerati nella quantificazione (dotazioni individuali, affitto locali, utenze etc.) nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse necessarie ad assicurare la piena funzionalità della struttura.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 99 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi richiesti al Governo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (n. 88)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5, comma 1, lettera *a*), e 9, comma 1, lettera *g*), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 novembre.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante gli elementi di risposta richiesti, che viene resa disponibile.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) si riserva di predisporre una proposta di parere alla luce degli elementi forniti.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) preannuncia la presentazione di una proposta di parere sull'atto del Governo in esame.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 4.0.2 (testo 2), 7.0.9 (testo 2), 16.0.7 (testo 2) e 20.0.29 (testo 3), pubblicate in allegato.

Informa poi che l'emendamento 8.0.49 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/912/11/5, pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
(limitatamente alle parti di competenza)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 2.0.3 (testo 2), 3.2 (testo 2), 5.0.16 (testo 2), 30.2 (testo 2), 30.6 (testo 2), 30.10 (testo 2), 30.0.4 (testo 2), 34.5 (testo 2), 40.0.29 (testo 2), 54.0.45 (testo 2), 54.0.84 (testo 2), 61.5 (testo 2), 62.17 (testo 2), 62.18 (testo 2), 62.19 (testo 2), 62.0.2 (testo 2), 63.0.20 (testo 2), 63.0.23 (testo 2), 74.0.58 (testo 2), 74.0.64 (testo 2), 85.0.38 (testo 2), 86.2 (testo 2), pubblicate in allegato.

Avverte poi che è stato ricollocato l'emendamento 91.1 che prende la numerazione 61.0.59 (già 91.1). Comunica poi che è stato ritirato l'emendamento 82.0.1.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 21, non avrà luogo. Comunica altresì che la seduta antimeridiana, già convocata domani, mercoledì 29 novembre 2023, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 91

[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo](#), preso atto che:

relativamente all'articolo 2, a conferma della prudenzialità delle ipotesi formulate, viene ribadito che la stima di erogazione dell'indennità è stata calcolata su 11 mensilità annue, stante l'interruzione feriale prevista per il mese di agosto, e vengono forniti i dati relativi alle riunioni di "Plenum" e "disciplinari" tenute annualmente negli ultimi cinque anni (2018-2022) e nell'anno in corso (fino ad ottobre).

Riguardo al calcolo dell'IRAP, viene rappresentato che l'aliquota applicata è dell'8,5 per cento: viene quindi precisato che, come già evidenziato in relazione tecnica, le indennità percepite dai membri elettivi del Consiglio rientrano tra i redditi esclusi dall'assoggettabilità ai fini contributivi, ai sensi della Circolare INPS n. 6 del 16 gennaio 2014. Viene aggiunto che non risulta invece possibile indicare le aliquote fiscali applicabili, in considerazione della variabilità delle stesse rispetto al reddito imponibile annuo percepito dal singolo componente (in ogni caso, l'importo da imputare sul capitolo di spesa è quello al lordo delle ritenute fiscali a prescindere dall'aliquota applicata);

relativamente all'articolo 3, viene confermata la neutralità della rimodulazione prevista dalla norma, non comportando tale modifica alcun riconoscimento di compensi aggiuntivi agli interessati rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente né tantomeno aumento delle spese di funzionamento degli uffici coinvolti nella riorganizzazione;

relativamente all'articolo 4, viene confermata la capienza dei capitoli identificati nella relazione tecnica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [926](#)

Art. 2

2.0.3 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2 bis (Misure per il ripristino del Reddito di Cittadinanza)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, il comma 318 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante quota parte delle maggiori risorse derivanti dall'articolo 16-*bis* della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-*bis* (Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente: **TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

«Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

«Art. 63-*quater*. - (Provvista personale). 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis). 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico. «Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati). 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio). 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile). 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica,

per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

Art. 3

3.2 (testo 2)

[Paita](#), [Renzi](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono sostituite dalle seguenti "che non hanno compiuto quarantuno anni di età";

b) al comma 3, le parole "fino al 30 giugno 2023" e le parole "al 30 giugno 2023" sono soppresse;

c) al comma 6, le parole: « trentasei anni di età » sono sostituite dalle seguenti: « quarantuno anni di età »;

d) al comma 7, le parole "trentasei anni di età" sono sostituite dalle seguenti "quarantuno anni di età";

e) al comma 9, le parole "nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge"

2. In deroga al decreto di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili, definisce con uno o più decreti di natura non regolamentare gli importi massimi dei mutui ipotecari ammissibili alla garanzia del relativo fondo, differenziando i predetti importi avuto riguardo al prezzo medio di mercato praticato per analoghi immobili situati in comuni con una popolazione superiore 500.000 abitanti e, per tutti gli altri comuni, al prezzo medio di mercato praticato per analoghi immobili situati nell'ambito della medesima provincia. La differenziazione relativa ai comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti di cui al precedente periodo in ogni caso non può escludere la garanzia del fondo per mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro.

3. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente: alle minori entrate derivanti dal presente emendamento, valutate in 548 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 548 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

Art. 5

5.0.16 (testo 2)

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis

(Misure per la riduzione della pressione fiscale)

1. Nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

2. La detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata a 1.955 euro.

3. La somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), *c-bis*), d), *h-bis*) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

Art. 30

30.2 (testo 2)

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "legge 11 dicembre 2016, n. 232," aggiungere le seguenti: ", nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- b) dopo le parole "comma 179" aggiungere le seguenti: "2, nonché nelle condizioni di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- c) sopprimere le seguenti parole: "e cinque mesi";
- d) sostituire il terzo periodo con il seguente: "L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029."

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della

legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029."

30.6 (testo 2)

[Camusso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "e 5 mesi".

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2024, a 168 milioni di euro per l'anno 2025, a 127 milioni di euro per l'anno 2026, a 67 milioni di euro per l'anno 2027 e a 24 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2024, a 168 milioni di euro per l'anno 2025 e a 127 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 85 milioni di euro per l'anno 2024, a 168 milioni di euro per l'anno 2025 e a 127 milioni di euro per l'anno 2026;

b) quanto a 67 milioni di euro per l'anno 2027 e a 24 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

30.10 (testo 2)

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

"3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "comma 1";

d) al comma 3, le parole "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2024".

3-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

30.0.4 (testo 2)

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Articolo 30-bis

(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, i requisiti di accesso al pensionamento per il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono quelli in essere per il personale delle Forze di polizia.>>.

Art. 34

34.5 (testo 2)

[Fregolent](#), [Paita](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al fine di consentire la realizzazione e la gestione di un campus di eccellenza finalizzato alla formazione sulle tecniche della lavorazione orafa, dell'incisione e dell'intarsio, nelle vicinanze del distretto orafico di Valenza Po, in favore di " MANI INTELLIGENTI - FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA CULTURA DEL GIOIELLO ITALIANO" è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, le parole "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "99,7 milioni"

Art. 40

40.0.29 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Boccia](#), [Patuanelli](#)

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Istituzione di un nuovo Fondo per le non autosufficienze per l'attuazione legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane)

1. Al fine di dare parziale attuazione alla legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, è istituito un nuovo Fondo per le non autosufficienze per l'attuazione legge 23 marzo 2023, n. 33, con una dotazione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Art. 54

54.0.45 (testo 2)

[Musolino, Paita](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 24, comma 5, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole «per il 2023» sono inserite le seguenti: «e 30 milioni per il 2024»;

2) dopo le parole «Regioni insulari e», sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle risorse relative all'anno 2023,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «in Italy, » sono inserite le seguenti: «adottato annualmente».»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti la presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

54.0.84 (testo 2)

[Paita, Fregolent](#)

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-*bis*.

(Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, riconosciuta agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi a siti produttivi)

1. Al fine di valorizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale e connessi a siti produttivi, di promuovere una graduale transizione dei suddetti siti produttivi verso l'autosufficienza energetica e la decarbonizzazione, di aumentare il ricorso a combustibili derivanti da prodotti e sottoprodotti rinnovabili in economia circolare, i soggetti titolari di impianti i) alimentati in prevalenza da bioliquidi sostenibili provenienti da filiere nazionali, ivi inclusi i bioliquidi da sottoprodotti e ii) connessi ad attività produttive, beneficiari di incentivi scaduti o in scadenza entro la data del 31 dicembre 2026, hanno diritto, ad un regime integrativo dei ricavi applicato tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, sulla base dei seguenti criteri:

a) il prezzo minimo garantito è riconosciuto a copertura dei costi operativi e con il fine di garantire l'esercizio economicamente adeguato e il funzionamento efficiente dell'impianto fino a fine vita, tenuto conto altresì dei costi fissi di impianto, per tutto il periodo necessario all'implementazione di tecnologie energetiche a basso o nullo impatto di carbonio. La misura dei prezzi minimi garantiti applicata agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi ai siti produttivi è oggetto di rinnovo e rimodulazione per periodi successivi al 2026 e comunque fino al 31 dicembre 2030;

b) la remunerazione spettante è definita avvalendosi di parametri medi di settore, con riguardo ai possibili assetti impiantistici per definire l'eventuale integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, ivi compresa quella destinata all'interno dei siti produttivi cui gli impianti sono connessi.

2. La definizione della remunerazione spettante di cui al comma 1 e le relative modalità di erogazione sono definite dall'ARERA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, tenendo conto dei costi delle materie prime così come rilevati dai principali indici di riferimento e della loro volatilità, della necessità di stimolare i titolari degli impianti ad una progressiva efficienza dei costi, nonché dei costi operativi e di mantenimento in efficienza degli impianti, con tempistiche di erogazione della medesima remunerazione in continuità con i previgenti strumenti di incentivazione.

3. Tenuto conto delle finalità di cui al comma 1, i titoli autorizzativi necessari per la continuazione dell'esercizio dei suddetti impianti, scaduti o in scadenza, sono prorogati dall'autorità competente, su istanza del titolare dell'impianto medesimo, fino alla data del 31 dicembre 2030.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del di cui Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 61

61.5 (testo 2)

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. A decorrere dall'anno 2024, la dotazione del fondo per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è ulteriormente incrementato di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

Conseguentemente la rubrica è ridenominata «Borse di studio».

Art. 62

62.17 (testo 2)

[Martella](#), [Casini](#), [Malpezzi](#), [Franceschelli](#), [Manca](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

*"7-bis. Al fine di sostenere la domanda di informazione e di promuovere la trasformazione digitale e la diffusione dell'informazione professionale di qualità nella Rete, alle imprese editoriali di giornali e periodici cartacei editrici di siti di informazione registrati come testate giornalistiche, con almeno 10 giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato nell'anno di riferimento del contributo e come media nei due anni precedenti, inquadrati ai sensi dell'articolo 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, asseverati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative degli editori, e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni **2024, 2025 e 2026**, che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari 2 euro per ogni utente unico dell'anno precedente di ciascun sito di informazione giornalistica edito dalla stessa impresa editrice, calcolato in base alla periodicità della testata. Il numero degli utenti unici è oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, suffragata dai dati del JIC (*Joint Industry Committee*) italiano, che realizza - con un approccio *super partes* - sistemi di rilevazione e distribuzione di dati ufficiali sulle audience e sui lettori digitali del mercato Internet italiano. Per sito di informazione si intende la testata giornalistica registrata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet. I contenuti del sito di informazione devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 60 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 60 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:*

a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;

b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.

Per materiale informativo originale si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.

7-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7-quater Agli oneri derivanti dal **comma 7-bis**, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

62.18 (testo 2)

[Martella](#), [Casini](#), [Malpezzi](#), [Franceschelli](#), [Manca](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta rispettivamente nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025 in abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione.

7-ter. Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici.

7-quater. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dal **comma 7-bis**, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

62.19 (testo 2)

[Martella](#), [Casini](#), [Malpezzi](#), [Franceschelli](#), [Manca](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023, 2024 e 2025 entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

7-ter. Agli oneri derivanti dal **comma 7-bis**, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

62.0.2 (testo 2)

[Misiani](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

"Art. 62-bis

(Misure per la gratuità degli abbonamenti al trasporto pubblico locali per le studentesse e gli studenti)

1. Al fine di garantire l'abbonamento gratuito al trasporto pubblico locale alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresa la frequenza a *master* universitari e corsi di specializzazione universitaria *post* laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

Art. 63

63.0.20 (testo 2)

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 63-bis

(Misure a sostegno delle scuole paritarie)

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico delle scuole dell'infanzia paritarie e degli istituti scolastici di primo e secondo grado paritari, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e' incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2024. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

3. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'art. 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dall'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 4, comma 3, lettera c) del decreto 19 novembre 2012 n. 200 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le attività didattiche si intendono esercitate con modalità non commerciali qualora il corrispettivo medio percepito per studente sia inferiore al costo medio per studente sostenuto dal sistema dell'istruzione pubblica e reso noto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

63.0.23 (testo 2)

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 63-bis

(Dote informatica)

1. Al fine di concedere in comodato d'uso gratuito un dispositivo o strumento digitale individuale a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle scuole statali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo denominato "Fondo Dote Informatica" con una dotazione pari a 45 milioni per l'anno 2024, 180 milioni per l'anno 2025, 300 milioni per l'anno 2026, 380 milioni per l'anno 2027, 470 milioni per gli anni 2028 e 2029 e 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2030.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto o al noleggio di dispositivi e strumenti digitali individuali, quali PC o Tablet, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, da concedere in comodato d'uso gratuito a ciascun iscritto al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Gli studenti di cui al periodo precedente, mantengono il dispositivo fino alla cessazione dell'iscrizione all'istituzione scolastica che ha concesso il bene in comodato.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero di studenti di cui al comma 2, primo periodo.

4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2 è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie del sistema la somma di 15 milioni di euro a decorrere dal 2024, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito con i medesimi criteri di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni per l'anno 2024, 195 milioni per l'anno 2025, 315 milioni per l'anno 2026, 395 milioni per l'anno 2027, 485 milioni per gli anni 2028 e 2029 e 615 milioni annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 315 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 95 milioni di euro per l'anno 2027, 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282;

c) quanto a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 74

74.0.58 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

«Art. 74-bis

(Centri di recupero degli animali selvatici)

1. In applicazione della legge n. 157 del 1992, il fondo destinato all'attività dei CRAS, Centri Recupero degli Animali Selvatici, relativamente al soccorso e all'assistenza della fauna ferita o in difficoltà, viene rifinanziato per il triennio 2024- 2026 con due milioni di euro per ciascun anno.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2 le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "98 milioni di euro negli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"

74.0.64 (testo 2)

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 74-bis

(Fondo per il sostegno ai territori colpiti dalle alluvioni, dalle grandinate e dalle mareggiate)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per l'importo massimo di 380 milioni, all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore

delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, in ragione dei danni subiti per effetto degli eccezionali eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2023;

b) per l'importo massimo di 20 milioni di euro all'erogazione di contributi in favore della Regione Lombardia, in ragione dei danni subiti in ragione degli eventi metereologici di eccezionali intensità verificatisi nel luglio 2023.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede si provvede, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 85

85.0.38 (testo 2)

[Enrico Borghi](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

«Art. 85-bis

(Contributo per il recupero del patrimonio edilizio per finalità di studio e ricerca)

1. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per finanziare l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna (Vb) come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche attraverso l'accordo di programma tra l'Università del Piemonte Orientale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

Art. 86

86.2 (testo 2)

[Sbrollini](#), [Paita](#)

Al comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «98,8 milioni».

Conseguentemente:

a) il contributo di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

b) all'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024».

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

G/912/11/5 (già em. 8.0.49)

[De Carlo](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

premessi che:

con la legge di stabilità per l'anno 2015 l'aliquota iva sui pellet è passata dal 10 al 22 per cento, contrassegnando il nostro Paese come uno tra quelli con la aliquota più alta su questo combustibile;

considerato che:

con legge di bilancio per il 2023 l'aliquota sui pellet è stata riportata al 10 per cento, per il solo anno 2023, e che la conferma di tale misura, anche per il 2024, rappresenterebbe un segnale importantissimo a tutela delle famiglie e delle imprese a fronte dei continui rincari e oscillazioni del prezzo dell'energia;

atteso che sono sempre più numerose le famiglie che riscaldano la propria abitazione con combustibili quali legna da ardere, pellet o cippato e che un repentino aumento dei prezzi, come registrato nei precedenti anni, rischia di compromettere nuovamente l'approvvigionamento energetico di molti nuclei specie del ceto medio-basso;

ritenuto che:

il mantenimento dell'Iva sui pellet al 10% contribuirebbe altresì a stabilizzare il mercato degli apparecchi di riscaldamento domestico di ultima generazione alimentati con questo combustibile, favorendo il rinnovamento del parco esistente e, conseguentemente, la riduzione delle emissioni di particolato in atmosfera;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di assoggettare, anche per l'anno 2024, i pellet di cui al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota al 10 per cento.

Art. 4

4.0.2 (testo 2)

[Zaffini](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

1. Dopo l'articolo 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Articolo 5-bis

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria integrativa)

1. In caso di omesso o parziale versamento, ad opera del datore di lavoro, dei contributi di cui all'articolo 1 e dei contributi per le finalità assistenziali di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad individuare i criteri e le modalità finalizzate alla riscossione dei contributi da versare al Fondo previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento, anche su segnalazione dei fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, o degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.>>

Art. 7

7.0.9 (testo 2)

[Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38)

1. All'articolo 2, comma 2, lettera c), primo periodo, del Decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, aggiungere, infine, le seguenti parole: "o il permesso di costruire per i lavori di demolizione totale e parziale."».

Art. 16

16.0.7 (testo 2)

[Pirro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni per l'ammissione degli atleti con difetti del metabolismo e intolleranze alimentari nelle Forze armate e di polizia)

1. I difetti del metabolismo glicidico, lipidico come indicati nella direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al decreto del Ministro della difesa del 4 giugno 2014 e le intolleranze al glutine non possono essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento degli atleti nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascun Ministero interessato adotta i provvedimenti di competenza al fine di adeguare la propria normativa al principio previsto dal comma 1.».

Art. 20

20.0.29 (testo 3)

[Marti](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis

(Misure urgenti in materia di istruzione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere agli incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico già attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. I contratti del personale amministrativo e tecnico per i predetti incarichi sono a tempo determinato, hanno durata non superiore all'anno e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, effettivamente impegnato nella realizzazione degli interventi PNRR nel limite complessivo di 91,5 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e **di 54,9 milioni di euro per il 2026**. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base della comunicazione preventiva da parte delle scuole, provvede al monitoraggio dei predetti contratti al fine del rispetto del limite di spesa e del raggiungimento del target finale. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti.

2. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il

fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. Ai relativi oneri si provvede quanto a 700.000 euro per il 2024 e 3.000.000 euro annui a decorrere dal 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

3. Al fine di semplificare la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, le parole ", dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti "e del merito".

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 167 (ant.) del 12/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2023

167ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 novembre.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante gli elementi di risposta al disegno di legge in titolo, che viene messa a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.

Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 novembre.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 1, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 9, degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 (identico a 1.6), 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12 (identico a 1.13), 1.14, 1.18, 1.19, 1.23 (identico a 1.24), 1.26, 1.30, 1.31, 1.41, 1.42 (identico a 1.43), 1.44, 1.45, 1.56, 1.57 e 1.58.

Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri in merito agli identici emendamenti 1.38, 1.39 e 1.40, nonché sulle proposte 1.59 e 1.0.2.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51.

In merito all'emendamento 1.0.3 (già 1.60), occorre valutare di condizionare il parere non ostativo alla previsione che ai membri del tavolo interistituzionale non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Per quanto concerne l'emendamento 1.0.1, occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura dell'onere ivi previsto.

Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 2, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri in merito agli emendamenti 2.2, 2.3 (identico a 2.4), 2.5, 2.9 (identico a 2.10) e 2.11.

Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.6 e 2.8.

Per quanto concerne l'emendamento 2.0.2, premesso che l'emendamento fa riferimento non ai fondi speciali vigenti, ma ai fondi speciali per il triennio 2024-2026 in corso di approvazione, occorre valutare, al comma 3, la sostituzione delle parole: "valutati in" con le seguenti: "pari a".

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposte ai rilievi del relatore sul testo e sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (n. 93)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 16, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 6 dicembre.

La sottosegretaria ALBANO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante chiarimenti sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

(limitatamente alle parti di competenza)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **CASTELLONE** (M5S) ribadisce innanzitutto che, prima di procedere all'esame del provvedimento, sarebbe necessario avere un quadro più chiaro sugli intendimenti del Governo e dei relatori.

In ordine all'illustrazione degli emendamenti, si sofferma su due tematiche, le politiche a sostegno dei giovani e la sanità. Sulla questione sanitaria, osserva che dal Governo ci si aspettava un riconoscimento concreto per quelli che in pandemia sono stati definiti eroi, mentre nella legge di bilancio è arrivato un taglio alle loro pensioni, e l'emendamento correttivo appare una tappa peggiore del buco.

Comunque, si dichiara orgogliosa del lavoro comune svolto sul tema con altre forze di opposizione, insieme alle quali sono state presentate diverse proposte emendative, concernenti in primo luogo gli investimenti, che sono stati oggetto di tagli per più di un punto percentuale di PIL: al riguardo, precisa che gli emendamenti 11.8 e 41.38 prevedono un incremento degli investimenti per la sanità, che non dovrebbero mai scendere sotto la soglia del tasso di inflazione.

Rappresenta quindi che la seconda proposta, che le opposizioni hanno voluto condividere in materia di salute, riguarda lo sblocco del tetto alle assunzioni del personale sanitario, misura che intende portare avanti l'indirizzo già avviato con una legge approvata durante la pandemia, a cui le Regioni hanno dato però solo parziale applicazione. Un'ulteriore proposta riguarda la valorizzazione dei contratti, con particolare attenzione ai servizi di emergenza/urgenza: a tal proposito, le opposizioni propongono indennità aggiuntive per i medici del servizio di autoambulanza "118" allo scopo di fermare la fuga degli operatori da tale settore.

Segnala poi un'altra serie di misure volte a garantire le lista di attesa, in alternativa rispetto a quelle del Governo, e sottolinea, a sostegno delle cure dei malati oncologici, la proposta di rifinanziamento di un fondo per il rimborso delle diagnosi molecolari, particolarmente onerose per i pazienti.

In materia di rafforzamento del diritto allo studio, dopo aver richiamato l'importanza di consentire la realizzazione dei talenti anche per gli studenti meno abbienti, segnala la proposta volta a finanziare tutte le borse di studio universitario per gli studenti meritevoli, superando l'attuale situazione di insufficienza di risorse, ed evidenzia la particolare attenzione al tema delle residenze e degli alloggi universitari: a tale proposito, esprime preoccupazione per quanto sta accadendo nella revisione del

PNRR, con il prospettato ridimensionamento degli obiettivi inizialmente previsti.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per svolgere alcune preliminari considerazioni di metodo, evidenziando in particolare il perdurante problema della mancata presentazione del quadro completo degli emendamenti del Governo e di quelli dei relatori. Sottolinea come l'elemento della presentazione di tali emendamenti costituisce un presupposto imprescindibile anche per consentire ai parlamentari l'illustrazione dei propri emendamenti nel merito. Ricorda in particolare, a titolo esemplificativo, il tema delle pensioni, su cui critica le scelte del Governo, criticando altresì le modalità di copertura adottate dal Governo medesimo per le disposizioni normative deliberate. A tale riguardo, sottolinea come non sia accettabile ricevere informazioni sulla base delle indiscrezioni delle agenzie, anziché con la necessaria formale presentazione di emendamenti da parte dei relatori e del Governo. Insiste quindi con la richiesta di un urgente e necessario chiarimento del quadro dei suddetti emendamenti, in via preliminare rispetto alla illustrazione degli emendamenti parlamentari delle forze di opposizione.

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*) interviene per svolgere altresì considerazioni di metodo, preliminari a qualsiasi illustrazione nel merito degli emendamenti al disegno di legge di bilancio. Evidenzia come, in assenza del preannunciato emendamento del Governo e degli emendamenti dei relatori, non può assolutamente procedersi ad una sensata illustrazione delle proposte emendative presentate, illustrazione che diverrebbe un mero esercizio di stile del tutto privo di utilità sostanziale, in assenza di un chiarimento del quadro e delle priorità politiche da parte della maggioranza. Svolge altresì considerazioni fortemente critiche sul pervenire di notizie da parte delle agenzie, in assenza di informazioni formali, preannunciando quindi che il partito democratico lascerà i lavori della seduta odierna, poiché non vi sono i presupposti per proseguire la illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi in ordine alla necessità di un previo chiarimento del quadro degli emendamenti dei relatori e del Governo, rispetto ad ogni attività di illustrazione nel merito delle proposte emendative parlamentari di opposizione. Evidenzia come non risulta dignitoso e rispettoso dell'esame parlamentare prescindere da tale chiarimento, da cui dipende l'emersione effettiva delle priorità politiche che la maggioranza intenda porre; tale chiarimento del quadro emendativo risulta indispensabile affinché le opposizioni possano svolgere pienamente il proprio ruolo nell'ambito dell'esame parlamentare. Si sofferma poi sul tema, assai critico, dell'avvenuto taglio delle risorse che dovevano invece essere destinate al cosiddetto fondo per i parlamentari, utilizzato invece per la copertura di un emendamento di fonte governativa. A tale riguardo evidenzia la necessità che tutte le risorse residue vengano a questo punto destinate alle istanze e alle priorità dello spazio emendativo delle forze di minoranza. Cita a tale riguardo, a titolo esemplificativo, la priorità di destinare risorse al fondo per l'Alzheimer, profilo che costituisce una priorità della propria parte politica. Chiede quindi garanzie circa l'assunzione di opportune iniziative da parte della presidenza affinché sia chiarito al più presto il quadro degli emendamenti dei relatori e del Governo, quale elemento imprescindibile per il prosieguo dei lavori.

La senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*) interviene per formulare osservazioni profondamente critiche sullo stallo venutosi a creare in ragione della mancata presentazione del preannunciato emendamento del Governo, sottolineando come esista una grave criticità sul tema del ponte sullo stretto. Ricorda al riguardo l'intervento già svolto in sede di discussione generale, in occasione del quale aveva evidenziato le forti criticità in ordine alla copertura di tale disposizione, che risulta aver di fatto ipotecato l'intero quadro degli interventi infrastrutturali da parte del Ministero delle infrastrutture, a fronte di un'opera di cui non esiste ancora neanche un progetto definitivo. Formula quindi considerazioni fortemente critiche, evidenziando come, finché non risulteranno presentati l'emendamento del Governo nonché gli emendamenti del relatore, non sussistono le condizioni per un proseguimento dell'esame con l'illustrazione degli emendamenti delle forze di opposizione.

Preannuncia quindi che il proprio gruppo abbandonerà i lavori della seduta in corso.

Il PRESIDENTE, alla luce degli elementi emersi, ricorda che già nella seduta di ieri erano stati chiariti alcuni punti procedurali, ricordando altresì come il Governo si sia impegnato a reintegrare le risorse del cosiddetto fondo per i parlamentari. Sottolinea comunque come, in attesa del preannunciato emendamento del Governo e degli emendamenti dei relatori, vi è comunque da svolgere la fase

dell'illustrazione degli emendamenti già presentati al disegno di legge di bilancio. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNO UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il PRESIDENTE avverte che l'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato alle ore 14,30, è posticipato alle ore 18.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 179 (pom.) del 19/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023

179ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) manifesta la propria solidarietà al presidente Lotito per gli attacchi strumentali alla sua persona comparsi nella giornata odierna su un articolo di stampa.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) si associa manifestando la propria stima verso il presidente Lotito, riconoscendone la dedizione e l'impegno profuso per il buon andamento e la dignità dei lavori della Commissione.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) esprime la propria disapprovazione rispetto alle distorte ricostruzioni di stampa relative all'andamento della seduta notturna in cui si sono svolti i lavori sulla legge di bilancio e trova particolarmente scorretto sminuire il lavoro che è stato compiuto.

Il senatore [LIRIS](#) (FdI) ringrazia il senatore Dreosto per aver avviato queste riflessioni e sottolinea che le ricostruzioni apparse sulla stampa non colgono il grande lavoro che è stato fatto e rappresentano in modo errato il valore del presidente Lotito, che merita di essere difeso.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) si unisce a quanto dichiarato dai colleghi, ribadendo l'importanza di difendere il prestigio del Parlamento.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) concorda con i colleghi e ritiene che le riflessioni caricaturali siano uno strumento per evitare di affrontare le questioni di merito.

Il senatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) si associa ai colleghi, sottolineando l'importanza delle funzioni svolte dal Parlamento.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) reputa naturale che vi siano momenti nei quali si attenua la tensione, nel corso di sedute lunghe e faticose come quella che ha impegnato la Commissione per tutta la notte. Invita poi a usare attenzione nel fornire ricostruzioni all'esterno, per evitare fraintendimenti e per valorizzare i rapporti con la stampa.

Il presidente [LOTITO](#) ringrazia tutti gli intervenuti, sottolineando che screditare i parlamentari significa screditare il ruolo fondamentale svolto dal Parlamento. Ritiene che i lavori della Commissione sulla legge di bilancio siano stati svolti in un clima di rispetto e di reciproca considerazione, pur nell'ambito delle rispettive posizioni, e ciò potrebbe disturbare chi intende approfittare di conflitti e divisioni.

IN SEDE CONSULTIVA

(936-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che sul testo proposto dalla Commissione non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala, con riferimento alle proposte riferite all'articolo 2, che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.19.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 3, occorre avere conferma dell'assenza di effetti finanziari onerosi per gli identici emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri le proposte 4.1, 4.6 e 4.201.

Occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari per l'emendamento 4.3.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.200.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 5, occorre valutare il costo derivante dalle consulenze per le valutazioni di cui agli identici emendamenti 5.4, 5.5 e 5.6.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, comporta maggiori oneri la proposta 6.200.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti richiamati dalla relatrice, in quanto introducono nuovi oneri in mancanza di un'adeguata copertura, mentre non ha osservazioni sulle altre proposte, ovvero in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificare gli aspetti finanziari.

La senatrice [DAMANTE](#) (M5S), pur riconoscendo che la sua riflessione va al di là dei profili finanziari dell'atto, sottolinea, nel merito, che non appare adeguato il coinvolgimento del Parlamento nella strategia, peraltro ancora priva di contenuto, connessa al Piano Mattei, analogamente a quanto avvenuto per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ove ancora attende un riscontro alle richieste di dati e documenti avanzate mesi fa.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.19, 3.0.1, 3.0.2, 4.1, 4.3, 4.6, 4.200, 4.201, 5.4, 5.5, 5.6 e 6.200.

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte."

La Commissione approva.

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 12 dicembre.

Il relatore [GELMETTI](#) (Fdl) riepiloga gli elementi istruttori riferiti agli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, e illustra le proposte di nuova presentazione, segnalando, per quanto di competenza, sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari, nonché la compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 9, degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 (identico a 1.6), 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12 (identico a 1.13), 1.14, 1.14 (testo 2), 1.18, 1.19, 1.23 (identico a 1.24), 1.26, 1.30, 1.30 (testo 2), 1.31, 1.41, 1.42 (identico a 1.43), 1.44, 1.45, 1.45 (testo 2), 1.56, 1.56 (testo 2), 1.57 e 1.58. Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri in merito agli identici emendamenti 1.38, 1.39 e 1.40, nonché sulle proposte 1.59 e 1.0.2. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51. Per quanto concerne l'emendamento 1.0.1, occorre acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura dell'onere ivi previsto. In merito all'emendamento 1.0.3 (già 1.60), occorre valutare di condizionare il parere non ostativo alla previsione che ai membri del tavolo interistituzionale non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 2, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri in merito agli emendamenti 2.2, 2.3 (identico a 2.4), 2.5, 2.9 (identico a 2.10) e 2.11. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.6, 2.8, 2.100 (già em.to 1.0.3) e 2.100 (testo 2). Per quanto concerne l'emendamento 2.0.2, premesso che l'emendamento, nella clausola di copertura, fa riferimento non al fondo speciale di conto capitale vigente, ma al fondo speciale di conto capitale per il triennio 2024-2026 in corso di approvazione, occorre valutare, al comma 3, la sostituzione delle parole: "valutati in" con le seguenti: "pari a". In relazione agli emendamenti 2.0.2 (testo 2) e 2.0.2 (testo 3), segnala che tali emendamenti, nella clausola di copertura, fanno riferimento non al fondo speciale di conto capitale vigente, ma al fondo speciale di conto capitale per il triennio 2024-2026 in corso di approvazione.

Su tutti i restanti emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO deposita una nota di risposte ai rilievi del relatore sul testo.

In relazione agli emendamenti, rappresenta preliminarmente che occorre accantonare le proposte 1.30 (testo 2), 1.47 (testo 3), 1.56 (testo 2), 2.100 (testo 2), 2.0.2 (testo 3), ancora in istruttoria.

Esprime, poi, un avviso contrario per i profili finanziari su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione delle proposte 1.3, 1.14 (testo 2) e 2.0.2 (testo 2), sulle quali manifesta una valutazione non ostativa a condizione che vengano riformulate nei testi di cui dà lettura, e degli emendamenti 1.18, 1.23, 1.30, 1.45 (testo 2), 1.56, 1.59 e 1.48, sui quali esprime un avviso di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.14, 1.19, 1.26, 1.31, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.49, 1.50, 1.51, 1.57, 1.58, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 (già 1.60), 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.100 (già 1.0.3) e 2.0.2.

Sulla proposta 1.3, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le regioni, attraverso gli accordi di cui al comma 3, possono aderire alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo, assicurando la programmazione dei percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo e ne definiscono le modalità realizzative attraverso accordi con gli Uffici Scolastici Regionali, che opereranno nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione.»".

Sulla proposta 1.14 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione del presente comma si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale.»".

Sulla proposta 2.0.2 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione del comma 3 del capoverso «Art. 2-bis»: "3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2024 e a 5 milioni di per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito."

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.30 (testo 2), 1.47 (testo 3), 1.56 (testo 2), 2.100 (testo 2) e 2.0.2 (testo 3), il cui l'esame resta sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione bilancio già convocata domani, mercoledì 20 dicembre, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 180 (ant.) del 20/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2023

180ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 9,45.*

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere non ostativo già espresso sul testo e sugli emendamenti alla Commissione di merito.

La sottosegretaria CASTIELLO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede un chiarimento con riferimento alla possibilità di utilizzare le risorse stanziare dal disegno di legge per l'anno 2023 alla luce del fatto che l'entrata in vigore avverrà nel 2024.

La sottosegretaria CASTIELLO chiede di sospendere brevemente la seduta per una rapida verifica.

Il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 9,50, riprende alle 9,55.

Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria CASTIELLO fa presente che, ai sensi dell'articolo 34, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009, la possibilità di utilizzare le risorse iscritte all'esercizio 2023 presuppone la pubblicazione e non già l'entrata in vigore della legge nel 2023. Rileva infatti che tale norma prevede che le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmesse alla Corte dei conti entro il 23 febbraio sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione al bilancio quando siano conseguenti dall'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La Commissione approva.

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [GELMETTI](#) (Fdl) riepiloga le proposte accantonate nella seduta pomeridiana di ieri, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione alle proposte emendative 1.30 (testo 2) e 1.56 (testo 2) occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari, nonché la compatibilità

con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 9. In relazione all'emendamento 1.47 (testo 3), non vi sono osservazioni da formulare. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.100 (testo 2). In relazione all'emendamento 2.0.2 (testo 3) segnala che tale emendamento, nella clausola di copertura, fa riferimento non al fondo speciale di conto capitale vigente, ma al fondo speciale di conto capitale per il triennio 2024-2026 in corso di approvazione. Il [PRESIDENTE](#) comunica che è appena pervenuto l'emendamento 1.23 (testo 2), il cui esame rimane accantonato per consentirne l'istruttoria.

La sottosegretaria CASTIELLO non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 1.30 (testo 2), 1.47 (testo 3), 1.56 (testo 2) e 2.100 (testo 2).

In relazione alla proposta 2.0.2 (testo 3), subordina l'avviso di nulla osta a una riformulazione del comma 3, di cui dà lettura.

Chiede infine di valutare, anche in relazione a esigenze redazionali, di rettificare il parere reso nella seduta pomeridiana del 19 dicembre scorso sull'emendamento 1.14 (testo 2), dando lettura di una nuova riformulazione della proposta.

Si riserva, infine, sull'emendamento 1.23 (testo 2), appena pervenuto.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esamina le proposte accantonate nella seduta di ieri e l'ulteriore riformulazione, relative al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.30 (testo 2), 1.47 (testo 3), 1.56 (testo 2) e 2.100 (testo 2).

Sulla proposta 2.0.2 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 con il seguente: "3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni per il 2024 e a 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito."

[A rettifica del parere reso nella seduta pomeridiana del 19 dicembre scorso, sull'emendamento 1.14 \(testo 2\), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione](#), alla seguente riformulazione: "Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «All'attuazione del presente comma si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e, comunque, in assenza di esuberi di personale»."

L'esame resta sospeso sulla proposta 1.23 (testo 2)."

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno dell'odierna seduta pomeridiana della Commissione bilancio verrà integrato con l'esame, in sede consultiva, degli emendamenti alla legge di bilancio 2024, nonché con l'esame, in sede consultiva sugli atti del Governo, per i profili finanziari dell'Atto del Governo n. 100 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 181 (pom.) del 20/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2023

181ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Gelmetti, illustra l'emendamento 1.23 (testo 2), accantonato nella seduta antimeridiana di oggi, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari.

È stata altresì avanzata una richiesta di revisione del parere contrario espresso dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.9.

La sottosegretaria SAVINO formula un avviso di nulla osta per l'emendamento 1.23 (testo 2).

In relazione alla proposta emendativa 2.9, conferma la valutazione di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto la proposta è mal formulata dal punto di vista contabile.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario (n. 99)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 4, comma 1, lettera h), e 19, comma 1, lettere da a) ad h), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che segnala in particolare che le modifiche al processo tributario apportate dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), l), m), n), q) e dd) [del comma 1 dell'articolo 1](#), sembrano prefigurare per l'Amministrazione della giustizia tributaria la necessità di dotarsi di strumentazioni digitali per la gestione informatizzata delle procedure di raccolta, elaborazione, comunicazione e archiviazione degli atti e delle testimonianze nell'ambito dei procedimenti del giudizio tributario; sarà altresì necessaria la presenza di professionalità informatiche e di sistemi di sicurezza nell'utilizzo dei dispositivi informatici nelle sedi della giurisdizione tributaria. La relazione tecnica afferma che gli ulteriori adempimenti e i potenziamenti delle infrastrutture informatiche verranno realizzati con le risorse attualmente a disposizione per la gestione del contenzioso e che i relativi costi troveranno copertura sui soli stanziamenti ordinari presenti nel bilancio dello Stato per il triennio 2024-26. A tale riguardo il Governo dovrebbe fornire ulteriori elementi di chiarificazione nonché, maggiori dati di dettaglio, utili a confermare l'asserita assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni di cui alle lettere t), u) e v) del comma 1 dell'articolo 1 interessano le procedure di conciliazione in udienza e

fuori udienza. Con specifico riguardo alle disposizioni di cui alla lettera *t*), n. 2), e di cui alla lettera *v*), la relazione tecnica fa presente che con le stesse si prevede, rispettivamente, l'estensione delle previsioni dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e una modifica dell'articolo 48-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, volte ad estendere al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione l'istituto della conciliazione, prevedendo, oltre ad un abbattimento dell'imposta oggetto dell'accordo, anche l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta al sessanta per cento del minimo previsto dalla legge. La relazione tecnica, ipotizzando un incasso conseguibile dalle conciliazioni, pari a circa 20 milioni di euro, e quello derivante dalla conclusione del giudizio di Cassazione con esito favorevole all'ente impositore, pari a 7 milioni di euro, riscuotibili peraltro in un lasso di tempo considerevole, esclude che dalla estensione della conciliazione possano derivare effetti di perdita di gettito per l'erario e che, anzi, potrebbero determinarsi limitati effetti positivi, comunque non considerati a fini prudenziali. A tale proposito, riguardo ai dati concernenti il numero dei procedimenti contenziosi tributari definiti nel corso del 2022, andrebbero fornite conferme in merito alla congruità dei dati riportati dalla relazione tecnica, nonché rassicurazioni riguardo ai dati dei contenziosi definiti presso le commissioni di I e II grado nel medesimo anno, atteso che questi sembrerebbero ad un primo esame non coincidenti con quelli riportati nella Relazione annuale sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario. Occorre valutare altresì eventuali effetti sui comportamenti dei contribuenti, ad esempio sulla propensione ad accedere alla conciliazione in primo e secondo grado, dal momento che l'istituto della conciliazione viene esteso anche al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. Appare pertanto opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi e di approfondimento in merito ai dati considerati dalla relazione tecnica, al fine di confermare la prudenzialità delle stime elaborate, nonché la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, e di escludere l'assenza di eventuali effetti negativi sul gettito. La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo ([n. 100](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 17, comma 1, lettera *g*) e dell'articolo 20, comma 1, lettera *a*), numero 4, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)
La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla parte della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, volta all'estensione soggettiva e al potenziamento del regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *g*), della suddetta legge. Ricorda che la citata disposizione detta un principio e criterio direttivo specifico nell'ambito di quelli relativi alla revisione dell'attività di accertamento, che si aggiungono ai principi e criteri direttivi di carattere generale previsti all'articolo 1, che il Governo è tenuto ad osservare nell'esercizio della delega. L'ulteriore principio di delega cui viene data conseguentemente attuazione dal presente schema di decreto legislativo si rinviene all'articolo 20, comma 1, lettera *a*), n. 4), della legge n. 111 del 2023 che delega al Governo il compito di prevedere che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e la preventiva comunicazione di un possibile rischio fiscale da parte di imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime dell'adempimento collaborativo possano assumere rilevanza per escludere ovvero ridurre l'entità delle sanzioni. Segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), n. 3, laddove è prevista la riduzione alla metà delle sanzioni per il contribuente che comunichi i rischi fiscali relativi a periodi di imposta antecedenti all'accesso al regime di adempimento collaborativo, osserva, come segnalato dal Servizio del bilancio, che, secondo la relazione tecnica, tale disposizione assume la valenza di una definizione anticipata ed accelerata di posizioni fiscali - per le quali sarebbe prevista, a normativa vigente, la normale procedura di accertamento da parte degli uffici finanziari - suscettibile di produrre effetti positivi sul gettito prudenzialmente non quantificati ma tali da compensare, anche in termini di anticipazione temporale dei relativi recuperi, la diminuzione della sanzione applicata. In proposito si rileva che, qualora le entrate derivanti dalle normali procedure di

accertamento dianzi citate fossero già scontate nei tendenziali di finanza pubblica, il predetto effetto di anticipazione darebbe luogo a minori entrate non coperte per un uguale ammontare negli esercizi successivi. A tale riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. In merito all'articolo 2, comma 1, occorre valutare l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza in conformità alla prassi comunemente utilizzata ovvero di sostituire le parole "non derivano" con le seguenti "non devono derivare". Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 109.

La sottosegretaria SAVINO deposita gli elementi di risposta ai rilievi del relatore, che vengono messi a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata domani, giovedì 21 dicembre 2023, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 195 (ant.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCLEDÌ 31 GENNAIO 2024
195ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1º maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica di passaggio aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, che viene resa disponibile.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere, alla luce della relazione tecnica di passaggio depositata dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) interviene per criticare nettamente sia il merito sia il metodo dell'esame del provvedimento. Il decreto-legge è giunto in Senato ed è stato iniziato il suo esame solo nella giornata di ieri, e sullo stesso viene già preannunciato il voto di fiducia da parte del Governo. Tale restrizione estrema dei tempi vanifica di fatto la funzione stessa dell'esame parlamentare, finendo per delineare una funzione dell'esame parlamentare svilito a quella di un mero passacarte. Ciò costituisce un metodo inaccettabile, che svilisce il ruolo stesso di contributo da parte dell'esame parlamentare. Rispetto a tali prassi, ormai invalsa, e di cui ci si limita a prendere atto, chiede alla Presidenza di farsi parte attiva per sollevare tutta la criticità, atteso che occorrerebbe invece manifestare la totale inaccettabilità di queste modalità di esame in sede parlamentare. Sottolinea come si sia dinanzi ormai al cinquantatreesimo voto di fiducia, da parte di una maggioranza che si fregia di essere politica, ma che non ha in realtà il coraggio di affrontare i contenuti dei provvedimenti, né di confrontarsi nelle sedi istituzionali dovute sui contenuti medesimi. Conclude quindi preannunciando il proprio voto contrario sul provvedimento, ribadendo la netta non condivisione né dei profili di merito né del metodo ancora una volta adottato.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **NOCCO** (*FdI*) illustra una proposta di parere, che tiene conto dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 2, viene confermato che i finanziamenti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze per supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità aziendale dell'ILVA S.p.A. sono relativi a spese di conto capitale;

- sempre con riguardo all'articolo 2, viene confermato che, tenuto anche conto della prededuzione rispetto a ogni altra posizione debitoria della procedura, l'operazione è da considerarsi di natura finanziaria in quanto soggetta a restituzione; - con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, rilevato che l'articolo 2 modifica, per l'importo di 320 milioni di euro, la natura dell'intervento della pubblica amministrazione, già scontato nelle previsioni tendenziali, da apporto al capitale a finanziamento, viene confermato che il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di precedenti impegni di spesa;

- in relazione all'articolo 3, viene confermata l'esigenza di una riformulazione del comma 1 per rendere esplicito l'utilizzo, ai fini della copertura finanziaria, delle risorse di cui all'articolo 1, commi 175 e 176, della legge n. 213 del 2023,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "della legge 30 dicembre 2023, n. 213," delle seguenti: "e a valere sulle risorse di cui al medesimo comma 176,".

Il sottosegretario **FRENI** rileva che non vi è nulla da osservare, risultando il parere conforme a quanto chiarito dal Governo.

Non essendovi interventi, il **PRESIDENTE**, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, testé illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

(924-A) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente **CALANDRINI** (*FdI*), in sostituzione del relatore Gelmetti, illustra il disegno in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 25-bis.", chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi in relazione all'approvazione, in sede referente, dell'emendamento 1.3 (testo 2), che ha recepito, con una modifica di forma, la condizione posta dalla Commissione bilancio.

In relazione all'articolo 4, comma 3, occorre aggiornare la copertura finanziaria sul fondo speciale di conto capitale, di spettanza del Ministero dell'istruzione e del merito, alla legge di bilancio per il 2024 e al bilancio triennale 2024-2026, eliminando il riferimento alle proiezioni.

Il sottosegretario **FRENI** si riserva di fornire i chiarimenti richiesti, chiedendo di poter rinviare l'esame del provvedimento alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 196 (pom.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024

196ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(924-A) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti.

Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente [CALANDRINI](#) (Fdi), in sostituzione del relatore Gelmetti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 25-bis.", è opportuno chiedere conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi in relazione all'approvazione, in sede referente, dell'emendamento 1.3 (testo 2), che ha recepito, con una modifica di forma, la condizione posta dalla Commissione bilancio.

In relazione all'articolo 4, comma 3, osserva che occorre aggiornare la copertura finanziaria sul fondo speciale di conto capitale, di spettanza del Ministero dell'istruzione e del merito, alla legge di bilancio per il 2024 e al bilancio triennale 2024-2026, eliminando il riferimento alle proiezioni.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 1.101, in quanto sopprime la clausola di invarianza finanziaria inserita nel testo a seguito del recepimento in sede referente della condizione posta, ai sensi dell'articolo 81, dalla Commissione bilancio.

Con riguardo alla proposta 1.103, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla specificazione della invarianza delle dotazioni organiche a livello di singola istituzione scolastica.

Relativamente all'emendamento 1.113, che impone di individuare preliminarmente il personale docente attingendo alle graduatorie esistenti, segnala che occorre valutare eventuali effetti finanziari. Infine, non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI, in relazione al testo, conferma l'assenza di effetti finanziari negativi con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 25-bis". Con riguardo all'articolo 4, comma 3, conviene con l'esigenza di aggiornare la copertura finanziaria alla legge di bilancio per il 2024 e al bilancio triennale 2024-2026, eliminando il riferimento alle proiezioni.

In merito agli emendamenti, concorda con la Commissione sull'onerosità della proposta 1.101 ed esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 1.103, non potendosi escludere effetti onerosi. Sulla proposta 1.113, la valutazione non ostativa è condizionata all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: "nei limiti degli stanziamenti esistenti".

Sull'emendamento 1.113, non segnalato dalla Commissione, chiede di sopprimere il riferimento alla

cultura generale, giacché, secondo quanto rappresentato anche dal dicastero competente, non si tratta di un insegnamento scolastico e, di conseguenza, la sua introduzione comporterebbe effetti onerosi. Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche dell'articolo 4, comma 3: sopprimere le parole: "delle proiezioni"; sostituire le parole: "2023-2025" con le seguenti: "2024-2026"; sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per l'anno 2024".

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.101 e 1.103.

In ordine alla proposta 1.111, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: "e alla cultura generale".

In ordine alla proposta 1.113, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, delle seguenti parole: "nei limiti degli stanziamenti esistenti".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.3. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.3.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 86 (pom.) del 29/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023
86ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 novembre, nella quale, ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa e si è aperta la discussione generale.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) reputa il provvedimento in titolo non convincente e non rispondente agli obiettivi di sviluppo degli Stati del Continente africano.

Ritiene, infatti, che esso si limiti a produrre un mero elenco di previsioni, alcune delle quali già in atto, focalizzando l'effettiva attenzione sulla creazione di nuove strutture, a suo giudizio funzionali a procedere a nuove nomine. Contesta, in particolare, l'istituzione della Cabina di regia, la cui organizzazione centralizzata viene assicurata attribuendone la presidenza al Presidente del Consiglio dei ministri.

In ragione delle esposte considerazioni, preannuncia l'orientamento contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

Anche il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), nell'anticipare il voto contrario del suo Gruppo, individua il solo aspetto positivo del provvedimento nel richiamo alla figura di Mattei, partigiano, antifascista, *manager* di Stato e fondatore dell'ENI.

Ritiene che il provvedimento in esame renda evidente la distanza sempre più profonda tra gli annunci enfatici di manovre da parte del Governo e i provvedimenti - a suo avviso - scarsi e inconsistenti che ad essi fanno seguito.

Reputa, altresì, che esso sia espressione della visione autarchica dell'Esecutivo in carica, che giudica di poter affrontare questioni di portata globale senza coordinarsi con le Istituzioni europee e con gli altri Paesi dell'Unione europea.

Unendosi alle osservazioni della senatrice Licheri, lamenta, inoltre, sia la creazione di nuove strutture sia la centralizzazione della Cabina di regia, a discapito delle competenze del Ministero degli affari esteri e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Interviene, quindi, sulle disposizioni relative al documento programmatico strategico, denominato

"Piano Mattei", cui è affidata l'attuazione della collaborazione dell'Italia con gli Stati del Continente africano. Osserva che le suddette disposizioni, oltre a mancare della definizione dei contenuti sostanziali del Piano, omettono di specificare quale sia l'organo deputato a redigere il documento e non ne prevedono la trasmissione alle Camere. Tale ultima omissione, a suo parere, è resa ancor più evidente dalla previsione della trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, preceduta da ben due passaggi formali, considerato che essa è predisposta dalla struttura di missione e approvata dalla Cabina di regia. Detto provvedimento rischia, a suo giudizio, di essere privo di sostanza e retorico, e non permette al Parlamento di conoscere la finalità e i contenuti del Piano.

Ribadisce, infine, la contrarietà del suo Gruppo al provvedimento in esame, che troverà espressione con un voto contrario in sede consultiva e con la presentazione di emendamenti in sede di merito. La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*), nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo, manifesta perplessità per la disposizione che individua uno degli ambiti di intervento e priorità di azione del Piano Mattei nello "sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche".

Dopo aver rilevato criticamente che il termine "sfruttamento" stride con l'obiettivo di instaurare una cooperazione paritaria e non predatoria, ritiene non sufficientemente chiaro in virtù di quale normativa e di quali criteri ambientali l'Italia intenda intervenire nel Continente africano. Né si ravvisa quale sia il paradigma energetico, basato sulle fonti rinnovabili o su quelle fossili, che l'Italia sta per adottare. Non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) concede la parola al relatore per l'espressione di una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata.

[\(924\) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale](#)

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra le disposizioni disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione cultura.

Ricorda, innanzitutto, che il provvedimento è un collegato alla manovra di finanza pubblica ed è stato oggetto di un parere preliminare della Commissione bilancio all'Assemblea: all'esito di tale parere, favorevole solo in parte, è stato stralciato l'articolo 3 dell'originario disegno di legge presentato dal Governo.

Passando poi all'illustrazione delle disposizioni di competenza, evidenzia che l'articolo 1 novella il decreto-legge n. 144 del 2022, introducendo il nuovo articolo 25-bis che istituisce - a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025 - la filiera formativa tecnologico-professionale, connessa alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La finalità enunciata dall'articolo 1, comma 1, è quella di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0".

Specifica che la filiera formativa tecnologico-professionale, alla quale possono aderire - previo apposito accordo - le Regioni, è costituita: dai percorsi quadriennali sperimentali del secondo ciclo di istruzione di cui al successivo comma 2; dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99; dai percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (si tratta dei percorsi regionali triennali e quadriennali); dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (*IFTTS*).

I summenzionati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado assicurano agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento. L'obiettivo della filiera formativa è di dare ai percorsi pari dignità e di permettere l'adeguamento alle esigenze del territorio.

Si sofferma, quindi, sulle previsioni sulla base delle quali si stabilisce che, nell'ambito della istituenda filiera formativa tecnologico-professionale, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS *Academy*, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali; detti accordi possono promuovere l'istituzione di reti, denominate "*campus*".

I soggetti che hanno concluso i percorsi regionali quadriennali di istruzione e formazione professionale mediante il conseguimento di un diploma professionale possono accedere ai percorsi formativi degli ITS *Academy* in caso di: adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale da parte delle istituzioni formative regionali che erogano i predetti percorsi quadriennali; validazione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). A tale ultimo riferimento, nel caso di percorsi validati, si prevede che gli studenti possano altresì sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui previsto per i candidati esterni.

Le suddette sperimentazioni e gli accordi, ove stipulati, prevedono: l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa; la promozione dei passaggi fra percorsi diversi; la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado; il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili; la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento con soggetti del mondo del lavoro e delle professioni; la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi.

Ulteriori contenuti facoltativi delle sperimentazioni e degli accordi possono essere: l'introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare e di presenze con il conversatore di lingua straniera; la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di co-progettazione dell'offerta formativa, di attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e di stipula dei contratti di apprendistato; la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale nonché il trasferimento tecnologico verso le imprese.

Fa cenno, infine, all'articolo 2, il quale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, che svolge le seguenti funzioni, per quanto di interesse: promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico; migliorare e ampliare la progettazione di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse alla valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto di diritto d'autore e di proprietà industriale, e al trasferimento tecnologico verso le imprese.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) domanda delucidazioni sulla prova prevista a conclusione dei percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, che il provvedimento in titolo intende istituire.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce che restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sul "monitoraggio della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno,

denominata «Resto al Sud» (n. 299)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver comunicato che sono terminate le audizioni sull'affare assegnato in titolo, invita il relatore Cantalamessa a formulare una proposta in merito ai tempi di conclusione dell'esame.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), nel riepilogare le finalità dell'affare, propone di concluderlo in tempi brevi con la votazione di una proposta di risoluzione, che si riserva di presentare quanto prima.

Concordando con la proposta del senatore Cantalamessa, il [PRESIDENTE](#) prefigura l'ipotesi di esaminare la proposta di risoluzione la settimana prossima.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.4.2.3.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 88 (pom.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023

88ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione italiana per l'agricoltura biologica (AIAB) il dottor Vincenzo Vizioli, vice presidente del comitato direttivo federale.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti del cambiamento climatico in agricoltura: monitoraggio e strumenti di adattamento. Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana per l'agricoltura biologica (AIAB)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 30 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione odierna e rivolge un indirizzo di saluto all'audito, ringraziandolo per la sua disponibilità.

Interviene il dottor VIZIOLI, premettendo che l'agricoltura è l'unica attività produttiva in grado di fissare il carbonio nel suolo, tenuto conto che in tutti gli altri settori occorre invece ridurre carbonio. Dopo aver sottolineato che il terreno ha bisogno di sostanza organica, ricorda la normativa europea in materia di agricoltura biologica e di riduzione di pesticidi, che ha condotto alla nuova riforma della politica agricola comune (PAC).

Rispetto a tale scenario, si rammarica che si voglia prorogare l'uso del glifosato nonostante l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) abbia più volte affermato che esso costituisce la prima causa inquinante delle acque superficiali e l'Istituto Ramazzini abbia dimostrato che esso è cancerogeno nei topi. Si domanda pertanto per quali ragioni non sia stato applicato il principio di precauzione, invocato invece in altri contesti, lamentando dunque che vengano compiuti passi indietro rispetto agli obiettivi europei.

Evidenzia altresì che l'agricoltore può contribuire alla riduzione di emissioni purché si impongano dei cambiamenti, di cui tutti dovrebbero rendersi protagonisti. A titolo esemplificativo, rende noto che quest'anno sarà svolto un monitoraggio dell'impatto ambientale dell'agricoltura biologica, ritenuta infatti parte di questo processo.

Nel rammentare il mutamento normativo relativo ai fondi per l'agricoltura biologica, rileva criticamente che i progetti di ricerca già approvati avranno un forte ritardo a causa dell'allungamento burocratico, con il rischio di finanziare iniziative già vecchie. Si sofferma indi sulla ricerca nell'agricoltura di precisione, sottolineando poi che nelle aree interne ci sono aziende che hanno difficoltà a raccogliere il prodotto a causa, tra l'altro, delle dimensioni dei macchinari. Reputa dunque opportuno sostenere le aziende di piccole dimensioni anche nelle aree montane e interne.

Con particolare riferimento agli esiti della ricerca, tra cui menziona le tecniche di evoluzione assistita (TEA), ritiene che esse non rappresentino la soluzione in quanto è preferibile dotarsi di un piano sementiero nazionale per l'agricoltura biologica. Afferma infatti che le TEA costituiscono comunque organismi geneticamente modificati (OGM) in quanto hanno bisogno di un vettore. Non risulta peraltro del tutto chiaro quale sia l'esito di tale tecniche nel lungo periodo.

Avviandosi alla conclusione, pone l'accento sulla zootecnia ed evidenzia che gli allevamenti intensivi provocano emissione di ammoniaca. Invita infine ad approfondire anche gli aspetti qualitativi delle produzioni, considerato che le scelte in favore di una buona agricoltura corrispondono agli impegni di contrasto ai cambiamenti climatici.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) fa presente che l'indagine conoscitiva si concluderà con un documento, nel quale potranno essere indicati gli strumenti cognitivi per contrastare i mutamenti del clima. Lo scopo della procedura è infatti disporre di una sorta di "cassetta degli attrezzi" per evitare che i fenomeni atmosferici colgano impreparati gli operatori. Domanda dunque se vi sono ulteriori commenti su tali aspetti.

Il dottor VIZIOLI, dopo aver preannunciato l'invio di un documento scritto, reputa indispensabile potenziare la ricerca applicata e approfondire gli effetti della legislazione europea sulle sementi. Si sofferma poi sulle attuali ricerche di popolazioni evolutive, frutto di incroci che hanno consentito adattamenti nel tempo. Ritiene particolarmente importante che la ricerca coinvolga le popolazioni interessate in quanto l'esperienza sul campo può offrire ai ricercatori diversi punti di vista.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'auditore per gli spunti offerti alla discussione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 novembre.

Poiché nessuno chiede di intervenire nella discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 ([COM\(2023\) 411 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 novembre.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) presenta e illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, segnalando preliminarmente che l'Italia ha già manifestato la ferma volontà di adottare

posizioni avanguardiste in Europa sul tema delle nuove tecniche genomiche (NGT). Al contempo, occorre a suo avviso lasciare spazio ad una mediazione con gli altri Stati per raggiungere un equilibrio ed evitare che si manifestino rifiuti meramente ideologici.

Pone indi l'accento sui correttivi richiesti in relazione agli erbicidi, di cui all'impegno n. 2, e sulla revisione dei criteri di equivalenza, di cui all'impegno n. 1, considerato che un numero troppo basso di operazioni fattibili rischia di ridurre l'efficacia della normativa. In ultima analisi, fa presente che nelle piante NGT di categoria 2 deve comunque essere prevista una etichettatura aggiuntiva, secondo l'impegno n. 3.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) paventa il rischio che l'etichettatura aggiuntiva finisca per generare un eccessivo allarmismo. Dopo aver richiamato il dibattito che si svolse in Aula in occasione della conversione in legge del cosiddetto "decreto-legge siccità" (Atto Senato n. 660) segnala che detta etichettatura potrebbe ridurre la commerciabilità di quei prodotti e costituire un aggravio per i produttori.

Tale prescrizione potrebbe inoltre, a suo avviso, risultare un'ipocrisia, considerato che anche per i prodotti tipicamente italiani vengono attualmente utilizzati mangimi OGM. Pur comprendendo dunque l'atteggiamento di prudenza, ribadisce i timori di allarme ingiustificato.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) riconosce la fondatezza delle argomentazioni della senatrice Fregolent, ma segnala che tale previsione è il frutto del tentativo di compromesso con altri *partner* europei, per consentire l'entrata in vigore della normativa.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FdI*), soffermandosi sulla ipotesi esposta dalla senatrice Fregolent, prospetta uno scenario alternativo nel quale i consumatori potrebbero essere più invogliati ad acquistare i prodotti derivanti da NGT in quanto ritenuti più sani.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), dopo aver affermato che sussistono rischi in ogni nuova normativa, invoca l'assoluta trasparenza nei riguardi del consumatore. Domanda tuttavia maggiori chiarimenti sulla distinzione tra piante NGT di categoria 1 e piante NGT di categoria 2, rilevando che le mutazioni genetiche devono essere sempre all'interno della medesima specie. Ciò costituisce infatti il discrimine con gli OGM.

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) ritiene che, nel rispetto del principio di trasparenza, occorre comunque raggiungere una maggioranza favorevole da parte degli Stati membri sulla proposta di regolamento. Rammenta infatti che attualmente non esiste alcuna normativa europea sull'argomento e occorre sensibilizzare i diversi Paesi.

Propone infine di fissare alle ore 19 di oggi il termine per far pervenire eventuali proposte di integrazione allo schema di risoluzione, ricordando comunque che il testo illustrato risulta già frutto di una interlocuzione con l'Esecutivo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Monitoraggio della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud» ([n. 299](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella 2ª seduta pomeridiana del 29 novembre.

Il [PRESIDENTE](#), considerata l'impossibilità del relatore Cantalamessa a partecipare alla seduta odierna, comunica di aver acquisito per le vie brevi il suo assenso sulla possibilità di inviare informalmente ai Commissari lo schema di risoluzione predisposto, al fine di giungere ad una votazione nella seduta di domani mattina.

Propone pertanto di fissare alle ore 19 di oggi il termine per far pervenire eventuali proposte di integrazione allo schema di risoluzione, che sarà immediatamente trasmesso a tutti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM (2023) 411 DEFINITIVO**

La 9ª Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e mangimi da esse derivati e che modifica il regolamento (UE) 2017/625,

premesso che le nuove tecniche genomiche (NGT):

- costituiscono un gruppo di tecniche distinte da quelle consolidate (OGM) in quanto introducono modificazioni genetiche senza inserire materiale genetico di specie non incrociabili;
 - offrono opportunità innovative per intervenire sul materiale genetico di uno stesso organismo, o di organismi appartenenti alla stessa specie, al fine di indirizzare le mutazioni in modo controllato accelerando l'evoluzione di varietà vegetali con caratteristiche specifiche e più performanti rispetto a stress ambientali e malattie, dando luogo ad organismi con modificazioni equivalenti a quelle che possono essere ottenute con metodi di selezione convenzionali ovvero a organismi più complessi; considerato che:
 - alla luce dei risultati ottenuti dallo studio sulle NGT e della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 (SWD(2021) 92 *final*), la Commissione europea ha concluso che la legislazione dell'Unione in materia di organismi geneticamente modificati (OGM), che ad oggi si applica anche all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi ottenuti mediante le NGT, inclusi i prodotti che contengono o sono costituiti da tali organismi, nonché l'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da tali organismi, non è idonea a disciplinare l'emissione deliberata di piante ottenute tramite alcune NGT e l'immissione in commercio dei relativi prodotti, compresi alimenti e mangimi;
 - la procedura di autorizzazione e le prescrizioni in materia di valutazione del rischio previste per gli OGM possono essere infatti sproporzionate o inadeguate, quando proprio inapplicabili, posto che le modificazioni genetiche introdotte dalle NGT, in alcuni casi, non sono distinguibili con metodi analitici dalle mutazioni naturali o dalle modificazioni genetiche introdotte dalle tecniche di selezione convenzionali;
 - la normativa dell'Unione in materia di OGM non favorisce lo sviluppo di prodotti innovativi e vantaggiosi che potrebbero contribuire alla sostenibilità, alla sicurezza alimentare e alla resilienza della filiera agroalimentare e considerato altresì che è tanto più indispensabile la predisposizione di una legislazione specifica per gli organismi ottenuti mediante NGT;
- preso atto che:
- la proposta di regolamento opera una distinzione tra piante NGT di categoria 1 e piante NGT di categoria 2 in base alla complessità della modificazione genetica introdotta, stabilendo che nelle NGT di categoria 1 siano ricomprese le piante che potrebbero anche essere presenti in natura, o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, e che pertanto possono essere trattate derogando pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, mentre tutte le piante che non rientrano nella categoria 1 restano soggette alle prescrizioni di cui alla legislazione in materia di OGM;
 - per le piante NGT di categoria 1 (ottenute nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 1 della proposta di regolamento) è prevista una procedura cosiddetta "di verifica". Tali piante sono di fatto trattate in modo analogo alle piante convenzionali e non richiedono l'autorizzazione, la valutazione del rischio, la tracciabilità e l'etichettatura secondo quanto invece previsto per gli OGM;
 - per le piante NGT di categoria 2, che non rientrano nella categoria NGT 1, è richiesta una procedura di autorizzazione e di valutazione del rischio; tali piante restano soggette alle prescrizioni previste in materia di OGM pur tuttavia con opportuni adattamenti;
- valutato che:
- al fine di consentire a tutti gli agricoltori italiani ed europei di sfruttare pienamente le opportunità offerte dalle NGT, e anche a fronte dei risultati straordinari messi a disposizione da numerosi progetti di ricerca, sarebbe opportuna una revisione dei criteri di equivalenza di cui all'allegato 1 della proposta

di regolamento;

- anche alla luce degli obiettivi della strategia *Farm to Fork*, la riduzione dell'uso di fitofarmaci in agricoltura costituisce una priorità necessaria a contrastare l'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria, nonché la perdita di biodiversità e considerato che l'efficacia di molti principi attivi è limitata dall'insorgenza di popolazioni di erbe infestanti resistenti, la proposta di regolamento dovrebbe escludere dal riconoscimento di NGT 1 le piante modificate per la tolleranza agli erbicidi, posto che la coltivazione di tali piante in ambiente non adeguato può portare allo sviluppo di nuove resistenze o alla necessità di aumentare le quantità di erbicidi applicati;

- occorre garantire ai consumatori la massima trasparenza ed informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari e rilevato che la proposta di regolamento prevede a tal fine che, oltre alle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 21 della direttiva 2001/18/CE nonché a quelle previste da altre norme dell'Unione, l'etichettatura dei prodotti NGT di categoria 2 autorizzati possa menzionare il tratto, o i tratti, conferiti dalla modificazione genetica, è opportuno riportare in etichetta tutte le caratteristiche ottenute con le modificazioni genetiche introdotte;

- l'impatto dei cosiddetti *assets* intangibili quali i brevetti è sempre più determinante per la gestione strategica ed economica delle imprese e, nel caso dell'innovazione genetica delle piante, per la competitività dell'industria biotecnologica dell'Unione, è indispensabile che la Commissione conduca uno studio sull'impatto che i brevetti e le relative pratiche di licenza possono avere sull'accesso dei selezionatori al materiale genetico e alle relative tecniche nonché sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale per gli agricoltori;

impegna il Governo ad adoperarsi, nelle competenti sedi unionali, affinché:

1. siano rivisti i criteri di equivalenza delle piante NGT rispetto alle piante convenzionali di cui all'allegato 1 della proposta di regolamento al fine di ampliare il numero delle modificazioni genetiche apportate rispetto alla pianta ricevente/parentale;
2. siano escluse dalle piante NGT di categoria 1 le piante tolleranti agli erbicidi, la cui coltivazione deve restare soggetta ai requisiti di autorizzazione, tracciabilità e monitoraggio;
3. sia specificato che l'etichettatura dei prodotti NGT di categoria 2, nella parte di contenuto aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria prevista dalla legislazione vigente, riporti l'indicazione di tutte le caratteristiche ottenute con le modificazioni genetiche introdotte al fine di evitare informazioni fuorvianti o non chiare;
4. sia prevista la realizzazione di uno specifico studio, condotto dalla Commissione europea, sull'impatto dei brevetti e delle relative licenze al fine di garantire un più elevato livello di sicurezza delle innovazioni introdotte oltre che la competitività del mercato del materiale riproduttivo vegetale;
5. sia opportunamente valutata la circostanza per cui l'importazione di piante NGT di categoria 2 prodotte da Paesi terzi sia sottoposta agli stessi controlli previsti per la produzione di piante della medesima categoria all'interno dell'Unione.

1.4.2.4. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 136 (pom.) del 29/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023
136ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,20

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nel corso dell'esame degli atti comunitari COM(2023) 192 definitivo e COM(2023) 193 definitivo, nell'ambito della seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi del 23 novembre scorso, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

In sostituzione della senatrice Murelli, relatrice designata, riferisce sugli aspetti di competenza il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*), il quale fa presente che l'articolo 1 è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, connessa alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR. Il disegno di legge delinea inoltre le strutture della filiera e ne specifica le finalità.

Nell'ambito della filiera formativa le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare specifici accordi allo scopo di integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali. I soggetti che hanno concluso i percorsi regionali quadriennali di istruzione e formazione professionale mediante il conseguimento di un diploma professionale possono accedere ai percorsi formativi degli ITS *Academy* in casi determinati.

L'articolo 2 istituisce presso il Ministero dell'istruzione e del merito la «Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale», specificandone le funzioni. Alla struttura tecnica è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito. Alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da un massimo di otto esperti.

Presenta in conclusione una proposta di parere favorevole.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) chiede di non procedere immediatamente alla votazione, al fine di consentire un adeguato approfondimento del disegno di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) accede alla richiesta della senatrice Pirro, disponendo il rinvio della trattazione del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano e che abroga le direttive 2001/83/CE e 2009/35/CE ([COM\(2023\) 192 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) presenta un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato), riservandosi la possibilità di apportare modifiche in base a eventuali nuovi spunti provenienti dalla Commissione.

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*) suggerisce una valutazione circa la possibilità di porre in rilievo il carattere comparativo delle sperimentazioni sui farmaci.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, definisce le norme che disciplinano l'Agenzia europea per i medicinali, modifica i regolamenti (CE) n. 1394/2007 e (UE) n. 536/2014 e abroga i regolamenti (CE) n. 726/2004, (CE) n. 141/2000 e (CE) n. 1901/2006 ([COM\(2023\) 193 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) presenta un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato), specificando di aver inteso recepire i suggerimenti forniti dalle audizioni e dal confronto in Commissione.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) segnala l'opportunità di una riflessione in merito alla formulazione dell'osservazione relativa alla valutazione del rischio ambientale, al fine di evitare il rischio di ambiguità interpretative.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) si associa, manifestando peraltro apprezzamento nei confronti dell'impegno profuso dal relatore.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) si esprime favorevolmente sulla proposta del relatore, pur riconoscendo l'opportunità di approfondimenti volti all'ulteriore miglioramento del testo.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) si riserva la possibilità di valutare la possibilità di specifiche modifiche del testo, pur considerando sufficiente il livello di chiarezza del testo presentato.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) pone in evidenza il criterio, ben fatto presente in sede di audizione, del valore terapeutico aggiunto in relazione alla sperimentazione di nuovi medicinali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORE SEDUTA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge n. 951, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, approvato dalla Camera dei deputati. Pertanto, la Commissione è nuovamente convocata al termine della presente seduta, per l'esame in sede consultiva di tale disegno di legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

**NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2023) 192 DEFINITIVO**

La 10ª Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo,

considerato che esso prefigura, unitamente alla proposta di regolamento (COM(2023) 193), un'ampia riforma della legislazione farmaceutica dell'UE, volta a "semplificare e razionalizzare le procedure e

creare un quadro agile e adeguato alle esigenze future";
rilevato che la proposta di direttiva mira a garantire un livello elevato di sanità pubblica, assicurando la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali per i pazienti dell'UE, e ad armonizzare, al contempo, il mercato interno della sorveglianza e del controllo dei medicinali nonché i diritti e i doveri delle autorità competenti degli Stati membri;
tenuto conto degli obiettivi specifici del provvedimento e, in particolare, della necessità di garantire che tutti i pazienti dell'Unione Europea dispongano di un accesso tempestivo ed equo a medicinali sicuri, efficaci e a prezzi accessibili, migliorando la sicurezza dell'approvvigionamento e garantendo che i medicinali siano sempre disponibili per i pazienti, indipendentemente dal luogo in cui vivono nell'Unione europea;
considerato che la revisione della normativa vigente effettuata dalla proposta di direttiva è indirizzata, tra l'altro: all'introduzione di incentivi variabili, legati alla protezione normativa dei dati, e alla premiazione dell'innovazione nei settori nei quali si registrano esigenze mediche insoddisfatte; al sostegno alla concorrenza, grazie a un ingresso più rapido sul mercato di medicinali generici e biosimilari; alla trasparenza sui finanziamenti pubblici relativi ai costi di ricerca e sviluppo, nonché alla riduzione dell'impatto ambientale dei medicinali;
osservato che ai sensi dell'articolo 200 gli Stati membri sono tenuti a designare le autorità competenti responsabili dell'attuazione dei compiti definiti nella proposta di direttiva e a provvedere altresì al conferimento di risorse finanziarie adeguate per fornire alle autorità competenti il personale e le altre risorse necessarie per svolgere le attività richieste dal provvedimento;
considerato che in base all'articolo 205, in assenza di autorizzazione all'immissione in commercio o di domanda pendente per un medicinale autorizzato in un altro Stato membro, gli Stati membri potranno, per validi motivi di sanità pubblica, autorizzare l'immissione in commercio del medicinale in questione;
tenuto conto che ai sensi dell'articolo 206 è demandata alla legislazione nazionale la determinazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva;
rilevato che alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati per la modifica degli allegati da I e VI, allo scopo di adeguarli al progresso scientifico e tecnico, o finalizzati alla revisione dell'articolo 22, per quanto concerne le prescrizioni per le valutazioni del rischio ambientale;
osservato che ai sensi dell'articolo 216 la Commissione europea è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva in parola, comprensiva di una valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi e delle risorse necessarie per attuarla;
visti gli articoli 114, par. 1 e 168, par. 4, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituiscono la base giuridica della proposta in esame;
ritenuto che la proposta di direttiva in esame è conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'individuazione di parametri comuni di qualità, sicurezza e efficacia per l'autorizzazione di medicinali costituisce una questione transfrontaliera di sanità pubblica, che può essere regolamentata in maniera efficace solo a livello unionale; inoltre, l'introduzione di misure non coordinate da parte degli Stati membri potrebbe determinare distorsioni della concorrenza e ostacoli agli scambi di medicinali rilevanti per l'Unione europea;
considerato altresì che viene rispettata la competenza esclusiva degli Stati membri nell'erogazione dei servizi sanitari, in particolare avuto riguardo alle politiche e decisioni in materia di fissazione dei prezzi e rimborso;
considerato, infine, che la proposta di direttiva rispetta il principio di proporzionalità, poiché favorisce l'azione nazionale che ogni Stato membro dovrà realizzare in sede di recepimento - nel rispetto degli obiettivi della riforma della legislazione farmaceutica nell'Unione europea - che non sarebbe altrimenti sufficiente per conseguire i medesimi obiettivi in modo soddisfacente,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Si esprimono perplessità riguardo alla riduzione del periodo della *data protection*, in considerazione dell'impatto che tale modifica potrebbe produrre sulla ricerca e sul tempestivo lancio di nuovi

medicinali, nonché sull'incremento degli oneri in capo alle autorità regolatorie ed alle aziende. Si segnala altresì che il nuovo pacchetto di incentivi previsti nella proposta (articoli 81-84), estendendo i periodi di protezione, potrebbe ritardare la disponibilità di medicinali generici e biosimilari, con effetti negativi sull'accesso dei pazienti alle terapie e sulla sostenibilità economica della spesa farmaceutica pubblica e dei cittadini. Inoltre, il venir meno della prevedibilità delle scadenze di protezione regolatoria potrebbe generare situazioni di incertezza, con conseguente possibilità di contenziosi tra aziende sviluppatrici, aziende produttrici di generici e autorità competenti. Con riferimento alla cosiddetta "*Bolar Clause*", che permette alle aziende produttrici lo sviluppo di farmaci generici e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, si segnala l'opportunità di chiarire che tutte le attività propedeutiche all'introduzione in commercio dei farmaci generici e biosimilari di carattere amministrativo e regolatorio - comprese quelle per l'inclusione nelle liste di prezzo e rimborso - possono essere concluse prima della scadenza della protezione brevettuale. Rispetto alle nuove tempistiche stabilite per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio nazionale e centralizzata, si osserva che la riduzione della durata delle procedure di approvazione dei medicinali, pur se apprezzabile, potrebbe determinare criticità in relazione al coordinamento con le tempistiche previste nel Regolamento HTA n. 2021/2282 per le valutazioni cliniche congiunte. Si rileva, da ultimo, che la disciplina sulla produzione di medicinali in siti decentrati - in relazione ai quali è stabilita una procedura di registrazione (e non di autorizzazione) e non è previsto un obbligo di ispezione da parte dell'autorità competente - potrebbe comportare un significativo affievolimento dei livelli di controllo e della vigilanza sulla produzione dei medicinali. Infine, si rinvia alle considerazioni formulate da questa Commissione [nell'ambito della risoluzione sulla proposta di](#) regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano (COM(2023) 193), con riguardo alla valorizzazione dei *trial* clinici, nonché con riferimento alla rimodulazione dei termini di *market exclusivity* prevista in relazione ai farmaci cosiddetti orfani.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2023) 193 DEFINITIVO

La 10ª Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, considerato che esso prefigura, unitamente alla proposta di direttiva (COM(2023) 192), un'ampia riforma della normativa dell'Unione europea in materia di farmaci; rilevato che la proposta di regolamento in esame mira a garantire un livello elevato di sanità pubblica, assicurando la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali per i pazienti dell'UE, e ad armonizzare, al contempo, il mercato interno della sorveglianza e del controllo dei medicinali nonché i diritti e i doveri delle autorità competenti degli Stati membri; tenuto conto degli obiettivi specifici del provvedimento e, in particolare, della necessità di garantire che tutti i pazienti dell'Unione Europea dispongano di un accesso tempestivo ed equo a medicinali sicuri, efficaci e a prezzi accessibili, migliorando la sicurezza dell'approvvigionamento e garantendo che i medicinali siano sempre disponibili per i pazienti, indipendentemente dal luogo in cui vivono nell'Unione europea; visti gli articoli 114, par. 1 e 168, par. 4, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituiscono la base giuridica della proposta in esame; considerato che oggetto della proposta di regolamento è la definizione di procedure unionali di autorizzazione, sorveglianza e farmacovigilanza dei medicinali per uso umano e di norme e procedure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali; inoltre, la proposta contiene disposizioni innovative in materia di *governance* dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA); rilevato che l'articolo 3 disciplina l'autorizzazione centralizzata UE all'immissione in commercio, che può avere luogo: per i medicinali elencati nell'Allegato I (che comprende, tra gli altri, i farmaci orfani,

quelli per terapie avanzate, i medicinali pediatrici e gli antimicrobici prioritari); i medicinali non inclusi nell'Allegato I, che costituiscono innovazioni significative, di particolare interesse per la salute dei pazienti o esclusivamente pediatrici;

osservato che l'autorizzazione di medicinali generici dei farmaci già autorizzati a livello UE ricade nella competenza degli Stati membri;

considerato che la proposta: al Capo II (articoli 5 - 39), disciplina la procedura riguardante la domanda di autorizzazione al commercio centralizzata, la quale deve essere presentata all'EMA; al Capo III (articoli 40 - 43), reca norme specificamente finalizzate a incentivare lo sviluppo di antimicrobici prioritari, in base alla valutazione dell'EMA; al Capo IV (articoli 44 - 57), dispone in relazione alla fase successiva all'autorizzazione all'ammissione in commercio, prevedendo fra l'altro la possibilità di restrizioni urgenti in caso di rischio per la sanità pubblica.

rilevato che il provvedimento, al Capo V (articoli 58 - 62), disciplina, altresì, la fase precedente all'autorizzazione, prevedendo che le istituzioni dell'Unione siano coinvolte in un'attività di sostegno normativo, anche in termini di consulenza scientifica;

tenuto conto che la proposta, al Capo VI (articoli 63 - 98), reca norme specifiche in merito ai medicinali orfani, per i quali sono previsti il contributo finanziario dell'UE e un'esclusiva di mercato, e ai medicinali per uso pediatrico, per cui è richiesta la presentazione di piani di indagine pediatrica e l'istituzione di premialità;

visto il Capo VIII della proposta (articoli 99 - 112), dedicato alla farmacovigilanza, nel quale sono definiti gli obblighi posti a carico dei titolari delle autorizzazioni in commercio, individuando altresì i compiti spettanti in tale ambito all'EMA;

considerato che il Capo IX della proposta (articoli 113 - 115), al fine di promuovere l'innovazione e la competitività, prevede la possibilità che Commissione europea, su raccomandazione dell'EMA, istituisca uno spazio di "sperimentazione normativa", la cui attuazione è regolata in maniera dettagliata dalla decisione istitutiva ed è sottoposta alla supervisione diretta delle autorità competenti degli Stati membri interessati;

rilevato che il Capo X del provvedimento (articoli 116 - 134) reca norme volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei medicinali, disciplinando a tal fine gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e i compiti della Commissione europea;

considerato che il Capo XI della proposta (articoli 135 - 170) reca una nuova disciplina della struttura e del funzionamento dell'EMA, abrogando il regolamento (CE) n. 726/2004;

viste le disposizioni contenute al Capo XII della proposta (articoli 171 - 172), dedicate alle sanzioni, al livello nazionale e unionale;

rilevato che alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati finalizzati, tra l'altro: a modificare l'Allegato I, tenendo conto del progresso tecnico e scientifico e avendo così la possibilità di modificare i medicinali da sottoporre alla procedura centralizzata di autorizzazione; a definire le categorie di medicinali per cui può essere rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata; a integrare la proposta di regolamento individuando le procedure applicate dalla Commissione per irrogare ammende o penalità di mora, nonché ulteriori modalità per l'imposizione di sanzioni pecuniarie a soggetti giuridici diversi dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

ritenuto che la proposta di regolamento in esame è conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'individuazione di parametri comuni di qualità, sicurezza e efficacia per l'autorizzazione di medicinali costituisce una questione transfrontaliera di sanità pubblica, che può essere regolamentata in maniera efficace solo a livello unionale; inoltre, l'introduzione di misure non coordinate da parte degli Stati membri potrebbe determinare distorsioni della concorrenza e ostacoli agli scambi di medicinali rilevanti per l'Unione europea;

considerato altresì che viene rispettata la competenza esclusiva degli Stati membri nell'erogazione dei servizi sanitari, in particolare avuto riguardo alle politiche e decisioni in materia di fissazione dei prezzi e rimborso;

considerato, infine, che la proposta di regolamento rispetta il principio di proporzionalità, poiché

favorisce l'azione nazionale che ogni Stato membro dovrà realizzare in sede di recepimento - nel rispetto degli obiettivi della riforma della legislazione farmaceutica nell'Unione europea - che non sarebbe altrimenti sufficiente per conseguire i medesimi obiettivi in modo soddisfacente, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si evidenzia che le caratteristiche di "qualità, efficacia e sicurezza", necessarie per l'approvazione di un nuovo farmaco da parte dell'EMA, non richiedono di considerare se il nuovo farmaco sia migliore o peggiore di quelli già esistenti: ciò potrebbe favorire la proliferazione di farmaci che non costituiscono effettivamente un'innovazione, ma solo un aumento per il mercato. Tale situazione rappresenta la necessità di valorizzare nei *trial* clinici il "valore terapeutico aggiunto", utilizzando confronti non solo con placebo, ma con farmaci di provata validità, al fine di introdurre in commercio nuovi farmaci più sicuri, più efficaci e di maggiore qualità rispetto a quelli già a disposizione.

Le differenze di genere comportano disuguaglianze in termini di efficacia, sicurezza e qualità dei farmaci. Si reputa pertanto necessario che la filiera per l'approvazione di un farmaco sia realizzata in modo diversificato sin dalle prime fasi, adottando due diversi protocolli a seconda del genere di riferimento.

Si considera inoltre necessario incentivare e valorizzare l'interesse dell'industria farmaceutica nel campo delle malattie rare.

Si manifestano perplessità in relazione alla disciplina dei *vouchers*, finalizzati a promuovere la disponibilità di farmaci antibiotici efficaci contro l'antimicrobico resistenza, in considerazione dei possibili effetti distorsivi che la trasferibilità di tali forme di incentivo potrebbe causare nel caso in cui la cessione dovesse riguardare farmaci particolarmente costosi, critici o carenti, compromettendo in tal modo l'interesse pubblico al contenimento della spesa farmaceutica e alla disponibilità dei medicinali, specie quelli a più alto valore terapeutico. Si segnala a riguardo l'opportunità di creare uno stock di riserva di antibiotici a livello centrale europeo per assicurare, da un lato, una costante fornitura di medicinali antibiotici anche nelle fasi di maggiore domanda e garantire, dall'altro, alle imprese che investono in ricerca e sviluppo di nuovi antibiotici e a quelle impegnate nella produzione di quelli più consolidati la certezza della programmazione industriale e un equo ritorno economico.

Desti altresì preoccupazione la revisione del numero dei Comitati scientifici dell'EMA, in particolare con riguardo all'eliminazione del Comitato per le terapie avanzate (CAT) e del Comitato Pediatrico (PDCO), attesa la necessità, nei rispettivi ambiti di materia, di *expertise* specifiche e dedicate. La previsione contenuta nella proposta di regolamento, per compensare gli effetti di tale revisione, di un potenziamento del Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP), prescrivendo che gli Stati Membri collaborino per nominare membri dalle *expertise* complementari, potrebbe determinare peraltro una minore rappresentatività delle autorità nazionali competenti, riducendo il livello di discussione generale e il contraddittorio, specie in relazione a prodotti ad elevato grado di complessità, quali ad esempio le terapie avanzate.

Si esprimono dubbi, inoltre, con riferimento alla centralizzazione dell'attività ispettiva dell'EMA, che potrebbe generare un indebolimento del *network* europeo delle autorità nazionali competenti in materia di ispezioni, con il conseguente depauperamento di competenze ed *expertise* degli Stati Membri, oltre al rischio di un potenziale contrasto tra le competenze dell'ispettorato centrale dell'EMA e quelle degli Stati Membri.

Con riferimento alla *Regulatory Sandbox*, pur apprezzando i vantaggi che tale nuovo istituto presenta, in quanto facilita lo sviluppo e l'accesso a prodotti innovativi per i quali il mondo regolatorio non ha ancora predisposto strumenti normativi e linee guida adeguate, si ritiene che la disciplina al riguardo appaia poco dettagliata e non garantisca un adeguato coinvolgimento degli Stati Membri nella procedura di individuazione dei relativi criteri di istituzione.

Con riguardo ai cosiddetti farmaci orfani, desta poi preoccupazione la rimodulazione [dei termini di market exclusivity](#), in quanto il meccanismo delineato nella proposta potrebbe avere l'effetto di scoraggiare gli investimenti nel campo delle malattie rare. Il sistema di durata variabile della *market exclusivity* comporta peraltro la sostanziale imprevedibilità dell'ingresso sul mercato dei farmaci generici e biosimilari, con un impatto negativo sulla spesa a carico del servizio sanitario.

Si osserva, in aggiunta, che sarebbe opportuno definire in termini più puntuali i criteri per la determinazione del "beneficio significativo", così come quelli per identificare un medicinale orfano che risponde a un'elevata necessità medica insoddisfatta (*high unmet medical need* - HUMN), segnalando altresì che l'ampio potere discrezionale attribuito all'EMA e alla Commissione nell'introdurre nuovi criteri per la designazione di farmaci orfani potrebbe generare ricadute sui sistemi nazionali che hanno introdotto forme di incentivazione per i farmaci orfani.

Inoltre, si rileva che la proposta di regolamento introduce una durata di 7 anni della validità della designazione dei farmaci orfani: se da un lato tale misura consentirebbe uno sviluppo più rapido di questa tipologia di farmaci, dall'altro potrebbe indurre a presentare la richiesta di designazione in una fase più tardiva.

In merito alla disciplina in tema di gestione delle carenze dei farmaci, si segnala che l'estensione a sei mesi del termine per la notifica della decisione di sospendere temporaneamente la commercializzazione di un farmaco ovvero dell'interruzione temporanea della stessa, per una durata superiore a due settimane, appare poco coerente con le dinamiche organizzative delle aziende farmaceutiche e pertanto non idonea a consentire un'adeguata gestione degli stati di carenza da parte dell'AIFA. Si suggerisce pertanto di mantenere la legislazione comunitaria corrente, che, per evitare falsi allarmi nel sistema di segnalazione delle carenze, prevede un preavviso di due mesi. Al contempo, si raccomanda l'istituzione di un elenco europeo di medicinali critici (ossia senza un'alternativa terapeutica), da aggiornare periodicamente, e la previsione di un piano di prevenzione delle carenze focalizzato sui soli farmaci critici, proporzionale agli effettivi rischi.

Si manifestano inoltre dubbi in relazione all'inserimento della valutazione del rischio ambientale tra i requisiti per l'autorizzazione all'immissione in commercio, segnalando al riguardo l'opportunità di chiarire i termini applicativi di tale previsione allo scopo di evitare ritardi sull'accesso alle terapie e anche in considerazione del possibile spostamento delle produzioni verso altre aree geografiche - attesa la particolare severità delle politiche ambientali adottate a livello europeo - con l'effetto di ridurre l'autonomia strategica dell'Unione europea. Si considera invece opportuna la previsione in base alla quale l'adozione di un provvedimento negativo deve essere preceduta da una tempestiva comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando, ai fini del superamento di eventuali criticità, un termine proporzionato all'entità delle stesse.

Infine, con riguardo alle misure previste in relazione al regime della "*data protection*" e "*market protection*", applicabile ai medicinali autorizzati con procedura centralizzata, si rinvia ai rilievi formulati da questa Commissione nell'ambito della risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano (COM(2023) 192).

1.4.2.4.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 138 (ant.) del 30/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2023

138ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 8,55.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario DURIGON risponde all'interrogazione n. 3-00736, fornendo una serie di informazioni in merito alla situazione dell'organico e alla capacità operativa dell'Agenzia dell'INAIL di Cittadella, precedentemente alla sua chiusura.

La riorganizzazione delle strutture presenti sul territorio ha comunque consentito di mantenere livelli di servizio adeguati e di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Gli assistiti possono infatti fare riferimento agli uffici e agli ambulatori delle sedi INAIL di Padova, Bassano del Grappa e Vicenza.

La presenza forte dell'Istituto è confermata anche dalle indagini del 2022 relative alle sedi di Padova e Vicenza, che hanno dimostrato una percezione positiva da parte dell'utenza.

Quanto all'obiettivo di garantire nel medio periodo il potenziamento delle risorse umane, l'INAIL ha reso noto che con il Formez è in corso di predisposizione un bando su base regionale, volto ad agevolare la copertura delle carenze attuali.

Il rappresentante del Governo conclude ribadendo l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di organo vigilante, a dedicare la massima attenzione alle strutture territoriali dell'INAIL, affinché le prestazioni siano garantite anche in futuro con gli stessi livelli di qualità, continuità e professionalità.

Ha la parola per la replica il senatore MARTELLA (PD-IDP), il quale motiva la propria insoddisfazione richiamando le carenze rilevate dalla cittadinanza e dalle organizzazioni sindacali dell'area di Cittadella. La penuria degli organici dell'INAIL in Veneto risulta poi particolarmente grave alla luce dell'elevata incidenza di infortuni mortali sul lavoro. L'insufficienza dei bandi regionali a tale riguardo suggerisce l'opportunità del ricorso a un piano straordinario di assunzioni.

In risposta all'interrogazione n. 3-00149 interviene il sottosegretario GEMMATO, che in primo luogo rammenta la normativa vigente, recata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 135 del 2018. Questa consente ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale e iscritti a un corso di formazione specialistica per medici di medicina generale di partecipare, fino al 31 dicembre 2024,

all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'Accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

Le ore di attività svolte dai medici assegnatari devono essere considerate quali attività pratiche da computare nel monte ore dovuto per la formazione.

Inoltre, l'Accordo collettivo nazionale del 28 aprile 2022 prevede che le aziende sanitarie pubblichino un avviso per la predisposizione di graduatorie aziendali di medici disponibili all'eventuale conferimento di incarico provvisorio, a tempo determinato o all'affidamento di sostituzione, secondo un determinato ordine di priorità.

Nell'ambito della disciplina delle sostituzioni, il medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta ha l'obbligo di farsi sostituire e, ove possibile, il medico sostituito deve possedere i requisiti per l'ottenimento di incarichi a tempo indeterminato o temporanei. Inoltre, in caso di carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici le aziende sanitarie possono conferire incarichi provvisori interpellando prioritariamente i medici titolari del ruolo unico di assistenza primaria operanti nell'aggregazione funzionale territoriale, poi nell'azienda, secondo specifici criteri di priorità.

Per far fronte all'emergenza pandemica, l'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto una disciplina particolare, che consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante i corsi di specializzazione o di formazione in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione, riconoscendo le ore di attività svolte quali attività pratiche, da computare nel prescritto monte ore. Tale disciplina rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2023. Recentemente la Conferenza unificata ha richiesto di valutare il differimento del termine al 31 dicembre 2024. Riguardo la questione oggetto dell'interrogazione, già all'attenzione del Ministero della salute, il rappresentante del Governo assicura infine il proprio massimo e costante impegno.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) prende atto della proposta di differimento richiamata, giustificata dalle carenze del personale medico sul territorio. Permangono peraltro dubbi presso diverse amministrazioni regionali in merito alla validità dell'attività svolta dai medici sostituiti in relazione al raggiungimento del monte ore previsto per la formazione pratica. Nel dichiararsi parzialmente soddisfatta, ribadisce quindi l'urgenza della questione posta, che avrebbe meritato una risposta più rapida da parte del Governo.

Il sottosegretario GEMMATO risponde all'interrogazione n. 3-00564, facendo presente l'attenzione del Ministero della salute nei confronti della questione del riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore. In particolare, nel 2013 una proposta ministeriale non aveva ottenuto la necessaria condivisione di Regioni e Province autonome.

Dopo aver ricapitolato le successive iniziative di carattere legislativo, il rappresentante del Governo segnala che, ferma restando la necessità di un accordo in Conferenza Stato-Regioni per l'istituzione della figura professionale dell'autista soccorritore, il Ministero provvederà nuovamente a coinvolgere le amministrazioni competenti ai fini di un percorso volto a verificare la possibilità di collocazione della figura nei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nei piani sanitari regionali.

Replica la senatrice [PIRRO](#) (M5S), dichiarandosi parzialmente soddisfatta e rilevando innanzitutto le difficoltà insite nelle complesse interazioni tra lo Stato e le Regioni. Valuta comunque positivamente la sensibilità dimostrata nei confronti del riconoscimento dell'autista soccorritore, che costituisce un atto necessario in relazione all'obiettivo di elevare i livelli di tutela della salute, nonché di equità verso una particolare categoria di lavoratori.

Interviene in risposta all'interrogazione n. 3-00565 il sottosegretario GEMMATO, il quale rammenta che la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA ha cessato il proprio mandato lo scorso 28 luglio e che sono state avviate le attività finalizzate alla sua ricostituzione.

Le proposte formulate dalla Commissione prima della scadenza sono all'attenzione del Ministero dell'economia e delle finanze per il previsto assenso tecnico. Per l'entrata in vigore degli aggiornamenti proposti dovrà comunque essere ultimato il complesso *iter* previsto dalla normativa vigente.

Per quel che concerne la trasparenza delle sedute della Commissione per l'aggiornamento dei LEA, la normativa vigente non chiarisce le relative modalità e non consente di distinguere quali parti della sua attività siano ostensibili. La trasparenza degli aggiornamenti è senz'altro assicurata dalla

partecipazione garantita a tutti i soggetti portatori di interessi. La Commissione ha inoltre ritenuto di richiedere incontri con le associazioni di pazienti, interloquendo con le stesse, nonché rivolgendo quesiti alle società scientifiche in relazione alle loro competenze. Peraltro, in base alla disciplina in vigore e alla giurisprudenza non risulta esercitabile il diritto di accesso ai lavori della Commissione, in virtù del carattere prodromico e preordinato all'attività di programmazione.

Dichiara la propria insoddisfazione riguardo la risposta all'interrogazione la senatrice [PIRRO](#) (M5S), la quale lamenta gli ostacoli normativi frapposti all'auspicata trasparenza dei lavori della Commissione per l'aggiornamento dei LEA. Tale aspetto è particolarmente rilevante in rapporto alla priorità che necessariamente deve essere accordata al merito delle proposte con riguardo all'aspetto sanitario.

Questo rischia infatti costantemente di risultare subordinato alle valutazioni di carattere meramente finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presidente [ZAFFINI](#) dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano e che abroga le direttive 2001/83/CE e 2009/35/CE ([COM\(2023\) 192 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione *Doc. XVIII*, n. 6)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [SATTA](#) (FdI) presenta una nuova versione dello schema di risoluzione (pubblicata in allegato). Illustra specificamente l'integrazione apportata, consistente nell'inserimento di un'osservazione concernente il rafforzamento delle capacità di ricerca, studio e produzione di nuovi principi attivi da parte dell'industria europea.

Lo schema di risoluzione è quindi posto in votazione.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, esprimendo una valutazione positiva circa le modalità di lavoro che hanno caratterizzato l'esame delle proposte di atti legislativi dell'Unione europea all'ordine del giorno della Commissione. Sottolinea inoltre la valenza del contributo al dibattito offerto dalla senatrice Zambito.

Previa verifica del numero legale per deliberare, la Commissione approva all'unanimità lo schema di risoluzione.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, definisce le norme che disciplinano l'Agenzia europea per i medicinali, modifica i regolamenti (CE) n. 1394/2007 e (UE) n. 536/2014 e abroga i regolamenti (CE) n. 726/2004, (CE) n. 141/2000 e (CE) n. 1901/2006 ([COM\(2023\) 193 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione *Doc. XVIII*, n. 7)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [ZULLO](#) (FdI) presenta un ulteriore schema di risoluzione (pubblicato in allegato), segnalando le modificazioni apportate alla versione esaminata nella prima seduta pomeridiana di ieri. Esprime quindi una valutazione positiva in ordine alla qualità dell'esame svolto dalla Commissione. Posto in votazione, previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di risoluzione è approvato all'unanimità.

Il presidente [ZAFFINI](#) manifesta particolare soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione riguardo le proposte di atti legislativi dell'Unione europea esaminate, particolarmente significativo in considerazione dell'importanza della fase ascendente.

IN SEDE CONSULTIVA

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta la proposta di parere favorevole sul disegno di legge in titolo presentata successivamente all'illustrazione degli aspetti di competenza.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) sollecita un rinvio dello svolgimento della discussione generale, utile a consentire adeguati approfondimenti sul testo.

Il presidente [ZAFFINI](#) osserva che la trattazione del provvedimento potrà comunque utilmente svolgersi a partire da martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

In considerazione dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avverte che le sedute già convocate alle ore 13 di oggi e alle ore 9 di domani, venerdì 1° dicembre, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2023) 192 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 6)**

La 10a Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo,

considerato che esso prefigura, unitamente alla proposta di regolamento (COM(2023) 193), un'ampia riforma della legislazione farmaceutica dell'UE, volta a "semplificare e razionalizzare le procedure e creare un quadro agile e adeguato alle esigenze future";

rilevato che la proposta di direttiva mira a garantire un livello elevato di sanità pubblica, assicurando la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali per i pazienti dell'UE, e ad armonizzare, al contempo, il mercato interno della sorveglianza e del controllo dei medicinali nonché i diritti e i doveri delle autorità competenti degli Stati membri;

tenuto conto degli obiettivi specifici del provvedimento e, in particolare, della necessità di garantire che tutti i pazienti dell'Unione Europea dispongano di un accesso tempestivo ed equo a medicinali sicuri, efficaci e a prezzi accessibili, migliorando la sicurezza dell'approvvigionamento e garantendo che i medicinali siano sempre disponibili per i pazienti, indipendentemente dal luogo in cui vivono nell'Unione europea;

considerato che la revisione della normativa vigente effettuata dalla proposta di direttiva è indirizzata, tra l'altro: all'introduzione di incentivi variabili, legati alla protezione normativa dei dati, e alla premiazione dell'innovazione nei settori nei quali si registrano esigenze mediche insoddisfatte; al sostegno alla concorrenza, grazie a un ingresso più rapido sul mercato di medicinali generici e biosimilari; alla trasparenza sui finanziamenti pubblici relativi ai costi di ricerca e sviluppo, nonché alla riduzione dell'impatto ambientale dei medicinali;

osservato che ai sensi dell'articolo 200 gli Stati membri sono tenuti a designare le autorità competenti responsabili dell'attuazione dei compiti definiti nella proposta di direttiva e a provvedere altresì al conferimento di risorse finanziarie adeguate per fornire alle autorità competenti il personale e le altre risorse necessarie per svolgere le attività richieste dal provvedimento;

considerato che in base all'articolo 205, in assenza di autorizzazione all'immissione in commercio o di domanda pendente per un medicinale autorizzato in un altro Stato membro, gli Stati membri potranno, per validi motivi di sanità pubblica, autorizzare l'immissione in commercio del medicinale in questione;

tenuto conto che ai sensi dell'articolo 206 è demandata alla legislazione nazionale la determinazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva;

rilevato che alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati per la modifica degli allegati da I e VI, allo scopo di adeguarli al progresso scientifico e tecnico, o finalizzati alla revisione dell'articolo 22, per quanto concerne le prescrizioni per le valutazioni del rischio ambientale; osservato che ai sensi dell'articolo 216 la Commissione europea è tenuta a presentare al Parlamento

europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva in parola, comprensiva di una valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi e delle risorse necessarie per attuarla; visti gli articoli 114, par. 1 e 168, par. 4, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituiscono la base giuridica della proposta in esame; ritenuto che la proposta di direttiva in esame è conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'individuazione di parametri comuni di qualità, sicurezza e efficacia per l'autorizzazione di medicinali costituisce una questione transfrontaliera di sanità pubblica, che può essere regolamentata in maniera efficace solo a livello unionale; inoltre, l'introduzione di misure non coordinate da parte degli Stati membri potrebbe determinare distorsioni della concorrenza e ostacoli agli scambi di medicinali rilevanti per l'Unione europea;

considerato altresì che viene rispettata la competenza esclusiva degli Stati membri nell'erogazione dei servizi sanitari, in particolare avuto riguardo alle politiche e decisioni in materia di fissazione dei prezzi e rimborso;

considerato, infine, che la proposta di direttiva rispetta il principio di proporzionalità, poiché favorisce l'azione nazionale che ogni Stato membro dovrà realizzare in sede di recepimento - nel rispetto degli obiettivi della riforma della legislazione farmaceutica nell'Unione europea - che non sarebbe altrimenti sufficiente per conseguire i medesimi obiettivi in modo soddisfacente,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si esprimono perplessità riguardo alla riduzione del periodo della *data protection*, in considerazione dell'impatto che tale modifica potrebbe produrre sulla ricerca e sul tempestivo lancio di nuovi medicinali, nonché sull'incremento degli oneri in capo alle autorità regolatorie ed alle aziende.

Si segnala altresì che il nuovo pacchetto di incentivi previsti nella proposta (articoli 81-84), estendendo i periodi di protezione, potrebbe ritardare la disponibilità di medicinali generici e biosimilari, con effetti negativi sull'accesso dei pazienti alle terapie e sulla sostenibilità economica della spesa farmaceutica pubblica e dei cittadini. Inoltre, il venir meno della prevedibilità delle scadenze di protezione regolatoria potrebbe generare situazioni di incertezza, con conseguente possibilità di contenziosi tra aziende sviluppatrici, aziende produttrici di generici e autorità competenti. Con riferimento alla cosiddetta "*Bolar Clause*", che permette alle aziende produttrici lo sviluppo di farmaci generici e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, si segnala l'opportunità di chiarire che tutte le attività propedeutiche all'introduzione in commercio dei farmaci generici e biosimilari di carattere amministrativo e regolatorio - comprese quelle per l'inclusione nelle liste di prezzo e rimborso - possono essere concluse prima della scadenza della protezione brevettuale.

Rispetto alle nuove tempistiche stabilite per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio nazionale e centralizzata, si osserva che la riduzione della durata delle procedure di approvazione dei medicinali, pur se apprezzabile, potrebbe determinare criticità in relazione al coordinamento con le tempistiche previste nel Regolamento HTA n. 2021/2282 per le valutazioni cliniche congiunte.

Si rileva, da ultimo, che la disciplina sulla produzione di medicinali in siti decentrati - in relazione ai quali è stabilita una procedura di registrazione (e non di autorizzazione) e non è previsto un obbligo di ispezione da parte dell'autorità competente - potrebbe comportare un significativo affievolimento dei livelli di controllo e della vigilanza sulla produzione dei medicinali.

Quanto alla valorizzazione dei *trial* clinici e alla rimodulazione dei termini di *market exclusivity*, prevista in relazione ai farmaci cosiddetti orfani, si rinvia alle considerazioni formulate da questa Commissione [nell'ambito della risoluzione sulla proposta di](#) regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano (COM(2023) 193).

Si coglie, infine, l'occasione per auspicare il rafforzamento delle capacità di ricerca, studio e produzione di nuovi principi attivi da parte dell'industria farmaceutica europea, al fine di salvaguardarne la sua qualità di asset strategico, in linea con quanto previsto nella Dichiarazione di Granada del 6 ottobre 2023, sull'autonomia strategica dell'Unione europea, e nella Risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2020 "*sulla penuria di medicinali - come affrontare un problema*

emergente", ove si sottolinea che l'indipendenza in materia di assistenza sanitaria e nel settore farmaceutico costituisce un imperativo geostrategico per l'Unione.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2023) 193 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 7)**

La 10a Commissione permanente,
esaminato il provvedimento in titolo,
considerato che esso prefigura, unitamente alla proposta di direttiva (COM(2023) 192), un'ampia riforma della normativa dell'Unione europea in materia di farmaci;
rilevato che la proposta di regolamento in esame mira a garantire un livello elevato di sanità pubblica, assicurando la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali per i pazienti dell'UE, e ad armonizzare, al contempo, il mercato interno della sorveglianza e del controllo dei medicinali nonché i diritti e i doveri delle autorità competenti degli Stati membri;
tenuto conto degli obiettivi specifici del provvedimento e, in particolare, della necessità di garantire che tutti i pazienti dell'Unione Europea dispongano di un accesso tempestivo ed equo a medicinali sicuri, efficaci e a prezzi accessibili, migliorando la sicurezza dell'approvvigionamento e garantendo che i medicinali siano sempre disponibili per i pazienti, indipendentemente dal luogo in cui vivono nell'Unione europea;
visti gli articoli 114, par. 1 e 168, par. 4, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituiscono la base giuridica della proposta in esame;
considerato che oggetto della proposta di regolamento è la definizione di procedure unionali di autorizzazione, sorveglianza e farmacovigilanza dei medicinali per uso umano e di norme e procedure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali; inoltre, la proposta contiene disposizioni innovative in materia di *governance* dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA);
rilevato che l'articolo 3 disciplina l'autorizzazione centralizzata UE all'immissione in commercio, che può avere luogo: per i medicinali elencati nell'Allegato I (che comprende, tra gli altri, i farmaci orfani, quelli per terapie avanzate, i medicinali pediatrici e gli antimicrobici prioritari); i medicinali non inclusi nell'Allegato I, che costituiscono innovazioni significative, di particolare interesse per la salute dei pazienti o esclusivamente pediatrici;
osservato che l'autorizzazione di medicinali generici dei farmaci già autorizzati a livello UE ricade nella competenza degli Stati membri;
considerato che la proposta: al Capo II (articoli 5 - 39), disciplina la procedura riguardante la domanda di autorizzazione al commercio centralizzata, la quale deve essere presentata all'EMA; al Capo III (articoli 40 - 43), reca norme specificamente finalizzate a incentivare lo sviluppo di antimicrobici prioritari, in base alla valutazione dell'EMA; al Capo IV (articoli 44 - 57), dispone in relazione alla fase successiva all'autorizzazione all'ammissione in commercio, prevedendo fra l'altro la possibilità di restrizioni urgenti in caso di rischio per la sanità pubblica.
rilevato che il provvedimento, al Capo V (articoli 58 - 62), disciplina, altresì, la fase precedente all'autorizzazione, prevedendo che le istituzioni dell'Unione siano coinvolte in un'attività di sostegno normativo, anche in termini di consulenza scientifica;
tenuto conto che la proposta, al Capo VI (articoli 63 - 98), reca norme specifiche in merito ai medicinali orfani, per i quali sono previsti il contributo finanziario dell'UE e un'esclusiva di mercato, e ai medicinali per uso pediatrico, per cui è richiesta la presentazione di piani di indagine pediatrica e l'istituzione di premialità;
visto il Capo VIII della proposta (articoli 99 - 112), dedicato alla farmacovigilanza, nel quale sono definiti gli obblighi posti a carico dei titolari delle autorizzazioni in commercio, individuando altresì i compiti spettanti in tale ambito all'EMA;
considerato che il Capo IX della proposta (articoli 113 - 115), al fine di promuovere l'innovazione e la competitività, prevede la possibilità che Commissione europea, su raccomandazione dell'EMA, istituisca uno spazio di "sperimentazione normativa", la cui attuazione è regolata in maniera dettagliata

dalla decisione istitutiva ed è sottoposta alla supervisione diretta delle autorità competenti degli Stati membri interessati;

rilevato che il Capo X del provvedimento (articoli 116 - 134) reca norme volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei medicinali, disciplinando a tal fine gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e i compiti della Commissione europea;

considerato che il Capo XI della proposta (articoli 135 - 170) reca una nuova disciplina della struttura e del funzionamento dell'EMA, abrogando il regolamento (CE) n. 726/2004;

viste le disposizioni contenute al Capo XII della proposta (articoli 171 - 172), dedicate alle sanzioni, al livello nazionale e unionale;

rilevato che alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati finalizzati, tra l'altro: a modificare l'Allegato I, tenendo conto del progresso tecnico e scientifico e avendo così la possibilità di modificare i medicinali da sottoporre alla procedura centralizzata di autorizzazione; a definire le categorie di medicinali per cui può essere rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata; a integrare la proposta di regolamento individuando le procedure applicate dalla Commissione per irrogare ammende o penalità di mora, nonché ulteriori modalità per l'imposizione di sanzioni pecuniarie a soggetti giuridici diversi dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

ritenuto che la proposta di regolamento in esame è conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'individuazione di parametri comuni di qualità, sicurezza e efficacia per l'autorizzazione di medicinali costituisce una questione transfrontaliera di sanità pubblica, che può essere regolamentata in maniera efficace solo a livello unionale; inoltre, l'introduzione di misure non coordinate da parte degli Stati membri potrebbe determinare distorsioni della concorrenza e ostacoli agli scambi di medicinali rilevanti per l'Unione europea;

considerato altresì che viene rispettata la competenza esclusiva degli Stati membri nell'erogazione dei servizi sanitari, in particolare avuto riguardo alle politiche e decisioni in materia di fissazione dei prezzi e rimborso;

considerato, infine, che la proposta di regolamento rispetta il principio di proporzionalità, poiché favorisce l'azione nazionale che ogni Stato membro dovrà realizzare in sede di recepimento - nel rispetto degli obiettivi della riforma della legislazione farmaceutica nell'Unione europea - che non sarebbe altrimenti sufficiente per conseguire i medesimi obiettivi in modo soddisfacente, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si evidenzia che le caratteristiche di "qualità, efficacia e sicurezza", necessarie per l'approvazione di un nuovo farmaco da parte dell'EMA, non richiedono di considerare se il nuovo farmaco sia migliore o peggiore di quelli già esistenti: ciò potrebbe favorire la proliferazione di farmaci che non costituiscono effettivamente un'innovazione, ma solo un aumento per il mercato. Tale situazione rappresenta la necessità di valorizzare nei *trial* clinici il "valore terapeutico aggiunto", utilizzando comparazioni non solo con placebo, ma con farmaci di provata validità, al fine di introdurre in commercio nuovi farmaci più sicuri, più efficaci e di maggiore qualità rispetto a quelli già a disposizione.

Le differenze di genere comportano disuguaglianze in termini di efficacia, sicurezza e qualità dei farmaci. Si reputa pertanto necessario che la filiera per l'approvazione di un farmaco sia realizzata in modo diversificato sin dalle prime fasi, adottando due diversi protocolli a seconda del genere di riferimento.

Si considera inoltre necessario incentivare e valorizzare l'interesse dell'industria farmaceutica nel campo delle malattie rare.

Si manifestano perplessità in relazione alla disciplina dei *vouchers*, finalizzati a promuovere la disponibilità di farmaci antibiotici efficaci contro l'antimicrobico resistenza, in considerazione dei possibili effetti distorsivi che la trasferibilità di tali forme di incentivo potrebbe causare nel caso in cui la cessione dovesse riguardare farmaci particolarmente costosi, critici o carenti, compromettendo in tal modo l'interesse pubblico al contenimento della spesa farmaceutica e alla disponibilità dei medicinali, specie quelli a più alto valore terapeutico. Si segnala a riguardo l'opportunità di creare uno stock di riserva di antibiotici a livello centrale europeo per assicurare, da un lato, una costante fornitura di

medicinali antibiotici anche nelle fasi di maggiore domanda e garantire, dall'altro, alle imprese che investono in ricerca e sviluppo di nuovi antibiotici e a quelle impegnate nella produzione di quelli più consolidati la certezza della programmazione industriale e un equo ritorno economico.

Desta altresì preoccupazione la revisione del numero dei Comitati scientifici dell'EMA, in particolare con riguardo all'eliminazione del Comitato per le terapie avanzate (CAT) e del Comitato Pediatrico (PDCO), attesa la necessità, nei rispettivi ambiti di materia, di *expertise* specifiche e dedicate. La previsione contenuta nella proposta di regolamento, per compensare gli effetti di tale revisione, di un potenziamento del Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP), prescrivendo che gli Stati Membri collaborino per nominare membri dalle *expertise* complementari, potrebbe determinare peraltro una minore rappresentatività delle autorità nazionali competenti, riducendo il livello di discussione generale e il contraddittorio, specie in relazione a prodotti ad elevato grado di complessità, quali ad esempio le terapie avanzate.

Si esprimono dubbi, inoltre, con riferimento alla centralizzazione dell'attività ispettiva dell'EMA, che potrebbe generare un indebolimento del *network* europeo delle autorità nazionali competenti in materia di ispezioni, con il conseguente depauperamento di competenze ed *expertise* degli Stati Membri, oltre al rischio di un potenziale contrasto tra le competenze dell'ispettorato centrale dell'EMA e quelle degli Stati Membri.

Con riferimento alla *Regulatory Sandbox*, pur apprezzando i vantaggi che tale nuovo istituto presenta, in quanto facilita lo sviluppo e l'accesso a prodotti innovativi per i quali il mondo regolatorio non ha ancora predisposto strumenti normativi e linee guida adeguate, si ritiene che la disciplina al riguardo appaia poco dettagliata e non garantisca un adeguato coinvolgimento degli Stati Membri nella procedura di individuazione dei relativi criteri di istituzione.

Con riguardo ai cosiddetti farmaci orfani, desta poi preoccupazione la rimodulazione [dei termini di *market exclusivity*](#), in quanto il meccanismo delineato nella proposta potrebbe avere l'effetto di scoraggiare gli investimenti nel campo delle malattie rare. Il sistema di durata variabile della *market exclusivity* comporta peraltro la sostanziale imprevedibilità dell'ingresso sul mercato dei farmaci generici e biosimilari, con un impatto negativo sulla spesa a carico del servizio sanitario.

Si osserva, in aggiunta, che sarebbe opportuno definire in termini più puntuali i criteri per la determinazione del "beneficio significativo", così come quelli per identificare un medicinale orfano che risponde a un'elevata necessità medica insoddisfatta (*high unmet medical need* - HUMN), segnalando altresì che l'ampio potere discrezionale attribuito all'EMA e alla Commissione nell'introdurre nuovi criteri per la designazione di farmaci orfani potrebbe generare ricadute sui sistemi nazionali che hanno introdotto forme di incentivazione per i farmaci orfani.

Inoltre, si rileva che la proposta di regolamento introduce una durata di 7 anni della validità della designazione dei farmaci orfani: se da un lato tale misura consentirebbe uno sviluppo più rapido di questa tipologia di farmaci, dall'altro potrebbe indurre a presentare la richiesta di designazione in una fase più tardiva.

In merito alla disciplina in tema di gestione delle carenze dei farmaci, si segnala che l'estensione a sei mesi del termine per la notifica della decisione di sospendere temporaneamente la commercializzazione di un farmaco ovvero dell'interruzione temporanea della stessa, per una durata superiore a due settimane, appare poco coerente con le dinamiche organizzative delle aziende farmaceutiche e pertanto non idonea a consentire un'adeguata gestione degli stati di carenza da parte dell'AIFA. Si suggerisce dunque di mantenere la legislazione comunitaria corrente, che, per evitare falsi allarmi nel sistema di segnalazione delle carenze, prevede un preavviso di due mesi. Al contempo, si raccomanda l'istituzione di un elenco europeo di medicinali critici (ossia senza un'alternativa terapeutica), da aggiornare periodicamente, e la previsione di un piano di prevenzione delle carenze focalizzato sui soli farmaci critici, proporzionale agli effettivi rischi.

In relazione all'inserimento della valutazione del rischio ambientale tra i requisiti per l'autorizzazione all'immissione in commercio, si segnala l'opportunità di chiarire i termini applicativi di tale previsione, allo scopo di evitare ritardi sull'accesso alle terapie e anche in considerazione del possibile spostamento delle produzioni verso altre aree geografiche - attesa la particolare severità delle politiche

ambientali adottate a livello europeo - con l'effetto di ridurre l'autonomia strategica dell'Unione europea. Si considera invece opportuna la previsione in base alla quale l'adozione di un provvedimento negativo deve essere preceduta da una tempestiva comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando, ai fini del superamento di eventuali criticità, un termine proporzionato all'entità delle stesse.

Infine, con riguardo alle misure previste in relazione al regime della "*data protection*" e "*market protection*", applicabile ai medicinali autorizzati con procedura centralizzata, si rinvia ai rilievi formulati da questa Commissione nell'ambito della risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano (COM(2023) 192).

1.4.2.4.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 139 (pom.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023

139ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(952) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame, come specificato dall'articolo 1, reca un complesso di misure urgenti per contrastare il fenomeno bradisismico in atto nella zona dei Campi Flegrei. Per quanto di competenza, rileva quindi che l'articolo 2 individua i soggetti istituzionali tenuti a contribuire alla definizione di un piano straordinario sulla vulnerabilità e la riqualificazione sismica delle zone edificate interessate. Di particolare rilevanza è il ruolo del Dipartimento della protezione civile, che, ai sensi del comma 4, si avvale di una struttura di supporto, cui è assegnato un contingente di personale selezionato tra dipendenti di amministrazioni pubbliche. Tale personale è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Per l'esercizio delle funzioni straordinarie di cui all'articolo 2, il Dipartimento della protezione civile può avvalersi inoltre delle strutture di amministrazioni locali e centrali, delle rispettive società *in house*, nonché di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze.

L'articolo 3, comma 1, prevede la predisposizione di un piano di comunicazione alla popolazione, che deve tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità. Il comma successivo reca inoltre la previsione di specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità in riferimento alle iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile.

Il comma 1 dell'articolo 4, nel disporre l'elaborazione di un piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, prevede che le attività esercitative tengano conto della ricognizione dei luoghi in cui vivono le persone con disabilità.

In base all'articolo 6, comma 1, la Città metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente, tra l'altro, al reclutamento di unità di personale a tempo determinato per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile.

Il successivo comma 4 è volto ad autorizzare prestazioni di lavoro straordinario, oltre i limiti vigenti,

per il personale della Regione Campania direttamente impiegato nelle attività indicate dal decreto-legge in esame.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) reputa il provvedimento del tutto inadeguato rispetto ai reali motivi di urgenza. Il decreto-legge in esame interviene in merito alla valutazione del rischio, ma non fornisce strumenti idonei a fronteggiare nel concreto le situazioni di pericolo, anche a causa della chiusura nei confronti delle proposte di miglioramento presentate presso l'altro ramo del Parlamento. In particolare, è grave la mancanza di misure relative alla creazione e al funzionamento delle necessarie vie di fuga e in generale è assai insufficiente la dotazione finanziaria volta alla copertura delle spese previste, limitata a 50 milioni di euro.

Ha quindi nuovamente la parola il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE), il quale presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [PIRRO](#) (M5S) critica il disegno alla base del provvedimento in esame, tale da alterare la specificità della formazione professionale, nonché da delineare un sistema confuso e lesivo del principio di parità dei diritti. Particolarmente negativa è la previsione di formazione di cicli di durata ridotta a 4 anni, che tuttavia garantiscono l'accesso al sistema ITS in assenza di esame di Stato. L'intero sistema di istruzione non può pertanto che risultare indebolito dalla riforma proposta, a grave danno dei giovani.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) esprime forti riserve in merito alla previsione di riduzione dei cicli a 4 anni, proposta unicamente sulla base di sperimentazioni limitate e di dubbia rilevanza. Alla luce delle disposizioni recate dal disegno di legge, sussiste inoltre il rischio di dare luogo ad un sistema di istruzione tecnico-professionale fragile, perché appiattito sulle congiunture, ma slegato dagli autentici obiettivi di sviluppo. Inoltre, il potenziamento della formazione professionale meriterebbe un confronto mirato con le Regioni e investimenti idonei al potenziamento delle strutture. L'intervento proposto dal Governo risulta invece disorganico e non in linea con il criterio del potenziamento delle competenze. La stessa diminuzione della durata dei cicli appare strumentale a un disegno di riduzione del personale scolastico, peraltro in assenza di misure concernenti l'aspetto qualitativo.

Interviene in replica la relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), la quale rileva in primo luogo che la richiamata riduzione a 4 anni è funzionale all'adeguamento nei confronti degli altri sistemi europei, che consentono un ingresso più precoce dei giovani nel mercato del lavoro. Il sistema di formazione professionale in Italia risente inoltre, tuttora, della scarsa integrazione con il sistema delle imprese e della diffusa carenza di dotazioni al passo con l'evoluzione tecnologica dell'apparato produttivo. Il disegno di legge in esame risponde quindi alla finalità di introdurre un approccio maggiormente dinamico del settore della formazione rispetto all'evoluzione dei processi produttivi e tecnologici, così da aumentarne le capacità di integrazione con il mercato del lavoro.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo, pur lamentando la chiusura finora dimostrata, presso la Commissione di merito, nei confronti delle proposte volte al miglioramento del disegno di legge.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, ribadendo le perplessità in merito all'abbreviamento dei cicli di istruzione, in assenza di misure organiche di adeguamento. Rileva inoltre criticamente la mancanza di un serio approfondimento alla base della predisposizione della proposta legislativa in esame.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, richiamando l'attenzione sulla confusione, insita nel disegno di legge in esame, tra i percorsi di formazione e di istruzione.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.
La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.5. Commissione parlamentare questioni regionali

1.4.2.5.1. Commissione parlamentare questioni regionali - Seduta n. 9 (ant.) del 20/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2023

9ª Seduta

Presidenza del Presidente

[SILVESTRO](#)

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(AC 799) Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica

(AC 988) Disposizioni per il sostegno, la tutela e la promozione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica

(Parere alla VII Commissione della Camera dei deputati. Esame. Parere favorevole sul testo unificato)

Il senatore [ROSA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere favorevole sul testo unificato, risultante dalle proposte emendative approvate in VII Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti il predetto schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

(AS 924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere alla 7ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole)

L'onorevole [MACCANTI](#) (LEGA), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti il predetto schema di parere favorevole.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 8,50.

ALLEGATO 1

Parere approvato dalla Commissione sul testo unificato delle proposte di legge recanti

"Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" (AC 799 Caparvi e AC 988 Mollicone)

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge in titolo, di iniziativa parlamentare, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente; rilevato che le proposte di legge mirano a introdurre una disciplina organica della materia delle rievocazioni storiche e a conferire la delega al Governo per l'emanazione del Codice per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali, anche al fine di adeguare la disciplina dei patrimoni culturali immateriali alla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

considerato che la promozione di eventi, feste e attività e la valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica rientrano nelle materie di legislazione concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 71 del 2018);

considerato che la tutela dei beni culturali rientra tra le materie di competenza legislativa esclusiva

dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e che, ai fini della tutela, sono inequivocabilmente attribuiti allo Stato la disciplina e l'esercizio unitario delle funzioni destinate alla individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione e conservazione (Corte costituzionale, sentenza n. 140 del 2015);
rilevato che l'articolo 9 attribuisce nuovi compiti alla Conferenza unificata e che gli articoli 10 e 11 disciplinano analiticamente i compiti di competenza, rispettivamente, dello Stato e delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni nell'ambito delle iniziative dirette alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica;
rilevato che l'articolo 14, comma 4, subordina l'adozione degli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 del medesimo articolo alla previa acquisizione del parere della Conferenza unificata;
esprime
parere favorevole.

ALLEGATO 2

Parere approvato dalla Commissione su AS 924 - Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
visto che il disegno di legge in questione è volto ad istituire una filiera formativa tecnologico-professionale, con una disciplina che si ricollega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR;
preso atto che l'articolo 1 dell'atto in questione persegue la finalità, evidenziata espressamente anche nella relazione illustrativa, di realizzare un'integrazione tra gli interventi statali relativi al sistema educativo e di istruzione e gli interventi regionali sul sistema educativo dell'istruzione e formazione professionale;
considerato che riguardo all'istruzione l'articolo 117 della Costituzione prevede tre tipologie di competenze legislative, ossia la competenza esclusiva dello Stato riguardo alle "norme generali" sull'istruzione - ai sensi del secondo comma lettera n) - la competenza concorrente per i profili dell'istruzione diversi dalla citata fattispecie delle "norme generali", ai sensi del terzo comma del sopracitato articolo 117 ed infine la competenza esclusiva regionale per quel che concerne la materia dell'istruzione e della formazione professionale;
valutato che l'articolo 1 prefigura la facoltà delle Regioni di aderire, attraverso appositi accordi, alla filiera formativa tecnologico professionale - attivando in particolare percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado - senza quindi alcun profilo obbligatorio per le stesse e facendo in tal modo salve le competenze regionali in materia di istruzione e formazione professionale;
considerato che analoga impostazione è seguita anche per i percorsi formativi degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), come pure per l'istituzione di reti, denominate *campus*, per i quali si rinvia ad accordi che le regioni "possono" concludere, con tutte le conseguenti garanzie di salvaguardia dell'autonomia regionale in tali ambiti;
preso atto che le modalità di adesione alle reti, le modalità di integrazione dell'offerta formativa ed altri profili inerenti a tale materia vengono demandati ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'economia e delle finanze, che potrà essere emanato solo previa intesa in sede di Conferenza unificata, prevedendo in tal modo il più incisivo strumento di concertazione con le Regioni costituito appunto dall'intesa, più efficace di altri moduli procedurali, quali ad esempio il semplice parere della Conferenza;
esprime
parere favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 128 del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

128a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del presidente LA RUSSA,
del vice presidente CENTINAIO
e del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,06).

Si dia lettura del processo verbale.

LOREFICE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione (ore 10,10)

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione.

Con ricorso depositato il 27 febbraio 2023, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 9 marzo 2022 (Documento IV n. 10 - XVIII legislatura), con la quale è stata

rigettata la richiesta avanzata dal tribunale ricorrente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003 n. 140, di autorizzazione all'utilizzo nei confronti dell'onorevole Armando Siri, senatore all'epoca dei fatti, di intercettazioni compiute dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Palermo e confluite successivamente in un procedimento penale pendente presso il tribunale di Roma.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 191 del 20 settembre 2023, depositata in cancelleria il successivo 17 ottobre. Tale ordinanza è stata notificata al Senato il 26 ottobre 2023.

Nella seduta del 14 novembre 2023 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso all'unanimità parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione.

Chiedo al presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, senatore Franceschini, se intende intervenire.

[FRANCESCHINI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, la sua introduzione è stata molto esaustiva.

Vorrei soltanto aggiungere che l'oggetto di questo conflitto di attribuzione è stato deliberato il 9 marzo 2022 (quindi nella precedente legislatura) dall'Assemblea del Senato, che ha negato l'autorizzazione, motivandola «per la incerta ed implausibile configurazione del requisito della necessità» relativamente alle intercettazioni del 15 maggio 2018, mentre per le telefonate successive a tale data esso è stato determinato dalla mancanza del «requisito della fortuità e occasionalità».

Quindi il merito è già stato discusso in quest'Aula e, secondo una prassi consolidata, la Giunta, come lei ha anticipato, ha deciso all'unanimità che, al di là delle discussioni che ci furono fisiologicamente sul merito nella passata legislatura, in questo caso si tratta di difendere le prerogative del Senato e quindi di esprimere parere favorevole rispetto alla costituzione in giudizio davanti alla Corte costituzionale.

[PRESIDENTE](#). Poiché nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dall'inizio della seduta di cui all'articolo 119 del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,13, è ripresa alle ore 10,33).

La seduta è ripresa.

Ricordiamo che precedentemente abbiamo illustrato i contenuti del conflitto di attribuzione che riguarda il Senato che ha deciso di resistere in giudizio davanti alla Corte costituzionale per una vicenda che aveva visto in passato decisioni della Giunta delle immunità parlamentari relative all'allora senatore Siri. La Giunta, presieduta dal senatore Franceschini, il quale lo ha ricordato poco fa, ha deciso all'unanimità, in una seduta che si è tenuta pochi giorni fa, di chiedere all'Assemblea di costituirsi in giudizio per la discussione che poi avverrà davanti alla Corte costituzionale.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, ad uno o più avvocati del libero Foro.

Saluto ad una rappresentanza di giovani imprenditori della FederlegnoArredo

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i giovani imprenditori della FederlegnoArredo, che stanno assistendo ai nostri lavori (*Applausi*) e che ringraziamo anche per la loro attività industriale.

Discussione dei disegni di legge:

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(92) VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e ulteriori

disposizioni in materia di contrasto alla violenza domestica e di genere

(327) GELMINI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

(754) CAMPIONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e disposizioni per il contrasto alla violenza domestica

(Relazione orale) (ore 10,36)

Approvazione del disegno di legge n. 923

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 923, già approvato dalla Camera dei deputati, 92, 327 e 754.

La relatrice, senatrice Campione, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice per illustrare questo disegno di legge su un tema che, come sapete, è di grande rilevanza e a cui, immagino, il Senato dedicherà l'attenzione che merita.

CAMPIONE, relatrice. Signor Presidente, prima di passare all'illustrazione del disegno di legge, desidero iniziare rivolgendo un ringraziamento a tutte le forze politiche che siedono in Senato, perché posso dire che veramente abbiamo lavorato insieme su questo tema sin dal primo giorno della legislatura con grande dedizione e questo per me è veramente importantissimo. *(Applausi)*.

Il disegno di legge n. 923, di iniziativa governativa, e approvato ieri senza modifiche all'unanimità dalla Commissione giustizia nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati reca disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. La deroga approvata dalla Conferenza dei Capigruppo ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento con riguardo ai provvedimenti in materia di violenza contro le donne dimostra quanto il tema, anche alla luce dei tristi e frequenti episodi di cronaca, sia per tutte le forze politiche di priorità assoluta. Anche nel dibattito svoltosi ieri in Commissione giustizia, tutti i Commissari hanno ribadito all'unanimità l'assoluta urgenza che il Parlamento approvi il prima possibile il disegno di legge, che rappresenta una prima risposta alla drammatica *escalation* di femminicidi alla quale stiamo assistendo.

Nel dettaglio, il disegno di legge si compone di diciannove articoli diretti, da un lato, a rafforzare la protezione delle vittime di violenza attraverso misure di prevenzione, il potenziamento delle misure cautelari e l'anticipazione della soglia della tutela penale, dall'altro, ad assicurare la certezza dei tempi dei procedimenti che hanno ad oggetto reati di violenza di genere o domestica.

L'articolo 1 estende l'ambito di applicazione non solo della disciplina dell'ammonimento del questore, sia d'ufficio sia su richiesta della persona offesa, ma anche degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle Forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice antimafia e misure di prevenzione, da un lato, estendendo l'applicabilità da parte dell'autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali attualmente applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e, dall'altro, intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale.

L'articolo 3 assicura priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, anche relativi ai reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di costrizione o induzione al matrimonio, di lesioni personali aggravate, di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, di interruzione di gravidanza non consensuale, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di stato di incapacità procurato mediante violenza, laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale e quindi il colpevole abbia agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commetta in tale stato un fatto previsto dalla legge come delitto.

L'articolo 4 prevede che, con riguardo ai processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica, sia assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

L'articolo 5 reca misure volte a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di

violenza di genere e domestica, prevedendo che nel caso di delega l'individuazione del sostituto procuratore debba avvenire specificatamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica.

L'articolo 6 prevede iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. In particolare, si prevede la predisposizione, da parte dell'autorità politica delegata per le pari opportunità, di apposite linee guida nazionali al fine di orientare un'adeguata e omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. Si prevede altresì che nelle linee programmatiche che il Ministero della giustizia annualmente propone alla Scuola superiore della magistratura siano inserite specifiche iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

L'articolo 7 interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, prevedendo, attraverso l'inserimento nel codice di rito del nuovo articolo 362-*bis* del codice di procedura penale, che il pm debba richiedere l'applicazione della misura entro trenta giorni dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e che il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

L'articolo 8 modifica l'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale, imponendo al procuratore generale presso la corte d'appello l'obbligo di acquisire trimestralmente dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui al nuovo articolo 362-*bis* del codice di procedura penale, e di inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

L'articolo 9 innalza la pena prevista relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e ne estende la disciplina penalistica anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.

L'articolo 10 introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 382-*bis*, al fine di consentire l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

L'articolo 11 aggiunge cinque ulteriori commi, dal comma 2-*bis* al comma 2-*sexies*, all'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale, il quale disciplina la misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Si prevede in particolare che, fermo quanto disposto in tema di fermo dell'indiziato, anche fuori dai casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di una serie di delitti di violenza, di genere e domestica, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile per la situazione di urgenza attendere il provvedimento del giudice.

Entro quarantott'ore dall'esecuzione del decreto con il quale è stato disposto l'allontanamento urgente, il pubblico ministero ne richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito. Il giudice per le indagini preliminari deve fissare entro le successive quarantott'ore l'udienza di convalida dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.

L'articolo 12 interviene in materia di misure cautelari e in particolare di prescrizione del braccialetto elettronico, fra le altre, imponendo alla polizia giudiziaria il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo, ove il giudice ne abbia prescritto l'applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari, e prevedendo l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari, ovvero con le misure coercitive di cui agli articoli 282-*bis* o 282-*ter*.

L'articolo 13 introduce alcune deroghe alla disciplina vigente in materia di criteri di scelta e di

condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, nonché modifiche alla normativa in tema di conversione dell'arresto in flagranza e del fermo in misura coercitiva.

L'articolo 14 interviene in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato, estendendo l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti deliberati inerenti all'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato.

L'articolo 15 reca modifiche al regime della concessione della sospensione condizionale della pena prevista dal quinto comma dell'articolo 165 del codice penale, disponendo che, ai fini della sospensione condizionale della pena, non è sufficiente la mera partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, ai percorsi di recupero, ma occorre che tali percorsi siano superati con esito favorevole. L'accertamento della partecipazione e del superamento del percorso, così come la valutazione del medesimo, è demandato al giudice. Il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari precedentemente disposte a seguito della sospensione condizionale della pena deve essere immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza affinché valuti se richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione.

L'articolo 16 modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini internazionali violenti, di cui all'articolo 13 della legge n. 122 del 2016.

L'articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisoria, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. La somma è corrisposta su richiesta alle vittime o agli aventi diritto che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi. La disposizione fa riferimento ai delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima o deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

L'articolo 18 dispone che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Ministro della giustizia e l'autorità politica delegata per le pari opportunità adottino un decreto interministeriale che disciplini le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitate ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica. Il Ministro della giustizia e l'autorità politica delegata per le pari opportunità devono inoltre provvedere all'emanazione di linee guida per l'attività di tali enti e associazioni.

Infine, l'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Voglio infine rivolgere un ringraziamento al Presidente della Commissione giustizia, senatrice Giulia Bongiorno, e a tutti i senatori, ancora una volta, della Commissione giustizia, per aver consentito, in tempi così rapidi, a un provvedimento tanto importante di arrivare all'esame dell'Assemblea, dove spero il dibattito possa rappresentare, davanti al Paese, la manifestazione di unità della politica tutta nell'obiettivo comune di contrastare la violenza di genere, di proteggere le donne che ne sono vittime e di promuovere, anche attraverso specifici percorsi educativi, un rafforzamento degli strumenti culturali per la prevenzione di ogni forma di sopruso e sopraffazione nei confronti delle donne. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Murelli. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi senatori e senatrici, signor Ministro, la donna, solo perché è donna, deve sempre dimostrare di più. Il tema della violenza di genere non è emergenziale, ma è un fenomeno endemico, perché se nel nostro Paese una donna ogni tre giorni viene uccisa e se nel nostro Paese già solo nel 2023 siamo a 105 femminicidi, purtroppo parliamo di un fenomeno endemico.

Sono 285 gli omicidi registrati tra il 1° gennaio e il 12 novembre 2023. Semplifichiamo: una donna ogni tre giorni. Una domanda però ce la dobbiamo fare, a fronte di questi impressionanti numeri: cosa c'è di sbagliato nella nostra società? Come possiamo rimediare al più presto? Alcune cose sono state fatte, partendo dal codice rosso, su proposta della Lega e della senatrice Giulia Bongiorno, che

supporta le donne che vogliono fare denuncia nel loro percorso.

Tuttavia, questo non è bastato, perché si sono messi di mezzo i giudici, che chiedevano che i tre giorni di intervento fossero perentori e ordinatori. Ma secondo voi, una donna che prende coraggio e decide di fare una denuncia, può aspettare che un giudice interpreti la legge? La Lega, sempre in prima linea a tutela delle donne che subiscono violenza e grazie quindi alla sempre attenta Giulia Bongiorno, ha portato all'approvazione, in quest'Aula e alla Camera, del disegno di legge per velocizzare i tempi di presa in carico della donna abusata.

Il provvedimento approvato imprime infatti un'accelerazione al percorso davanti al giudice, già previsto dal codice rosso, per le donne ritenute in grave pericolo e, grazie a questo provvedimento, si rafforzano le garanzie di ricevere una risposta in tempi perentori. Se la donna in pericolo non potrà essere ascoltata entro i tre giorni previsti dal codice rosso, l'assegnazione del fascicolo che la riguarda potrà essere revocata e assegnata ad un magistrato che possa intervenire subito.

La tempestività è garanzia di più tutela della vittima, ma serve anche a imprimere maggiore fiducia e coraggio nel denunciare gli abusi. Purtroppo, però, questo non basta. Le violenze sono troppe: domestiche, sul lavoro, sotto forma di *mobbing* o *stalking*, violenze sessuali o violenze verbali.

Ecco allora che, a fronte di questo, ci accingiamo ad approvare in quest'Aula il disegno di legge in esame, per sistemare i punti che non sono precisi e chiari, che lasciano aperte interpretazioni che purtroppo scagionano il colpevole o non gli danno una pena adeguata o prevedono tempi troppo lunghi.

Il disegno di legge era stato pensato ancora prima delle più recenti tragedie, l'ultima delle quali per mano di un ragazzo di ventidue anni, uno studente universitario, che quindi non corrisponde al modello del marito padrone, con problemi di droga, di alcol, economici o psicologici. Questi sono rafforzamenti dei provvedimenti che ci vengono dall'esperienza nel fronteggiare il fenomeno e dal confronto con le Forze dell'ordine, con gli operatori sanitari, con gli stessi magistrati, con i centri antiviolenza e con le analisi fatte anche dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno del femminicidio, ascoltando le vittime.

Sono tutte norme che vogliono velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di femminicidio e di reati di violenza contro le donne o in ambito domestico, rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva, rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati in danno delle donne e la recidiva, migliorare la tutela della complessità delle vittime di violenza e stabilire tempi certi.

Ad esempio, si vanno a potenziare tutte le misure punitive legate alla violazione di quelle cautelari. Vi è poi anche l'arresto in cosiddetta flagranza differita, sulla base di strumenti informatici come il controllo delle *chat*.

Bene anche la modifica della cosiddetta giustizia riparatoria, un tema molto delicato perché il principio fondamentale è che al soggetto che si è macchiato di atti di violenza non basterà dimostrare di partecipare a un percorso rieducativo, ma dovrà dimostrare di aver fatto un percorso e superato traguardi prima di poter essere giudicato titolare di una qualche forma di riparazione.

Tuttavia, nessuna legge avrà valenza se non sarà attuata in modo preciso, per cui ritengo che la formazione degli operatori, inclusi anche giudici e magistrati, sia determinante. Una donna vittima di violenza deve essere affiancata fin da subito da una rete multidisciplinare di esperti che le diano supporto e coraggio, ma soprattutto sicurezza. Ecco perché è importante non solo il supporto alle case-famiglia, ma la rinascita sociale della donna stessa, portandola verso l'indipendenza economica. L'aspetto economico, secondo me, è una parte chiave; ecco perché ho presentato il disegno di legge n. 763 di cui chiedo la calendarizzazione in Commissione finanze, cui è stato assegnato, perché nel nostro Paese tre donne su dieci non sono titolari di conto corrente e quattro donne su dieci dipendono economicamente dal marito.

L'articolo 1, commi 910 e 911 della legge di bilancio 2018 ha introdotto delle importanti modifiche e ha vietato di pagare lo stipendio direttamente in contanti al lavoratore. Il lavoratore deve fornire un Iban che però non è detto che sia del lavoratore stesso. La conseguenza di questo è che la disposizione, così come è strutturata, non consente di constatare alcuni fenomeni inquadabili nel loro complesso nel

cosiddetto *gender gap* finanziario, espressione con cui ci si riferisce ad atti o attività che tendono a privare la vittima, solitamente di sesso femminile, della propria indipendenza economica e della partecipazione alla gestione delle finanze domestiche e familiari.

Le donne non soltanto lavorano mediamente meno degli uomini, il che non consente loro di essere autonome dal punto di vista economico e finanziario, ma anche se hanno un'attività professionale non sempre sono messe nelle condizioni di gestire il loro reddito. Si stima infatti che il 30 per cento delle donne non abbia un proprio conto corrente, mentre in alcuni casi, ancorché lavoratrici e titolari di reddito proprio, hanno un conto corrente cointestato col marito o il compagno, il che si traduce talvolta nella totale assenza di autonomia finanziaria.

Un altro punto importante emerso proprio in questi giorni è quello per cui i ministri Valditara, Sanguiliano e Roccella saranno in Senato questa mattina alle 11 per una conferenza stampa in cui verranno illustrate le loro proposte per l'educazione al rispetto della donna che deve essere fatta nelle scuole fin da subito, fin da piccoli. Deve essere un'educazione alla non oggettivizzazione, alla lotta allo stereotipo, per far capire ai bambini che non c'è alcuna possibilità di considerare una donna come un oggetto. Tutte le persone sono uguali e ognuna merita rispetto e libertà, ma non è una questione di maschilismo o femminismo. Bisogna imparare a conoscere sé stessi e gli altri, le relazioni umane, come si gestiscono le emozioni e quindi il rispetto della persona e della vita altrui.

Infine, non dobbiamo dimenticarci dei bambini, degli orfani di femminicidio. Non ci sono stime ufficiali. In gergo vengono definiti orfani speciali, perché la perdita di uno dei genitori è avvenuta per mano di un coniuge, ma sono doppiamente orfani perché la perdita della madre per mano del padre significa anche che l'altro genitore non ha più contatti con i bambini e questi, divenuti maggiorenti e consapevoli dell'accaduto, quasi sempre non vogliono più vederlo.

Oltre all'uccisione del genitore, c'è poi anche la violenza assistita, fisica, psicologica, sessuale, indicando che numerosi sono i fattori e i campanelli di allarme che è urgente riuscire a cogliere come predittivi della violenza. Ecco perché la prevenzione è importante, ma soprattutto la formazione di chi può aiutare questi bambini e queste donne prima che le violenze e le tragedie avvengano.

Non da ultimo, non dimentichiamo altre forme di violenza subite dalle donne con disabilità. Ecco perché, appunto, la Lega ha presentato un ordine del giorno per impegnare il Governo in azioni formative dei centri per disabili e *caregiver*, oltre all'inasprimento delle pene, perché secondo gli ultimi dati Istat, le donne con disabilità che subiscono violenza sono pari a circa il 36 per cento. Sono vittime delle stesse forme di violenza che colpiscono le altre donne, ma con conseguenze amplificate in ragione della loro vulnerabilità, del loro isolamento, della loro limitata capacità magari di comunicare, di chiedere aiuto, di essere credute. Molto spesso è lo stesso *partner*, il *caregiver* o l'operatore sanitario che abusa violenza contro di lei. Quindi è importante anche aiutare e tener conto delle donne con disabilità nei nostri atti legislativi.

Signor Presidente, vorrei concludere il mio intervento leggendo una poesia che tante donne, da ore, ormai condividono, per intero o solo alcune frasi, di bacheca in bacheca, di *chat* in *chat*, di schermata in schermata. La poesia è quella di Cristina Torres-Cáceres. Se domani non rispondo alle tue telefonate, mamma. Se non ti dico che torno per cena. Se domani, mamma, vedi che il taxi non arriva. Può darsi che io sia avvolta nelle lenzuola di un albergo, su una strada, o in un sacco nero. Può darsi che sia in una valigia o abbandonata su una spiaggia. Non spaventarti, mamma, se vedi che mi hanno pugnalata. Non urlare se vedi che mi hanno trascinato. Mamma, non piangere se ti dicono che mi hanno impalata. Ti diranno che sono stata io, che non ho urlato, che erano i miei vestiti, che era l'alcol nel mio sangue. Ti diranno che è stato per l'orario, perché ero da sola. Che quello psicopatico del mio ex aveva dei motivi, che lo avevo tradito, che ero una puttana. Ti diranno che ho vissuto, mamma, che mi ero permessa di volare troppo in alto in un mondo senz'aria. Ti giuro, mamma, che sono morta combattendo. Ti giuro, cara mamma, che ho urlato davvero forte mentre volavo. Si ricorderà di me, mamma, saprà che sarò stata io a rovinarlo, perché mi riconoscerà nel volto di tutte quelle che gli urleranno contro il mio nome. Perché so, mamma, che tu non ti arrenderai. Però, per quanto tu possa volerlo fare, non imbrigliare mia sorella. Non rinchiudere le mie cugine, non vietare niente alle tue nipoti. Non è colpa loro, mamma, così come non è stata nemmeno colpa mia. Sono loro,

saranno sempre loro. Lotta per le loro ali, visto che le mie me le hanno tagliate. Lotta perché siano libere e possano volare più in alto di me. Combatti perché possano urlare più forte di me. Perché possano vivere senza paura, mamma, proprio come ho fatto io. Mammina, non piangere sulle mie ceneri. Se domani sono io, mamma, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. *(Applausi)*. Questa poesia è stata scritta nel 2017. Da allora troppe donne sono rimaste solo un nome, un articolo di cronaca, un ricordo, come Giulia Cecchettin, l'altro giorno, Giulia Tramontano, mesi fa, o Elisa Pomarelli, per esempio. Io sono di Piacenza ed Elisa è stata uccisa nelle stesse condizioni di Giulia. Non si può più fare un minuto di silenzio ma bisogna agire.

Grazie a tutti voi, colleghi, perché su un disegno di legge così importante c'è sempre l'unanimità e questi temi cerchiamo di affrontarli insieme. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Malpezzi. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, la relatrice del provvedimento, che ringrazio, ha ricordato come tutti noi abbiamo provato a lavorare insieme. E - lo dico con un piccolo rammarico - avremmo voluto e desiderato poter incominciare l'esame di questo disegno di legge dal Senato, perché in Commissione erano già stati presentati provvedimenti sulla materia. Poi, si sa, l'organizzazione dei lavori purtroppo non sempre tiene conto di lavori seri già iniziati in un ramo del Parlamento ed è andata così. Chiaramente ringraziamo i colleghi della Camera per il lavoro che hanno svolto e per aver raggiunto l'unanimità su un provvedimento che aveva, però, le sue origini e le sue radici in un altro testo addirittura precedente, della scorsa legislatura. È anche bello che ci sia una sorta di continuità, perché dobbiamo ricordarci tutti, Presidente (lo dico a lei e, per suo tramite, ai colleghi), che non siamo all'anno zero.

La collega Murelli ha detto che non siamo di fronte a un'emergenza, ma, ormai, a un fatto endemico, perché purtroppo dobbiamo fare i conti, un giorno sì e l'altro pure, con episodi di violenza che vedono le donne vittime. Se un fatto è endemico chiaramente servono misure che possano essere strutturali. Ma non siamo all'anno zero, lo ripeto, perché questo ci dovrebbe servire anche come metodo di lavoro, da unire a quello che abbiamo già intrapreso, ossia provare ad arrivare ai risultati all'unanimità.

Non siamo all'anno zero, perché nel 2013 l'Italia è stata fortunatamente - questo lo dovremmo rivendicare tutti, colleghe e colleghi - tra i primissimi Paesi a ratificare con forza la Convenzione di Istanbul, che rappresenta uno dei primi grandi e forti segnali nella lotta contro i femminicidi. La Convenzione di Istanbul è importantissima e siamo partiti da lì per mettere in atto tutta una serie di misure in quel disegno di legge delle cosiddette tre P: la punizione, importantissima, che questo disegno di legge amplia, perché mette in atto una serie di altre misure; la protezione delle donne, con misure che questo disegno di legge implementa; poi c'è la terza P, che è la prevenzione. Su quest'ultimo aspetto consentitemi di soffermarmi, perché vorrei ricordare che fortunatamente non siamo all'anno zero e insieme potremmo raggiungere risultati più efficaci. Non siamo all'anno zero, perché nel 2017 sono state tracciate delle linee guida dal Ministero dell'università e della ricerca, quando era ministra Valeria Fedeli. Non lo dico per un dato di rivendicazione di un colore politico, perché - lo ribadisco - credo nel fatto che si debba lavorare insieme. Però Valeria Fedeli quelle linee guida aveva provato a scriverle insieme e so che esse oggi sono un punto di partenza non sufficiente perché serve altro, ma ricordiamoci che è un tassello: lo abbiamo messo e, migliorando quell'approccio, possiamo offrire alle nostre scuole strumenti migliori.

Spero che il ministro Valditara, che in contemporanea a questo nostro dibattito sta facendo una presentazione in una delle sale a fianco all'Aula, tenga conto che c'è un lavoro già fatto, perché quelle linee guida sono state reinterpretate da un lavoro, sempre all'unanimità, che la Commissione femminicidio della scorsa legislatura ha portato a casa: un'analisi per dire quali potevano essere i limiti, perché quelle linee guida non sono state applicate ovunque e forse, appunto, serve implementarle e lavorare meglio. Perché non sono state applicate ovunque? Perché le scuole spesso non hanno avuto gli strumenti, non sono state messe nella condizione di poterle applicare, perché servono risorse, percorsi strutturali, personale veramente formato.

Non ho paura, allora, a dire che tutte le leggi possono essere riviste, migliorate e implementate, perché è così: si sperimenta, si capisce che cosa non ha funzionato e si lavora per farlo funzionare meglio. Mi

dispiace quando invece, magari, ci si vuole intestare una battaglia e non si tiene conto che appunto non si è all'anno zero e allora forse quel patrimonio di lavoro viene dimenticato. Ma se terminano le legislature non terminano anche gli spiriti con cui i parlamentari di quelle legislature, anche all'unanimità, hanno lavorato per portare a casa dei provvedimenti.

Ho apprezzato nell'intervento della collega Murelli - e spero di sentirla anche negli interventi successivi - una visione sul futuro, nel dire che abbiamo raggiunto delle tappe, ma che la strada è ancora lunga. Penso che ciascuno dei Gruppi che sono rappresentati qui in Parlamento abbiano dei disegni di legge su quella materia, diversificati: abbiamo sentito di un disegno di legge in Commissione finanze, ce ne sono altri in Commissione giustizia e in Commissione cultura e istruzione; penso che tutte le forze politiche vogliano lavorare insieme su questi provvedimenti.

In conclusione, questo è l'appello che faccio: se diciamo queste cose - e lo dico alla collega Murelli e alla collega Campione, relatrice - dobbiamo essere conseguenti e dobbiamo essere tutti uniti nel chiedere che venga data una *road map* dei lavori che possono essere incardinati e vengano stanziati le risorse. Ripeto che non è una questione di appartenenza politica, ma questi temi ci riguardano tutti, perché serve il cambiamento della società. Non dobbiamo aver paura - lo dico al Governo qui presente - di chiedere impegni che siano certi. Non dobbiamo aver paura che il Governo ci dica di no rispetto a delle prospettive future.

Perché anche nel primo intervento della collega Murelli, che è della Lega, nel mio e in quelli che si succederanno, ci saranno richieste su provvedimenti da svolgere nel corso dei prossimi mesi, per i quali non possiamo accettare la dicitura di ordini del giorno con il «valutare l'opportunità di».

Governo, noi vi chiediamo, non solo come Partito Democratico, ma come forze politiche di questo Parlamento, uno sforzo in più. Non più le dizioni: «valutiamo l'opportunità di» negli ordini del giorno; diciamo piuttosto che abbiamo il coraggio di essere conseguenti rispetto alle cose che chiediamo, poiché siamo tutti uniti nel chiederle. Il Governo ci dia una mano nel portare a casa questi risultati.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pellegrino. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINO](#) (Fdl). Signor Presidente, onorevoli colleghi, tra tre giorni ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, voluta dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999, per sensibilizzare sugli atti efferati compiuti - e parlo da donna - sul nostro corpo e sulla nostra dignità. Per come è impostata, la ricorrenza si muove nell'ottica di sollecitare la riflessione, la cittadinanza attiva e l'operato delle istituzioni nella direzione della tutela dei diritti umani contro ogni violenza. Essa infatti segna l'inizio di sedici giorni di attivismo, che si chiudono il 10 dicembre con la Giornata mondiale dei diritti umani, passando per il Women human rights defender day, celebrato il 29 novembre, per la Giornata mondiale contro l'AIDS, il 1° dicembre, e per il ricordo del massacro del Politecnico di Montreal, avvenuto il 6 dicembre 1989, con 14 vittime, tutte donne.

Il colore identificativo della giornata e della campagna scelto dalle Nazioni Unite è l'arancione. Come spiega proprio UN Women, la struttura ONU dedicata al *gender equality* e all'*empowerment* femminile, l'arancione, essendo un colore brillante e ottimista, rappresenta l'idea e anche l'auspicio di un futuro libero dalla violenza contro donne e ragazze. I dati delle Nazioni Unite parlano chiaro e ci dicono che nell'arco della propria vita una donna su tre ha subito abusi o violenza fisica o psicologica o economica o tutto ciò. È dunque un'esigenza indifferibile per tutti i Governi lavorare con gli strumenti a disposizione per porre rimedio a questo problema in maniera sistemica e adeguata.

Il Governo Meloni si è subito mostrato proattivo, ad esempio rifinanziando i centri antiviolenza, ma anche rifinanziando e rimpolpando il reddito di libertà e riconfermando il microcredito di libertà, con il quale diamo alle vittime un sussidio a fondo perduto utile a rispondere ad esigenze personali e familiari, come l'acquisto di una casa, la formazione scolastica dei figli o la stessa formazione per la donna, o per consentirle di avviare o recuperare un'attività di impresa. Questo rappresenta un buon *input* per permettere alla vittima di intradarsi verso l'autonomia economica, che è fondamentale quanto quella emotiva per riprendere in mano le redini della propria vita e crearsi la prospettiva di un futuro meno incerto e vacillante.

Lo stesso Governo non si è fatto trovare impreparato neanche nei confronti del doveroso approccio normativo ed oggi, non sull'onda emotiva del caso di Giulia Cecchettin, ma grazie ad un lavoro di sintesi portato avanti nell'arco di questo primo anno alla guida della Nazione, anche coinvolgendo le opposizioni, giunge in Senato questa proposta di legge.

Con questo testo oggi andiamo a fare tesoro, ad esempio, dei punti fallaci del codice rosso e di molto altro, agendo in maggior conto sulla prevenzione. Introduciamo, con ottimo lavoro di sinergia con le opposizioni, ad esempio una provvisoria a titolo di ristoro anticipato, superando quindi l'attuale limite di dover attendere la sentenza di condanna. Rafforziamo l'uso del braccialetto elettronico, prima discrezionale. Consentiamo che il giudice imponga l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari.

Estendiamo l'informativa alla vittima - era doveroso - di tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte per l'autore del reato. Per quanto riguarda l'arresto in flagranza differita, ad esempio, sfruttiamo i mezzi 2.0 (le *chat* di WhatsApp, la condivisione di una posizione geografica) per identificare in modo inequivocabile l'autore dell'atto persecutorio o del maltrattamento.

Per stessa proposta del ministro Valditara *in primis*, ci occupiamo di inserire tra le attività di prevenzione l'educazione relazionale nelle scuole. Tutte questioni che ci hanno visto uniti nell'affrontare questo testo, ma che ad un certo punto, avendo dovuto raggiungere un approccio unitario e condiviso, hanno purtroppo rivelato qualche minimo, ma capzioso distinguo proprio nel campo dell'educazione scolastica sulle relazioni.

Oggi parliamo di violenza sulle donne, che spesso e volentieri è violenza domestica e di coppia; una violenza nelle relazioni, frutto di una dinamica collaudata e perciò persino, purtroppo, prevedibile, una relazione fra vittima e carnefice all'interno di un rapporto di coppia malato, con segnali inequivocabili e riconoscibili, tutti con la stessa *escalation* e troppe volte con lo stesso atroce finale.

È per questo che si deve parlare di educazione al rispetto tra uomo e donna, di educazione a gestire rapporti sani tra i sessi e non di altro. Intingere la violenza sulle donne di questioni come l'educazione sessuale in tenera età e magari l'invito ad esplorare altri piani non è pertinente.

In conclusione, Presidente, ci sono stati nel corso di queste settimane degli attacchi che ci hanno fatto molto riflettere. Vorrei evidenziarne uno in particolare perché ha colpito il nostro Presidente del Consiglio, una donna che ha vissuto tutta la vita con mamma, nonna e sorella, senza alcun riferimento maschile, senza alcun appoggio e supporto da parte del padre. Pretendere di definire che Giorgia Meloni è frutto di un percorso patriarcale è una falsità. (*Applausi*). È però al contempo una violenza sulle donne. Mi auguro che in futuro sia la sinistra, sia i giornalisti che fanno ad essa riferimento siano più sinceri e non continuino a perpetrare questi atti di violenza verbale su una persona che è diventata, con le sue capacità, essendo semplicemente se stessa, un punto di riferimento per tutte le donne.

Rimaniamo uniti sull'approvazione di questo testo, perché oggi è il momento di tingere di arancione anche l'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, Governo, un articolo de «Il Sole 24 Ore» di ieri sottolineava il fatto che negli ultimi anni in Italia è diminuito il numero degli omicidi, ma non quello dei femminicidi. Nel 2004 gli omicidi sono stati 711 a fronte di 72 femminicidi; nel 2021 gli omicidi sono calati a quota 303, mentre i femminicidi sono rimasti stabili a quota 70.

Questi dati dovrebbero farci interrogare su cosa abbiamo sbagliato o su cosa non abbiamo fatto. Da quanto emerge da rilevazioni Istat relativamente agli anni 2021 e 2022, sappiamo che prima di iniziare il percorso di uscita dalla violenza, il 40 per cento delle donne chiede aiuto ai parenti, il 30 per cento alle Forze dell'ordine e quasi il 20 per cento ha fatto ricorso al pronto soccorso. È quest'ultimo il luogo in cui è possibile intercettare la vittima di violenza. Gli accessi nel 2022 sono stati 14.448, con un aumento del 13 per cento rispetto al 2021.

Una notizia di pochi minuti fa dà rilievo al fatto che, proprio a seguito dell'omicidio di Giulia, negli ultimi due giorni, dopo il suo crudele assassinio, sono raddoppiate le richieste di aiuto al numero anti violenza e *stalking* 1522.

Le richieste di aiuto provengono anche dalle madri preoccupate per le proprie figlie.

Oggi ci ritroviamo alla vigilia del 25 novembre a piangere l'ennesima vittima, uccisa da chi diceva di amarla. Cari colleghi, credo che voler liquidare il femminicidio come fenomeno causato da una cultura patriarcale ancora molto presente non aiuti a comprenderne realmente le cause. Significa non voler analizzare il fenomeno nella sua globalità e sinceramente lo trovo offensivo per quegli uomini che rispettano le donne, quel tipo di uomini in Italia, grazie a Dio, sono la maggioranza. Occorre anche in questo caso essere responsabili nel non creare un odio nei confronti del genere maschile, reo in quanto tale. Trovare le cause che scatenano questa violenza è un compito arduo ma necessario se vogliamo realmente arrivare a un "non una di meno". La scuola sicuramente potrà essere di supporto alla formazione dei ragazzi, al rispetto dell'altro, la scuola può essere una sentinella su quei comportamenti che possono far scattare un campanello d'allarme, ma non può sostituirsi alla famiglia. Famiglia che di base è il nucleo della società. Il suo compito è quello di educare, dando l'esempio al dialogo, all'ascolto, al rispetto, ai diritti, ma anche ai doveri, un luogo in cui potersi sempre rifugiare. Un lavoro sinergico tra scuola e famiglia potrà sicuramente aiutare i ragazzi in una maturazione interiore ed affettiva, li potrà aiutare nel riuscire a superare le difficoltà che incontreranno lungo il loro percorso, sapendo che avranno comunque una famiglia su cui contare. Questo è un lavoro da fare sui giovani, ma occorre pensare ad interventi mirati agli uomini violenti, prendendo coscienza che la violenza all'interno della coppia è un fenomeno diffuso che riguarda tutte le classi socioculturali e senza distinzioni di età. Con il codice rosso, grazie alla Lega e alla senatrice Bongiorno, si è cercato di mettere in sicurezza la donna che denuncia una violenza riservando una corsia preferenziale per l'avvio del procedimento, maggiormente definita nella tempistica con il codice rosso rafforzato, sono stati introdotti nuovi reati, è stato previsto l'inasprimento di alcune pene. Proprio tra le nuove tipologie di reato abbiamo quello di lesioni permanenti al viso e non più tardi di ieri abbiamo visto l'episodio in cui l'ex, già arrestato in precedenza per *stalking*, ha spruzzato acido sul viso della ragazza ed è solo per fortuna che non le ha causato gravi danni. Oggi questa persona rischia da otto a quattordici anni di reclusione.

Occorre però lavorare sulle donne, facendo sentire loro che non sono sole, facendo loro riconoscere i segnali iniziali di una relazione che avrà la violenza come elemento futuro, con episodi che andranno crescendo in numero ed intensità, alternati alla richiesta di perdono, per poi ripartire da capo in una sorta di gioco dell'oca mortale. Il controllo e l'isolamento fanno parte di questo schema, con gli scatti d'ira, le violenze, le umiliazioni e gli abusi. Provare paura, sentirsi intrappolate, senza via d'uscita, immerse in un profondo isolamento rende difficoltosa la decisione di uscire da questo girone infernale. Non è facile capire come mai troppe donne non hanno riconosciuto in tempo quello che era un amore malato, come mai non hanno chiuso quel rapporto già dalle prime avvisaglie, come mai restino legate a persone che hanno comportamenti malsani. La spiegazione del perché a volte ha così difficile interrompere una relazione violenta l'ho trovata ben rappresentata in uno dei tanti articoli letti in questi giorni sulla violenza nei confronti delle donne, in cui viene citata la teoria della rana bollita del filosofo americano Chomsky sul concetto di accettazione passiva. Immaginate un pentolone pieno d'acqua fredda nel quale nuota tranquillamente una rana: il fuoco è acceso sotto la pentola, l'acqua si riscalda piano piano, presto diventa tiepida e la rana la trova piuttosto gradevole e continua a nuotare. La temperatura sale, l'acqua adesso è calda un po' più di quanto la rana non apprezzi, si stanca un po', tuttavia non si spaventa. L'acqua adesso è davvero troppo calda e la rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, non ha la forza di reagire, allora sopporta e non fa nulla. Intanto la temperatura sale ancora fino al momento in cui finisce semplicemente morta bollita.

Ebbene, se l'acqua del pentolone fosse stata già bollente, la rana non vi sarebbe entrata.

Oggi abbiamo quindi la responsabilità di aiutare le donne ad uscire da una spirale di violenza; occorre aiutarle a riconoscere i segni di un amore malato; occorre aiutarle ad essere indipendenti economicamente, a poter contare nel tempestivo supporto delle istituzioni e non farle sentire sole e senza speranza. Lo dobbiamo fare come società, lo dobbiamo fare come donne e uomini insieme e lo dobbiamo fare a partire proprio anche dal lavoro di quest'Assemblea. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD-IDP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, ci troviamo oggi a discutere un importante provvedimento di legge, ma la discussione di questi giorni ci porta a chiederci, come è stato fatto anche negli interventi che mi hanno preceduto, a che punto siamo, dove siamo. È venuto spontaneo anche riflettere su alcuni snodi cruciali. Abbiamo compiuto alcuni passi importanti, come il riconoscere questi fatti di violenza come reati gravi contro la persona e non contro la morale, sono state introdotte importanti innovazioni legislative, soprattutto però ci sono stati alcuni momenti discriminanti: ancora ieri la Rai, la televisione pubblica, ha trasmesso un'importante *fiction* su uno spartiacque importante, il delitto del Circeo. In quel caso fu importante scoprire che non si trattava di fatti che rientravano in qualche esagerazione; portare in un processo questi fatti, con la costituzione di parte civile in un certo tipo di processo, il fatto di lottare contro gli stereotipi anche nel processo fu uno spartiacque importante per tutti, per il Paese. In quel caso punire, non concedendo le attenuanti, ebbe un grande significato.

Oggi nel disegno di legge in esame parliamo di protezione e anche da questo punto di vista abbiamo fatto dei passi: proteggere le potenziali vittime prima che arrivi un processo che ovviamente accerti la verità su un fatto gravissimo che si è verificato.

Si parla poi della prevenzione, che sembra un po' come buttare la palla in tribuna. È un termine vago rispetto al quale c'è spesso un arretramento, si fa un passo di lato. Questo perché in fondo, se riflettiamo, la prevenzione ci coinvolge tutte e tutti molto di più. Non è una delega allo Stato a individuare i responsabili e colpire, come nella punizione e nella protezione. La prevenzione ci obbliga a metterci in discussione, perché vuol dire cambiare, innanzitutto analizzare cosa non va nel nostro modo di convivere e di vivere, nei modelli culturali. Si parla di patriarcato, di modelli culturali ancora in vigore, dove c'è comunque il dominio di alcuni su altre.

Innanzitutto mi chiedo se bastano le donne per combattere questo fenomeno. Ebbene, la risposta è che non bastano. Viene messo in discussione l'essere stesso della donna, la sua libertà e la sua autonomia, infatti l'atto omicidiario è un atto di annullamento. Qualcuno ha detto - e io lo condivido - che questo essere, questa libertà, questa autonomia hanno un potenziale eversivo per l'ordine costituito.

Non vi sembrerà azzardato se, con un balzo, mi collego a quello che è successo e che succede in Iran, dove è la violenza di Stato che annulla e attacca giovani donne che vogliono affermare semplicemente il fatto di esistere, la loro libertà e la loro autonomia; e questo è eversivo per l'ordine costituito ed è insopportabile. Allora capiamo quanto ci sia in gioco, quanto molto ancora dobbiamo fare e come non si tratti di una questione che riguarda le donne, ma di una questione che riguarda innanzitutto gli uomini e che ci riguarda. Quindi si tratta di mettere in discussione molte, molte cose.

Le donne sono molto cambiate in questi anni; sicuramente sono cambiate ancora da quel processo del Circeo che si è celebrato. La domanda è: gli uomini sono cambiati? Io credo che siano cambiati, ma dobbiamo capire se sempre in meglio o se invece questo cambiamento delle donne non sia stato corrisposto, e se anzi non si sia evidenziata una fragilità. Il dibattito pubblico in questi giorni ha visto anche scendere in campo una difesa d'ufficio del genere maschile, e questo credo che non faccia giustizia dell'importanza della discussione. Credo che la riflessione collettiva sia molto importante anche in un contrasto ampio, perché qualcosa la dobbiamo cambiare e dobbiamo assolutamente farlo.

Signor Presidente, mi sto avviando a concludere e le chiedo trenta secondi di tempo in più. Voglio sempre avere un atteggiamento illuminista basato sull'ottimismo della ragione. Vedo che ci sono una serie di termini trasversali anche agli schieramenti politici e che mi danno qualche speranza. Ho preso degli appunti. Innanzitutto vedo che è passato il concetto che non si tratta di un'emergenza: bene. Vedo che è passato il concetto che stiamo parlando di un fatto anche molto culturale; l'ho sentito negli interventi e l'ho letto: questo è un grande passo in avanti, perché fino a poco tempo fa la cifra dominante era quella di chiedere più reati, di alzare le pene, più misure. Ho sentito parlare anche di altri provvedimenti molto ultimativi - che non cito - che rimuovono completamente il fatto che si tratti di cosa si ha in testa e non in altre parti del corpo. Ho sentito discutere anche del fatto che è importante l'autonomia economica delle donne, quindi l'autonomia di reddito, perché anche attraverso quello passa una sottomissione e un'umiliazione: molto, molto bene.

Colleghe e colleghi, abbiamo bisogno di proseguire su questa strada e non possiamo più accontentarci

della trasversalità delle donne. Abbiamo bisogno di un coinvolgimento pieno per cambiare i modelli culturali della nostra comunità, per cambiare tutto, perché un pezzo non ci basta, così come non ci basta l'altra metà del cielo. Abbiamo l'ambizione di cambiare tutto e pensiamo di poterlo fare, ma pensiamo anche che non ce la possiamo fare se non c'è anche l'altra metà del cielo. Quindi è il momento della responsabilità e del coinvolgimento.

Concludo sottolineando tre o quattro punti concreti oltre all'approvazione di questo disegno di legge. Dobbiamo approvare molto velocemente la legge sulle molestie sui luoghi di lavoro; dobbiamo avere i decreti attuativi della legge e sulle statistiche sulle violenze contro le donne; dobbiamo avere un piano di educazione sentimentale a partire dalla scuola, ma anche la scuola non basta; dobbiamo avere più risorse per la formazione di tutti gli operatori in questo settore. Se cominciamo a condividere in questa sede - perché queste sono le nostre prerogative - i punti citati, sicuramente avremo fatto un grande passo in avanti. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Vorrei salutare i docenti e gli studenti del Liceo scientifico delle scienze umane «Maior» di Pescara, che stanno seguendo i nostri lavori. Benvenuti. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. [923](#) , [92](#) , [327](#) e [754](#) (ore 11,35)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fallucchi. Ne ha facoltà.

FALLUCCHI (FdI). Signor Presidente, il senso e l'importanza del passaggio legislativo di oggi si percepiscono nei volti sgomenti di tutti noi rispetto agli ultimi atroci fatti di cronaca. La verità è che per nessuno di noi in quest'Aula si tratta di semplici fatti di cronaca.

L'ultimo devastante femminicidio ha portato via Giulia, una ragazza giovanissima, che davanti a sé aveva un futuro brillante, un futuro che le è stato negato, che le è stato strappato via con violenza inaudita e per puro egoismo. La scomparsa di Giulia lascia un dolore insopportabile alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti noi; un dolore che persisterà decisamente a lungo e al quale si aggiungerà altro dolore, man mano che emergeranno nuovi dettagli, mentre la giustizia farà il suo corso; un dolore che lascia inermi molti di noi, per i quali poteva essere una figlia, una sorella o un'amica; un dolore che ha lasciato sgomenti tutti quanti hanno seguito la vicenda dalla sua scomparsa e che, banalmente, fanno fatica ad accettare che a Giulia sia stato strappato via prima il sorriso e poi il domani.

Il suo assassino è un coetaneo, un ragazzo teoricamente insospettabile, cresciuto in una famiglia normale, con una vita apparentemente normale, in un contesto sociale normale. Quello che ha fatto alla sua ex fidanzata è indescrivibile e atroce, il che dà il polso di quanto, in realtà, di normale non ci sia proprio nulla in questa vicenda, né nei tanti, troppi casi di abusi e violenza di genere che quotidianamente riempiono le pagine dei giornali.

È una mancanza di normalità di fronte alla quale non ci si può consentire il lusso di abituarsi e che, al contrario, impone una reazione netta, forte, efficace. Non ci si può rassegnare dinanzi a un uomo che diventa orco. Bisogna invece reagire con decisione e consapevolezza. E proprio la consapevolezza è qualcosa su cui è fondamentale lavorare su un duplice fronte: da un lato, mettendo le donne in condizione di poter riconoscere tempestivamente quei campanelli d'allarme che talvolta si fa fatica a individuare senza gli strumenti giusti.

A tal proposito devo dire che ho molto apprezzato l'idea del ministro Nordio circa la pubblicazione di opuscoli che possano aiutare a individuare quei segnali che rappresentano una situazione di pericolo, anche se non apparente o immediatamente evidente.

Dall'altro lato, questa è senza dubbio la sfida più grande che siamo chiamati ad affrontare. Una consapevolezza deve essere inculcata negli uomini, più o meno giovani che siano: la consapevolezza che le donne vanno tutelate e non maltrattate, difese e non offese, e che l'amore, benché viscerale, non si manifesta attraverso la violenza, di qualsiasi tipo, neanche psicologica.

Bisogna inculcare la consapevolezza che una relazione è condivisione, non possessività; che un *partner* da amare e che a sua volta ci ama è un dono della vita, non una proprietà privata di cui poter disporre a proprio piacimento. Il silenzio assordante del dolore e il rumore angosciante dei mass media che ci hanno raccontato l'ennesimo disastro di questa società, in cui gli uomini uccidono le donne, ci

impongono di agire tutti e di agire subito.

Sono certa che per tutti noi oggi non esiste colore politico e che il disegno di legge Roccella rappresenta per tutti un passo avanti, verso quella necessaria rivoluzione culturale che dobbiamo mettere in campo, impegnandoci non solo come parlamentari, come Ministri, come attivisti politici, ma anche e innanzitutto in quanto persone.

Per lavorare sul fronte formativo e culturale, il ruolo delle istituzioni è senza dubbio fondamentale, a partire da scuola e famiglia, le principali agenzie educative per i più giovani. Ma questa rivoluzione, come ogni rivoluzione, ha bisogno di persone che trasformino sconcerto, dolore, rabbia e sgomento in volontà di reagire per cambiare le cose. Altrimenti, ci può essere solamente rassegnazione. Ma come dicevo, anche le istituzioni sono chiamate a fare la propria parte, perché, nonostante le leggi da sole - com'è evidente - non siano sufficienti ad arginare e a prevenire violenza di genere e femminecidi, restano comunque un tassello indispensabile.

Ciò rende tanto più importante il fatto che oggi il Senato - immagino all'unanimità come accaduto alla Camera - esaminerà e voterà un provvedimento che si pone l'ambizioso obiettivo di provare a prevenire ogni forma di abuso, di intercettare qualsiasi forma di violenza prima che si manifesti, di aiutare le donne a uscire da relazioni tossiche e allarmanti per la loro sicurezza.

La violenza degli uomini sulle donne è una piaga sociale, un fenomeno pubblico, non privato, di cui le istituzioni devono farsi carico. Bisogna continuare a spronare le donne vittime di violenza a denunciare. Dobbiamo partire ridando a tutte le donne del nostro Paese fiducia verso le istituzioni. Ci deve essere fiducia nelle istituzioni e nella giustizia.

I dati sono gravi. Troppo spesso e troppe donne vengono uccise, troppo spesso e troppe donne vengono aggredite psicologicamente, umiliate e costrette. Questi dati devono essere utili a fornirci elementi su cui lavorare ed elaborare tutele per queste donne, le linee guida per gli operatori del settore. Questi dati di incremento non possono semplicisticamente tradursi in immagini plastiche del dolore, del terrore, del senso di impotenza, della solitudine e della rassegnazione che costellano la spirale costante di violenza che si registra nel nostro Paese.

Vero è che, dalla ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, l'Italia ha fatto passi da gigante, un lavoro nato nelle precedenti legislature per l'improrogabile necessità di contrastare un crimine incompatibile con il progresso e l'evoluzione culturale dei nostri giorni.

Questa legge migliora, per certi versi, il codice rosso, la cui entrata in vigore è stata opportuna e necessaria, come lo è stata la legge n. 134 del 2021, che ha previsto l'estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere, e la legge n. 53 del 2022, che ha potenziato la raccolta dei dati statistici sulla violenza attraverso il necessario coordinamento di tutti i protagonisti delle istituzioni. Il codice rosso, però, con tutte le nuove disposizioni normative, ha avuto bisogno di essere testato, corretto e migliorato sul campo.

La strada è ancora lunga e certamente da solo questo provvedimento non basterà, ma è comunque il modo migliore di muoversi e ancora una volta lanciare un segnale chiaro e preciso a chi ha fatto della violenza la propria unica forma di linguaggio. Questa è la battaglia di tutti noi: arginiamo questo fenomeno, rendiamo la nostra società migliore, facciamo capire a quegli uomini che nessuna donna può essere sottomessa, nessuna donna è di proprietà. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valente. Ne ha facoltà.

[VALENTE](#) (PD-IDP). Signor Presidente, ci divide da questa destra tanto, tantissimo. Ci divide soprattutto un'idea di società e, se dovessi dire, forse ci divide ancora più di ogni altra cosa il ruolo della donna in questa società. Eppure, nonostante questo, abbiamo scelto di lavorare insieme, come stiamo facendo in queste ore, per confermare anche in questa sede il voto unanime che abbiamo espresso alla Camera sul provvedimento al nostro esame. Lo abbiamo fatto, certo, riconoscendo innanzitutto che con umiltà - cosa non sempre scontata - questo Governo si è messo nel solco di un lavoro già avviato dalle conclusioni della precedente Commissione parlamentare d'inchiesta su questi temi e dal precedente Governo. Il disegno di legge al nostro esame nasce evidentemente dentro quel solco e ne ricalca sostanzialmente i tratti più qualificanti.

Lo abbiamo fatto anche perché - secondo noi - nel riscrivere questo disegno di legge con una curvatura eccessivamente securitaria e punitiva, vi erano state delle storture che sono state poi prontamente recuperate nel dibattito parlamentare alla Camera, grazie anche all'intervento delle parlamentari delle forze di opposizione. In modo particolare ringrazio il lavoro preziosissimo delle parlamentari del mio Gruppo, del Partito Democratico. Il provvedimento è quindi stato cambiato accogliendo alcune nostre proposte.

Lo facciamo sicuramente per questo, ma lo facciamo - lo voglio dire con chiarezza - perché il meglio è nemico del bene e perché, grazie a questo provvedimento, qualche cosa in più in termini di protezione alle donne che subiscono violenza in questo Paese sarà sicuramente assicurato.

Vi è stato fatto poco riferimento fino a questo momento, ma qualche cosa, anche solo in termini di titoli, lo voglio dire: viene rafforzato l'ammonimento. vengono rafforzate le misure di prevenzione, viene semplificata la procedura per il braccialetto elettronico, la definizione nella priorità nei ruoli d'udienza; vengono rafforzate e semplificate le procedure per adottare le misure cautelari; la specializzazione dei procuratori e degli uffici giudiziari viene scritta nero su bianco; vengono stabiliti i tempi per adottare le misure cautelari. E soprattutto viene resa finalmente reato la violazione degli ordini di protezione, seppure in sede civile e quindi si amplia lo spettro della possibilità di intervento penale, che sicuramente è un fatto significativo se pensiamo alle violenze che si subiscono nel corso di una separazione, soprattutto quando la donna - come dirò dopo - si afferma in un percorso di autonomia e di libertà da una relazione tossica. Addirittura riusciamo finalmente a prevedere la famosa misura dell'arresto in flagranza differita (richiesta più volte) e vengono rafforzate le misure per il corso per gli uomini maltrattanti, e cioè finalmente viene recepita una indicazione chiara che veniva dalla precedente Commissione parlamentare d'inchiesta. Il percorso, e soprattutto i benefici collegati alla sua frequentazione, vengono vincolati alla valutazione di un esito favorevole.

Ho detto solo dei titoli, per evidenziare che si rafforza il sistema giudiziario che il nostro impianto normativo mette a disposizione per proteggere le donne in una fase nella quale siamo ancora nelle condizioni di intervenire.

Tuttavia, cosa ci lascia perplessi e, soprattutto, cosa crediamo si debba ancora fare, cosa abbiamo, tutti noi, l'onere e il compito di fare? Pensiamo alle tante donne ammazzate. Io - l'ho ripetuto più volte - non dirò mai i numeri, perché non ne disponiamo di certi, e anche perché mancano i decreti attuativi di una legge che pure abbiamo votato all'unanimità; legge di cui rivendichiamo invece l'urgenza e l'utilità, per contare non solo le morti, ma anche e soprattutto, ancor prima, i numeri elevati di violenze e di quei cosiddetti reati spia che ci consentirebbero di intervenire in tempo utile per evitare le morti.

Mancano i decreti attuativi, ma soprattutto anche questo provvedimento rischia di non farci fare alcun concreto passo in avanti se tutti quanti noi non siamo consapevoli che le norme, anche le migliori, anche quelle che oggi speriamo - e lavoreremo per questo - si approvino all'unanimità, camminano sulle gambe degli uomini e delle donne che sono chiamati a interpretarle e applicarle. Occorre allora specializzazione e formazione di chi è impegnato a interpretare, ad applicare. *(Applausi)*.

Voi in questo provvedimento scrivete "specializzazione", ma poi, a un certo punto, quando proviamo a dire che la specializzazione non si fa a costo zero, arriviamo al solito articolo finale: è l'ennesimo provvedimento a invarianza finanziaria. Anche la specializzazione degli uffici giudiziari - e abbiamo sentito il grido dei nostri uffici giudiziari - non si fa se non si stanziavano più soldi, ma anche più risorse umane. Ci vogliono investimenti, ci vuole coraggio, ci vuole coerenza, altrimenti anche queste rischiano di essere norme bandiera. Non ci spiegheremmo altrimenti come mai dal 1981, in cui esisteva il delitto d'onore, a oggi, che arriviamo a parlare di misure di prevenzione che limitano la libertà personale di un soggetto addirittura prima dell'accertamento della sua responsabilità, le donne continuano a subire tutte le atroci forme di violenza. *(Applausi)*.

Interrogiamoci, allora, tutti quanti insieme. Non bastano le norme; serve specializzazione, ma soprattutto serve un cambio di passo nella cultura, perché anche la specializzazione di un operatore non basterà. Quando pregiudizi e stereotipi albergano nell'animo di ciascuno di noi, nelle aule giudiziarie quelle donne non saranno credute, il comportamento degli uomini sarà minimizzato, non si farà un'attenta valutazione del rischio, non si stabiliranno misure cautelari, non si metterà il

braccialetto elettronico. (*Applausi*).

È questa la sfida: non ci stancheremo mai di dirlo. Bene, allora, la rivoluzione culturale: le ho sentite, finalmente, queste parole, le abbiamo sentite tutti, anche dai banchi della destra. Bene, ci siamo. Ma come facciamo la rivoluzione culturale? Consentitemelo: non la faremo sicuramente col progetto del ministro Valditara, se i consulenti del ministro Valditara sono quelli di cui abbiamo letto in questi giorni. (*Applausi*).

Ci preoccupa. Attenzione: siamo pronti a votare a favore, ma non avalleremo mai un progetto che porta nelle scuole diseducazione per i nostri ragazzi. Le violenze sono agite dagli uomini nei confronti delle donne, non dalle donne nei confronti degli uomini: non sono uguali, non possono essere uguali. Attenzione e questo non è possibile. (*Applausi*).

Parliamo pertanto di operatori specializzati, ma anche di formazione e abbattimento di stereotipi e pregiudizi. Ha ragione la mia collega Rossomando: il tema è ricostruire modelli di relazione, perché la violenza è sperequazione di potere, è una dinamica di relazione sbagliata. Sono gli uomini che non accettano l'autonomia e la libertà delle donne. Tutti gli uomini ancora non accettano l'autonomia e la libertà delle donne ed è questa mentalità che noi dobbiamo provare a destrutturare e ricostruire.

Le donne - come è stato scritto oggi in qualche articolo di stampa - sono quelle che hanno compiuto la più grande rivoluzione del Novecento; sono coloro grazie alle quali il patriarcato è stato superato formalmente; ma nei fatti di patriarcato parliamo tutte le volte che un uomo, un qualunque uomo, si gira dall'altra parte di fronte a una promozione negata a una donna perché ha scelto di prendersi cura dei propri figli, tutte le volte che un uomo si gira dall'altra parte di fronte a una battuta sessista.

Non so se gli uomini di quest'Assemblea oggi faranno un *flash mob*, rispondendo a un appello del presidente La Russa. Ma voglio dire una cosa: abbiamo bisogno che tutti gli uomini, non solo quelli che commettono violenza, dicano chiaramente: è anche colpa mia; io mi sono girato dall'altra parte tutte le volte che di fronte a me accadeva in qualche modo la consacrazione di questa sperequazione di potere, pensando che non fosse mia responsabilità.

È responsabilità di tutti gli uomini, di quelli che commettono violenza e di quelli che la violenza l'hanno vista, ma si sono girati dall'altra parte, sostanzialmente diventando complici di un sistema che facciamo fatica a scalfire, perché - come sempre - quando è una questione di relazioni di potere, il potere si fa fatica a lasciarlo. E gli uomini di questo Paese non fanno ancora un passo indietro.

Io sono contraria a qualsiasi forma di spettacolarizzazione - e credo che di quest'ultimo omicidio si sia fatta un'eccessiva spettacolarizzazione - ma voglio dire una cosa sola, simbolica e importante: Giulia si stava per laureare ed era sicuramente un passaggio importante per l'affermazione del suo spazio di autonomia e di libertà. È quello il passaggio che vorrei sottolineare. Gli uomini devono imparare un altro modo di stare al mondo e di stare dentro la relazione. Quindi, bene le scuole, bene l'impegno di tutte le agenzie educative, ma attenzione a chi mandiamo dentro le scuole, attenzione a chi affidiamo questo compito.

Abbiamo un grandissimo, straordinario patrimonio di competenze e di specializzazione, e sono le operatrici dei centri antiviolenza: lo hanno fatto per anni, hanno accolto le donne, le hanno aiutate e sanno di cosa parlano quando parlano di violenza maschile contro le donne. Attingiamo lì, e chiediamo a quelle operatrici che hanno fatto un lavoro egregio per tanti anni da sole, senza tante forme di sostegno, di venire nelle scuole a insegnare ai nostri ragazzi. Parleranno un linguaggio di verità, renderanno giustizia alle donne che non ci sono più, ma soprattutto ci aiuteranno a costruire generazioni, a debellare stereotipi e pregiudizi e a fare davvero quella rivoluzione culturale che tutti quanti oggi insieme invociamo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare la senatrice Mennuni. Ne ha facoltà.

[MENNUNI](#) (*FdI*). Signor Presidente, il sorriso di Giulia si è spento. È un sorriso che si è spento nel fiore degli anni, così come se ne sono spenti tanti di sorrisi nel fiore degli anni, nel mondo e anche in Italia.

Le descrizioni di quel ragazzo, il fidanzato, il fatto che egli visse con sofferenza la circostanza che lei si dovesse laureare qualche giorno prima di lui, la sua possessività sono tutti elementi che indubbiamente ci devono indurre a riflettere. L'essere umano - l'uomo, la donna - si evolve, studia,

lavora e giammai deve accadere che soltanto perché, solitamente, la donna è il soggetto più debole, questa debba essere soverchiata fisicamente fino, a volte, alla sua uccisione. Purtroppo in Italia sono 120 i casi finora dall'inizio dell'anno.

È dunque bene che, come dai tempi della Convenzione di Istanbul (che è stata richiamata più volte in quest'Aula), oggi sia partito un grande percorso per cercare di mettere in difesa e tutelare la donna. Ricordo la legge sullo *stalking* durante il Governo Berlusconi. Ricordo la legge contro la violenza sulle donne, anche questa durante il Governo Berlusconi. Oggi, con questo importantissimo disegno di legge, stiamo andando ad approfondire e inasprire alcune pene nei casi di recidiva, a ridurre i termini per mettere maggiormente in protezione la donna e anticipare la soglia di difesa della stessa. È vero che la donna non può attendere tra la denuncia e l'intervento dello Stato giorni, mesi, anni in cui è praticamente abbandonata. Vi è sicuramente un pilastro giuridico e credo che questo disegno di legge vada veramente nella direzione di sostenere e aiutare le donne italiane vittime di violenza.

Vi è un pilastro culturale sul quale dobbiamo lavorare e dobbiamo lavorare molto. Io sono figlia, ad esempio, di una famiglia in cui, oltre al papà e alla mamma, vi erano tre fratelli maschi. Ricordo che - come succede sempre tra bambini, a cinque o sei anni - accadeva che tra di noi ci fossero delle baruffe e ci si menasse.

Allora il mio papà interveniva con forza nei riguardi dei miei fratelli e diceva loro che la donna non si tocca neanche con un fiore. (*Applausi*).

Oggi la famiglia è più disgregata, oggi a volte il papà a casa non c'è e allora è lì che io credo sia importante fare un grande lavoro culturale interistituzionale. Nelle scuole? Sì. Negli ambiti dei dibattiti? Sì. È stato bellissimo, per esempio, il dibattito acceso che si è consumato in quest'Aula in merito al decreto Caivano, rispetto a quell'articolo 13 tanto dibattuto, per cercare di tutelare i nostri giovani, i nostri ragazzi, che sono così esposti oggi, come non lo eravamo noi, ai *social* e ai contenuti violenti e sessisti. È stato bello vedere che vi fosse una compartecipazione trasversale rispetto all'esigenza di implementare il *parental control* e di proteggere quei ragazzi, che oggi e troppo spesso sono soli, anche perché vi è una sofferenza dell'istituzione familiare, che era e deve tornare a essere la cellula cardine della società. (*Applausi*).

Vengo da una famiglia che aveva una nonna inglese, e quindi ricordo in casa il dibattito in merito a quel diritto che abbiamo acquisito. Quanti senatori donne ci sono qui? In Inghilterra fu Emmeline Pankhurst la prima donna che partì con azioni concrete per chiedere il diritto di voto attivo e passivo per le donne. Lei diceva: noi non siamo *law breaker*, noi vogliamo diventare, perché lo possiamo fare, *law maker*. (*Applausi*). Questo deve essere lo spirito giusto, non un femminismo separatista. Noi crediamo che il separatismo non porti a nulla di positivo. Crediamo invece in uno spirito comunitario, che debba aiutare il bambino a non vedere un esempio cattivo, ma debba essere invece sostenuto e supportato dalle varie istituzioni.

Il grande dibattito sulla scuola è un dibattito interessante. Sicuramente si può fare del lavoro nelle scuole; sicuramente bisogna proseguire con un grande lavoro interistituzionale. Si è parlato della violenza economica, che spesso è il primo elemento *in nuce* dal quale poi può scaturire la violenza fisica. Il numero 1522, che deve essere implementato - e questo Governo lo sta facendo - i centri antiviolenza, che debbono operare, sono tutti elementi sicuramente importantissimi. Ma non bisogna mascherare a livello scolastico l'educazione sessuale, andando invece ad indurre i bambini piccoli nell'analisi di quello che è il genere percepito, che dovrebbe essere altro rispetto alla sessualità. (*Applausi*). Questo non è il bene del bambino e non credo vada neanche nella direzione della tutela e della salvaguardia di noi donne.

Vi ringrazio, perché so che anche su questo provvedimento vi è stato un dibattito acceso. Mi sembra che tutto sommato si converga sulle medesime posizioni. Dovremo continuare questa buona battaglia, tesa non a svilire la figura della donna, ma a rievocarne le grandi capacità di donna lavoratrice, sì, e di donna soprattutto madre, per dare autentica forza a quello che è l'effettivo archetipo della donna, che è indistruttibile e deve ritornare a essere tale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Renzi. Ne ha facoltà.

[RENZI](#) (*IV-C-RE*). Signor Presidente del Senato, membri del Governo, onorevoli colleghi, ringrazio le

colleghe e i colleghi del Gruppo per avermi dato l'opportunità di aggiungere la mia voce. I recenti fatti di cronaca hanno colpito moltissimo soprattutto le giovani generazioni e fa impressione vedere il minuto di rumore che tante scuole hanno scelto di dedicare alla vicenda di Giulia Cecchettin. Sono affezionato all'idea del minuto di silenzio di fronte alle tragedie, di un momento di preghiera. Ma riconosco che nel minuto di rumore c'è una voglia di non accettare la logica della violenza e di provare a dare un segnale di reazione soprattutto da parte di chi, nato dopo il 2000, si trova a vivere in prima persona questi terribili fatti, questo terribile femminicidio.

Eppure, c'è una contraddizione in termini perché, per noi parlamentari, non è opportuno né il minuto di rumore né il minuto di silenzio: servirebbe un minuto di riflessione, un minuto che diventa un'ora, una settimana, un anno. Servirebbe legiferare non sulla base dell'ennesimo fatto di cronaca.

Mi ha colpito stamattina arrivando in Senato un messaggio che ho ricevuto, al quale ho risposto che sì, avrei parlato per il disegno di legge sulla vicenda di Giulia. Questo disegno di legge non nasce però dalla vicenda di Giulia Cecchettin: nasce - se così si può dire - dalla vicenda di Giulia Tramontano, ancora una volta, un femminicidio terribile e atroce. Non è possibile immaginare un femminicidio che non sia terribile atroce. Come tutti, ho seguito le vicende di cronaca e mi ha colpito qualche immagine di Giulia Cecchettin, l'immagine con la sua mamma, ad esempio. Mi ha colpito un audio che è stato pubblicato in cui lei dice alla zia che sarebbe tornata a trovarli qualche giorno dopo. È un audio in cui si sente una voce così delicata e contemporaneamente una donna così forte, che era pronta a laurearsi, aveva terminato il proprio percorso di studi, aveva tutta la vita davanti e aveva il diritto di viverla senza che chi diceva di amarla la uccidesse nel modo con il quale l'ha uccisa.

È un paradosso che si leggano storie diverse, legate però da un unico fattore: la violenza contro la donna. Giulia Tramontano è stata uccisa da un uomo che diceva di amarla, che la odiava e che ha ucciso non soltanto Giulia, ma anche il bambino che aveva in grembo, cercando di avvelenarli con il veleno per topi.

Questo ci fa pensare che noi non stiamo legiferando sulla base di una singola emergenza perché c'è Giulia Cecchettin, c'è Giulia Tramontano, c'è un incredibile numero di Giulie nella storia di questo nostro Paese, più di cento persone sono morte nel modo più indescrivibile e assurdo.

Avverto il bisogno di unire con voi i punti di un ragionamento che sia un po' meno emotivo. Tutti noi siamo molto colpiti. Io ho dei figli, il primo dei quali nato nel 2001, ha ventidue anni. Sono colpito, da padre. Da qualche giorno continuo a pensare ai padri di questa storia, al signor Gino, il padre di Giulia: una figura talmente drammaticamente bella e moralmente enorme in una tragedia come quella che ha vissuto, che sembra ricordare quasi una figura della tragedia greca, ma è una realtà italiana e non una tragedia greca. È un simbolo di nobiltà straordinario quest'uomo, questo padre, questa figura costretta a convivere con il dolore della scomparsa della moglie, prima, e poi della tragedia, più atroce, della figlia.

Penso però che noi abbiamo il dovere di andare oltre le emozioni. Provo allora a offrire tre pensieri che metto a disposizione, sapendo che non saranno condivisi forse al 100 per cento. Noi oggi votiamo tutti insieme, ma è giusto anche non condividere alcune cose.

Il primo: l'eco costante dell'importanza della scuola. Signori, questo Parlamento si è diviso quando si è portata l'educazione affettiva nelle scuole, perché c'è già una legge che lo prevede. È la cosiddetta legge della buona scuola. A destra ci avete detto che stavamo portando il *gender*, e non era vero; a sinistra ci avete detto che stavamo mortificando gli insegnanti, e non era vero. Nessuno parla del fatto che si sta discutendo da una settimana di una legge che già c'è.

Il punto vero è che io che quella legge l'ho voluta vi dico che non basta caricare la scuola di una responsabilità che non è soltanto della scuola. Oggi Paolo Crepet, ma in passato altri psichiatri, esperti della salute mentale, esperti dell'adolescenza, hanno richiamato la nostra attenzione sul fatto che l'educazione affettiva non deve essere delegata semplicemente alla scuola. Se la scuola deve fare qualcosa, è recuperare il gusto e la bellezza di leggere delle pagine di letteratura che sono state cancellate o diventate semplicemente un fatto burocratico. Per combattere il senso di vuoto, la crisi di questa generazione, per comprendere che l'amore non può essere possesso, forse vale la pena riscoprire il V Canto dell'*Inferno* e rileggerlo in una dimensione diversa. Forse vale la pena ripartire da Saffo fino

ai poeti della contemporaneità. Forse vale la pena capire che «I promessi sposi» non sono quel romanzino che va a finir bene, come qualcuno vuole continuare a dire. Se vogliamo essere seri, noi senatrici e senatori, e non continuare con un dibattito che rischia di essere semplicemente copiato da Twitter, dove ciascuno dice la sua, dobbiamo avere il coraggio di andare in profondità e capire che quello che serve oggi è tentare di affrontare quel male di vivere di cui un collega senatore che è stato seduto in questi banchi - perché di questo si parlava, a proposito di quel premio Nobel per la letteratura - parlava, dicendo «spesso il male di vivere ho incontrato». C'è una dimensione profonda che non sarà il *bonus* psicologo (giusto), che non sarà l'educazione affettiva (giusta), che è il grande tema della nuova generazione che deve essere educata alla bellezza della vita e alla difficoltà di comprendere che l'amore non potrà mai essere troppo. (*Applausi*). L'amore non ha limiti se non quello della violenza. Ancora oggi leggiamo sui giornali di una donna "uccisa per troppo amore", ma non è mai troppo amore quello che porta a uccidere, bensì è la negazione dell'amore, è la violenza, è l'odio. E, se noi non siamo in grado di stabilire un limite con i nostri ragazzi parlando con loro e guardandoli negli occhi, siamo tutti sconfitti, possiamo fare i dibattiti da bar dello sport come gli altri. L'educazione affettiva passi dalla letteratura, passi dalla capacità di ridare un ruolo alla scuola e smettiamola con il rinfacciarci gli uni agli altri le dichiarazioni.

Anche oggi, in quest'Aula, la collega Valente esprimeva un concetto che non condivido fino in fondo, ovvero che ogni uomo deve sentirsi responsabile. Io non credo a questo, ma questa frase l'ha detta per primo il Ministro degli affari esteri il giorno dell'annuncio del ritrovamento del cadavere. È stato il Ministro degli affari esteri a dire: «Vi chiedo scusa in quanto uomo». Io penso che non dobbiamo chiedere scusa in quanto uomini, ma che dobbiamo essere, come uomini, capaci di considerare questo come un nostro problema, e il nostro problema è affrontarlo insieme alle donne. Questa idea che siccome c'è un *killer*, tutti gli uomini sono colpevoli o responsabili - per utilizzare una sottile distinzione che è stata espressa in questi giorni - non mi convince e ho il dovere di dirlo. Penso che sia uomo quel padre, quel signor Gino che ci sta dando una lezione straordinaria in queste ore e penso a quel bambino, Emanuele, di undici anni, che ha scritto in un bigliettino: «Prometto di non essere come Filippo». Ci sono centinaia di migliaia di casi di persone che combattono contro il femminicidio, tra uomini e donne, che non possono essere sottaciuti. Ecco perché non condivido che - come si sta facendo in parte della sinistra - si dia la responsabilità a tutti gli uomini. Ma voglio dire alla destra, che attacca sui giornali di *opinion leader* collegati alla destra, che la stessa cosa l'ha detta il Ministro degli affari esteri di questo Governo.

Infine, sulla cultura patriarcale, signor Presidente, non condivido tante delle riflessioni che sono state fatte. La cultura patriarcale in questo Paese è senz'altro una cultura che ha segnato la storia. Oggi tendo a credere con Massimo Recalcati che il vero dramma della nostra stagione sia l'eclissi del padre. C'è bisogno di una capacità di fare i conti con la mancanza dell'autorevolezza, del saper dire no, del saper confrontarsi e condividere, che naturalmente non riguarda il caso specifico, ma riguarda tutti noi. L'eclissi del padre, su cui Recalcati - e non solo - ha scritto, rappresenta un elemento di riflessione per ciascuno di noi - questo sì - che in questa vicenda non è stato toccato, perché bisogna dare la colpa semplicemente al patriarcato. È evidente che ogni violenza contro le donne è una violenza che va combattuta senza se e senza ma. Ma è altrettanto evidente che abbiamo bisogno di fare uno sforzo un po' meno banale di quello che è stato fatto.

Signor Presidente, ho l'immagine di Giulia con le braccia intorno al collo della sua mamma; è un'immagine che tutti noi abbiamo visto e che credo ci abbia commosso per tanti motivi, anche per il fatto che la sua mamma se n'è andata un anno fa. Mi piace pensare che da qualche parte, per chi come noi è credente, ci sia questo abbraccio in questo momento. Tuttavia, per noi che siamo impegnati non semplicemente ad affidarci alle preghiere e ai buoni sentimenti, ma a lottare su questa terra, in questo Parlamento, in questa realtà, contro ogni tipo di violenza, il mio è un appello: votiamo insieme, va bene, ma facciamo uno sforzo per ascoltare gli uni le ragioni degli altri. La cosa peggiore che potrebbe accaderci dopo questi fatti di cronaca è dividerci in modo ideologico e non affrontare la vera grande questione, che è quella educativa, che ci riguarda tutti, nessuno escluso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verini. Ne ha facoltà.

[VERINI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, dentro l'angoscia della tragedia che ha strappato Giulia alla vita, alla sua famiglia, ma direi a tutti noi, ci sono stati e ci sono anche aspetti di straordinaria maturità civile e umana e di delicatezza. Le cose dette dal babbo di Giulia, straziato dal dolore, non sono state parole di odio o di vendetta e anche quelle dei familiari di Filippo, con la loro diversa, annichilita angoscia, meritano rispetto. Poi c'è Elena, la sorella, che nel suo strazio ha saputo trovare la forza per dirci che l'ennesima barbarie subita da una donna, da sua sorella, non è frutto di mostruosità, cioè di qualcosa di estraneo alla nostra società, alla sua vita di relazione. No: lei ha parlato di connessioni con una società intrisa di patriarcato, che non ha niente a che vedere, nella sua accezione negativa, con l'autorevolezza delle figure paterne, e ha parlato di cultura dello stupro, quella che legittima ogni comportamento. Ha poi citato aspetti di naturale quotidianità: il possesso, il controllo maschile. Si dice che non tutti gli uomini sono così. Sì, ma sono sempre gli uomini ad avere questi comportamenti. E ha aggiunto: nessun uomo è buono se non fa nulla per smantellare la società che li privilegia. Il femminicidio, infatti, non è un omicidio passionale, ma è un omicidio di potere.

Tantissime donne in questi giorni hanno gridato per l'ennesima volta parole come queste, ma anche molti uomini hanno detto cose simili: Francesco Piccolo, il cui articolo andrebbe letto nelle scuole; Antonio Polito, Michele Serra. Penso anche ad articoli usciti su «Il Foglio», su «Avvenire» e su tanti altri giornali. Penso soprattutto a migliaia di ragazzi, di maschi che, con migliaia di ragazze, hanno dato vita a fiaccolate, manifestazioni e assemblee. Hanno fatto non un minuto di silenzio, ma un minuto di rumore e quindi di speranza, perché c'è bisogno di questo, di realismo e coraggio. Sì, realismo: siamo in salita, ci sarà un motivo. Se in questo Paese - come ci ha ricordato lo straordinario film di Paola Cortellesi - le donne hanno potuto votare solo nel 1946. Ci sarà una ragione se l'abolizione del delitto d'onore è stata votata solo nel 1981, come l'abolizione del matrimonio riparatore, e se la riforma del diritto di famiglia è stata votata nel 1975 e il divorzio nel 1972, confermato dal *referendum* nel 1974. Sarebbe bello vedere quanto è costato e ricordare il sacrificio, l'impegno di tante donne in questo Parlamento e nel Paese per dette conquiste. Troppo lungo sarebbe l'elenco, e voglio citare due nomi. Il primo è quello di Franca Viola, che nel 1967 si ribellò alle logiche patriarcali e mafiose del matrimonio riparatore; l'altro nome è quello di Nilde Iotti e mi limito soltanto al nome. Questo era il coraggio del quale c'è bisogno anche oggi.

La legge che approveremo è importante, perché rafforza tutele e misure cautelari - è stato detto da tanti interventi che mi hanno preceduto - semplifica le procedure per l'applicazione dei braccialetti elettronici, sperando che ci siano a sufficienza; rafforza la misura della distanza minima. Su altri aspetti, anche di tutele di sicurezza, ci sono ancora limiti che abbiamo provato a correggere: penso al tema della formazione degli operatori della sicurezza e della magistratura.

La legge però è importante e perciò ringrazio persone - ne ho citate del passato - che in Parlamento negli anni si sono battute su questi temi con fatica e determinazione, e i risultati che raggiungiamo, anche se in salita, sono anche il frutto di tale lavoro.

Permettetemi di fare quattro nomi. Il primo è quello di una persona che ha presieduto due legislature fa la Commissione giustizia della Camera, Donatella Ferranti. Penso all'attuale presidente della Commissione giustizia del Senato, Giulia Bongiorno. Penso alla Commissione sul femminicidio della scorsa legislatura, guidata con passione e capacità dalla senatrice Valeria Valente. Voglio anche ricordare l'impegno parlamentare e oggi fuori dal Parlamento di una persona come Lucia Annibali (*Applausi*) che ha saputo e sa rappresentare un esempio di forza, di coraggio e di determinazione.

Questo ci fa dire che non ci dev'essere solo un domani, ma anche un oggi; e oggi significa colmare i grandi vuoti della legge: educazione affettiva e sessuale e cultura del rispetto e di relazione di genere, coinvolgendo tutti i soggetti della comunità educante, dalle famiglie alle scuole di ogni ordine e grado, alla comunicazione. Inoltre, sono questioni collegate anche le pari opportunità, la parità di genere nella vita, nelle professioni e nel lavoro, la parità di salario e tante altre cose che possano rendere finalmente davvero civile la nostra società, perché paritaria. Dobbiamo lavorarci presto e dobbiamo farlo insieme, con date precise e impegni precisi. L'appartenenza o no - lo vorrei dire veramente senza polemiche, perché quella polemica non è stata il massimo della vita e lo vorrei dire con sincerità alla presidente Meloni - ai valori della società patriarcale non è determinata dall'essere una famiglia di sole donne o di

solì uomini. (*Applausi*). No, è determinata dalle scelte che chi governa o chi sta in Parlamento compie ogni giorno con coerenza e coraggio per superare una società ancora terribilmente oppressa da questi disvalori che stanno alla base delle discriminazioni, dell'oppressione, del possesso e della violenza degli uomini contro le donne. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Colleghi, credo che si terrà a breve la Conferenza dei Capigruppo, ma la seduta proseguirà, perché si deve arrivare al voto entro una determinata ora, su richiesta di alcuni Gruppi che hanno riunioni dei loro organi politici.

Vorrei invece pregare la senatrice Rossomando di assumere la Presidenza, perché ieri sera sono stato eletto all'unanimità Presidente del Gruppo parlamentare di Forza Italia, quindi ovviamente lascio la Vice Presidenza del Senato, ringraziando tutti i colleghi (*Applausi*) per la disponibilità con cui hanno aiutato il mio lavoro e tutti gli Uffici. Spero di aver rispettato i diritti e le facoltà di tutti e garantito l'ordinato svolgimento dei lavori.

Buon proseguimento di lavoro, ci vedremo in Aula.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,19)

È iscritta a parlare la senatrice Mieli. Ne ha facoltà.

MIELI (Fdl). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, relatrice Campione, oggi mettiamo un altro tassello contro la violenza sulle femmine. I fatti di cronaca dei giorni scorsi credo abbiano coinvolto e sconvolto ognuno di noi. Quello che è successo a Giulia è qualcosa di inqualificabile, indicibile, orribile ed atroce. Giulia poteva essere nostra figlia, nostra sorella, nostra nipote, ma anche la nostra vicina di casa.

Ricordo il messaggio della loro ultima conversazione, che con tanto amore il papà ha mostrato: «Spero di non averti svegliato. Sono andata a prendere l'autobus per andare a fare colazione con i miei amici. Ti voglio bene». Scriveva così Giulia al papà Gino su WhatsApp. E poi, a quel «Ti voglio bene», il padre aveva risposto con un «Grazie amore. Anch'io, tanto». Tutti abbiamo sperato di rivederla, quella ragazza di appena ventidue anni, ed invece è stata brutalmente uccisa. Provo un dolore infinito nel vedere le sue fotografie sorridenti e, insieme alla tristezza, una grande rabbia.

A Giulia è stata atrocemente rubata la vita da un maschio. L'amore vero non uccide. L'amore vero non fa mai del male. Questo, ovviamente, non è amore. Non poteva essere amore quello di un maschio che la riduce a non respirare più. Per quei maschi - che chiamo così perché alcuni mostri compiono stupri quando non sono ancora diventati uomini, ma pensano di esserlo - per quei maschi, dicevo, troppo spesso la femmina è un oggetto da possedere.

È una scia di violenza che continua da anni, con numeri addirittura più drammatici di quelli del passato. Il femminicidio è il gesto finale della violenza sulle femmine. È la forma estrema della violenza più brutale. È più evidente, quella fisica, che ha molti possibili modi di esercitarsi, dalle minacce alla persecuzione e dai maltrattamenti agli stupri e all'omicidio.

I dati delle Nazioni Unite parlano chiaro e ci dicono che, nell'arco della vita, una donna su tre ha subito abusi e violenza fisica o psicologica. Donne, ragazze e bambine continuano a essere, in molte aree del mondo, anche in situazioni di conflitto armato e di emergenza, vittime di discriminazioni, violenze, abusi e sfruttamento. Gli stupri di guerra sono un'arma vera e propria, che riduce le donne a territorio da possedere. Abbiamo visto le atroci immagini delle donne violentate dai terroristi di Hamas lo scorso 7 ottobre: scene delle ragazze stuprate, martoriate o uccise.

Su questo è necessario un impegno di tutta la comunità internazionale. Le battaglie contro i matrimoni forzati e le mutilazioni genitali hanno visto da sempre l'Italia in prima linea. Nessuna cultura può definirsi tale, se contempla la violenza sulle femmine. Dobbiamo sostenere il desiderio di libertà in alcune Nazioni come l'Afghanistan e l'Iran, dove le donne stanno portando avanti una battaglia, con coraggio e determinazione, per rivendicare il proprio ruolo nella società.

Anche qui in Italia il quadro impone la massima attenzione. Con questo provvedimento abbiamo ritenuto di far prevalere ciò che unisce rispetto a ciò che divide, con la consapevolezza, signor Presidente, che, mentre oggi parliamo, da qualche parte in Italia ci sono donne vittime di violenza. Questo lavoro di sintesi ha messo alla propria base il confronto e non il conflitto.

Tutte le donne vittime di violenza devono sapere che non sono sole e che le istituzioni ci sono, al loro

fianco, non solo per accogliere la denuncia della violenza subita, ma per proteggerle, con i loro figli, e creare condizioni di sicurezza e di opportunità tali per cui si sentano accompagnate e protette. Sta a noi il compito di usare tutti gli strumenti a disposizione per tutelare la loro salute, la loro integrità fisica e psicologica e la loro libertà.

Questo è un provvedimento importante, che compie passi in avanti per la sicurezza delle donne: la custodia cautelare; il rafforzamento dell'ammonizione; il braccialetto elettronico; tempi stringenti per la valutazione del rischio da parte della magistratura e per la conseguente eventuale applicazione delle misure preventive e cautelari; ancora, regole per favorire la specializzazione sul campo dei magistrati e la formazione degli operatori che, a diverso titolo, entrano in contatto con le vittime; allontanamento d'urgenza dalle case di famiglia, anche al di fuori dei casi di flagranza.

Una cosa è certa: non arretrerebbero di un millimetro. Saremo al fianco delle femmine, nella consapevolezza che, anche se domani dovessimo arrivare a un solo caso, non avremmo ancora vinto questa battaglia di civiltà. *(Applausi)*.

Signor Presidente, poco fa la senatrice Valente, che non vedo ora in Aula, ha parlato delle molte cose che ci dividono e ha voluto ribadire le distanze da questa maggioranza, forse perché la segretaria del suo partito, il 26 ottobre alla Camera, era assente a tutte le settanta votazioni che hanno riguardato il provvedimento, compreso il voto finale. *(Applausi)*. Allora ve lo dico in latino: *acta, non verba*.

Quando dovete esserci, non ci siete. Un bel tacere non fu mai scritto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guidi. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Colleghi, vi chiedo di tacere o di abbassare la voce. Si può sempre uscire dall'Aula, se non si intende ascoltare.

Prego, senatore Guidi.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signora Presidente, non c'è bisogno che tutti ascoltino: anche questa è violenza, ci mancherebbe.

Io ho ascoltato, non da oggi, il dibattito, molto maturo, rispetto alle violenze al mondo femminile. Non riesco però, come ha detto Matteo Renzi, del quale condivido parte dei contenuti espressi, ad essere estraneo a quello che devo dire oggi. Non ci sto. Credo che sia giusto partire da noi, da me, dall'«io», non per fare psicoterapia o per forzare un applauso un pochino strappato da sentimenti così complessi, ma perché nel mio caso non credo di non poter parlare di quanto mi vergogni di essere me, maschio. Mi vergogno perché vivo due sentimenti, uno dei quali è la voglia di affermarmi come persona e come uomo, con grande fatica, perché sembra che la persona con disabilità sia quasi un marziano di Flaiano, venuto chissà da dove e chissà dove andrà. Quindi, da una parte, sin da piccolino ho cercato di essere persona e quindi uomo, ma, dall'altra, quanti ricatti ho fatto - volutamente o inconsciamente - alle donne che hanno transitato, per fortuna, nella mia vita. Mia madre ha dovuto rinunciare a una parte della sua femminilità per aiutarmi, ma sempre sotto il ricatto fatto da me di provocare in lei pena, sofferenza e preoccupazione per il futuro. Poi magari ci sono riuscito, ma a quale prezzo mia madre ha pagato il mio tentativo, più o meno riuscito, di essere normale? Ma non è violenza anche questa, quella di un figlio con disabilità che pretende dalla madre un atteggiamento più attento, facendola così rinunciare a tante cose? Così con le donne successive: con gli amori, nelle amicizie o sul lavoro, quante volte, più o meno coscientemente, ho ricattato col mio essere disabile e anche di successo? Quanto ho fatto pagare queste donne meravigliose? Io mi vergogno profondamente di quello che ho fatto, di quello che sto facendo anche adesso alle persone che amo e di quello che farò nel breve percorso futuro della mia vita.

Non è la tua coscienza. È la presa di coscienza, in quest'Aula sacra, che non c'è maschio che non possa non vergognarsi, più o meno profondamente, di quello che ha fatto, di quello che fa e di quello che farà. Per me è più difficile ancora, perché molti gesti emozionali mi fanno vivere e mi permettono di dire: «Capperò, ma io esisto, io ci sono, io sono anche un soggetto che può amare ed essere amato». Ma quanto, del mio essere con disabilità, per il mio carattere un po' - qualcuno potrebbe dire tanto - narcisista ricatta anche chi amo?

Senza fare psicoterapie e senza affermare sensi di colpa che durano un giorno, per poi ricominciare come prima, dico allora di essere profondamente colpito da troppe persone (maschi, soprattutto, ma

anche femmine, in certi casi) che si dichiarano fuori, che si sentono dalla parte della ragione, sempre. Io non sto affatto dalla parte della ragione, ma sono orgoglioso di partecipare a un provvedimento legislativo condiviso, che ci fa fare un piccolo passo in avanti. Se leva un po' di dolore alle donne, se leva un po' di incertezza, io ci sto. Qualsiasi cosa si possa fare per ridurre l'immenso e incommensurabile dolore del mondo femminile, adesso, in questo momento, io, con il mio senso di colpa, con il mio dubbio di dover andare avanti o no, io dico che ci sto.

Certo, però, alcune cose vanno dette. Questo provvedimento aiuta, ma quante altre cose - e subito - vanno fatte, nella scuola, nella famiglia e non? È possibile insegnare sentimenti a scuola? Sì, anche con dei tecnici, soprattutto, giustamente, quelli che nei centri antiviolenza hanno vissuto esperienze dirette. In questo ci sto anch'io, a raccontare quanto è bello donare amore e non possedere amore. *(Applausi)*.

Così per la sessualità. La scuola in questo momento deve partecipare subito a progetti più ampi. Ma la storia - cacchio! - non può essere vissuta solo al maschile: una successione di guerre, di vincitori e vinti e di morti; in generale, il maschio, la persona che vince, è quella che ha fatto più morti, che ha condiviso più stupri e che ha fatto vivere più violenze. La storia va riscritta anche al femminile: altrimenti, da una parte, diciamo qualcosa di positivo *hic et nunc* e poi insegniamo l'obbrobrio che solo le guerre sono la storia e che la storia è fatta di guerre. Ma scherziamo?

Così la scienza. La scienza sembra quasi tutta al maschile. La mia amica, dolcissima, Levi Montalcini, diceva che bisogna raccontare il contributo immenso delle donne alla scienza e non come cavie, ma come scienziate e come attrici del percorso di creazione del futuro.

Mi avvio a concludere, signora Presidente: credo che non possiamo fermarci, ma questa legge è un passetto in avanti, che - lo ripeto - anche io condivido. Bisogna però creare nuove sfide immense, senza creare contrapposizioni, che ricordano la guerra, tra vincitori e vinti, femmine e maschi contro, e bisogna farlo insieme. La crisi e il dolore del maschio procurano torture, procurano una vita impossibile per troppe donne. Bisogna interpretare la realtà di oggi, dolorosa e incerta, che ci rende spesso incapaci di programmare il futuro. Nell'incertezza c'è violenza, soprattutto maschile. Abbiamo bisogno di enfatizzare gli esempi positivi delle donne di oggi, delle donne scienziate, delle terapisti e delle persone che ogni giorno, spesso malpagate, vivono una vita di successi, perché spesso andare avanti nella vita è già un successo.

Mi permetto di dire una cosa, fortemente politica: se abbiamo bisogno di esempi vincenti nelle donne, possibile che per la prima volta abbiamo un Presidente del Consiglio donna e quasi sembra che abbia fatto dispetto a troppa gente? *(Applausi)*. Ma non dà coraggio a milioni di donne sapere che, per la prima volta, c'è un Presidente del Consiglio donna? E cazzo, ma come si fa a negare la realtà?

PRESIDENTE. Senatore Guidi, naturalmente vale anche per lei: i termini che usiamo in Aula non sono quelli che possiamo usare al bar. Questo vale per tutti, naturalmente.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Se posso permettermi, e concludo...

PRESIDENTE. No: su questa interiezione che ha usato, chiudiamola qui; va bene?

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Se posso permettermi, Presidente, ho usato provocatoriamente un simbolo fallico.

PRESIDENTE. Senatore Guidi, per lei, come per tutti i senatori e le senatrici di quest'Assemblea, la terminologia della lingua italiana, per provocare, anche sotto il profilo del simbolo fallico, offre una possibilità tendente all'infinito, quindi la mia censura rimane e non si sposta di un millimetro. Adesso la prego di concludere, perché siamo due minuti oltre il tempo che le era stato destinato.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Sono completamente d'accordo e ci mancherebbe altro. Ho ottenuto il risultato che volevo e chiedo scusa. *(Applausi)*.

Mi permetto di dire che mai come oggi, accanto al procedere nei percorsi politici, bisogna parlare anche di noi, perché questa estraneità - che ci porta a pensare: gli altri fanno male le cose, mentre io sono al di là delle cose - non fa bene a nessuno. Grazie dello spazio e spero che si vada avanti positivamente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cucchi. Ne ha facoltà.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Signora Presidente, è con emozione che prendo la parola oggi e lo faccio

avendo a fianco la Vice Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. Quelli appena trascorsi, signora Presidente, sappiamo che sono stati giorni davvero molto pesanti, segnati da un fatto gravissimo di violenza, l'ennesimo femminicidio, il centocinquesimo di quest'anno, che ha travolto l'opinione pubblica e ha scatenato un dibattito dai toni anche molto accesi. È un dibattito che prosegue e questo è un bene, almeno credo.

Ho molto riflettuto sui motivi di un così diffuso coinvolgimento, signora Presidente. In Italia, come tutte e tutti sappiamo, viene commesso un femminicidio ogni tre giorni ed è una enormità. Eppure, queste notizie finiscono spesso, in fretta, in fondo alle pagine di cronaca nera. Questa volta mi è parso che sia successo qualcosa di diverso e non penso sia solo perché è accaduto a ridosso di una ricorrenza importante come il 25 novembre. Sono giunta alla conclusione che il femminicidio di Giulia Cecchettin ci abbia scossi così tanto perché smonta completamente il luogo comune secondo il quale le vittime di femminicidio in qualche modo hanno una responsabilità.

C'è voluto il femminicidio di Giulia per dimostrare che le donne vengono uccise indipendentemente dall'età, dalla città in cui vivono, dalla professione, dalla profondità della scollatura o dalla lunghezza della gonna che indossano, da quanto bevono o non bevono. Le donne vengono uccise di giorno, da ragazzi apparentemente per bene, che a volte hanno anche la faccia pulita, da bravo ragazzo. A Giulia è stato strappato via in modo brutale il futuro.

Questo femminicidio, più di altri, ci ha mostrato l'impellenza e l'assoluta necessità di intervenire sull'educazione sessuale e affettiva dei giovani. C'è un estremo bisogno, Presidente, di educazione al consenso e alla gestione delle emozioni. Se davvero vogliamo cambiare il sistema culturale patriarcale che rappresenta l'*humus* nel quale i femminicidi avvengono, dobbiamo assumerci la responsabilità di intervenire subito per contrastare tutte le forme di violenza più lievi, quelle più diffuse e in grandissima parte sommerse, che non provocano la morte della donna, ma le impediscono di essere libera; libera di decidere per sé. Mi riferisco, Presidente, alla violenza psicologica e a quella economica, per esempio.

Se davvero vogliamo il cambiamento, dobbiamo intervenire non solo e non tanto approntando un sistema sanzionatorio adeguato - lo sappiamo - e un processo veloce ed efficace. Se davvero vogliamo il cambiamento, dobbiamo investire importanti risorse e introdurre l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, come insegnamento aggiuntivo svolto da insegnanti che abbiano le adeguate competenze specifiche: questo lo ritengo fondamentale. Dobbiamo rendere certi e puntuali i finanziamenti ai centri antiviolenza, semplificando l'*iter* di assegnazione delle risorse, che sono ancora troppo diversi da Regione a Regione, per esempio. I fondi sono pochi e vengono assegnati sempre con ritardo.

Dobbiamo smontare i luoghi comuni, gli stereotipi che rinchiudono i generi in scatole di regole e imbrigliano la libertà di essere ciò che si desidera. Parte essenziale del cambiamento è la valorizzazione del fondamentale contributo che le donne hanno dato alla civilizzazione della società, all'avanzamento del diritto e dei diritti e al miglioramento delle condizioni di vita della società. Fornire un altro modo di guardare alle donne è il primo, indispensabile passo per eliminare gli stereotipi negativi. Nella società attuale gli stereotipi maschili e femminili invadono il quotidiano, nell'ambito sia privato sia pubblico. Se in alcuni casi nell'ambito privato viene svilito il ruolo della donna ed esasperato quello dell'uomo, la scuola ha il dovere di fornire gli strumenti per una lettura paritaria del genere. Se il sistema mediatico fornisce una rappresentazione basata solo sulla mercificazione del corpo femminile, la scuola ha il dovere di ristabilire un equilibrio dell'immagine della donna. È indispensabile educare le nuove generazioni - lo sappiamo - al rispetto reciproco delle opinioni e delle condotte diverse dalle proprie, per ottenere in concreto il risultato di prevenire la violenza mediante la formazione, strumento fondamentale. Dobbiamo insegnare ai giovani e alle giovani l'importanza del consenso e di accettare un "no". Solo un "sì" è un "sì".

Presidente, questo disegno di legge fornisce strumenti processuali utili, anche a parere degli operatori del processo, e noi ne diamo un giudizio complessivamente positivo, ma c'è ancora tanto, tantissimo da fare. L'auspicio è che questa legislatura faccia veri passi in avanti, non solo nel sanzionare adeguatamente i reati nei quali spesso si sostanzia la violenza, ma anche nell'azione di prevenzione della violenza. Per far questo è indispensabile cambiare il modello culturale patriarcale che ancora

imperava in questo Paese; non esiste nessun'altra strada.

Mi permetta di chiudere, Presidente, rivolgendo un saluto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che ieri, durante il minuto di silenzio, hanno invece scelto di gridare la loro rabbia. E un ringraziamento in particolare a Elena Cecchetti, che con le sue parole lucide e consapevoli, in questo suo forte momento di dolore, è stata fonte di ispirazione per tante e tanti di noi, raccontando con le parole giuste la violenza alle donne, senza mistificazioni o scuse. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico sportivo «Alessandro Volta» di Colle di Val d'Elsa, in provincia di Siena, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 923 , 92 , 327 e 754 (ore 12,45)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ternullo. Ne ha facoltà.

TERNULLO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, gentili colleghi, Governo, non è la prima volta che il Parlamento affronta il tema della violenza sulle donne, lo ha fatto diverse volte e lo ha già fatto anche quest'anno. Abbiamo infatti approvato la legge n. 122 del 2023, che interviene sulla procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere.

Il pubblico ministero ha ora l'obbligo di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Si tratta di una norma che fa un altro passo avanti, ma non è risolutiva. Il disegno di legge oggi in Aula è stato esaminato a lungo in Commissione giustizia della Camera e contiene, come tutti abbiamo detto, tante norme e strumenti che incrementano ulteriormente la tutela per le donne.

L'urgenza di approvarlo al più presto ci viene ora dall'ultimo delitto orribile, quello di Giulia, ad opera di colui che era stato il suo ragazzo: lei, una ragazza modello, bella, allegra, studiosa e bravissima, tanto che stava per laurearsi in ingegneria (come già preannunciato dal nostro ministro Bernini, avrà una laurea postuma *honoris causa*) (*Applausi*); una ragazza seria, tosta, ma pur sempre una ragazza, ancora molto giovane per avere strumenti per comprendere fino in fondo chi si trovasse davanti.

Lui, sì, era considerato anche lui un bravo ragazzo, fino a quando si è scoperto che nascondeva in sé un autentico mostro, che non solo ha agito d'impulso, ma ha premeditato una vendetta verso la persona che sosteneva di amare, dichiarando oltretutto di non poter riuscire a vivere senza di lei.

Mi chiedo: il delitto di Giulia si sarebbe potuto evitare, se fossero state in vigore le norme che ci accingiamo ad approvare oggi? Purtroppo la risposta è no. È vero: le norme che ora approviamo ci consentiranno sicuramente di fare un ulteriore passo in avanti nel contrasto ad altri casi di violenza sulle donne, ma - lo dico davvero - bisogna trovare nuove disposizioni, consentendo magari al questore di ammonire un soggetto che potrebbe molestare o fare qualcosa di peggio, anche su segnalazione di un amico oppure del parente di una presunta vittima. Serve un atto amministrativo, che può funzionare su un ragazzo, quindi su una famiglia considerata normale, per bene, al fine di spaventarla e reinserirla nella comunità e nella normalità.

Nel caso di Giulia, solo sua sorella ci ha detto di essersi accorta che non era un bravo ragazzo e ha parlato di quelle che lei, diversamente da Giulia, considerava molestie. Come già detto, sicuramente le norme inserite in questo disegno di legge serviranno a contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica, ma dobbiamo continuare in questa direzione facendo una riflessione.

Mi collego qui a quanto detto dalla collega Mennuni di Fratelli d'Italia. Una riflessione che deve partire da ogni famiglia è quella sull'educazione che bisogna dare ai propri figli, ricordandosi di far sempre mancare loro qualcosa. È vero, il mestiere di un genitore è veramente difficile, ma dobbiamo farlo. Se mancherà loro qualcosa, saranno in grado di guadagnarsela da soli. Non è solo una considerazione relativa al cosiddetto patriarcato, ma all'educazione dell'intera famiglia che coinvolge noi madri che abbiamo un ruolo fondamentale sull'educazione dei nostri figli maschi.

Possiamo poi seguire anche con l'educazione che deve dare la scuola, che può avere un ruolo importante nei limiti delle ore dedicate all'educazione civica. Un altro ruolo importante può averlo lo sport, che insegna soprattutto a saper perdere, oltre che a guadagnarsi la vittoria. Dico questo perché

perdere una gara, così come perdere un affetto, una relazione con una donna, non è la fine del mondo. Accogliamo quindi certamente con favore le tante norme importanti di questo disegno di legge voluto dal ministro Roccella, ma sono convinta che il lavoro da fare sia ancora tanto e lo faremo. Lo dico da membro della Commissione sul femminicidio, che mi onoro di rappresentare, nella quale lavoriamo costantemente attraverso molteplici audizioni e da lì accogliamo contributi e iniziative utili alla comprensione del tema per arrivare a debellare il fenomeno dell'uccisione delle donne, uccise solo per il fatto di essere tali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lopreiato. Ne ha facoltà.

[LOPREIATO \(M5S\)](#). Signor Presidente, colleghi e colleghe, invito la scolaresca che assiste ai nostri lavori a prestare particolare attenzione a quello che si sta dicendo oggi in quest'Aula.

Ricordo a tutti quanto detto l'8 marzo, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «Occorre un impegno ulteriore delle istituzioni, della comunità civile, delle donne e degli uomini, insieme, per rimuovere ostacoli, confutare pregiudizi, operando con azioni concrete, contrastando con forza le inaccettabili violenze e i femminicidi, che sono crimini gravissimi da sanzionare con il massimo di severità».

Ebbene, colleghi, devo dire che, grazie a un percorso virtuoso di interventi legislativi e a un lavoro parlamentare trasversale, si è giunti a un assetto normativo - come abbiamo detto più volte in quest'Aula - volto ad anticipare la tutela delle vittime di violenza, a velocizzare l'adozione di provvedimenti a tutela delle donne e a individuare nuove forme di reato. Abbiamo parlato quindi di codice rosso e codice rosso rafforzato e oggi stiamo parlando di questo nuovo disegno di legge. Anzi, sul punto devo dire che il Movimento 5 Stelle ha cercato anche di accelerarlo ulteriormente, proponendo di discuterlo anche in sede deliberante, cosa che avrebbe evitato l'ulteriore passaggio in Aula.

Una cosa è certa, Presidente: si continuerà a lavorare perché sono i fatti di cronaca e i numeri a reclamare un nostro ulteriore sforzo. In Italia, infatti, si sono verificati 285 omicidi quest'anno e sono 102 le vittime donne (Giulia Cecchetti è la centotreesima), di cui 82 uccise in ambito familiare-affettivo. Di queste, 53 hanno trovato la morte per mano del *partner* o di un *ex partner* e non c'è Regione italiana immune a questa piaga sociale: è un dramma nazionale che non conosce confini geografici, né barriere sociali.

L'altro giorno, Presidente, ho avuto il piacere di essere invitata ad intervenire a un evento nella mia città, Napoli, che aveva ad oggetto, per l'appunto, la lotta contro la violenza sulle donne. In quell'occasione, ho ascoltato con estrema attenzione quanto riferitomi dall'assessore alle pari opportunità, Emanuela Ferrante, che nella mia città sta facendo un lavoro impeccabile e ho avuto il piacere di confrontarmi con la coordinatrice dei centri antiviolenza e con la responsabile del centro Dafne e mi hanno fornito una serie di dati che ho qui davanti a me e che ho consultato in maniera veramente molto attenta. Orbene, giusto per estrapolare i dati più importanti, in soli dieci mesi, da gennaio a ottobre, soltanto a Napoli, ci sono state 571 segnalazioni. L'unico dato in qualche modo rincuorante è che 270 persone hanno fatto un accesso spontaneo ai centri antiviolenza e quindi hanno denunciato spontaneamente la violenza. Il 45 per cento delle donne vittime non è occupato, nel 34 per cento dei casi l'aggressore è un *ex partner* non convivente, il 44 per cento delle donne, però, non ha poi sporto denuncia. Ai centri antiviolenza al 100 per cento si rivolgono per essere informate, per essere ascoltate, per una consulenza psicologica o per l'assistenza in un percorso di sostegno. Ho citato questi numeri e queste informazioni per riflettere e per sottolineare l'importanza dei centri antiviolenza.

Su questo, però, devo fare una critica, perché, come evidenziato anche in Commissione, nel disegno di legge di bilancio in merito non c'è nulla: si parla soltanto di 6 milioni di euro per il cosiddetto reddito di libertà, che è di un importo veramente esiguo: praticamente parliamo di 400 euro elargiti per un massimo di dodici mesi *una tantum*. Trovo che sia un importo estremamente contenuto. Per questo anche in quel caso noi del Movimento non potevamo non attivarci con una corposa attività emendativa, affinché venissero riconosciuti sia un'indipendenza economica alle donne vittime di violenza sia un dovuto rifinanziamento dei centri antiviolenza e delle case di rifugio. (*Applausi*).

Tanto doverosamente precisato, ritornando al disegno legge in esame, che riguarda le vittime di violenza, io sono stanca di parlare di vittime, perché quando si parla in questi termini significa che qualcosa è già stato consumato, quindi c'è necessità di realizzare ulteriori interventi. Non c'è bisogno delle solite frasi di circostanza, che sono veramente insopportabili quando si parla di violenza sulle donne; penso a un intervento, come abbiamo detto più volte in quest'Aula, sul piano della cultura, dell'educazione; penso a uno sforzo collettivo concreto per porre fine a una realtà che non può più essere ignorata.

Non serve solo prevedere un sistema sanzionatorio più afflittivo, non serve solo anticipare il momento di tutela della vittima; bisogna iniziare dalle radici, dalla base. È lì che bisogna iniziare, è inutile girarci intorno. Quando c'è un'incapacità delle famiglie, per motivi che possono essere lavorativi o sociali, è lo Stato che deve garantire *in primis* una giusta educazione erogata da soggetti qualificati. Al riguardo il MoVimento 5 Stelle ha presentato, unitamente all'opposizione, un ordine del giorno che prevede l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, modulata sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. L'insegnamento sarà trasversale e verrà effettuato in collaborazione con le famiglie e con il supporto tecnico di psicologi, psicoterapeuti e sessuologi esperti.

C'è, infatti, un tema che ancora appare difficile da affrontare a scuola, quello dell'educazione affettiva e sessuale; una questione fondamentale e delicata, ma circondata spesso da numerosi tabù, di cui è intrisa la nostra realtà. La sessualità è parte integrante dell'essere umano e della sua identità; essendo inscindibile dall'educazione generale della persona, deve essere affrontata, oltre che dalla famiglia, anche dalla scuola, in quanto fa parte della sua missione educativa. L'educazione sessuale non prevede solo l'insegnamento degli aspetti cognitivi legati più strettamente alla sessualità biologica, ossia del sapere, ma deve considerare anche l'aspetto relazionale ed emotivo della sessualità, ossia del saper essere in rapporto con gli altri, il rispetto di sé e dell'altro, la capacità di sentire le proprie emozioni e di gestirle. Tutto ciò nella scuola, perché spesso nei contesti familiari, anche difficili e fragili, parlare di sessualità è un tabù, quindi le risposte vengono cercate altrove, ad esempio sul *web*, sulla Rete, dove c'è il pericolo di pornografia, con tutti gli effetti distorsivi che ne conseguono.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 12,58)

(Segue LOPREIATO). Io vado spesso a scuola e sono gli stessi insegnanti a dirci che già a dieci o undici anni di età i bambini accedono ai siti porno e lì scoprono il sesso, poi condividono immagini e video con gli altri. Quei ragazzi e quelle ragazze che arrivano all'adolescenza bombardati da falsi messaggi, incapaci di costruire una relazione vera, di gestire un rifiuto, di gestire e di controllare la rabbia, li rendiamo analfabeti emotivi. Non si possono più chiudere gli occhi di fronte a questo. La violenza sulle donne è un fenomeno criminale, sì, ma soprattutto (e tristemente devo dire) è un fenomeno culturale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio Elena, Simona, Cinzia, Stefania, Anna, Valeria, Lavinia, Ester, Daniela, Ilaria, Daniela, Ada, Cecilia, Elena: sono i nomi delle colleghe che sono intervenute e che interverranno nella discussione generale di questo provvedimento. Le voglio citare per nome perché così sono elencate anche nel ruolino che ci arriva degli iscritti a parlare e, diversamente dagli uomini, sono citate anche con il nome. Questo credo sia anche un piccolo atteggiamento di sensibilità verso le colleghe intervenute in discussione.

Come abbiamo più volte sostenuto quando trattiamo la legislazione in materia di violenza di genere, mettiamo le mani su un laboratorio normativo che è in continuo aggiornamento, purtroppo stimolato dalla gravissima serie di eventi che quotidianamente siamo costretti a leggere sugli organi di informazione. Questo laboratorio si alimenta peraltro con il contributo, raccolto anche in queste ore attraverso degli ordini del giorno, di ulteriori sensibilità sul tema che sono sicuro si riverseranno all'interno dei futuri provvedimenti normativi.

Ma non finisce qui perché, grazie anche all'aiuto di associazioni di volontari, oggi pomeriggio il Senato ospiterà un evento sull'indipendenza economica, che la collega senatrice, presidente della Commissione giustizia, Giulia Bongiorno, ospiterà e presiederà. Domani avrà luogo un altro evento, che riguarderà le donne custodi e le donne combattenti, dove saremo impegnati con la collega Tilde

Minasi. E così sui nostri territori, dove ad esempio tornerò questo fine settimana, dove vi sarà una tre giorni a Massa che vedrà l'impegno davvero unico di forze di polizia, questore e scuole riunite tutte per tre giorni in un evento, "Il ventaglio dell'imperfezione", che svilupperà e aggiornerà studenti delle scuole su strumenti e azioni nei confronti della lotta contro la violenza di genere, la violenza sulle donne e la violenza domestica.

Questo è un passaggio epocale, che il nostro Paese ha già affrontato in materia di terrorismo e lotta alla mafia. Il frutto di questa lotta e di questa guerra che l'Italia non ha mai ripudiato - anzi, oggi intraprendiamo formalmente una nuova battaglia di questa lunga guerra contro la violenza di genere - ha generato un elevato disvalore che è stato acquisito dalla popolazione, che oggi ripugna come elemento culturale proprio qualunque azione, qualunque velleità di organizzazioni criminali che, come ricordavo prima, sono state oggetto di una grande riforma legislativa nel corso degli anni scorsi.

Naturalmente in questa guerra dobbiamo sacrificare anche alcuni principi, alcune libertà, come quella della presunzione di innocenza e la libertà personale, perché purtroppo - lo abbiamo visto in questi giorni - il mostro è in prima pagina, e alimenta una copiosa pubblicistica, tirature, *audience*, una moderna esigenza di soddisfare le più che motivate aspettative di giustizia della gente. Tanta gente, soprattutto tanti giovani che in queste ore e in questi giorni stanno riempiendo le piazze per manifestare la propria adesione a una guerra senza quartiere che dobbiamo dichiarare contro questo tipo di comportamenti. La grande partecipazione ci dimostra che non si tratta di un problema generalizzato; è un problema che il legislatore deve affrontare con riferimento a una responsabilità penale che è personale, quindi riguarda soggetti specifici, ma che purtroppo colpisce tutto un mondo: anzitutto le vittime della violenza che, ahimè, anche qualora non soccombano sotto il maglio di gesti assolutamente deprecabili e inqualificabili, purtroppo hanno bisogno di assistenza. Hanno bisogno di assistenza anche gli orfani, i figli di quelle coppie vittime della violenza, perché l'autore, quando non è stato anche lui vittima di se stesso, è recluso e lascerà quei ragazzi - fortuna loro se avranno dei parenti sani che riusciranno a crescerli - soli con il problema di doversi adattare.

Il problema di dover accettare anche le conseguenze del disadattamento sociale di persone che, purtroppo, vittime di violenza, troveranno sempre difficoltà a reinserirsi nella normalità e magari sperare, qualora l'età glielo consenta, unitamente al fatto di rimanere in vita, di poter magari ricreare una famiglia.

Noi, purtroppo, dobbiamo fare anche i conti con una ridotta percentuale di reati che nulla ha a che vedere con riferimenti patriarcali, anzi tutt'altro. In questa guerra, lo Stato deve riporre attenzione a una stortura di genere, che affligge l'orientamento della naturale forza maschile verso uno scopo innaturale, che non ha più un sano indirizzo valoriale nel lavoro, nella famiglia, nella protezione del nucleo familiare, ma sembra piegata ad uno schema consumista: voglio, consumo, uso e distruggo.

È un condizionamento mediatico, capace purtroppo di stroncare ogni relazione, attraverso messaggi di omologazione massiva, per cui, se non sei al top, sei fuori; oppure, come si dice in quei giochi televisivi dove devi indovinare il pacco vincente, la tua avventura finisce qui.

No, cari signori, l'avventura delle vittime della violenza non finisce qui e noi dobbiamo trovare la forza di far andare avanti queste persone, di farle continuare a sfidare la vita ed investire su se stesse. E se non vogliamo, appunto, che quei disadattati costino alla società, dobbiamo far sì che gli autori di tali reati rientrino in qualche modo a far parte di quell'ordinato equilibrio sociale che, altrimenti, li vedrebbe come un costo a carico della società. È un impegno che costituzionalmente, ahimè, ci dobbiamo sobbarcare, per far sì che anche queste figure possano in qualche modo tornare a una quasi normalità e non diventare un costo per tutti.

Parlavo di quelli che sono gli obiettivi di questo testo, che noi condividiamo, perché rafforzano strumenti esistenti, come l'ammonizione del questore. È un momento prodromico, che può consentire, grazie all'esperienza delle nostre migliaia di appartenenti alle Forze dell'ordine, di vedere applicati, ad esempio, dei percorsi trattamentali in fase preliminare al compimento di altri atti, magari ben più gravi, che sono comportamenti spia.

Ebbene, molti questori, grazie al protocollo Zeus, stanno verificando quale sia l'efficacia di un intervento preventivo su comportamenti magari non ancora con qualifica di rilevanza penale. Grazie a

queste azioni, abbiamo visto crollare, sui soggetti che si sono volontariamente sottoposti a questi periodi di trattamento, la recidiva.

Quindi, dobbiamo spingere anche verso la prevenzione, che non può non toccare la scuola e non può non toccare la famiglia. Certamente al di fuori di una serie di pregiudizi o di deviazioni, anche ideologiche, che spesso e volentieri, anche in queste ore, abbiamo sentito dalla voce di esperti, che poi forse troppo esperti non sono, è fondamentale che queste realtà, come la scuola e la famiglia, vengano seguite da professionalità in grado di garantire una sana capacità di indirizzo e una altrettanto efficace capacità di intercettare comportamenti che potrebbero, ahimè, sfociare in futuro anche in ben peggiori conseguenze.

E poi occorre lavorare su tutti quegli elementi che costituivano, all'interno della nostra società, dei grandi momenti di verifica delle capacità attitudinali di ognuno di noi. Penso alla leva militare, che oggi magari dovremmo chiamare in un'altra maniera, per costruire un impegno civico che veda i ragazzi, in qualche modo, forzare il proprio spirito e la propria capacità di adattamento, per fare qualcosa per la comunità. Ovviamente, non posso non pensare anche all'aspetto religioso di quei tanti parroci, di quelle tante figure ecclesiali che hanno dato, come abbiamo visto anche durante i lavori sul decreto Caivano, un fortissimo contributo alla lotta al disagio.

Pertanto, come anticiperò poi l'intervento in dichiarazione di voto, la Lega non può che essere a favore di questo ulteriore tassello della grande guerra contro la violenza di genere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Elia. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, noi oggi discutiamo un disegno di legge a cui molto responsabilmente abbiamo guardato, lavorando sul merito delle questioni, pensando alle donne che concretamente nella loro vita conoscono la violenza, a come aiutarle, a come fare seriamente quella che si chiama prevenzione secondaria.

Questo disegno di legge si ispira anche a un lavoro fatto da noi nella passata legislatura, alla relazione della Commissione femminicidio presieduta dalla senatrice Valente. Quindi discutiamo un testo che oggettivamente è condiviso e che abbiamo cercato di migliorare con il lavoro alla Camera, come è stato ricordato anche nel dibattito di stamattina, impedendo alcune cose che erano particolarmente odiose, come l'ammonimento nei casi di violenza sessuale, così come ci avevano chiesto le associazioni dei centri antiviolenza nelle audizioni svolte alla Camera.

Abbiamo sempre detto, però, e continuiamo a dirlo, che le riforme non si fanno a costo zero, che non ci sono risorse sulla formazione degli operatori e delle operatrici, tema che abbiamo imposto anche nell'articolato, ma che non ha avuto risposte sul piano dei finanziamenti e che auspichiamo di poter toccare ancora nel prosieguo della discussione.

Nell'articolo 6 del disegno di legge al nostro esame per la prima volta parliamo di una formazione specifica della magistratura ed è un passo in avanti. Sappiamo però che c'è una grandissima questione di cultura, anche di chi ha a che fare con queste norme e le deve applicare per evitare quella che viene chiamata vittimizzazione secondaria, per evitare la sottovalutazione della violenza, per evitare la sottovalutazione del rischio. Anche in questi giorni abbiamo letto nelle statistiche che in occasione dell'avvicinarsi del 25 novembre ci vengono fornite, che siamo ancora un Paese fortemente segnato da stereotipi. L'Istat addirittura stamattina parlava del 48,7 per cento delle italiane e degli italiani. Abbiamo sentito narrazioni tossiche, fatemelo dire, per cui il fatto che ci siano uomini che ammazzano le donne sarebbe colpa delle madri che non hanno saputo educare, oppure che sia colpa delle donne che non riescono a denunciare il fatto che ci sia tanta violenza. Ancora una volta è sempre e comunque colpa delle donne.

Abbiamo posto anche per questo, anche discutendo di questo provvedimento, un tema più generale che la maggioranza non ha voluto affrontare in questo testo. La cultura, la necessità del cambiamento culturale e di lavorare sulla prevenzione primaria. La gran parte delle risorse noi le mettiamo ancora troppo sulla punizione e soprattutto la gran parte delle norme che abbiamo previsto intervengono su questo e non sulla prevenzione. Uno studio di Action Aid ci dice che solo il 12 per cento delle risorse che complessivamente mettiamo sulla violenza va in questo settore.

Con questo disegno di legge, quindi, facciamo una cosa importante: interveniamo per migliorare le

misure, ma a violenza avvenuta; continuiamo a muoverci nell'ambito del sistema penale e bisogna farlo per salvare le donne che denunciano, ma non basta. Tutto ci dice che in un Paese dove muore una donna per mano di un uomo ogni tre giorni, noi dobbiamo affrontare il tema della cultura patriarcale che produce violenza, perché questi uomini non sanno convivere con la libertà delle donne. Lasciatemi dire ciò con buona pace del signor Alessandro Amadori, coordinatore dei consulenti del ministro Valditara (*Applausi*), che parla di donne causa delle violenze e di esistenza di ginnarche. Non è per amore di polemica, ma non si può avere un negazionista, uno per il quale il patriarcato non esiste e la violenza non ha un tratto di genere a coordinare questi progetti. Nega esattamente quel tratto strutturale di cui ci parla la Convenzione di Istanbul. Come negare che l'uomo è andato sulla luna. Non possiamo, così come non possiamo accontentarci di un progetto extracurricolare. Questo lo chiede il Paese. Risuonano altre domande e altre parole.

Il femminicidio di Giulia Cecchettin, che si aggiunge a una lunga lista (come purtroppo dobbiamo ricordare ogni volta), ha scosso le coscienze come non mai, aprendo uno squarcio proprio sul dato culturale, sull'insopportabilità di questa contabilità a cui nessuna pena esemplare potrà dare risposta, se non si affronta ciò che la produce. Una ragazza ha trovato le parole per dirlo, Elena, la sorella di Giulia: i mostri non sono malati, sono figli sani del patriarcato, della cultura dello stupro. Ha parlato di controllo, di possessività, di *cat calling*. Non tutti gli uomini, ma sempre uomini; e ha richiamato alla responsabilità. E qui lo voglio dire, Presidente, tramite lei anche al senatore Renzi, che intervenendo prima ha detto di non condividere. Ma in questo caso la responsabilità è nel senso di impegnarsi, di avere a cura, di parole che chiamano alla responsabilità ognuno e ogni giorno. Se vedi un amico che; non è colpevolezza, ma è fare, agire per sconfiggere la violenza, agire in quanto uomini. Il femminicidio - sono sempre parole della ragazza - non è un delitto passionale, è un delitto di potere. Serve un'educazione sessuale e affettiva capillare, serve insegnare che l'amore non è possesso.

Ieri nelle scuole italiane sono risuonate le parole di ragazze e ragazzi contro la violenza, parole che raccoglievano il messaggio di Elena Cecchettin, che ha trasformato un dolore privato in una questione politica, perché la violenza maschile contro le donne è una questione politica, come ci mostra il bellissimo film di Cortellesi, nel suo finale eccezionale da questo punto di vista. Se non la trattiamo così, facendola uscire dalla cronaca nera, non abbiamo capito nulla; e penso che i ragazzi e le ragazze l'abbiano capito. Io non so se, come sostiene la scrittrice Chiara Valerio, Elena Cecchettin sia una moderna Antigone. Ma noi siamo chiamati come Parlamento a fare norme, quando i decreti ce lo consentono; e credo sia tempo, attraverso le norme, di dare... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

Ho concluso, Presidente. In ogni ordine e grado della scuola, senza paura di parlare di sessualità e affettività, credo sia tempo di dare forza attraverso le norme alle cose che le scuole in parte già fanno, ma che sono troppo legate alla sensibilità. Sostenere la comunità educante: è questo che anche ieri i ragazzi hanno chiesto, con chiarezza.

PRESIDENTE. Si avvii a concludere, grazie.

D'ELIA (*PD-IDP*). La politica deve andare oltre: cultura non è solo scuola, ma è anche scuola. È la nostra convivenza a cui dobbiamo parlare, questa attenzione a questa responsabilità che Elena Cecchettin ci chiede. È la società tutta che deve dire "ora basta", ogni giorno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Leonardi. Ne ha facoltà.

LEONARDI (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, prevenzione, protezione e certezza della pena sono i cardini del disegno di legge contro la violenza che ci apprestiamo ad approvare oggi in via definitiva. Un disegno di legge che rafforza le norme antiviolenza, soprattutto sul fronte della prevenzione, consapevoli che il fattore tempo è una variabile essenziale e che un intervento tempestivo può fare la differenza per riuscire a salvare la vita di una donna.

Abbiamo rafforzato l'istituto dell'ammonizione del questore, estendendolo ai cosiddetti reati spia, atti subdoli, a volte violenti, come lesioni, percosse, ma anche minacce, che troppo spesso ormai rappresentano il preludio di un percorso di violenza in ambito relazionale e familiare e di una possibile *escalation* che va tempestivamente attenzionata e fermata. Abbiamo previsto che i processi in materia

di violenza contro le donne abbiano uno svolgimento rapido, ampliando le fattispecie per le quali si assicura la priorità e stabilendo un termine massimo di venti giorni perché il pubblico ministero valuti la necessità di applicare misure cautelari nei confronti del maltrattante.

Con l'approvazione di questo disegno di legge, misure previste dal codice antimafia, come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, l'obbligo di dimora o quello di mantenere una distanza non inferiore ai 500 metri, potranno essere utilizzate a tutela delle donne che trovano il coraggio di denunciare.

Per proteggerle abbiamo previsto anche l'arresto in flagranza differita sulla base di documentazione video fotografica e il rafforzamento delle misure cautelari in carcere e del braccialetto elettronico, insieme all'immediata comunicazione alla vittima di violenza di tutte quelle notizie sulle misure cautelari.

Se un maltrattante viene scarcerato, se un aguzzino si sottrae alla giustizia, la donna che ha denunciato deve essere avvisata subito perché non si ritrovi poi quell'aguzzino sotto casa o dietro la porta, pronto a compiere l'estremo evento sulla donna che ha avuto il coraggio e la forza di denunciarlo.

Nel disegno di legge al nostro esame è prevista anche una provvisoria a titolo di ristoro anticipato per le vittime, che altrimenti avrebbero dovuto attendere l'acquisizione della sentenza di condanna.

Un altro aspetto qualificante del provvedimento è quello che riguarda l'adeguata formazione degli operatori che a vario titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza, attraverso la predisposizione di linee guida nazionali per avere su tutto il territorio un approccio condiviso. Quanto è importante che chi trova il coraggio di chiedere aiuto trovi poi ad accoglierlo persone capaci di comprendere la complessità di quel percorso o leggere anche quei segnali, là dove una donna non riesce a chiedere aiuto e superare quella barriera? Penso al pronto soccorso, alle realtà sociali, alle quali una donna si rivolge magari per altro, nascondendo invece la volontà di denunciare e soprattutto di chiedere aiuto.

L'atto che approviamo oggi è un grande passo avanti contro la violenza sulle donne con un obiettivo unitario, anche se mi dispiace a volte non sentir parlare di un percorso da fare insieme, ma vedere la voglia di dividersi e di fare distinguo o utilizzare anche un provvedimento che poi sarà approvato all'unanimità per attaccare questo Governo.

È un provvedimento che mira a migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza attraverso una protezione immediata e la valutazione preventiva dei rischi della donna che subisce, soprattutto quando vuole denunciare. Vi è poi il rafforzamento delle misure contro la reiterazione di quei reati che fortunatamente la donna ha trovato il coraggio di denunciare.

Voglio ringraziare il presidente del Consiglio Meloni, tutti i Ministri coinvolti in un lavoro corale e le Commissioni parlamentari per il lavoro che è stato svolto per portare celermente in approvazione questo pacchetto di norme, che intervengono laddove si sono rilevate le maggiori criticità di intervento nel nostro sistema normativo che ormai si sta rodando e si sta arricchendo di dati per correggere e migliorare questa macchina.

Al nostro Governo va riconosciuto di aver intrapreso fin dal primo insediamento iniziative concrete per contrastare questo odioso fenomeno, che continua a presentare ogni anno un conto elevatissimo in termini di vittime e che sappiamo, nelle tante sfaccettature in cui si esercita la violenza, da quella fisica a quella psicologica, fino a quella economica, rappresentano ancora purtroppo la punta di un *iceberg* rispetto a chi invece per paura non riesce ancora a denunciare.

Un passo importante è stato percorso anche in tema di risorse economiche stanziare. Diciamo sempre che per fare le cose servono le risorse, rivendichiamo allora che i fondi per i centri antiviolenza sono stati quasi raddoppiati (*Applausi*), passando in maniera strutturale dai 35 milioni, previsti in precedenza, ai 55 milioni di euro, previsti ora.

Insieme alle misure concrete, al lavoro sulle leggi e sulla formazione, dobbiamo lavorare anche ad un cambiamento culturale nella lotta contro la violenza di genere, partendo soprattutto dalle nuove generazioni, dai giovani di oggi che saranno gli uomini e le donne di domani. Serve partire proprio dalla presa di coscienza di questo problema anche all'interno delle scuole, favorendo un dialogo diretto fra i ragazzi e portando l'esperienza delle vittime per coltivare l'empatia e far crescere la

consapevolezza.

In questa società, basata sul consumo e sul possesso, dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a capire che una donna, una ragazza, non è un oggetto da possedere, che le delusioni e i dolori fanno parte della vita e dobbiamo viverli, ma mai pensare di risolverli cancellando la persona che ci ha detto un no. (*Applausi*)

Da quanto emerge dalle casistiche denunciate, sappiamo che questo è un fenomeno che permea trasversalmente la nostra società: non si salva nessuno, né per fascia di età, né per stato sociale, né per *status* economico. Per questo è proprio dai giovani che dobbiamo partire. È proprio sul fenomeno della dipendenza economica, che porta molte donne a non denunciare per paura di non sapere domani cosa fare o dove andare, senza una casa in cui portare i propri figli, che la Commissione bicamerale d'inchiesta sul femminicidio e sulle altre forme di violenza ha iniziato la prima indagine conoscitiva.

Molte cose ci sarebbero ancora da dire e certamente continueremo a porre in essere azioni concrete per contrastare questo odioso fenomeno e proteggere ogni donna che vive una situazione di pericolo. In questi giorni, non riesco a togliermi dalla mente il sorriso tenero di Giulia Cecchettin, un sorriso pulito, solare, che tanto stride invece con la violenza e l'orrore che ha dovuto subire. Come in un domino della memoria, mi appare quell'abbraccio al suo pancione di Giulia Tramontano o la fascia rossa fra i capelli ad incorniciare il volto nel *selfie* che si è fatta Saman Abbas: istantanee di vita rubate all'affetto dei propri cari e al proprio futuro da chi avrebbe dovuto amarle e proteggerle. È per loro e per tutte le donne che continueremo questo percorso e lo faremo insieme per Giulia. Utilizzerò, in conclusione, proprio le parole del padre di Giulia, di un uomo, che ha detto: «L'amore vero non urla, non picchia, non uccide». (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo si è riunita, grazie alla disponibilità di tutti i Presidenti dei Gruppi, durante i lavori dell'Assemblea, perché abbiamo ritenuto di non limitare in alcun modo la lunga discussione generale su questo provvedimento e ringrazio i senatori che, sia pure alternandosi, hanno seguito i lavori.

Comunico, pertanto, che la Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 12 dicembre.

Nella seduta di domani, alle ore 12, si terrà la votazione a scrutinio segreto mediante schede per l'elezione di un Vice Presidente, attese le dimissioni del vice presidente Gasparri. Alle ore 15 resta confermato il *Premier question time*, con la presenza dell'onorevole Giorgia Meloni.

La prossima settimana, con sedute senza orario di chiusura, da mercoledì 29 novembre, alle ore 16,30 - martedì e mercoledì mattina si riuniscono solo le Commissioni che hanno bisogno di lavorare, in quanto avrebbero dovuto riunirsi in realtà di più questa settimana, ma poi abbiamo dovuto fare aggiunte ai lavori di Assemblea, per cui lasciamo loro lo spazio - e fino a venerdì 1° dicembre compreso, se necessario, saranno discussi i seguenti argomenti: ratifiche di accordi internazionali (mercoledì); dalla sede redigente, la dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza; il decreto-legge in materia di immigrazione e sicurezza, attualmente all'esame della Camera dei deputati, ma che confidiamo sia pronto e arrivi per quel momento.

Mercoledì 29 novembre, alle ore 9,30, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

La settimana seguente, con sedute dal 5 al 7 dicembre (Sant'Ambrogio), saranno discussi il decreto-legge per la prevenzione del rischio sismico nei Campi Flegrei, attualmente all'esame della Camera dei deputati, nonché il decreto-legge recante misure in materia economica e fiscale.

Prevediamo che la discussione del disegno di legge di bilancio dello Stato possa avere inizio nella giornata di martedì 12 dicembre.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi martedì 5 dicembre per stabilire il prosieguo dei lavori.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza

dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di novembre e dicembre 2023:

- Disegno di legge n. 821 - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza
(dalla sede redigente)

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 12 dicembre:

Giovedì	23	novembre	h. 12	- votazione per l'elezione di un Vice Presidente (votazione a scrutinio segreto mediante schede) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri (ore 15)
Mercoledì	29	novembre	h. 16,30	- Ratifiche di accordi internazionali - Disegno di legge n. 821 - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza (dalla sede redigente)
Giovedì	30	"	h. 10	
Venerdì	1°	dicembre	h. 10 (se necessaria)	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 133, Immigrazione e sicurezza (o v e

				<i>approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 4 dicembre)</i>
--	--	--	--	---

Mercoledì 29 novembre, alle ore 9,30, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 133, Immigrazione e sicurezza) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	5	dicembre	h. 16,30	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 140, Prevenzione del rischio sismico nei Campi Flegrei (ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade l'11 dicembre)
Mercoledì	6	"	h. 10	- Disegno di legge n. 912 - Decreto-legge n. 145, Misure in materia economica e fiscale (scade il 17 dicembre)
Giovedì	7	"	h. 10	

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. ... (Decreto-legge n. 140, Prevenzione del rischio sismico nei Campi Flegrei) e n. 912 (Decreto-legge n. 145, Misure in materia economica e fiscale) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	12	dicembre	h. 16,30	- Disegno di legge n. 926 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026
---------	----	----------	----------	---

				(voto finale con la presenza del numero legale)
--	--	--	--	---

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 926 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Il calendario sarà integrato con la votazione per l'elezione di un senatore Segretario.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 133, Immigrazione e sicurezza)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 140, Prevenzione del rischio sismico nei Campi Flegrei)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 912
(Decreto-legge n. 145, Misure in materia economica e fiscale)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'

IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 926
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024
e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026)**

(30 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori di maggioranza	3 h	
Relatori di minoranza	1 h	
Governo	3 h	
Votazioni	5 h	
Gruppi 18 ore, di cui:		
FdI	3 h	46'
PD-IDP	2 h	37'
L-SP-PSd'AZ	2 h	16'
M5S	2 h	14'
FI-BP-PPE	1 h	47'
Misto	1 h	29'
IV-C-RE	1 h	18'
Aut (SVP-PATT, Cb)	1 h	16'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	1 h	16'

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, chiedo una sospensione dei lavori di dieci minuti solo per mettere a posto i dettagli sugli ordini del giorno sui quali - come è noto - con i Gruppi stiamo lavorando e collaborando.

[PRESIDENTE](#). Senatore, sa che abbiamo addirittura riunito la Conferenza dei Capigruppo senza sospendere i lavori dell'Assemblea. Naturalmente non ho intenzione di non accogliere la sua richiesta, ma la prego di tener presente che fra dieci minuti ricominciamo.

Sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 13,31, è ripresa alle ore 13,43).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. [923](#) , [92](#) , [327](#) e [754](#) (ore 13,43)**

[PRESIDENTE](#). Ha facoltà di parlare la relatrice.

CAMPIONE, *relatrice*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito che si è svolto questa mattina ha dimostrato ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, quanto i senatori si siano dedicati, con dedizione, competenza e - lasciatemelo dire - anche con passione, al tema in esame. Ognuno lo ha fatto con la sua competenza, la sua sensibilità e la sua cultura politica. Ma questa diversità - a mio parere - non è un ostacolo; anzi, credo sia una ricchezza di strumenti che potrà portarci a raggiungere più efficacemente quello che è un obiettivo comune.

Ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi.

È stata messa in evidenza l'importanza della specializzazione degli operatori del diritto, dell'introduzione dell'educazione al rispetto nelle scuole, la necessità di riflettere sull'aumento delle fasi di violenza contro le donne. Solo stati sottolineati l'importanza della violenza economica, il ruolo fondamentale dei centri antiviolenza e delle case rifugio e anche la complessità del fenomeno, che non conosce età né collocazione geografica e neanche sociale.

Tutto questo ci trova tutti concordi e non potrebbe essere diversamente. È vero: le nostre culture politiche sono diverse e ci portano a fare analisi diverse del fenomeno, ma siamo tutti uniti dalla determinazione di sconfiggere questa piaga.

Il mio auspicio è che qui oggi, in quest'Aula, noi possiamo puntare su ciò che ci accomuna. Poi, dovremo certamente confrontarci sulle differenze; anzi, dobbiamo farlo, perché di questo tema si deve parlare di più. La discussione e l'esame del problema devono entrare nei gangli della nostra società, devono diventare patrimonio comune. Ma questo disegno di legge, oggi, qui rappresenta indiscutibilmente un grande passo avanti per tutti noi. Uniamoci su questo. Le grandi rivoluzioni si fanno a piccoli passi e noi siamo certamente in cammino. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

ROCCELLA, *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Signor Presidente, quella di oggi è una bella pagina che abbiamo scritto insieme. Io ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a scriverla, in uno spirito di condivisione e di leale collaborazione, a partire dai ministri Nordio e Piantedosi, che hanno firmato, insieme a me, il disegno di legge del Governo, e poi le relatrici e gli altri componenti del Governo che hanno seguito il provvedimento, i Presidenti e i membri delle Commissioni parlamentari coinvolte alla Camera e qui al Senato.

Ho già detto, dopo il voto alla Camera, che aver visto, fin dal primo voto sugli articoli della legge, tutte le luci verdi che si accendevano è stata una vera emozione. È un'emozione perché questa legge introduce misure che possono fare, in tanti casi, la differenza fra la vita e la morte. Averla votata tutti insieme testimonia che, sulla lotta contro la violenza sulle donne e contro i femminicidi, c'è davvero una volontà politica condivisa, che supera le divisioni e le diverse appartenenze.

È una legge, questa, che si pone nel solco del codice rosso, cioè della necessaria urgenza con cui vanno colti i segnali di rischio, gli atteggiamenti aggressivi, le minacce, le persecuzioni, per interrompere il ciclo della violenza, per proteggere la donna che ha la forza di denunciare, che si ribella al ruolo di vittima. Lo abbiamo detto più volte: si tratta di norme che intervengono sulla prevenzione più che sulla repressione, per facilitare il ricorso alle misure cautelari, per rafforzarle per assicurare tempi certi e brevi da parte della magistratura. Sappiamo che tutto questo e la rapidità nella valutazione del rischio e nell'assunzione di misure di tutela adeguate possono davvero salvare vite; non tutte, certamente.

Non avrebbero potuto salvare Giulia Cecchettin, per esempio, né altre donne che non sospettavano la violenza che covava nel cuore dell'uomo che sosteneva di amarle e che non avevano avuto segnali di rischio da parte di quelli che la sorella di Giulia ha definito "bravi ragazzi". Certo, è necessario intervenire su molti altri fronti. Vogliamo produrre un cambiamento culturale, se vogliamo spezzare quella che, non una femminista, ma un grande Pontefice ha definito il giogo della dominazione di un sesso sull'altro.

Promuovere e stimolare un cambiamento culturale è un'impresa impegnativa e per riuscirci dobbiamo andare avanti con il metodo che abbiamo seguito oggi su questa legge; un metodo di condivisione, di confronto aperto, ma anche di riflessione seria, di elaborazione attenta. Questo disegno di legge, infatti, è nato non da un'impostazione ideologica, ma da una verifica puntuale dei fatti, da un esame dei

risultati prodotti dalla normativa precedente, dalle smagliature che abbiamo toccato con mano nell'applicazione delle misure già messe in campo.

Abbiamo tenuto conto delle proposte, delle idee e delle valutazioni di chi su questo tema aveva maturato un'esperienza, così come delle importanti conclusioni raggiunte nella passata legislatura dalla Commissione femminicidio. Insomma, siamo partiti da idee suffragate da numeri e fatti e così dobbiamo continuare a fare.

Sappiamo tutti che una legge, anche la migliore, non basta, che serve un'azione vasta e tenace di educazione e formazione. Lo abbiamo detto fin dall'inizio, dalla stessa conferenza stampa in cui abbiamo presentato il disegno di legge mesi fa, annunciando che lo avremmo accompagnato con una campagna di sensibilizzazione contro la violenza, in particolare nelle scuole. Non a caso oggi, con i Ministri dell'istruzione e della cultura abbiamo presentato i progetti che a suo tempo abbiamo annunciato.

Ma, se vogliamo intervenire con efficacia, in particolare con nuove leggi, dobbiamo verificare che le azioni che vogliamo mettere in campo siano le più adeguate e abbiano dato buoni risultati laddove sono state già applicate, che siano appunto idee suffragate da numeri e fatti (per esempio per quanto riguarda l'educazione e la formazione nelle scuole). Dobbiamo vagliare quello che è stato fatto altrove e quali misure si sono rivelate davvero buone pratiche. In questo compito potrebbe aiutarci la nuova Commissione bicamerale contro il femminicidio che già sta lavorando con impegno ed elaborando nuove proposte.

Il voto di oggi, dunque, in questa legislatura è solo un primo passo, ma è davvero un passo importante che testimonia e raccoglie l'impegno di tutti per fermare quella catena di sofferenza e di morte che non possiamo più tollerare. Quindi ancora un ringraziamento a tutti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 923, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

CAMPIONE, *relatrice*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G1.1 (testo 2) il parere è ostativo sulle premesse e sull'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. Non ho capito bene. L'ultimo capoverso qual è? Da quello che ha detto sembra che il parere sia ostativo su tutto l'ordine del giorno.

Le chiedo di chiarire su quali parti dell'ordine del giorno il parere è favorevole, sempre se su qualcosa è favorevole perché non è obbligatorio. (*Brusio*).

CAMPIONE, *relatrice*. (*Il microfono si disattiva*) ...favorevole. Il parere è altresì contrario sulle premesse e sull'ultimo capoverso.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per due minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,54, è ripresa alle ore 13,56*).

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

ROCELLA, *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G1.1 (testo 2) esprimo parere contrario sull'ultimo capoverso delle premesse, da «ebbene, alla data odierna» fino a «violenza domestica». Esprimo invece parere favorevole sull'impegno.

PRESIDENTE. Cioè l'ultimo capoverso prima dell'impegno, che è il penultimo capoverso. Corretto?

ROCELLA, *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Corretto.

PRESIDENTE. Quindi chiede ai presentatori di eliminare l'ultimo capoverso per avere il parere favorevole, altrimenti il parere è contrario. È corretto?

ROCELLA, *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. È corretto.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.2 (testo 2), se l'impegno viene riformulato come segue: «a promuovere, per quanto di propria competenza, la calendarizzazione dei disegni di legge che intervengono sulla prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica a

completamento della normativa vigente in tempi rapidi».

Sull'ordine del giorno G1.3 esprimo parere contrario sulle premesse e parere favorevole sull'impegno, con la seguente riformulazione: «ad adoperarsi per porre in essere tutte le misure necessarie per contrastare efficacemente i fenomeni di violenza attraverso le politiche attive già delineate dalla Convenzione di Istanbul, potenziando ulteriormente lo stanziamento di finanziamenti diretti al sostegno e al potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche mediante l'adozione di opportune iniziative volte a promuovere la semplificazione dell'*iter* di assegnazione delle risorse, al fine di ridurre i ritardi nella distribuzione di esse».

PRESIDENTE. Quindi, si cambia l'impegno con queste parole. E la premessa?

ROCCELLA, *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. La premessa va bene e, quindi su di essa vi è il parere favorevole.

PRESIDENTE. In realtà, mi sembrava che alla premessa avesse detto parere contrario.

ROCCELLA, *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Sì, ha ragione, alle premesse il parere è contrario.

PRESIDENTE. Allora, è contrario sulla premessa, ma, votandolo separatamente, favorevole all'impegno, purché modificato come dice lei. Andiamo al G1.4.

ROCCELLA, *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.4, non abbiamo problemi sulla premessa. Esprimo parere favorevole, con la seguente riformulazione dell'impegno: «a valutare l'opportunità di prevedere per il caso di violenza sessuale di gruppo aggravata un ulteriore inasprimento della pena».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.5 con la seguente riformulazione dell'impegno: «a valutare l'opportunità di assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, oltre che in termini di organizzazione degli uffici preposti, al fine di risolvere le problematiche di cui in premessa, con particolare riferimento alla necessità di prevedere protocolli di presa in carico di minori che hanno perso un genitore e l'altro è detenuto o entrambi, nonché di rafforzare la comunicazione e l'informazione delle vittime in merito alle opportunità contenute nella legge n. 4 del 2018».

PRESIDENTE. La premessa andava bene?

ROCCELLA, *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Sì, Presidente.

Esprimo poi parere favorevole sull'ordine del giorno G1.6 con la seguente riformulazione dell'impegno: «a valutare l'opportunità di prevedere normativamente che la mancata partecipazione ai percorsi di recupero da parte del soggetto ammonito ovvero la valutazione negativa riportata all'esito degli stessi, sia comunicata al questore ai fini della valutazione della pericolosità sociale dell'interessato, per l'applicazione di una misura di prevenzione più adeguata e maggiormente rispondente alla tutela della persona offesa, come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.7 con la riformulazione dell'impegno volta ad inserire «a valutare l'opportunità di» all'inizio e l'eliminazione del quarto capoverso dell'impegno di cui do lettura: «introdurre nel codice penale una disposizione che configuri la violenza sulle donne con disabilità come fattispecie autonoma di reato».

PRESIDENTE. Il senatore Bazoli fa cenno di accettare la riformulazione dell'ordine del giorno G1.1 (testo 2).

Senatore Verini, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G1.2 (testo 2)? Senatore, intervenga cercando di dare risposta al quesito.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, accetto la riformulazione dell'ordine del giorno G1.2 (testo 2). Detto questo, però, nel dizionario dei sinonimi e contrari, sinonimi di breve sono corto, sintetico, telegrafico, stringato, spedito e rapido; i contrari sono lungo e interminabile. L'ordine del giorno voleva semplicemente autovincolarci a fare presto. Accetto la riformulazione, prendendola però come impegno di tutti noi a fare in tempi brevi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Breve vuol dire breve, non c'era bisogno di una particolare spiegazione, fino a lì ci arriviamo tutti. Breve è l'opposto di lungo.

Il parere del Governo sull'ordine del giorno G1.3 è contrario sulle premesse, ma favorevole con la

nuova riformulazione. La senatrice Cucchi, accetta la riformulazione?

CUCCHI (*Misto-AVS*). Sì, Presidente.

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo perché vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G1.3 (testo 2).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

SIRONI (*M5S*). Vorrei anche richiamare nell'intervento svolto in discussione generale dalla collega Lopreiato l'importanza dell'aumento del finanziamento per le case rifugio.

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, non è questo il momento.

Senatrice Stefani accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G1.4?

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, accettiamo tutte le riformulazioni proposte dal Governo.

[PRESIDENTE](#). Quindi anche le riformulazioni sugli ordini del giorno G1.5, G1.6 e G1.7: tutte le modifiche proposte dal Ministro sono accolte.

Possiamo quindi procedere alla votazione di questi ordini del giorno, se insistete, ma essendoci accordo su tutto, credo che un applauso corale sia meglio di tante votazioni. (*Applausi*). È molto bello, grazie.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.1 (testo 3), G1.2 (testo 3), G1.3 (testo 2), G1.4 (testo 2), G1.5 (testo 2), G1.6 (testo 2) e G1.7 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e sul quale invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[CAMPIONE](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del Governo. (*Commenti*).

[PRESIDENTE](#). La relatrice ha detto che si rimette al parere del Governo, l'ha detto prima. Stiamo praticamente invertendo i ruoli, ma davvero lo avete scoperto adesso? È un modo per evitare che vi siano pareri diversi e per favorire un voto unanime. Credo che questo sia l'intento della relatrice.

CAMPIONE, *relatrice*. Certamente.

PRESIDENTE. Spiego a chi pensa di convincermi di non averlo capito che c'è un problema del Governo che chiede la riformulazione per arrivare a un voto favorevole comune. Questi dati non sono stati trasmessi in modo sufficientemente tempestivo alla relatrice, perché vengono formulati man mano, quindi non è un problema della relatrice, ma c'è il tema di non allungare i tempi facendo il passaggio parola per parola. (*Applausi*). Bisogna capirle, le cose. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G2.1.

[ROCELLA](#), *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Signor Presidente, tutti qui sanno che sugli ordini del giorno c'è stata incertezza e discussione fino all'ultimo minuto proprio per arrivare alla maggior condivisione possibile, quindi si prega di essere tutti comprensivi.

PRESIDENTE. La prego, signor Ministro, di esprimere il parere senza preamboli.

ROCELLA, *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Si invita a ritirare l'ordine del giorno G2.1, altrimenti il parere del Governo è contrario.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Lopreiato, accoglie l'invito al ritiro da parte della rappresentante del Governo o insiste per la votazione?

LOPREIATO (*M5S*). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice. Apprezzo molto il suo senso di responsabilità.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ROCCELLA](#), ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole con la seguente riformulazione dell'impegno: «A valutare l'opportunità, anche attraverso il coinvolgimento del Consiglio superiore della magistratura, di porre in essere ogni strumento necessario per sensibilizzare le procure, affinché, avendo come obiettivo quello di dare seguito in modo puntuale e tempestivo agli adempimenti necessari, sia destinato, in ottica di specializzazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, un numero adeguato di sostituti in effettivo servizio presso l'ufficio di procura.»

[PRESIDENTE](#). Senatrice Ambrogio, accoglie la riformulazione proposta?

AMBROGIO (*FdI*). Signor Presidente, la accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ROCCELLA](#), ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G6.1 (testo 2) il parere è favorevole con la seguente riformulazione dell'impegno: «a valutare l'opportunità di inserire nei curricoli scolastici, con il pieno coinvolgimento dei genitori, l'educazione al rispetto fra uomo e donna in tutti i cicli scolastici, anche attraverso una formazione emotivo-sentimentale che renda gli studenti più consapevoli delle proprie emozioni e delle proprie azioni, al fine di creare le condizioni per rapporti umani, sentimentali e relazionali più sani ed equilibrati, anche attraverso l'ausilio di docenti qualificati.»

[CAMPIONE](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

[PRESIDENTE](#). Senatore Malan, accoglie la proposta?

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, la accetto.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G6.100 (testo 2) procediamo nel modo seguente: il Governo illustra le proposte di modifica, poi la relatrice esprime il suo parere e poi il Governo esprime il proprio, così anche la forma è salva.

[ROCCELLA](#), ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Signor Presidente, la riformulazione è la stessa di quella proposta per l'ordine del giorno precedente.

[CAMPIONE](#), relatrice. Per me il parere è favorevole se riformulato, come indicato nell'ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Senatore Bazoli, accetta la riformulazione proposta?

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, non la accetto.

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, vorrei chiedere la votazione dell'ordine del giorno a mia prima firma.

[PRESIDENTE](#). Facciamo una cosa: raccogliamo i pareri della relatrice e della rappresentante del Governo su tutti gli ordini del giorno e poi passiamo alle votazioni. (*Commenti*). Così si fa di solito. Senatrice Pirro, non si agiti.

Invito quindi la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G6.3.

[CAMPIONE](#), relatrice. Signor Presidente, il parere su tale ordine del giorno è favorevole se

riformulato secondo le indicazioni del rappresentante del Governo.

[ROCCELLA](#), *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Signor Presidente, il parere è favorevole se l'ordine del giorno è riformulato come segue: «a proseguire, nell'ambito delle sue proprie prerogative, nei necessari interventi volti a garantire un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione, con natura continua e permanente, del personale che può entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti e polizia municipale».

[PRESIDENTE](#). Senatore Bazoli, accoglie la riformulazione esposta dal Governo?

BAZOLI (*PD-IDP*). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G6.4.

[CAMPIONE](#), *relatrice*. Signor Presidente, il parere su tale ordine del giorno è favorevole se riformulato come indicato nell'ordine del giorno G6.1 del senatore Malan.

[ROCCELLA](#), *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Maiorino, accetta la proposta di riformulazione?

MAIORINO (*M5S*). No, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G6.5.

[CAMPIONE](#), *relatrice*. Signor Presidente, il parere su tale ordine del giorno è favorevole se riformulato come indicato nell'ordine del giorno G6.1 del senatore Malan.

[ROCCELLA](#), *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Cucchi, accoglie la proposta di riformulazione?

CUCCHI (*Misto-AVS*). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G6.6.

[CAMPIONE](#), *relatrice*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G6.6, esprimo parere favorevole, subordinato alla seguente riformulazione dell'impegno: «a valutare l'opportunità di investire adeguate risorse per contrastare il fenomeno del femminicidio, finalizzate a finanziare i centri antiviolenza e a garantire un adeguato supporto legale e psicologico alle donne, a promuovere iniziative per una cultura contro la violenza di genere».

[ROCCELLA](#), *ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Chiedo alla senatrice Cucchi se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G6.6.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Sì, signor Presidente, la accetto.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G6.1 (testo 3).

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, su questo ordine del giorno, visto che ci sono altri ordini del giorno, su cui il Governo ha dato parere favorevole, che si richiamano a questo nostro ordine del giorno, se l'opposizione insiste nel votare i propri ordini del giorno, allora noi possiamo anche votare il nostro. (*Commenti*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Romeo, il problema è molto semplice: che lo votiamo o non lo votiamo, quando l'ordine del giorno è accolto, è accolto. Porlo in votazione non dà qualcosa in più. Cosa poteva avvenire? Che i proponenti degli altri ordini del giorno accettassero la riformulazione. Per cui, voteremo quelli per cui è stata accettata la riformulazione, quindi anche il suo, in un'unica votazione, se diventano identici, anche nelle premesse. Dove le premesse sono diverse, li voteremo singolarmente.

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, volevo solo dire che c'è stato un errore di comunicazione. In realtà, la riformulazione proposta dell'ordine del giorno G6.5, a firma della senatrice Cucchi e poi anche mia e di altri, noi non la accettiamo. Chiedo scusa, ma è stato un errore. In ogni caso, signor Presidente, ne annunciamo il ritiro.

[PRESIDENTE](#). Non so se sia stato un errore o un ripensamento, ma la Presidenza prende atto del ritiro dell'ordine del giorno G6.5.

[ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Ovviamente, si può avere elasticità, anche perché siamo in un clima che cerchiamo di condividere, però, se vogliamo essere onesti su cosa abbiamo fatto finora, abbiamo fatto una procedura che poi, in corso d'opera, abbiamo cambiato.

Abbiamo cioè seguito una procedura tale per cui, se la riformulazione di un ordine del giorno viene accolta, non lo si pone in votazione, perché si ritiene che l'accoglimento sostituisca la votazione. Quanto all'ordine del giorno successivo, ne può essere accolta o no la riformulazione, ma il proponente, legittimamente, può decidere di insistere per la votazione o no.

Detto questo, altrettanto legittimamente nella dialettica d'Aula, evidentemente c'è stato un ripensamento della maggioranza su questo punto, nel non aver voluto insistere per la votazione di un ordine del giorno accolto. In corso d'opera, lei ha detto che allora li voteremo tutti alla fine, ma stiamo procedendo diversamente.

Questo è esattamente quello che è successo. Quindi, di fatto, dal punto di vista della procedura quell'ordine del giorno è stato superato e non poteva più essere messo in votazione.

[PRESIDENTE](#). In realtà, lei sa benissimo che una cosa è accogliere la proposta di riformulazione, una cosa è dare risposta alla precisa domanda, che in quel caso non è stata formulata, se si intende insistere per la votazione o no. C'è la registrazione, io non ho posto questa domanda, però non mi pare che sia dirimente. Siamo andati oltre, siamo passati agli ordini del giorno successivi. (*Commenti*).

Senatore Romeo, ho capito: lei insiste per la votazione, va bene. Colleghi, ho appena accettato una riformulazione del parere da parte del Gruppo Misto. Mi pare che non ci sia niente di male. Insiste per la votazione? Non c'è chiarezza se lo abbiamo già votato (secondo me no, non vedo la differenza), ma se il senatore Romeo mi chiede di metterlo in votazione alla fine, lo facciamo, anche perché non gli è mai stato chiesto se insisteva per la votazione o no. È chiaro? Non è mai stato chiesto. (*Commenti*).

[MAIORINO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signor Presidente, visto che siamo in tema di rettifica, ritiro l'ordine del giorno G6.4.

PRESIDENTE. Prendo doverosamente atto di tutte le rettifiche e adesso vediamo se le ricordo tutte.

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei semplicemente fare presente a lei e a quest'Assemblea che in una seduta precedente c'era un mio ordine del giorno (o emendamento, adesso non ricordo) del quale ho accettato la riformulazione. Non mi è stata fatta la fatidica domanda. Quando sono iniziate le votazioni si è passati al mio, ho chiesto di votarlo e mi è stato risposto (se non ricordo male era proprio lei) che avrei dovuto dirlo prima ed è andata liscia così.

PRESIDENTE. Forse non ero io, però: ricorda male.

SIRONI (*M5S*). In ogni caso, stabiliamo quali sono le regole di quest'Aula, perché non si possono fare due pesi e due misure. La regola dev'essere, come lei ben sa da collega avvocato, univoca. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Certo, ma la norma è che bisogna chiederlo. Se l'altra volta non è stato chiesto, è stato un errore.

[PAITA](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*IV-C-RE*). Signor Presidente, colleghi, vi chiedo una cortesia a titolo personale. Ci rendiamo

conto dello spettacolo che stiamo dando tutti assieme? (*Applausi*).

Se qualcuno ci osserva in questo momento, vede ripicche, impuntature e piccole osservazioni, ma noi dobbiamo dare fuori di qui una risposta compatta, seria e sobria. Per favore, auspico un po' di dignità da parte di tutti quanti. Ve lo chiedo per cortesia, perché sono in forte imbarazzo come donna e come rappresentante delle istituzioni di fronte allo spettacolo che stiamo tenendo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Paita, i nostri cuori sono aperti al suo appello.

Lo dico in forma definitiva: la norma è che si danno i pareri, si parla delle modifiche proposte dal Governo e i proponenti, al termine di ogni ordine del giorno o alla fine, possono dare la loro adesione o no, poi, alla fine di tutti i pareri - questa è la procedura - si votano tutti gli ordini del giorno. Non si votano uno a uno. Ricordo bene quindi che questa è la formula che abbiamo usato anche oggi, mi pare. Non c'è nessuna modifica.

Abbiamo concluso i pareri all'articolo 6, quindi anche per il criterio uniforme di lavoro di oggi (stiamo accettando i ripensamenti, le modifiche e quant'altro), credo che non ci sia niente di male se passo a votare tutti gli ordini del giorno, così come sono stati presentati, salvo che siano stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G6.1 (testo 3).

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Italia Viva - Il Centro - Renew sull'ordine del giorno G6.1 (testo 3) e anche - così intervengo una sola volta - sull'ordine del giorno successivo. È ovvio che avremmo preferito l'accoglimento di quello che abbiamo firmato, perché ci sembra più completo.

PRESIDENTE. Ovvio, giusto.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Grazie. Ci sembra più completo e ci sembra che dica le cose che c'è bisogno di fare. Siamo uno dei pochissimi Paesi dell'Unione europea che, per esempio, non ha l'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole. Dire nel 2023, in Italia, che va introdotta l'educazione sessuale nelle scuole è una cosa di sano buon senso, non è niente di rivoluzionario ed è in linea con quello che succede in tutta Europa. Voglio stigmatizzare il fatto che nell'altra Camera un esponente della maggioranza abbia sostanzialmente aggredito una deputata, una collega del Movimento 5 Stelle, su questo tema. È buon senso non è una porcheria, come ha detto l'onorevole Sasso.

Dopodiché, pur preferendo una dizione che dice di portare nelle scuole l'educazione al rispetto, l'educazione sentimentale, l'educazione emotiva e anche l'educazione sessuale, dobbiamo dire che l'ordine del giorno proposto dal Governo è un ordine del giorno che non dice granché, signor Presidente, ma che porta una novità, che noi non ci sentiamo di rigettare aprioristicamente. La destra italiana, che si è sempre detta contraria all'educazione sentimentale, forse a causa della tragedia della povera Giulia Cecchettin, oggi presenta con un ordine del giorno che introduce una significativa novità, che noi consideriamo una vittoria politica di queste opposizioni. Finalmente abbiamo convinto la destra italiana ad ammettere che nelle scuole ci vuole l'educazione sentimentale e l'educazione affettiva. (*Applausi*).

Avete paura della parola "sessuale"? Fa niente; sappiamo che nell'emotività e nell'affettività dei nostri ragazzi, essendo umani, c'entra anche la sessualità. Pertanto, se il Governo si darà da fare, bene. Abbiamo qualche dubbio e qualche perplessità. Temo che l'impegno del Governo poi nella sua implementazione sarà largamente insoddisfacente, come è insoddisfacente il piano presentato dal ministro Valditara; quindi sono sicuro che, pur votando oggi a favore dell'ordine del giorno, poi ci divideremo in modo molto serio e molto netto sul modo in cui il Governo attuerà l'impegno che prende oggi. Però va riconosciuta la novità. Credo che sia importante dare al Paese un senso di unità e di dignità e quindi prendere atto del fatto che la maggioranza ci porta questo fatto nuovo cioè in un momento nel quale l'intero Paese è sensibile e allarmato da un fenomeno che ormai - ahinoi - è diventato strutturale, ma che certo, nel caso di Giulia, ha colpito l'immaginazione e la sensibilità di tutti noi.

Proprio in questo spirito, pur preferendo la nostra dizione (lo sottolineo), pur sfidando il Governo a

portare avanti un piano che sia di questo secolo e non di quello scorso, pur prevedendo che ci divideremo moltissimo nell'implementazione di questo impegno, riconosciamo che il Governo lo sta assumendo e che peraltro, accogliendo l'ordine del giorno del collega Verini, si sta impegnando a promuovere la calendarizzazione dei disegni di legge che intervengono in materia e quindi - diciamolo chiaramente al Paese - a venire in Aula quanto prima. Quindi questo piano non dovrà essere realizzato con un decreto ministeriale nelle segrete stanze del Governo, della ministra Roccella o del ministro Valditara, ma dovrà essere discusso in queste Aule, in una dialettica parlamentare. Sappiamo dall'esperienza albanese che questo Governo, quando può evitare il Parlamento, cerca di farlo; ma fortunatamente, grazie a queste opposizioni, non ci riesce. Ancora una volta vi aspettiamo qui in Aula, signora ministra Roccella, a portarci un piano scolastico per tutti i cicli di studio, che ricomprenda l'educazione sentimentale ed emotiva e il rispetto, con il coinvolgimento dei genitori e con il coinvolgimento di personale qualificato e specializzato ciò per fornire la giusta formazione ai nostri ragazzi, per mettere un tassello non soltanto securitario, come fa questo Governo, ma anche di crescita e di educazione.

PRESIDENTE. Le ricordo che anche i decreti-legge per la conversione, comunque arrivano in Aula.

[GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere le parole del collega Scalfarotto. Anche noi condividiamo la necessità di andare oltre le contrapposizioni e lavorare tutti insieme nella stessa direzione. Riteniamo importante che venga coinvolto il Parlamento e che si debba tornare qui a discutere di educazione all'affettività.

Dobbiamo comunque avere fiducia nella scuola perché è giusto che il Parlamento intervenga e dia le linee di indirizzo. Non illudiamoci che la nostra proposta sia quella migliore. Può darsi che dalle scuole autonomamente vengano spunti e suggerimenti di contenuto e di metodo migliori del nostro ordine del giorno. Questo è un percorso e francamente il voto favorevole credo sia di buon senso.

[MAIORINO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAIORINO](#) (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per annunciare e spiegare il voto d'astensione del mio Gruppo sull'ordine del giorno G6.1. Noi ci troviamo a votare questo disegno di legge in un clima emotivamente molto provato. Questa legge nasce come coda "al primo codice rosso" per rimediare a delle falle nel sistema di protezione delle donne che sono state ritrovate proprio dopo l'approvazione del codice stesso. A seguito però di quanto accaduto, a seguito del barbaro omicidio di Giulia Cecchettin, il clima naturalmente è cambiato. L'intero Paese chiede un cambiamento culturale. (*Applausi*). È l'intero Paese che chiede che si agisca finalmente sul piano culturale, come noi facciamo da anni.

Apprezziamo - lo dico sinceramente alla ministra Roccella - lo sforzo che è stato fatto perché è un traguardo storico che oggi la destra parli di parità di genere, parli di un approccio culturale e che addirittura abbia messo nero su bianco la necessità di introdurre una forma di educazione all'affettività, sebbene le linee guida presentate oggi dal ministro Valditara ci lasciano completamente scontenti. È quindi bene che si parlamentarizzi la materia perché in quelle linee guida vanno inseriti dei contenuti. Quello che oggi ci chiede il Paese, quello che oggi ci chiedono i ragazzi e le ragazze è coraggio. In questo ordine del giorno il coraggio non c'è. Se noi vogliamo affrontare davvero la questione unitamente, chiedo alla maggioranza di votare anche il nostro ordine del giorno, quello successivo, in cui si chiede un intervento strutturale e finanziato che preveda l'educazione emotiva a partire dalle scuole elementari, affiancata anche ad un'educazione sessuale a partire dalle scuole medie. Dimostriamo ai ragazzi e alle ragazze che facciamo sul serio. Se voi voterete favorevolmente il nostro ordine del giorno, noi voteremo favorevolmente anche il vostro. In caso diverso il mio Gruppo è costretto ad astenersi.

PRESIDENTE. Se ho capito bene, è una dichiarazione di astensione dal voto, altrimenti non capisco a cosa serve la dichiarazione di voto se è "aperta".

[D'ELIA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, anche io volevo fare una dichiarazione di voto di astensione del Gruppo Partito Democratico. Penso che sia molto importante che noi, in sede di discussione di un provvedimento che riguardava le misure di prevenzione secondarie, siamo riusciti ad aprire una discussione seria sulla necessità di introdurre nelle scuole l'educazione affettiva.

Vedo dei passi avanti in questa discussione, che è anche unitaria. Penso però che sul punto sia necessaria chiarezza. Era questo il senso dell'ordine del giorno da noi presentato. Vogliamo infatti un'educazione in tutti i cicli scolastici. Vogliamo dare carattere strutturale a quanto la scuola sta facendo. Per tali ragioni accogliamo con grande piacere il fatto che si sia convenuti su un ordine del giorno, che impegna le forze politiche in Parlamento a discutere in tempi brevi nel merito di quello che vogliamo ad affrontare anche le questioni che ci dividono sul tema, sapendo che dobbiamo dare una risposta al Paese e agli studenti che in questi giorni ce lo chiedono. Per tale ragione noi ci asterremo dal voto. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, mi riconosco molto nelle cose che sono state dette adesso dalle senatrici Maiorino e D'Elia e quindi dichiaro anche da parte del Gruppo Misto l'astensione per le stesse ragioni.

Come poi dirò in dichiarazione di voto, quando avrò più tempo per parlarne, faccio parte di una formazione politica e di un Gruppo parlamentare che nel 2013, dieci anni fa, ha presentato una proposta di legge per l'educazione sentimentale. Davvero mi chiedo se fosse stata approvata dieci anni fa, quante cose avremmo risparmiato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. E chi lo sa?

Mi sembra che il dibattito stia convenendo sulla necessità di approfondire questo tema, cosa sulla quale mi pare tutti potrebbero essere d'accordo.

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, noi non abbiamo presentato questo ordine del giorno al traino di nessuno, semmai il centrodestra ha qualcosa da insegnare. (*Applausi. Commenti*). Siamo stati noi che abbiamo introdotto, per esempio, il reato di *stalking*, siamo noi che abbiamo portato la prima donna alla Presidenza del Consiglio, siamo noi che siamo andati avanti su tante cose. (*Applausi*). Qui abbiamo il ministro Roccella e il vice ministro Isabella Rauti, che ha condotto per anni lotte di questo tipo, per cui non siamo al traino di nessuno su questi temi.

Voglio sottolineare quello che c'è in questo ordine del giorno, che chiede il pieno coinvolgimento dei genitori: noi non siamo per le lezioni di educazione a cose strane fatte dalle *drag queen* nelle scuole, in rappresentanza di circoli intitolati a personaggi quantomeno imbarazzanti. (*Applausi. Commenti*). Questo è il nostro ordine del giorno, questo è quello che voteremo. (*Applausi. Commenti*).

[PRESIDENTE](#). Senatrice Pirro, il senatore Malan ha espresso un'opinione che lei non condivide, ma è un'opinione e toccava a lui parlare. (*Commenti*).

Vi prego di rientrare nella logica di questo provvedimento - senatrice Pirro, la richiamo all'ordine adesso - che vi prego di ricordare si è consentito di anticipare, perché si era in una fase in cui la clausola di invarianza richiedeva una deroga, con l'assenso unanime di tutti i Gruppi. Tutti i Gruppi, all'unanimità, hanno deciso, anche in considerazione dell'avvicinarsi della data del 25 novembre, di porre il disegno di legge all'attenzione dell'Assemblea, con uno sforzo comune. Non ci sono necessariamente priorità rispetto alle varie posizioni; ci possono essere posizioni non coincidenti, tant'è che si arriva all'astensione o al voto favorevole, senza primogeniture. Ebbene, forse non c'era neanche bisogno che lo ricordassi.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Romeo, forse non c'è neanche bisogno che lei intervenga, ma se lo ritiene le devo dare la parola. La prossima volta me la chieda prima del mio "pistolotto", se tale è.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo molto velocemente semplicemente per dire che

questa tematica è così complessa che forse un esame di coscienza, da parte di tutti noi, ci dovrebbe portare a pensare che nessuno ha in tasca la soluzione giusta. (*Applausi*). Bisognerebbe forse imparare ad ascoltare un po' di più e a cercare di capire tutti insieme quali sono le misure che si possono portare a casa, perché dopo tanti anni di chiacchiere la gente, purtroppo, assiste ancora oggi a troppi femminicidi. L'espressione giusta che bisognerebbe utilizzare in questi casi - e che noi abbiamo raccolto nel primo concetto dell'ordine del giorno - è "educazione al rispetto", perché quando si ha rispetto, lo si ha verso tutto: c'è il rispetto verso la donna, verso le idee degli altri, verso l'orientamento sessuale, verso la posizione politica. È il rispetto che oggi, purtroppo, nella nostra società manca a tantissimi livelli. (*Applausi*).

L'obiettivo è quindi semplicemente quello di insegnare ai nostri ragazzi a rispettare l'altro o l'altra, a prescindere da tutto. Se riportassimo questo al centro dell'attenzione, probabilmente faremmo un passo in avanti: non solo la scuola, ma anche la famiglia, i genitori, tutte le istituzioni devono fare il proprio lavoro.

Quello che non ci piace - e magari il collega Malan voleva accennare a questo - è portare, con il discorso del contrasto alla violenza sulle donne che è sacrosanto e va insegnato nelle scuole, delle ideologie che nulla hanno a che vedere con questo punto. (*Applausi*). Lasciamo fuori le ideologie; lavoriamo a educare al rispetto delle persone e avremo fatto dei passi decisamente in avanti. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.1 (testo 3), presentato dal senatore Malan e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.100 (testo 2), presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'ordine del giorno G6.2 è stato ritirato.

Senatore Bazoli, accoglie le modifiche proposte all'ordine del giorno G6.3?

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, le accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.3 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo alle senatrici Maiorino e Cucchi di confermare il ritiro, rispettivamente, degli ordini del giorno G6.4 e G6.5.

MAIORINO (*M5S*). Signor Presidente, l'ordine del giorno G6.4 è ritirato.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, l'ordine del giorno G6.5 è ritirato.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G6.4 e G6.5 sono stati ritirati.

Senatrice Cucchi, accoglie la riformulazione proposta all'ordine del giorno G6.6?

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, la accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.6 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CAMPIONE](#), relatrice. Signor Presidente, invito al ritiro dell'ordine del giorno G14.1, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G14.2 se viene accolta la seguente riformulazione del dispositivo: «a valutare l'opportunità di intervenire, per garantire l'anonimato e occultare informazioni relative alla residenza delle donne vittime di violenza, nei confronti dell'autore o presunto tale, laddove si proceda per i reati di violenza di genere o domestica».

[ROCCELLA](#), ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Signor Presidente, il Governo è conforme alla posizione del relatore.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Lopreiato, accoglie l'invito al ritiro dell'ordine del giorno G14.1?

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G14.1 è ritirato.

Senatrice Lopreiato, accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G14.2?

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, accetto la riformulazione e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G14.2 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CAMPIONE](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G17.1 se viene accolta la seguente riformulazione del dispositivo: «a valutare l'opportunità di introdurre uno strumento che consente al pubblico ministero di chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato, a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalle vittime, in tutte le ipotesi di reato contemplate dall'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale».

[ROCCELLA](#), ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Signor Presidente, il Governo si esprime conformemente alla posizione del relatore.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Lopreiato, accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G17.1?

[LOPREIATO](#) (M5S). Sì, signor Presidente, e non insisto per la votazione.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G17.1 (testo 2) non verrà posto

ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Prima di procedere agli interventi in dichiarazione di voto, volevo ricordare a tutti che domani pomeriggio, nella sala Koch del Senato, verrà proiettato l'ultimo film della signora Cortellesi, che ne è anche regista. Se non sbaglio, saranno presenti il produttore e altri membri della produzione. Chi vuole, potrà intervenire. La proiezione avrà luogo immediatamente dopo il *Premier question time*.

Passiamo alla votazione finale.

[GELMINI](#) *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 14,57)

GELMINI *(Misto-Az-RE)*. Signor Presidente, a pochi giorni dalla Giornata internazionale contro la violenza delle donne, siamo state scossi da accadimenti che mai avremmo voluto vedere e che rappresentano qualcosa di una gravità enorme, un qualcosa che ha scosso l'Italia. Mi riferisco all'uccisione brutale di Giulia Cecchettin, una ragazza che poteva essere la figlia di ciascuno di noi: era una ragazza che si affacciava alla vita, che era vicina a conseguire la laurea e che, invece, è morta brutalmente per mano di chi diceva di amarla. Ma non voglio dimenticare nemmeno la morte di Rita Talamelli, assassinata invece dal marito.

Purtroppo, questi femminicidi sono, anche dal punto di vista numerico, particolarmente inquietanti, perché siamo arrivati a 106 donne uccise nell'arco dell'anno. E l'Italia è, purtroppo, al quinto posto in Europa tra i Paesi con il maggior numero di donne uccise.

Noi oggi ci troviamo di fronte ad una duplice emergenza: da un lato, molte donne, il 70 per cento delle donne violentate e vittime di violenza, non trovano il tempo, il coraggio o le condizioni per poter denunciare la violenza subita; dall'altro lato, quel 30 per cento di donne, che invece denunciano, non sempre sono, anzi spesso non sono adeguatamente tutelate dallo Stato.

Io dirò subito che il voto di Azione, rispetto al disegno di legge Roccella, sarà un voto favorevole, perché condividiamo molti dei punti di questo provvedimento, che pure riteniamo perfettibile e ulteriormente migliorabile. Il rafforzamento dell'utilizzo del braccialetto elettronico, l'allargamento e l'estensione delle misure cautelari, l'arresto in flagranza differito, la procedibilità d'ufficio, la formazione degli operatori sono però punti sicuramente positivi. Noi abbiamo il dovere di agire e di farlo in fretta. E lo facciamo orgogliosamente, in maniera trasversale, perché molte volte, in queste difficili giornate, la politica è stata chiamata alla trasversalità, ad andare oltre gli steccati le divisioni.

In realtà l'avevamo già fatto con riferimento al "codice rosso", all'approvazione dei reati di *sexting*, di *revenge porn* e di *stalking*, quest'ultimo introdotto da Mara Carfagna. Una trasversalità c'è sempre stata, quindi noi la confermiamo anche oggi e non perché non vediamo i limiti di questo provvedimento. Infatti non possiamo non constatare che si è perso colpevolmente del tempo, perché la stragrande maggioranza delle misure contenute in questo disegno di legge erano già state previste da un provvedimento analogo del Governo precedente. Bastava approvarlo e probabilmente oggi avremmo già una legge operativa. Non solo: credo che questo provvedimento debba essere monitorato nella sua attuazione.

Ad ogni modo, nel provvedimento presentato dalla ministra Roccella siamo riusciti anche ad inserire alcune nostre proposte: quindi il nostro voto sarà favorevole. Certo mi riferisco in particolare alla vigilanza dinamica, che è una misura che ho fortemente voluto e che so che è stata anche fortemente osteggiata; vorrei però ricordare in queste giornate il caso di Erba, della ventitreenne che è stata colpita

con acido al volto da parte del fidanzato, che era già stato denunciato e che era in una condizione di divieto di avvicinamento. Ebbene, quel divieto di avvicinamento è stato violato: per fortuna due operai hanno salvato la malcapitata ragazza che ha rischiato, ancora una volta, di morire e che comunque si trova in ospedale con delle lesioni da acido.

Mi domando, allora, quanto siano efficaci queste misure, perché - quando una persona, come nel caso del fidanzato di questa ventitreenne, aveva già dimostrato un carattere violento, era già stato denunciato, era già stato in carcere e semplicemente, di fronte all'ennesima violenza ci si limita ad emettere un provvedimento di divieto di avvicinamento - io penso che ciò che si sta facendo non sia assolutamente sufficiente per tutelare la vita di questa persona. (*Applausi*).

Forse è allora il caso di valutare la vigilanza dinamica, perché è meglio conculcare la libertà di una donna che rischia di morire, piuttosto che assistere all'ennesima violenza. Quindi meno male che la vigilanza dinamica è contemplata all'interno di questo provvedimento. Poi, ripeto, lo valuteremo e ne andrà monitorata l'efficacia: però è sicuramente un passo in avanti.

Certo l'omicidio brutale di Giulia, come è stato sottolineato prima, ci fa apprendere il senso del limite anche delle sanzioni penali. Per questo oggi fa ingresso in quest'Aula la consapevolezza che le sanzioni penali sono indispensabili, devono essere perfezionate, ma sicuramente non sono sufficienti. Abbiamo dunque orgogliosamente votato a favore di tutti gli ordini del giorno che vanno nella direzione di affermare un'esigenza culturale, come ha chiesto la sorella di Giulia, relativa all'educazione sentimentale, all'educazione all'affettività e anche all'educazione sessuale (*Applausi*). Su questo sicuramente dobbiamo dare il nostro contributo alle scuole ma, come ho detto prima, prendendo atto di una fragilità delle famiglie, che non fa venir meno il dovere delle stesse di esserci su questo punto. Che cos'altro possiamo fare se non chiedere ad una istituzione come la scuola, che ogni volta, di fronte ad un'emergenza, viene chiamata a fare la propria parte, di intervenire? Quindi il fatto che si introduca nella scuola l'educazione all'affettività penso sia un passo in avanti.

Quello che mi sento però di suggerire è che tutto ciò non diventi un adempimento burocratico. Anche qui: introdurre all'interno dell'educazione alla cittadinanza l'ennesima ora, dedicata ad un'esigenza specifica, penso non sia la strada giusta. Molti anni fa, quando con Mara Carfagna eravamo al Governo avevamo introdotto la settimana contro la violenza di genere.

Io mi auguro che su questo punto la politica abbia anche la consapevolezza dei propri limiti e, quindi, che passi da quest'Aula un messaggio: la lotta alla violenza di genere non può essere solo appannaggio della politica. È una battaglia che riguarda tutti i cittadini e le cittadine, rispetto ai quali nessuno di noi può delegare.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice Gelmini.

GELMINI (*Misto-Az-RE*). Ciascuno deve sentirsi in prima linea nel combattere questa battaglia. E soprattutto, Presidente, nel confermare il voto favorevole, dobbiamo sapere che l'approvazione del disegno di legge Roccella non è un punto d'arrivo, ma è ancora una volta un punto di partenza. Ho la sensazione che la sfida sia molto lontano dall'essere vinta. Quindi, non abbassiamo la guardia, non affidiamoci solo alle norme penali, monitoriamo l'andamento dell'educazione all'affettività nelle scuole e diamoci ancora da fare. Le 106 donne morte nell'arco di un anno danno davvero il segno di quanto sia pervasivo il fenomeno e di come debba essere combattuto. (*Applausi*).

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghi senatori, non c'è un solo posto in Italia dove una donna può sentirsi sicura. Sono parole di Elena Cecchetti, sorella di Giulia, barbaramente uccisa, cancellata dal suo ex ragazzo, che diceva di amarla e invece voleva solo possederla, sopraffarla; Giulia, che abbiamo adottato un po' tutti in questi giorni, in un dolore questo sì collettivo, figlia d'Italia come tutte le donne uccise quotidianamente senza che si riesca ad essere lì quell'attimo prima, fondamentale. Quella di Elena non è l'esagerazione di una ragazza, trafitta dal dolore dell'assassinio di una sorella. Quando dice che nessun posto è sicuro, si tratta non solo di uno spazio fisico, ma anche di uno etico, morale e intellettuale. Quella di Elena è la pura verità, che tutti, donne e uomini, anche qui dentro, dobbiamo metabolizzare. Noi dettiamo le regole del gioco di

un'intera società e, se non ci crediamo noi, se non capiamo noi davvero l'importanza di sviscerare certi argomenti, come possiamo pensare che diventino comportamenti corretti, adottati da una comunità intera?

Non siamo credibili e partiamo già sconfitti quando qui si offre il posto nella Commissione femminicidio a un collega uomo e ci si vede rispondere con sghignazzamenti, sorrisini deridenti, darsi di gomito con altri sodali, quasi fosse una vergogna, fosse un'onta far parte della Commissione bicamerale di inchiesta sui femminicidi: quasi fosse una cosa da femminucce isteriche o pazze, come spesso dicono gli uomini di noi, che devono immediatamente cambiare questo linguaggio. Tutti sappiamo che i femminicidi non sono un problema delle donne. Vi è una carenza educativa nell'uomo, ha ammesso Luciano Garofalo, ex comandante del RIS dei Carabinieri: quello dei femminicidi e delle violenze è un problema fortemente connotato all'educazione di noi uomini. Sono ancora troppi quelli che non sanno accettare la libertà e l'indipendenza delle donne.

Dopo questa giornata, dopo il varo di questa legge, mi auguro che siano molti i colleghi che vogliano offrirsi a sostituire le colleghe in Commissione femminicidio. Sarebbe un grande gesto, affinché tutto quello che diremo oggi, in questa coincidenza di circostanze significative, non risulti una grande ipocrisia, pronta a svanire non appena l'emozione per la morte di Giulia si diraderà. Il mio posto è a disposizione. Ovviamente ringrazio quei colleghi, davvero pochi, che hanno scelto di far parte della Commissione. È il coraggio di certi uomini, degli uomini migliori, che serve alla politica e alla società per andare al cuore del problema e debellarlo.

Per un momento vorrei che tutti ci focalizzassimo dolorosamente e in silenzio sulle vittime, che vengono ovviamente compiante, sperando che la prossima non sia una nostra amica, figlia, nipote, parente, ma della quale non si capisce credo fino in fondo - e non si interiorizza - il terrore, l'orrore, il panico, la paura, il dolore, la solitudine provate prima del sopraggiungere della morte. Mettiamoci un secondo, per un secondo solo, nei panni di Giulia: io ho il terrore. Tutto è iniziato la maggior parte delle volte, forse non questa, con un tono della voce alterato, con urla abnormi, isteriche, immotivate, con un controllo ossessivo, con occhi che si dilatano di odio, con bocche ferali spalancate, con l'invasione del proprio spazio fisico, per sopraffare, per opprimere, per dimostrare la supremazia fisica del maschio alfa, che viceversa, comportandosi così, è un irrisolto che avrebbe bisogno di un percorso psicoterapeutico.

Personalmente mi fa tremare e mi lascia sgomenta e ammutolita pensare alla sofferenza di queste vittime. Sono preoccupata per il cinismo che ci attanaglia, per una società nella quale sono venuti evidentemente meno tutti i valori collante di una società sana, forse anche per la decadenza dei valori religiosi alla base delle nostre radici cristiane; forse perché i dieci comandamenti che ereditavamo dall'ora di religione a scuola, tra i quali non uccidere, i nostri giovani non sanno neppure cosa siano; forse per la decadenza dell'autorevolezza della scuola e delle famiglie - è già stato detto - spesso distratte o disinteressate.

Noi *boomer* ricorderemo la canzone di Luca Carboni sull'uso della droga, nota tra i giovani negli anni Ottanta, che diceva «i professori non chiedevano mai se eravamo felici», «Silvia aspetta debbo parlarti». Vale anche per la generazione Z, giovani in cerca di ascolto: ieri come oggi, che non lo trovano.

Siamo anestetizzati a questa violenza, al bullismo dei video e delle *fiction*, dei porno che ci rimandano un'idea distorta della vita, dell'amore e della morte. Non possiamo cancellare le minacce, non possiamo estirpare la violenza e il male dalla società: ma almeno educiamo l'anima ai sentimenti! Torniamo al garbo, alla galanteria di sostanza, alla delicatezza, che non è stoltezza come spesso si fa credere a quegli uomini che la praticano.

Non resteremo in silenzio per Giulia e per le altre, ma distruggeremo tutto: urlano i giovani in queste ore, turbati dall'omicidio di quella bambina, appena cresciuta, strappata alla vita. Non servono però le parole, anche se in queste ore trafiggono le coscienze. Servono fatti concreti; già quello che votiamo oggi - diciamocelo - è superato dalla realtà del "Filippo bravo ragazzo".

Servono i Daspo? Sì, sui divertimenti, sugli usi e costumi dei responsabilizzanti dell'era moderna. Serve educazione alle relazioni, come promesso dal Governo; diffondere la conoscenza del numero

1522 e inventare *startup* di garanzia di sicurezza per le donne. Serve soprattutto incalzare ed educare le donne a non rinunciare a denunciare. Serve cogliere quegli aspetti che gli psichiatri evoluti chiamano le *red flag*, i segnali spia di quella furia feroce, di quella rabbia barbara, che sta lì dentro da anni, dalla nascita, come dice Emma Dante, solo sopita come un vulcano pronto a eruttare.

Sogno un mondo in cui gli uomini non usano violenza sulle donne e le donne non perdonano gli uomini che usano violenza su di loro. "Piccola stella, ora sarai insieme alla tua mamma": sono le parole lasciate sotto casa di Giulia. Davanti a tanto dolore e tanta commozione, la politica deve fare un balzo indietro; guai a colpevolizzare una parte o l'altra, maggioranza e opposizione. Il sistema Paese deve dare un segnale, un esempio di grande unità e maturità: in caso contrario, a vincere sarà il prossimo assassino, il prossimo bruto, il prossimo impunito, che trova la falla nel muro, il pertugio dove continuare a picchiare, umiliare, deludere, urlare e, poi, affondare la lama, parafrasando le parole del padre di Giulia.

Ha ragione però chi sostiene che questa violenza esercitata sulle donne è dovuta a una struttura ideologica di matrice non solo patriarcale, ma spesso anche matriarcale. Diciamo la verità: anche noi donne abbiamo delle colpe, perché è vero che le mamme spesso riservano al figlio maschio un'altra educazione, un altro permissivismo. Non ammetterlo sarebbe un altro *festival* dell'ipocrisia. In Italia l'educazione la trasmette la madre, talvolta per troppa assenza dei padri e del loro ruolo, forse perché figlie di quelle madri che hanno subito la subordinazione - come vedremo domani nel film della Cortellesi - annientate nella propria soggettività sul piano psicologico, simbolico, economico e sociale, in qualche modo schiave dell'uomo che portava il pane in famiglia al quale tutto era permesso e dovuto.

I retaggi atavici e ancestrali sul ruolo dell'uomo e della donna sono duri da estirpare: serve davvero un massiccio, instancabile e costante lavoro culturale ed educativo, non solo circoscritto agli uomini.

Lasciatemi aggiungere che spesso anche le donne lanciano pietre e giudizi superflui, volti a favorire uomini senza scrupoli. Penso ad esempio agli attacchi nei confronti del nostro *premier* donna Giorgia Meloni da quelle giornaliste politiche che si permettono persino di coinvolgere una bimba di sette anni nella diatriba politica, per colpirne la mamma. Anche questa è violenza, colleghi, che donne verso le donne non dovrebbero mai commettere.

Con un magone in gola riprenderò la coda del mio discorso dell'anno scorso, esattamente di un anno fa in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e sui femminicidi e del varo della Commissione bicamerale di inchiesta. Facciamo in modo - come ho detto l'anno scorso - che il funesto *countdown* quotidiano l'anno prossimo abbia invertito la marcia. In quel momento eravamo ad 88 femminicidi compiuti in ambito familiare, oggi siamo a 107; numeri *shock* del fallimento non del Governo di turno, ma di un'intera società, dello Stato, come ha ammesso oggi il ministro Nordio, nel suo insieme. Un *boomerang* verso la mia maggioranza? No, un'operazione di verità che chi ha coscienza deve fare. I dati peggiori degli altri Paesi e dei precedenti Governi sono un esercizio superfluo: non ci gratificano e non scusano nessuno, maggioranza o opposizione che sia.

La violenza sulle donne è un tumore pieno di metastasi di tutta la società. Il mio appello va agli uomini, che sono padri, fratelli e mariti, che con molta probabilità riescono molto meglio di noi a parlare agli altri uomini, cresciuti magari con gli stessi *cliché* culturali, ma che da questi sono riusciti ad affrancarsi. L'intento non è mai stato quello di schierarsi nei confronti del genere femminile per andare contro quello maschile. Non è mia volontà classificare gli uomini come irrispettosi e crudeli per natura, un male da combattere *a priori*.

Mi preme dire che dobbiamo guardare sempre l'altra faccia della medaglia, che in questo caso sono gli uomini: e sono spesso amanti affidabili e protettivi; anche loro possono essere vittime in questa società, come lo è il papà di Giulia, che non trova più il cuore dopo la morte della moglie e l'uccisione della figlia.

La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne ha l'ultimo volto di Giulia, che non è più l'ultima. Io invoco gli uomini: devono essere loro a ribellarsi anche contro se stessi - come scriveva un giornalista qualche giorno fa - battere un colpo, interrogarsi, muoversi, e non perché portino colpe in assoluto, ma perché sono gli unici che si fanno ascoltare dai loro simili. Uscite dalla

solidarietà pelosa, amici uomini, ed entrate nella lotta: né sopra né sotto di noi, ma al fianco, come all'origine del mondo, la donna costola dell'uomo per chi crede.

Con questo, annuncio il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia - Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l'Italia - Italia al Centro) - MAIE. (*Applausi*).

PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, colleghe, colleghi, rappresentanti del Governo, sono giorni davvero particolari: da un lato, l'enorme successo del film di Paola Cortellesi, che è diventato un vero e proprio fatto sociale, a testimonianza di una accresciuta sensibilità sui temi della violenza e dei diritti delle donne. Dall'altro lato, però, i numeri, che nella loro crudezza fotografano un fenomeno che non indietreggia di un millimetro: più di 100 donne ammazzate da inizio anno, di cui più della metà per mano del *partner* o di *ex partner*. Voglio qui ricordare una di quelle donne, Deborah Saltori, uccisa dall'ex marito il 22 febbraio 2021 nelle campagne di un sobborgo di Trento. E questo fino a Giulia Cecchettin, uccisa da un uomo che non aveva accettato di essere stato lasciato, che le aveva chiesto di rallentare gli studi, che le ha tolto la vita nella sera in cui era andata a comprare le scarpe per la sua seduta di laurea; una uccisione che non nasce in un contesto di miseria familiare o sociale e che ci dimostra, ancora una volta, che la violenza contro le donne non è legata a condizioni culturali o di censo.

Ma la morte di Giulia Cecchettin colpisce più di altre proprio per il dato simbolico: la libertà e l'emancipazione della donna risultano insopportabili e Giulia è vittima non in quanto debole, ma in quanto desiderosa di affermare sé stessa e la propria libertà.

Presidente, noi oggi votiamo allora un provvedimento che ha il merito di intervenire sulle lacune emerse in questi anni, rafforzando i sistemi di prevenzione, di protezione delle vittime, di formazione degli operatori sanitari e di Polizia; un provvedimento importante soprattutto nella parte connessa alle misure di protezione, perché uno Stato, che non è in grado di tutelare una persona che ha chiesto aiuto, è uno Stato che ha fallito nella sua missione primaria. È tuttavia un provvedimento monco, perché privo delle risorse per lo sviluppo delle misure. Personalmente mi aspettavo - e ci aspettavamo come Gruppo - che il Governo, dopo la morte di Giulia, avrebbe dato un segnale proprio su questo fronte, arrivando a finanziare le misure.

Lo stesso vale per l'educazione sentimentale nelle scuole: bene che se ne parli, ma anche qui servono risorse. Non può essere lasciato tutto alla buona volontà degli insegnanti. Nelle scuole devono andare a parlare le vittime di violenza, le Forze di polizia e i giudici e ci devono andare gli psicologi, ai quali affidare il compito di educare al fallimento. L'omicidio di Giulia lascia intravedere anche questo aspetto: generazioni allevate all'ideologia del successo, all'idea che ogni cosa è un diritto; generazioni che vivono ogni negazione, sconfitta o privazione come una intollerabile aggressione alla loro fragile identità. Un ruolo importante nell'insegnare i valori della sconfitta e del rifiuto che tanto servono in una società come la nostra, terrorizzata dal fallimento e ossessionata dal consenso, può giocarlo lo sport. E poi bisogna intervenire sui programmi scolastici, portando lo sguardo di genere in tutte le discipline.

Ad esempio, nelle lezioni di diritto bisogna raccontare che fino al 1981 una donna che tradiva poteva essere uccisa dal marito con conseguenze penali lievissime, e in quelle di scienze che, se tutti i nomi sono al maschile, è perché le donne un tempo non potevano studiare.

Desideriamo altresì ricordare che nel non lontano 1976 il procuratore della Repubblica di Trento ordinava il sequestro, su tutto il territorio nazionale, della enciclopedia della vita sessuale di Mondadori, rinviando a giudizio il sindaco, due bibliotecari della biblioteca comunale di Cembra e il funzionario che aveva disposto l'acquisto. Bisognerà arrivare fino al 1980 perché ci fosse il dissequestro dell'opera.

Anche in questo caso, però, non dobbiamo commettere un errore pensando che, investendo la scuola di questi compiti, si risolve tutto. Il femminicidio è la manifestazione più violenta ed estrema di un maschilismo, che è alla base dell'organizzazione delle nostre società. Lo vediamo: nel mondo del lavoro, nello squilibrio nei salari a parità di mansioni, nel mancato accesso delle donne ai ruoli apicali

(quando da anni il numero delle laureate supera quello dei laureati); nella mancanza di politiche per equilibrare il ruolo dei padri nei compiti di cura e gestione familiare; nella fuoriuscita dal mercato del lavoro di molte donne dopo la nascita di un figlio. Oggi le donne con un conto corrente intestato solo a proprio nome sono appena il 58 per cento e questo dato la dice lunga sui numerosi tetti di cristallo da abbattere, per una vera parità.

Occorre allora un impegno a 360 gradi: occorre cioè un dispositivo complesso che tenga assieme il contrasto alla violenza con l'impegno per l'emancipazione economica, quello per l'accesso alle cariche apicali con quello per la crescita di generazioni sane dal punto di vista della gestione delle relazioni.

È con questi auspici che annuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*IV-C-RE*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, non voglio fare polemica, ma forse sarebbe stata opportuna la presenza, oltre che del ministro Ciriani, anche della ministra Roccella.

Vorrei dire subito in apertura, dopo i tanti interventi e la lunga discussione di questa mattina, che oggi è certamente importante addivenire a un voto all'unanimità per approvare il provvedimento in esame, che è rilevante e che - come è stato più volte detto - va a rafforzare il "codice rosso", e quindi a segnare importanti novità dal punto di vista della restrizione di alcuni provvedimenti necessari proprio in ambito di prevenzione.

Accanto a questo, però - come ha detto anche questa mattina il senatore Renzi - è necessario fare davvero una politica di prevenzione a tutto campo. Ciò significa che il femminicidio, la violenza di genere, non è un'emergenza, ma è una piaga sociale. (*Applausi*). È importante questo anche nel linguaggio e nelle parole che noi utilizzeremo oggi, quando andremo ad approvare all'unanimità il disegno di legge in esame. Possiamo scrivere tutte le migliori leggi possibili, ma non è sufficiente: dobbiamo davvero fare un salto di qualità, adottando politiche culturali e sociali nuove. Quando il 25 novembre, tra qualche giorno, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, parleremo non più di contrasto alla violenza, ma di eliminazione della violenza di genere, allora in quel momento avremo fatto davvero quel salto culturale per portare il nostro Paese a essere davvero moderno e civile.

Oggi, sull'onda emotiva che ha sconvolto ognuno di noi per quello che è accaduto a Giulia Cecchettin, pensiamo anche a tutte le donne che ogni giorno subiscono violenza, abusi, maltrattamenti! Purtroppo c'è un bollettino che continua a cambiare in peggio ogni giorno. C'è un dato che ogni giorno ci colpisce di più: oltre al numero enorme di donne che vengono uccise, maltrattate e abusate, c'è un 87 per cento di donne che vengono uccise in un contesto familiare o cosiddetto amico. Questa è un'altra riflessione che dobbiamo fare, quando affrontiamo con grande delicatezza questo tema.

Anche da alcune parole e da alcuni interventi che ho sentito qui, emerge un'immagine stereotipata di una famiglia tradizionale che purtroppo non esiste o esiste in parte. Dobbiamo anche essere in grado noi, che siamo prima di tutto legislatori, di adottare delle politiche nuove da questo punto di vista. Non basta la repressione, che è necessaria, perché certamente dobbiamo scrivere delle regole certe e fissare pene certe: vanno puniti in maniera esemplare coloro che commettono reati atroci. Ma il tema è: quale insegnamento vogliamo dare oggi ai nostri figli e alle nostre figlie? Abbiamo parlato di un fenomeno sociale che investe qualsiasi contesto culturale, sociale, anagrafico e geografico; non c'è un profilo del carnefice. Quindi, anche questo è un salto di qualità di cui dobbiamo tenere conto. E lo vediamo anche purtroppo nelle violenze, fino ad arrivare ai femminicidi che si sono compiuti in questi giorni, di cui può essere autore anche colui che apparentemente sembra un bravo ragazzo, una persona normale.

Allora, con la stessa dignità con cui anche Gino, il papà di Giulia, ha voluto lanciare dei messaggi in questi giorni, dobbiamo essere pronti come parlamentari ad accogliere quelle parole nel senso giusto. Ecco perché vogliamo promuovere certamente delle buone politiche, prima di tutto insegnando ai nostri ragazzi un'educazione diversa, improntata ai sentimenti, alle emozioni, all'affettività, al rispetto. Ma lo potremo fare se prima di tutto ci sarà una società più giusta, altrimenti è il fallimento della

società stessa.

Una società più giusta significa che dobbiamo raggiungere quell'equilibrio paritario tra donne e uomini che oggi ancora non c'è. (*Applausi*). C'è uno squilibrio, prima di tutto salariale e di autonomia delle donne, soprattutto nei luoghi apicali. È uno dei motivi per cui ancora tante donne non denunciano: non c'è l'emancipazione economica. Ecco perché noi, come Italia Viva, ci siamo battuti con un emendamento specifico sul reddito di libertà. È una cosa importante: dobbiamo mettere le donne nelle condizioni di essere libere, di essere alla pari con gli uomini, altrimenti questa è una società che ha fallito in partenza. È il messaggio che oggi mi sento di dare anche da quest'Aula così importante e autorevole.

Mi rivolgo al Governo: cerchiamo davvero di fare delle leggi che certamente poi vanno applicate correttamente, ma che vadano prima di tutto adeguatamente sostenute economicamente. Proprio perché non è un'emergenza, abbiamo il compito di costituire dei fondi strutturali, significa aiutare le donne - ecco anche la prevenzione: ciò - prima, durante e dopo. C'è tutto un percorso che dobbiamo seguire per evitare che le donne vengano colpevolizzate e da vittime diventino loro stesse colpevoli, e quindi doppiamente vittime; donne che magari vengono uccise, maltrattate e hanno dei figli e questi sono gli orfani di femminicidio, di cui non si parla abbastanza.

Anche in questo caso non possono essere risorse, che chiediamo in ogni finanziaria. Ci vogliono dei fondi strutturali, per aiutare i figli di donne che non ci sono più e che hanno magari padri in carcere. Quindi, dobbiamo fare una politica diversa da quella di cui abbiamo parlato, anche nell'ambito di alcuni interventi di questa mattina.

Al Governo voglio dire prima di tutto che è evidente che siamo di fronte a un dramma, a una guerra. Lo abbiamo detto perché è una guerra quando ogni tre giorni viene uccisa una donna. Ma alla guerra si risponde con un'azione unitaria, con un nuovo patto educativo, culturale e sociale tra le istituzioni, le famiglie e la scuola, dove ognuno si deve sentire responsabile nel proprio ruolo, perché ognuno di noi è parte della società, ognuno con il proprio ruolo.

Questa è la consapevolezza che noi dobbiamo trasmettere. Servono messaggi e valori positivi, ma servono anche testimonianze positive. Di fronte a tanta violenza, che vediamo nella vita quotidiana e anche in un uso improprio dei *social* da parte di bambini troppo piccoli, o in un utilizzo sbagliato di alcuni messaggi che diamo, anche attraverso i media, come politica dobbiamo essere impegnati e responsabili più di quanto lo siamo oggi.

Signor Presidente, è evidente che Italia Viva-Il Centro-Renew Europe voterà a favore di questa legge. Ma, per scrivere una pagina nuova e celebrare degnamente quel 25 novembre che arriverà tra qualche giorno, noi dobbiamo compiere, tutti insieme, il nuovo passaggio epocale e culturale. Segnare una pagina nuova significa fermare, una volta per tutte, le violenze e scrivere un nuovo patto tra donne e uomini, iniziando dall'educazione dei più piccoli, dove i figli maschi forse vanno educati in maniera diversa.

E ciò non significa colpevolizzare tutti gli uomini o tutte le donne. Significa, però, sottoscrivere un nuovo patto tra donne e uomini, iniziando dai più piccoli. Questo significa fare politiche serie, politiche di prevenzione, politiche attente alle persone. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 15,33)

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, annuncio subito che noi voteremo a favore di questo disegno di legge. Abbiamo, come anche gli altri Gruppi, rinunciato a presentare emendamenti. Abbiamo semplicemente presentato qualche ordine del giorno, perché pensiamo che questo provvedimento comunque migliori il sistema processuale penale, intervenendo - in maniera a nostro avviso condivisibile - nella primissima fase conseguente alla denuncia.

Io, però, anche alla luce del dibattito che c'è stato poco fa, durante l'illustrazione degli ordini del giorno, vorrei aggiungere qualche considerazione. Noi crediamo che la violenza contro le donne non si risolva inasprendo le pene oppure rendendo agile, veloce ed efficiente il processo. Dico esattamente ciò che penso: nessuna pena, purtroppo, fermerà gli uomini violenti. In questo modo, si interverrà

prontamente soltanto dopo il fatto di violenza denunciato, nel migliore dei casi impedendo violenze ulteriori e assicurando la giusta punizione del colpevole. Ma è chiaro che, se invece l'intento è bloccare la scia dei morti e la scia della violenza, allora è indispensabile intervenire con un'azione più ampia, un'azione che possa contrastare sin dal nascere ogni discriminazione di genere; un'azione - per dirla con altre parole - che provi a cambiare radicalmente, addirittura a sovvertire, l'intero sistema culturale. I recenti drammatici avvenimenti, che hanno ovviamente suscitato nel Paese una grande emozione, dimostrano, ancora una volta, che intervenire a fatto avvenuto, punendo il colpevole, non è sufficiente. Anche per questo il mio Gruppo, nuovamente in questa legislatura, ha presentato una proposta di legge per introdurre l'educazione sessuale, affettiva ed emotiva a scuola.

L'ho ricordato anche prima, quando abbiamo discusso gli ordini del giorno Presidente, ma vorrei ribadirlo: non è la prima volta che questa proposta di legge viene presentata. Oltre dieci anni fa alla Camera, a metà del 2013, il Gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, all'epoca, con prima firma dell'onorevole Costantino, presentò esattamente la stessa proposta di legge, ma purtroppo a quella giusta e sacrosanta iniziativa non fu data alcuna risposta. Già all'epoca si faceva riferimento al fatto che molte scuole, usufruendo dell'autonomia scolastica, avevano avviato progetti didattici incentrati oltre che sull'educazione sessuale, anche sulla scoperta - c'era scritto così - e sulla consapevolezza del proprio corpo, nonché sull'educazione sentimentale degli studenti. Quella proposta di legge chiedeva di far diventare quegli esempi, legati per l'appunto all'autonomia scolastica, un vero e proprio modello nazionale.

Purtroppo va oggi ricordato che non solo non fu sufficientemente presa in considerazione, ma ci fu un vero e proprio fronte contrario, all'epoca guidato dalle destre, che chiedeva al massimo delle linee guida. Non chiedeva invece che fossero immaginate delle attività curriculari e quindi - come si capisce bene - il ritardo è dovuto anche e soprattutto a tutto questo ritardo, ritardo che c'era all'epoca e che però, purtroppo, continua ad esserci ancora oggi.

Io ho visto - come immagino tutte le colleghe e i colleghi - la direttiva del ministro Valditaro e ho sentito le cose che sono state dette stamattina. Devo dire che la trovo molto deludente. È molto poco. Si parla di attività extracurricolari su base volontaria. Non c'è un reale coinvolgimento della componente studentesca. Si fa riferimento alle famiglie e si chiede il consenso dei genitori. Peraltro io mi chiedo: pensate che tutte le famiglie diano il consenso o che invece possano esistere casi - come peraltro ci ricorda anche la cronaca degli ultimi mesi - di famiglie che possono addirittura ostacolare un'eventuale percorso di emancipazione di un giovane o di una giovane? Insomma, vedo pochi passi avanti rispetto alle linee guida della vecchia legge che fu chiamata "buona scuola", che io considero insufficienti, e mi sembra da questo punto di vista davvero una occasione perduta. Peraltro, è un'occasione perduta che dà l'immagine di un Paese bloccato, proprio come se le lotte per l'emancipazione, che pure in un'altra stagione avevano attraversato le strade e le piazze d'Italia e avevano anche prodotto significativi miglioramenti della legislazione, fossero state completamente dimenticate.

Ora vedremo, dopo l'approvazione degli ordini del giorno di stamattina, se veramente si farà qualche passo avanti. Devo dire che conservo diversi elementi di scetticismo. Mi auguro naturalmente che il Governo venga in Aula a discutere degli eventuali passi avanti, oppure se si torna all'antico adagio, secondo il quale un ordine del giorno non si nega a nessuno e, quindi, abbiamo fatto questa cosa ma non ci saranno passi avanti significativi.

Ovviamente è giusto ricordare che il nostro Paese, già dieci anni fa, fu tra i primi a ratificare la Convenzione di Istanbul, ma questa cosa dimostra quanto ancora grande sia il ritardo di oggi. Io credo che sia invece del tutto indispensabile stanziare i fondi: per introdurre l'insegnamento specifico a scuola; per superare i ruoli di genere; per la crescita educativa, culturale, emotiva delle generazioni più giovani; per fermare sul nascere il germe della violenza e della sopraffazione. Credo che serva molto più questo a immaginare, per l'appunto, dei percorsi virtuosi che non il semplice aumento delle pene. Le pene esemplari non determineranno - io credo - alcun tipo di reale cambiamento.

Per provare invece a scardinare il sistema patriarcale, perché a questo sistema va dato un nome preciso, bisogna fare di più, bisogna fare molto di più. Ecco, mi chiedo davvero - lo dicevo anche

alcuni minuti fa - quanti di questi casi drammatici si sarebbero evitati se si fosse introdotta un'educazione affettiva volta al rispetto, alla cura e alla parità di genere. Sarebbe per l'appunto molto importante che le forze politiche si prendessero la responsabilità di un atto concreto in questa direzione.

Gli uomini violenti, Presidente, sono il frutto di una cultura malata in cui siamo tutti immersi, sono il frutto del patriarcato, e del maschilismo: è nostro compito superare tutto questo, ma, se il cambiamento tarda così tanto ad attuarsi, è anche perché dalla stessa politica purtroppo arrivano segnali ambigui e contrastanti, che non vanno nella giusta direzione. Se anche fra di noi, in quest'Aula, chi riveste le cariche più alte ha bisogno di nascondersi dietro i pronomi maschili, allora evidentemente vuol dire che il patriarcato pesa. Se l'espressione "una brava donna di casa" è ancora considerata un complimento, anche quando si riferisce a una brillante ventiduenne che sta per laurearsi in ingegneria biomedica, anche in questo caso è il patriarcato a parlare. Se ragazzi giovanissimi reagiscono con violenza inaudita alla legittima decisione di andare via e di chiudere una relazione - e se vengono travolti dalla frustrazione al punto tale da annientare la stessa esistenza di chi sono convinti di amare - è perché considerano normale la prevaricazione, in un sistema culturale che impone anche a loro un ruolo e che li imbriglia in uno stereotipo. Anche in questo caso, è il patriarcato a parlare.

Presidente, ritengo che sarebbe allora molto utile e importante se quest'Assemblea potesse discutere anche di questo, oltre che dei provvedimenti che intervengono sul codice penale. Naturalmente quello di oggi è un passo e per questo voteremo a favore, con l'auspicio però che questo sia soltanto un capitolo di un'attività parlamentare decisa a sconfiggere la violenza contro le donne in tutte le sue forme. *(Applausi)*.

[RONZULLI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, il provvedimento che stiamo discutendo in quest'Aula rafforza il perimetro normativo, allargando la rete di protezione per le donne vittime di violenza, ed è un ottimo segnale politico e istituzionale che diamo al Paese dopo l'ennesima atroce notizia di femminicidio.

Il nostro Governo è intervenuto con rapidità ed efficacia per innalzare ancora di più gli argini di protezione con il disegno di legge che oggi ci accingiamo ad approvare. Abbiamo inasprito ulteriormente le pene, rafforzato la prevenzione, posto limitazioni ancora più ferree nei confronti degli uomini prevaricatori, attraverso l'istituto dell'ammonimento, del braccialetto elettronico e della distanza minima di avvicinamento: abbiamo fornito ai magistrati gli strumenti affinché ci sia meno discrezionalità possibile.

Ovviamente sappiamo tutti che non è abbastanza; non parlo in termini legislativi o parlamentari, ma parlo in termini culturali. La grande sfida che donne e uomini insieme devono saper affrontare riguarda una questione sociale: educare i nostri bambini, maschi e femmine indistintamente, a qualcosa che oggi sembra difficile, se non impossibile da raggiungere: saper amare. La questione educativa ed educativa è una questione emotiva; educare i bambini a rispettarsi, educare una ragazza non accettare una relazione tossica, educare un ragazzo a non esercitare il possesso e la violenza significa educare le nuove generazioni a saper amare.

Che cosa significa saper amare? Significa saper accettare un rifiuto, significa dare gli strumenti a un ragazzo per voler comprendere che un amore può essere non corrisposto e che un "no" va accettato, che l'ego non ne viene sminuito. Significa spiegare alle ragazze che c'è vita, c'è realizzazione, c'è l'appagamento nell'indipendenza da un uomo, perché l'amore non è sopraffazione, ma è condivisione. Questo percorso, questa rivoluzione culturale che dobbiamo affrontare, è una rivoluzione che parte nelle scuole e nelle famiglie, attraverso l'esempio e l'ascolto.

Io ho una figlia di tredici anni, che si affaccia al mondo delle relazioni (i primi amori, le prime "cotte"), e cerco ogni giorno di spiegare a Vittoria che, se una cosa non la fa stare bene, qualsiasi cosa, anche un'amicizia con la compagna di banco, se qualcuno non la rende felice, significa che quella cosa non è giusta per lei.

Qui non si tratta di famiglia patriarcale o matriarcale, ma di essere presenti nella vita dei nostri figli e

attenti ai segnali che ci inviano ogni giorno, di non sottovalutare le loro emozioni. Tante volte - diciamo - siamo anche noi le prime a voler sminuire il loro primo amore, la prima emozione, a non voler vedere i segnali, a non renderci conto che forse proprio lì, nelle prime emozioni, si annida il pericolo di prendere una strada sbagliata. È proprio lì che risiede la radice del percorso evolutivo, formativo, emozionale e culturale sul quale i nostri ragazzi gettano le basi del loro futuro esistenziale. Educare ad amare, educare al rispetto ed educare all'ascolto è il primo grande obiettivo rivoluzionario che dobbiamo raggiungere. In questo senso, mi sento di plaudire la proposta rispetto all'educazione sentimentale nelle scuole per aiutare i ragazzi a gestire le relazioni. Mi chiedo però e mi interrogo se sia giusto farlo alle superiori: forse è troppo tardi, perché a quattordici-quindici anni le relazioni sono già chiuse nel perimetro di quelle relazioni precedenti, non sono più scardinabili e quindi forse bisogna interrogarsi nel pensare di intervenire prima, magari già nella scuola media, se non addirittura nell'ultimo anno della scuola primaria.

Dispiace vedere che anche davanti all'ennesima tragedia, come quella di Giulia e di tante altre, ci sia chi continua a strumentalizzare visioni politiche diverse, dando responsabilità culturali che ovviamente non hanno ragione di esistere. Le responsabilità risiedono in una condizione relazionale che dobbiamo provare a scardinare e che, da madre di figlia di adolescente, mi preoccupa fortemente; la paura di rimanere soli, la paura di essere rifiutati, la paura di essere meno della propria compagna o della propria fidanzata. Ci sono donne che vengono uccise due volte: la prima per mano di chi professa amore e dispensa coltellate e colpi di pistola, la seconda per mano di chi quei colpi di pistola trova sempre modo di giustificare, andando a scandagliare nella psiche dell'assassino o, ma, peggio ancora, nei comportamenti della vittima. Pensiamo quindi a cosa dobbiamo raccontare ai genitori di Giulia, di Carol, di Erica e di tante altre vittime innocenti, se sul banco degli imputati ci finiscono non solo gli assassini, ma anche i presunti comportamenti delle vittime. Quante volte abbiamo sentito e letto frasi che dicevano che lei era provocante, aveva la minigonna, una scollatura troppo bassa, i jeans troppo attillati, aveva atteggiamenti che hanno fatto equivocare sulla sua disponibilità o no. Quante volte la gelosia viene usata come un'attenuante. Non è un'attenuante, semmai un'aggravante. Quante sentenze sono suonate come una beffa per chi piangeva quelle morti. (*Applausi*).

E allora il nostro impegno deve dare coraggio, il coraggio di denunciare. Ricordiamo il numero antiviolenza: 1522. Dobbiamo assicurare le case protette per nascondersi dagli aguzzini e un sostegno economico per non sentirsi legate al proprio uomo sotto il ricatto di non potersi sostenere da sole o con i loro bambini. Questo dobbiamo fare.

In conclusione, voglio ricordare il caso di Giulia Tramontano, che il 27 maggio scorso è stata uccisa con 37 coltellate dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Era incinta al settimo mese, come ricordiamo tutti. All'omicida non è stato contestato il reato di duplice omicidio, ma l'omicidio di Giulia e l'interruzione di gravidanza non consensuale. Una cosa gravissima, avvenuta credo anche a causa del nostro ordinamento che non prevede questa circostanza. Una lacuna alla quale vogliamo porre rimedio con un disegno di legge che per questi casi preveda il duplice omicidio.

L'auspicio e l'impegno che stiamo mettendo in campo è di fare ogni cosa in nostro potere, sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista culturale, per far sentire ogni donna al sicuro, mai sola e libera. Alle ragazze dico: amatevi e fatevi amare, non abbiate paura di pretendere una vita felice. Ragazzi, rispettate e prendetevi cura di chi avete al vostro fianco, perché solo così sarete davvero uomini. Colleghi, prendiamoci la responsabilità di entrare nelle scuole e nelle case, con messaggi privi di retorica, ma carichi di realismo. Il provvedimento di oggi è già ovviamente un primo passo in questo senso, perché la violenza contro le donne è una piaga che riguarda tutti e che tutti insieme dobbiamo combattere. È una battaglia che dobbiamo affrontare ogni giorno dell'anno e non soltanto dopo ogni brutale fatto di sangue o in questa settimana così importante. Lo dobbiamo fare per dire no alla violenza sulle donne, per unire lo sbaffo rosso sul viso, le scarpe rosse e le panchine rosse, perché il rosso non sia più il colore del sangue, ma rappresenti il simbolo della reazione e della rinascita.

Per questo motivo, ovviamente, annuncio il voto favorevole di Forza Italia. Mi permetta, Signor Presidente, di usare soltanto alcuni secondi per ringraziare il mio Gruppo, Forza Italia, perché non mi ha mai fatto mancare collaborazione, sostegno e affetto. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Francesco Selmi» di Modena, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. [923](#) , [92](#) , [327](#) e [754](#) (ore 15,51)

MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, era già abbastanza provante per me parlare oggi in Aula su questo argomento, sapendo che ci sono anche delle studentesse e degli studenti che ci guardano mentre discutiamo dell'approvazione di questa legge di contrasto alla violenza sulle donne.

Questo certamente aumenta il mio senso di responsabilità e la mia emozione, perché quest'oggi in Aula, in realtà, più che parlare del contenuto della legge in esame si è parlato molto di loro. Si è parlato molto delle scuole, si è parlato molto di ciò che l'educazione dovrebbe fare e di che tipo di società e di messaggio vogliamo provare a lanciare.

Si è discusso di questo, perché purtroppo in cuor nostro sapevamo qual era stata la fine di Giulia Cecchettin, ma in quella settimana, in quei dieci giorni di attesa, credo che nessuno di noi abbia avuto il coraggio di dirlo per una sorta di pudore scaramantico, per non far avverare quella maledetta profezia, che poi si autoavvera ma lo sapevamo tutte e tutti.

Quell'evento ha cambiato il corso anche di questa discussione, ma vorrei che quell'evento cambiasse tutto, che da quella presa di posizione fortissima e così piena di dignità che ha avuto la famiglia di Giulia Cecchettin anche noi, anche la politica, potessimo davvero cambiare tutto. *(Applausi)*.

Cosa ci chiedono i ragazzi e le ragazze quando dicono «Distruggiamo tutto»? Attenzione a non fraintendere, a non banalizzare e a non pensare che si riferiscano a tumulti o a distruzioni di ordine materiale. Parlano di sovvertire il paradigma su cui ancora la nostra società è fondata e di farlo con coraggio fin dalle fondamenta.

Uniti noi stiamo votando questo disegno di legge e come MoVimento 5 Stelle ne siamo orgogliosi. Questo provvedimento è in fondo il seguito e la seconda parte del "codice rosso", che fu approvato nel 2019, certamente su spinta - vanno riconosciuti i meriti a ciascuno: questo significa unità - dell'allora ministra Bongiorno, ma con il grande sforzo e la caparbieta del ministro della giustizia Bonafede che volle, fortissimamente volle, che quel provvedimento venisse aperto al Parlamento. *(Applausi)*. Grazie a quella forza di volontà il Parlamento aggiunse a quanto previsto dal decreto-legge iniziale, cioè di dare una corsia preferenziale alle denunce delle donne vittime di violenza - correttissimo - previsioni rispetto a lacune assolutamente inconcepibili del nostro ordinamento. Abbiamo potuto aggiungere lo sfiguramento del volto con gli attacchi con l'acido, il matrimonio forzato e la violenza assistita. Abbiamo aggiunto reati che purtroppo il nostro codice non prevedeva e oggi abbiamo messo la giustizia in grado di avere gli strumenti per poterli fronteggiare. Proprio grazie all'approvazione del "codice rosso" di allora abbiamo potuto identificare le falle del sistema; infatti, in seguito all'approvazione del "codice rosso", sono aumentate le denunce delle donne, che si fidano delle istituzioni, denunciano, ma poi le istituzioni non le prendono in carico come dovrebbero e purtroppo succede un'altra volta quello che non dovrebbe accadere.

Il provvedimento in esame interviene su questo e va a porre rimedi alle falle che sono state identificate grazie al primo "codice rosso". Tuttavia, oggi in realtà nessuno ha parlato e sta parlando del contenuto di questo provvedimento, su cui siamo tutti d'accordo (e va benissimo); oggi si sta parlando per la prima volta (e lo trovo un traguardo enorme per tutte e tutti) della necessità di educare. Considerate che sono una delle più forti sostenitrici del fatto che nelle scuole vadano inseriti in maniera strutturale percorsi di educazione affettiva ed emotiva - che dir si voglia - affiancata all'educazione sessuale, sana e corretta. *(Applausi)*.

Tuttavia, ciò che le ragazze e i ragazzi ci stanno chiedendo va ancora oltre questo. Se pensiamo di aver risolto il problema, una volta riusciti a fare questo, allora il problema non sarà risolto. Chiedo quindi a tutte e a tutti di fare un ulteriore passo avanti. Alcuni cenni sono stati fatti, ma non in maniera tanto esplicita. Oggi sui giornali è un fiorire di articoli che sfaccettano il tema da varie prospettive e punti di

vista; ce n'è uno che mi ha colpito particolarmente, a firma di un uomo che racconta la giornata tipo degli uomini e dei padri, e so che in quest'Aula c'è grande sensibilità rispetto al ruolo dei padri. Ve lo riassumo, senza leggerlo: sostanzialmente dice ciò che sappiamo tutto e tutti, cioè che l'educazione dei figli oggi è ancora demandata alle madri. Attenzione, però, non solo per un fatto culturale: è la legge che la demanda alle madri, perché è la legge a prevedere che gli uomini siano a casa dodici giorni una volta che sono diventati padri e tutto il resto, invece, è sulle spalle delle donne. Se oggi abbiamo compreso che l'antidoto contro la violenza sulle donne è la parità di genere, allora uniamoci per estendere il congedo parentale, per dare ai padri un ruolo centrale nella crescita, nell'educazione e nell'accudimento. (*Applausi*). È così che si combatte lo stereotipo della donna che accudisce e dell'uomo che dovrebbe essere un'autorità, ma poi non c'è a casa. È così che si contrasta la violenza sulle donne.

Questa è una battaglia che possiamo fare insieme. C'è n'è un'altra che sembra minore, ma questo è veramente un residuo di primitivismo. Prima ho sentito che negli interventi precedenti si citava il diritto di famiglia, che è stato modificato nel 1975, quando i coniugi hanno assunto pari dignità. C'è un residuo di primitivismo in questo: il cognome materno. Perché le donne non possono trasmettere il cognome materno? Anche questo è quello che alcuni chiamano patriarcato. Non lo volete chiamare patriarcato, ma è comunque disparità di genere. Allora anche su questo uniamoci. Direte che è una battaglia minore, ma i simboli sono importanti; i simboli hanno una valenza estremamente culturale per gli esseri umani.

C'è poi un'altra questione di cui siamo particolarmente orgogliosi e che è sempre stata trattata in maniera superficiale. Come MoVimento 5 Stelle, ci siamo orgogliosamente battuti perché venissero sostenuti, anche economicamente, e venisse anche resa nota l'esistenza dei centri per uomini maltrattanti. In questo disegno di legge, si prevedono finalmente linee guida in proposito. Che cosa si fa trattando gli uomini autori di violenza? Non si fa loro un favore, non si aiutano i maltrattanti, ma si aiutano le donne a non tornare ad essere di nuovo vittime di quegli stessi uomini maltrattanti (*Applausi*). Oltretutto si fa un lavoro culturale enorme sugli uomini per contrastare gli stereotipi di genere, che ingabbiano anche loro. Si dice agli uomini: apriti, parla delle tue difficoltà, parla dei disagi; se non vivi bene in una relazione, se non sai gestire le tue emozioni, puoi rivolgerti a esperti che ti potranno guidare. Questo significa fare prevenzione e non intervenire *a posteriori*, quando ormai la violenza più forte purtroppo si è già manifestata ed ha agito.

Sull'educazione un passaggio devo farlo. Sull'introduzione dell'educazione ho detto che apprezziamo molto i passi avanti che sono stati fatti, ma questo non è sufficiente. Solo fino a poco tempo fa, gli stessi che finalmente oggi parlano della necessità di arrivare a un'autentica parità di genere rigettavano e ripudiavano il termine femminicidio: il femminicidio è soltanto l'omicidio di una donna, quindi perché dovremmo chiamarlo in un altro modo? Se da una parte apprezziamo i passi avanti che sono stati fatti, dall'altra consentiteci di essere scettici. La nostra astensione significa comunque un'apertura di credito. Consentiteci di essere scettici, se da quella stessa parte - non voglio fare nomi e cognomi - qualcuno parla di madri disturbate, nel senso che le madri di chi agisce con violenza sarebbero persone disturbate. Qualcuno parla di donne cattive. Qualcun altro addirittura dà della satanista alla sorella della vittima di femminicidio. Quindi noi un minimo di scetticismo, su questo e sull'educazione, ci permettiamo di averlo.

Voglio concludere con un appello alla *Premier*, alla Prima ministra, perché voglio credere che non si identifichi con la cultura del patriarcato. Allora, può dimostrarlo e può dare un messaggio potentissimo proprio ai ragazzi e alle ragazze che ci guardano in questo momento: faccia un controcomunicato, un comunicato opposto a quello che ha fatto immediatamente dopo il suo insediamento e chiedi di essere chiamata "la Presidente". Dimostri di essere orgogliosa di appartenere al genere femminile (*Applausi*) e così contribuirà all'*empowerment* delle ragazze.

Mi aspetto che questa stessa unità che oggi abbiamo avuto su misure che comunque influiscono e hanno a che fare semplicemente con le procedure penali e di giustizia, possa esserci davvero, come ci chiedono i ragazzi e le ragazze, a livello culturale. Uniamoci anche per tutti questi altri passi avanti che il nostro Paese ha bisogno di fare. (*Applausi*).

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, i recenti fatti hanno veramente turbato e commosso forse un po' tutti ed hanno alimentato un dibattito che, in realtà, è da anni che si sta svolgendo. Qualcuno ha detto che non siamo al punto zero sul tema del femminicidio. Non siamo, purtroppo, al punto zero, perché si stanno susseguendo ancora casi terribili, che hanno alimentato anche discussioni nella società civile, le cui varie argomentazioni hanno cercato forse anche di individuare dei colpevoli, magari nella famiglia, nella scuola, negli amici o forse anche nella politica e nelle norme.

Non possiamo non interrogarci sulle trasformazioni sociali che stanno avvenendo, forse anche dei fenomeni sociali che sta avvenendo. Mi spiego meglio, proprio a partire dal caso recentissimo di Giulia Cecchettin, della bellissima Giulia, con quello che le è accaduto. Stiamo parlando di un contesto sociale, quello in cui queste famiglie vivono, percepito come normale, il classico Veneto quasi benestante. Stiamo parlando di un ambito che non ha nulla a che fare con periferie abbandonate o con situazioni di disagio sociale e familiare, di povertà o di mancanza di scolarizzazione. Occorre quindi porsi anche la domanda del perché accada questo, in questo tipo di contesti.

Per certi versi, ci poniamo anche la domanda su quale possa essere, in questi casi, la valenza, eventualmente deterrente, dell'aggravamento di una pena. Chi agisce in quel momento sta a pensare a quale potrebbe essere la conseguenza o a quanti saranno gli anni di carcere?

Per certi versi, questo disegno di legge dà delle risposte, perché si inserisce in un percorso che è nato con la ratifica della Convenzione di Istanbul, ha stabilito anche dei principi e si è consolidato con l'ottimo "codice rosso", che è diventato proprio un fondamento, un asse portante del tema, e delle norme che riguardano i casi di violenza domestica. In tal senso, siamo ancora veramente a ringraziare la senatrice Giulia Bongiorno, attuale Presidente della Commissione giustizia, all'epoca Ministro, per avere seguito, coltivato e fortemente voluto questa norma. (*Applausi*).

Ma quali sono la valenza e l'importanza di questo disegno di legge, l'importanza di questo disegno di legge? Innanzitutto, esso nasce da un dibattito maturo, ma agisce su due direttrici fondamentali. Una è l'anticipazione della tutela, perché pensare soltanto alla parte repressiva, come dicevamo prima, forse non ha l'efficacia della deterrenza. Stiamo guardando al momento ancora precedente. In questa ottica, si pongono tutto il rafforzamento della fase dell'ammonimento, così come tutto il potenziamento delle misure di prevenzione, che vanno dalla sorveglianza speciale fino all'utilizzo del braccialetto elettronico. E qui occorre fare un ragionamento sulle modalità cosiddette di controllo elettronico.

Anche in questo caso, del braccialetto elettronico va verificata la fattibilità tecnica, come dice anche il test. Questo perché, se il braccialetto elettronico non funziona, rischiamo una trappola, come aveva detto la presidente Bongiorno nel corso di una seduta della nostra Commissione. E la trappola è ciò che di peggio possa accadere a una donna che magari confida nel poter sapere dov'è il suo eventuale aggressore o il molestatore.

Sulla direttrice dell'anticipazione della tutela, abbiamo utilizzato anche l'ipotesi dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Questi sono meccanismi che funzionano sulla base di alcune spie. L'importante è saper individuare le spie, i segnali, che non nascono solo dalla persona che vede il comportamento del proprio coniuge, del proprio compagno, dell'ex coniuge, dell'ex compagno, di un amico particolarmente affezionato oppure di qualcuno che magari ha atteggiamenti che già si interpretano come leggermente persecutori. Tali spie non sono solo nella persona, ma anche in chi le sta attorno. Noi viviamo in una società che deve avere la capacità di usare i propri anticorpi e saper vedere oltre. Non bisogna chiudersi nei propri contesti sociali, nelle proprie famiglie e nelle proprie stanze, ma guardare anche quello che accade attorno.

L'altra direttrice fondamentale del provvedimento è relativa alla celerità e alla certezza dei tempi che è alla base del "codice rosso". Ricordiamo bene, infatti, che nel "codice rosso" siano previste norme fra le quali quella importantissima che impone i famosi tre giorni - per il procuratore - per intraprendere iniziative a fronte di una denuncia che viene posta dalla persona offesa che intende, che presume o che espone di essere vittima di violenza. Tra l'altro recentemente abbiamo approvato anche un disegno di legge molto importante, sempre a prima firma della presidente Bongiorno, proprio nel senso

addirittura di chiedere un'avocazione quasi delle indagini nel caso in cui non si rispettino questi tre giorni.

Comunque, per quanto riguarda la celerità e la certezza dei tempi, c'è bisogno di rispondere con immediatezza e non per niente in questo disegno di legge è prevista una trattazione spedita degli affari proprio nella fase cautelare. È prevista addirittura una priorità, nel caso in cui cominci il processo, dell'iscrizione nei ruoli di udienza e nella trattazione degli stessi processi. Ci sono dei termini per l'adozione delle misure cautelari affinché non restino delle sacche e in quei tempi morti, purtroppo, accada l'irreparabile.

Accanto a queste due direttrici, vi sono altri importantissimi interventi che vertono sull'iniziativa formativa degli operatori che vengono in contatto con le persone vittime di violenza, perché la persona vittima di violenza ha subito, magari ha vissuto, dei contesti dove si è adattata a certi sistemi. Io ricordo un tristissimo caso durante l'esercizio della mia attività professionale di una donna tranquillissima, madre di famiglia, serena, che stava anche bene, che però mi ha rivelato, alzandosi la maglia, quante botte aveva preso, quante percosse aveva preso. Il marito era insospettabile e anche lei. Eppure in quel contesto si erano realizzati dei profondi maltrattamenti e non aveva il coraggio, aveva vergogna di parlare di quello che era accaduto, delle cose che aveva subito per anni.

Le iniziative formative riguarderanno coloro che vengono a contatto con queste persone, perché bisogna dare anche il coraggio di agire e soprattutto fornire informazioni sulle risorse, le opportunità e i mezzi di salvezza.

Abbiamo previsto comunque un appesantimento delle sanzioni, a partire dall'innalzamento delle pene per la violazione degli ordini di protezione che vengono emessi dal giudice civile: l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento sono dei rimedi a tutela della persona, ma - se non vengono monitorati e se non sono previste pesanti sanzioni in caso di violazione - è come se non esistessero. Abbiamo previsto poi l'arresto, addirittura in flagranza differita, nel caso in cui venga individuato l'aggressore, magari attraverso dei mezzi video o fotografie.

Quello che dicevamo prima, comunque, è che questo importantissimo disegno di legge nasce proprio su un percorso che probabilmente non è ancora finito. Di certo una riflessione deve essere fatta anche sulla popolazione dei giovani che vediamo crescere e nascere: ciò perché quando le violenze accadono fra giovani ci inquietano maggiormente e ci domandiamo che cosa è accaduto e che cosa è stato sbagliato.

Di certo vi è una problematica diffusa relativa all'incapacità della gestione della frustrazione, dell'interpretazione dei propri fallimenti o di quelli che vengono letti come fallimenti: ma magari sono soltanto dei piccoli passaggi di una vita. Manca una corretta rappresentazione della realtà, al di fuori dei video e dei telefoni, in un mondo che magari non si capisce e nel quale magari si teme di non avere più nulla e quando svanisce quel poco che ti sembra sia per te, ti sembra che si distrugga tutto.

Possiamo però fare un appello a tutte le donne, alle ragazze che ci seguono. Nell'ultima settimana sono aumentate le chiamate al numero d'emergenza, al 1522, da parte delle famiglie che magari hanno delle preoccupazioni. Quello che vogliamo dire a queste donne è di essere sì prudenti, perché la prudenza è una virtù, non è viltà. Bisogna però ricordare loro che devono essere forti, che devono essere coraggiose, che non si devono vergognare di chiedere aiuto, di parlare, di raccontare, di sentirsi parte della società. E noi dobbiamo essere al loro fianco, non dobbiamo far sentire mai nessuno solo.

Per questa ragione il Gruppo della Lega voterà convintamente a favore di questo provvedimento. *(Applausi)*.

[SENSI \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SENSI \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, Ministra, onorevole senatrici e senatori, non è mai facile prendere la parola in quest'Aula, figurarsi oggi, in questa occasione e in questo momento. Già soltanto il fatto di prendere la parola - quando forse solo il silenzio restituirebbe un senso a ciò che senso non riesce ad avere, la morte di Giulia Cecchettin oggi e di altre 105 donne uccise da uomini finora solo in Italia, solo in questo 2023 - dicevo già solo il fatto di prendere la parola, sebbene qui, in Parlamento, risuona come un insopportabile stridore, come una mancanza di rispetto (quasi l'ennesima), come un

rumore. No, non quello delle piazze, Presidente, dei coetanei di Giulia Cecchettin (lo ricordava Cecilia D'Elia stamattina): occorre sostituire con il suono della vita l'ingessata cerimonia del silenzio, non accettare che si resti muti, indifferenti, rassegnati. Ma qui è il rumore di una politica che parla sempre troppo, di tutto, ma non di ciò che è essenziale, che copre troppo spesso, con la sua chiacchiera autoriferita, un crescente vuoto di ascolto, di significato, di autorevolezza, di azione.

Sembra quasi che le uniche parole possibili e consentite in questo frangente siano soltanto quelle della famiglia di Giulia Cecchettin, quelle austere e dolorose del padre, quelle fiammeggianti di Elena, la sorella, perfino quelle drammatiche del padre di lui, di sofferenza e di vergogna. *Be a beautiful cupcake in a world full of muffin*, scriveva Giulia Cecchettin sotto una sua foto, con quel suo sorriso timido; un bellissimo *cupcake* in un mondo pieno di *muffin*. Eppure parliamo: parlo io qui che ne ho meno titolo di tutte, delle mie straordinarie colleghe, del mio Gruppo, della Commissione femminicidio. Ne parliamo tutti, un Paese intero, scosso, attonito, impietrito. Parlano le donne, indomite, stanche; stavolta parlano perfino gli uomini, richiesti di trovare voce per dire, per condannare, certo, per assumersi una responsabilità. Questa è cosa più difficile e gravosa, se possibile (se ne parlava stamattina), dell'addossarsi una colpa, in un dibattito pubblico che oscilla tra il dovere della responsabilità individuale e l'urgenza di quella collettiva, di genere.

Anche se facciamo di tutto per non vederla, esiste, colleghi, una continuità fra gli elementi strutturali abituali della violenza di genere e l'estremo del femminicidio, perché in fondo è questa continuità che molti fra noi negano, mettendosi al sicuro. Io ho ucciso? No, ma uno di noi uomini, di noi maschi lo ha fatto. Io ho stuprato? No, ma uno di noi uomini, di noi maschi lo ha fatto. Io ho molestato, aggredito? No, ma è uno di noi uomini che lo ha fatto. Io ho umiliato, Presidente? Sì, l'ho fatto. E quanti di noi l'hanno fatto e lo fanno ogni giorno? Io ho silenziato? Sì. Io ho diminuito? Sì. Io ho dato per inteso? Sì. (*Applausi*). Fatto quelle battute, usato quel linguaggio, escluso, spiegato non richiesto? Sì, Presidente, l'ho fatto, a volte di proposito, a volte, peggio, senza pensarci, senza neanche accorgermene. Come è maschile questa sfilza di "io", che non sa mai farsi "me"; come è già violento questo mio linguaggio.

Non mi interessa venire qui a segnalare l'impostura di una virtù, a cercare querulo un'approvazione per continuare poi a togliere spazio e dimensione, ruolo e respiro alle donne, alla piena soggettività delle donne (ne parlava Anna Rossomando). Non è ciò che ci interessa in gioco qui, Presidente, ma ciò che ci riguarda, ciò che non possiamo più tacere, i conti che dobbiamo cominciare a fare con la nostra identità e la sua crisi, che - lo vediamo - pagano le donne, spesso con la vita, sempre nella vita. Siamo diventati una mafia noi maschi, Presidente? Lo siamo sempre stati? Siamo padri e figli, fratelli e complici di una prevaricazione, di un abuso eretto a sistema, di un danno che si perpetua e vive di noi e in noi? La domanda giusta non è se lo abbiamo fatto, se uno o tanti di noi abbiano ucciso, violentato, aggredito, umiliato, offeso, diminuito, reificato, insultato, minacciato, spiato, controllato, sequestrato una donna: perché lo abbiamo fatto. La domanda giusta non può essere neanche se lo faremo di nuovo, se accadrà di nuovo, perché sappiamo tutti che accadrà e che lo faremo di nuovo. La domanda giusta che ognuno di noi - parlo degli uomini, dei maschi - si dovrebbe porre oggi è: perché può accadere? Perché posso farlo? Sono fatto così? È il desiderio? È il possesso che esercito? La fisicità? È la mancata formazione? È un'educazione sbagliata? È la famiglia, il branco, il clan? È la cultura patriarcale? Schemi e strutture, anche economiche e di potere, che ci guidano e alle quali non facciamo eccezione, nessuno di noi? È una malattia? È una tara, un baco nelle relazioni tra uomo e donna? Il punto è questo, Presidente: perché può accadere? Perché accade?

Colleghe, in quest'Aula a noi è chiesto non di dare la risposta a questo interrogativo smisurato; in questo caso forse sarebbe davvero opportuno tacere, di fronte a questo abisso.

Da noi qui, come parlamentari, si pretende invece di ricevere strumenti, insufficienti certo, ma che possano diffondere una consapevolezza più matura, evitare violenze, proteggere libertà, salvare delle vite. Una società che si fonda sul dare libertà, deve poi saperla proteggere. Per questo abbiamo il diritto e le leggi che regolano l'incontro e lo scontro di queste libertà, che limitano l'abuso, lo riducono, cercano di neutralizzarlo. Anche se siamo sempre daccapo, non siamo sempre daccapo, come ricordava la senatrice Malpezzi. Dobbiamo saperlo, avere fiducia e crederci. Questo è lo Stato di diritto e non di polizia. Sapevamo tutto, certo che sapevamo e su questo siamo e saremo giudicati, per

quello che non abbiamo fatto, che non abbiamo saputo fare, per ciò che avremmo dovuto fare, che potevamo fare e non abbiamo fatto.

In questa settimana, segnata dall'assassinio di Giulia Cecchettin, sappiamo tutti che non sarebbe ammesso qui niente altro che un sì corale, sollecito e convinto, alla legge che discutiamo e che ha già ricevuto il via libera unanime alla Camera. Non sarebbe comprensibile niente altro e - aggiungo - non sarebbe giusto. Sappiamo tutti, certo che lo sappiamo che questo provvedimento interviene soltanto su un ambito importante, quello della cosiddetta prevenzione secondaria. Molti passi avanti sono stati fatti alla Camera affinché non solo si raggiungesse quell'unità che oggi ribadiamo grazie a un confronto utile tra maggioranza e forze di opposizione, ma anche che si evitasse qualche inciampo. A questo serve il lavoro parlamentare, a migliorare le proposte, ad irrobustirle e farle camminare nella vita delle persone; non ad esibire, invece, i colori delle nostre gualdrappe su una questione che dei nostri colori non ha certo bisogno.

Certo, noi del Partito Democratico avremmo preferito che il tema dell'educazione, della prevenzione primaria, divenuto così centrale nel dibattito pubblico che questo caso ha suscitato nel Paese con una forza che ha pochi precedenti, venisse raccolto e, in qualche modo, recepito già dentro questo provvedimento. Sulle statistiche, sulle risorse e soprattutto sull'impegno solenne a venire in questa Aula a discutere insieme su quello che in questo provvedimento ancora manca (*Applausi*) - e ringrazio per questo il senatore Verini e il lavoro paziente del senatore Bazoli - noi ci siamo stati, ci siamo e insisteremo ancora e ancora. Ciò non per dividerci o per contarci, colleghi, ma perché a contare sia l'aspettativa delle persone e delle donne e perché questo Parlamento non si riveli incapace di ascoltare, di aiutare e di essere utile con soluzioni perfettibili, come perfettibile è la democrazia, il suo scacco e il suo tentativo.

La legge che approviamo oggi non è la risposta alla violenza sulle donne, nessuno si illuda, ma una risposta, manchevole, provvisoria, fragile e possibile.

Collegli, le differenze fra noi sono spesso radicali, irriducibili e nette. Ognuno di noi pensa che sia sacrosanto così, che ci siano storie, valori, culture inassimilabili o che questa diversità sia una ricchezza per la nostra democrazia: il suo fondaco.

Anche sulla violenza contro le donne e sul femminicidio possiamo proporre soluzioni differenti e alternative. Possiamo pensare, sbagliando, che la repressione sia la risposta della destra e che la formazione sia appannaggio della sinistra: ma su questo, se non è insieme, se non serve, non è.

Possiamo sventolare i nostri stendardi, rivendicare l'impianto di questa legge (*Applausi*), debitrice del lavoro prezioso svolto dalla Commissione guidata dalla senatrice Valeria Valente nella scorsa legislatura. Auguri alla nuova presidente Martina Semenzato. Possiamo far valere gli ordini del giorno, lucidare gli ottoni del lessico, dichiarare accigliati davanti alle telecamere; potrei digrignare su Valditara e il suo consulente, su Sasso, sui singhiozzi procedurali di questa mattina. Ci sono però poi storie come quella di Giulia Cecchettin che azzerano qualsiasi palinsesto (*Applausi*), che ci spingono davanti a uno specchio e ci chiedono uno sforzo di verità e di dignità, imponendolo a questo Parlamento.

Penso ad esempio che l'invito alla collaborazione - che *leader* come Giorgia Meloni o Elly Schlein - hanno, a più riprese, formulato su questo tema, oggi da ultimo, e con effetti che tutti apprezziamo - non sia più solo possibile, ma doveroso, necessario e urgente in questa legislatura. Anzi dico, con Schlein e Meloni, a tutti i *leader* delle forze che sono in questo Parlamento che sarebbe bello se il segno di questa legislatura non fossero lo stravolgimento costituzionale delle riforme istituzionali o l'Italia alla rovescia dell'autonomia differenziata, ma un percorso comune sulla violenza contro le donne, su una sanità più efficiente (*Applausi*), sulla questione della salute mentale, sul lavoro più dignitoso, su una crescita più sostenibile, su un territorio ricucito, su città più sicure, sul diritto allo studio e alla casa, su carceri senza bambini dentro (*Applausi*), su meno e non più armi nelle case degli italiani.

Abbiamo uno strumento, Presidente, una Commissione bicamerale che può essere il luogo per un confronto, che sarà anche aspro, ma sempre e solo per costruire condizioni migliori per le donne, per la loro libertà e per i loro diritti. Uno dei primi diritti - diceva nella sua ultima intervista Angela Bottari -

è il diritto a vivere la propria vita. Usiamolo questo strumento, il Parlamento. Rischiamo, facciamolo vivere di questa sfida.

È con questa attesa, con questa speranza, dunque, signor Presidente, che annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. Facciamone buon uso, più *cupcake*, meno *muffin*. (*Applausi*).

[DE PRIAMO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PRIAMO (*FdI*). Signor Presidente, mi permetta innanzitutto di ringraziare il Capogruppo e il Gruppo intero per la responsabilità che mi è stata data di svolgere una dichiarazione di voto su un tema per noi estremamente importante. In particolar modo, voglio ringraziare la relatrice Campione, tutte le colleghe senatrici che sono intervenute, i colleghi della Commissione giustizia che hanno lavorato su questo tema e sul provvedimento che oggi andiamo ad approvare. Credo che non sia casuale la scelta di Fratelli d'Italia di affidare a un uomo la dichiarazione di voto su un disegno di legge che riguarda il tema del femminicidio, la violenza di uomini nei confronti di donne. Pensiamo, infatti, che questa sia una battaglia dalla quale gli uomini non si possono e non si devono chiamare fuori. Ricordo che già alcuni mesi fa a questo proposito il presidente del Senato La Russa aveva lanciato un appello, secondo noi molto significativo, affinché vi fosse una mobilitazione di uomini per denunciare la vergogna del femminicidio, di omicidi, aggressioni, violenza fisica o morale ai danni della donna, che sono una piaga in Italia, così come purtroppo in ogni parte del pianeta. Spiace notare che in una discussione ampia, sincera, appassionata, che è durata più di sei ore - anche l'intervento del collega Sensi che mi ha preceduto, così come tanti altri interventi, rende onore a questa passione e a questo impegno - ci sia stato chi lascerà alle cronache di questa giornata una foto un po' squallidamente fatta agli scranni vuoti (*Applausi*), magari pensando di fare un danno al Governo e non sapendo di farlo invece alla credibilità delle istituzioni tutte e quindi a tutti i cittadini e le cittadine che oggi aspettano da noi risposte, tra l'altro astenendosi incomprensibilmente su ordini del giorno unitari. (*Applausi*).

Questo provvedimento arriva alla sua approvazione in giorni significativi: non faccio riferimento alla ricorrenza imminente della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, ma a quello che è accaduto in questi giorni. Infatti, a fronte di una drammatica contabilità che vede più di cento donne uccise ogni anno, in questi giorni è accaduto qualcosa che per certi versi ci ha ricordato la reazione che il popolo italiano ha spesso avuto. Arriva il momento, in tante circostanze, in cui il nostro popolo dice "ora basta". È successo, ad esempio, per la lotta contro la mafia: anni e anni di stragi mafiose, fino alle stragi di Capaci e di via D'Amelio e alla capacità di reazione di quei giorni. È accaduto allora e auspichiamo che possa accadere anche oggi, quando tutto il nostro popolo per diversi giorni ha sperato in un diverso finale per la vicenda di Giulia Cecchettin, ha sperato che l'epilogo della sua storia fosse diverso da quello drammatico cui abbiamo assistito e che per tanti anni si è ripetuto.

Forse quello che è accaduto può far scattare un meccanismo emotivo nel sentimento popolare della nostra gente, delle istituzioni, degli studenti, dei giovani, di tutti affinché nell'opinione pubblica si dica una volta per tutte basta violenza contro le donne, basta sopraffazione. (*Applausi*). È arrivato il tempo di affermare ovunque la cultura del rispetto, l'etica della gentilezza e di isolare una visione malata e tossica delle relazioni, una visione che ha tante sfaccettature, che va studiata, approfondita e che, a nostro avviso, non si può liquidare unicamente con la critica anche un po' datata della società patriarcale.

Certo, c'è anche quello, ma secondo noi a questo proposito dobbiamo prendere atto del fatto che Paesi più avanzati dal punto di vista della riduzione del *gender gap*, come molti di quelli scandinavi, hanno dati peggiori e più allarmanti dei nostri. Allora evidentemente c'è dell'altro; in questa dinamica c'è tutto il nostro tempo, c'è la società odierna. Questa vicenda è figlia delle contraddizioni della nostra società, anche dell'incapacità di alcuni di noi uomini di gestire le proprie frustrazioni, talvolta dell'incapacità o dell'assenza della famiglia nell'insegnare ai figli ad accettare anche la sconfitta, il fallimento, e ad imparare ad alzarsi in piedi e a riprendere il proprio cammino senza fare del male a nessuno. (*Applausi*).

In un simile scenario, certo che dobbiamo fare di più e sempre meglio la nostra parte e oggi lo facciamo con un provvedimento che si pone nel solco della legislazione che è stata ricordata in tanti

interventi. Mi riferisco intanto a quella a suo tempo portata avanti dal governo Berlusconi, a quella portata avanti con la legislazione sul "codice rosso" che, pur dall'opposizione, Fratelli d'Italia approvò, perché è giusto che su provvedimenti come questo si cerchi ciò che unisce piuttosto che ciò che divide.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 16,33)

(Segue DE PRIAMO). Sul provvedimento in esame è stato fatto un grande lavoro da tutto il Governo, ma in particolare dalla ministra Roccella, alla quale esprimiamo stima e solidarietà, a proposito di tolleranza e di violenza (anche quella morale), per alcuni ingiusti attacchi subiti in relazione alle sue idee e i suoi valori. In questo testo trova spazio il tema della prevenzione, molto citato anche nella discussione di oggi. Vorrei ricordare il rafforzamento dell'ammonizione, che viene esteso anche ai cosiddetti reati spia; viene introdotto l'obbligo per il tribunale di imporre il divieto di avvicinamento e l'obbligo di distanza; viene ampliato l'uso del braccialetto elettronico; si prevede l'anticipo dei tempi per la valutazione del rischio; vi è, come è stato ricordato, la possibilità dell'arresto in flagranza differita; è prevista la formazione dei magistrati sul tema e l'obbligo per le procure di avere un responsabile su questo tipo di reati in ogni procura; vi è anche l'ampliamento dei reati di violenza a quelli commessi in presenza di minori; vi è l'anticipo della provvisoria di ristoro e ancora condizioni più stringenti nelle misure cautelari. Si tratta, quindi, di norme che potranno salvare vite e delle quali siamo orgogliosi.

Fratelli d'Italia, infatti, è da sempre in prima linea. Oggi la senatrice Maiorino ha detto che è storia il fatto che la destra oggi accetti la parità di genere. La informiamo sommessamente che la storia l'abbiamo già scritta, candidando per suoi meriti e facendo eleggere Presidente del Consiglio la prima donna nella storia repubblicana. (*Applausi*). Al di là di questo, Fratelli d'Italia è stata, con la presidente del consiglio Giorgia Meloni, prima firmataria nel 2013 di una proposta di legge sulla ratifica della Convenzione di Istanbul; Fratelli d'Italia ha dalla sua fondazione un dipartimento sulle vittime della violenza. Oggi si è parlato anche a pochi metri da qui - alla presenza del Ministro dell'istruzione e del merito, della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e del Ministro della cultura - del protocollo che è stato firmato in tema di educazione, dell'impegno a portare avanti questo tema anche nelle scuole. Al riguardo cito la collega Valente, che ha richiamato a fare attenzione a chi mandiamo dentro le scuole: è un tema serio, perché è importante che questo tipo di lavoro sia fatto da chi ha le competenze e il giusto discernimento. Pertanto, anche con qualche premessa diversa, firmiamo e sottoscriviamo il suo appello: attenzione a chi mandiamo dentro le scuole.

Il provvedimento in esame mette al centro dei principi che si collegano a questa discussione: prevenzione, protezione, certezza della pena. Non si tratta, però, di un *unicum* in un deserto di azioni; al contrario, si inserisce in un lavoro straordinario fatto in questo anno, che ha visto il Governo Meloni portare i fondi per i centri antiviolenza e le case rifugio da 35 a 55 milioni anche con la prossima legge di bilancio; sono stati stanziati 9 milioni per il sostegno alle donne vittime di violenza e sul reddito di libertà e per rafforzare in modo capillare la campagna di diffusione del numero antiviolenza 1522; infine, sono state messe in campo, in questo caso a tutela dei minori, le norme sul *parental control* presenti nel cosiddetto decreto-legge Caivano.

Insomma, colleghi, si tratta di un lavoro importante per sostenere le donne vittime di violenza, alle quali deve essere garantita una rete di protezione tale da consentire loro di coltivare la fiducia in se stesse, di affidarsi al proprio istinto e di rendersi libere, allontanando gli uomini - ai quali va tutto il nostro disprezzo - che non le rispettano e che possano fare loro del male o anche solo pensare di farlo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 923, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Ringrazio tutti i colleghi.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 92, 327 e 754.

Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti (Collegato alla manovra finanziaria) (ore 16,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 924 recante: «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti», collegato alla manovra di finanza pubblica.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

LOREFICE, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 27 ottobre scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici e alla corretta qualifica come "collegato", si rileva che il disegno di legge in esame risulta composto di due Capi.

Il Capo I reca la rubrica "Filiera formativa tecnologico-professionale" ed è composto di due articoli: l'articolo 1 inserisce nel decreto-legge n. 144 del 2022 una nuova disposizione, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si ricollega, come risulta dalla relazione illustrativa, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10). L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura di missione di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e di promuovere sinergie tra la suddetta filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il Capo II, recante il titolo "Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti", è composto del solo articolo 3, che reca una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La disposizione, in particolare, al comma 1 modifica il decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; il comma 2 dispone una modifica alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica; il comma 3 rimette a uno o più regolamenti la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1988, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, e il comma 4 stabilisce i relativi principi per la revisione.

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023, ad eccezione del Capo II (articolo 3).

PRESIDENTE. Tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge collegato n. 924, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del provvedimento in questione non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente e risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023, ad eccezione del Capo II (articolo 3).

Dispongo pertanto lo stralcio della predetta disposizione che andrà a costituire un autonomo disegno di legge n. 924-*bis*: «Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti». Conseguentemente, il titolo del disegno di legge n. 924, risulta così modificato: «Istituzione della filiera formativa, tecnologico-professionale».

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 23 novembre 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 23 novembre, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (ore 16,43).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica ([923](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(*Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime*)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a: « consumato o tentato » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-*bis*, 612-*ter*, 614 e 635, consumati o tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non episodici » sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza di minorenni »;

b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale »;

c) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 5-*ter*. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-*bis* e tenuto conto dei relativi esiti.

5-*quater*. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-*bis*, 612-*ter*, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

5-*quinquies*. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-*bis*, 612-*ter*, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo ».

2. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente:

« Art. 3.1. - (*Particolari tutele per le vittime di violenza domestica*) - 1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa ».

3. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009,

n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: « il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « i reati di cui agli articoli 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-*bis* e 612-*ter* quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo »;

b) all'articolo 11, comma 1, dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 583-*quinqies*, » e le parole: « 609-*octies* o 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « 609-*octies*, 612-*bis* o 612-*ter* del codice penale ».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1 (testo 2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Patuanelli](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

V. testo 3

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premessi che:

la violenza degli uomini sulle donne - alla cui base sono radicati misoginia, sessismo, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali - rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale;

l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge de quo un ulteriore tassello di una corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla XVII legislatura con la Ratifica della Convenzione di Istanbul, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

inoltre, occorre evidenziare come il provvedimento in titolo raccolga le indicazioni che sono state proposte dalla Commissione di inchiesta sul femminicidio nella scorsa legislatura e che sono state votate all'unanimità in tutte le Relazioni;

considerato che:

la violenza sulle donne basata sul genere è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinvia le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i generi nel nostro Paese. Come noto in Italia nel 1981 esisteva il delitto d'onore, nel 1996 la violenza sessuale era ancora una violenza contro la morale e non contro la persona e solo nel 2018 con la legge sugli orfani di crimini domestici è stato riconosciuto l'ergastolo anche nei casi di omicidio commesso ai danni del coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente, ciò a significare la fatica che il nostro ordinamento ha sempre fatto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

nel corso della XVIII Legislatura è stata approvata all'unanimità la legge 5 maggio 2022, n. 53 recante Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere;

un testo anch'esso frutto della Commissione d'inchiesta sul Femminicidio che, andando a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di sistema di raccolta dei dati e di analisi statistica, ha introdotto efficaci strumenti di verifica e controllo su un fenomeno gravissimo qual è quello della violenza di genere e del femminicidio, che purtroppo, come ci ricorda la cronaca, non sembra conoscere alcuna forma di arretramento. Strumenti essenziali al fine di elaborare interventi puntuali e mirati in materia di violenza;

l'articolo 5, comma 4, dispone che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sia istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale siano censite le principali informazioni relative ai reati di violenza di genere;

ebbene, alla data odierna nessuno di tali decreti è stato emanato lasciando così nei fatti privo di operatività uno strumento essenziale per il monitoraggio del fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché i decreti attuativi citati in premessa siano emanati.

G1.1 (testo 3)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Patuanelli](#), [Maiorino](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Lorefice](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Turco](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premessi che:

la violenza degli uomini sulle donne - alla cui base sono radicati misoginia, sessismo, discriminazione e un insostenibile divario di genere in termini sociali, lavorativi, salariali, culturali - rappresenta una tra le più gravi e profonde violazioni dei diritti umani a livello globale;

l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge di cui un ulteriore tassello di una corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla XVII legislatura con la Ratifica della Convenzione di Istanbul, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

inoltre, occorre evidenziare come il provvedimento in titolo raccolga le indicazioni che sono state proposte dalla Commissione di inchiesta sul femminicidio nella scorsa legislatura e che sono state votate all'unanimità in tutte le Relazioni;

considerato che:

la violenza sulle donne basata sul genere è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinvia le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i generi nel nostro Paese. Come noto in Italia nel 1981 esisteva il delitto d'onore, nel 1996 la violenza sessuale era ancora una violenza contro la morale e non contro la persona e solo nel 2018 con la legge sugli orfani di crimini domestici è stato riconosciuto l'ergastolo anche nei casi di omicidio commesso ai danni del coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente, ciò a significare la fatica che il nostro ordinamento ha sempre fatto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

nel corso della XVIII Legislatura è stata approvata all'unanimità la legge 5 maggio 2022, n. 53 recante Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere;

un testo anch'esso frutto della Commissione d'inchiesta sul Femminicidio che, andando a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di sistema di raccolta dei dati e di analisi statistica, ha introdotto efficaci strumenti di verifica e controllo su un fenomeno gravissimo qual è quello della violenza di genere e del femminicidio, che purtroppo, come ci ricorda la cronaca, non sembra conoscere alcuna forma di arretramento. Strumenti essenziali al fine di elaborare interventi puntuali e mirati in materia di violenza;

l'articolo 5, comma 4, dispone che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sia istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale siano censite le principali informazioni relative ai reati di violenza di genere;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché i decreti attuativi citati in premessa siano emanati.

(*) Accolto dal Governo

G1.2 (testo 2)

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#)

V. testo 3

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premessi che:

l'approvazione all'unanimità da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge in titolo è senza dubbio un fatto positivo e di rilievo che vuole rappresentare tra l'altro una ulteriore risposta delle istituzioni di fronte ai ripetuti e drammatici casi di femminicidio e di violenza contro le donne per dare più forza e concretezza alla lotta contro una barbarie che ha profonde radici nella società;

il disegno di legge de quo interviene su aspetti importanti come il rafforzamento delle misure di ammonimento, di informazione e sul versante della repressione. L'articolato non presenta tuttavia disposizioni conseguenti in ordine alla prevenzione quali tra l'altro l'introduzione dell'educazione all'affettività in ogni ciclo scolastico e al rispetto delle differenze di genere nelle scuole unitamente alla definizione di risorse adeguate per la formazione, a cominciare dagli operatori delle forze dell'ordine, dell'autorità giudiziaria e della pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

a promuovere la calendarizzazione dei disegni di legge che intervengono sulla prevenzione e sul contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica, a completamento della normativa vigente, al fine di iniziare il loro *iter* parlamentare entro la data del 31 gennaio 2024.

G1.2 (testo 3)

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premessi che:

l'approvazione all'unanimità da parte del Senato della Repubblica del disegno di legge in titolo è senza dubbio un fatto positivo e di rilievo che vuole rappresentare tra l'altro una ulteriore risposta delle istituzioni di fronte ai ripetuti e drammatici casi di femminicidio e di violenza contro le donne per dare più forza e concretezza alla lotta contro una barbarie che ha profonde radici nella società;

il disegno di legge de quo interviene su aspetti importanti come il rafforzamento delle misure di

ammonimento, di informazione e sul versante della repressione. L'articolato non presenta tuttavia disposizioni conseguenti in ordine alla prevenzione quali tra l'altro l'introduzione dell'educazione all'affettività in ogni ciclo scolastico e al rispetto delle differenze di genere nelle scuole unitamente alla definizione di risorse adeguate per la formazione, a cominciare dagli operatori delle forze dell'ordine, dell'autorità giudiziaria e della pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

a promuovere per quanto di propria competenza la calendarizzazione dei disegni di legge che intervengono sulla prevenzione e sul contrasto della violenza sulle donne e la violenza domestica, a completamento della normativa vigente in tempi rapidi.

(*) Accolto dal Governo

G1.3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Scalfarotto](#), [Verini](#), [Bazoli](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Valente](#), [D'Elia](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

premessi che:

con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - meglio nota come Convenzione di Istanbul - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;

il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto una serie di disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, tra le quali l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, e la previsione di un finanziamento, di natura permanente, destinato al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

è innegabile l'importanza dei centri antiviolenza, quali luoghi protetti di aiuto alle donne per il sostegno nel percorso di fuoriuscita dalla violenza e per l'affermazione della propria indipendenza e libertà, che negli anni hanno avuto un ruolo determinante nella creazione di servizi indipendenti e progettualità politiche utili per l'affermazione dei diritti delle donne e il riconoscimento sociale della violenza;

l'ultimo riparto delle risorse per i centri e le case rifugio risale al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2022, che ha provveduto a ripartire le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'annualità 2022: tale provvedimento prevede il trasferimento alle Regioni di una somma pari a 40 milioni, di cui 30 milioni per il finanziamento dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio e 10 milioni per il finanziamento degli interventi regionali tra i quali le iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, il rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, gli interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

l'iter di assegnazione prevede, dopo la registrazione del Dpcm da parte della Corte dei conti, che le Regioni inviino al Dipartimento la richiesta di trasferimento delle risorse unitamente alla nota di programmazione e il Dipartimento, in esito alle verifiche provveda poi a suddividere le risorse fra le regioni, le quali a loro volta provvedono alla concreta corresponsione delle risorse alle strutture con

tempi complessivamente troppo lunghi e con modalità del tutto disomogenee nel territorio che pongono di continuo a repentaglio l'operatività concreta delle strutture: le risorse vengono distribuite con un ritardo medio quantificato in 14 mesi, secondo una indagine dell'associazione Action Aid;

inoltre, suddividendo i fondi per le strutture esistenti, emerge che ai centri anti violenza, singolarmente, vengono assegnati circa 39 mila euro, a ogni casa rifugio 36mila (dati Action Aid per il 2022);

si tratta con ogni evidenza di fondi insufficienti che non si basano su una analisi dettagliata dei bisogni a livello territoriale e nazionale, sui quali grava anche un meccanismo di distribuzione da parte delle Regioni contrassegnato da profonde differenze posto che alcune, le più virtuose, distribuiscono i finanziamenti direttamente ai centri antiviolenza accreditati ma altre invece - ed è notoriamente il caso della Campania, ma non solo - scelgono di trasferirli agli ambiti socio-sanitari, e quindi ai Comuni capofila degli ambiti spetta la ulteriore ripartizione;

in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

secondo i dati pubblicati dal Viminale nel 2022 in Italia si sono registrati 120 casi di femminicidio, 102 nel 2021, mentre a oggi nei primi 11 mesi del 2023 se ne registrano già 106, un dato veramente preoccupante che rende improrogabile una reale presa d'atto e conseguenti investimenti a sostegno delle strutture che garantiscono libertà e autodeterminazione alle donne che fuoriescono da storie di violenza;

nonostante questa cornice, il provvedimento in esame omette di intervenire a sostegno dei centri antiviolenza, e non prevede alcuna semplificazione dell'iter di distribuzione delle risorse né lo stanziamento delle necessarie risorse destinate alle strutture suddette, inoltre sono comunque stati bocciati tutti gli emendamenti di questo tenore,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le misure necessarie per contrastare efficacemente i fenomeni di violenza richiamati in premessa sia attraverso le politiche attive già delineate dalla Convenzione di Istanbul, sia l'adeguato stanziamento di finanziamenti diretti al sostegno e al potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche mediante l'adozione di opportune iniziative normative volte a intervenire semplificando l'iter di assegnazione delle risorse al fine di ridurre i ritardi nella distribuzione di esse.

G1.3 (testo 2)

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Scalfarotto](#), [Verini](#), [Bazoli](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Valente](#), [D'Elia](#), [Sironi](#) (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

impegna il Governo:

ad adoperarsi per porre in essere tutte le misure necessarie per contrastare efficacemente i fenomeni di violenza attraverso le politiche attive già delineate dalla Convenzione di Istanbul, potenziando ulteriormente lo stanziamento di finanziamenti diretti al sostegno e al potenziamento dei centri antiviolenza e case rifugio e alla tutela delle vittime di violenza di genere previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche mediante l'adozione di opportune iniziative volte a promuovere la semplificazione dell'iter di assegnazione delle risorse al fine di ridurre i ritardi nella distribuzione di

esse.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G1.4

[Stefani](#), [Potenti](#)

V. testo 2

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" (A.S. 923),

premessi che:

il presente disegno di legge, al fine di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica, spesso declassata a semplice conflittualità, e il reiterarsi di episodi di violenza che possono degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi, recepisce le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

il disegno di legge si muove inoltre nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale (Doc. XXII-*bis*, n. 15, della XVIII legislatura) della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018 e prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5 febbraio 2020) sull'attività dalla medesima svolta, nonché in continuità con talune iniziative legislative presentate sul tema anche nella passata legislatura;

l'adozione di un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, si impone anche alla luce del quadro normativo sovranazionale, in particolare della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione;

considerato che:

l'articolo 609-*octies* del codice penale prevede il reato di violenza sessuale di gruppo e l'articolo 609-*ter* le circostanze aggravanti della violenza sessuale per le quali la pena è aumentata di un terzo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nel caso di violenza sessuale di gruppo aggravata la pena dell'ergastolo.

G1.4 (testo 2)

[Stefani](#), [Potenti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica" (A.S. 923),

premessi che:

il presente disegno di legge, al fine di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica, spesso declassata a semplice conflittualità, e il reiterarsi di episodi di violenza che possono degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi, recepisce le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

il disegno di legge si muove inoltre nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale (Doc. XXII-*bis*, n. 15, della XVIII legislatura) della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018 e prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5 febbraio 2020) sull'attività dalla medesima svolta, nonché in continuità con talune iniziative legislative presentate sul tema anche nella passata legislatura;

l'adozione di un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, si impone anche alla luce del quadro normativo sovranazionale, in particolare della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione;

considerato che:

l'articolo 609-*octies* del codice penale prevede il reato di violenza sessuale di gruppo e l'articolo 609-*ter* le circostanze aggravanti della violenza sessuale per le quali la pena è aumentata di un terzo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere per il caso di violenza sessuale di gruppo aggravata un ulteriore inasprimento della pena.

(*) Accolto dal Governo

G1.5

[Stefani](#), [Potenti](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

premesso che:

si registrano in tutto il territorio nazionale problematiche in relazione alla concreta attuazione di quanto disposto dalla L. n. 4 del 11/01/2018 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), volta a prevedere istituti a sostegno e supporto dei figli delle vittime della cd. "violenza domestica";

nei purtroppo numerosi casi di "femminicidio", infatti, drammatica è la situazione dei figli che hanno perso un genitore ucciso dall'altro genitore o che hanno perso entrambi perché poi l'omicida si è tolto la vita o non ha nessun genitore che possa curarlo perché il genitore omicida è detenuto in carcere. E' fondamentale dare piena attuazione all'intervento legislativo della L. 4/18 che garantisce tutele processuali ed economiche per i figli delle donne vittime di crimini domestici, anche mediante misure di sostegno economico diretto, assistenza medica e psicologica e modalità di affidamento a familiari. La legge è stata poi potenziata con decreto 21 maggio 2020 con un sostegno alle famiglie affidatarie dei minori, borse di studio e sgravi fiscali;

manca tuttavia un coordinamento degli interventi che consenta innanzitutto l'individuazione degli orfani e una banca dati che consenta agli operatori di intervenire e si ravvisa la necessità di protocolli chiari, con presa in carico dei suddetti orfani, al fine di garantire gli interventi;

le Associazioni del Terzo Settore che si occupano della problematica segnalano, infatti, dette problematiche e fra queste anche quella primaria di conoscere ed individuare tempestivamente i casi per i quali tali tutele potrebbero essere applicate,

ciò premesso, impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, oltre che in termini di

organizzazione degli uffici preposti, al fine di risolvere le problematiche di cui in premessa, con particolare riferimento alla necessità di prevedere protocolli di presa in carico di minori che hanno perso un genitore e l'altro è detenuto o entrambi, istituire una banca dati nazionale che consenta la tempestiva individuazione degli orfani di crimini domestici nonché delle famiglie affidatarie, nonché di rafforzare la comunicazione ed informazione delle vittime in merito alle opportunità contenute nella legge 4 del 2018.

G1.5 (testo 2)

[Stefani, Potenti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

premesso che:

si registrano in tutto il territorio nazionale problematiche in relazione alla concreta attuazione di quanto disposto dalla L. n. 4 del 11/01/2018 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), volta a prevedere istituti a sostegno e supporto dei figli delle vittime della cd. "violenza domestica";

nei purtroppo numerosi casi di "femminicidio", infatti, drammatica è la situazione dei figli che hanno perso un genitore ucciso dall'altro genitore o che hanno perso entrambi perché poi l'omicida si è tolto la vita o non ha nessun genitore che possa curarlo perché il genitore omicida è detenuto in carcere. E' fondamentale dare piena attuazione all'intervento legislativo della L. 4/18 che garantisce tutele processuali ed economiche per i figli delle donne vittime di crimini domestici, anche mediante misure di sostegno economico diretto, assistenza medica e psicologica e modalità di affidamento a familiari. La legge è stata poi potenziata con decreto 21 maggio 2020 con un sostegno alle famiglie affidatarie dei minori, borse di studio e sgravi fiscali;

manca tuttavia un coordinamento degli interventi che consenta innanzitutto l'individuazione degli orfani e una banca dati che consenta agli operatori di intervenire e si ravvisa la necessità di protocolli chiari, con presa in carico dei suddetti orfani, al fine di garantire gli interventi;

le Associazioni del Terzo Settore che si occupano della problematica segnalano, infatti, dette problematiche e fra queste anche quella primaria di conoscere ed individuare tempestivamente i casi per i quali tali tutele potrebbero essere applicate,

ciò premesso, impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, oltre che in termini di organizzazione degli uffici preposti, al fine di risolvere le problematiche di cui in premessa, con particolare riferimento alla necessità di prevedere protocolli di presa in carico di minori che hanno perso un genitore e l'altro è detenuto o entrambi, nonché di rafforzare la comunicazione e l'informazione delle vittime in merito alle opportunità contenute nella legge n. 4 del 2018.

(*) Accolto dal Governo

G1.6

[Potenti, Stefani](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

premesso che:

tra le misure che nel corso degli anni hanno dimostrato la loro efficacia vi è il provvedimento di

ammonimento questorile; istituto di natura amministrativa e derivazione anglosassone, introdotto nel nostro Ordinamento dal D.L. n. 11 del 23.02.2009 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito con modificazioni dalla L. n. 38 del 23.04.2009. Con lo stesso intervento legislativo si è anche inserito nel Codice penale il medesimo delitto di atti persecutori;

così, l'art. 8, D.L. n. 11/2009, oggi prevede che: "Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612 bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore". Al comma 2 la norma prevede inoltre che: "Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale";

lo strumento di ammonimento ha trovato profonda valorizzazione grazie al c.d. "Protocollo Zeus" promosso dal Ministero dell'Interno-Direzione Centrale Anticrimine. Questo strumento, già attivo in altre città italiane è finalizzato ad aumentare l'efficacia dello strumento dell'ammonimento del Questore, atto amministrativo previsto per le condotte riconducibili alla violenza domestica o agli atti persecutori, che intima all'uomo di interrompere qualsiasi forma di aggressione, anche verbale, e anticipa la tutela della vittima intervenendo sul maltrattante prima che si palesino condotte penalmente rilevanti;

in particolare i soggetti violenti, che in questa fase non sono stati ancora segnalati all'autorità giudiziaria, ma sono stati oggetto dell'ammonimento da parte del Questore, al momento della notifica dell'atto, riceveranno un invito a rivolgersi agli sportelli di uno dei centri di ascolto per uomini maltrattanti per seguire volontariamente un percorso gratuito ed anonimo, con la finalità di accompagnare al cambiamento gli autori dei comportamenti violenti per prevenire il compimento fatti più gravi;

tale protocollo costituisce uno strumento di collaborazione sinergica che si rivolge all'autore delle violenze, puntando a prevenire la violenza domestica attraverso un percorso di recupero e cura degli autori di questi reati prima che si concretizzino. Infatti, dalle prime evidenze sulla riduzione dei casi di recidiva riguardanti coloro i quali abbiano deciso di sottoporsi a questo percorso, emerge l'efficacia preventiva dello strumento trattamentale;

appare quindi ragionevole, sul piano del temperamento degli interessi esistenti nella materia *de quo*, l'ipotesi di rendere vincolante per effetto di previsione normativa, la scelta del Questore, il quale in sede di ammonimento, ritenga utile invitare a percorso trattamentale il soggetto ammonito,

ciò premesso invita il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre con apposita previsione normativa l'obbligo accessorio, se richiesto dal Questore nella sede dell'ammonimento di cui all'art. 8, D.L. n. 11/2009, di svolgimento di un percorso trattamentale per uomini maltrattanti.

G1.6 (testo 2)

[Potenti, Stefani](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

premessi che:

tra le misure che nel corso degli anni hanno dimostrato la loro efficacia vi è il provvedimento di ammonimento questorile; istituto di natura amministrativa e derivazione anglosassone, introdotto nel nostro Ordinamento dal D.L. n. 11 del 23.02.2009 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", convertito con

modificazioni dalla L. n. 38 del 23.04.2009. Con lo stesso intervento legislativo si è anche inserito nel Codice penale il medesimo delitto di atti persecutori;

così, l'art. 8, D.L. n. 11/2009, oggi prevede che: "Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612 bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore". Al comma 2 la norma prevede inoltre che: "Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale";

lo strumento di ammonimento ha trovato profonda valorizzazione grazie al c.d. "Protocollo Zeus" promosso dal Ministero dell'Interno-Direzione Centrale Anticrimine. Questo strumento, già attivo in altre città italiane è finalizzato ad aumentare l'efficacia dello strumento dell'ammonimento del Questore, atto amministrativo previsto per le condotte riconducibili alla violenza domestica o agli atti persecutori, che intima all'uomo di interrompere qualsiasi forma di aggressione, anche verbale, e anticipa la tutela della vittima intervenendo sul maltrattante prima che si palesino condotte penalmente rilevanti;

in particolare i soggetti violenti, che in questa fase non sono stati ancora segnalati all'autorità giudiziaria, ma sono stati oggetto dell'ammonimento da parte del Questore, al momento della notifica dell'atto, riceveranno un invito a rivolgersi agli sportelli di uno dei centri di ascolto per uomini maltrattanti per seguire volontariamente un percorso gratuito ed anonimo, con la finalità di accompagnare al cambiamento gli autori dei comportamenti violenti per prevenire il compimento fatti più gravi;

tale protocollo costituisce uno strumento di collaborazione sinergica che si rivolge all'autore delle violenze, puntando a prevenire la violenza domestica attraverso un percorso di recupero e cura degli autori di questi reati prima che si concretizzino. Infatti, dalle prime evidenze sulla riduzione dei casi di recidiva riguardanti coloro i quali abbiano deciso di sottoporsi a questo percorso, emerge l'efficacia preventiva dello strumento trattamentale;

appare quindi ragionevole, sul piano del contemperamento degli interessi esistenti nella materia *de quo*, l'ipotesi di rendere vincolante per effetto di previsione normativa, la scelta del Questore, il quale in sede di ammonimento, ritenga utile invitare a percorso trattamentale il soggetto ammonito,

ciò premesso invita il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere normativamente che la mancata partecipazione ai percorsi di recupero da parte del soggetto ammonito ovvero la valutazione negativa riportata all'esito degli stessi sia comunicata al questore ai fini della valutazione della pericolosità sociale dell'interessato per l'applicazione di una misura di prevenzione più adeguata e maggiormente rispondente alla tutela della persona offesa, come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

(*) Accolto dal Governo

G1.7

[Stefani, Potenti](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»,

premessi che:

la violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva delle donne: isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé

stesse e dei propri figli;

i bambini che assistono alla violenza all'interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento;

secondo gli ultimi dati Istat sulle violenze subite da donne con disabilità (fermi purtroppo al 2014), il quadro che emerge è inquietante: il 36% delle le donne con disabilità ha subito violenze fisiche o sessuali contro il 30% delle donne senza disabilità; il 10% è stata vittima di stupro contro il 4,7% delle donne senza disabilità e il 31,4% delle donne con disabilità ha subito una violenza psicologica dal partner attuale;

considerato che:

le donne con disabilità sono vittime delle stesse forme di violenza che colpiscono le altre donne ma con conseguenze amplificate in ragione della loro particolare vulnerabilità, del loro isolamento, della limitata capacità di difendersi, di fuggire, di chiedere aiuto e di essere credute;

molto spesso, l'autore di una condotta violenta nei confronti di una donna con disabilità è un tutore, un amico, un operatore, un conoscente, il partner, un familiare o il caregiver;

per le persone con disabilità, quest'ultima circostanza è la peggiore di tutte perché insinua la paura di essere abbandonati da chi si è dipendenti per la propria sopravvivenza fisica impedendo, così l'allontanamento e la denuncia. Tale situazione drammatica si amplifica anche a causa delle disuguaglianze presenti tra Nord e Sud;

rilevato infine che:

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia con la Legge 18/2009) all'articolo 6 riconosce che le donne con disabilità sono soggette a discriminazione multipla (in quanto donne ed in quanto disabili), e l'articolo 16 impegna gli Stati Parti a contrastare ogni forma di sfruttamento, violenza e maltrattamenti nei confronti delle persone con disabilità tenendo conto dell'età, del genere e del tipo di disabilità,

impegna il Governo a:

- promuovere e praticare azioni formative rivolte agli operatori dei centri di accoglienza, al personale di polizia e della magistratura, dei servizi sanitari e sociali, tenendo conto della specificità delle diverse disabilità che richiedono adeguate conoscenze e capacità di risposta appropriata.;

- assicurare la piena accessibilità e fruibilità degli ambienti di accoglienza e supporto quali case rifugio, ospedali, posti di polizia;

- inasprire le sanzioni per i *caregiver* od operatori che commettono la violenza nei confronti delle donne con disabilità a loro affidate;

- introdurre nel codice penale una disposizione che configuri la violenza sulle donne con disabilità come fattispecie autonoma di reato;

- incrementare campagne di sensibilizzazione sulla violenza verso le donne con disabilità, rivolte prima di tutto alle agenzie educative come la scuola, progettate secondo la comunicazione universale: in caso di video audiodescrizioni e sottotitolazioni, nel caso di materiale stampato l'inserimento obbligatorio del QR-code, comunicazione *easy to read* e comunicazione aumentativa alternativa;

- potenziare gli accessi appropriati di comunicazione, interazione e fruizione da parte dei servizi antiviolenza, al fine di consentire alle donne con disabilità di utilizzare la modalità di dialogo più adatta e confacente alla propria disabilità;

- rafforzare la rete di relazione che includa anche le associazioni di rappresentanza della disabilità in grado di dare supporto e assistenza al fine di consentire interventi adeguati, mirati e personalizzati in base alle specifiche caratteristiche delle donne con disabilità che subiscono violenza a ogni livello.

G1.7 (testo 2)

[Stefani](#), [Potenti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»,

premessi che:

la violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva delle donne: isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli;

i bambini che assistono alla violenza all'interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento;

secondo gli ultimi dati Istat sulle violenze subite da donne con disabilità (fermi purtroppo al 2014), il quadro che emerge è inquietante: il 36% delle donne con disabilità ha subito violenze fisiche o sessuali contro il 30% delle donne senza disabilità; il 10% è stata vittima di stupro contro il 4,7% delle donne senza disabilità e il 31,4% delle donne con disabilità ha subito una violenza psicologica dal partner attuale;

considerato che:

le donne con disabilità sono vittime delle stesse forme di violenza che colpiscono le altre donne ma con conseguenze amplificate in ragione della loro particolare vulnerabilità, del loro isolamento, della limitata capacità di difendersi, di fuggire, di chiedere aiuto e di essere credute;

molto spesso, l'autore di una condotta violenta nei confronti di una donna con disabilità è un tutore, un amico, un operatore, un conoscente, il partner, un familiare o il caregiver;

per le persone con disabilità, quest'ultima circostanza è la peggiore di tutte perché insinua la paura di essere abbandonati da chi si è dipendenti per la propria sopravvivenza fisica impedendo, così l'allontanamento e la denuncia. Tale situazione drammatica si amplifica anche a causa delle disuguaglianze presenti tra Nord e Sud;

rilevato infine che:

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, e ratificata dall'Italia con la Legge 18/2009) all'articolo 6 riconosce che le donne con disabilità sono soggette a discriminazione multipla (in quanto donne ed in quanto disabili), e l'articolo 16 impegna gli Stati Parti a contrastare ogni forma di sfruttamento, violenza e maltrattamenti nei confronti delle persone con disabilità tenendo conto dell'età, del genere e del tipo di disabilità,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

- promuovere e praticare azioni formative rivolte agli operatori dei centri di accoglienza, al personale di polizia e della magistratura, dei servizi sanitari e sociali, tenendo conto della specificità delle diverse disabilità che richiedono adeguate conoscenze e capacità di risposta appropriata.;

- assicurare la piena accessibilità e fruibilità degli ambienti di accoglienza e supporto quali case rifugio, ospedali, posti di polizia;

- inasprire le sanzioni per i *caregiver* od operatori che commettono la violenza nei confronti delle donne con disabilità a loro affidate;

- incrementare campagne di sensibilizzazione sulla violenza verso le donne con disabilità, rivolte prima di tutto alle agenzie educative come la scuola, progettate secondo la comunicazione universale: in caso di video audiodescrizioni e sottotitolazioni, nel caso di materiale stampato l'inserimento obbligatorio del QR-code, comunicazione *easy to read* e comunicazione aumentativa alternativa;

- potenziare gli accessi appropriati di comunicazione, interazione e fruizione da parte dei servizi antiviolenza, al fine di consentire alle donne con disabilità di utilizzare la modalità di dialogo più adatta e confacente alla propria disabilità;

- rafforzare la rete di relazione che includa anche le associazioni di rappresentanza della disabilità in grado di dare supporto e assistenza al fine di consentire interventi adeguati, mirati e personalizzati in

base alle specifiche caratteristiche delle donne con disabilità che subiscono violenza a ogni livello.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Potenziamento delle misure di prevenzione)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-*quinquies* e 609-*bis* del medesimo codice »;

b) all'articolo 6:

1) al comma 3-*bis*, le parole: « la disponibilità dei relativi dispositivi » sono sostituite dalle seguenti: « la relativa fattibilità tecnica »;

2) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-*bis* sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo »;

c) all'articolo 8, comma 5:

1) le parole: « agli articoli 1, comma 1, lettera *c*), e 4, comma 1, lettera *i-ter*), » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni »;

d) all'articolo 9, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva

la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni »;

e) all'articolo 75-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *l-bis*. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza ».

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo le parole: « violenza di genere » sono inserite le seguenti: « , comprendente il monitoraggio sulla fattibilità tecnica dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, ».

ORDINE DEL GIORNO

G2.1

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica,

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento;

l'art. 384 del codice di procedura penale contempla lo strumento del fermo di persona gravemente indiziata di delitto, anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, in caso si tratti di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della

reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico;

appare indispensabile dotare il pubblico ministero di uno strumento operativo nuovo ed efficace quando non sia possibile attendere il provvedimento del giudice, ampliando le ipotesi in cui può essere disposto il fermo di indiziato di delitto anche fuori dei casi già previsti, nei confronti della persona gravemente indiziata di delitti di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), lesione personale (art. 582 c.p.), violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.), atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater* c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.) e atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.). La gravità di cui sono espressione tali condotte, nonché il pericolo di reiterazione, giustificerebbe l'eccezionalità di un tale strumento,

impegna il Governo:

ad adoperarsi, con il primo provvedimento utile, per introdurre il nuovo strumento del fermo di indiziato dei delitti individuati in premessa, in quanto trattasi di comportamenti che pongono comunque in grave pericolo l'integrità fisica o psichica e troppo spesso la vita stessa della persona offesa.

ARTICOLI DA 3 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)

1. Al fine di assicurare priorità nella trattazione dei processi, all'articolo 132-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la lettera *a-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *a-bis*) ai delitti previsti dagli articoli 387-*bis*, 558-*bis*, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-*quinquies*, 593-*ter*, da 609-*bis* a 609-*octies*, 612-*bis*, 612-*ter* e 613, terzo comma, del codice penale ».

Art. 4.

Approvato

(Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare)

1. Nei casi indicati dall'articolo 132-*bis*, comma 1, lettera *a-bis*), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica)

1. Al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica ».

ORDINE DEL GIORNO

G5.1

[Ambrogio](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (AS 923),

premessi che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame apporta modifiche alla legislazione vigente, al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica. In particolare, si interviene sull'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, che, nel testo vigente, riconosce al procuratore capo la facoltà di affidare a uno o più procuratori aggiunti, ma anche a uno o più sostituti procuratori dell'ufficio, la cura di una determinata tipologia di procedimenti o di uno specifico ambito di attività quando gli stessi necessitano di una uniforme trattazione;

le modifiche esplicitano che, in caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica;

considerato che:

il richiamato articolo contiene un principio di assoluto rilievo, in quanto viene normato il concetto di specializzazione, indispensabile nel caso di reati di violenza domestica e di genere;

la creazione di gruppi di lavoro specializzati, peraltro ampiamente diffusi sul territorio nazionale, non è più frutto di una scelta discrezionale del capo dell'Ufficio, ma diviene un preciso obbligo di legge, quantomeno per il settore in oggetto;

nondimeno, a fronte delle nuove e onerose incombenze alle quali i magistrati di tale settore sono chiamati, tale disposizione può rivelarsi in parte inefficace, laddove la creazione del gruppo non avvenga in termini numerici tali da garantire l'effettiva possibilità dello stesso di fornire una puntuale e esaustiva risposta alle esigenze contenute nel disegno di legge, che peraltro si aggiungono a quelle numerose già previste per il settore del cd. Codice Rosso;

in particolare, si tratta di assicurare la valutazione entro 30 gg. delle esigenze cautelari correlate ai reati del settore, di assicurare comunque una tempestiva e completa conclusione delle indagini e un altrettanto idonea trattazione dei procedimenti che ne potranno scaturire;

valutato che:

la recente riforma del diritto di famiglia ha altresì posto a carico della Procura degli obblighi puntuali di coordinamento con il Tribunale ordinario - disciplinati dall'art 64 disp. att. c.p.p. - che risulteranno potenziati dalle nuove disposizioni;

si tratta di assicurare una nuova e maggiore efficacia di contribuire alle valutazioni del giudice civile sul tema - specie ove emerga la necessità di provvedimenti urgenti da parte di quest'ultimo - che potrà trovare attuazione solo a fronte di una corretta ripartizione delle forze nell'ufficio di Procura;

ritenuto inoltre che:

in tal senso, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art 19 del testo in esame - tale da determinare l'impossibilità di procedere ad aumenti di organico - impone di assicurare effettività all'attività dei gruppi specializzati in materia di violenza di genere e domestica attraverso un riconoscimento sul piano quantitativo dell'impegno funzionale alle priorità considerate dal legislatore, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni strumento necessario per sensibilizzare le Procure affinché, avendo come obiettivo quello di dare seguito in modo puntuale e tempestivo gli adempimenti necessari, sia destinato, in ottica di specializzazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, non meno del 25% dei sostituti in effettivo servizio presso l'ufficio di Procura.

G5.1 (testo 2)

[Ambrogio](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (AS 923),

premessi che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame apporta modifiche alla legislazione vigente, al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica. In particolare, si interviene sull'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, che, nel testo vigente, riconosce al procuratore capo la facoltà di affidare a uno o più procuratori aggiunti, ma anche a uno o più sostituti procuratori dell'ufficio, la cura di una determinata tipologia di procedimenti o di uno specifico ambito di attività quando gli stessi necessitano di una uniforme trattazione;

le modifiche esplicitano che, in caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica;

considerato che:

il richiamato articolo contiene un principio di assoluto rilievo, in quanto viene normato il concetto di specializzazione, indispensabile nel caso di reati di violenza domestica e di genere;

la creazione di gruppi di lavoro specializzati, peraltro ampiamente diffusi sul territorio nazionale, non è più frutto di una scelta discrezionale del capo dell'Ufficio, ma diviene un preciso obbligo di legge, quantomeno per il settore in oggetto;

nondimeno, a fronte delle nuove e onerose incombenze alle quali i magistrati di tale settore sono chiamati, tale disposizione può rivelarsi in parte inefficace, laddove la creazione del gruppo non avvenga in termini numerici tali da garantire l'effettiva possibilità dello stesso di fornire una puntuale e esaustiva risposta alle esigenze contenute nel disegno di legge, che peraltro si aggiungono a quelle numerose già previste per il settore del cd. Codice Rosso;

in particolare, si tratta di assicurare la valutazione entro 30 gg. delle esigenze cautelari correlate ai reati del settore, di assicurare comunque una tempestiva e completa conclusione delle indagini e un altrettanto idonea trattazione dei procedimenti che ne potranno scaturire;

valutato che:

la recente riforma del diritto di famiglia ha altresì posto a carico della Procura degli obblighi puntuali di coordinamento con il Tribunale ordinario - disciplinati dall'art 64 disp. att. c.p.p. - che risulteranno potenziati dalle nuove disposizioni;

si tratta di assicurare una nuova e maggiore efficacia di contribuire alle valutazioni del giudice civile sul tema - specie ove emerga la necessità di provvedimenti urgenti da parte di quest'ultimo - che potrà trovare attuazione solo a fronte di una corretta ripartizione delle forze nell'ufficio di Procura;

ritenuto inoltre che:

in tal senso, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art 19 del testo in esame - tale da determinare l'impossibilità di procedere ad aumenti di organico - impone di assicurare effettività all'attività dei gruppi specializzati in materia di violenza di genere e domestica attraverso un riconoscimento sul piano quantitativo dell'impegno funzionale alle priorità considerate dal legislatore, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità anche attraverso il coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura di porre in essere ogni strumento necessario per sensibilizzare le Procure affinché, avendo come obiettivo quello di dare seguito in modo puntuale e tempestivo agli adempimenti necessari, sia destinato, in ottica di specializzazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, un numero adeguato dei sostituti in effettivo servizio presso l'ufficio di Procura.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Iniziativa formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)

1. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predispone apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

ORDINI DEL GIORNO

G6.1 (testo 2)

[Malan](#), [Romeo](#), [Ronzulli](#), [Biancofiore](#)

V. testo 3

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (AS 923),

premessi che

i recenti fatti di cronaca lasciano sgomento, inquietudine e preoccupazione sociale stante l'efferatezza con cui vengono consumati omicidi di donne prevalentemente ad opera di uomini legati da rapporti sentimentali che non si rassegnano all'idea di essere lasciati o che non accettano la crisi di un rapporto;

considerato che

si ritiene necessario intervenire dove si formano i giovani, le generazioni del domani, attraverso l'acquisizione della consapevolezza del valore, del rispetto e della complementarità tra uomo e donna, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nei programmi scolastici, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, l'educazione al rispetto, anche attraverso una formazione emotivo sentimentale, che renda gli individui più consapevoli delle proprie emozioni e delle proprie azioni al fine di creare le condizioni per rapporti umani sentimentali e familiari più sani ed equilibrati.

G6.1 (testo 3)

[Malan](#), [Romeo](#), [Ronzulli](#), [Biancofiore](#)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (AS 923),

premessi che:

i recenti fatti di cronaca lasciano sgomento, inquietudine e preoccupazione sociale stante l'efferatezza con cui vengono consumati omicidi di donne prevalentemente ad opera di uomini legati da rapporti sentimentali che non si rassegnano all'idea di essere lasciati o che non accettano la crisi di un rapporto;

considerato che

si ritiene necessario intervenire dove si formano i giovani, le generazioni del domani, attraverso

l'acquisizione della consapevolezza del valore, del rispetto e della complementarità tra uomo e donna, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nei curricula scolastici, con il pieno coinvolgimento dei genitori, l'educazione al rispetto tra uomo e donna, in tutti i cicli scolastici, anche attraverso una formazione emotivo-sentimentale che renda gli studenti più consapevoli delle proprie emozioni e delle proprie azioni, al fine di creare le condizioni per rapporti umani, sentimentali e relazionali più sani ed equilibrati anche attraverso l'ausilio di docenti qualificati.

G6.100 (testo 2)

[Bazoli](#), [Lopreiato](#), [Scalfarotto](#), [Cucchi](#)

Respinto

Il Senato, in sede di esame dell'AS 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

premessi che:

la violenza sulle donne è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinviene le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i sessi nel nostro Paese. Come noto, solo nel 1981 con la legge 5 agosto del 1981, n. 442 in Italia è stato abolito il delitto d'onore e solo nel 1996 la violenza sessuale è stata riconosciuta come delitto contro la persona e non già contro la morale. Tutto ciò a significare la grande fatica che il nostro ordinamento ha sempre avuto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge de quo un ulteriore tassello di una corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla XVII legislatura con la Ratifica con la legge 27 giugno 2013, n. 77, della Convenzione del Consiglio d'Europa, meglio nota come Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

negli ultimi anni dunque è stato compiuto un importante sforzo in termini di mutazione e innovazione del quadro normativo per dotarsi di strumenti il più possibili adeguati, sia a livello nazionale che sovranazionale così come nella pianificazione di interventi e strumenti più aderenti alle necessità emergenti. Anche nel corso della XVIII legislatura, infatti, sono state approvate ulteriori leggi in materia, tra le quali si ricorda la legge 19 luglio 2019, n. 69 nota come «codice rosso» e la legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di riforma del processo penale con riferimento alla violenza di genere;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del

numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

infatti, la cronaca quotidiana in Italia ci riporta un quadro drammatico. Le donne italiane muoiono una ogni tre giorni per mano non già di uno sconosciuto, ma di un uomo legato a loro da una relazione. Una violenza che, come evidenziato dagli ultimi drammatici fatti di cronaca, dimostra come il fenomeno abbia un tratto intergenerazionale, una linea di violenza, possesso e sopraffazione che non trova discontinuità e che appare legata dall'incapacità strutturale di molti uomini a riconoscere ed accettare la libertà della donna e il suo determinarsi nelle scelte di vita;

occorre restituire ai giovani una corretta prospettiva volta al rispetto del prossimo specificatamente nell'ambito della sessualità e dell'affettività per mezzo della scuola, che attraverso percorsi di educazione affettiva e sessuale, può diventare il luogo dove ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, diverso da sé, ad avere rispetto di sé e dell'altro, ad avere la capacità di comprendere le proprie emozioni e di saperle gestire;

l'educazione sessuale ed affettiva non può essere lasciata solo alla sensibilità e all'iniziativa delle singole scuole ma, nel rispetto dell'autonomia, dovrebbe essere affidata a percorsi strutturali, finanziati e svolti da personale formato;

secondo l'UNESCO, quello all'educazione affettiva e sessuale è un diritto dell'essere umano, che non afferisce soltanto all'ambito dell'istruzione, ma alla salute stessa, «per sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto»,

impegna il Governo:

a promuovere, in sinergia con il Parlamento e tutte le forze politiche, l'istituzione di percorsi di educazione all'affettività in tutte le scuole di ogni ordine e grado e, in linea con le migliori pratiche europee, a partire dalle scuole secondarie di primo grado, anche percorsi di educazione sessuale volti a diffondere in maniera strutturale l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere nonché a informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori, a tal fine prevedendo l'istituzione di un apposito fondo.

G6.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premessi che:

la violenza sulle donne è un fenomeno sociale e culturale di carattere strutturale, che rinviene le sue radici profonde nel sistema patriarcale, che ancora oggi permea le relazioni tra i sessi nel nostro Paese. Come noto, solo nel 1981 con la legge 5 agosto del 1981, n. 442 in Italia è stato abolito il delitto d'onore e solo nel 1996 la violenza sessuale è stata riconosciuta come delitto contro la persona e non già contro la morale. Così come non può non evidenziarsi come fino all'approvazione della legge 11 gennaio 2018, n.4 sugli orfani di crimini domestici l'uxoricidio non fosse punito con l'ergastolo come invece previsto negli altri casi di omicidio aggravato ai sensi dell'articolo 577 del codice penale. La legge n. 4 del 2018 è intervenuta in tal senso prevedendo anche in questi casi la pena dell'ergastolo ed estendendo l'ambito d'applicazione della disposizione anche ai casi di omicidio commesso ai danni del coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;

tutto ciò a significare la grande fatica che il nostro ordinamento ha sempre avuto nel riconoscere piena dignità alla donna e all'inviolabilità del suo corpo;

considerato che:

l'Italia si trova ad avere con l'approvazione del disegno di legge de quo un ulteriore tassello di una

corposa normativa in materia di violenza sulle donne e violenza domestica, di cui il nostro Paese si è dotato a partire dalla XVII legislatura con la Ratifica con la legge 27 giugno 2013, n. 77, della Convenzione del Consiglio d'Europa, meglio nota come Convenzione di Istanbul, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

negli ultimi anni dunque è stato compiuto un importante sforzo in termini di mutazione e innovazione del quadro normativo per dotarsi di strumenti il più possibili adeguati, sia a livello nazionale che sovranazionale così come nella pianificazione di interventi e strumenti più aderenti alle necessità emergenti. Anche nel corso della XVIII legislatura, infatti, sono state approvate ulteriori leggi in materia, tra le quali si ricorda la legge 19 luglio 2019, n. 69 nota come «codice rosso» e la legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di riforma del processo penale con riferimento alla violenza di genere;

rilevato che:

nonostante quanto evidenziato, la cronaca quotidiana in Italia ci riporta un quadro drammatico. Le donne italiane muoiono una ogni tre giorni per mano non già di uno sconosciuto, ma di un uomo legato a loro da una relazione;

una violenza che, come dimostrato dagli ultimi dati, dimostra come il fenomeno abbia un tratto intergenerazionale, una linea di violenza, possesso e sopraffazione che non trova discontinuità e che appare legata dall'incapacità strutturale di molti uomini a riconoscere ed accettare la libertà della donna e il suo determinarsi nelle scelte di vita;

e proprio il dato relativo all'età degli autori di violenza appare davvero preoccupante, in tal senso basti pensare a titolo esemplificativo, alla rilevazione svolta dal Tribunale di Milano dalla quale emerge come nel 2023 il 40 per cento dei reati di *stalking*, maltrattamenti e violenza sessuale sia stato commesso da giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni;

come di tutta evidenza, dunque, a fronte di un corposo quadro normativo, non si può affrontare e sconfiggere la crescente ferocia degli uomini nei confronti di donne e bambine, in qualunque forma essa si manifesti - dalla violenza fisica a quella psicologica, dalla violenza domestica a quella economica, dall'odio in rete al *revenge porn*, dalla tratta allo sfruttamento, dallo *stalking* alle molestie e allo stupro, fino all'apice del femminicidio - senza un reale intervento sul piano culturale e una politica di promozione di norme che incidano profondamente nella cultura delle nuove generazioni, attraverso un'azione positiva volta a sviluppare nella formazione degli studenti il rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità e non discriminazione tra i sessi;

è necessario promuovere nel sistema educativo processi formativi che comprendano lo sviluppo del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della parità tra uomini e donne, insieme all'esercizio del rispetto della differenza quale espressione di diritto-dovere, nell'ambito dei principi democratici di cittadinanza, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 29, 37 e 51 della Costituzione;

occorre che i curricula delle scuole di ogni ordine e grado siano integrati con l'educazione interdisciplinare ai principi di eguaglianza e di pari opportunità, all'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto della differenza, all'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, alla soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, alla prevenzione, pertanto, di ogni forma di violenza sulle donne;

è necessario, inoltre, intervenire affinché gli istituti scolastici, nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, predispongano un piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, volto allo sviluppo e alla promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali, l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione sessuale;

analogamente, occorre intervenire affinché nell'ambito delle priorità del Piano nazionale di

formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 vi sia la formazione del personale docente e non docente finalizzata all'acquisizione di conoscenze e di competenze nelle materie dell'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché della prevenzione e del contrasto della violenza di genere,

impegna il Governo:

a promuovere, in sinergia con il Parlamento e tutte le forze politiche, azioni dirette alla diffusione di una educazione all'affettività in tutte le scuole di ogni ordine e grado e all'avvio di interventi strutturali mirati a diffondere l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere anche al fine di informare e sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori.

G6.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Lopreiato](#), [Scalfarotto](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premesso che:

in merito alla violenza sulle donne è emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;

per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale - siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle Regioni, con l'A.N.C.I., U.P.I., U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con il Foromez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza,

impegna il Governo:

a colmare, sin dal primo provvedimento utile, nell'ambito delle sue proprie prerogative, le obiettive carenze, sia finanziarie che organizzative, necessarie a cogliere gli obiettivi sopra richiamati per il contrasto alla violenza sulle donne e domestica, adottando i necessari interventi volti a garantire un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione, con natura continua e permanente, del personale che può entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti e polizia municipale -.

G6.3 (testo 2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Lopreiato](#), [Scalfarotto](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, A.S. 923,

premesso che:

in merito alla violenza sulle donne è emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di

una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;

per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale - siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle Regioni, con l'A.N.C.I., U.P.I., U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con il Formez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza,

impegna il Governo:

a proseguire nell'ambito delle sue proprie prerogative nei necessari interventi volti a garantire un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione, con natura continua e permanente, del personale che può entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti e polizia municipale -.

(*) Accolto dal Governo

G6.4

[Maiorino](#), [Lopreiato](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica,

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore.

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché

strumenti di contrasto specifici e più stringenti;

è ormai notorio che il fenomeno della violenza di genere è prioritariamente una questione culturale e, pertanto, è su questo piano che va affrontato preliminarmente;

occorre restituire ai giovani una corretta prospettiva volta al rispetto del prossimo specificatamente nell'ambito della sessualità e dell'affettività per mezzo della scuola, che attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, può diventare il luogo dove ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, diverso da sé, ad avere rispetto di sé e dell'altro, ad avere la capacità di comprendere le proprie emozioni e di saperle gestire;

l'educazione sessuale ed affettiva non può essere svolta in maniera disomogenea in base all'iniziativa autonoma dei singoli istituti. Dovrebbe, piuttosto, essere introdotta come misura strutturale quale corso nel programma formativo ministeriale;

secondo l'UNESCO, quello all'educazione affettiva e sessuale è un diritto dell'essere umano, che non afferisce soltanto all'ambito dell'istruzione, ma alla salute stessa, «per sviluppare relazioni sociali e sessuali basate sul rispetto»,

impegna il Governo:

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per introdurre nell'ambito del percorso di istruzione primaria l'educazione affettiva e nella secondaria l'educazione affettiva e sessuale, quali misure strutturali nel programma formativo ministeriale.

G6.5

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

premesso che:

con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - meglio nota come Convenzione di Istanbul - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;

il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto una serie di disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, tra le quali l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, e la previsione di un finanziamento, di natura permanente, destinato al rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5 per cento delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,1 per cento dei casi da partner. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila);

la violenza contro le donne è un fenomeno complesso e in gran parte sommerso: si calcola infatti che con riguardo alle violenze sessuali ad esempio, solo il 10 per cento dei reati sia denunciato, inoltre la violenza intesa come maltrattamenti fisici, ma anche psicologici ed economici spesso viene tollerata in ambito familiare e non conduce alla denuncia e quindi alla sanzione penale del responsabile;

i dati riguardanti la diffusione di condotte a vario titolo inquadrabili come violenza di genere fra i giovanissimi sono particolarmente preoccupanti, anche per le ripercussioni traumatiche che tali

episodi causano nei percorsi evolutivi e di crescita delle giovani generazioni;

accanto alla formazione culturale, che si avvale di un ampio spettro di riferimenti ai saperi si pone anche la necessità di promuovere percorsi tesi a stimolare nei ragazzi e nelle ragazze la capacità di riflettere e di ragionare sull'emotività, sui sentimenti e sull'affettività, attraverso una formazione che si misuri criticamente con la complessa sfera dei sentimenti e con l'obiettivo di fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari a gestire i conflitti di domani, i fallimenti, i rifiuti e le complesse fasi dell'adolescenza;

nella società attuale, gli stereotipi maschili e femminili invadono il quotidiano nell'ambito sia privato che pubblico: se in alcuni casi nell'ambito privato viene svilito il ruolo della donna ed esasperato quello dell'uomo, la scuola ha il dovere di fornire gli strumenti per una lettura paritaria del genere;

se il sistema mediatico fornisce una rappresentazione basata solo sulla mercificazione del corpo femminile, la scuola ha il dovere di ristabilire un equilibrio dell'immagine della donna;

nell'ottica di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco delle opinioni e delle condotte diverse dalle proprie e di ottenere in concreto il risultato di prevenire la violenza mediante la formazione si ritiene indispensabile l'introduzione dell'educazione sessuale e affettiva nelle scuole di ogni ordine e grado;

nonostante questa cornice, il provvedimento in esame omette di intervenire in questo senso, impegna il Governo:

a valutare di introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione sessuale e affettiva condotta da personale docente con le opportune competenze tecniche.

G6.6

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Lopreiato](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

premesso che:

Dall'inizio del 2023, in Italia le vittime di femminicidio sono state 106, confermando una terribile statistica che dimostra inequivocabilmente come il femminicidio e più in generale, la violenza contro le donne, sia un fenomeno strutturale, endemico della società attuale.

In Italia, durante il primo *lockdown* e subito dopo la fine di esso, le richieste di aiuto e le segnalazioni ai centri antiviolenza sono aumentate del 73 per cento. Nel 2020, l'anno in cui è scoppiata la pandemia, gli omicidi volontari sono scesi ai minimi storici, registrando un numero inferiore a trecento, ma questo calo non ha, però, riguardato le donne uccise dagli uomini.

Sono numeri agghiacciati, i quali testimoniano che la violenza sulle donne è ormai un fenomeno culturale diffusissimo, e che come tale deve essere combattuto, attraverso un approccio multidisciplinare che cominci dall'educazione sentimentale nelle scuole;

considerato che:

occorre una cultura dell'ascolto della vittima a partire dal ri-conoscimento che il femminicidio, lo stalking, i maltrattamenti, oltre alla violenza sessuale, sono forme di violenza di genere, rivolta contro le donne in quanto donne;

ritenuto che:

occorre raccogliere i dati secondo un'ottica di genere, per capire se davvero le donne che chiedono aiuto vengono protette o se, invece, vengono lasciate sole;

ritenuto altresì che:

spesso mancano i posti letto per accoglierle, perché i fondi sono insufficienti e le case rifugio

chiudono; oppure le donne non ricevono informazioni esatte, pensano che se denunciano non possono avere protezione, perché nessuno le ha informate dell'esistenza degli ordini di allontanamento civile, che consentono di ottenere il mantenimento, oltre che l'allontanamento del coniuge o il compagno violento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di investire ingenti risorse per contrastare il fenomeno del femminicidio finalizzate a finanziare i centri antiviolenza e garantire un adeguato supporto legale e psicologico alle donne, promuovere iniziative per una cultura contro la violenza di genere, nonché di prevedere di introdurre una forma di educazione sentimentale, sessuale e all'affettività nelle scuole di ogni ordine e grado.

G6.6 (testo 2)

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#), [Lopreiato](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge AS 923 recante: "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica",

premesso che:

Dall'inizio del 2023, in Italia le vittime di femminicidio sono state 106, confermando una terribile statistica che dimostra inequivocabilmente come il femminicidio e più in generale, la violenza contro le donne, sia un fenomeno strutturale, endemico della società attuale.

In Italia, durante il primo *lockdown* e subito dopo la fine di esso, le richieste di aiuto e le segnalazioni ai centri antiviolenza sono aumentate del 73 per cento. Nel 2020, l'anno in cui è scoppiata la pandemia, gli omicidi volontari sono scesi ai minimi storici, registrando un numero inferiore a trecento, ma questo calo non ha, però, riguardato le donne uccise dagli uomini.

Sono numeri agghiaccianti, i quali testimoniano che la violenza sulle donne è ormai un fenomeno culturale diffusissimo, e che come tale deve essere combattuto, attraverso un approccio multidisciplinare che cominci dall'educazione sentimentale nelle scuole;

considerato che:

occorre una cultura dell'ascolto della vittima a partire dal ri-conoscimento che il femminicidio, lo stalking, i maltrattamenti, oltre alla violenza sessuale, sono forme di violenza di genere, rivolta contro le donne in quanto donne;

ritenuto che:

occorre raccogliere i dati secondo un'ottica di genere, per capire se davvero le donne che chiedono aiuto vengono protette o se, invece, vengono lasciate sole;

ritenuto altresì che:

spesso mancano i posti letto per accoglierle, perché i fondi sono insufficienti e le case rifugio chiudono; oppure le donne non ricevono informazioni esatte, pensano che se denunciano non possono avere protezione, perché nessuno le ha informate dell'esistenza degli ordini di allontanamento civile, che consentono di ottenere il mantenimento, oltre che l'allontanamento del coniuge o il compagno violento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di investire adeguate risorse per contrastare il fenomeno del femminicidio finalizzate a finanziare i centri antiviolenza e garantire un adeguato supporto legale e psicologico alle donne, promuovere iniziative per una cultura contro la violenza di genere.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 7 A 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Termini per la valutazione delle esigenze cautelari)

1. Dopo l'articolo 362 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 362-bis. - *(Misure urgenti di protezione della persona offesa)* - 1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.

3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria ».

Art. 8.

Approvato

(Rilevazione dei termini)

1. All'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale ».

Art. 9.

Approvato

(Modifiche relative agli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-bis:

1) al primo comma, dopo le parole: « tre anni » sono aggiunte le seguenti: « e sei mesi »;

2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »;

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: « l'ordine di protezione » fino a: « ancora » sono soppresse.

Art. 10.

Approvato

(Arresto in flagranza differita)

1. Dopo l'articolo 382 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 382-bis. - *(Arresto in flagranza differita)* - 1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto ».

Art. 11.

Approvato

(Disposizioni in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare)

1. All'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-*bis*. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-*bis*, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-*bis* del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

2-*ter*. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-*bis*, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito.

2-*quater*. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.

2-*quinqies*. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-*ter*.

2-*sexies*. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo ».

Art. 12.

Approvato

(Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, le parole: « , quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti: « , previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria »;

b) all'articolo 276, comma 1-*ter*, dopo le parole: « privata dimora » sono inserite le seguenti: « e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-*bis* e 282-*ter* »;

c) all'articolo 282-*bis*, comma 6:

1) dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nell'ipotesi di delitto tentato, »;

2) dopo le parole: « 582, limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate, » è inserita la seguente: « 583-*quinqies*, »;

3) le parole: « anche con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-*bis* e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni »;

4) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi »;

d) all'articolo 282-*ter*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di

non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi »;

2) al comma 2, le parole: « una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone » sono sostituite dalle seguenti: « una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis ».

Art. 13.

Approvato

(Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « per uno dei delitti indicati » sono inserite le seguenti: « nell'articolo 387-bis del codice penale o » e dopo le parole: « nell'articolo 381, comma 2, » sono inserite le seguenti: « del presente codice ».

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90-ter, comma 1, dopo le parole: « i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva » sono inserite le seguenti: « emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato »;

b) all'articolo 299, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

« 2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.

2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa »;

c) all'articolo 659, il comma 1-bis è abrogato.

ORDINI DEL GIORNO

G14.1

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*,

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti;

è di tutta evidenza che il ruolo della vittima nel processo abbia finito per perdere sempre più rilevanza, e ciò è dimostrato anche dall'assenza, nel nostro codice di procedura penale, della nozione di "vittima", laddove vengono usate le definizioni di «offeso dal reato», «persona offesa», «persona offesa dal reato». Pertanto vi è la necessità di far recuperare alla vittima una posizione di centralità nel processo di accertamento della violazione e della punizione che subisce il colpevole

è fondamentale, dunque, che il processo penale, in quanto tale, si traduca in concreto in uno strumento ontologicamente funzionale alla soddisfazione delle istanze del soggetto danneggiato dal reato;

le fonti europee hanno gradualmente dimostrato un'attenzione sempre maggiore, sul piano del diritto penale, rispetto alla salvaguardia delle garanzie non solo dell'accusato, ma anche della vittima. Il considerando n. 9 della direttiva 2012/29/UE, afferma che «un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime»;

nella stessa CEDU, che si presta a una continua interpretazione evolutiva «*in the light of present-day conditions*», sono rinvenibili evidenti segnali della crescente valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato;

l'art. 394 del codice di procedura penale consente alla persona offesa di promuovere la richiesta di incidente probatorio, rimettendo al Pubblico ministero la valutazione circa la presentazione dell'istanza al Giudice per le indagini preliminari;

in caso di mancato accoglimento da parte del pubblico ministero, questi pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa;

ne deriva, quindi, che la vittima di reati, anche particolarmente insidiosi quali quelli di violenza

contro le donne e domestica, non è legittimata ad avanzare direttamente la richiesta di incidente probatorio al giudice, ma sempre per il tramite del pubblico ministero, che funge quindi da filtro;

occorre, pertanto, riconoscere maggiore centralità alla persona offesa nel procedimento penale e ciò ancor di più laddove sia vittima di gravi reati di violenza di genere o domestica;

sarebbe, pertanto, opportuno attribuire un vero e proprio potere di impulso della richiesta di incidente probatorio anche alla persona offesa del reato, almeno in caso in cui si proceda per reati di violenza di genere e domestica;

inoltre, sotto altro profilo, l'art. 415-*bis* c.p.p. stabilisce che il Pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione, faccia notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore l'avviso di conclusione delle indagini. Mentre al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, solo ove si proceda per i reati di maltrattamenti e atti persecutori, ex artt. 572 e 612 bis del codice penale,

impegna il Governo:

in un'ottica di valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato, a prevedere, con il primo provvedimento utile, strumenti di maggiore partecipazione da parte della persona offesa al procedimento penale, quali la facoltà di iniziativa diretta relativa alla richiesta di incidente probatorio e l'obbligo di comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini alla persona offesa in tutti i procedimenti penali per reati di violenza di genere e domestica, nonché, in generale, ad introdurre la facoltà per la vittima di essere ascoltata dal giudice nel giudizio di riesame di una misura cautelare, e per il suo difensore di porre direttamente domande alla persona sottoposta ad esame.

G14.2

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*,

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti, finanche derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;

occorre preservare le vittime di violenza di genere e domestica anche sotto il profilo della tutela dei dati personali: informazioni quali il cambio di indirizzo di residenza dovrebbero rimanere riservate e non dovrebbero, quindi, essere accessibili da parte del presunto autore del reato, al fine di impedire a quest'ultimo di reiterare le condotte lesive, specie laddove consumate all'interno dell'ambiente domestico;

non di rado, invero, le donne che hanno subito abusi da parte di familiari o conviventi sono costrette ad abbandonare la propria abitazione, allontanandosi da casa senza fornire un nuovo indirizzo;

per tale motivo, in tali casi, occorre contemperare correttamente il diritto di accesso agli atti amministrativi e la tutela della privacy dei soggetti interessati;

come noto, la Legge n. 241/1990 prevede, infatti, un regime generalizzato di accessibilità agli atti amministrativi, individuando tassativamente i casi in cui esigenze particolari ne impongono una limitazione; anche la L. n. 675 del 1996 detta una disciplina specifica in tema di comunicazione di dati personali da parte di Enti Pubblici, la quale è ammessa quando sia prevista "da norme di legge o di regolamento", o risulti comunque necessaria "per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

tuttavia, occorre prevedere delle specifiche limitazioni relative all'accesso all'anagrafe da parte dell'indagato nell'ambito di un procedimento riguardante delitti di violenza di genere, e ciò non solo per tutelare la privacy della vittima, ma per impedire gravi rischi per l'incolumità e la sua salute,

impegna il Governo:

ad intervenire, con il primo provvedimento legislativo utile, per garantire l'anonimato e occultare informazioni relative alla residenza delle donne vittime di violenza, nei confronti dell'autore o presunto tale, laddove si proceda per reati di violenza di genere o domestica.

G14.2 (testo 2)

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 923 recante *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*,

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e

domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici e più stringenti, finanche derogatori rispetto alla disciplina ordinaria;

occorre preservare le vittime di violenza di genere e domestica anche sotto il profilo della tutela dei dati personali: informazioni quali il cambio di indirizzo di residenza dovrebbero rimanere riservate e non dovrebbero, quindi, essere accessibili da parte del presunto autore del reato, al fine di impedire a quest'ultimo di reiterare le condotte lesive, specie laddove consumate all'interno dell'ambiente domestico;

non di rado, invero, le donne che hanno subito abusi da parte di familiari o conviventi sono costrette ad abbandonare la propria abitazione, allontanandosi da casa senza fornire un nuovo indirizzo;

per tale motivo, in tali casi, occorre contemperare correttamente il diritto di accesso agli atti amministrativi e la tutela della privacy dei soggetti interessati;

come noto, la Legge n. 241/1990 prevede, infatti, un regime generalizzato di accessibilità agli atti amministrativi, individuando tassativamente i casi in cui esigenze particolari ne impongono una limitazione; anche la L. n. 675 del 1996 detta una disciplina specifica in tema di comunicazione di dati personali da parte di Enti Pubblici, la quale è ammessa quando sia prevista "da norme di legge o di regolamento", o risulti comunque necessaria "per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

tuttavia, occorre prevedere delle specifiche limitazioni relative all'accesso all'anagrafe da parte dell'indagato nell'ambito di un procedimento riguardante delitti di violenza di genere, e ciò non solo per tutelare la privacy della vittima, ma per impedire gravi rischi per l'incolumità e la sua salute,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di intervenire, per garantire l'anonimato e occultare informazioni relative alla residenza delle donne vittime di violenza, nei confronti dell'autore o presunto tale, laddove si proceda per reati di violenza di genere o domestica.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 15 A 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165 del codice penale, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata

della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1) ».

2. All'articolo 18-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale ».

Art. 16.

Approvato

(Modifiche all'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza »;

b) al comma 2, la parola: « sessanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi ».

Art. 17.

Approvato

(Provvisoriale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è inserito il seguente:

« Art. 13-*bis*. - *(Provvisoriale)* - 1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisoriale, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.

2. La provvisoriale è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-*bis*, e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all'articolo 14. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.

3. L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:

a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*, della presente legge;

c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice

civile.

4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisoria può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.

6. Il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisoria e dispone la ripetizione di quanto erogato nei seguenti casi:

a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile;

b) qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisoria e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato ».

ORDINE DEL GIORNO

G17.1

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica,

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici, più stringenti e finanche derogatori della disciplina ordinaria;

il comma 1-*bis* dell'art. 316 del codice di procedura penale, a tutela dei figli delle vittime, stabilisce che il pubblico ministero, quando proceda per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, - anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se

l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza - in presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime;

tale previsione andrebbe estesa anche ad ipotesi ulteriori rispetto alla fattispecie di omicidio, in generale, laddove si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti non solo dai figli delle vittime di omicidio, ma dalle persone offese o danneggiate dal reato,

impegna il Governo:

ad introdurre, con il primo provvedimento utile, uno strumento che consenta al pubblico ministero di disporre sempre il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato, a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalle vittime, in tutte le ipotesi di reato contemplate dall'art. 362 comma 1-*ter* del codice di procedura penale.

G17.1 (testo 2)

[Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 923 recante Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica,

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori (decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38), alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), nonché alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, concernente l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

considerato che la *ratio* sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente ed efficiente l'attuale disciplina in materia di contrasto della violenza di genere, in quanto, nonostante gli interventi legislativi che si sono di recente susseguiti per dare piena attuazione ai principi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, le statistiche relative a questo fenomeno restituiscono una realtà sempre più drammatica, alla luce del numero di femminicidi che si registra: ne deriva che gli strumenti già esistenti non sono evidentemente sufficienti ed adeguati per contrastarne la portata sempre maggiore;

le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento, nonché strumenti di contrasto specifici, più stringenti e finanche derogatori della disciplina ordinaria;

il comma 1-*bis* dell'art. 316 del codice di procedura penale, a tutela dei figli delle vittime, stabilisce che il pubblico ministero, quando proceda per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, - anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza - in presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle

somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime;

tale previsione andrebbe estesa anche ad ipotesi ulteriori rispetto alla fattispecie di omicidio, in generale, laddove si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti non solo dai figli delle vittime di omicidio, ma dalle persone offese o danneggiate dal reato,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di introdurre uno strumento che consenta al pubblico ministero di chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato, a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalle vittime, in tutte le ipotesi di reato contemplate dall'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato)

1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-*quater*, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni.

Art. 19.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e ulteriori disposizioni in materia di contrasto alla violenza domestica e di genere ([92](#))

ARTICOLI DA 1 A 14

Art. 1.

(Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a: « consumato o tentato » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non episodici » sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza in minorenni »;

b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, nonché del reato di cui agli articoli 56 e 575 del codice penale, commessi »;

c) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 5-*ter*. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

5-quater. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo ».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di allontanamento dalla casa familiare)

1. All'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 56 e 575, »;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis.* Nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice prescrive le modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, salvo che, con adeguata motivazione, non le ritenga necessarie nel caso concreto. Nei casi in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e degli strumenti di controllo, il giudice dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, le parole: « , quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria » sono soppresse;

b) all'articolo 276, comma 1-*ter*, dopo le parole: « privata dimora » sono inserite le seguenti: « e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di cui all'articolo 282-*ter* »;

c) all'articolo 282-*ter*, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui all'articolo 282-*bis*, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. »

Art. 4.

(Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis.* Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « anche fuori dai casi di flagranza, » sono inserite le seguenti: « o quando il fermo è stato eseguito nei casi previsti dall'articolo 384, comma 1, ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di fermo di indiziato del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di atti persecutori e di lesioni personali)

1. Dopo l'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 384-*ter.* - *(Fermo di indiziato del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di atti persecutori e di lesioni personali)* - 1. Anche fuori dei casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di cui agli articoli 572, 582 e 612-*bis* del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 384, commi 2 e 3, nonché, in

quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3 ».

Art. 6.

(Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 90-ter, comma 1, dopo le parole: « i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, » sono inserite le seguenti: « emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, »;
- b) all'articolo 659, il comma 1-bis è abrogato.

Art. 7.

(Disposizioni per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), dopo le parole: « 612-bis del codice penale » sono aggiunte le seguenti: « o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583-quinquies e 609-bis del codice penale, nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 »;
- b) all'articolo 6, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misurasi applicano le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5 ».

Art. 8.

(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alla valutazione positiva in merito alla non persistente pericolosità sociale del soggetto condannato. Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al primo periodo, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1 ».

2. All'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero, e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale ».

Art. 9.

(Disposizioni in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 387-bis, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di

separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »;

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: « l'ordine di protezione » fino a: « ancora » sono soppresse.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di flagranza differita)

1. All'articolo 382 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nei casi di cui all'articolo 387-bis del codice penale, si considera in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. »

Art. 11.

(Disposizioni in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

1. L'articolo 612-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 612-ter - *(Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

Se in conseguenza del fatto deriva il suicidio della persona offesa, anche quale conseguenza non voluta dal colpevole, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

La condanna per il delitto di cui al presente articolo comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma;

b) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Il pubblico ministero, quando ha notizia del delitto di cui al presente articolo, ne informa senza ritardo il Garante per la protezione dei dati personali.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al terzo e quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. ».

2. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: « e 609-octies » sono sostituite dalle seguenti: « 609-octies e 612-ter ».

Art. 12.

(Disposizioni in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive)

1. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati al questore, per le valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 923.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica ([327](#))

ARTICOLI DA 1 A 13

Art. 1.

(Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a: « consumato o tentato » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635, consumati o tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non episodici » sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza di minorenni »;

b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 583-*quinquies*, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, nonché del reato di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, commessi »;

c) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 5-*ter*. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

5-*quater*. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo ».

2. All'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 » sono sostituite dalle seguenti: « i reati di cui agli articoli 609-*bis*, fuori dei casi previsti dall'articolo 609-*septies*, quarto comma, e 612-*bis* del codice penale »;

b) al comma 3, le parole: « La pena per il delitto di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è aumentata » sono sostituite dalle seguenti: « Le pene per i delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale sono aumentate »;

c) al comma 4, le parole: « per il delitto previsto dall'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis* e ».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, le parole: « , quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria » sono soppresse;

b) all'articolo 276, comma 1-*ter*, dopo le parole: « privata dimora » sono inserite le seguenti: « e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-*bis* e 282-*ter* »;

c) all'articolo 282-*bis*, comma 6, dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 575, nella forma

tentata, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette »;

d) all'articolo 282-ter, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis ».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale »;

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « per uno dei delitti indicati » sono inserite le seguenti: « nell'articolo 380, comma 2, o » e dopo le parole: « anche fuori dai casi di flagranza, » sono inserite le seguenti: « o quando il fermo è stato eseguito nei casi previsti dall'articolo 384, comma 1-bis, ».

Art. 4.

(Disposizioni per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), dopo le parole: « 612-bis del codice penale » sono aggiunte le seguenti: « o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583-quinquies e 609-bis del codice penale, nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 »;

b) all'articolo 6, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, alla misura sono aggiunte le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5 ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90-ter, comma 1, dopo le parole: « i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, » sono inserite le seguenti: « emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, »;

b) all'articolo 659, il comma 1-bis è abrogato.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di fermo di indiziato di delitto)

1. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli

articoli 572, 582 e 612-*bis* del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona, per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice »;

b) al comma 2, le parole: « dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1 e 1-*bis* ».

Art. 7.

(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al periodo precedente, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1 ».

2. All'articolo 18-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale ».

Art. 8.

(Disposizioni in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »;

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: « l'ordine di protezione » fino a: « ancora » sono soppresse.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive)

1. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al questore, per le valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

2. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di provvisoria)

1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - *(Provvisoria)* - 1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere una provvisoria da imputare nella liquidazione definitiva dell'indennizzo.

2. La provvisoria è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso il reato o concorso alla commissione dello stesso.

3. L'istanza è presentata dalla vittima o dagli aventi diritto al prefetto della provincia di residenza o della provincia nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dai seguenti documenti:

a) copia del provvedimento giurisdizionale emesso all'esito del procedimento per i reati di cui al comma 1;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), della presente legge, nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis;

c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisoria può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3, della presente legge.

6. La provvisoria di cui al comma 1 può essere richiesta con le medesime modalità di cui al presente articolo nella fase delle indagini preliminari sulla base degli atti del procedimento penale. In tal caso la provvisoria è concessa alle medesime condizioni, previo parere del pubblico ministero competente.

7. Qualora, decorso il termine di cui all'articolo 13, comma 2, non sia presentata domanda di indennizzo ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile, il Comitato di cui al comma 5 del presente articolo dichiara la decadenza dal beneficio della provvisoria e dispone la ripetizione di quanto erogato ».

Art. 11.

(Disposizioni in materia di tutela per le vittime di violenza domestica)

1. Al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3.1. - *(Particolari tutele per le vittime di violenza domestica)* - 1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai reati di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa ».

Art. 12.

(Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita)

1. Nei casi di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 923.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e disposizioni per il contrasto alla violenza domestica ([754](#))

ARTICOLI DA 1 A 21

Art. 1.

(Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a: « consumato o tentato » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-*bis*, 612-*ter*, 614 e 635, consumati o tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non episodici » sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza in minorenni »;

b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, nonché dei reati di cui agli articoli 56 e 575 del codice penale, commessi »;

c) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 5-*ter*. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

5-*quater*. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo ».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di allontanamento dalla casa familiare)

1. All'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 56 e 575, »;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice prescrive le modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, salvo che, con adeguata motivazione, non le ritenga necessarie nel caso concreto. Nei casi in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e degli strumenti di controllo, il giudice dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, le parole: « , quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti: « previo accertamento della concreta realizzabilità tecnica da parte della polizia giudiziaria »;

b) all'articolo 276, comma 1-*ter*, dopo le parole: « privata dimora » sono inserite le seguenti: « e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di cui all'articolo 282-*ter* »;

c) all'articolo 282-*ter*, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui all'articolo 282-*bis*, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 ».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582 del codice penale, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale »;

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582 del codice penale, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale »;

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « anche fuori dai casi di flagranza, » sono inserite le seguenti: « o quando il fermo è stato eseguito nei casi previsti dall'articolo 384, comma 1, ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90-*ter*, comma 1, dopo le parole: « i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, » sono inserite le seguenti: « emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, »;

b) all'articolo 659, il comma 1-*bis* è abrogato.

Art. 6.

(Disposizioni per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), dopo le parole: « 612-*bis* del codice penale » sono aggiunte le seguenti: « o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, 583-*quinquies* e 609-*bis* del codice penale »;

b) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3-*bis*, le parole: « la disponibilità dei relativi dispositivi » sono sostituite dalle seguenti: « la concreta realizzabilità tecnica »;

2) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-*ter*. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo di cui al comma 3-*bis*, alla misura si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5 ».

Art. 7.

(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alla valutazione positiva in merito alla non persistente pericolosità sociale del soggetto condannato. Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al primo periodo, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1) ».

2. All'articolo 18-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha

emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero, e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale ».

Art. 8.

(Disposizioni in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-bis, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »;

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: « l'ordine di protezione » fino a: « ancora » sono soppresse.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di flagranza differita)

1. All'articolo 382 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nei casi di cui all'articolo 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto ».

Art. 10.

(Disposizioni in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

1. L'articolo 612-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 612-ter. - *(Diffusione illecita di immagini video sessualmente espliciti)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

Se in conseguenza del fatto deriva il suicidio della persona offesa, anche quale conseguenza non voluta dal colpevole, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

La condanna per il delitto di cui al presente articolo comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma;

b) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi

di cui al terzo e al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ».

2. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, le parole: « e 609-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-*octies* e 612-*ter* ».

Art. 11.

(Disposizioni in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive)

1. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati al questore per le valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di educazione alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e domestica)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo le parole: « l'educazione alla salute e al benessere, » sono inserite le seguenti: « l'educazione alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e domestica, ».

2. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità volte a promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema della prevenzione e del contrasto della violenza contro le donne e domestica, mediante campagne di comunicazione rivolte alla collettività.

Art. 13.

(Istituzione di sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza contro le donne e domestica)

1. È istituita presso ogni sede centrale di tribunale e di corte d'assise una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza contro le donne e domestica, cui è devoluta la cognizione degli affari e delle controversie indicati nella presente legge.

2. È istituita presso ogni corte di appello e presso ogni corte d'assise di appello una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza contro le donne e domestica, con il compito di giudicare sull'appello avverso le decisioni delle sezioni specializzate di cui al comma 1.

Art. 14.

(Determinazione degli organici delle sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza contro le donne e domestica e della loro competenza per materia)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'organico delle sezioni specializzate di cui all'articolo 13, tenendo conto del numero dei procedimenti e dell'urgenza nella definizione degli affari e delle controversie, e le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati altresì le tipologie di reato per le quali la competenza è attribuita alle sezioni di cui all'articolo 13, nonché i criteri per l'assegnazione dei giudici che esercitano le funzioni giudiziarie professionalmente e dei giudici che esercitano le funzioni giudiziarie non professionalmente, requirenti e giudicanti, alle sezioni di cui al citato articolo 13.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dell'attività di formazione permanente dei magistrati, organizza incontri di studio, di approfondimento e di aggiornamento, con frequenza annuale, ai quali i magistrati che compongono le sezioni specializzate di cui all'articolo 13 sono tenuti a partecipare.

Art. 15.

(Polizia giudiziaria)

1. Presso l'ufficio del pubblico ministero della sezione specializzata di cui all'articolo 13 è costituito

uno specifico nucleo di polizia giudiziaria.

2. Il nucleo di polizia giudiziaria di cui al comma 1 si compone di soggetti scelti tra coloro che hanno maturato esperienze significative sulle tipologie di reato attribuite alla competenza della sezione specializzata di cui all'articolo 13, nel numero imposto dalle necessità operative.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della difesa, da adottare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le iniziative e le modalità idonee a favorire la formazione e la specializzazione della polizia giudiziaria per potenziarne la tempestività e l'utilità, sotto il profilo della tutela preventiva della vittima e della qualità delle indagini.

Art. 16.

(Attività di coordinamento con i servizi sociali)

1 Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, le sezioni specializzate di cui all'articolo 13 possono avvalersi dei servizi erogati dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dagli istituti e dagli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o da questo convenzionati, da soggetti che hanno maturato una comprovata esperienza nel perseguimento delle finalità e dei compiti attribuiti alle sezioni medesime.

2. Al di fuori dei casi in cui per la retribuzione provvedono direttamente gli enti pubblici nell'ambito dei propri compiti istituzionali, per i compensi dovuti ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti per le perizie giudiziali ovvero le disposizioni riguardanti le convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia.

Art. 17.

(Reinserimento sociale delle vittime di violenze dopo la decisione giudiziaria)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, anche dopo la conclusione del processo, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; ».

Art. 18.

(Controllo sull'attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio)

1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono le modalità per l'espletamento dell'attività di controllo circa il regolare funzionamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio e individuano i soggetti competenti per materia.

Art. 19.

(Relazione al Parlamento sul fenomeno della violenza contro le donne e della violenza domestica)

1. Nelle more dell'attuazione delle previsioni di cui alla legge 5 maggio 2022, n. 53, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare, anche in ottica di prevenzione, un effettivo monitoraggio del fenomeno, l'autorità di Governo delegata per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione dedicata al fenomeno della violenza contro le donne e della violenza domestica, avvalendosi almeno dei dati acquisiti dai Ministeri della giustizia, dell'interno e della salute, ai sensi della predetta legge 5 maggio 2022, n. 53, in forma aggregata e anonima.

2. Ai fini del presente articolo, il Dipartimento per le pari opportunità si avvale della collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica e del Sistema statistico nazionale.

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 923.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 923

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 923

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il quadro legislativo vigente per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, seppur robusto e articolato, ha mostrato in alcuni ambiti della sua applicazione alcune criticità che ne hanno indebolito l'efficacia;

è obiettivo del disegno di legge in esame di rimuovere tali criticità, recependo le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge n. 234 del 2021;

la legge 5 maggio 2022, n. 53, recante disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere attraverso un maggiore coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti.

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il terzo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2021-2023 prevede il monitoraggio e la valutazione costante degli interventi realizzati e delle relative ricadute, nonché dei processi e dei soggetti pubblici e privati coinvolti, adottando una metodologia di analisi basata su *standard* qualitativi e indicatori condivisi e rilevabili nel medio e lungo periodo;

l'attuazione del Piano è sottoposta a una valutazione partecipata degli interventi previsti - anche attraverso un sistema di consultazione *online*, strutturata e per *target* - con il coinvolgimento attivo di tutti i portatori di interesse che contribuiscono all'attuazione degli interventi e con un'integrazione tra metodi e tecniche di valutazione qualitative e quantitative. In questo modo si consentono un'ampia partecipazione ai processi di crescita e sviluppo delle politiche di settore e l'acquisizione di un contributo significativo per il miglioramento dell'azione di governo a tutti i livelli;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, sul disegno di legge n. 924

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 27 ottobre scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici e alla corretta qualifica come "collegato", si rileva che il disegno di legge in esame risulta composto di due Capi.

Il Capo I reca la rubrica "Filiera formativa tecnologico-professionale" ed è composto di due articoli: l'articolo 1 inserisce nel decreto-legge n. 144 del 2022 una nuova disposizione, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si ricollega, come risulta dalla relazione illustrativa, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10). L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura di missione di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e di promuovere sinergie tra la suddetta filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il Capo II, recante il titolo "Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti", è composto del solo articolo 3, che reca una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La disposizione, in particolare, al comma 1 modifica il decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; il comma 2 dispone una modifica alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica; il comma 3 rimette a uno o più regolamenti la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1988, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, e il comma 4 stabilisce i relativi principi per la revisione.

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023, ad eccezione del capo II (articolo 3).

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 923:

sull'articolo 10, il senatore Cataldi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, La Pietra, Malan, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rapani, Rauti, Rubbia, Segre, Silvestroni, Sisto, Speranzon, Tosato, Unterberger e Zaffini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Verducci, per partecipare a un incontro internazionale.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza. Senato, Consiglio di Presidenza

Con lettera del 22 novembre 2023, la senatrice Ronzulli ha comunicato le sue dimissioni, in data 21 novembre 2023, da Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE.

Con lettera del 22 novembre 2023, il senatore Gasparri ha comunicato la sua elezione, in data 21 novembre 2023, a Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE.

Con la predetta lettera, il senatore Gasparri ha comunicato di avere rassegnato le dimissioni da Vice Presidente del Senato.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Italia Viva - Il Centro - Renew Europe ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Fregolent; entra a farne parte la senatrice Musolino;

9a Commissione permanente: cessa di farne parte la senatrice Musolino; entra a farne parte la senatrice Fregolent.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro dell'istruzione e del merito

Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti (924-bis)

(presentato in data 22/11/2023)

Derivante da stralcio art. 3 del DDL S.924;

senatori Cantu' Maria Cristina, Romeo Massimiliano, Murelli Elena, Minasi Tilde, Paganella Andrea, Centinaio Gian Marco, Bongiorno Giulia, Garavaglia Massimo, Bizzotto Mara, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Cantalamessa Gianluca, Dreosto Marco, Germana' Antonino, Marti Roberto, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo, Ternullo Daniela, Silvestro Francesco

Riorganizzazione e potenziamento in ambito reumatologico (946)

(presentato in data 22/11/2023).

Governmento, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera del 20 novembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 - lo schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea (n. 95) e lo schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico (n. 96).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 7^a Commissione permanente che esprimerà i pareri entro 20 giorni dall'assegnazione.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 22 novembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, 4 e 17, comma 1, lettera *b*), della legge 9 agosto 2023, n. 111 - lo schema di decreto legislativo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (n. 97).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6^a Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione. La 2^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 6^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, con lettera in data 14 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sull'attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 6a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. LV*, n. 2).

Governmento, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Sesta relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (COM(2023) 665 definitivo), alla 1a e alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MARTELLA](#), [FLORIDIA Aurora](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

in data 5 ottobre 2023 la società Tecnoinerti S.r.l., con sede legale a Polpenazze del Garda (Brescia),

ha presentato istanza per il rilascio della necessaria autorizzazione ai sensi della normativa vigente ai fini della realizzazione di un impianto per la messa a dimora permanente di rifiuti pericolosi contenenti amianto, sito nel comune di Villafranca di Verona, presso la località Caluri;
il sito individuato risulta essere già critico dal punto di vista ambientale, in quanto già sede di discarica con episodi di inquinamento da percolato della falda, con analisi che nel tempo hanno presentato valori di agenti inquinanti al di sopra della norma;
anche in relazione al "piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, aggiornato con DGRV n. 988/2022, elaborato A, articolo 5. Trasmissione rapporto annuale sulla produzione e gestione di rifiuti speciali in Veneto (edizione 2022 relativo alla produzione e gestione dei rifiuti speciali dell'anno 2021)", la suddetta richiesta presenta una serie di incongruenze poiché il territorio veronese risulta già fortemente "stressato" dal punto di vista ambientale con quasi un quarto dei siti di raccolta rifiuti localizzato su territorio provinciale;
la popolazione locale si è opposta ad ogni progetto che punta alla rimessa in funzione dell'impianto e addirittura al suo ampliamento,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo risulti essere a conoscenza di quanto riportato e quali iniziative intenda assumere per quanto di competenza, al fine di scongiurare la realizzazione di una discarica di amianto presso la località Caluri di Villafranca di Verona, a tutela del territorio e delle comunità residenti, considerato anche lo storico che accompagna il sito in questione.

(4-00857)

[CATALDI](#), [PIRRO](#), [ALOISIO](#), [PIRONDINI](#), [NAVE](#), [DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [MARTON](#), [SIRONI](#), [DI GIROLAMO](#), [LOPREIATO](#), [NATURALE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che secondo quanto riportato da "Tgcom24" del 13 novembre 2023 il commissario europeo responsabile del lavoro, Nicolas Schmit, ha sottolineato che la direttiva (UE) n. 2022/2041 del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea "non dice che i Paesi che hanno un elevato livello di contrattazione collettiva non devono introdurre il salario minimo. È vero, ci sono Paesi come l'Austria o la Svezia che non ne hanno bisogno. Ma l'Italia è un caso particolare, perché ha un tasso di copertura della contrattazione collettiva, ma al tempo stesso presenta settori interi con stipendi molto bassi. E dunque la questione si pone";

considerato che:

la direttiva istituisce delle linee guida al fine di pervenire ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nell'Unione europea, nell'ottica di ridurre le disuguaglianze di natura salariale e garantire ai lavoratori condizioni dignitose;

gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 15 novembre 2024, comunicando alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno nel settore disciplinato dalla direttiva stessa,

si chiede di sapere:

quali azioni si intenda adottare in risposta alle osservazioni del commissario Schmit, soprattutto nei settori e nelle regioni con bassi stipendi;

se nella fase di recepimento della direttiva UE sul salario minimo si intenda tenere conto delle peculiarità del contesto lavorativo nazionale, anche alla luce di quanto dichiarato dal commissario Schmit;

quali strategie siano previste per assicurare un equilibrio tra la contrattazione collettiva e l'introduzione di un salario minimo, al fine di mitigare le disparità salariali nei vari settori lavorativi.

(4-00858)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 126ª seduta pubblica del 16 novembre 2023, a pagina 7, sotto il titolo: "Sui lavori del Senato", alla quarta riga del nono capoverso, sostituire le parole: "legge, in sede referente," con le seguenti: "legge, in sede redigente,".

1.5.2.2. Seduta n. 151 del 30/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

151a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 30 GENNAIO 2024

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente CASTELLONE
e del vice presidente RONZULLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 152 del 31 gennaio 2024
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

SILVESTRONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 25 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 26 gennaio 2024 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023» (996).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 29 gennaio 2024 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno:*

«Conversione in legge del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale» (997).

Sulla detenzione in Ungheria di una cittadina italiana

CAMUSSO (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi e colleghe, nelle case di ognuno di noi, ieri, sono comparse delle immagini che credo che nessuno avrebbe mai voluto vedere. Sono immagini che riguardano una nostra concittadina, detenuta in un Paese europeo, uno dei 27 Paesi dell'Unione europea, che veniva tradotta in tribunale in condizioni che forse non abbiamo visto neanche per gli animali accompagnati nei mattatoi: legata mani e piedi, portata attraverso una catena; una modalità che nei tribunali dei Paesi civili non si è mai vista da qualche secolo a questa parte.

Io penso che tutti noi e tutte noi non dovremmo avere alcuna obiezione a condannare esplicitamente l'Ungheria per il trattamento riservato non solo a una cittadina italiana, ma a qualunque persona dovesse subire un processo in quel Paese. *(Applausi).*

Vi è qui una questione che va oltre la nostra concittadina, e cioè come l'Ungheria rappresenti quello Stato di diritto che noi riteniamo fondativo delle ragioni dell'Europa e che, come Paese Italia, dovremmo ritenere ancor di più, visto la fondamentale tradizione giuridica e di giustizia del processo, che riguarda non solo il nostro presente, ma anche la nostra storia. Eppure, siamo di fronte a quelle scene.

Siamo di fronte a un comportamento che riguarda una nostra cittadina e una cittadina europea. Siamo di fronte al fatto che il padre di Ilaria Salis dice da qualche giorno, con insistenza, che quelle scene non sono avvenute solo l'altro giorno. Quelle scene erano già avvenute nelle udienze precedenti. E dice una cosa che penso tutti dobbiamo valutare di grande gravità: in quelle aule di tribunale, anche nelle occasioni precedenti, era presente la nostra rappresentanza diplomatica.

Parlo di gravità perché due sono le cose: o la nostra rappresentanza diplomatica, quindi il Ministero degli affari esteri, sapeva e non ha fatto nulla; oppure la nostra rappresentanza diplomatica non l'ha raccontato e anche questo mi pare un bel problema di funzionamento. *(Applausi).* Eppure, nelle Aule della Camera e del Senato di questo tema si era già parlato ed erano state presentate delle interrogazioni, che non hanno avuto risposta. Dunque il tema c'era: c'era per la voce del padre; c'era per la voce di una compagna di cella che ha rilasciato un'intervista sulle condizioni in cui si era nelle celle; c'era perché la rappresentanza diplomatica aveva già visto quelle scene nei tribunali.

Credo allora che ci siano per noi due problemi. Il primo: bisogna che questa Camera dica con nettezza che non c'è posto nell'Unione europea per Paesi che non applicano lo Stato di diritto *(Applausi)*; non c'è posto nell'Unione europea per chi non applica le regole del giusto processo; non c'è posto nell'Unione europea per coloro che pensano che un detenuto sia persona che perde i diritti umani e il diritto ad essere trattato con equità. Questo lo dico a quei colleghi - ovviamente tramite lei, signor Presidente - che in qualche modo continuano a dire che è imputata di un reato, magari di un reato grave, e quindi se l'è cercata. Non vale mai per nessuno il fatto che essere chiamato a rispondere di un reato possa determinare delle condizioni di inumanità e di non rispetto dei diritti. *(Applausi).* La forza dello Stato di diritto è esattamente questo.

Esattamente per tale ragione, chiedo, a nome del Gruppo Partito Democratico, un'informativa urgente del Governo in Assemblea per dire due cose. La prima: è possibile, per le norme europee e per gli accordi voluti dal Consiglio europeo, che è una cittadina di un altro Stato europeo possa passare l'attesa del processo agli arresti domiciliari nel suo Paese di provenienza, cioè chiedo al Governo che Ilaria Salis torni in Italia subito e che questa sia la condizione minima per garantire alla nostra concittadina le condizioni positive. La seconda cosa è la seguente: vorrei che non ci si nascondesse dietro l'impossibilità o la difficoltà di fare. Noi tutti conosciamo bene le relazioni... *(Il microfono si*

disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatrice, la prego di concludere. Vorrei che i cinque minuti concessi fossero tassativi per tutti, questa volta.

CAMUSSO (*PD-IDP*). Chiudo con questa considerazione, signor Presidente. Vorrei che la nostra Presidente del Consiglio, che - come tutti sappiamo - ha sempre difeso l'Ungheria e il suo presidente Orbán, prenda con decisione l'iniziativa di parlare con i rappresentanti di quel Paese e ottenere dei risultati. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Credo di potermi permettere - spero che non sia un fuor d'opera - di dare un'informazione al Senato. Già da diversi giorni ho preso appuntamento con il padre della ragazza - ribadisco, da diversi giorni - che vedrò il 2 febbraio. Non l'ho potuto vedere prima perché era in partenza per l'Ungheria. Il problema - scusate se anch'io intervengo, ma si tratta di una questione che credo interessi tutti, e non solo il Presidente del Consiglio - riguarda sicuramente la dignità dei detenuti, che deve stare a cuore a tutti, in Ungheria e in ogni altra parte del mondo, compresa l'Italia, dove pochi giorni fa ho visto e ho avuto notizia di un sistema non molto dissimile, perlomeno per gli uomini, un po' meno per le donne per la verità, cioè di guinzaglio, di manette non ai piedi.

Quindi credo che il problema, anziché incentrarlo solo su un aspetto internazionale, ce lo dobbiamo porre - lo dico prima degli altri interventi - anche in Italia. Sarà comunque mia cura riferire al padre la sintesi degli interventi che oggi ascolterò ed è per questo che vi ho voluto avvisare prima che li facciate.

MAIORINO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signor Presidente, se vogliamo impegnarci tutte e tutti, in quest'Aula, per migliorare la condizione dei detenuti anche in Italia, credo che questo Parlamento - e certamente il MoVimento 5 Stelle - sia disponibile. Ma oggi si sta parlando di Ilaria Salis, perché credo che il contrasto tra quella fotografia di una donna tradotta in catene in tribunale strida fortemente con i *selfie* sorridenti della presidente Meloni abbracciata ad Orbán e che questo sia motivo di imbarazzo e la ragione del silenzio della Presidente del Consiglio. (*Applausi*).

Il MoVimento 5 Stelle ha chiesto e continua a chiedere un'informazione urgente proprio da parte della *Premier*, perché venga a riferire su quanto fatto e su quanto ancora non fatto perché Ilaria Salis torni immediatamente a casa sua, in Italia. Chiediamo questo alla Presidente del Consiglio e non ad altri Ministri perché siamo preoccupati, in quanto sentiamo un Ministro degli affari esteri dire letteralmente: «Noi non abbiamo avuto informazioni da parte né della detenuta né dell'ambasciata di trattamenti particolari, non avevamo notizie». Oggi Ilaria Salis ha scritto una lettera di diciotto pagine, il padre ha scritto lettere penso a chiunque nel Governo e accorgersi che il Ministro degli affari esteri non ne sa niente è preoccupante. Il ministro Lollobrigida dice che non ha visto le fotografie e quindi non può commentare. L'11 gennaio il ministro Nordio, rispondendo a un'interrogazione proprio qui in Senato, ha detto che l'Italia non è affidabile per poter estradare dei detenuti all'estero perché ha dimostrato storicamente di non esserlo, mettendo addirittura in discussione la reputazione del Paese.

Chiedo a tutte e a tutti, indipendentemente dalle opinioni politiche che legittimamente abbiamo, di anteporre a tutto il resto il rispetto dei diritti umani, il rispetto della dignità della persona e di riportare immediatamente Ilaria Salis a casa sua. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Certamente, ma bisogna vedere chi ne ha la facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, sono contento che lei incontrerà, come ci ha appena detto, il padre di Ilaria Salis nei prossimi giorni, per dare anche lei un contributo - nel suo caso, peraltro, particolarmente autorevole - affinché si possa risolvere al meglio questa situazione e devo dire che fa anche bene a richiamare l'attenzione sulla condizione delle nostre carceri. Le chiederei, però, Presidente, di dirlo in particolare al Governo di questo Paese - come è stato detto adesso dalla senatrice Maiorino - che è stato interpellato sul tema proprio da questo banco, dal sottoscritto, anche durante il *question time* dell'11 gennaio scorso. Sono seguiti anche altri atti parlamentari nei giorni

successivi, con alcune interrogazioni che sono state presentate anche alla Camera. Sono state diverse le forze politiche che hanno chiesto al Governo di intervenire sulla drammatica vicenda che coinvolge la nostra connazionale Ilaria Salis. Devo dire che oggi vedo finalmente qualche passo in avanti, anche se molto relativo.

Ha ragione chi ha detto che il ministro Lollobrigida soltanto poche ore fa ha dichiarato di non aver visto le fotografie di Ilaria Salis in catene e, quindi, di non poter commentare quello che sta accadendo. Devo dire che francamente, signor Presidente, questo davvero fa riflettere e lascia sconcertati.

Il 10 gennaio scorso la senatrice Cucchi organizzò una conferenza stampa in Senato con il padre di Ilaria Salis per spiegare, per l'appunto, cosa stava accadendo in Ungheria, la condizione disumana di carcerata a cui era sottoposta la figlia. Alcuni giorni fa la senatrice Aurora Floridia ha posto la questione in Consiglio d'Europa. Purtroppo, signor Presidente, per giorni, per settimane, da parte del Governo italiano c'è stato un silenzio assordante rispetto a questa vicenda. (*Applausi*). Io non so se le ragioni di questo silenzio sono legate effettivamente all'amicizia con il Governo del Paese di cui stiamo parlando, ovvero all'aver semplicemente sottovalutato la situazione, o se sono legate ad altre questioni. Non lo so e dico anche meglio tardi che mai, perché credo che l'obiettivo principale sia risolvere la situazione.

Peraltro, la stessa Ilaria Salis e anche la sua famiglia hanno sempre detto in questi giorni, in tutte queste settimane e in tutti questi mesi che chiedono il rispetto dei diritti umani. Peraltro, questi giorni che Ilaria Salis deve trascorrere sono di custodia cautelare, perché non c'è alcun processo, non c'è alcuna condanna. Pertanto, anche semplicemente poter dire che Ilaria Salis si è macchiata di chissà quale delitto quando non è stato ancora celebrato il processo mi sembra una questione da rigettare nella maniera più netta possibile. Siamo in uno Stato di diritto e dobbiamo necessariamente far sì che il nostro Parlamento dica parole precise su questa vicenda.

Io condivido molto quello che hanno detto alla fine dei loro interventi le senatrici Camusso e Maiorino. Si faccia rapidamente un'informativa, ma soprattutto si prenda un impegno: questo Parlamento deve dire con chiarezza che chi viola in questo modo i diritti umani si pone fuori dalla legalità, fuori dall'Unione europea. E penso che noi abbiamo il dovere come Parlamento italiano di intervenire su questa vicenda in maniera quanto più puntuale, ma anche quanto più netta possibile.

È un bene che adesso si siano levate anche altre voci, ma dispiace davvero molto aver dovuto vedere le immagini di Ilaria Salis con le catene alle mani e ai piedi per far sì che ci fosse questa discussione di oggi e qualche elemento di attenzione in più. Sarebbe stato molto meglio, sarebbe stata una figura molto più bella quella del nostro Paese se la vicenda Salis fosse stata affrontata con serietà anche nelle ultime settimane e in tutti i mesi precedenti. (*Applausi*).

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, dico direttamente che questa è una questione politica che va risolta anche e soprattutto sul piano politico. Quindi, è necessario che quanto prima la Presidente del Consiglio venga in Aula a dirci cosa sta facendo dal punto di vista politico per tirare fuori Ilaria Salis dalla situazione nella quale si trova e portarla in Italia, eventualmente, a scontare l'eventuale pena qualora questa fosse inflitta. Io sono molto contento di sentire parole di garantismo pronunciate finalmente in quest'Aula: valgono in Ungheria, ma anche in Italia. Chi si trova in uno stato di custodia cautelare non dovrebbe essere in prigione. (*Applausi*).

Ilaria Salis, però, non è soltanto una persona che è stata portata in ceppi in un tribunale di Budapest: è anche una persona alla quale sono state negate cose elementari, come gli assorbenti igienici durante il ciclo, una coperta; è stata messa a dormire su materassi infestati di cimici; è stata chiusa lì dentro da un anno e non possiamo ascoltare dal Ministero degli affari esteri frasi come quella per cui in Ungheria la magistratura è indipendente. Se in Ungheria, come in Polonia (finché, per fortuna, il partito Diritto e Giustizia non ha perso le elezioni), i magistrati fossero stati indipendenti, non avremmo i casi aperti che ci sono nell'Unione europea, che denunciano la violazione delle regole elementari dello Stato di diritto, a partire dall'indipendenza della magistratura. (*Applausi*). Bisogna che questo caso sia trattato politicamente.

Vede, signor Presidente, anche in Egitto teoricamente la magistratura è indipendente, ma questo non ha impedito di trovare una soluzione che salvasse la faccia e portasse in Italia Patrick Zaki (*Applausi*), perché misteriosamente la magistratura indipendente dell'Egitto ha condannato Zaki e misteriosamente il presidente della repubblica al-Sisi ha graziato Zaki. Questo vuol dire che, quando si fa politica estera, quelle rare volte che la si fa in modo efficiente (*Applausi*), si può portare indietro un cittadino italiano, come Ilaria Salis o come Filippo Mosca, che è da otto mesi a marcire in un carcere della Romania, in una cella di 30 metri quadrati, con altri 24 reclusi e, come servizi igienici, un buco nel pavimento.

Noi vorremmo sentire come il Ministero degli affari esteri si sta muovendo. Vede, signor Presidente, io ho fatto un'interrogazione e ho ricevuto una risposta. La risposta del Ministero degli affari esteri è in data 24 gennaio 2024 e dice che il ministro Tajani ha parlato per la prima volta di questo caso con il suo omologo ungherese due giorni prima, cioè il 22 gennaio c'è stato il primo contatto tra i Ministri degli esteri. Ma Ilaria Salis è in prigione dal 13 febbraio 2023. Cosa ha fatto il Ministero degli affari esteri tra il 13 febbraio 2023 e il 22 gennaio 2024? (*Applausi*). Una nota verbale? Una protesta?

Io ho avuto l'onore di servire per due anni al Ministero degli affari esteri e so bene che, quando si vuole fare qualcosa, si prende per un orecchio l'ambasciatore locale - come è stato fatto adesso - lo si porta alla Farnesina e gli si dice che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo vieta trattamenti inumani e degradanti. (*Applausi*). E quello che abbiamo visto in questi giorni è esattamente un trattamento inumano e degradante, vietato dalla Convenzione europea, alla quale l'Ungheria aderisce.

Presidente, qui il discorso è che non è più pensabile - come giustamente dicevano altri colleghi prima di me - che l'Ungheria continui a prendere soldi dall'Unione europea. Fino al PNRR, noi siamo stati contributori netti al bilancio dell'Unione europea; ciò vuol dire che abbiamo finanziato stati come l'Ungheria, mentre loro si facevano un baffo dei principi che servono a entrare nell'Unione europea. Oggi l'Ungheria non entrerebbe mai nell'Unione europea, perché viola tutti i parametri che sono previsti.

Qui bisogna insistere molto chiaramente e stabilire che - da un lato - non è più tollerabile questo comportamento. La Presidente del Consiglio deve vedere il presidente Orban e ci deve venire a dire qui quando lo incontrerà e quando interverrà presso il presidente Orban. Poi, naturalmente, bisogna fare pressione sull'Ungheria e ci aspettiamo che, nei prossimi Consigli europei, l'Italia si schieri con il resto dei Paesi europei per bloccare i soldi che l'Ungheria aspetta per il PNRR, perché chiaramente non è degna di averli. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, credo che siamo rimasti tutti scioccati ieri, quando abbiamo visto alla televisione le condizioni in cui Ilaria Salis è stata tradotta in tribunale. Credo siano delle condizioni assolutamente inaccettabili, che non possono essere compatibili con il rispetto dei diritti umani in un Paese che è parte dell'Unione europea.

Ma credo, colleghi, che sarebbe sbagliato aprire adesso una polemica interna nei confronti del Governo. Il ministro Tajani già oggi ha detto di essere intervenuto in modo energico nei confronti dell'omologo ungherese. Il nostro ambasciatore si è recato presso il Governo ungherese, manifestando la condanna per quel trattamento, che - ripeto - non è umano, non è rispettoso dei diritti civili e non è conforme al diritto europeo. Quindi, credo che il messaggio che debba uscire da questa seduta stasera è quello di una coralità, da parte di tutto il Parlamento, di condanna di quel comportamento e di sostegno all'azione del nostro Governo e, in particolare, del nostro Ministro degli affari esteri. (*Applausi*).

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, penso che possiamo veramente unirici all'indignazione di tutta l'Aula nei confronti delle immagini che sono apparse e che hanno visto un'imputata tradotta in tribunale *in vinculis*.

Credo che la nostra indignazione urli e soprattutto ciò confligga non solo con una nostra sensibilità personale nei confronti di coloro che sono comunque sottoposti a un procedimento, ma anche con le

basi della nostra Costituzione e dei diritti umani, che quindi vanno anche oltre i nostri confini statali e il nostro ordinamento.

Purtroppo - e sottolineo purtroppo - stanno accadendo - e grazie alla velocità dei media ne veniamo immediatamente a conoscenza - altre situazioni in altri Paesi, dove i diritti sono calpestati, dove vediamo delle avvocatessse imputate e condannate per aver difeso i diritti; vediamo donne che possono rischiare la morte o che sono addirittura a essa arrivate, per adulterio o per non essersi coperte il volto. Tutto questo ci indigna. Abbiamo ascoltato la settimana scorsa l'Alto commissario per la difesa dei diritti umani che in Commissione diritti umani ha sottolineato quanto sia grande ancora il lavoro che deve essere fatto per sensibilizzare ordinamenti anche diversi, che hanno magari sistemi normativi diversi, e arrivare a ritenere che i diritti umani sono dei diritti universali e non sono solo relegati all'ordinamento e alla legge del singolo Paese.

Non possiamo quindi veramente fare altro che continuare a insistere e lavorare affinché si possa arrivare a livelli di civiltà e di rispetto anche per coloro che sono indagati, imputati o condannati.

Ho sentito in questa Aula parlare della necessità di far sì che un italiano, sottoposto a un procedimento in un Paese straniero, debba essere ricondotto in Italia per essere sottoposto al nostro ordinamento. Soccorrono a questo anche le valutazioni della Lega, che per tanti anni ha insistito affinché gli stranieri condannati in Italia possano spiare la pena nelle carceri non italiane, ma del loro Paese. Questo è un altro tema. Allora facciamo tutti così? Non lo so. Rimane un grande punto di domanda.

Al di là comunque di quelle che possono essere queste tematiche, non possiamo che continuare a insistere e affermare che i diritti umani devono essere rispettati a livello universale, rivolgendo un grande invito a tutti i Paesi di modificare le proprie prassi, le proprie norme e il proprio modo di pensare alla sensibilità in questo senso. *(Applausi)*.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto due scuole che sono venute a trovarci. La prima è di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. La seconda è di Gaeta, in provincia di Latina. Queste due scuole hanno la caratteristica di essere entrambe intitolate a Enrico Fermi. Avete fatto bene a venire insieme. *(Applausi)*.

Sulla detenzione in Ungheria di una cittadina italiana

SCURRIA (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCURRIA (Fdi). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia si è sempre definito il partito degli italiani e, quando c'è un italiano o un italiana in difficoltà, noi non facciamo sconti e differenze, anche quando non la pensano neanche troppo come noi. Le immagini che ci sono arrivate ieri dall'Ungheria sconvolgono, stupiscono e non lasciano indifferenti. Dobbiamo solo capire ora se di questo caso dobbiamo farne un caso vero per arrivare a una soluzione o lo dobbiamo trasformare in una inutile polemica politica, che non porterà sicuramente alla sua risoluzione.

Ieri, per esempio, ero nel carcere di Rebibbia per incontrare alcuni detenuti e conoscere le condizioni dei carcerati in quella prigione italiana. Abbiamo visto anche in Italia persone trascinate con catene e manette da colui che sarebbe diventato poi ministro, Di Pietro, quando serviva portare in carcere in manette quelle persone. *(Applausi)*. Lo abbiamo visto con Enzo Tortora. Lo vediamo ancora oggi con tante persone e non solo in Italia.

Dobbiamo ragionare molto, anche a livello anche globale, su come vengono trattati alcuni detenuti in alcune carceri: pensiamo agli Stati Uniti, dove le persone vengono tradotte in manette e in tuta, quasi per cancellare ogni dignità umana. Allora, se questo è, di questo dobbiamo parlare. Anche come Governo abbiamo dimostrato che, quando c'è da riportare qualcuno in Italia, come l'italo-egiziano Zaki, noi lo abbiamo fatto, con una lunga trattativa diplomatica *(Applausi)*, quando altri non ci erano riusciti, perché magari si sta lì a strapparsi le vesti e a fare comunicati stampa, ma poco si interviene. Noi questo invece lo facciamo e lo faremo. Il Ministro degli affari esteri si è adoperato, il Ministro della giustizia sta lavorando sulla materia, ma non cominciamo a mettere in campo cose che non c'entrano nulla.

L'Ungheria è uno Stato dell'Unione europea e per questo è vigilato nel momento delle elezioni

nazionali, nel modo di funzionamento del Governo, dove la giustizia è separata dal premierato e dal potere politico, esattamente come in Italia. (*Applausi*). L'Italia è uno Stato sovrano, indipendente dall'Ungheria. Quindi, per favore, pensiamo davvero alla situazione di quella ragazza e lasciamo perdere le polemiche politiche. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ho preso nota di tutti gli interventi e ne farò tesoro.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 29 febbraio.

L'ordine del giorno della seduta di oggi prevede la discussione generale del decreto-legge su sicurezza energetica e fonti rinnovabili, approvato dalla Camera dei deputati. Le repliche avranno luogo nella seduta di domani. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia, si è proceduto all'organizzazione del relativo dibattito. Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama.

Il calendario di questa settimana prevede, inoltre, l'esame del disegno di legge per l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, collegato alla manovra di finanza pubblica. Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 10 di domani, mercoledì 31 gennaio.

Giovedì 1° febbraio, alle ore 15, avrà luogo il *question time* con la presenza dei Ministri della giustizia e dell'agricoltura.

Nella seduta di martedì 6 febbraio, a partire dalle ore 14, sarà discusso il disegno di legge in materia di riforma della giustizia. L'esame del provvedimento proseguirà nella giornata di mercoledì 7 febbraio, fino alle ore 14. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 1° febbraio.

Dalle ore 14 e fino alle ore 18 di mercoledì 7 sarà discussa la ratifica del protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

La seduta di mercoledì terminerà alle ore 18 su richiesta del Gruppo parlamentare Partito Democratico. Nella seduta di giovedì 8 febbraio, oltre all'eventuale seguito del disegno di legge di riforma della giustizia, saranno discusse la legge di delegazione europea 2022-2023 e le connesse relazioni, nonché il disegno di legge di delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Martedì 13 febbraio avranno luogo le votazioni a scrutinio segreto, mediante schede, per l'elezione di due senatori Segretari e per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Nella settimana dal 13 al 15 febbraio sarà discusso il disegno di legge in materia di controllo all'*import* e all'*export* dei materiali di armamento. Gli emendamenti al provvedimento dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 8 febbraio.

Nella settimana dal 20 al 22 febbraio saranno discussi i decreti-legge in materia di *bonus* edilizi e proroga di termini normativi, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Nella settimana dal 27 al 29 febbraio sarà posto all'ordine del giorno il decreto-legge sull'amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

Nelle giornate di giovedì 15, 22 e 29 febbraio si terranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio e febbraio 2024:

- Disegno di legge n. 924 - Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (*collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 808 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare
- Disegno di legge n. 995 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica

italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (*approvato dalla Camera dei deputati*)

- Disegno di legge n. 969 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*voto finale con la presenza del numero legale*)

- Documento LXXXVI, n. 1 - Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

- Documento LXXXVII, n. 1 - Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

- Disegno di legge n. 866 - Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (*approvato dalla Camera dei deputati*)

- Disegno di legge n. 855 - Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 29 febbraio:

Martedì	30	gennaio	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 996 - Decreto-legge n. 181/2023, Sicurezza energetica e fonti rinnovabili (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 7 febbraio</i>)
Mercoledì	31	"	h. 10-20	
Giovedì	1°	febbraio	h. 10	- Disegno di legge n. 924 - Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 1° febbraio, ore 15)

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 996 (Decreto-legge n. 181/2023, Sicurezza energetica e fonti rinnovabili) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 924 (Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale) dovranno essere presentati entro le ore 10 di mercoledì 31 gennaio.

Martedì	6	febbraio	h. 14-20	- Disegno di legge n. 808 -
Mercoledì	7	"	h. 10-18	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento
Giovedì	8	"	h. 10	

			<p>giudiziario e al c o d i c e dell'ordinamento militare</p> <p>- Disegno di legge n. 995 - R a t i f i c a p r o t o c o l l o Italia-Albania p e r rafforzamento d e l l a collaborazione in materia migratoria <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 969 - L e g g e d i delegazione europea 2022- 2023 <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i> <i>(voto finale con la presenza del numero legale)</i> e connessi Doc. LXXXVI n. 1 e Doc. LXXXVII n. 1 - Relazioni programmatica e consuntiva s u l l a partecipazione dell'Italia all'Unione europea</p> <p>- Disegno di legge n. 866 - D e l e g a a l Governo in materia di bullismo e cyberbullismo <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i></p> <p>- Interrogazioni</p>
--	--	--	---

			a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 8, ore 15)
--	--	--	---

Gli emendamenti al disegno di legge n. 808 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 1° febbraio.

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 995 (Ratifica protocollo Italia-Albania per rafforzamento della collaborazione in materia migratoria) e n. 866 (Delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 969 (Legge di delegazione europea 2022-2023) dovranno essere presentati un'ora dopo l'invio ai Gruppi del testo redatto dalla Commissione.

Martedì	13	febbraio	h. 16,30-20	- votazione per l'elezione di due senatori
Mercoledì	14	"	h. 10-20	Segretari e votazione per l'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti *
Giovedì	15	"	h. 10	(voto a scrutinio segreto mediante scheda) (martedì 13, ore 16,30) - Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 855 - Modifiche legge n. 185 del 1990 su

				<p>controllo <i>import export</i> dei materiali di armamento - Sindacato ispettivo (giovedì 15, ore 10) - Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 15, ore 15)</p>
--	--	--	--	---

* Ciascun senatore riceverà una scheda per l'elezione dei senatori Segretari e una scheda per l'elezione dei componenti della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti sulla quale dovrà indicare i nominativi di tre senatori quali componenti effettivi e tre supplenti.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 855 (Modifiche legge n. 185 del 1990 su controllo *import export* dei materiali di armamento) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 8 febbraio.

Martedì	20	febbraio	h. 16,30-20	- Eventuale s e g u i t o a r g o m e n t i n o n c o n c l u s i
Mercoledì	21	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 212/2023, Bonus edilizi (o v e a p p r o v a t o d a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i) (scade il 27 febbraio)
Giovedì	22	"	h. 10	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di t e r m i n i n o r m a t i v i (o v e a p p r o v a t o d a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i) (scade il 28 febbraio)

				- Sindacato i s p e t t i v o (giovedì 22, ore 10) - Interrogazioni a risposta immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 22, ore 15)
--	--	--	--	--

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. ... (Decreto-legge n. 212/2023, Bonus edilizi) e n. ... (Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di termini normativi) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	27	febbraio	h. 16,30- 20	- Eventuale s e g u i t o argomenti non conclusi
Mercoledì	28	"	h. 10-20	- Disegno di legge n. 986 - Decreto-legge n. 4 , Amministrazione straordinaria delle imprese di c a r a t t e r e strategico (<i>scade il 18 marzo</i>)
Giovedì	29	"	h. 10	- Sindacato i s p e t t i v o (giovedì 29, ore 10) - Interrogazioni a r i s p o s t a immediata, ai s e n s i dell'articolo 151- <i>b i s</i> del Regolamento (giovedì 29, ore 15)

Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 986 (Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 996
(Decreto-legge n. 181/2023, Sicurezza energetica e fonti rinnovabili)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 924
(Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 969
(Legge di delegazione europea 2022-2023)**

e dei connessi Doc. LXXXVI, n. 1, e Doc. LXXXVII, n. 1

(Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 212/2023, Bonus edilizi)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'

FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 215/2023, Proroga di termini normativi)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 986
(Decreto-legge n. 4, Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 17,10)

Discussione del disegno di legge:

[\(996\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 17,10)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 996, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 8a Commissione permanente, senatore Fazzone, per riferire sui lavori della Commissione.

[FAZZONE](#) (FI-BP-PPE). Signor Presidente, intervengo per riferire all'Assemblea che, nonostante l'impegno dei membri della Commissione, di maggioranza e opposizione, vista la mole di lavoro e i notevoli emendamenti presentati agli articoli, non siamo riusciti a ultimare i lavori e quindi arriviamo in Aula senza aver conferito il mandato al relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Fazzone, il disegno di legge n. 996, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signor Presidente, in riferimento alla comunicazione fatta dal presidente dell'8a Commissione, senatore Fazzone, che abbiamo avuto modo di ascoltare, il mio giudizio è che non possiamo arrenderci a una notarile e quasi compassionevole constatazione del modo con il quale non stiamo lavorando. (*Applausi*).

Per l'ennesima volta, viene confermata una patologia, che con il nostro silenzio, rischiamo di trasformare in fisiologia, ma che fisiologia non è. La Commissione, nonostante la correttezza, che voglio riconoscere, e anche l'impegno - mi permetto di dirlo - del presidente Fazzone, che, in questo senso, ha sicuramente espresso una capacità riconosciuta anche da tutti i Commissari, non è riuscita ad esprimere il mandato al relatore né ad affrontare gli emendamenti.

Dall'altra parte, come prova della sua totale sciattezza, il Governo si è presentato in Commissione senza neppure essere in grado di argomentare sugli ordini del giorno presentati (*Applausi*), con un elenco burocratico e pedissequo nel quale esprimeva un sì o un no, e quando qualche Commissario gli chiedeva la cortesia di motivarne le ragioni non era neppure nelle condizioni di farlo.

Questa non è la modalità con la quale si può fare legislazione nel nostro Paese.

Voglio ribadire questo aspetto signor Presidente, perché stiamo discutendo della riforma delle istituzioni e dell'introduzione del premierato. Questa è la prova provata di quello che stiamo provando a spiegare: l'introduzione dell'elezione diretta del *Premier*, in assenza della riforma del bicameralismo perfetto, trasformerebbe il *Premier* eletto dai cittadini in un soggetto intrappolato dentro questa ragnatela.

Cari colleghi, forse oltre a un sussulto di resipiscenza sull'andamento dei nostri lavori e a un maggiore rispetto del Governo nei confronti dell'Assemblea, sarebbe bene riflettere su quanto sta accadendo. Diversamente, infatti, questa patologia, che non può diventare fisiologia, per capriccio, produrrà inevitabilmente i propri effetti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore, comprendo il senso del suo intervento. La Presidenza non può che prendere atto della comunicazione del Presidente e di quanto deciso nella Conferenza dei Capigruppo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Damante. Ne ha facoltà.

DAMANTE (M5S). Signor Presidente, colleghi, oggi siamo di nuovo di fronte a un provvedimento *omnibus* da parte del Governo, un decreto-legge sbagliato alla fonte, a mio avviso, perché di fatto ripropone la stessa ricetta che abbiamo già visto altre volte, a base di trivelle, di gas, di rigassificatore, di nucleare e, per non farci mancare nulla, anche di inceneritori in Sicilia per affrontare il problema dei rifiuti. Ci sono però sempre una scena in questo *modus operandi* del Governo e un copione che si ripetono: qualsiasi atto o provvedimento sia, c'è sempre lo stesso elemento; stavolta è toccato alla tassa ambientale di 10 euro a kilowatt per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kilowatt, votata all'unanimità dal Consiglio dei ministri e poi fortunatamente cancellata alla Camera. Se però viene tolta - e oggi lo voglio ribadire in quest'Aula, soprattutto per i cittadini che ci ascoltano e ci guardano - non è certo grazie alla Lega e a Fratelli d'Italia, che volevano incredibilmente prendersene il merito. La norma è stata tolta perché le opposizioni hanno fatto barricate e lotte in Commissione. (*Applausi*).

Come dicevo prima, è sempre lo stesso copione, come abbiamo già visto in altri atti: si tasta il terreno e si spera che il provvedimento passi inosservato; se però ce ne accorgiamo e lo denunciando, il tentativo viene tolto e parte la raffica di soggetti che se ne vogliono prendere il merito, soprattutto dalla parte della maggioranza. Ma come, era nella norma del Consiglio dei ministri, quindi com'è possibile una cosa del genere? (*Applausi*).

Di nuovo, in questo ennesimo atto, viene fuori lo spudorato dualismo della presidente Giorgia Meloni che, a mio avviso, sconcerta più di quanto la fisica sia stata sconvolta dalla presa d'atto che un fotone

potesse essere contestualmente particella ed energia. Tale dualismo anche stavolta sconcerata, a mio parere, più di quanto la zoologia sia stata sconvolta dalla scoperta di quello strano animaletto che da una parte depone le uova, ma contestualmente è un mammifero, perché allatta i propri cuccioli (sto parlando dell'ornitorinco).

Colleghi, vi siete chiesti quanti voti avrebbe perso la presidente Meloni, se avesse detto in campagna elettorale che avrebbe rialzato le accise sui carburanti? Quanti voti avrebbe perso la Meloni, se avesse dichiarato la sua pavidità di fronte alle banche o, ancora, il suo servilismo e l'accettazione supina degli ordini dell'Europa? Soprattutto mi sono chiesta in questi giorni quanti siciliani e quanti calabresi avrebbero votato la Meloni, se in campagna elettorale fosse stata sincera e avesse detto quello che sta facendo, e cioè: avete presente i Fondi per la politica di coesione che servono per fare scuole, strade, ospedali, rigenerazione urbana? Ebbene, quei soldi me li prenderò io per fare contenti i miei alleati: da una parte la Lega, con il ponte; dall'altra Fratelli d'Italia, che è seduta su una barca di soldi, che decide come e quando allocare; da un'altra ancora, adesso esce fuori Forza Italia, con gli inceneritori in Sicilia. (*Applausi*).

Mentre l'Europa chiude i famigerati impianti, il nostro Governo progetta per la Sicilia un futuro ostaggio di ecomostri ed emissioni nocive che daranno seri problemi di salute ai siciliani e soprattutto alle future generazioni. Tutto questo in dispregio non soltanto dell'Italia, non soltanto della Sicilia, ma soprattutto di due aree di crisi complesse, Gela e Termini Imerese.

Ora vi starete chiedendo come mai parliamo di Gela e Termini Imerese. Ebbene, nel 2022 l'allora presidente della Regione Nello Musumeci, con una diretta Facebook, comunicò ai siciliani di aver finalmente trovato la localizzazione di due potenziali inceneritori e lo faceva senza che l'Assessorato all'energia della Regione siciliana avesse fatto alcun atto, ma lui si sentì in obbligo di comunicare ai siciliani la sconcertante notizia. Uno di questi inceneritori doveva avere sede a Gela, ma il sindaco neanche lo sapeva e l'allora Presidente disse candidamente che era lui a sceglierlo, ma che in effetti gli era arrivata la manifestazione d'interesse di alcune imprese.

In Sicilia infatti funziona così: non c'è un piano regionale dei rifiuti sulla base del quale si decide dove collocare gli impianti, ma ci sono le manifestazioni d'interesse delle imprese. (*Applausi*). Soprattutto, oggi dai giornali apprendiamo che il presidente Schifani, governatore della Sicilia, oggi attore di destra, come il suo predecessore, decide che invece forse l'impianto andrà allocato a Termini Imerese, altra area di crisi complessa (solo due ne ha la Sicilia: Gela e Termini Imerese).

Ecco la volontà di questo Governo di destra per aiutare quei territori, trasformando la Sicilia intera in un *hub* dell'inquinamento, dei rifiuti, della *munizza*, come si dice dalle mie parti. (*Applausi*). Giorgia Meloni è così: pronuncia belle parole a favore di telecamere e poi agisce in senso diametralmente opposto (appunto, l'ornitorinco della politica).

Una cosa però è certa e me la sono chiesta: ma il Governo Schifani, come il suo predecessore, ha fatto qualcosa per migliorare la raccolta differenziata in Sicilia? Certamente no. (*Applausi*). E la Meloni si è chiesta come mai Catania e Palermo sono ancora alla soglia del 20 per cento per la raccolta differenziata? Sapete chi governa la Sicilia dal 2017? Proprio i Governi di destra-centro e proprio Catania e Palermo sono governate da soggetti di destra. (*Applausi*).

I siciliani per l'ennesima volta sono traditi da menti finissime al servizio di *lobby* che guardano esclusivamente al profitto, noncuranti delle macerie che lasceranno e dei gravi danni all'ambiente e alla salute che graveranno sulle generazioni future, sui figli miei, Presidente, e su tutti i figli dei concittadini siciliani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nicita. Ne ha facoltà.

[NICITA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, interveniamo per dovere e per rispetto nei confronti dei cittadini e non soltanto perché i colleghi della maggioranza non hanno interesse, evidentemente, a seguire questo provvedimento, che è stato deciso altrove. Quando ci troviamo in questa circostanza, tale per cui un decreto parte dall'altra Camera, arriva qui al Senato e poi viene posta la questione di fiducia, non sappiamo più come ripetere che si tratta di una mortificazione del Parlamento, innanzitutto dei parlamentari, ma anche del mandato che abbiamo acquisito dai cittadini. Questo è tanto più vero quanto più questi decreti d'urgenza, che è l'unico modo attraverso il quale ormai

l'Esecutivo cerca di governare in questo Paese, hanno un carattere che in alcuni casi non è di urgenza e in altri casi è di estremo ritardo, quindi siamo oltre l'urgenza, ma più spesso sono, com'è stato detto, decreti *omnibus*, in cui ci si occupa di tutto in modo raffazzonato, confuso e molto spesso senza alcun tipo di programmazione.

Oggi riflettevo che questo decreto-legge che parla di energia arriva dopo un anno di Governo Meloni; ricordo bene che i primi decreti-legge si occuparono esattamente di energia (abbiamo avuto i famosi decreti-legge aiuti-*quater*, altri provvedimenti in materia di energia) e noi dicevamo che non si stava risolvendo alcun problema e che saremmo stati costretti a tornare nuovamente sull'argomento.

Quello in esame tratta diverse materie, perché è un decreto-legge *omnibus*: alcune misure effettivamente non sono state abbondantemente oggetto di riflessione (per la verità nelle due Camere, certamente non in questa), ma tantissime questioni non vengono risolte. Ne cito una su tutte: noi abbiamo un impegno che è un'occasione straordinaria, quella di finanziare importanti investimenti energetici attraverso la leva di REPowerEU, che era partita da circa 6 miliardi e poi ha avuto altre integrazioni a seguito della ridefinizione del PNRR, delle quali non sappiamo assolutamente nulla, eppure continuiamo a sfornare decreti-legge in materia di energia. Abbiamo un prospetto importante di risorse da spendere in tempi brevi, ma nel provvedimento in esame i riferimenti a tutto ciò sono molto pochi, perché non si ha notizia dei progetti specifici, né di dove saranno realizzati; non sappiamo se in REPowerEU ci sarà il rispetto dell'obbligo dell'investimento del 40 per cento, né chi stia dialogando con chi. Abbiamo invece altre soluzioni, come quelle abbastanza sorprendenti che la collega ha testé citato e riguardano un emendamento approvato di notte in Commissione alla Camera che attribuisce al Presidente della Regione Sicilia la facoltà di commissario per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti di vario tipo.

In tema di commissariamenti, il presidente Schifani è già commissario delle autostrade; si è fatto commissariare oltre 1,3 miliardi per i fondi di sviluppo e coesione per costruire il ponte; evidentemente, in questa maggioranza di centrodestra, quando si fa carriera, si assume la qualifica di commissari. Naturalmente è un commissariamento della politica: non torno su una serie di questioni che sono state dette, ma evidentemente, quando si usano procedure accelerate (cosa che in teoria potrebbe essere positiva) senza fare attenzione a un'analisi di impatto delle questioni e dei problemi e senza un confronto con i sindaci, con l'Assemblea regionale e con tutte le parti interessate, evidentemente il commissariamento assume semplicemente una logica di potere, di assenza della politica e di eccesso di discrezionalità, che evidentemente non può portare ai risultati desiderati.

Proprio oggi in Sicilia abbiamo avuto notizia di un altro provvedimento di urgenza e di sicurezza nazionale che è stato approvato in questa sede qualche mese fa. Mi riferisco al famoso decreto-legge Ilva, che, come ricordate, cambiava le procedure e attribuiva ai magistrati che avessero interrotto impianti di depurazione o di smaltimento relativi a impianti di sicurezza nazionale la facoltà di far continuare l'attività, contemperando diversi interessi. Abbiamo avuto la notizia che il gip del tribunale di Siracusa ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale di quel decreto-legge, gli stessi che noi avevamo sollevato e che, a distanza di qualche mese, ritornano. Non si può infatti pensare di accelerare procedure o commissariare interi enti superando le esigenze di tutela della salute e del lavoro e di verifica degli impatti ambientali ed economici ai diversi livelli. Eppure questo accade e accade nel modo peggiore.

Avviandomi alla conclusione, osserviamo sostanzialmente che nel 2016 la Corte dei conti aveva detto che di questi impianti che vanno collocati in zone molto particolari della Sicilia non se ne sarebbero potuti fare più di cinque, per ragioni di efficienza dell'ambito territoriale di riferimento. In questo momento sono 18; la caratteristica di regolamentazione che la Corte dei conti chiedeva fosse affidata ad un soggetto pubblico è ancora nelle mani di soggetti privati; poche aziende controllano questo *business* in Sicilia e le caratteristiche di territorio ambiguo nel quale la criminalità organizzata porta avanti i propri traffici restano ancora intatte. Tutto questo avviene inserendo in fretta e furia una norma importantissima per la Sicilia e per la tutela ambientale, di notte, con un emendamento a un decreto-legge *omnibus* che dovrebbe occuparsi d'altro.

Ripetiamo stancamente, come una preghiera, ma senza speranza, questo rito di dover svolgere un

intervento in discussione generale su un provvedimento sul quale verrà posta la questione di fiducia, su un decreto *omnibus* che si occupa di tutto e in molti casi di poco, se non di niente, che tuttavia introduce meccanismi che ci fanno pensare che si faranno dei passi indietro significativi sulla tutela dell'ambiente, senza risolvere le questioni dell'energia.

In Sicilia quasi un anno fa il ministro Urso è andato a visitare il polo industriale, promettendo che quel polo di raffinazione, sul quale oggi sono stati sollevati dei dubbi di legittimità per l'applicazione del decreto Ilva, sarebbe diventato un *hub* europeo. Di europeo qui non c'è niente, non c'è neanche l'*hub*, ma abbiamo fatto invece passi indietro. Ha fatto bene la collega a ricordare che è il centrodestra - anzi, è il destra-centro - a governare in Sicilia da oltre sei anni, che raccoglie purtroppo un consenso frutto del bisogno e non della capacità di questa maggioranza di rispondere a quei bisogni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Farolfi. Ne ha facoltà.

FAROLFI (*Fdl*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, prima di iniziare, per amor di verità, voglio dire che il Governo in Commissione ha chiesto di accantonare i punti su cui venivano chieste spiegazioni, al fine proprio di dare risposte più esaustive: e questa, se me lo permette, caro collega, non la chiamerei assolutamente sciatteria.

Detto ciò, il mio intervento inizia prendendo in considerazione quello che è successo con la guerra in Ucraina e la conseguente crisi energetica, che l'inverno scorso - voglio ricordarlo - ci è costata ben 5 miliardi al mese e che ha rischiato di portare al collasso migliaia di aziende. La guerra in Ucraina ci ha insegnato che dobbiamo cercare di essere i più autonomi possibile, per quanto riguarda non solo l'energia, ma anche le materie prime.

Come dice il nostro Presidente del Consiglio, la globalizzazione non ha avuto gli effetti sperati, anzi la ricchezza si è verticalizzata e gli stati autocrati sono diventati ancora più autocrati. In questo processo, noi e l'Europa abbiamo abbassato la guardia, finendo con il dipendere sempre di più da altri Stati e dando loro la possibilità di tenerci sotto ricatto, com'è successo con la Russia. Questo non deve più succedere.

Diventa quindi prioritario sfruttare le nostre risorse, continuare nella politica di diversificazione delle fonti, già iniziata con il Governo Draghi, favorire e incentivare le fonti di energia rinnovabili. Oggi ci siamo quasi del tutto affrancati dal gas russo, perché, grazie alle infrastrutture già esistenti e nell'ottica della diversificazione delle fonti, importiamo da tanti altri Paesi, quali la Libia, l'Algeria, l'Azerbaigian, il Nord Europa e vari Paesi dell'Africa centrale. Anche il Piano Mattei è propedeutico a ciò.

Questo però non è sufficiente: occorre promuovere e investire nelle rinnovabili. Le misure previste dal decreto-legge ci permetteranno di utilizzare al meglio le grandi potenzialità del nostro Paese e di raggiungere un grado elevato di approvvigionamento energetico, rafforzando la nostra autonomia e contemporaneamente contribuendo al necessario processo di decarbonizzazione.

In un mondo segnato da crisi politiche internazionali e da emergenze climatiche, abbiamo il compito e il dovere di salvaguardare la nostra sicurezza energetica, tutelando l'ambiente, ma anche il nostro settore industriale e la nostra economia. A tale scopo, con questo decreto vengono facilitati gli investimenti in autoproduzione delle rinnovabili per le imprese del settore a intenso utilizzo di energia. L'agevolazione consiste nel fatto che il gestore dei servizi energetici anticiperà per i primi tre anni gli effetti della realizzazione degli impianti, garantendo energia rinnovabile a un prezzo in linea con i costi della tecnologia utilizzata; l'energia così anticipata verrà restituita nei successivi vent'anni.

Inoltre, il decreto prevede una nuova disciplina volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, anche qui a prezzi calmierati, prioritariamente a imprese gasivore. Ricordo fra l'altro che le imprese ad alto consumo di energia in Italia sono circa 3.800.

Tutte queste misure permetteranno quindi di contrastare la volatilità dei prezzi nei mercati, che può mettere a rischio la loro competitività internazionale. (*Applausi*).

È stato poi raddoppiato il finanziamento del fondo per la transizione energetica nel settore industriale, al fine di sostenere invece le imprese più esposte al rischio di rilocalizzazione.

Per quanto riguarda lo sviluppo dell'eolico galleggiante in mare, il decreto-legge prevede l'individuazione in almeno due porti del Mezzogiorno di aree demaniali marittime da destinare alla

realizzazione di un polo strategico nazionale, estendendo però, allo stesso tempo, la possibilità di individuare porti e aree demaniali idonei anche in tutto il resto del territorio nazionale.

Per incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione, il provvedimento prevede anche un fondo per Regioni e Province autonome, alimentato nel limite di 200 milioni l'anno, che partirà da quest'anno e sarà finanziato fino al 2032. Questo permetterà di garantire misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, a fronte dell'installazione di impianti rinnovabili nelle aree ritenute idonee.

Sono poi considerate strategiche, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale e liquefatto *onshore*, incluse le infrastrutture connesse autorizzate al 10 dicembre scorso. Si tratta quindi di una norma importante per impianti come quello di Porto Empedocle e Gioia Tauro, dove vengono individuate due aree demaniali marittime destinate a tali infrastrutture.

In un momento come questo, in cui la sostenibilità e la sicurezza energetica sono al centro del dibattito, la costruzione e l'operatività dei terminali di rigassificazione di gas liquido naturale *onshore* assumono un ruolo fondamentale non solo per incrementare l'efficienza energetica, ma anche per garantire una maggiore stabilità e sicurezza nel fornire energia a livello nazionale.

In questo decreto-legge sono state anche introdotte alcune disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio scorso (parliamo quindi dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana), al fine di escludere dal contributo riconosciuto dal commissario straordinario i prodotti vegetali non ancora raccolti, che saranno oggetto di altri tipi e forme di contributo. Saranno invece incluse tutte le categorie di prodotti di qualità, come i DOP e gli IGP.

Per le aziende agricole toscane che hanno subito danni nei mesi di ottobre e di novembre è prevista invece la possibilità di accedere alle misure di indennizzo previste dal decreto legislativo n. 102 del 2004, anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate per la copertura di tali danni. Sempre per la Toscana, il provvedimento dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree di crisi industriale e, a tal fine, destina 50 milioni.

In merito a queste disposizioni, vorrei far notare alle opposizioni, per suo tramite, signor Presidente, che gli emendamenti presentati, anche alla Camera, richiedono misure che già ci sono e che sono già state previste; quindi o non se ne sono accorti, perché magari erano distratti, oppure l'hanno fatto in maniera strumentale a soli fini propagandistici. (*Applausi*). Il credito d'imposta e i finanziamenti agevolati infatti sono già stati previsti nella manovra finanziaria e per essi sono stati stanziati 700 milioni. Il risarcimento dei beni immobili è inserito in un ordine del giorno presentato alla Camera dal Gruppo Fratelli d'Italia approvato e allegato alla legge di bilancio. (*Applausi*). Anzi, qualcuno piuttosto dovrebbe dire perché non l'ha votata.

Tra l'altro, vorrei ricordare che il risarcimento dei beni mobili per il terremoto del 2012 non è stato contemplato e nessuno dell'allora maggioranza si è stracciato le vesti per ottenerlo.

Per quanto riguarda invece l'agricoltura, sono state previste varie misure a copertura dei diversi danni: alle produzioni, strutturali, da frane e anche ai mezzi agricoli. Si tratta quindi di misure già previste. (*Applausi*). Fare allarmismo (com'è stato fatto con certi articoli usciti sulla stampa locale la scorsa settimana, in cui si diceva che il Governo ha bocciato tutti i sostegni a imprese e privati) solo a fini propagandistici sulle spalle degli alluvionati, lo trovo veramente di cattivo gusto. (*Applausi*).

D'altronde, Presidente, tutto serve per sviare l'attenzione dalle responsabilità per quanto è avvenuto. La verità infatti è che, se si fosse fatta la dovuta prevenzione, tanti danni si sarebbero potuti evitare o, perlomeno, limitare. (*Applausi*).

L'ultimo punto su cui mi voglio soffermare è la fine del mercato tutelato, che tanto ha fatto discutere, ricordando a chi evidentemente ha la memoria corta, oppure ogni tanto si distrae, che si tratta di un impegno preso dai precedenti Governi nell'ambito delle riforme previste dal PNRR. (*Applausi*). È doveroso quindi ricordare, visto che girano narrazioni non corrispondenti alla realtà, che anche nel mercato libero sono previsti tutele per i consumatori e strumenti per prevenire aumenti ingiustificati dei prezzi. Fra l'altro, se consideriamo le stime del quotidiano «Energia», è proprio grazie alla concorrenza tra gli operatori che sarebbero previsti risparmi per i consumatori fino a 120 euro all'anno.

Le persone che si trovano in condizioni economiche svantaggiate, i soggetti con disabilità e i proprietari che hanno un'utenza in una struttura abitativa di d'emergenza a seguito degli eventi calamitosi e i cittadini di età superiore ai settantacinque anni saranno invece automaticamente trasferiti comunque nel servizio di tutela della vulnerabilità.

Mi avvio alla conclusione, sottolineando che tutto questo dimostra il fatto che le nuove regole sull'energia sono convenienti e che il Governo di centrodestra si sta muovendo con determinazione e pragmatismo, senza lasciare indietro nessuno. Con questo decreto-legge stiamo facendo un passo importante nella direzione intrapresa dal Governo di mettere in atto una transizione *green*, concreta, pragmatica e non ideologica, che coniuga la sostenibilità ambientale con quella economica e sociale, perché l'obiettivo è di continuare con buon senso e avendo ben chiaro l'interesse nazionale a fare il bene dell'Italia e degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.

NATURALE (*M5S*). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi e colleghe, le lancette della crisi climatica battono inesorabilmente. Urge una strategia a breve e lungo termine coerente nelle iniziative e negli interventi, che devono tendere ad un univoco punto d'arrivo. Il traguardo è stato fissato al 2050, quando dovranno essere azzerate le emissioni di gas serra. Rispettare quella data darebbe qualche speranza di contenere l'aumento delle temperature sotto una soglia compatibile con la vita sul pianeta.

È evidente però che questo Governo non coglie il punto della questione, proponendo l'ennesimo miscuglio di disposizioni, anche contrastanti tra loro. In barba a qualsiasi principio di omogeneità, ci troviamo dinanzi a norme di carattere energetico che si affiancano a quelle sulla gestione dei rifiuti radioattivi, ad esempio, per poi saltare alle alluvioni e ai terremoti; tentativi scomposti di dare un senso alla sbandierata sicurezza energetica. Infatti, il titolo, come al solito, è un tutto dire. Mi sono precipitata a leggere questo decreto-legge, perché ho pensato che forse, chissà, era la volta buona che finalmente si sarebbe andati incontro alla salute del pianeta e si sarebbe fatto qualcosa di davvero utile per la sicurezza energetica. Al contrario, non si vuole andare dalla parte della conversione alla sostenibilità, ma si ignora in modo colposo lo stadio critico in cui si trova il nostro pianeta. Si fa finta di niente, ma non è più consentito questo comportamento.

Invece di guardare al futuro con misure sostenibili, si continua a investire sulle fonti del passato e questo decreto ne è la prova: gas, nuove trivellazioni, nucleare e inceneritori. Non si ascolta la comunità scientifica, neanche quella che già da tanto sta diramando messaggi inequivocabili. Siamo in una lotta contro il tempo per cercare di ridurre gli effetti più devastanti dei cambiamenti climatici prodotti dall'insieme delle attività umane e in particolare dall'uso dei combustibili fossili, le cui emissioni di carbonio si stanno accumulando nell'atmosfera; ma forse non si riesce a capire nemmeno cosa siano questi combustibili fossili, visto che ritornano puntualmente come se nulla fosse.

Si continua quindi a rimestare in un sostanziale solco antirinnovabili, mettendo in atto un piano anacronistico, oltre che profondamente pericoloso.

Il cappio della prassi del monocameralismo si fa sempre più stretto, anche questo a danno del nostro lavoro parlamentare. Questo decreto è arrivato come un fulmine e noi siamo qui a doverlo recepire in maniera passiva. Possiamo almeno parlarne qui in Aula, ma vedo che neanche qui si ha voglia di ascoltare. Ormai tutto arriva e deve passare, calpestando tutti e tutto. Il nostro pianeta, però, merita rispetto e queste azioni, un domani non troppo lontano, purtroppo ricadranno sul nostro conto.

Andiamo a una breve analisi di alcuni contenuti, anche perché citarli tutti significherebbe allungare a dismisura il mio intervento. All'articolo 2 il Governo piazza una disposizione che classifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *onshore*, rieccoci: non solo, il Governo considera tutte le connesse infrastrutture quali interventi indifferibili.

Questo costante primo piano alle fonti fossili non si può certamente considerare un buon biglietto da visita per un Paese che dovrebbe puntare alla decarbonizzazione. Questa progettualità sembra dunque che stia andando decisamente da tutt'altra parte.

L'articolo 8 prevede poi l'individuazione di almeno due porti del Mezzogiorno, delle aree demaniali

marittime, da destinare alla realizzazione di un polo strategico per la realizzazione di piattaforme galleggianti per la produzione di energia eolica in mare. Quello che preoccupa è il coinvolgimento anche dei relativi specchi d'acqua esterni, il fatto che non si tiene conto dell'attuale salute dei nostri mari, un massiccio sviluppo che è evidente non sia adeguatamente pianificato.

Queste piattaforme galleggianti rappresentano una forte pressione sugli ecosistemi marini, già provati da altre sollecitazioni antropiche, sia vecchie sia nuove. Tale preoccupazione è stata confermata anche dal programma per l'ambiente delle Nazioni Unite, che ritengono fondamentale fare chiarezza sugli impatti ambientali e socioeconomici, considerando proprio le interazioni con gli altri settori marittimi, ma qui nulla di questo viene considerato. La missione da non perdere mai di vista è il contrasto all'indiscriminato sfruttamento delle risorse, all'inquinamento, all'acidificazione e alla distruzione degli *habitat*.

Restando agli oceani, oltre alle implicazioni per la biodiversità, l'attuale degrado dei mari è problematico anche dal punto di vista climatico. Non dimentichiamo che gli oceani giocano un ruolo vitale nella regolazione del clima del nostro pianeta. È tassativo quindi riconoscere che anche i grandi progetti di energia rinnovabile *offshore* sono infrastrutture industriali. È pertanto fondamentale comprendere i loro impatti ambientali, per prevenire un'ulteriore degradazione degli ecosistemi.

I possibili impatti dei parchi eolici *offshore* possono essere diversi: cambiamento, degradazione e perdita degli *habitat*; potenziale effetto barriera alla migrazione e al foraggiamento della fauna marina; varie forme di inquinamento da rifiuti, fino all'inquinamento sonoro e luminoso.

Le infrastrutture rinnovabili *offshore* devono quindi seguire attente prescrizioni e non se ne possono aumentare arbitrariamente i luoghi di realizzazione. Lo sviluppo delle energie rinnovabili *offshore* raggiungerà il suo obiettivo se garantirà risposte compatibili con la tutela della biodiversità marina e la resilienza degli oceani per una giusta transizione energetica.

Sorprende poi che un Governo così attento alle politiche migratorie e alla sorveglianza dei confini e dei porti non consideri il fatto che i cambiamenti climatici siano la prima causa proprio dell'emigrazione. Interi popoli si spostano a causa dei fenomeni climatici estremi come la siccità. (*Applausi*). Tali misure sono proprio espressione di iniziative prese con estrema superficialità, inseguendo interessi personali e non certo il bene pubblico.

Un altro importantissimo riferimento va poi fatto ai progetti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Come correttamente rilevato dal WWF, fa specie considerare che l'ulteriore stanziamento di circa 96 milioni per progetti non sia stato finanziato perché non erano *green*, ma si basavano sempre su fonti fossili. Si perdono quindi e non si riescono a investire in maniera corretta nemmeno i fondi del PNRR. La ragione di questa osservazione fa il paio con il perché alcuni di questi sistemi e altri che sono stati anche presentati non siano stati finanziati. La Commissione europea, infatti, ha rilevato che solo 14 dei 29 progetti approvati a livello nazionale rispettano effettivamente il principio di non arrecare un danno significativo. Pertanto, noi andiamo a fare progetti che arrecano danni e questo in base al fatto che solamente alcune delle reti di teleriscaldamento oggetto di intervento risultavano totalmente alimentate da fonti rinnovabili.

Mi avvio alla conclusione e ringrazio per i minuti in più che mi sono stati concessi. A proposito di impianti, voglio sottolineare anche quanto detto dalla collega Damante, ossia che si continua a pianificare la costruzione di nuovi inceneritori. Siamo vicini ai cittadini siciliani e comunque ritengo che alla fine questi interventi arriveranno dappertutto. Sono impianti che producono scorie tossiche e si nutrono di rifiuti di ogni genere, quindi le aree in cui si trovano tali inceneritori potranno diventare dei centri di raccolta di rifiuti di ogni genere. Non si sa pertanto di quale sicurezza energetica si parli, quando l'unica cosa che appare è un rimpallo tra fonti fossili e fonti tossiche.

Per tutte queste ragioni, si tratta di un provvedimento che non può assolutamente trovare il favore del MoVimento 5 Stelle. Concludo con la parte relativa agli eventi disastrosi, alluvioni e terremoti, che hanno ancora una volta messo a dura prova i nostri territori; una parte che ha trovato inclusione in questo variegato corpo di norme. Con questa ultima notazione mi toccherà ripetere un concetto che - ahimè - ho più volte declinato in quest'Aula: stanziare risorse e aiutare nel momento di difficoltà è sacrosanto, ma senza un piano a monte questo modo di agire equivale a voler arrestare il flusso di una

cascata con le mani. Da più di dieci anni proponiamo in ogni sede utile il prontuario di azioni preventive da adottare per evitare che ogni piccolo mutamento del meteo si trasformi in una sciagura. Ripristinare la vegetazione nelle aree urbane insieme a un corretto deflusso delle acque, sostenere la riconversione del sistema di irrigazione, diffondere sistemi di produzione agroalimentare meno idroesigenti: tutto ciò significa alleviare i problemi legati sia all'assenza di precipitazioni sia alla concentrazione delle stesse. Si tratta di azioni che dispiegano effetti benefici a lungo termine e che contribuiscono concretamente alla sostenibilità e alla resilienza delle città.

Curare il ripristino della salute del suolo, promuovere sistemi innovativi per la catena alimentare e puntare sulla agroforestazione: sono queste le materie prime di una ricetta durevole per limitare gli impatti negativi che ostacolano il processo di riequilibrio delle risorse terrestri. Non c'è da attendere neanche un minuto in più: non è questo il Paese che possiamo consegnare alle generazioni del futuro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, ho diligentemente preso nota del titolo di questo provvedimento: disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. La cosa impressionante è che nessuno degli obiettivi indicati in un titolo così lungo e dettagliato viene conseguito dalle misure previste da questo decreto-legge; misure per lo più insufficienti e di facciata e che in alcuni casi vanno decisamente nella direzione sbagliata.

Prima di tutto e prima di fare anche considerazioni di merito che riguarderanno particolarmente cosa non si è fatto per l'aiuto ai territori colpiti dalle alluvioni, sento la necessità di mantenere una promessa: ossia ogni volta che prendo la parola sulla conversione di un decreto-legge sia fatto il punto su che cosa sta avvenendo a danno delle prerogative e della dignità del Parlamento per colpa dell'abuso di decreti-legge che questo Governo sta facendo come nessun altro Governo prima ha fatto.

Siamo di fronte alla conversione parlamentare del cinquantatreesimo decreto-legge nell'arco di sedici mesi. Penso che questo vada detto tutte le volte, e cioè credo che non ci dobbiamo assuefare a questo modo di legiferare, che è un calcio in faccia ai parlamentari e alla popolazione che i parlamentari rappresentano. Siamo in questo caso il ramo del Parlamento che non tocca palla, quello più preso in giro. Ormai siamo in regime di monocameralismo alternato: la Camera di primo esame può modificare qualcosa, non molto, e se lo fa, lo fa di straforo, sottobanco e male, come dirò in relazione a questo provvedimento; mentre la seconda è la Camera presa in giro, quella che vede arrivare nei suoi organi un provvedimento imm modificabile e che deve mettere un timbro rinunciando in partenza a esercitare le prerogative che fanno parte del corredo di poteri di chi è stato eletto dai cittadini. In questo caso, non solo lo strumento del decreto suscita tali considerazioni per gli abusi che ho ricordato, ma si è decisamente aggravata la situazione facendo entrare nell'atto, di notte, alla Camera una disposizione - quella di cui ha già parlato il collega Nicita - relativa al commissariamento in mano al presidente della Regione Sicilia Schifani delle iniziative per la gestione del ciclo dei rifiuti; disposizione del tutto estranea per materia a quelle che formano l'oggetto di un decreto-legge, pur già così eterogeneo in partenza. Quindi, di calci in faccia al Parlamento invece di uno ne sono stati dati due.

Non si fa niente per raggiungere gli obiettivi che vengono qui delineati: il sostegno alle imprese energivore non c'è, la promozione delle energie rinnovabili non c'è. Sull'abbandono del mercato tutelato sono stati fatti dei pasticci inenarrabili, non mettendo in campo nessuna campagna di informazione che potesse accompagnare i cittadini utenti verso il pieno dispiegarsi di questa novità. Soprattutto, si continua a non prevedere niente di serio e, quindi, a praticare una politica di abbandono nei confronti dei territori investiti dagli eventi alluvionali da maggio in poi: l'Emilia-Romagna, le Marche, la Toscana. Ci sono migliaia di cittadini che, a causa dell'alluvione, hanno perso tante cose di valore materiale e di valore affettivo, che hanno subito danni per migliaia di euro, ci sono imprese che hanno subito danni per decine o centinaia di migliaia di euro. E verso quelle famiglie e verso quelle imprese, siano di Bologna o di Reggio-Emilia, oppure di Prato o di Firenze, servirebbe una politica di

serietà e di verità. Per quelle famiglie conta solo sapere se, a diversi mesi da quando sono state colpite da un dramma così forte, sono arrivate sui loro conti correnti delle risorse oppure no. Sui loro conti non è arrivato niente. La cosa è particolarmente grave per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, perché dall'alluvione sono passati otto mesi. Ma è altrettanto grave per quanto riguarda la Toscana, la terra da cui io provengo, nella quale sono stato eletto senatore, che ha avuto tre miliardi di danni con le esondazioni e le frane del 2 novembre. In quella circostanza la Regione ha compilato un rendiconto importante e dettagliato di quello che è avvenuto, lo ha inviato a Roma e ha atteso risposte che non sono mai arrivate.

Questo è un modo molto sbagliato di procedere. Normalmente le chiacchiere non seguite da fatti producono una forte disillusione nei cittadini e anche sentimenti di rabbia e di costernazione. In casi come questo, dove i cittadini hanno perso tanto di quello a cui tenevano o che era importante nelle loro vite, questi sentimenti di rabbia e di costernazione e questo senso di abbandono sono molto più acuti e più forti del normale.

Noi ci auguriamo che possa esserci un cambio di direzione, che il prossimo decreto-legge - davvero su queste tematiche bisogna intervenire con decreto-legge - contenga, invece dell'affastellarsi confuso di norme eterogenee, una scelta chiara, con risorse certe e tempi rapidi per le popolazioni colpite dalle alluvioni. Finora questo non è avvenuto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghi Enrico. Ne ha facoltà.

[BORGHI Enrico](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, il decreto-legge in questione tratta di una materia impegnativa, quella della sicurezza energetica, e vorrei dedicare il tempo che ho a disposizione per approfondire un aspetto peculiare, particolare, della cosiddetta sicurezza energetica, che nel caso specifico il decreto-legge in esame denega. Voi vi presentate in Aula dicendo che fate un decreto-legge sulla sicurezza energetica e poi, quando dovete affrontare un tema sul quale vi è un'esigenza specifica, che è stata posta da un deliberato approvato all'unanimità dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, guardate da un'altra parte.

Mi riferisco al destino, al futuro, allo sviluppo delle concessioni idroelettriche in questo Paese, che è un aspetto importante che abbraccia varie questioni. C'è un tema di sicurezza; c'è un tema ambientale; c'è un tema industriale; c'è un tema di rapporti con i territori; c'è un tema di competitività del sistema Paese. Su questo, signori del Governo e della maggioranza, vi siete presentati nel dibattito alla Camera - qui ci consentite soltanto di utilizzare questo tempo per esprimere qualche idea - con idee diametralmente opposte fra loro. Pertanto, per evitare di entrare nel merito delle vostre idee che tra loro sono incompatibili, avete deciso di non decidere.

Tuttavia la realtà si impone, perché intanto stiamo parlando del destino di più di 21.000 megawatt nel nostro Paese; stiamo parlando di 4.840 impianti, di cui 339 sopra i 10 megawatt, cioè l'83 per cento della potenza installata. Più di 1.000 di questi impianti sono collocati nella Regione dalla quale proveniamo io e la senatrice Fregolent, il Piemonte; 887 sono in Trentino-Alto Adige, 747 in Lombardia; per arrivare invece alle punte più basse, 21 sono in Basilicata, 18 in Sardegna, 16 in Puglia. Questi impianti hanno una caratteristica: il 76 per cento ha più di quarant'anni e l'86 per cento di queste concessioni va a scadenza entro il 2029; per applicare il decreto Bersani nel 2029, bisogna partire cinque anni prima a indire le gare, e cioè quest'anno. L'età media di questi impianti è di quarantacinque anni.

Su questo tema abbiamo intanto la prova provata dell'autonomia differenziata pasticciata costruita da questa maggioranza e da questo Governo. Per la verità devo dire non solo da questa maggioranza, perché su questo tema in passato si è data, da una parte, la competenza primaria alle Regioni autonome; lo Stato aveva mantenuto la competenza esclusiva; poi con il decreto-legge semplificazioni del 2018 la proprietà delle opere idroelettriche è stata trasferita alle Regioni con la relativa competenza, aprendo peraltro un contenzioso che le Regioni non sono in grado di gestire dal punto di vista del trasferimento delle proprietà sulle cosiddette opere bagnate e opere asciutte; lo Stato aveva stabilito che chi non avrebbe fatto le gare entro la fine del 2023 sarebbe stato sostituito, ma ciò non è avvenuto, e nel frattempo è successo un florilegio di fantasia e di nulla. Dal 2018, infatti, solo la Lombardia ha indetto tre gare, su cui - da quanto si legge sui giornali - stanno arrivando dei ricorsi. Il

Piemonte ha immaginato un *project financing* che è stato bocciato dall'Agcom. Il Trentino-Alto Adige ha fatto ricorso contro lo Stato, cioè il Presidente della Provincia autonoma del Trentino, leghista, ha fatto ricorso contro la decisione del Governo, dove c'è la Lega. In Friuli stanno andando verso le società miste. In Alto Adige, che sono sempre i più pragmatici, riassegnano le concessioni a fronte di investimenti.

In tutto questo i rapporti con i territori, di cui in questa Aula molti si riempiono la bocca, sono pari a zero, perché non c'è una Regione che abbia stabilito che vi è un vincolo o un nesso causale stringente e cogente tra la riassegnazione delle concessioni e il ritorno dei canoni degli investimenti del coinvolgimento delle comunità locali nei territori di provenienza, che sono solo ed esclusivamente territori montani. Insomma, le Regioni su questo vogliono solo fare cassa, vogliono tenersi i canoni e vogliono escludere dalle compartecipazioni le autonomie locali che sono interessate. Un centralismo regionale, burocratico e miope, che ha prodotto nel frattempo il blocco di tutti gli investimenti del settore: questa è la descrizione in Italia.

Mentre in Italia siamo immersi in questo contenzioso politico, che vede peraltro Fratelli d'Italia, che in passato era sulle nostre posizioni, mentre la Lega spingeva a tutta velocità rispetto alle gare, perché aveva in mente esclusivamente il potere di una Regione, che guida, in Europa cosa accade? In Europa accade che è stata ritirata la procedura di infrazione avviata nei confronti del nostro Paese e nel frattempo - udite udite - tutti i nostri *partner* europei stanno facendo l'opposto di quello che si fa in Italia, e ripeto l'opposto. La Francia proroga le proprie concessioni idroelettriche al 2040, attraverso il meccanismo di statalizzazione dell'EDF. In Svezia, che pure fa parte dell'Unione europea, non è stato posto alcun limite alle concessioni, unitamente alla Norvegia e al Regno Unito, che peraltro non fanno parte dell'Unione europea. In Austria le concessioni scadono dopo novant'anni; in Svizzera dopo ottanta (anche se non fa parte dell'Europa); in Francia, in Portogallo e in Spagna dopo settantacinque. In Italia vogliamo fare le gare e dire che i concessionari dopo vent'anni devono restituire le chiavi. Non ci vuole tanto a capire come finisce dal punto di vista della competizione.

Insomma, i tre aspetti che ho cercato di ricordare sin qui (asimmetria europea, forte disomogeneità delle leggi regionali e regole non chiare per il trasferimento dei beni, che apriranno la strada ai contenziosi) avrebbero consigliato l'esigenza di affrontare e normare la questione con legge statale. Ma non si può, perché chi si riempie la bocca con l'autonomia differenziata dice che questa è una competenza esclusiva delle Regioni. E non si può perché, mentre Fratelli d'Italia era d'accordo con la nostra proposta di rinegoziazione con rinnovo, che peraltro avrebbe consentito quasi 10 miliardi di investimento e un aumento del 10 per cento della generazione idroelettrica nel nostro Paese, Fratelli d'Italia è stata bloccata dall'operazione portata avanti dalla Lega.

E vi è un ulteriore elemento, cari colleghi, a proposito di sicurezza. Se voi intendete avviare le gare idroelettriche su scala regionale, noi rischiamo di aprire la porta a una scalata, a un impossessamento di questi *asset* fondamentali da parte di soggetti che non rispondono al nostro Paese, che non rispondono all'Europa, che hanno tentativi di operazioni speculative e che possono impossessarsi di *asset* essenzialmente funzionali al nostro bisogno. Dopodiché non veniamo a lamentarci se poi qualche fondo sovrano, con sede ad Abu Dhabi piuttosto che a Pechino, diventerà - come si dice - il padrone delle nostre acque, se non siamo in grado di costruire un meccanismo regolatorio efficace e omogeneo. Tutto questo però non può essere affrontato per le questioni che ho cercato di ricordare. E allora, signori del Governo, che avete guardato altrove, delle due l'una: o si attua un'effettiva rinegoziazione, con un rinnovo con regole omogenee, oppure si fanno le gare, ma quelle vere, fatte bene, con la *golden power* e le garanzie, non pasticci come state facendo.

In realtà, però, signora Presidente - avviandomi alla conclusione - avete scelto, soltanto per stare insieme come maggioranza anche su questo punto, di non decidere. Come diceva un pensatore del Novecento, in realtà l'indecisione è la decisione di fallire. Ecco, qui c'è il rischio che voi facciate fallire un settore industriale, un *asset* essenziale del Paese e, visto che vi piace tanto questa parola, c'è il rischio che facciate fallire un'idea di sovranità del Paese. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto in tribuna il secondo gruppo di studenti e docenti dell'Istituto di istruzione

superiore «Enrico Fermi» di Gaeta, in provincia di Latina. Benvenuti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 996 (ore 18,11)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia Aurora. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signor Presidente, Sottosegretario, colleghe e colleghi, amarezza, delusione, stizza per l'ennesimo provvedimento che non c'è dato approfondire, che abbiamo ricevuto oltre tempo massimo con i banchi dell'Aula della maggioranza vuoti, con la maggioranza ridotta a controfigura dell'azione del Governo e il Paese fuori a subire questa modalità che di democratico non ha nulla e che, deleteria, sta diventando la pratica quotidiana in questo Parlamento, mancando di rispetto all'Italia e ai suoi cittadini.

Ma tant'è, prendiamo atto di questo provvedimento sull'energia, con il quale ci troviamo di fronte a una paradossale e quanto mai pericolosa azione del Governo, dannosa per il nostro Paese. Mentre la politica globale si interroga, in modo sempre più condiviso e competente, sulle modalità e sulle tecniche per condurre il pianeta all'abbandono definitivo delle fonti fossili, il Governo Meloni persevera nel suo testardo e inspiegabile accanimento verso risorse inquinanti e clima alteranti che andavano gradualmente abbandonate già dall'inizio di questo millennio.

Non è la prima volta in questa legislatura che ci troviamo a discutere di energia e, mentre molti Paesi si stanno concentrando da tempo sull'implementazione della transizione energetica, in Italia il Governo Meloni ha deciso di ingranare la retromarcia a occhi chiusi, continuando a investire e puntare sulle fonti fossili, responsabili degli eventi climatici estremi che stanno flagellando l'Italia e l'intera economia.

Persino la COP28, dopo un inizio deludente e nonostante si sia svolta in un Paese petrolifero circondato da colossi petroliferi, è riuscita ad accordare i 196 Paesi partecipanti sulla necessità di allontanarsi dai combustibili fossili, accelerando l'azione entro il 2030, così da raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L'accordo firmato alla COP28, con tutti i limiti di un percorso sicuramente complesso, ma già avviato, ha sollecitato i Paesi anche a triplicare le fonti rinnovabili e a raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030; a ridurre le emissioni di metano nonché ad eliminare il prima possibile i sussidi inefficienti e i combustibili fossili.

Sarebbe stato quindi del tutto logico e naturale aspettarsi che il nostro Governo, impegnatosi sui tavoli internazionali a Dubai, con il nuovo anno iniziasse a tradurre finalmente quelle urgenti iniziative in atti normativi volti a sostenere compiutamente la transizione energetica, affrontando il necessario cambio di passo. Invece no. Ai tavoli internazionali il Governo Meloni ci mette la faccia, firma orgogliosamente accordi e impegni verso l'abbandono di fonti fossili; poi, tornato in Italia, cambia faccia e continua a inseguire una politica energetica obsoleta, con un Piano Mattei inesistente e non condiviso, tanto che anche il presidente della commissione dell'Unione africana Moussa Faki giusto ieri, qui, in quest'Aula, ha lamentato l'assenza di un coinvolgimento con il Governo italiano nella stesura del Piano Mattei, ponendo anche l'accento sulla mancanza di valide soluzioni alla crisi migratoria.

L'assenza di una scrittura concordata con i futuri *partner* africani ha un solo nome: diletterismo e negligenza della prassi più elementare di cooperazione internazionale. Ma alla beffa non c'è fine. La presidente Meloni, annunciando di voler trasformare il nostro Paese in un *hub* del gas, prevede di finanziarlo prelevando 3 miliardi dal Fondo italiano per il clima. Qui si va contro il clima, non per il clima, finanziando il gas con fondi destinati alla sostenibilità. Ma che importa quanto succede nel pianeta e nella stessa Italia, fuori dalle porte decisionali? Il Governo preferisce finanziare delle infrastrutture inquinanti, chiamandole, con un'operazione di *restyling*, «opere di interesse strategico nazionale», impianti che non sono giustificabili nemmeno analizzando i dati economici. L'obiettivo, spacciato per necessità, è ancora quello di autorizzare nuove trivellazioni in mare, rischiando di compromettere ulteriormente quel patrimonio inestimabile che è il territorio italiano. Un Governo che non sa riconoscere e tutelare la vera ricchezza di questo Paese nulla ha di patriottico ed è inutile richiamare continuamente la Nazione se non si ha l'interesse a tutelare l'ambiente in cui quella comunità nazionale vive.

L'impegno normativo va rivolto al settore delle rinnovabili, alla sua implementazione, incentivazione,

promozione e semplificazione. Invece no: l'articolo 2 del presente provvedimento favorisce l'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare a imprese gasivore, qualificando come urgenti anche le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *offshore*. La norma incentiva nuove attività e nuove infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo della produzione di gas nazionale, non solo nei siti interessati da concessioni già esistenti, ma anche in nuove aree marine protette e nell'alto Adriatico, dove, nello spregio di ogni vincolo già presente a tutela dell'ambiente, si potranno condurre attività di ricerca e coltivazione di gas naturale.

Il Governo non ama l'inglese, ma qui, per evitare la comprensibilità, parla di azioni di *gas release*: viene autorizzato il rilascio di gas, azione dannosa e pericolosa, aprendo una preoccupante stagione di trivellazione in territori depositari di una biodiversità e di una ricchezza naturale incommensurabile. È una decisione insensata e motivata, anche perché i consumi di gas continuano a calare nel nostro Paese - forse non lo sapevate - e anche in modo netto: si parla di circa il 15 per cento dal 2022 al 2023, come confermano le stime di Snam Rete Gas; un calo che continuerà anche nei prossimi anni e che è fisiologico, visti gli obiettivi di decarbonizzazione assunti a livello internazionale. Non si capisce, quindi, sulla base di quali dati il Governo ha rintracciato la necessità di impegnarsi per lo sviluppo di nuove infrastrutture gasivore: tutto ciò a spese dell'ambiente, della biodiversità marina e della salute umana.

L'articolo 11, poi, recante misure urgenti in materia di infrastrutture per il *decommissioning* e la gestione dei rifiuti radioattivi, stravolge e svilisce completamente la normativa attinente all'individuazione dei luoghi idonei a fungere da deposito e smaltimento per i rifiuti radioattivi. Fuori da ogni logica, si consente a Comuni e città di promuovere la propria autocandidatura per ospitare nuove discariche di rifiuti tossici e radioattivi. Alla faccia dei Paesi denuclearizzati, adesso nel Governo va di moda chiamare i depositi di scorie nucleari «parchi tecnologici». In questo modo si aggira l'applicazione di tutta una serie di criteri tecnico-scientifici volti alla garanzia della sicurezza nello stoccaggio a lungo termine dei rifiuti radioattivi, che sino ad oggi ancora non hanno consentito l'individuazione di un luogo adatto a tale pericoloso scopo, in un Paese, il nostro - ricordiamolo - fragilissimo a livello morfologico.

L'articolo 14-*quater*, approvato in un *blitz* di notte in Commissione alla Camera - com'è già stato detto - prevede la nomina a Commissario straordinario del Presidente della Regione Sicilia per procedere alla costruzione di due nuovi inceneritori, stanziando 800 milioni di euro sottratti al Fondo sociale di coesione. Si tratta di inceneritori che da circa vent'anni vengono considerati dalla comunità europea e internazionale come residuali nella piramide del ciclo dei rifiuti: una scelta inquinante e inaccettabile per una Regione splendida come la Sicilia, che necessita di fondi per lo sviluppo di progetti e per lo sviluppo delle comunità, tutelando l'ambiente e la salute dei cittadini.

Non è questo che si merita l'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, membro del Governo, ci troviamo di nuovo in quest'Aula a fare sostanzialmente da passacarte all'ennesimo provvedimento governativo. Come prassi alla quale ci avete abituato, il testo è in netto contrasto con quanto si propone, almeno nel titolo. Partiamo dalle basi. Forse questo Governo, qualche Ministro, sentendo COP28, avrà pensato alla polizia o avrà pensato a un supermercato vicino al civico 30, dove magari poter acquistare i fusilli da mandare nello spazio. Ma non è così. Non è così. (*Applausi*).

La ventottesima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, appunto la COP28, che si è tenuta tra novembre e dicembre dello scorso anno, ha fissato alcuni obiettivi; tra questi, la volontà di abbandonare progressivamente i combustibili fossili nel settore dell'energia, triplicare la capacità di energia rinnovabile a livello mondiale e raddoppiare il tasso di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030.

Voi, con questo provvedimento, vi infischiate di quanto stabilito in quella sede, palesando per l'ennesima volta la vostra totale mancanza di una seria, coerente e anche lungimirante politica energetica e climatica. È una cecità volontaria, quella che vi affligge, perché siete voi stessi a coprirvi

scioccamente gli occhi; un non voler vedere, questo, che recherà dei danni enormi al nostro Paese, ai nostri territori e alla nostra gente.

Con l'articolo 4, nella sua formulazione originaria, avevate in mente di finanziare la decarbonizzazione tassando le rinnovabili: una genialata su cui avete fatto marcia indietro - per fortuna - autocorreggendovi per l'ennesima volta, cosa che infatti vi accade sempre più di frequente.

Passiamo all'emendamento Sicilia. Sull'isola non c'è un'emergenza rifiuti: ve la siete inventata, con questo emendamento a questo provvedimento, indicando come commissario all'emergenza Renato Schifani. A questo punto, però, fateci capire bene, perché il discorso si fa un po' complicato. L'emergenza non c'è ma, se ci fosse, Schifani sarebbe uno dei responsabili, visto che la Regione non ha neanche il piano rifiuti.

Quindi, inventate le emergenze e piazzate Schifani, che l'avrebbe creata o comunque mal gestita, come commissario. E questo commissario sfonerà ordinanze praticamente senza vincolo alcuno e potrà dare il via libera alla costruzione di nuovi termovalorizzatori. Pazienza per le emissioni, pazienza per la tutela dell'ambiente. Bruciamo tutto: hai visto mai che a qualcuno, a un certo punto, venga in mente di investire in economia circolare e in raccolta differenziata?

Definite i rigassificatori come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Questo quando, numeri alla mano, sappiamo bene che non è così e che i terminali già operativi sul nostro territorio raramente arrivano a sfiorare l'80 per cento di utilizzazione.

Quanto alle trivelle, quelle che Giorgia Meloni definiva, testualmente, "un aiuto ad alcune grandi lobby" e delle quali lei stessa denunciava il contributo all'inquinamento del nostro mare, ecco l'ennesima giravolta: ora invece sono utili, anzi indispensabili. Anche su questo tema vi siete superati. Il vantaggio atteso per questo Paese, con il vostro provvedimento, sarebbe irrisorio e facilmente colmabile con una corretta manutenzione della rete di distribuzione del gas già esistente. Ma questo, casualmente, a nessuno di voi è venuto in mente.

Altra chicca è l'articolo sullo stoccaggio di CO₂, con il quale scegliete di investire in una tecnologia vecchia di mezzo secolo, costosissima e di dubbia efficacia.

Sul mercato tutelato che avete abolito, in estrema sintesi, consiglate alle famiglie, che dovranno affrontare il conseguente caro bollette, di arrangiarsi e di accendere la TV, dove di sicuro troveranno informazioni utili su come muoversi nel composito mondo delle offerte. Nessuno, però, sta dicendo loro dove trovare i soldi per pagare quegli aumenti.

A tal proposito, consentitemi di rivolgere il mio pensiero e la mia solidarietà agli operatori del *contact center* del mercato tutelato. Nel farlo, voglio citarvi alcune frasi di una lettera dei dipendenti della Tecnocall dell'Aquila, inviata anche al presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «Siamo i lavoratori del mercato tutelato dell'energia - si legge nel messaggio - che a breve termine rischieranno di non avere più un posto di lavoro, un salario, la dignità di chi nel lavoro vede il proprio riscatto e quello della propria famiglia.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 18,20)

(Segue DI GIROLAMO). Non perderemo il posto di lavoro per una crisi aziendale, non per una crisi economica come ce ne sono state tante anche nel territorio dell'Aquila, ma ciò accadrà per una scelta politica». (*Applausi*). Cosa risponde Giorgia Meloni a queste cento famiglie che vivono nel collegio elettorale che l'ha eletta?

Signori, qui siamo al ridicolo. Con questo provvedimento burla vi prendete gioco del futuro del nostro Paese, quel futuro a cui fa invece esplicito riferimento l'articolo 9 della nostra Carta costituzionale, precisando che la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni». È un principio fondamentale inserito nella Carta costituzionale grazie al Movimento 5 Stelle; un principio che voi scegliete di non rispettare, perché in tutta evidenza non è tra quelli che animano e determinano le vostre scelte politiche. Stessa cosa dicasi per l'articolo 41, che stabilisce che l'iniziativa economica non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente.

Colleghi della maggioranza, è la Costituzione che dovrete portare in Aula e rileggere, e non ridicoli fax con i quali, tra l'altro, fate soltanto una brutta figura (*Applausi*), mostrandovi per ciò che siete.

Dopo un anno e mezzo di Governo, potete vantare nessun merito, ma solo ridicole figuracce, un concetto che vale anche per questo provvedimento con cui state togliendo energia al Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, sono veramente felice di poter intervenire, in nome e per conto del Gruppo Lega, su un provvedimento che, diversamente da quanto rappresentato dalle opposizioni parlamentari, cerca e riesce in gran parte a dare delle risposte a una situazione che - lo si è ricordato - questo Paese ha anche ereditato e che è causata da scelte tardive, da mancate scelte e purtroppo da un contesto internazionale nel quale il nostro continente e il mondo intero si sono ritrovati a causa di eventi susseguitisi dopo la pandemia, con delle guerre che sono ancora in corso che - ahimè - hanno purtroppo condizionato il mercato delle materie prime.

A questo punto non ci resta che esaminare il contenuto di questo testo che dovremo andare a convertire, per acclarare quanto sto affermando. I punti cardine sono la riduzione dell'impatto delle produzioni di energia che fino ad oggi si sono contraddistinte da un utilizzo smodato di quelle materie prime di origine fossile e che, all'interno di un piano che è stato concretizzato in Italia con il piano nazionale italiano per l'energia e il clima, hanno compromesso l'Italia rispetto ad alcuni obiettivi che sono contenuti nelle direttive comunitarie. Ebbene, il frutto del lavoro contenuto in questo decreto è stato originato dalla direttiva n. 2413 del 2023 (RED III), con la quale si sono cambiati, aumentandoli, i *target*, tra cui quello che è stato portato al 42,5 per cento nel consumo finale lordo di energia che deve provenire da fonti rinnovabili. Questo *target*, che è ben più alto del precedente RED II, ci ha evidentemente obbligati ad assumere anche delle precise norme che vanno nel senso di rendere più semplice l'investimento da parte del sistema commerciale degli imprenditori e delle aziende, ossia tutto quello che fa parte della produzione da energie rinnovabili. E soprattutto, merito di questo decreto è incentivare l'autoproduzione di energia rinnovabile da parte di quei settori produttivi energivori che tanto hanno subito, nei mesi scorsi, la fluttuazione impazzita delle materie prime per produrre energia, quale fra tutte, appunto, il gas. È una novità che si intenda agevolare il settore energivoro, ma è assolutamente una strategia di importanza nazionale poter garantire che le nostre produzioni strategiche non subiscano gli effetti di nuovi possibili incrementi del costo del gas, che ad oggi rimane una delle fonti strategiche che ci garantiscono una programmazione della produzione dell'energia indispensabile per i settori produttivi.

Abbiamo ricordato alcuni dei punti fondamentali sui quali questo provvedimento si snoda, ma vorrei, tra le altre, ricordare anche delle norme che posso definire di nicchia, che ritengo indispensabili e fondamentali. Una fra tutte riguarda anche il mio territorio e viene introdotta con l'articolo 3, ovvero la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. Qui si è fatta una scelta di campo veramente lungimirante, cioè permettere al soggetto gestore uscente, al termine della validità del titolo concessorio, di presentare una offerta di investimento, quindi una proposta sul proprio piano industriale da sottoporre a valutazione del soggetto competente che sono le Regioni, per vedersi riconoscere una nuova durata non superiore ai vent'anni rispetto a un piano pluriennale per la promozione degli investimenti. Per chi non conosce il settore della geotermia, vorrei ricordare che questo garantisce, ad esempio, a una Regione come la Toscana qualcosa come un buon 20 per cento di autoproduzione che avviene in quel territorio rispetto al fabbisogno dell'intera Regione. (*Applausi*) .Ritengo che gli investimenti, che ad esempio Enel Green Power ci ha promesso su questo fronte, potrebbero aumentare di molto la capacità produttiva di energia elettrica da questo settore.

Sul fronte, invece, della produzione di energie rinnovabili, devo dire che l'altro aspetto lungimirante del testo in esame è aver diversificato le semplificazioni che sono state riconosciute alla produzione di energie rinnovabili. Questo è assolutamente un bene, perché, ad esempio, aver puntato esclusivamente su una delle nostre capacità produttive quale il fotovoltaico avrebbe esposto il Paese a un grave nocumento, ossia dover accettare il fatto che, nell'ambito del settore fotovoltaico, il *player* mondiale di questo *asset* è, purtroppo, la Cina. Con la Cina, d'altra parte, dovremo fare i conti. Se prendiamo a riferimento il costo dell'energia, esaminando soltanto il settore del fotovoltaico, produrre energia in Europa costa il 45 per cento in più rispetto alla Cina. Costa molto di più anche la produzione di batterie, che è un altro punto sul quale proprio poche ore fa, in Commissione ambiente, la società Enel

ci ha invitati a rendere operativi degli incentivi. Questo perché abbiamo un problema: le energie rinnovabili hanno il difetto di non essere adeguatamente programmabili, ovverosia non consentono, diversamente dalla produzione di energia con gas o con il tanto desiderato nucleare, di rendere evidente la capacità di tensione rispetto a quella della potenza erogata. Per questo, come dicevo poco fa, Enel ci ha raccomandato di inserire gli accumulatori all'interno di uno dei prossimi decreti-legge come un punto assolutamente fondamentale per consentire l'accumulazione di energia. Mi riferisco al cosiddetto *permitting*, che consentirebbe, anche nell'ambito dell'installazione, di ottenere un'agevolazione in tema autorizzatorio. Riteniamo che questo sia un altro punto fondamentale.

Abbiamo poi ricordato - e lo ha fatto anche il nostro segretario Matteo Salvini - un altro punto sul quale potevamo intervenire, ma ci è stato detto che è stato contrattualmente compromesso con le misure del PNRR. Mi riferisco all'idroelettrico, un altro strumento competitivo, che l'Italia è l'unico Paese in Europa ad avere reso accessibile attraverso bandi di gara; ciò avrebbe garantito un'ulteriore sicurezza ai soggetti gestori nell'ambito della produzione di energia rinnovabile con capacità programmabile.

Mi avvio alla conclusione del mio intervento rappresentando come nel 2023 il nostro Paese abbia raggiunto una produzione di energia rinnovabile superiore a quella da energie prodotte con materie prime fossili, che ancora ci sia molto da fare su questo fronte e che la competizione internazionale, soprattutto con grandi realtà come quelle cinesi, non possa prescindere, se vogliamo centrare gli obiettivi comunitari, da un intervento a supporto del nostro sistema produttivo e dal riconoscimento delle semplificazioni amministrative tanto indispensabili per rendere veloce l'installazione e l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili.

Ci auguriamo infine che potremo presto utilizzare anche il nucleare come un ulteriore *asset*, sul quale il nostro Paese avrà la possibilità di investire tanta dell'intelligenza nazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà.

*FINA (PD-IDP). Signora Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli senatrici e senatori, noi qui abbiamo il dovere di dire la verità e, nello specifico del provvedimento in esame, di farlo rispetto al metodo e al merito.

La verità nel metodo è che questa è una nobile discussione nella Camera alta, tanto onorevole e blasonata quanto inutile. Noi stiamo solo commentando il provvedimento in esame, non lavorando, non solo perché, come ha spiegato bene il senatore Parrini, siamo alla cinquantatreesima fiducia, ma anche perché abbiamo iniziato la discussione in Commissione stamane alle ore 11; interrompendola, avremo discusso in tutto un'ora o un'ora e mezza; adesso in Aula svolgiamo interventi in discussione generale, poi ci saranno le dichiarazioni di voto e infine la fiducia. Non cambiamo una virgola, non incidiamo su niente. Ormai c'è un chiaro monocameralismo alternato. Mi è capitato di dire in un'altra occasione, in cui si discuteva sempre di temi legati all'energia, che il senatore Leopoldo Elia ha già parlato molto più autorevolmente di me di "fuga dal Parlamento", per rappresentare il fenomeno di degenerazione che da anni ha rotto l'equilibrio tra potere esecutivo e legislativo, mortificando queste Assemblee e comprimendo le prerogative parlamentari di opposizione e anche di maggioranza. Questo è un utile appunto per quando discuteremo di premierato.

Ciò, però, è grave anche per il merito del provvedimento di cui discutiamo: un decreto-legge dedicato alla materia dell'energia e così tanto legato alla prospettiva futura del Paese, che avrebbe meritato tempo e ascolto, apertura e dialogo, confronto e mediazione. Invece, solo un ramo del Parlamento ha potuto discuterne; anche in quel ramo la discussione è stata compressa, caratterizzata anche da qualche *blitz* notturno del Governo (su cui tornerò), impermeabile al contributo e al lavoro delle opposizioni, ma anche della maggioranza.

E fatemi dire che siamo ancora all'ennesimo *record*, nella storia repubblicana, degli emendamenti proposti e ritirati dalla maggioranza, perché c'è un briciolo di consapevolezza, quando si preparano gli emendamenti, del fatto che testi come questi vadano migliorati, ma poi tale consapevolezza subito si ritrae.

Questo decreto-legge potrebbe passare alla storia - lo voglio dire - con il nome forse di "decreto Gava". Sanno bene a cosa mi riferisco i colleghi di Fratelli d'Italia, ma anche della Lega. A decidere su

un cospicuo numero di emendamenti alla Camera è stata la vice ministra Gava, che, cambiando alla radice il contenuto di alcuni di essi, ha ottenuto l'approvazione di misure importanti, votate anche dagli ignari colleghi firmatari, che hanno visto stravolte le loro proposte e che, con grande spirito di responsabilità, per così dire, hanno ritenuto di non opporsi. Lo voglio dire alla senatrice Farolfi, perché eravamo nella stessa Commissione (e glielo dico naturalmente per il tramite della Presidente). A proposito degli ordini del giorno, lei ha detto che non era vero che il rappresentante del Governo non fosse informato sul motivo del "no" ad alcuni ordini di essi ed ha aggiunto che li avevano solo accantonati. La verità è che li abbiamo accantonati perché il Governo non sapeva perché c'era quel "no". (*Applausi*). Questo è importante, guardate, non tanto per lo specifico di quello che è accaduto, ma perché, se di fronte alle proposte emendative o addirittura agli ordini del giorno dell'opposizione, il Governo risponde "non siamo d'accordo e basta", noi possiamo anche chiuderle le Commissioni e scriverci quando siamo d'accordo o meno, perché non c'è nessun dialogo, non c'è nessuna collaborazione e, in definitiva, non c'è nessun Parlamento.

La verità però dobbiamo dirla anche nel merito, proprio perché lungo e altisonante è il titolo di questo provvedimento e dovrebbe rispondere a una domanda di fondo: qual è la direzione del Governo sull'energia? La direzione è ovunque. Qual è la strategia? Tutte e quindi nessuna. Penso proprio a "La Verità" e cito il giornale, perché quest'Aula ha ospitato un importante *summit*, con rappresentanze dei Governi africani. "La Verità" di Belpietro, che è sempre un'ottima fonte per capire qual è la strategia politica di questo Governo rispetto al futuro, scrive: «I soldi per la fuffa del clima usati per fermare gli sbarchi» (è il giornale di questa mattina). Poi, in terza pagina: «I soldi del clima più utili contro gli sbarchi». Insomma, i 5,5 miliardi di cui si è parlato in questo famoso Piano Mattei, per 3 miliardi vengono dal piano per il clima. Questo è il punto: il Governo non ci crede.

Proprio in occasione della discussione con i Paesi africani, il Governo ha avuto modo di dire per la prima volta che noi discutiamo con l'Africa e che ci occupiamo dei problemi dell'Africa con loro e non solo per loro, tranne poi - lo ha detto già la senatrice Floridia - essere smentiti dal presidente dell'Unione africana, che ha detto: «Avremmo auspicato essere consultati». Non so quindi con quali africani abbia parlato la presidente Meloni, ma probabilmente erano comici russi. (*Applausi*).

Noi siamo dalla parte del presidente Mattarella, che riconosciamo come Presidente. Noi lo riconosciamo come presidente, Sergio Mattarella, il quale dice: «Siamo in ritardo nella lotta al cambiamento climatico». Questo è il punto: la strategia di questo Governo va nell'esatta direzione contraria. Partiamo dalle energie rinnovabili e dalle norme di semplificazione a sostegno del comparto, che avrebbero dovuto essere la spina dorsale del provvedimento in discussione. Nulla di tutto questo: nessuna misura concreta e di prospettiva sulle politiche industriali necessarie ad adeguare il sistema Paese alla transizione energetica e alla conversione ecologica, che è la più grande sfida della contemporaneità. Nessuna misura sugli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici, facendo registrare una totale incoerenza con le conclusioni raggiunte dalla COP28, che pure abbiamo sottoscritto. Non fanno breccia nemmeno i richiami dell'ENEA rispetto al fatto che l'industria fotovoltaica in Europa, grazie all'avvedutezza di alcuni Governi, ha fatto registrare un deciso rilancio della politica industriale di settore, spingendo sugli obiettivi ambientali e sociali condivisi a livello europeo.

E poi c'è la beffa, di cui ha già parlato la senatrice Di Girolamo. Abbiamo visto comparire a un certo punto un emendamento con una tassa per i nuovi impianti rinnovabili, in un decreto che nel titolo parla di sostegno alle fonti rinnovabili. Si tratta di un balzello previsto dall'originale articolo 4, eliminato solo grazie al nostro lavoro in Commissione alla Camera, una tassa di 10 euro per kilowatt. Questa è la politica di sostegno e rilancio che il Governo voleva promuovere a favore delle rinnovabili.

Vi è poi il tema del mercato tutelato. Dobbiamo denunciare come ci troviamo di fronte a un totale disinteresse del Governo per famiglie e imprese, del tutto abbandonate. Ci siamo sentiti dire che però era un impegno del PNRR; sì, ma da luglio bisognava accompagnare le famiglie informandole su quello che stava accadendo, altrimenti così diventa un'altra nuova tassa.

Continuiamo a ignorare le effettive rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici dei *contact center* del servizio di maggiore tutela. La clausola sociale in questo settore è stata una conquista frutto di

battaglie giuste fatte in anni e voi, con un colpo di spugna, l'avete cancellata: un'ingiustizia grave e inaccettabile.

L'idroelettrico è un comparto su cui non sappiamo giudicare se il Governo e le forze di maggioranza hanno preferito essere più inutili o più dannose. Abbiamo assistito su questo tema a un ampio dibattito e anche a un'ampia varietà di proposte emendative, ma, come al solito, mentre quelle provenienti dalle opposizioni sono state difese e sostenute, i parlamentari di maggioranza, ancora una volta, hanno risposto "presente" a ogni pedissequo e puntuale "invito al ritiro".

In conclusione, sul tema dei sostegni economici alle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna, la negligenza è troppo grave per non essere denunciata, soprattutto da chi nel proprio ruolo parlamentare, come il sottoscritto, porta con sé l'esperienza umana ed istituzionale di aver vissuto una calamità naturale e la distruzione del proprio territorio. Un Governo che trova il tempo e il modo per la nomina a commissario straordinario per i rifiuti del Presidente della Regione Sicilia, materia del tutto estranea a questo decreto-legge, e non trova il tempo e il modo per chiudere l'attesa lunga mesi delle risposte mancanti alla comunità emiliano romagnola non è un Governo serio. E, ancora una volta, nonostante il Governo, attraverso il Ministro, abbia detto che c'è bisogno di un codice della ricostruzione, ci troviamo a discutere su provvedimenti che, volta per volta, cambiano, facendo del diritto dei cittadini e delle imprese di fronte a un disastro un diritto eventuale, perché cambia da disastro a disastro, da territorio a territorio, di anno in anno. Gli emendamenti che infatti abbiamo presentato e che sono stati bocciati e qui nemmeno discussi, fanno riferimento a diritti che in altre occasioni sono stati riconosciuti e che in questa occasione non lo sono.

Per tutto questo e molto altro non possiamo che essere contrari all'approvazione del decreto-legge, l'ennesimo provvedimento frutto di approssimazione e mancanza di visione; due elementi ricorrenti e costanti nell'azione di Governo, per i quali purtroppo il Paese sta pagando un prezzo sempre più alto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sigismondi. Ne ha facoltà.

[SIGISMONDI](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Barbaro, ascoltando l'intervento del senatore Fina e degli altri rappresentanti delle opposizioni, confesso che il centrosinistra mi ricorda il primo giorno di scuola, quando capitava che in classe ci fosse un cosiddetto ripetente, che, nonostante la bocciatura, si ergeva a massimo esperto dell'anno scolastico che stava per iniziare. *(Applausi)*.

Il centrosinistra ha avuto dal primo momento lo stesso identico atteggiamento: dopo anni infruttuosi al governo della Nazione, sciupando la possibilità di incidere sul destino dell'Italia, e dopo essere stato bocciato alle elezioni politiche dagli italiani, oggi sale in cattedra, con la presunzione di voler insegnare alla maggioranza come si governa l'Italia e come si risolvono i problemi della Nazione. Lasciatemelo dire: tutto ciò è surreale.

La domanda che nasce spontanea è come mai, se i rappresentanti delle opposizioni sono tanto bravi, non hanno messo in pratica le loro ricette per l'Italia nei lunghi anni in cui hanno avuto l'onore di governare la Nazione; tale atteggiamento si riscontra in tutte le tematiche di cui si sta occupando il Parlamento e anche in materia energetica.

Presidente, voglio ricordare alle opposizioni, per suo tramite, che l'Italia che ci hanno lasciato è una Nazione con un'elevatissima dipendenza energetica dai Paesi esteri, per lo più dal gas russo. Il conflitto in Ucraina ha evidenziato le conseguenze drammatiche di questa dipendenza sul nostro Paese, mettendo a dura prova il nostro tessuto economico e mettendo in difficoltà la nostra Nazione. L'Italia che il centrosinistra ci ha lasciato è una Nazione in cui le energie rinnovabili coprivano una percentuale non sufficiente a garantire il fabbisogno energetico nazionale. L'impegno di questo Governo, fin dall'inizio del suo mandato, è stato volto a mettere in sicurezza il tessuto economico e a sostenere le famiglie italiane dal caro energia.

Il Governo Meloni, per affrontare con determinazione i problemi energetici della nostra Nazione, sta lavorando su due dimensioni: sia quella interna, sul territorio nazionale, sia quella esterna, mediante l'intensificazione dei rapporti internazionali.

Siamo al Senato della Repubblica *(Applausi)* e non può sfuggire come proprio quest'Aula ieri sia stata

protagonista di un importante appuntamento: mi riferisco ovviamente al vertice Italia-Africa, che per la prima volta è stato elevato al rango di vertice di Capi di Stato e di Governo. Leggo in queste ore e ascolto anche in Aula i tentativi delle opposizioni di ridimensionare ciò che è accaduto ieri; in realtà, siamo tutti consapevoli del successo straordinario dell'incontro (*Applausi*), fortemente voluto dal presidente Meloni per illustrare il Piano Mattei per l'Africa, con il coinvolgimento dell'Unione europea, che ha registrato grandi consensi.

Il Presidente dell'Unione Africana nel suo intervento ha parlato di una cooperazione franca e sincera su interessi comuni, che l'Italia, con una *leadership* illuminata, mantiene con l'Unione Africana. L'Italia, grazie al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sta svolgendo un ruolo che mai in passato aveva avuto. Definisco il vertice di ieri con le stesse parole utilizzate dal Presidente del Parlamento europeo: un cambiamento di mentalità che era atteso da tempo. (*Applausi*).

La nostra Nazione geograficamente è ancorata all'Europa e si protrae nel Mediterraneo verso i Paesi dell'Africa e non poteva esimersi dal rappresentare un ponte diplomatico con Paesi che hanno potenzialità incredibili e inesprese. L'Africa detiene il 60 per cento delle terre coltivabili e il 30 per cento delle risorse minerarie del mondo. Grazie al Piano Mattei è possibile istituire rapporti di cooperazione paritetica che fanno bene all'Africa e fanno bene anche all'Europa. Chi definisce il Piano Mattei una scatola vuota mente sapendo di mentire. (*Applausi*).

Anche sotto gli aspetti energetici, attraverso il Piano Mattei, l'Italia, proprio per la sua posizione strategica, può diventare l'*hub* naturale di approvvigionamento energetico per l'intera Europa. La nostra Nazione può passare da una dipendenza energetica del passato a un protagonismo energetico nel futuro. Lo stesso impegno viene profuso nella dimensione nazionale.

Oggi qualcuno in Commissione, pur di contestare il Governo, ha sostenuto che l'Italia non si starebbe occupando delle questioni climatiche e ambientali. Alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la COP28, è stato ricordato l'impegno del Governo: si sta lavorando alla sostituzione dell'energia a carbone con quella rinnovabile; il Governo italiano ha adottato l'aggiornamento del Piano per l'energia e il clima; si stanno dedicando risorse finanziarie allo studio dei biocarburanti, che possono consentire al sistema dell'*automotive* di utilizzare la neutralità tecnologica, per rispettare l'ambiente senza mettere in difficoltà il tessuto economico e occupazionale. Con l'Europa siamo impegnati a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e a ridurre le emissioni in atmosfera del 55 per cento entro il 2030. Voglio anche ricordare come nella revisione del PNRR, tanto osteggiato dalle opposizioni, il Governo ha inserito maggiori risorse sulla transizione verde. Non solo: recentemente, è anche entrato in vigore il decreto che stimola la nascita e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili.

Il decreto-legge che stiamo discutendo è solo l'ultimo tassello delle politiche energetiche del Governo Meloni. Sono previste misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori con grande consumo di energia, offrendo una via preferenziale per i progetti proposti da aziende elettrivore.

Il decreto contiene uno specifico fondo, da ripartire tra le Regioni, per l'adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio. Sostiene la costituzione di un polo strategico per l'eolico galleggiante in mare; stanziando risorse per l'attuazione dei progetti finalizzati allo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento; introduce semplificazioni per snellire i procedimenti amministrativi; rifinanzia il fondo italiano per il clima con 200 milioni di euro per l'anno 2024.

Le opposizioni hanno sollevato il tema delle estrazioni di gas. Su questo aspetto dobbiamo essere chiari. Si parla di transizione ideologica e pragmatica. Non vorrei dover inserire anche un'altra definizione: la transizione ipocrita (*Applausi*), quella che fa finta di non vedere il contesto nel quale ci troviamo ad operare, che dovrebbe essere ancora più chiaro dopo l'audizione in Commissione ambiente della società Enel, proprio questa mattina, durante la quale è emerso che, ancora oggi, la maggior parte dell'energia elettrica si ottiene bruciando il gas.

Il Governo è impegnato, come ho appena ricordato, a incentivare la produzione da fonti rinnovabili, ma in questa fase di transizione bisogna scegliere se il gas per produrre l'elettricità lo vogliamo

ottenere importandolo da altre Nazioni, con i noti rischi causati dalle dipendenze energetiche, oppure estraendolo dal territorio nazionale a un costo minore. Su questo tema mi piacerebbe sentire parole chiare da parte delle opposizioni.

La leggenda metropolitana che il Governo Meloni non avrebbe una strategia energetica per la Nazione è dunque smentita dai fatti, così come la vicenda dei lavoratori del *contact center*. Senatrice Di Girolamo, mentre lei è qui in Aula a pontificare, a pochi metri da qui, poco fa, è appena terminata una riunione, promossa dal senatore Liris e dai parlamentari abruzzesi di Fratelli d'Italia, con i rappresentanti delle sigle dei sindacati nazionali e con quelli del Ministero dell'ambiente e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per tentare di risolvere un problema che avete causato voi (*Applausi*), con l'impegno preso con l'Europa per uscire dal mercato tutelato. Ancora una volta, il centrodestra si trova a dover risolvere un problema che voi avete creato quando eravate al Governo! (*Applausi*).

Voglio ricordare che l'emendamento per la clausola sociale, il 36-ter, lo abbiamo proposto proprio noi di Fratelli d'Italia (*Applausi*), così come alla Camera abbiamo seguito i lavori con l'emendamento 4-bis, per dare la possibilità di inserire una premialità per chi assume i lavoratori del *contact center*.

Questi sono i fatti del centrodestra e noi continuiamo su tale percorso, per garantire la sicurezza energetica, raggiungendo contestualmente gli obiettivi climatici di decarbonizzazione, consapevoli che, grazie al Governo Meloni, oggi l'Italia ha finalmente una visione politica che mancava da anni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GASPARRI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, nei giorni scorsi è stata celebrata la ricorrenza mondiale del Giorno della memoria, dedicato alla Shoah, lo sterminio, una delle tragedie più immense della storia dell'umanità. Sono state intraprese molte iniziative. Nei giorni precedenti, la senatrice Segre ed altri colleghi si sono recati a Milano, in luoghi emblematici della tragedia delle deportazioni, che anche in Italia purtroppo si verificarono.

In questo contesto di ricordi e di iniziative, vorrei rilevare qui in Aula, affinché ciò resti agli atti, alcune dichiarazioni sconcertanti che non hanno avuto, secondo me, il risalto adeguato sugli organi di informazione, sempre attenti all'analisi del capello e a ogni tipo di verifica, quando esponenti del centrodestra fanno affermazioni, che a volte, anche con deformazioni e con esagerazioni, vengono attaccate. Ho letto frasi e parole sconcertanti pronunciate invece da Beppe Grillo, che tutto sommato è ancora una specie di *leader* politico, il quale, con una sua dichiarazione credo sui *social* in riferimento al Giorno della memoria in ricordo della Shoah, ha detto letteralmente: «Bisognerebbe avere il coraggio di interrompere questo ciclo distruttivo», cioè il ciclo distruttivo di queste memorie. «Bisognerebbe avere il coraggio di dimenticare per poter perdonare». E ancora: «La cosa più difficile è dimenticare tutte queste cose che sono successe e passare alle nuove generazioni degli altri valori, degli altri concetti. E allora io propongo che ci sia un giorno della dimenticanza e del perdono». Quindi Grillo ha affermato che, invece di avere il Giorno della memoria per ricordare quella tragedia, bisognerebbe stare zitti e fare il giorno della dimenticanza.

Credo che le affermazioni di Grillo siano molto gravi e sfiorino l'antisemitismo. Non oso immaginare cosa sarebbe accaduto se, a ruoli inversi, qualcuno di quest'ala del Parlamento avesse detto di non ricordare il Giorno della memoria e la Shoah: si sarebbe giustamente sollevato di tutto e di più. Queste dichiarazioni pericolose e gravissime di Grillo fanno un po' eco a tutte le manifestazioni in corso. Ho visto anche ieri sera in televisione manifestazioni che, con il pretesto di tutelare i giusti diritti del popolo palestinese, dicono che Israele va distrutto e va cancellato. Anche ieri sera li ho visti nei telegiornali e nei *talk show*.

Noi riteniamo che il Giorno della memoria vada onorato, parlando e raccontando. Questo Senato si onora di avere una Commissione presieduta dalla senatrice Segre, volta al ricordo e alla memoria.

Grillo vorrebbe il silenzio; noi invece parleremo per condannare l'orrore della Shoah e non faremo quello che, in maniera sciagurata, Grillo si è augurato che accada. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, il mio Gruppo si è iscritto per intervenire, tramite me in particolare, a fine seduta appositamente perché si era iscritto il senatore Gasparri, e sapevamo che ne avrebbe sparate altre delle sue. (*Applausi*). Purtroppo nemmeno la Giornata della memoria lo frena dallo strumentalizzare un argomento così sensibile, di fronte al quale si dovrebbe avere il pudore di abbassare la polemica politica; invece, il senatore Gasparri ha colto l'occasione per fare esattamente il contrario.

Noi ci domandiamo, signor Presidente, come mai Gasparri sieda ancora in quest'Aula (*Applausi*); come mai Gasparri ancora non abbia chiarito il suo ruolo all'interno di una società di consulenza di *cybersecurity* che opera anche con Stati stranieri; come mai Gasparri si permetta il lusso di minacciare querele a colleghi senatori che svolgono in pieno il loro mandato, che non fanno altro che denunciare opacità e scarsa trasparenza nelle istituzioni e che quindi svolgono il proprio ruolo, al contrario di lui, con onore e disciplina.

Io davvero denuncio la strumentalizzazione della Giornata della memoria e ricordo a tutti, innanzitutto al senatore Gasparri, che ha persino tirato in ballo la senatrice Segre, che sull'istituzione della Commissione presieduta dalla senatrice Segre sui discorsi di odio, il suo partito, così come tutti quelli del centrodestra, si astenero. Questi sono i fatti. (*Applausi*).

[ROJC](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'attualità dell'umiliazione dei diritti di Ilaria Salis e della civiltà giuridica italiana ed europea rende ancora più doveroso ricordare il centenario della nascita di Loris Fortuna, uomo e politico che ha messo al centro i diritti individuali e civili. Lo stesso svilimento della politica da chi predicato e da chi praticato ci porta a riflettere su chi invece, come Loris Fortuna, fece della politica un mezzo per portare avanti grandi battaglie che permisero all'Italia di crescere. La sua fu una parabola condivisa con le menti più lucide dei progressisti del dopoguerra.

In questo contesto va letta anche la sua netta presa di posizione nei confronti della repressione sovietica della rivolta d'Ungheria, che lo portò ad allontanarsi dal Partito Comunista e aderire a quello socialista. Figlio della resistenza, deportato, ha rappresentato in Parlamento il Friuli-Venezia Giulia per sei legislature, sapendo essere anche portavoce della nostra specificità. A ripercorrere la sua attività parlamentare, è impressionante riconoscere in Loris Fortuna una capacità di precorrere i tempi e di antivedere con ampio anticipo le tematiche che il naturale ampliamento dei diritti avrebbe reso evidenti a tutti: dai problemi delle carceri e della giustizia all'attualissimo tema del fine vita, ha saputo leggere con lungimiranza le questioni che sarebbero emerse potentemente nei decenni successivi e fino a oggi.

Nobile espressione del riformismo laico e radicale, Fortuna capì che la comunità nazionale slovena del Friuli-Venezia Giulia era parte integrante della nostra specificità. È del 1971 la sua proposta di legge, la prima che pose le basi per una discussione seria in Parlamento durata trent'anni, un atto democratico di grande rilievo, come scriveva lo stesso Fortuna, una necessaria dimostrazione di civiltà e di fraterna convivenza di popoli che pacificamente lavorano e collaborano nell'ambito dello Stato.

Le sue erano battaglie per i diritti e per il diritto e le sue iniziative politiche si integrano perfettamente nel cammino dell'Italia verso la modernità: il diritto al divorzio, fino ad allora appannaggio di chi poteva seguire altre strade per sciogliere un matrimonio, la normativa sull'interruzione di gravidanza, che ha dato possibilità alle donne di scegliere, ma soprattutto di veder tutelato, in tale difficilissima scelta, il diritto alla salute e anche alla comprensione nel sistema delle strutture pubbliche.

Queste sono state battaglie vinte, talvolta più per volere popolare che dei partiti, ma che comunque hanno definito il sistema valoriale entro il quale si sviluppava l'attività politica di Loris Fortuna. Sono battaglie che hanno cambiato il Paese e che hanno permesso, nel 1976, anche la revisione del diritto di famiglia, a lungo attesa in un'Italia che presentava tratti patriarcali e maschilisti inaccettabili. Tra i

diritti che Fortuna difese da subito vi sono quello dei lavoratori e, nello specifico, la protezione della manodopera minorile e femminile (e quest'ultima ancora non trova una sintesi dignitosa nel quadro complessivo del nostro ordinamento).

Raccogliamo una sua eredità quando chiediamo che vengano riconosciuti per legge il salario minimo, la parità salariale tra uomini e donne, il congedo parentale e il contrasto alle inaccettabili morti dei ragazzi nell'alternanza scuola-lavoro. La qualità del lungo elenco delle sue proposte di legge ci conferma la qualità della visione che Loris Fortuna ha offerto all'Italia, una visione che rimane attuale e che, nonostante i decenni passati, dà senso al nostro lavoro e illumina le nostre Aule. (*Applausi*).

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, le manifestazioni di protesta degli agricoltori che stanno bloccando le strade di molti Paesi europei, dalla Germania alla Francia, alla Romania e all'Italia, non sembrano arrestarsi. Sono infatti centinaia i trattori che in questi giorni e anche in queste ore stanno occupando diverse città europee ed italiane. Significative sono le immagini che ci giungono dal Parlamento europeo a Bruxelles, con filo spinato di sbarramento pronto a respingere l'arrivo degli agricoltori in protesta.

In Italia le proteste hanno interessato tutte le Regioni, a partire dal Piemonte fino alla Sicilia, con lo scopo di rimarcare il grave stato di difficoltà in cui versa il settore agricolo, sul quale stanno ricadendo gli effetti delle scelte scellerate della politica agricola dell'Unione europea (*Applausi*), sempre più orientate a favorire modelli che danneggiano i nostri prodotti e le nostre eccellenze.

È una mobilitazione spontanea che si sta propagando in ogni dove, senza distinzione di interessi nazionali, mirata a scardinare il sistema unionista europeo che per troppi anni ha proliferato in azioni normative distanti dagli interessi dei cittadini.

Il Governo non può e non deve restare indifferente. Sappiamo che dietro le proteste c'è il lavoro umile di tante persone e di tante piccole imprese che oggi più che mai rappresentano un baluardo a difesa di quell'importante patrimonio di biodiversità che caratterizza il nostro Paese e di cui gli agricoltori sono preziosi custodi. Il ruolo dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio è oggi una realtà e per questo mi auguro che in tempi brevi possa trovare approvazione definitiva alla Camera dei deputati il nostro disegno di legge già approvato in quest'Aula.

L'agricoltore è una figura centrale per l'ambiente, per l'agricoltura e per il cibo che consumiamo. La sua presenza, fortemente radicata nel territorio in cui vive e lavora, lo rende infatti riferimento di primaria importanza nell'azione di contrasto agli effetti dell'abbandono dell'attività agricola, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e del rischio idrogeologico, permettendo inoltre al nostro Paese di rappresentare un'eccellenza nella produzione di alimenti di elevata qualità, che sono alla base di diete sane ed equilibrate, come lo è quella mediterranea.

È una figura, quella dell'agricoltore, che dev'essere sostenuta e guidata, soprattutto nell'affrontare le sfide lanciate dal *green new deal* europeo e non affossata con politiche che fino ad oggi hanno prodotto l'effetto di un aumento generalizzato di costi e oneri a carico dell'agricoltura e sostenuto l'adozione di modelli alimentari basati sul consumo di cibo di scarsissima qualità, prodotto a partire dall'uso di farine di insetti e di carne coltivata in laboratorio, cui quest'Assemblea ha detto di no per il nostro Paese. (*Applausi*).

Tali politiche sono sempre state duramente criticate dal Gruppo Lega. Dall'insediamento di questo Governo abbiamo lavorato per raggiungere in Italia e in Europa obiettivi importantissimi per i nostri agricoltori.

In particolare, abbiamo bloccato l'*iter* di presentazione della proposta di regolamento sul nutri-score (*Applausi*) e approvato il programma di promozione europea dei prodotti agroalimentari per il 2024, senza che venissero penalizzate le nostre produzioni, in primo luogo vino e carne, che sono vere eccellenze. Abbiamo inoltre sostenuto la bocciatura - e lo rivendichiamo - della proposta di regolamento sui prodotti fitosanitari. (*Applausi*).

Noi siamo consapevoli che tanto ancora deve essere fatto e dobbiamo impegnarci per fare in modo che la nostra agricoltura tragga maggior beneficio dall'attuazione delle politiche europee legate alla

strategia del *green deal*. Non possiamo però abbandonare i nostri agricoltori, che con costanza e dedizione contribuiscono col proprio lavoro a preservare l'ambiente, il territorio e le tradizioni italiane che scrupolosamente custodiscono e tramandano alle generazioni più giovani. Viva gli agricoltori italiani! (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 31 gennaio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 31 gennaio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 19,14*).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Cosenza, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Gelmetti, Giacobbe, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Ostellari, Rando, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Tajani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Losacco e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (996)

(presentato in data 26/01/2024)

C.1606 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'interno

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (997)

(presentato in data 29/01/2024);

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 (998)

(presentato in data 30/01/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª (Aff. costituzionali) e 3ª (Aff. esteri e difesa)

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri

Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (995)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

C.1620 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 29/01/2024);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Gilberto ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (996)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

C.1606 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 29/01/2024).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 23 gennaio 2024, ha trasmesso il documento concernente la proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento (COM(2023) 529 final), approvato, nella seduta del 17 gennaio 2024, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (*Doc. XVIII-bis*, n. 23) (Atto n. 340).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 26 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:

- alla dottoressa Giovanna Romeo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della difesa;
- al dottor Emanuele Coletti, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della difesa;
- alla dottoressa Alida De Angelis, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della difesa;
- al dottor Lorenzo Marchesi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della difesa;

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Creazione di uno spazio unico europeo di dati sulla mobilità (COM(2023) 751 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (COM(2023) 797 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 8a Commissione permanente.

Federazione italiana golf, trasmissione di atti

Il Presidente della Federazione italiana golf, con lettera in data 12 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le relazioni sulle attività svolte ai fini della realizzazione del progetto "Ryder Cup 2022", accompagnate dalla rendicontazione analitica dell'utilizzo delle somme assegnate, riferite agli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 341).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 9 del 6 dicembre 2023, depositata il successivo 26 gennaio 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (*Doc. VII, n. 56*) - alla 1a, alla 2a e alla 5a Commissione permanente;

sentenza n. 10 del 6 dicembre 2023, depositata il successivo 26 gennaio 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie (*Doc. VII, n. 57*) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 29 gennaio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 176*);

della Fondazione Festival dei Due Mondi - ONLUS, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc.*

XV, n. 177).

Interrogazioni

[FINA](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* - Premesso che:

il 27 ottobre 2023 è stato assunto al protocollo del Comune de L'Aquila il fascicolo ANAC n. 4872/2022, avente ad oggetto la "Direttiva programmatica sull'attività di vigilanza dell'ANAC per l'anno 2022 - Attività di vigilanza nell'Area dei contratti pubblici ex art. 213, comma 3 del d.lgs. 50/2016. Ricognizione attività negoziale Comuni medi riferita al triennio 2020-2022. Nota di definizione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici";

la nota sottolineava come "il ricorso all'affidamento diretto sia stato lo strumento più utilizzato dal Comune dell'Aquila per l'affidamento di lavori nel triennio di riferimento" e che "un ricorso così ampio a procedure semplificate (affidamenti diretti e negoziate), in luogo dell'espletamento di procedure aperte (solo 7 in ben 3 anni) costituisce quantomeno l'indice sintomatico di una carenza nella fase programmatica quale fase propedeutica nell'affidamento di appalti pubblici";

l'ANAC segnalava inoltre come in alcune procedure il valore a base d'asta sia prossimo alla soglia prevista per gli affidamenti diretti e che tale circostanza induceva a rilevare che l'importo potrebbe essere stato artificialmente ridotto per ricorrere all'affidamento diretto, con conseguente limitazione della concorrenza ed evidenti ripercussioni in materia di trasparenza, pubblicità, tutela ed apertura del mercato;

in conclusione, ANAC sollecitava, per il futuro, a tenere conto di quanto rilevato, "in vista di un adeguato e puntuale rispetto della normativa, soprattutto in riferimento alla necessità di una programmazione efficace quale fase propedeutica all'affidamento degli appalti ed un maggior rispetto del principio di rotazione";

ancora il 2 gennaio 2024 ANAC ha comunicato la definizione di un procedimento riguardante il Comune di Pescara, in cui si contestava la non conformità della gestione delle procedure di affidamento degli appalti di lavori attuata nel periodo tra il 2022 e il primo trimestre del 2023 alle disposizioni di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in merito al principio di rotazione e del più generale principio del *favor participationis*, oltre che dei principi di economicità ed efficacia dell'agire della pubblica amministrazione;

dell'avvenuta definizione del procedimento ha dato notizia agli organi di stampa il consigliere regionale Antonio Blasioli, il quale sottolineava come il Comune di Pescara abbia "sistematicamente violato le prescrizioni dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamenti diretti a vantaggio sempre delle stesse ditte e senza dunque attenersi al principio di rotazione e di libera concorrenza", aggiungendo che "in alcuni casi (...) i lavori sono stati per giunta realizzati prima della pubblicazione della determina di affidamento";

considerato che le problematiche rilevate da ANAC sembrano risultare più frequenti allorquando non siano tenuti in debito conto i principi di trasparenza e buona amministrazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche,

si chiede di sapere:

quali azioni, nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministri in indirizzo ritengano di intraprendere al fine di garantire idonee forme di monitoraggio di fenomeni come quelli riportati;

quali iniziative intendano porre in essere al fine di garantire un'efficace azione di prevenzione di fenomeni limitativi della concorrenza e dei principi di trasparenza e rotazione;

quali siano i programmi di valorizzazione delle buone pratiche promossi da diverse amministrazioni locali al fine di garantire *standard* di buona amministrazione.

(3-00901)

[MARTELLA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

dal maggio 2022 nel Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) vi è un Centro di accoglienza straordinario (CAS), con 156 posti disponibili presso un immobile, individuato d'intesa con la competente Prefettura (l'ex colonia CIF, Centro italiano femminile), sito in via Colonie 9 nella località di Bibione, per dare ospitalità ai profughi in fuga dalla guerra in Ucraina;

nel corso del tempo, nella predetta struttura sono state ospitate oltre 100 famiglie con il permesso di protezione temporanea, nella quasi totalità donne con minori;
grazie all'impegno dell'Amministrazione comunale e della Città metropolitana, delle istituzioni scolastiche, del volontariato, della parrocchia e del personale del Sistema sanitario nazionale, tali famiglie si sono integrate nel tessuto sociale ed anche economico locale;
attualmente i profughi ucraini ospitati risultano essere in totale 43, di cui 24 adulti e 19 minori;
a quanto risulta all'interrogante il 17 e il 19 gennaio 2024 sono state inviate dal Servizio centrale del sistema accoglienza e integrazione, SAI, ai soggetti istituzionali preposti e al CAS di San Michele al Tagliamento 4 lettere con le quali è stato disposto il trasferimento, senza alcuna motivazione, pena la decadenza del diritto di accoglienza, di 19 persone, di cui 7 minori, nei centri SAI di Vasto, Chieti, Jesi, Figline Vegliaturo (Cosenza), Torrecuso (Benevento) e Avellino;
i profughi interessati, rispetto ai quali non vi è mai stata una protesta per la loro presenza, si sono rivolti formalmente a tutte le istituzioni competenti, comprese le sedi diplomatiche ucraine in Italia, esprimendo il proprio assoluto disappunto per il trasferimento disposto, ribadendo altresì la ferma intenzione di rimanere nel territorio, anche per garantire continuità rispetto al percorso scolastico intrapreso dai figli e del percorso di cura per gli adulti affetti da patologie gravi e gravissime, si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito;
se non ritenga opportuno intraprendere le necessarie iniziative perché non si proceda con il trasferimento di persone che, come evidenziato in premessa, si sono positivamente integrate nel tempo nel tessuto sociale ed economico locale, assicurando loro, invece, la possibilità di poter continuare a rimanere presso la struttura di San Michele al Tagliamento.

(3-00902)

[MISIANI](#), [VERDUCCI](#), [FRANCESCHELLI](#), [D'ELIA](#), [CAMUSSO](#), [ROJC](#), [NICITA](#), [ZAMBITO](#), [VALENTE](#), [RANDO](#), [DELRIO](#), [TAJANI](#), [FURLAN](#), [BASSO](#), [MANCA](#), [FINA](#), [GIACOBBE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nelle ultime settimane, i presunti successi riscossi dal Governo in sede europea hanno contribuito ad alimentare, in seno alla maggioranza, una retorica trionfalistica sullo stato di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza;

l'approvazione della proposta di revisione del piano, contenente l'iniziativa RepowerEU, e la successiva erogazione della quarta *tranche* di fondi legata al raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati impropriamente utilizzati come prova inconfutabile dell'operato virtuoso del Governo, nonché della ritrovata credibilità dell'Italia nei consessi europei;

le valutazioni sul lavoro fatto dall'Esecutivo italiano sul fronte della gestione dei fondi, però, non basta a celare le enormi difficoltà e le profonde contraddizioni riscontrate nel processo di attuazione dei progetti del PNRR. Allo stato attuale, inoltre, emergono in tutta evidenza numerose criticità legate soprattutto alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni;

nonostante siano passati quasi due mesi dall'approvazione in sede europea del piano rivisto, mancano all'appello ancora moltissime informazioni, a partire dal quadro finanziario contenente l'elenco aggiornato di tutte le riforme e degli investimenti previsti. Il rilascio di queste informazioni è legato all'entrata in vigore di un decreto-legge che dovrebbe dare attuazione alla revisione del piano. Tale misura era stata annunciata dalla Presidente del Consiglio dei ministri durante la conferenza stampa di fine anno ma il provvedimento non è stato finora emanato;

tale *impasse* amministrativa ha comportato, negli ultimi mesi, il mancato aggiornamento delle fonti ufficiali preposte al monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti del PNRR. Pertanto, ad oggi è impossibile stabilire con precisione come sia stato modificato il piano e a che punto sia l'*iter* procedurale. Per diverse settimane, infatti, l'unico documento disponibile che fornisse informazioni in tal senso era un resoconto emanato dalla Commissione europea. Si trattava però di una relazione che accennava in maniera scheletrica alle principali modifiche apportate, lasciando inevasi numerosi

quesiti;

nello specifico, il Parlamento, gli enti territoriali e i cittadini sono stati tenuti all'oscuro di alcuni particolari di fondamentale importanza, tra cui l'entità dell'importo assegnato, i nuovi obiettivi programmatici (*milestone*) e i singoli progetti da realizzare nell'ambito della revisione del piano. Manca, infatti, un quadro aggiornato delle risorse assegnate a ogni misura, oltre a una descrizione dettagliata degli interventi che vada oltre il mero titolo. Questo vale anche per il piano RepowerEU, cioè un'intera missione che si va ad aggiungere al PNRR, con interventi di cui a oggi di certo si sa poco o nulla;

il profilo che desta maggiore preoccupazione, però, è quello riguardante la trasparenza della raccolta dei dati riguardanti i progetti in corso. Grazie anche alla costante pressione esercitata da enti privati afferenti alla società civile, il Governo, tramite la Ragioneria generale dello stato, si era impegnato a pubblicare degli aggiornamenti trimestrali riguardanti lo stato di avanzamento dei singoli progetti;

l'ultima pubblicazione, tuttavia, risale allo scorso 4 dicembre 2023. La raccolta dati più recenti sui circa 229.000 progetti attualmente in corso non sono quindi allineati al piano modificato. Questo comporta, tra l'altro, un impedimento nel determinare le sorti degli interventi (tuttora presenti nell'ultimo *dataset* pubblicato) rientranti nelle 9 misure che il Governo ha deciso di definanziare;

per tutti questi motivi, non è dato sapere come sia cambiato il PNRR e a che punto si trovi lo stato di avanzamento dei lavori: informazioni, queste ultime, fondamentali per capire concretamente come stiano procedendo opere e interventi che avranno ampie ricadute sulla vita quotidiana dei cittadini italiani,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno finora impedito, ad ormai due mesi dall'approvazione del PNRR rivisto, la pubblicazione dello stesso con tutte le informazioni concernenti il nuovo quadro finanziario e l'elenco aggiornato delle riforme e degli interventi previsti e in che tempi si intenda garantirne la trasmissione al Parlamento;

quali misure si intenda intraprendere per garantire una maggiore trasparenza nella raccolta e nella pubblicazione tempestiva dei dati afferenti allo stato di avanzamento dei singoli progetti del PNRR;

se si intenda adottare, e in che tempi, il "decreto-legge PNRR" annunciato nella conferenza stampa di inizio anno, e se in tale provvedimento si intenda inserire anche le misure, in particolare in favore degli enti locali, per l'attuazione di tutte le misure e i progetti inopportunitamente definanziati con la revisione del PNRR.

(3-00904)

[CAMUSSO](#), [LA MARCA](#), [MALPEZZI](#), [VERDUCCI](#), [FRANCESCHELLI](#), [ZAMBITO](#), [ROSSOMANDO](#), [MISIANI](#), [ROJC](#), [NICITA](#), [VALENTE](#), [RANDO](#), [FURLAN](#), [BASSO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

ANPAL Servizi S.p.A. versa attualmente in una condizione di paralisi totale: non è stata ancora stata definita la programmazione delle attività per il prossimo biennio, il *budget* finanziario pluriennale, contenente i relativi affidamenti, è lungi dall'essere approvato e non si hanno ancora notizie riguardo alla riorganizzazione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende adottare, a seguito della soppressione dell'Agenzia stabilita con l'articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75;

il citato articolo 3 prevede, infatti, che "Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL è soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione di cui al primo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, altresì, alla

riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale.";

ciò nonostante, il destino di ANPAL Servizi non è affatto chiaro e ad aggravare ulteriormente la situazione sono state le dimissioni anticipate del presidente Massimo Temussi, il quale, dopo solo dieci mesi dalla sua nomina, tramite un comunicato su "LinkedIn" del 17 gennaio 2024, ha annunciato di aver assunto il ruolo di direttore generale delle politiche attive per il lavoro presso il Ministero;

come riportato sul sito "Camere del lavoro autonomo e precario" (CLAP), "Nell'ultimo messaggio inviato alla comunità professionale il 13 dicembre scorso - che sarà ricordato come una sorta di nota testamentaria - nel dichiarare di aver trovato un'azienda in totale stallo si è assunto 'pomposamente' la responsabilità di rilanciare l'azione strategica dell'agenzia e di realizzare nel corso del suo mandato un profondo processo di rinnovamento e di riorganizzazione, salvo poi dimettersi appena un mese dopo, accomodandosi verso altri e più vantaggiosi lidi. Posizione che sarà onorata - come egli stesso ha tenuto a chiarire - esattamente con il medesimo senso di responsabilità. Per la verità, si è presentato sin dall'inizio come un *temporary manager*, ma non ci ha dato neppure il tempo di comprendere le sue reali doti manageriali. Piuttosto abbiamo visto all'opera solo la temporaneità del suo incarico";

tutte le promesse e gli annunci di Temussi non sono stati onorati;

premessi inoltre che:

come già riportato nell'interrogazione con risposta immediata 3-00726, svolta il 5 ottobre 2023, si continua a ritenere che Temussi, in quanto indagato per reati, come associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, abuso di ufficio, rivelazione di segreti di ufficio, corruzione aggravata dal metodo mafioso, traffico di droga, corruzione, anche con l'utilizzo del metodo mafioso e peculato, non fosse la persona idonea a ricoprire un incarico così importante;

in quella occasione, la Ministra in indirizzo affermò: "ANPAL Servizi (...) opera nel campo delle politiche attive del lavoro ed è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale realizzando azioni e programmi in collaborazione con le Regioni e gli enti locali per migliorare le capacità di creare opportunità di occupazione, soprattutto con riferimento alle categorie deboli del mercato del lavoro. In questo senso, nell'ottica dell'importante e radicale riforma delle politiche attive del lavoro che il Governo ha intrapreso e in considerazione del ruolo che ANPAL Servizi assumerà con la riorganizzazione in atto della struttura ministeriale e il riassorbimento di ANPAL, si è proceduto alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione in data 9 marzo 2023 con un decreto firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle norme di legge vigenti";

a tutt'oggi del processo di riorganizzazione non si è visto ancora nulla e a giudizio degli interroganti ANPAL Servizi è oggetto di continui e irresponsabili cambi di vertice, seguiti dal commissariamento, nella desolante indifferenza della Ministra,

si chiede di sapere quali misure e in quali tempi la Ministra in indirizzo intenda finalmente adottare per procedere alla riorganizzazione della "nuova" Agenzia, dando alla stessa stabilità, presupposto imprescindibile e necessario per lo svolgimento adeguato della sua azione strategica.

(3-00905)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[VERDUCCI](#), [BAZOLI](#), [ROSSOMANDO](#), [ALFIERI](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [FURLAN](#), [IRTO](#), [LA MARCA](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MARTELLA](#), [MISIANI](#), [NICITA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [ZAMBITO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

i risultati dell'autopsia hanno confermato il suicidio di Matteo Concetti, il giovane di 25 anni trovato morto nella sua cella di isolamento il 5 gennaio 2024 nella casa circondariale di Ancona-Montacuto;

il giovane, originario di Rieti, già sotto terapia farmacologica per un disturbo relativo al bipolarismo, aveva manifestato a chiare lettere, durante un colloquio con i genitori, la volontà di togliersi la vita nel caso in cui fosse stato sottoposto nuovamente ad un regime di isolamento;

si tratterebbe, pertanto, di una "morte annunciata", consumatasi nonostante le stringenti misure di sorveglianza che dovrebbero vigere all'interno degli istituti penitenziari. Spetterà agli inquirenti

acclarare se vi sia stata o meno negligenza da parte del personale medico, che ha rilasciato il nullaosta sanitario al trasferimento;
ciò che è certo è che il tragico decesso di Matteo Concetti non è un caso isolato, ma si inserisce nel solco di un *trend* ben consolidato, che vede aumentare di anno in anno i suicidi nelle carceri. Una vera e propria strage silenziosa che si consuma nell'indifferenza generale;
in tal senso, è emblematico il rapporto stilato dall'associazione "Antigone", da sempre in prima fila per la tutela dei diritti dei detenuti. I dati ci restituiscono un quadro alquanto inquietante delle condizioni abitative vigenti all'interno degli istituti carcerari;
nel solo 2023, infatti, sono state 68 le persone che si sono tolte la vita in carcere, vale a dire più di sei al mese. Un fenomeno che, stando a quanto riportato dal garante dei diritti dei detenuti, non accenna ad arrestarsi nemmeno nell'anno nuovo. Il 2024, infatti, si è aperto con quattro suicidi nel giro di dieci giorni, ai quali si aggiungono ulteriori 14 decessi, catalogati come "cause naturali". Tali numeri lasciano presagire un andamento molto simile al 2022, quando furono addirittura 85 i detenuti a togliersi la vita;
ad alimentare questo triste fenomeno contribuiscono in misura determinante le condizioni di degrado e sovraffollamento che investono la maggioranza delle carceri italiane, molte delle quali costruite prima del 1940, se non addirittura prima del 1900;
l'indice attuale dell'affollamento delle carceri italiane, alla data del 14 gennaio 2024, è del 127,54 per cento, ossia 13.000 detenuti in più dei posti disponibili. Ne consegue che i detenuti vengono costretti a vivere in spazi sempre più esigui. Si stima, infatti, che allo stato attuale ogni detenuto italiano vive in meno di 3 metri quadrati di superficie calpestabile;
a ciò si aggiunga, infine, la carenza cronica di funzionari giuridico-pedagogici e personale di Polizia penitenziaria, che mina la sicurezza all'interno degli istituti e spesso costringe il personale a misure drastiche per mantenere l'ordine;
se è vero che il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle sue carceri, è necessaria una profonda riflessione non solo sulla fatiscenza delle strutture, ma sulla finalità rieducativa e l'esecuzione stessa della pena. Affinché gli istituti penitenziari cessino di essere luoghi di morte, occorre intervenire in maniera puntuale ed efficace al fine di alleviare la densità abitativa e ristabilire una maggiore aderenza ai dettami della Costituzione, la quale concepisce la pena detentiva come misura propedeutica al pieno reinserimento in società,
si chiede di sapere quali misure urgenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per rafforzare i presidi socio-sanitari all'interno delle carceri, affinché venga garantita una maggiore tutela dei detenuti con problemi psichiatrici e vengano rafforzate le misure preventive contro atti di autolesionismo.

(3-00903)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

nel corso della trasmissione televisiva "Prima di domani", andata in onda su Rete 4, nella serata del 24 gennaio 2024, è stato trasmesso un servizio riguardante il particolare degrado della sede del consultorio familiare della ASL Roma 2, in via Herbert Spencer;

sebbene la competenza della gestione della citata struttura sia della Regione Lazio, il grave degrado dei locali giustifica anche un interesse da parte delle strutture sanitarie nazionali attraverso un'attività ispettiva volta a tutelare l'utenza che si rivolge a questa ASL;

la riscontrata presenza nella sede di rifiuti, topi e altri elementi di deterioramento rendono la situazione particolarmente allarmante, considerati il ruolo di sostegno e la funzione di cura e ascolto che i consultori dovrebbero garantire alle donne e alle famiglie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda disporre un'ispezione presso la struttura di via Herbert Spencer di cui in premessa, volta a verificare lo stato di salubrità e le condizioni di deterioramento e di degrado;

se ritenga di adottare misure per contrastare tale stato di abbandono.

(4-00974)

[FLORIDIA Aurora](#), [MAGNI](#) - *Ai Ministri per lo sport e i giovani, delle infrastrutture e dei trasporti,*

dell'ambiente e della sicurezza energetica e della difesa. - Premesso che:

Cortina d'Ampezzo è stata teatro degli avvenimenti della prima guerra mondiale e dal maggio 1915 è stata oggetto di continui bombardamenti da parte dell'esercito austro-ungarico in seguito all'occupazione della città da parte delle truppe italiane;

come si apprende da stampa specializzata, l'associazione ambientalista "Italia nostra" ha presentato un'azione legale contro il progetto esecutivo della pista da bob "Eugenio Monti" perché privo dell'autorizzazione paesaggistica per due nuovi edifici previsti e del certificato di avvenuta bonifica da ordigni bellici inesplosi;

considerato che:

il decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all'articolo 100 prevede la redazione del piano di sicurezza e coordinamento con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo;

la legge n. 177 del 2012, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, all'articolo 28, impone la valutazione di tutti i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri;

nel piano di sicurezza e coordinamento del progetto esecutivo non è stata incaricata nessuna impresa specializzata per l'attività di bonifica bellica. Il paragrafo "14.3. Rischi dovuti alla possibile presenza di ordigni bellici" del piano definisce "poco probabile" il rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e pertanto valuta "il rischio bellico residuo modesto accettabile";

ritenuto che:

nella determina n. 84 del 27 giugno 2023, il commissario straordinario alla voce "bonifica ordigni bellici 177/12" non ha identificato nessun rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi;

il mondo associativo ambientalista si è opposto alla scelta intrapresa nella riunione della cabina di regia sulle olimpiadi Milano-Cortina 2026, tenutasi in data 5 dicembre 2023, in cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, aveva rilanciato l'idea di costruire la pista da bob a Cortina, sostenendo la fattibilità di un progetto ridimensionato, a costo invariato, ma con gli stessi servizi complementari necessari allo svolgimento della gara;

la normativa comunitaria, in materia di valutazione di impatto ambientale e la giurisprudenza della Corte di giustizia del Lussemburgo impongono l'obbligo di "sottoporre ad una valutazione d'impatto tutti i progetti per i quali si prevede comunque un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione" come nel caso della pista da bob;

nel dicembre 2023 il Comitato internazionale olimpico ha esplicitamente dichiarato in un comunicato che: "in una fase così avanzata devono essere prese in considerazione solo le piste già esistenti e operative",

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni tecniche, le evidenze scientifiche per cui non sono stati analizzati e valutati in sede di progettazione esecutiva i rischi dovuti alla presenza di ordigni bellici inesplosi;

quali garanzie siano state previste per le maestranze impegnate negli scavi;

quali siano le motivazioni che impediscono di utilizzare delle piste già esistenti e pienamente funzionanti anche fuori dall'Italia, così da promuovere una soluzione in tempi certi e a minore impatto economico e ambientale.

(4-00975)

[MAZZELLA](#), [CATALDI](#), [ALOISIO](#), [DI GIROLAMO](#), [NAVE](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

Atrani (Salerno) conta 789 abitanti ed è per estensione (0,1206 chilometri quadrati di superficie) il più piccolo comune d'Italia con una densità abitativa più alta della provincia di Salerno;

la cittadina è considerata un gioiello della costiera Amalfitana e detiene molti luoghi d'interesse quali la chiesa dell'Immacolata, la chiesa di San Michele Arcangelo, la chiesa della Madonna del Carmine, la grotta di Masaniello, la chiesa di Santa Maria del Bando, la torre dello Ziro, la grotta dei Santi e la chiesa di San Salvatore de' Birecto;

come riportato da diverse testate regionali, soprattutto a seguito di un dettagliato servizio del TG3 Campania, Atrani vive da tre anni nell'oscurità digitale, con una connessione assente che sta minando il tessuto sociale ed economico del piccolo comune;

il sindaco, Luciano De Rosa Laderchi, ha più volte sottolineato che il problema principale è rappresentato dalle centraline della fibra ottica, le quali richiedono ulteriori lavori per essere pienamente operative;

la scarsa connettività ad Atrani si manifesta anche nella rete cellulare, con frequenti interruzioni durante le chiamate e una generale totale assenza di connessione. Atrani si trova in un silenzio digitale preoccupante, con problemi di connessione che limitano la comunicazione e la disponibilità di servizi *on line*;

nonostante i lavori di installazione della fibra ottica siano in corso, la rete ultraveloce non è mai stata a disposizione né dei residenti né dei turisti. Un ulteriore ostacolo è rappresentato dal collegamento di Atrani alla rete nazionale il che richiederebbe interventi in altri comuni come la creazione di centraline a Ravello e il collegamento tra Maiori e Minori (tutte in provincia di Salerno). Tuttavia, questi lavori non sono ancora stati eseguiti nei tempi previsti, complice anche la lentezza della burocrazia;

a parere degli interroganti, la mancanza di connessione influisce in maniera pesantemente negativa sul turismo dal momento che l'isolamento telefonico di Atrani provoca a chi è intenzionato a visitare i molti luoghi d'interesse notevolissimi disagi;

inoltre, la mancanza di una rete di comunicazioni adeguata non consentirebbe un'azione efficace in caso di disastri naturali o di emergenze di qualsiasi altra natura, il che è drammatico se si pensa che appena nel 2010 la comunità è stata pesantemente colpita da un'alluvione,

si chiede di sapere quali siano le modalità attraverso cui il Ministro in indirizzo, nel perimetro delle proprie competenze, intenda affrontare la problematica in modo strutturale allo scopo di garantire il ripristino delle telecomunicazioni e dell'accesso alla rete *internet* ad Atrani.

(4-00976)

[MAZZELLA](#), [CATALDI](#), [ALOISIO](#), [DI GIROLAMO](#), [NAVE](#), [PIRRO](#) - *Al Ministro della salute.* -
Premesso che:

la bronchiolite è una malattia respiratoria acuta che colpisce principalmente i bambini al di sotto dei due anni di età. È causata comunemente dal virus respiratorio sinciziale (VRS), ma può anche essere provocata, ad esempio, da altri virus respiratori come il rinovirus, l'influenza, la parainfluenza;

la malattia coinvolge l'infiammazione delle piccole vie aeree chiamate bronchioli, che sono le strutture più sottili dei bronchi che portano l'aria ai polmoni. In particolare, nei bambini, i bronchioli sono particolarmente stretti e vulnerabili, quindi l'infiammazione può causare difficoltà respiratorie significative, così come l'insufficienza respiratoria, specialmente nei neonati;

negli ultimi anni si è registrato un aumento significativo dei casi gravi di bronchiolite nei bambini, complice le varianti del virus respiratorio sinciziale;

uno studio condotto dai ricercatori della "Sapienza", in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e pubblicato sul "Journal of infection" della Elsevier, ha caratterizzato le nuove varianti genetiche del VRS emerse nel periodo *post* pandemico, associandole a forme particolarmente gravi di bronchiolite nei bambini;

come riporta un articolo recente pubblicato dalla testata giornalistica "Avvenire": "Nelle Pediatrie e nei Pronto Soccorso la pressione in questi giorni è alta. L'influenza in maniera maggiore e il virus respiratorio sinciziale, responsabile della bronchiolite, stanno colpendo pesantemente i bambini, specie quelli sotto i 5 anni. Questo il quadro tracciato da Rino Agostiniani, vicepresidente della Società italiana di pediatria (Sip): i reparti di pediatria sono pieni e lo stesso i Pronto Soccorso da Nord a Sud, nei grandi ospedali e in quelli di media entità. Una situazione che in tante realtà si è rivelata critica";

uno studio, finanziato da un progetto del Ministero della salute, ha analizzato i casi ospedalizzati per bronchiolite nelle stagioni pre pandemiche, durante e dopo la pandemia, evidenziando un aumento significativo delle ospedalizzazioni nel 2021 e nuove varianti genetiche di VRS sottotipo B nel 2022-2023, associato a una maggiore severità della malattia;

i risultati indicano un rischio di forme gravi di bronchiolite nei bambini a causa delle nuove varianti di

VRS sottotipo B, con elevate necessità di supporto respiratorio e ricovero in terapia intensiva; da ultimo, come riportato dal sito *web* della fondazione Veronesi, la Commissione europea ha autorizzato il primo vaccino contro il virus respiratorio sinciziale per neonati e adulti *over 60*, sviluppato da Pfizer, che ancora aspetta l'autorizzazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco. Il vaccino si è dimostrato utile nel prevenire le complicanze da VRS nei neonati e nei bambini nella loro prima stagione di possibile contagio. In particolare, va somministrato alle gestanti ed è utile per proteggere in maniera passiva anche i nascituri; inoltre, si segnala che al momento sarebbe disponibile l'anticorpo monoclonale Beyfotus (Nirsevimab), sviluppato da Sanofi e AstraZeneca che è già stato autorizzato da EMA e quindi disponibile, sebbene (come riporta in data 29 dicembre 2023 la testata "Fanpage") non ancora in Italia, la cui approvazione da AIFA è ancora sospesa. Esso va somministrato ai neonati nelle prime settimane di vita e garantisce una profilassi duratura; la malattia è anche causa di decessi, che potrebbero essere evitati qualora fosse approvato in Italia l'utilizzo del vaccino; a titolo d'esempio, nelle ultime settimane è deceduta una bambina di 3 mesi, originaria di Boscotrecase (Napoli). In particolare, la neonata, trasportata d'urgenza dai genitori presso l'ospedale di Castellammare di Stabia (Napoli), dopo un primo tentativo fallito nell'ospedale "Sant'Anna e Maria Santissima" di Boscotrecase (che, sprovvisto di pronto soccorso, non ha potuto prestare cure urgenti alla bambina), in crisi respiratoria per una sospetta bronchiolite, sarebbe spirata nel giro di qualche ora, si chiede di sapere: quali siano le modalità attraverso cui il Ministro in indirizzo, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda affrontare la problematica e se condivide l'opportunità che il farmaco venga adottato anche in Italia; se condivide l'opportunità di verificare, nel perimetro delle proprie competenze, se il decesso della bambina di Boscotrecase potesse essere evitato se solo fosse stato attivo il pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Anna e Maria Santissima e se, dunque, ritenga che gli operatori sanitari, ovvero amministrativi, della struttura ospedaliera abbiano agito in maniera deontologicamente e professionalmente corretta, non prendendo la neonata in carico; quali iniziative intenda assumere al fine di ridurre significativamente l'incidenza del virus e la pressione sulle strutture ospedaliere.

(4-00977)

MAGNI - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

recentemente la stampa nazionale ha diffuso un video girato a Milano nel pomeriggio di sabato 27 gennaio 2024, giorno della memoria, durante la manifestazione *pro* Palestina, in cui si vede F.C., storica attivista 93enne della sinistra milanese che ha partecipato al corteo, la quale ha incalzato uno degli agenti dei Carabinieri che, schierati in assetto antisommossa, tentavano di evitare che la folla di circa mille persone avanzasse per via Padova, domandando al militare, parato di fronte a lei: "Il presidente Mattarella, cos'ha detto?";

la domanda posta si riferiva con ogni evidenza al discorso tenuto dal Presidente della Repubblica quella stessa mattina del 27 gennaio, durante le celebrazioni istituzionali tenutesi a Roma nel salone dei Corazzieri al Quirinale, e in particolare alla frase "Mai più un'Italia razzista, mai più le atrocità di Auschwitz, mai più permettere quel 'tacito consenso' che permise la follia del nazi-fascismo";

nel video ripreso dalle telecamere della piattaforma "Local Team", si sente il carabiniere rispondere testualmente: "Con tutto il rispetto, signora, non è il mio Presidente", e quando la donna, incredula gli chiede: "No? E lei di che Paese è?" l'esponente delle forze dell'ordine a quel punto risponde sempre testualmente: "Io non l'ho votato, non l'ho scelto io, non lo riconosco";

da notizie di stampa si è appreso che nella giornata di ieri 29 gennaio, il comando generale dell'Arma ha informato dell'episodio l'autorità giudiziaria, sia ordinaria che militare, e ha fatto sapere che disporrà l'immediato trasferimento del militare a un incarico non operativo, e che saranno adottati tempestivamente tutti i provvedimenti disciplinari necessari;

considerato che:

dal rispetto per le istituzioni democratiche, dall'equilibrio fra i poteri, dal ruolo fondamentale del Parlamento e del Presidente della Repubblica discende l'imparzialità, principio guida della pubblica amministrazione, unitamente al suo dovere di efficienza e competenza;

ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale: da ciò discende il doveroso rispetto della sua persona e della sua fondamentale funzione;

ai sensi dell'articolo 54 della Costituzione tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi dello Stato: questo principio ha un valore precettivo ancora più ampio se riferito alle forze dell'ordine e in modo particolare all'Arma dei Carabinieri cui è affidato il duplice compito di difesa dello Stato e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

ogni offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica è punita dal codice penale all'articolo 278, e l'articolo 290 punisce il vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate; inoltre vi è specifica disposizione del codice penale militare di pace secondo il quale "Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni";

l'episodio riportato pare all'interrogante da inserire in un clima di generale delegittimazione di organi istituzionali quali il Presidente della Repubblica e il Parlamento e nel quale esponenti delle forze dell'ordine si sentono autorizzati a condotte del tutto contrastanti con la missione di servire il Paese con rigore e lealtà: ci si riferisce in particolare al tenore delle dichiarazioni omofobe e razziste esternate dai vertici dell'Arma fino ad arrivare a condotte consistenti in atti persecutori e veri e propri abusi,

si chiede di conoscere quali siano in dettaglio i provvedimenti disciplinari adottati nei casi indicati e in particolare quale sia l'esito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del carabiniere e quali altri provvedimenti, anche in materia di formazione del personale, il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare affinché simili episodi non si verifichino più.

(4-00978)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante, nel comune di Pozzuoli, presso l'Istituto scolastico "Vittorio Emanuele" di Arco Felice, è iscritto un bambino con una grave disabilità (SMA), che gli procura difficoltà respiratorie;

l'istituto si sarebbe dimostrato indisponibile a garantire adeguata assistenza al bambino, costringendolo a casa con la famiglia;

diverse famiglie, e non solo dei compagni di classe, hanno protestato formalmente, trattenendo a casa i propri figli lo scorso 16 gennaio, per l'incapacità dell'Istituto di trovare una soluzione che possa garantire al bambino di esercitare il suo diritto a ricevere un'istruzione e di godere dei momenti di socialità fondamentali per la sua crescita personale;

l'articolo 34 della nostra Costituzione, nel sancire il diritto all'istruzione, è chiarissimo nell'affermare che «la scuola è aperta a tutti» e che la Repubblica deve rendere «effettivo questo diritto», così come l'articolo 3, comma secondo, della Costituzione sancisce il principio di eguaglianza sostanziale, e la Repubblica ha l'obbligo di rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che possa limitare la libertà, l'eguaglianza e il pieno sviluppo della persona umana, nonché la partecipazione al progresso della nostra comunità,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare ogni sostegno e supporto, al fine di ovviare alla criticità esposte in premessa in relazione all'Istituto "Vittorio Emanuele" di Arco Felice, nonché per garantire l'effettività del diritto all'istruzione dei bambini e delle bambine con disabilità grave su tutto il territorio nazionale.

(4-00979)

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

organi di stampa riferiscono che il 29 gennaio 2024 un uomo di 66 anni è stato rinvenuto impiccato nella sua cella del carcere di Imperia, l'uomo era ancora in attesa del primo grado giudizio;

quello di Imperia rappresenta solo l'ultimo di una terribile sequela di morti in carcere che, dall'inizio dell'anno ad oggi, ha portato a registrare 31 decessi, di cui tredici per suicidio; tale inquietante andamento vede, dunque, il sistema carcerario italiano registrare un suicidio ogni 24 ore e un decesso "per altre cause" al giorno; già il 2022 si era tristemente distinto per l'alto numero di suicidi (84, contro i 57 del 2021 e i 69 dello scorso anno), anno in cui, nel mese di gennaio, si registrarono otto suicidi, contro i tredici del 2023; se tale andamento dovesse proseguire, a fine anno le carceri italiane rischiano di registrare fino a 160 suicidi; anche un singolo suicidio in carcere rappresenta già una sconfitta senza appello per lo Stato, che deve farsi garante di una situazione di coercizione e vulnerabilità che richiede l'approntamento di tutti i mezzi necessari a salvaguardare la salute psicofisica del detenuto, in ossequio al principio di umanità della pena e alla funzione rieducativa della stessa, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo abbia contezza della reale entità del fenomeno delle morti in carcere e quali siano le ragioni (soggettive e oggettive) che portano taluni detenuti a preferire il suicidio alla detenzione; quali iniziative abbia adottato e intenda adottare per garantire ogni mezzo e strumento necessario a prevenire gesti estremi e decessi all'interno delle carceri italiane, assicurando supporto psicologico e condizioni dignitose ai detenuti, anche al fine di azzerare il numero di suicidi in carcere; se non ritenga che l'elevato numero di suicidi in carcere dipenda dalle condizioni di sovraffollamento degli istituti di pena e dalle scarse prospettive di reinserimento sociale che oggi il sistema carcerario italiano è in grado di offrire; quali iniziative intenda assumere per contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e per garantire migliori condizioni di vita ai detenuti; se non ritenga infine necessario disporre un'inchiesta ministeriale sulle ragioni delle morti in carcere, inclusi i decessi per suicidio, anche al fine di verificare come sia possibile che simili eventi si verifichino in regime di detenzione, dove strumenti potenzialmente idonei a ledere e all'autolesionismo non dovrebbero trovarsi nella disponibilità dei detenuti e quali misure di vigilanza e prevenzione, anche di carattere organizzativo, siano posti in essere dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al fine di assicurare una sorveglianza che consenta di scongiurare simili episodi.

(4-00980)

[SCALFAROTTO](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia.*

- Premesso che:

Filippo Mosca è un giovane ventinovenne originario di Caltanissetta che aveva deciso di andare in Romania per partecipare a un *festival* di musica con alcuni amici che da tempo vivevano nel Paese e che ora si trova in carcere da circa 9 mesi;

secondo organi di stampa Mosca sarebbe stato arrestato, proprio in Romania, all'inizio dello scorso maggio, per aver portato con sé delle sigarette con *hashish* ("spinelli"): l'accusa è di traffico internazionale di stupefacenti;

condannato in primo grado a 8 anni di detenzione, da 9 mesi è recluso in condizioni disumane nel carcere di Porta Alba a Costanza;

Mosca è detenuto in condizioni igienico-sanitarie indegne, insieme ad altre 24 persone in una cella di circa 30 metri quadri: per i bisogni fisiologici hanno a disposizione un buco sul pavimento della cella, spesso intasato e che non viene mai lavato;

in nessun caso si può tollerare la detenzione di un nostro concittadino, in uno Stato membro dell'Unione europea, in condizioni tanto disumane e degradanti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, anche di natura diplomatica, intendano assumere per garantire a Filippo Mosca condizioni di detenzione dignitose e per verificare la possibilità di un suo trasferimento negli istituti italiani;

quali siano le prospettive di rilascio di Filippo Mosca e quale supporto sia stato fornito a lui e alla

famiglia in questa vicenda.

(4-00981)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00422, del senatore Sensi ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla *10^a Commissione permanente*(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10^a Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00905 della senatrice Camusso ed altri,sull'operatività di ANPAL Servizi S.p.A..

1.5.2.3. Seduta n. 152 del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

152a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCLEDÌ 31 GENNAIO 2024

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CENTINAIO,
del vice presidente CASTELLONE,
del vice presidente RONZULLI
e del presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,05).

Si dia lettura del processo verbale.

SILVESTRONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 10,08)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 996, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il presidente dell'8a Commissione permanente ha riferito sui lavori della Commissione e ha avuto luogo la discussione generale.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 996, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Come stabilito nella Conferenza dei Capigruppo, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 996, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, Governo, oggi discutiamo un provvedimento che tocca temi cruciali, che affronta lo sviluppo e la protezione ambientale, l'autonomia energetica del nostro Paese e le difficoltà dei cittadini relative al caro bollette e alla crisi energetica.

Speravamo che al Senato venisse concesso un tempo adeguato, ma ci troviamo, ancora una volta, a ratificare il lavoro della Camera, visto che è stata posta la questione di fiducia. Questa era una opportunità ideale per una collaborazione tra maggioranza e opposizione, ma è stata una *chance* mancata poiché si poteva evitare il decreto-legge con un accordo preventivo sui tempi di approvazione.

Nonostante ciò il decreto-legge ha il merito di dare un forte impulso al tema delle comunità energetiche e supera finalmente il colpevole ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi. Queste comunità stimolano l'uso di energie rinnovabili, promuovendo la sostenibilità ambientale e una prospettiva energetica più resiliente. Inoltre supportano l'indipendenza energetica a livello locale e rafforzano il senso di comunità, mostrando come un approccio collettivo all'energia possa portare benefici sia economici che ambientali. Questo rappresenta un passo importante verso l'autonomia energetica che il Paese deve perseguire.

In poco più di un anno l'Italia è riuscita a ridurre la dipendenza energetica dalla Russia, ma un Paese è veramente libero solo se riduce la quota di importazioni del proprio fabbisogno energetico. È essenziale pertanto che la politica energetica non rimanga bloccata sul presente, ma consideri anche le fonti e le tecnologie future. Sono in corso di sperimentazione tecnologie che potrebbero trasformare completamente il panorama della produzione e dell'approvvigionamento energetico nei prossimi decenni. Occorre una politica che guardi oltre il 2050, che incentivi e sostenga l'innovazione tecnologica nel settore energetico, coniugando autonomia, sostenibilità e salvaguardia dell'ambiente.

Rimane il rammarico per non aver avviato un serio confronto con l'Europa sulla fine del mercato tutelato. Pratiche commerciali aggressive e scorrette stanno danneggiando i consumatori che subiscono aumenti legati più a pratiche speculative che a reali incrementi delle materie prime. Il mercato dell'energia rischia di diventare una giungla piuttosto che un ambito concorrenziale a beneficio del cittadino consumatore.

Per le stesse ragioni noi pensiamo che con l'Europa vada affrontato il tema delle piccole derivazioni idroelettriche, che sono l'altro lato della medaglia delle comunità energetiche o potrebbero esserlo.

Esse nascono per essere al servizio del territorio, molte di loro non hanno e non avrebbero neppure mercato; sarebbe quindi giusto che esse continuassero a svolgere la loro funzione fuori dall'ambito del mercato e fuori dall'obbligo delle procedure di gara.

Concludendo, Presidente, pur riconoscendo lo sforzo compiuto e non entrando nel merito degli altri temi oggetto del provvedimento, percepiamo comunque la mancanza di una strategia a lungo termine, in particolare per quanto riguarda sia le energie rinnovabili che la situazione attuale vissuta da milioni di italiani con la fine del mercato tutelato.

Essendo stata posta la questione di fiducia, il Gruppo per le Autonomie non potrà esprimere un voto completamente favorevole al provvedimento. (*Applausi*).

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signora Presidente, onorevoli senatori, la politica energetica è un aspetto fondamentale delle politiche nazionali, perché è l'intersezione di diverse politiche. La politica energetica è essenzialmente politica industriale, è politica ambientale ed è politica che attiene alla sicurezza, nella misura in cui la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è uno degli aspetti fondamentali delle relazioni geopolitiche internazionali e della tutela degli interessi nazionali, come purtroppo ci dimostra drammaticamente il caso del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, che è un territorio di passaggio del gas che proviene dalla Russia.

Tuttavia questo provvedimento, che oggi è in fase di votazione finale al Senato, non contiene quella visione di politica energetica che un Paese forte e industrialmente importante come l'Italia meriterebbe. Questo provvedimento è una legge contenitore, all'interno della quale si buttano tante cose eterogenee, ma senza una visione di politica energetica. Ci sono diversi aspetti positivi del provvedimento, ma ci sono anche alcune contraddizioni, che noi cerchiamo sempre, come Azione, di valutare e di stigmatizzare per uscire dal furore ideologico ed entrare nel merito del provvedimento.

Faccio l'esempio dell'*offshore* eolico galleggiante. Qui c'è un'evidente contraddizione, dal nostro punto di vista. Il provvedimento considera l'*offshore* eolico galleggiante come una tecnologia matura. Io inviterei i colleghi e il Governo a dirci quanti *offshore* eolici galleggianti ci sono in Europa in questo momento: pochissimi. E perché? Perché è difficile pensare che questa tecnologia possa essere davvero competitiva nel mar Mediterraneo, dove c'è molto vento e dove le acque sono in genere più profonde. Questo è solo un piccolo esempio di alcune cose che probabilmente, se fossero state oggetto di interlocuzione tra maggioranza e opposizione, avrebbero portato a un miglioramento del testo del provvedimento e che oggi invece, con la posizione del voto di fiducia, avete deciso di blindare.

Penso al tema del nucleare. Sento che la maggioranza sostiene con orgoglio di aver fatto uscire il tema del nucleare da un tabù italiano. Vi ricordo che ieri, nella prima discussione all'Assemblea nazionale francese, il nuovo *premier* Attal ha parlato invece di orgoglio francese nella produzione di nucleare. Qui in Italia stiamo cercando di uscire da un tabù ideologico, laddove i nostri cugini d'Oltralpe dichiarano con orgoglio che è grazie al nucleare francese se le aziende e le imprese in Francia pagano competitivamente molto di meno rispetto alle imprese italiane e ad altre imprese europee.

Anche qui c'è una contraddizione, quella di non riconoscere che moltissime delle forze politiche presenti in questo Parlamento hanno votato, all'interno del Parlamento europeo, una normativa sulla tassonomia *green* che riconosce il nucleare di ultima generazione come una fonte *green*. Lo dico rispetto a chi oggi ha pudore sul tema dell'energia nucleare di ultima generazione, laddove invece dovremmo aiutare questo Paese; noi cerchiamo di farlo, con tante iniziative per cercare di raccogliere le paure che gli italiani hanno su alcuni argomenti, come il tema delle scorie e quello della destinazione degli impianti.

Abbiamo visto che il Governo ha aperto al tema della autocandidatura degli impianti. Io credo, però, che se noi non riusciamo, non a parlare di questo tema con pudore, ma a parlarne con coraggio e con forza, rischiamo di non dare concretezza a quei timidi segnali di apertura che il provvedimento contiene.

Un altro tema sul quale avremmo bisogno di maggiore coraggio e di maggiore coerenza è quello della *ownership unbundling*, cioè il principio di separazione tra la proprietà e il gestore. Vorrei sottolineare

che alla Camera era stato presentato da Azione un emendamento afferente a Terna ed afferente al conflitto di interessi tra chi gestisce la rete e chi definisce la strategia energetica. Noi crediamo che su questo tema sia importante, proprio sulla base del principio della separazione tra chi pianifica la rete e chi la gestisce, avere una posizione chiara, strategica e priva di conflitti di interessi.

Signor Presidente, in conclusione, ecco perché noi voteremo contro la fiducia al provvedimento. Soprattutto, noi lamentiamo che questo, che dovrebbe essere un tema strategico di politica energetica, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista industriale, dal punto di vista competitivo e, dal punto di vista della sicurezza, si riduce a un contenitore di cose eterogenee in cui manca una visione di politica energetica. *(Applausi)*.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, vi era molta aspettativa per questo decreto, che avete tenuto nel cassetto per molto tempo. In particolare, gli operatori e i cittadini aspettavano ben due provvedimenti: uno che riguardasse l'idroelettrico per gli operatori, e i cittadini, probabilmente, uno che contenesse una proroga relativa all'apertura al libero mercato. Nessuna delle due misure è presente in questo decreto, quindi penso che vi sia anche una parziale delusione per chi aveva fatto affidamento su questi due provvedimenti.

Quello che emerge ancora una volta, purtroppo, è la mancanza di una strategia sulla politica energetica. Ieri alcuni colleghi, in sede di discussione generale, sottolineavano tali mancanze. Alcuni, ad esempio, sottolineavano il fatto che si prevedono dei siti per i rigassificatori; altri, invece, il venir meno di politiche riguardanti le energie rinnovabili. Io penso, invece, che manchi proprio una visione strategica e di insieme. Chi vi parla è favorevole ai rigassificatori. Noi stessi abbiamo applaudito quando, a Piombino, è attraccata la prima nave. Infatti con una emergenza energetica come quella che ha vissuto il nostro Paese e con la guerra tra Russia e Ucraina che ancora non vede una fine e quindi con la privazione del gas russo, in attesa che le rinnovabili soppiantino in gran parte la produzione dell'energia da gas, occorre trovare dei sostituti, e i rigassificatori lo sono.

Ci preoccupa però il fatto che si ritenga che se si semplificano le norme per avere i rigassificatori, poi bisogna aumentare le tasse per le energie rinnovabili. Bisogna avere una politica d'insieme, che preveda l'aumento del ricorso alle rinnovabili, così come prevede il piano del *green new deal* europeo, che, a parole, il Governo ad ogni convegno ribadisce di voler realizzare. Dall'altra parte, occorre trovare il nostro gas. Sempre a parole, sembrava che fosse questione di giorni, dopo che il Governo Meloni era entrato in carica, perché finalmente la politica dei no venisse sconfitta. Invece non c'è un'azione che riguardi il nostro gas.

Nel frattempo, per fortuna, tra il Governo Draghi e il Governo Meloni, quello che viene chiamato il Piano Mattei, che riguarda la parte energetica, è stato realizzato da una nostra società, l'ENI, che ha fatto accordi con i Paesi nordafricani per avere il gas e sostituire quello russo, ma tutto questo non ha una base omogenea. Chi vi parla pensa che ci sia ancora bisogno di gas, che ci sia bisogno di accelerare sulle rinnovabili e di fare una politica di chiarimento anche sul nucleare. Ormai le nostre società, Enel ed ENI in testa, sono *partner* di ricerche europee e internazionali sul nucleare di nuova generazione, nucleare che inquina di meno e provoca meno scorie. Peccato che non lo si possa fare nel nostro Paese. Peccato, per esempio, che l'emendamento dell'onorevole Squeri che mirava a rendere l'Isin (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) una *Authority* indipendente sia poi stato trasformato in un banale ordine del giorno.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Scusi, signora Presidente, il rappresentante del Governo deve stare al suo posto.

PRESIDENTE. Sicuramente è stato un moto momentaneo, non solo dello spirito. La Presidenza naturalmente raccoglie la sollecitazione del Capogruppo, seppure data un po' bruscamente. Prego, senatrice Fregolent.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signora Presidente, immagino che il Governo sappia tutto se non vuole ascoltare, perché non ci ha fatto presentare emendamenti. È l'ennesimo decreto-legge che ha soltanto una lettura, quella della Camera, e non un approfondimento al Senato. Ieri non siamo riusciti neanche

a dare il mandato al relatore. Abbiamo analizzato molto velocemente, con pareri che non erano neanche pienamente a conoscenza del Governo, più o meno 12 ordini del giorno.

Secondo me questo Paese merita un po' di più, merita una strategia vera sull'energia che ad oggi, non emerge dalle parole e dagli atti del ministro Pichetto Fratin, non emerge dalle politiche del ministro Urso e non emerge dalle politiche del Governo Meloni. Non emerge da questo decreto-legge, che è l'ennesimo decreto sull'energia; fosse il primo si direbbe che è un esercizio di stile, ma non è un esercizio di stile, perché è l'ennesimo decreto-legge che emanate senza avere una strategia di insieme e di visione.

In particolare, cito due delle materie che i cittadini e gli operatori speravano di trovare in questo decreto-legge e non ci sono, a dimostrazione di quello che stavo dicendo. Per quanto riguarda il libero mercato, noi siamo favorevoli e sappiamo che una libera concorrenza servirà anche in futuro a ridurre i prezzi, ma bisognava fare dei passi prima di arrivare al libero mercato per i cittadini, che non sono stati compiuti. In particolare, una vera analisi dei venditori: c'è un elenco di 638 soggetti che sono autorizzati a fare offerte ai cittadini. Ma secondo voi ci sono 638 operatori che si occupano di energia in questo Paese? A me non sembra. Vuol dire che ci sono dei prestanome e che sicuramente le truffe sono dietro l'angolo: mi riferisco a quelle richieste fatte a tutte le ore attraverso telefonate, a tutti, in particolare a persone più fragili, anziani e soggetti che magari hanno difficoltà economica e possono credere a chi dice loro «ti faccio risparmiare, vieni con noi». Noi avevamo bisogno di tutelare non solo le persone fragili, che continuano a essere nel mercato tutelato, ma anche le persone che tecnicamente, per un motivo di età, fragili non sono, ma hanno il diritto di avere operatori veri e non degli operatori truffa. (*Applausi*).

In secondo luogo, l'idroelettrico: ne ha già bene parlato ieri il collega, capogruppo Enrico Borghi.

La tolgo dall'imbarazzo: questa battaglia noi l'abbiamo fatta anche quando era Primo Ministro Mario Draghi, scelto da Italia Viva, perché le battaglie non si fanno se non si ha il Governo amico e soltanto se si è all'opposizione, ma si fanno sempre. (*Applausi*). All'epoca, nella passata legislatura, il collega non era di Italia Viva, era del PD, mentre io ero nel Gruppo di Italia Viva e c'era una collega, che adesso non è più deputata ma continua a essere una cara amica, Claudia Porchietto di Forza Italia. Facemmo quella battaglia insieme e forse non è un caso che fossimo tutti e tre piemontesi, perché nella nostra Regione abbiamo un grande patrimonio idroelettrico e sappiamo che gestire l'idroelettrico è molto complicato e che in un momento in cui c'era un'emergenza energetica e anche un'emergenza idrica, perché iniziava il periodo della siccità, anche se era inverno, dare a libera gara le concessioni idroelettriche e in un solo colpo dare a libera gara acqua ed energia era un controsenso.

All'epoca Fratelli d'Italia era con noi, oggi c'è un altro Governo e noi continuiamo a rimanere della stessa idea, mi spiace che Fratelli d'Italia l'abbia cambiata. (*Applausi*). Mi spiace anche che il ministro Fitto dica che se ci avessimo ripensato, come hanno fatto la Francia, il Portogallo, la Spagna, la Germania, la Norvegia, cioè tutti i Paesi europei, avrebbe voluto dire far venire meno il PNRR. Mi spiace perché di fronte a questo monito poi ho guardato la parte del Piano che riguardava l'idroelettrico e ho potuto verificare che non dice assolutamente questo, ma innanzitutto dice che i grandi impianti idroelettrici sono reti sensibili e come tali vengono gestiti dal Paese. È per quello che quando c'era il Governo Draghi noi chiedemmo che quella materia fosse trattata come *golden power*, che fosse emanato un DPCM entro sessanta giorni dall'approvazione del decreto concorrenza. Peccato che Draghi quei sessanta giorni non li abbia avuti, perché il Governo era decaduto, ma voi siete al Governo da un anno e mezzo e il DPCM sul *golden power* idroelettrico non l'abbiamo visto. (*Applausi*).

Per i piccoli impianti, poi, c'era una progressiva messa a gara con un accordo Stato-Regioni e invece qui ognuno è battitore libero e fa un po' quel che gli pare: ci sono Regioni che hanno messo a gara da due anni i loro impianti e non hanno avuto frutto e ci sono ricorsi al Consiglio di Stato e al Tar, perché è una materia troppo sensibile. Soprattutto, non riesco a capire perché, invece di rendere appetibile il settore a società straniere di energia - molti mi dicono che Edison esiste già in alcuni impianti ed è verissimo - rischiamo di regalare quegli impianti ai fondi di speculazione. Voglio vedere, quando ci sarà la prossima siccità e dovranno immettere l'acqua nei fiumi, se decideranno di dare retta ai loro azionisti che vogliono l'energia o ai cittadini italiani che hanno bisogno di acqua. (*Applausi*). È questa

la follia sulla quale speravamo vi ricredeste. Noi abbiamo presentato degli emendamenti, perché abbiamo ancora la libertà di farlo, abbiamo cercato di produrli anche al Senato, ma non è stato dato l'onore delle armi ad uno solo di essi. Ripensateci, però, perché altro che sovranismo e altro che sovranità italiana: noi rischiamo di svendere il nostro patrimonio energetico e il nostro patrimonio di acqua.

Per questi motivi, voteremo con profonda convinzione contro la fiducia a questo Governo. (*Applausi*).
[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, signor Sottosegretario, non nascondo una certa insofferenza nel dover dichiarare di nuovo la contrarietà del mio Gruppo anche a questo provvedimento sull'energia che, oltre ad essere antistorico e anacronistico, risulta sprezzante delle conquiste che sono state raggiunte con grande fatica in tema climatico, sia a livello europeo che internazionale, tanto più che proprio il mese scorso ho avuto il privilegio di assistere personalmente ai lavori della COP28, conclusasi con la firma di uno storico accordo che ha evidenziato per la prima volta nero su bianco l'improrogabile necessità di fuoriuscire dall'utilizzo dei combustibili fossili entro il 2030 e al contempo il bisogno di triplicare la capacità di produzione di energia rinnovabile, un impegno internazionale firmato incredibilmente da 196 Paesi, tutti concordi sull'urgenza di garantire con tutti gli sforzi possibili un futuro al nostro pianeta, oggi devastato ad ogni latitudine dai tragici effetti della crisi climatica, alimentata anche dall'utilizzo delle fonti fossili, accordo firmato anche dall'Italia.

Il tempo per decidere se sia opportuno o no perseguire l'obiettivo di transizione energetica è scaduto. Non si può più discutere sul se, ma sul quando e come attuarla, così da garantire per noi stessi e per le future generazioni la possibilità di vivere in un ambiente sano, senza la costante minaccia di perdere anche la propria vita. Lo sanno bene le piccole isole del Pacifico, come Samoa, che potrebbero scomparire a breve per l'innalzamento repentino del livello dei mari. Una condizione drammatica globale che sta flagellando anche l'Italia e la sua economia e che non possiamo più ignorare.

Pertanto, proprio dinanzi all'urgenza di un cambio di passo siglato anche dall'accordo di Dubai, dinanzi alla coesione di Paesi geograficamente, culturalmente e politicamente così lontani (ricordando che anche i Paesi arabi, storici produttori ed esportatori di combustibili fossili, stanno investendo enormi capitali in energie rinnovabili), l'Italia, con il suo attuale Governo, invece di approfittarne, retrocede, si disallinea, si deresponsabilizza e si nasconde, a questo punto direi vigliaccamente, firmando accordi internazionali ad alto livello, per poi tornare in Italia e continuare a varare politiche dannose e anacronistiche, che continuano ad andare a braccetto con il fossile e sbarrano la porta al progresso, al presente, già travagliato dal susseguirsi di eventi climatici estremi, e al futuro.

È desolante vedere il proprio Paese arretrare rispetto all'opportunità di affrontare in modo sinergico e strutturato una problematica seria e urgente come quella del cambiamento climatico, condizione che tocca da vicino la vita, la salute e il benessere economico dei cittadini. Eppure questo Governo dovrebbe saperlo bene, visto che anche nel provvedimento in esame prevede degli aiuti, che io chiamerei "toppa", per le comunità emiliane e toscane che, dopo i disastrosi eventi meteorologici verificatisi da maggio 2023 in poi, hanno visto le proprie case ed attività commerciali essere distrutte e spazzate via dall'acqua. Di prevenzione, però, non c'è ancora alcuna traccia.

Tuttavia il presente disegno di legge, sciatto e dannoso, fa di più: fotografa perfettamente il momento parossistico che sta vivendo il Governo Meloni, così confuso e diviso tra la sua apparente veste diplomatica, che sfoggia con ipocrisia in tutti gli appuntamenti internazionali (la COP, il G7 e il G20) e la sua reale vocazione politica retrograda, dannosa e colonialista, votata all'esasperato sfruttamento e approvvigionamento di combustibili fossili sia all'estero che a casa propria. Si tratta dello stesso dualismo politicamente ingannevole che ripropone in questo testo, dove sapientemente nasconde, tra qualche magra disposizione apparentemente orientata alla sostenibilità, la volontà di rilanciare l'attività di estrazione degli idrocarburi non solo nei siti già attivi, ma anche in ambienti marini protetti. In questo modo, fingendo di sostenere la produzione da fonti di energia rinnovabile, in realtà aumenta in modo preoccupante gli incentivi economici per i settori gasivori, ossia per quei comparti industriali

altamente dipendenti dal consumo di gas. Aprire al rilascio di concessioni per coloro che intendono costruire nuove infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo della produzione di gas nazionale, oltre ad essere moralmente deplorabile, ci autodelegittima come Paese, rendendoci incoerenti e sprezzanti, non solo dinanzi agli impegni internazionali ed europei, ma anche al cospetto della nostra Costituzione, che all'articolo 9 tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi naturali che lasceremo in eredità alle future generazioni.

Ci chiediamo come sia possibile che questo Governo, piuttosto che approfittare delle enormi opportunità di sviluppo economico e occupazionale offerte dalle fonti rinnovabili, preferisca ancora una volta agevolare quei settori altamente inquinanti che, oltre a danneggiare la salute dei cittadini e dell'ambiente, sono senza futuro nella prospettiva globale. Si utilizzano soldi pubblici per costruire impianti obsoleti di incenerimento in Sicilia, di conservazione e gestione dei rifiuti radioattivi; strutture che da circa vent'anni vengono considerate dalla Comunità europea e internazionale come residuali nella piramide del ciclo dei rifiuti. Sono scelte inquinanti e irrispettose della tutela ambientale.

Insomma, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, lo stesso mare del nostro stupendo e invidiato Paese che non risparmiare di trivellare. Nella giornata parlamentare della COP28, organizzata dall'Unione interparlamentare e dal Consiglio nazionale federale degli Emirati Arabi Uniti, a cui hanno partecipato parlamentari provenienti da settantasei Paesi, si è sottolineato il ruolo cruciale che svolgono i parlamentari nell'esercizio di indirizzo nei confronti dei nostri Governi. È per tale ragione che in quest'Aula, anche in questa occasione, mi rivolgo alla maggioranza e al Governo - anche a lei, signor Sottosegretario - ribadendo l'importanza di agire e dare fondamento agli impegni presi, vincolandoli a politiche coerenti che sappiano concretamente garantire una transizione ecologica, giusta, equa e sostenibile.

Pretendere di continuare a vivere in modalità *business as usual* non è più un'opzione. È arrivato il momento che ne prendiate coscienza. Il nostro futuro dipende dal nostro presente e per queste ragioni noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra esprimiamo voto contrario su questo provvedimento veramente dannoso. (*Applausi*).

ROSSO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, il decreto-legge in esame è un provvedimento strategico sul tema dell'energia in Italia, fondamentale per la decarbonizzazione, l'economicità e la sicurezza nella produzione dell'energia. È un provvedimento che si è ulteriormente arricchito durante l'*iter* parlamentare alla Camera con un approfondito esame che è stato seguito puntualmente dal ministro Gilberto Pichetto Fratin. Sono stati approvati cento emendamenti che hanno aggiunto sedici articoli e decine di commi, con il contributo di Forza Italia, della maggioranza, ma anche dei deputati di minoranza. Peraltro, l'esame di merito ha seguito un vasto ciclo di audizioni degli *stakeholder*, sia pubblici che privati, che hanno dato il proprio sostanziale contributo assieme a diversi esperti del settore.

Possiamo quindi affermare che il provvedimento ha avuto un esame approfondito e senza alcuna preclusione ideologica. Nonostante ciò, le opposizioni sostengono che questo sia un decreto-legge vuoto, senza nessuna novità su transizione ecologica, fonti rinnovabili, ambiente, decarbonizzazione. Allora vediamo insieme cosa contiene questo decreto vuoto.

Due sono gli obiettivi principali: promuovere il ricorso alle fonti rinnovabili e sostenere le imprese a forte consumo di energia. Sono però previste altre misure, ad esempio a sostegno dell'edilizia; disposizioni per la ricostruzione dei territori alluvionati del 2023 e in favore dei territori umbri colpiti dal sisma; disposizioni per l'accesso al fondo di solidarietà per le imprese agricole, per il riutilizzo dei materiali di drenaggio, per gli impianti di illuminazione pubblica.

Inoltre voglio ricordare che, grazie a Forza Italia, sono state introdotte norme nell'ambito del libero mercato dell'energia: siamo cioè intervenuti per assicurare il minor impatto e le maggiori garanzie possibili ai clienti finali, sia famiglie che imprese. L'approvazione del cosiddetto *electricity release* serve a garantire un sostegno per gli energivori elettrici, promuovendo al contempo lo sviluppo di

nuovi impianti da fonti rinnovabili. È presente anche una misura a sostegno delle imprese cosiddette gasivore, che potranno acquistare il gas a un prezzo vantaggioso rispetto alle quotazioni di mercato. Vengono dichiarati interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti tutte le opere finalizzate alla costruzione di rigassificatori. È stata raddoppiata la dotazione del Fondo per la transizione energetica del settore industriale, proprio per sostenere la competitività delle nostre imprese nei settori maggiormente esposti al rischio di rilocalizzazione. Sono state prorogate al 31 dicembre 2026 le concessioni geotermiche, consentendo di rimodulare, a determinate condizioni, l'esercizio delle concessioni per un periodo fino a vent'anni. Inoltre, le Regioni saranno agevolate, attraverso un apposito fondo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, ospitando impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.

Sono state introdotte anche molte semplificazioni: semplificazioni alle autorizzazioni per realizzare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, eoliche e solari; semplificazione della procedura di smaltimento dei pannelli solari esauriti; semplificazione all'accesso agli incentivi per gli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area colpita dagli eventi sismici del 2016.

È inoltre previsto un innalzamento delle soglie per la sottoposizione dei progetti a valutazione ambientale, semplificando le procedure autorizzative per le opere di connessione alla rete elettrica per gli impianti da fonti rinnovabili. Vengono definiti più puntualmente gli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole; così come viene agevolata la produzione di energia elettrica e calore da biomasse, solide e gassose. Inoltre, sono state introdotte disposizioni in materia di installazione di impianti a fonte rinnovabile in siti oggetto di bonifica. È stato istituito un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili, volto a tener conto della peculiarità della filiera.

E poi, cito le norme per la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio e in corso di realizzazione, tema sul quale Forza Italia era già intervenuta in Senato recentemente con una serie di agevolazioni. È stata prevista la procedura per l'individuazione di aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione, alla produzione e all'assemblaggio di piattaforme eoliche galleggianti *offshore*. Le agevolazioni in materia di accisa, previste per il gasolio, si applicheranno anche al biodiesel, con lo scopo di incentivarne l'utilizzo. Vi sono norme anche in materia di stoccaggio geologico di CO₂, il cosiddetto *carbon capture and storage*, che puntano a centrare gli obiettivi di decarbonizzazione del 2030. Viene rifinanziato per il 2024 anche il Fondo italiano per il clima, per sostenere gli interventi a favore di soggetti privati e pubblici.

Insomma, altro che decreto-legge vuoto! Un corposo insieme di norme che persegue gli obiettivi europei che l'Italia ha fatto propri, per un Paese avviato verso la decarbonizzazione e un sempre più spiccato indirizzo nazionale alla produzione di energia pulita e rinnovabile.

Ieri erano in audizione in 8a Commissione rappresentanti di Enel, che ci hanno comunicato una serie di dati per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: in Italia, le fonti rinnovabili hanno superato l'impiego del gas (rinnovabili al 38 per cento, gas al 36 per cento). Inoltre, il carbone produce solo il 4,7 per cento dell'energia elettrica ed entro il 2025 non sarà più utilizzato.

Vedete: sono tutti risultati positivi, che aumenteranno con gli effetti benefici di questo decreto-legge. Come potete rilevare, la tutela dell'ambiente, la decarbonizzazione, l'impiego di fonti rinnovabili non sono temi in esclusiva alle sinistre, anzi. C'è chi si riempie la bocca con questi obiettivi e poi ci siamo noi di centrodestra che li realizziamo. Per questo il Gruppo Forza Italia esprimerà un convinto voto favorevole sulla questione di fiducia posta sul provvedimento. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo «Chateaubriand» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 996 e della questione di fiducia (ore 10,48)

TREVISI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREVISI (*M5S*). Signor Presidente, il decreto-legge in esame, oltre ad aver privato noi parlamentari, per l'ennesima volta, delle nostre prerogative di poter migliorare il testo, di poter almeno discutere i nostri emendamenti - quindi è l'ennesimo atto di prepotenza da parte di questo Governo - in realtà, sotto un falso nome - perché di sicurezza energetica e fonti rinnovabili c'è pochissimo o nulla - è un provvedimento sulle energie fossili inquinanti e costose. (*Applausi*). Infatti prevede nuove trivelle, con il rischio subsidenza, che andranno a mettere in serio rischio le nostre coste. Prevede inoltre investimenti in nuovi rigassificatori: quindi, di nuovo, gas, il cui consumo è in forte calo. Ogni anno consumiamo meno gas e tuttavia continuiamo a investire su questa fonte fossile che dobbiamo progressivamente abbandonare.

Il provvedimento prevede altresì il costosissimo stoccaggio di CO₂. Se volete lasciare le fossili e puntare sulle rinnovabili, a cosa serve lo stoccaggio di CO₂? Vale la pena puntare sulle rinnovabili, evitando di produrre CO₂. Prevede inoltre la fine del mercato tutelato. Io sto già ricevendo bollette del gas con prezzi enormi. Si è già vista la manovra che tenderà a far arricchire coloro che vendono le energie, causando nuovi extraprofiti, che tanto piacciono a questo Governo.

Il provvedimento prevede poi lo stoccaggio di rifiuti nucleari in aree non idonee. Voi, che volete fare una ventina di centrali nucleari, non riuscite a trovare un piccolo deposito di scorie nucleari in tutto il Paese e avete addirittura aperto alle aree non idonee la possibilità di autocandidarsi. (*Applausi*). Ma vi rendete conto? Siete alla frutta. Il provvedimento prevede anche due nuovi inceneritori in Sicilia, al modico costo di 800 milioni di euro che vengono sottratti alle risorse destinate al Fondo per lo sviluppo e la coesione della Sicilia. State quindi impoverendo la nostra Nazione.

Siete un Governo che non vuole la transizione energetica e che sta favorendo chiaramente le *lobby* dell'energia. Penso che questi decreti non li scriviate manco voi, ma vengano scritti direttamente dalle *lobby* dell'energia. (*Applausi*). Credo che invece di Governo Meloni, potrete essere battezzati anche Governo Mel-ENI. (*Applausi*). Sicuramente è un nome più idoneo, sapendo chi probabilmente vi scrive questi decreti.

L'energia è un bene strategico del nostro Paese. Ieri in audizione è stato detto da Enel che siamo un Paese ricco di fonti rinnovabili e che quella solare è in assoluto l'energia più economica che esiste. (*Applausi*). Quindi, i motivi non sono ambientali. Oggi fare nel nostro Paese un *kilowatt* da energia solare costa dai due ai tre centesimi di euro, come sostenuto da tutti gli studi scientifici. Voi volete invece continuare a produrre energia fossile, con un costo che va dai sei centesimi (quelle più inquinanti) ai 12, su cui poi vanno a gravare le esternalità (vanno dai 12 ai 30 centesimi per *kilowatt*), su cui poi andrà a gravare ulteriormente lo stoccaggio di CO₂, che è di 30 centesimi a *kilowatt*. (*Applausi*). Ma di cosa stiamo parlando? Voi volete impoverire questo Paese. (*Applausi*).

La vera risorsa sono le energie rinnovabili e non l'energia fossile, che dobbiamo lasciare, ma per motivi economici. Voi continuate invece a incentivare le energie fossili, tanto è vero all'articolo 4 volevate addirittura tassare le energie rinnovabili con 10 euro a *kilowatt* installato. Noi abbiamo fatto togliere questa previsione, da cui si è vista la malafede del vostro disegno strategico.

Avete anche sancito il nuovo Piano Mattei. Ma cosa andate a fare in Africa? Con tutti i danni che state facendo in Italia, volete andare anche in Africa a farne altri? (*Applausi*). Ma con tutti i disastri che state già combinando nel nostro Paese, cosa andate a fare? Avete magari qualche rimembranza di neocolonialismo? Vi ricordo che novant'anni fa la campagna in Africa è stata una delle pagine storiche più drammatiche del nostro Paese. (*Applausi*). Evitate di andare in Africa a produrre biocarburanti, che sono non energia rinnovabile, ma *greenwashing*. Produrre in Kenya biocarburanti significa trovare nuovi terreni, usare fertilizzanti chimici, trattori e macchinari alimentati da fonti fossili e trovare l'acqua (ossia estrarla). Facciamo le piante che produrranno olio e poi prenderemo una nave cargo, alimentata da fonti fossili, per portarlo alla bioraffineria di Gela, che consumerà energia fossile, per produrre biocarburanti.

Vale la pena utilizzare direttamente i combustibili fossili, perché per produrre un litro di biocarburante a volte ne servono due di fonti fossili. È quindi un'operazione di *greenwashing* che serve solo per fare speculazione economica nei Paesi poveri. I biocarburanti non servono a nulla, non è energia pulita.

Il Piano Mattei quindi è un piano di aria fritta. Io credo che anche Mattei si stia rivoltando nella tomba, perché lui guardava al futuro e oggi il primo che avrebbe capito che le fonti rinnovabili sono il futuro sarebbe stato proprio Enrico Mattei. Avete anche abusato del suo nome: era una persona lungimirante e sicuramente oggi, se fosse vivo, saprebbe benissimo che le fonti fossili sono arrivate al capolinea.

Non considerate quindi i costi economici; se avete cinque miliardi e mezzo da spendere, perché non facciamo un grande piano per solarizzare tutti gli edifici del nostro Paese, tutti i capannoni industriali e i parcheggi? (*Applausi*). Spendiamo in Italia i cinque miliardi e mezzo! Non li spendiamo in Africa! Anche il presidente della commissione dell'Unione africana Moussa Faki ha detto che avrebbe gradito che questo Governo condividesse di più, perché anche loro non sanno cosa volete fare in Africa. È vero quindi che più che con gli esponenti dei Governi africani, probabilmente la Meloni abbia riferito cosa vuole fare in Africa ai comici russi. (*Applausi*). È molto probabile che sia successo questo, perché anche gli africani non sanno cosa volete andare a fare in Africa.

Evidentemente voi volete far sopravvivere le fonti fossili, le *lobby* delle fonti fossili, ma non state facendo l'interesse del nostro Paese. Voi qui non dovete fare l'interesse delle aziende che producono, vivono sull'energia fossile e hanno interesse a mantenere questo sistema perché fanno dei profitti. Voi dovete fare l'interesse del nostro Paese che è uno solo: produrci da soli l'energia. Ricordo che siamo ricchi, il nostro Paese è ricco di energia solare e si trova in una posizione geografica invidiabile rispetto agli altri Paesi europei. Abbiamo quindi la possibilità di autoprodurci tranquillamente l'energia di cui abbiamo bisogno. È vero che non è programmabile. Ma, se considerate che, a parità di costo, l'energia rinnovabile e l'energia solare costano due, tre centesimi a kilowatt, anche dovendo fare dei sistemi di accumulo, potremmo al massimo arrivare a 6-7 kilowatt rispetto ai 30-40 kilowatt dell'energia fossile, includendo lo stoccaggio di CO₂, l'esternalità e i costi di produzione.

Non parliamo dell'energia nucleare, perché non avete nemmeno un sito per fare i depositi di scorie. Oggi i dati scientifici ci dicono che l'energia nucleare, senza il costo del trattamento delle scorie, si attesta sui 16 centesimi a kilowatt. Questi sono i dati. Allora qual è la verità? La verità è che questa energia pulita non piace a chi oggi vende l'energia e vuole mantenere dei profitti sulla sua vendita ai cittadini, perché autoprodursi l'energia è conveniente per i cittadini, ma non per le *lobby*. (*Applausi*). Questa è la verità!

Sicuramente adesso parlerete dei banchi a rotelle; è un *must*, ormai siamo abituati. Eravate pronti a governare, ma, non avendo argomenti, uscirà sicuramente la storia dei banchi a rotelle.

Io penso che questo decreto-legge sia completamente sbagliato. È evidente che non ha senso, come detto, per motivi di bilancio energetici produrre biocarburanti in Africa. Non ha senso nemmeno dal punto di vista occupazionale, perché l'Africa è enorme, servirebbero milioni di posti di lavoro; non sarà qualche ettaro di colture energetiche a risolvere il problema dei flussi. Se avete veramente i cinque miliardi e mezzo, spendeteli nel nostro Paese perché ne ha bisogno.

Per questi motivi noi siamo fortemente contrari a questo provvedimento. (*Applausi*).

[GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Presidente, la ringrazio per la sensibilità di aver rispettato un pochino la fatica di arrivare qua. Devo dire che, quando ho sentito giustamente denunciare la nostra amica in carcere con i ceppi, io dico, senza fare vittimismo, che esistono ceppi che alcuni Paesi mettono alle persone in corso di indagine ed esistono Paesi civili come l'Italia, per la quale ho combattuto molto, che mettono ceppi invisibili o visibili come quelli delle barriere architettoniche, di traffico e di movimento. Persino in questa Aula, per me sacra, qualche volta mi sento un po' in difficoltà, perché non trovo la posizione giusta per stare correttamente io e non disturbare gli altri. Quindi, ho colto con molto favore la sua sensibilità di darmi il tempo di riadattarmi all'Aula.

Continuo - grazie a lei, Presidente, colleghi e colleghe - a dire che l'energia - e non lo insegno io - è sempre stata il momento della civiltà. L'*homo sapiens* e il Neanderthal si sono rivolti al gruppo e hanno cominciato a identificarsi come famiglia solidale proprio intorno al fuoco, intorno al calore, intorno alla difesa dagli animali orribili di quel periodo. Da quel momento l'energia non è stata solo

l'agente e il motore del nostro sviluppo, ma è stata anche un momento di rappresentazione delle nostre civiltà.

Certo, in questi decenni non abbiamo rispettato la logica, non abbiamo rispettato l'ecosistema e adesso ne paghiamo le conseguenze. Cari colleghi, voi sapete che io cerco di evitare qualsiasi forma di contrapposizione, se non per difendere le idee o le persone che vanno difese, e va dato anche spazio di critica e di cittadinanza. Qualche volta, però, mi va di fare polemica, una polemica terapeutica spero. Negli interventi di ieri e di oggi delle opposizioni io colgo, con tutto il rispetto - sono stato una vita all'opposizione e ne so qualcosa - un nervosismo e, se vogliamo, un doppiopesismo che non considero degno di questa Aula. Mi riferisco al grande successo del Presidente del Consiglio proprio in questa Aula, l'altro ieri, quando il mondo africano ha sentito finalmente non frasi di vecchio e di neo-colonialismo, ma la volontà di fare insieme, la volontà di condividere una scelta comune di crescita per una crescita comune, dove anche i membri dell'Europa, non sempre positivi con noi, non hanno potuto non manifestare il loro entusiasmo.

Giorgia Meloni ha realizzato con il suo Governo, con il Piano Mattei e con l'Africa, le premesse per superare vecchi e nuovi colonialismi e vecchie e nuove forme di sfruttamento. Questo credo che iriti qualcuno di voi e ciò mi dispiace, perché il percorso condiviso, senza distinguere tra chi dà e chi riceve, ma facendo le cose insieme, è l'unico modello di sviluppo.

Dice ciò chi, per poco tempo, è stato, oltre che Ministro della famiglia, anche delegato all'immigrazione. E già allora introdussi misure che ancora ci fanno essere orgogliosi: il diritto alla cura, il diritto all'istruzione dei minori.

Io credo che in questo clima, di rifiuto delle realtà, anche il provvedimento del quale parlo questa mattina abbia un senso solo se prevediamo che non esiste Governo che abbia la bacchetta magica. Non lo dico come scarico di responsabilità, perché non mi piace dare la colpa a chi c'era prima, ma certamente comportamenti irresponsabili per decenni hanno prodotto quello che c'è adesso.

Questo provvedimento non è la lista della spesa dei sogni e dei miracoli. È un provvedimento complicato, che prevede una tempistica che forse a qualcuno può sembrare eccessiva, che prevede il rispetto delle aziende e dei cittadini. Non contiene la soluzione immediata per tutto, non è il sogno che diventa realtà. C'è un percorso serio, scientifico, politicamente accettabile da tutti, anche fuori dall'Italia, per uscire dal carbone, per uscire dalle energie nocive. E questo avviene ma senza creare povertà, perché poi la pagheremmo in altri modi; senza creare regressi industriali, senza creare disagio nelle nostre famiglie, che già di disagi ne hanno tanti. E faccio l'esempio delle persone che vengono definite fragili. Signor Presidente, intanto a me il termine fragile irrita molto. Ho usato un termine corretto, signor Presidente, non ho usato termini fallici. Il motivo per cui tale parola mi irrita molto è che le persone con disabilità non sono fragili. Sono persone che, affrontando la difficoltà di ogni giorno nella difficile normalità, danno esempi di pazienza, di coraggio, di creatività.

Ecco, proprio queste persone ci insegnano l'indispensabilità di mantenere l'energia, certamente pulita, ma efficiente. Lei sa, signor Presidente, che esistono decine di migliaia, milioni di persone che, attraverso l'energia, possono mantenersi in vita? Purtroppo, finché la scienza si preoccuperà più di costruire cannoni sempre più perfetti e non strumenti di terapia e cura per persone con disabilità grave e ingravescente, queste persone, senza l'energia, continueranno a morire. Quindi, figurarsi se l'argomento di oggi non mi colpisce da vicino.

In conclusione, io dico ai colleghi e alle colleghe, ai membri del Governo, così pazienti rispetto a certe intemperanze, e a lei, signor Presidente, così gentile nei miei confronti, che io voterò in maniera serena questo provvedimento, cercando di dimostrare, anche con le parole, al di fuori dell'Aula, che non si può avere tutto e subito. Non si possono promettere miracoli quando, proprio nel passato, queste misure non le avevamo mai sfiorate, nemmeno con la fantasia.

[MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, dopo il sì della Camera dei deputati oggi siamo chiamati ad approvare in via definitiva un provvedimento che definirei strategico per il nostro Paese, incentrato sulla promozione della sicurezza energetica

dell'Italia, ma in forma *green*, attraverso un potenziamento delle fonti rinnovabili e il sostegno alle imprese energivore e con un occhio anche alle popolazioni colpite dalle alluvioni dello scorso maggio. Quanto la nostra dipendenza energetica da altri Stati sia drammatica e possa essere per noi dannosa è emerso purtroppo con tutta la sua forza dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. E da allora scontiamo la nostra dipendenza con un'impennata dei prezzi dell'energia e del gas che incide pesantemente sulle famiglie, ma anche sulle nostre imprese. Da allora abbiamo iniziato a lavorare, sin da subito in maniera anche intensa, come maggioranza e come Governo su più fronti, partendo innanzitutto dai sostegni ai cittadini per difendersi dal caro-bollette e mitigare i costi che gravano sulle loro tasche. Siamo intervenuti con tantissimi aiuti specifici, come i *bonus* sociali, la riduzione dell'IVA sul gas, il fondo carburante per i titolari della *social card* e così via. Siamo intervenuti anche con misure dirette agli enti e alle imprese, come la possibilità per i Comuni di pianificare le politiche energetiche locali, la premialità per le imprese che coprono il 50 per cento del loro fabbisogno con energia verde, la tassa sugli extraprofitto: tutte misure volte ad aiutare gli italiani e il loro tessuto produttivo in questo difficile momento storico. (*Applausi*). Per questi pacchetti di misure - voglio sottolinearlo e ricordarlo a tutti - abbiamo stanziato finora 35 miliardi di euro, che - ne siamo convinti - sono stati fin qui utili e preziosi. Ancora, questo provvedimento si occupa di quei nove milioni di utenti domestici che si servono ancora del mercato tutelato e che devono passare a quello libero. Per la metà di quelle persone ritenute vulnerabili stabiliamo che possano continuare a usufruire di forniture a prezzi calmierati, mentre per tutte le altre famiglie introduciamo misure che possano garantire loro la massima trasparenza, le necessarie informazioni e le migliori condizioni per passare al mercato libero.

Ovviamente questi interventi da soli non bastano e parallelamente, quindi, abbiamo continuato a lavorare su interventi di tipo strutturale, con i quali il Governo mira a rendere autonoma l'Italia dal punto di vista energetico. Ancora una volta ci siamo trovati a dover porre riparo alle macroscopiche mancanze di chi ci ha preceduto e che non solo non ha pensato e attuato politiche che potessero aiutarci a raggiungere l'indipendenza energetica, ma ha, viceversa, perfino potenziato la nostra dipendenza, legandoci a doppio filo ad alcuni Stati e portandoci alla complicata situazione in cui oggi ci troviamo. (*Applausi*). E hanno anche oggi l'ardire di criticare il lavoro di questo Governo. Mi permetto di dire che forse questo provvedimento non l'hanno letto attentamente.

Noi stiamo intervenendo per far sì che il Paese possa pian piano provvedere autonomamente a coprire il proprio fabbisogno energetico, sia per consentire a tutti di accedere all'energia a prezzi adeguati e che questi prezzi possano stabilizzarsi al ribasso, sia per garantire e anzi potenziare la competitività delle nostre stesse imprese a livello internazionale. Per raggiungere questi obiettivi non possiamo non passare per l'implementazione delle fonti di energia rinnovabile, contemperando in tal modo l'esigenza di garantire la sicurezza energetica con quella di rispettare la sostenibilità ambientale, e cioè un bilanciamento di questa esigenza con la transizione *green*. Quindi, prevediamo incentivi per le imprese energivore perché installino impianti fotovoltaici ed eolici, quindi fonti rinnovabili, dando loro un arco di tempo anche abbastanza lungo, fino al 2030, sufficiente per poter programmare i necessari interventi. Nell'attesa che i nuovi impianti diventino operativi, prevediamo anche un meccanismo di sostegno, per cui le imprese potranno chiedere un'anticipazione di parte dell'energia prodotta dagli impianti stessi per continuare l'attività, ma anche in maniera conveniente.

Tuttavia, il fotovoltaico e l'eolico non sono e non possono essere da soli sufficienti, come ha sottolineato tra l'altro nei giorni scorsi lo stesso loro vice ministro Gava. Quindi, apriamo ad altri tipi di approvvigionamento, le cui necessità sosteniamo da tempo, anche come e soprattutto come Gruppo Lega. Mi riferisco innanzitutto al nucleare: come ben si sa, per noi il nucleare di ultima generazione è la strada migliore per poter avere energia pulita e sicura a basso costo. Per riprendere questa strada, quindi, diamo la possibilità ai Comuni di autocandidarsi per ospitare il deposito unico nazionale per le scorie nucleari e la risposta positiva di Trino Vercellese ci fa capire che stiamo andando nella giusta direzione. Per garantire, d'altronde, la sicurezza energetica del Paese, conciliandola con la decarbonizzazione, non possiamo affidarci solamente al sole e al vento. Ma dobbiamo necessariamente investire nella ricerca proprio sul nucleare, che è fonte sicura e sostenibile, e creare - usando ancora le parole del vice ministro Gava - un'alleanza industriale per i piccoli reattori, sviluppando una filiera

energetica europea.

Accanto a questa fondamentale innovazione, ne abbiamo poi introdotte altre e precisamente misure sulle risorse geotermiche, per cui le Regioni potranno chiedere ai concessionari la predisposizione di un piano di investimenti pluriennale in cui siano contemplati anche gli interventi di manutenzione e miglioramento tecnologico; interventi per la salvaguardia dell'ambiente e interventi per aumentare l'occupazione; estendiamo gli incentivi per gli impianti alimentati da bioliquido da biomasse, introduciamo norme per la realizzazione dei rigassificatori, in particolare a Porto Empedocle e Gioia Tauro, e istituamo il fondo per la realizzazione di impianti rinnovabili nelle aree idonee, sostenendo le Regioni nel rapido raggiungimento degli obiettivi territoriali di diffusione di queste energie.

Inoltre, tengo a sottolineare che proprio la Lega ha contribuito in modo determinante al miglioramento di questo provvedimento, perché proprio grazie a un emendamento del mio Gruppo sono state eliminate le tasse sulle rinnovabili, cioè il contributo annuo che era stato previsto a carico dei produttori di energia verde. (*Applausi*). Sono state poi introdotte ulteriori semplificazioni amministrative, sempre con un emendamento della Lega, come per la realizzazione di centrali termoelettriche e di impianti fotovoltaici per favorire sempre più la diffusione dell'energia *green*.

Insomma, quello che stiamo per varare è un provvedimento che rende l'Italia sempre più autonoma e avanzata anche dal punto di vista energetico, mantenendo salda la propria competitività internazionale, ma con un sempre maggiore uso di energia rinnovabile e, quindi, con una sempre maggiore sensibilità verso il rispetto dell'ambiente. Basti pensare alle ulteriori misure innovative che riguardano la creazione di un polo strategico nazionale per l'eolico *offshore*, che avrà sede in due porti del Sud attraverso la realizzazione di apposite piattaforme galleggianti, e ancora alle altre misure sulla sperimentazione di nuove tecnologie per catturare e stoccare la CO₂, che consentiranno di abbattere le emissioni industriali senza dover intaccare la produzione.

Questo è un provvedimento, in sostanza, che forse affronta per la prima volta con visione una materia fondamentale per un qualunque Stato che voglia definirsi moderno e che per la prima volta davvero dà all'Italia i mezzi per potersi sganciare dagli approvvigionamenti energetici esteri, per affermare sempre più la sua forza nel panorama internazionale, senza ridurre la produzione industriale o viceversa far passi indietro verso il carbone - come forse vorrebbero dall'altro lato del banco e come sta facendo, ad esempio, la Germania - progredendo verso nuove tecnologie che riescono ad avere riguardo anche per la sostenibilità ambientale.

Si tratta, quindi, di un provvedimento che non può che soddisfarci appieno, dal momento che tra l'altro si occupa anche dei territori colpiti dalle alluvioni della scorsa primavera, ai quali vengono dati nuovi sostegni per la ricostruzione e insieme per la ripartenza delle industrie, cosa che a noi sta molto a cuore.

Per tutti questi motivi, a nome del Gruppo Lega esprimo convintamente il voto favorevole. (*Applausi*). [IRTO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO (PD-IDP). Signora Presidente, colleghi, il Governo e la maggioranza sono entrati nel Guinness dei primati fra i casi negativi. Riguardo ai decreti-legge, l'Esecutivo Meloni ha imposto la fiducia per oltre 50 volte in appena due anni. È gravissimo: si continua a escludere il Parlamento su priorità nazionali, a partire dai decreti-legge, che contengono tutto, abusando della decretazione d'urgenza senza alcun limite.

Il cosiddetto decreto-legge energia (arrivato in questo ramo del Parlamento solo ventuno ore fa, signora Presidente) è stato depositato in Commissione, non c'è stata la possibilità di discutere gli emendamenti e si è arrivati in Aula senza relatore. In un testo che tratta una materia delicata e strategica, cioè la sicurezza energetica del Paese, il Governo ha inserito di tutto e di più, per esempio il commissariamento del ciclo dei rifiuti in Sicilia, affidando al Presidente della Regione il ruolo di Commissario. Insomma, si dimostra anche in questo caso la superficialità, la lentezza e la sciatteria amministrativa del Governo, che nello stesso decreto-legge ha provato - malissimo - a mettere in campo aiuti per l'Emilia-Romagna, per le Marche e per la Toscana a seguito degli eventi alluvionali. Con questo provvedimento, insomma, il Governo ha ulteriormente dimostrato di non avere buon senso

né remore, infatti rifiuta l'idea che il tema dell'energia, il problema dei rifiuti in Sicilia, i danni delle cosiddette bombe d'acqua che hanno colpito le tre Regioni andassero discussi separatamente e affrontati con tre provvedimenti diversi, coinvolgendo il Parlamento.

Invece, l'Esecutivo e la maggioranza di destra seguono due strade opposte: una cosiddetta differenziata, leghista, funzionale a spaccare il Paese, e una indifferenziata, quando occorre rimediare alla propria incapacità politica di analizzare e risolvere i problemi.

Il decreto-legge in esame è privo di misure per contrastare i cambiamenti climatici e ciò conferma che il Governo non ha una politica energetica ragionata ed efficace. Inoltre, siete incoerenti rispetto alle conclusioni raggiunte alla COP28, che ha riconosciuto la necessità di una transizione profonda dai combustibili fossili. Non vengono poi considerate le micro, piccole e medie imprese, che invece meritavano, in un decreto-legge come questo, misure concrete per affrontare la transizione energetica come opportunità di sviluppo e crescita.

Se non bastasse, nel silenzio generale, il Governo ha dimenticato le famiglie, nel momento del passaggio in corso dal regime di maggior tutela al mercato libero. Mi chiedo per quali ragioni il Governo abbia rinunciato a farsi carico di un'informazione corretta e diffusa nei confronti dei consumatori. Non doveva iniziare già dallo scorso luglio una campagna mirata? A oltre sei mesi da allora, quella campagna non esiste e non può contare su risorse efficienti. Questa occasione poteva essere utilizzata, ma ancora una volta l'avete persa, perché non avete voluto compiere una scelta di politica industriale attenta e tangibile sul problema dell'energia, che le aziende vivono con enorme ansia per il loro futuro.

Peraltro, grazie alla tenacia delle opposizioni, l'Esecutivo ha evitato, per la verità con un lavoro importante soprattutto alla Camera dei deputati, l'ennesimo errore imperdonabile, perché nel provvedimento avevate tassato i nuovi impianti rinnovabili con 10 euro al kilowatt per i primi tre anni. Al riguardo siete stati bloccati e siete stati costretti a tornare indietro dopo la reprimenda delle opposizioni e degli operatori.

Non è tutto: nel decreto-legge in esame prevedete che le nuove trivellazioni per la ricerca di gas avvengano anche in aree già vietate per ragioni ambientali e di sicurezza. Per di più, riguardo all'individuazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, il provvedimento rischia di buttare letteralmente a mare tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni, perché introduce le autocandidature dei Comuni perfino in aree ritenute fino ad ora inidonee per motivi scientifici. Insomma, il provvedimento in discussione reca un liberi tutti: si potrà, paradossalmente, trivellare ovunque e si potranno fare depositi nucleari ovunque. Si tratta di un liberi tutti inaccettabile (*Applausi*), che dimostra un mancato governo dei processi e del tema energetico e soprattutto che non guarda ai territori con uno spirito di cooperazione e di sussidiarietà.

Come dicevo, il decreto-legge contiene (o vorrebbe contenere) norme di sostegno ai territori colpiti dalle recenti alluvioni, che al momento hanno avuto qualche spicciolo o niente. C'era bisogno di un provvedimento a parte, come vi direbbe chiunque - e mi riferisco al Governo - ma a voi non importa del buon senso: vi interessano gli *slogan*, gli *spot* e il fumo mediatico. Difatti, non avete accettato nessuna delle proposte delle opposizioni relative agli aiuti per gli alluvionati, come quelle del Partito Democratico riguardo all'Emilia-Romagna, che contemplavano risorse, puntualmente individuate, per indennizzare le famiglie rispetto ai danni subiti dai loro beni mobili.

Inoltre, non è stato possibile discutere e approvare le proposte finalizzate al credito d'imposta per le imprese e per la proroga del pagamento dei mutui con Cassa depositi e prestiti per gli investimenti pubblici da parte dei Comuni alluvionati. Avete detto di no anche ai sostegni all'agricoltura, chiudendo gli occhi su tutto quello che sta succedendo nel Paese con gli agricoltori e girandovi dall'altra parte. Mentre si sta per approvare un decreto-legge in cui si sarebbero potute inserire misure che avrebbero dato immediate risposte a quanto sta avvenendo nel Paese, vi siete girati dall'altra parte. Avete respinto tutte le proposte finalizzate a favorire l'impiego delle risorse del PNRR da parte dei Comuni interessati, per i quali avevamo previsto idonei strumenti anche di personale. Analogo comportamento avete avuto sulle proposte di fondi per la ricostruzione e per i finanziamenti agevolati.

Per quanto riguarda la Toscana, avete detto di no alle nostre proposte per il sostegno agli investimenti

privati e l'accesso alla liquidità da parte delle imprese danneggiate dall'alluvione. Peraltro, avete escluso l'ulteriore sospensione dei termini di versamento dei tributi, così come dei contributi previdenziali e assistenziali. Per completare l'opera, non avete accolto la proposta che noi avevamo fatto di 200 milioni per l'alluvione nelle Marche, per garantire il ristoro integrale dei danni subiti.

In concreto, sul tema dell'energia non c'è in questo decreto-legge alcuna strategia. Non avete messo un centesimo sul Fondo per il clima, che era stato già decurtato di 280 milioni. Non avete previsto poi i termini delle compensazioni locali per le trivellazioni, alla faccia dell'autonomia differenziata che amate sbandierare quando vi fa comodo. Proprio sull'autonomia, a riprova della schizofrenia politica del Governo e delle vostre bugie sull'autonomia differenziata, avete detto no a una proposta che abbiamo fatto, che avrebbe permesso alle Regioni di avere l'ultima parola sulla scelta delle aree idonee alla ricerca e allo sfruttamento della geotermia.

Sempre per il suo tramite, signor Presidente, mi rivolgo alla senatrice della Lega che è intervenuta prima. Capisco che abbiamo avuto solo ventuno ore per studiare il provvedimento in esame, ma lei ha detto l'esatto contrario e probabilmente non ha letto il provvedimento, nel quale vengono esautorate le Regioni, mentre noi avremmo semmai voluto dare loro più potere per poter individuare i territori e le aree da usare per la geotermia. In questo decreto poi non viene dato alcun incentivo alle imprese, specie a quelle che utilizzano le energie rinnovabili.

Insomma, ancora una volta avete forzato la mano e avete imposto i vostri tempi e il vostro consueto disordine; ancora una volta, avete mortificato questo Parlamento. Considerato il ruolo strategico della sicurezza nazionale e vista l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici e la necessità che in materia di energia l'Italia abbia una politica lungimirante, come Partito Democratico avevamo presentato molte proposte valide e fattibili, nonostante la fretta imposta dal Governo, appoggiato da una maggioranza silente, supina e remissiva. Voglio ricordare che avevamo chiesto di valorizzare le imprese agricole impegnate nella produzione di energia di fonti rinnovabili; si tratta di imprese che concorrono in maniera significativa al progetto di transizione ecologica ed energetica, dunque al contrasto dei cambiamenti climatici. Avevamo anche chiesto di inserire nel provvedimento la produzione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche, nonché la produzione di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale. Anche al riguardo, siete stati sordi, ciechi e chiusi.

Non ci resta che farvi i complimenti per l'allergia che avete al confronto parlamentare, per la vostra sfacciataggine politica e per la vostra arte dell'arrangiarvi. (*Applausi*). Complimenti per la vostra mancanza di visione e prospettiva e per la vostra insensibilità rispetto alle condizioni delle imprese, delle famiglie, degli alluvionati e dei consumatori. Come sempre, avete voluto agire da soli e vi siete arroccati sulle vostre posizioni, dimostrando, se mai ce ne fosse stato bisogno, la vostra avversione per il confronto, la democrazia e i bisogni veri del Paese.

Dunque, esaminato nel merito e nel metodo, questo vostro decreto-legge non garantisce affatto la sicurezza energetica del Paese. È invece l'ennesimo, inutile provvedimento *spot*, che fa male all'Italia, fa male agli italiani, fa male ai consumatori, fa male ai cittadini e fa male ai portatori di interesse; insomma, non risponde alle esigenze di questo Paese.

Per questo, in maniera convinta, voteremo contro sicuramente alla fiducia a questo Governo, perché non la merita, ma anche nel merito del provvedimento siamo per un voto nettamente contrario. (*Applausi*).

[ROSA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROSA](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il decreto-legge in discussione, che cuba oltre 27 miliardi di euro di investimenti - lo sottolineo - è il prosieguo di provvedimenti già messi in campo dal Governo Meloni per la sicurezza energetica del Paese, per la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, per il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e gas e per favorire la ricostruzione delle attività produttive nei territori colpiti dagli eventi alluvionali.

Su quest'ultimo punto, ovvero sui provvedimenti per i territori delle Regioni Emilia Romagna,

Toscana e Marche, ritengo ci sia poco da dire non perché non siano importanti, ma perché condivido quanto detto ieri dalla collega Farolfi che, rispondendo alle accuse della minoranza, ha dettagliato quanto fatto in favore dei territori citati, smentendo qualsiasi critica, chiaramente strumentale. (*Applausi*).

Il Governo Meloni ha assunto impegni, come doveva, e anche con quest'ultimo provvedimento mantiene la parola data. Non esistono, come qualcuno ha voluto insinuare, territori di serie A o di serie B, a seconda di chi li governa.

Non più di pochi secondi vorrei dedicare all'ulteriore trovata delle opposizioni quando citano il titolo di un quotidiano, secondo il quale con il Piano Mattei verrebbero sottratte risorse al fondo per il clima. Basta leggere l'articolo 13 del decreto-legge, che invece rifinanzia il fondo con ulteriori 200 milioni di euro per il 2024, portandolo a 1,04 miliardi di euro.

È inoltre difficile commentare le corbellerie del senatore Trevisi, del MoVimento 5 Stelle, che dimostra di non conoscere assolutamente la situazione africana, richiamando parole ad effetto come il colonialismo; banalità, pur di parlare.

Vorrei invece soffermandomi sulla parte più corposa del provvedimento, le norme con le quali si incentiva la transizione energetica del Paese, senza dimenticare, al contempo, il tessuto produttivo ed economico italiano, tematica, questa, che richiede attenzione e tempestività di decisioni e quindi necessita delle dovute misure, adottate anche con provvedimenti d'urgenza, che l'opposizione critica dimostrando troppo facilmente di dimenticare il recente passato.

La situazione energetica è sicuramente un settore in cui dobbiamo accelerare e fare più di quanto fatto in passato. Non penso quindi che lo strumento del decreto-legge sia in questo caso inappropriato e non ritengo che questo Governo ne abusi, anche considerando i dati degli ultimi Governi, che ci consegnano una media di due decreti-legge pubblicati al mese. Senza contare, senatore Irto, il corposo numero di provvedimenti adottati durante i Governi Conte I e Conte II senza modifiche da parte di un ramo del Parlamento; solo in nove occasioni si è resa necessaria la famosa navetta.

Questo per dire ai colleghi dell'opposizione che sarebbe il caso di abbandonare certi atteggiamenti da censori, che non si possono permettere di entrare nel merito delle questioni, se vogliono davvero essere responsabili. Ne gioverebbe la qualità del dibattito politico. Purtroppo in quest'Aula, ma anche al di fuori, assistiamo a un tale sterile tentativo di andare contro la maggioranza, che si finisce per dire di tutto: che siamo contro la decarbonizzazione, che vogliamo alimentare le disuguaglianze ambientali, sociali ed economiche e altre assurdità dello stesso genere.

Se le opposizioni abbandonassero per un attimo l'ipocrisia che colora la contrapposizione politica forzata, si renderebbero conto che questo provvedimento è concreto e va verso una seria transizione energetica, rimanendo con i piedi per terra.

L'accusa più assurda, ascoltata di continuo, è che saremmo contro la decarbonizzazione: detto da chi oggi critica i rigassificatori, ma ieri appoggiava il Governo Draghi, che ha definito quello di Piombino essenziale per la sicurezza energetica nazionale, è ridicolo. (*Applausi*). È ancora più ridicolo se si pensa che, nonostante le prese di posizione dei partiti che lo sostenevano, MoVimento 5 Stelle incluso, Draghi non è certo caduto per il suo sostegno al rigassificatore.

La collega, senatrice Naturale, oggi è andata oltre e ci ha detto di essere anche contro l'eolico *offshore* - aggiungo io - con buona pace degli ambientalisti, ma anche del suo stesso collega, senatore Trevisi, che nel suo intervento ha speso tantissime parole al fine di promuovere l'eolico. Evidentemente, dovrebbero mettersi d'accordo all'interno dello stesso Gruppo e tenere le stesse posizioni.

Personalmente, avendo bene a mente gli impegni assunti dall'Italia, ritengo che sia ora di smetterla con le affermazioni ideologiche e di bandiera che non fanno bene al futuro del nostro Paese. Per fare ciò bisogna partire dalla realtà dei fatti. Innanzitutto, è necessario essere coscienti del fatto che neutralità climatica significa non zero emissioni, ma che quelle prodotte devono essere compensate da quelle assorbite. Questo significa: trovare un equilibrio che, passo dopo passo, l'Italia vuole raggiungere.

Basti pensare, al contrario degli *slogan* dell'opposizione, che tra il 2021 e il 2023 i nuovi impianti di energia rinnovabili sono cresciuti di oltre il 400 per cento, secondo i dati forniti ieri in Commissione dalla società Enel. Quindi, complessivamente, nel 2023 le fonti energetiche rinnovabili (FER) hanno

contribuito per il 43,8 per cento alla generazione elettrica totale netta nel *mix* energetico (33,9 idroelettrico, 27,2 fotovoltaico, 20,8 eolico, 13,4 biomasse e 4,7 geotermia).

Se ciò, da un lato, rappresenta un nuovo *record* (e non può che farci piacere), dall'altro indica che il restante 67,2 per cento è costituito da altro, di cui una buona fetta, pari al 47 per cento, è rappresentata dal gas. Tutti sanno (l'opposizione lo sa ancora meglio, visto che ha governato dieci anni e non è riuscita a diminuire l'approvvigionamento di gas dall'estero, né l'uso dello stesso gas) che non possiamo ridurre il portafoglio dell'energia al solo eolico e fotovoltaico. Semplicemente non si può, perché l'attuale tecnologia non lo permette e - soprattutto - non si può fare senza assicurare una transizione sostenibile per tutti. Questo non lo dice il Governo Meloni, ma lo dicono la Commissione europea, il Parlamento europeo e chiunque si occupi di energia. Lo dice il mondo intero, tranne l'opposizione, il cui unico fine è quello di menare il can per l'aia.

Ricordo a me stesso - e sarebbe il caso che le opposizioni facessero attenzione - che la tassonomia europea, ovvero il sistema di classificazione che stabilisce i requisiti delle attività economiche ecosostenibili e che serve a orientare gli investimenti per accelerare la transizione ecologica degli Stati membri, contempla nel *mix* energetico anche gas e nucleare, oltre alle classiche forme di energia prodotta dalle fonti rinnovabili.

Si è infatti finalmente compreso che la transizione energetica non è un monolite di pietra impermeabile a tutti gli altri settori della vita sociale ed economica. Non si può parlare di transizione energetica senza tener conto della sicurezza energetica nazionale e della sostenibilità economica delle scelte. Non si può pensare di eliminare il gas (che nel *mix* energetico pesa per circa il 47 per cento) dall'oggi al domani senza mettere in conto il collasso del sistema Italia.

Qualcuno dirà che l'Accordo di Parigi risale al 2015, ben otto anni fa, ma ricordo a tutti noi che in questi anni hanno governato altri e noi, responsabilmente, stiamo recuperando quello che non è stato fatto prima. (*Applausi*).

L'Italia è il secondo Paese in Europa per industria manifatturiera che, come si sa, è costituita da settori fortemente energivori: ceramica, vetro e industria chimica, metallurgica e dell'acciaio. Cosa dovrebbero fare queste aziende mentre si sviluppa la produzione dell'idrogeno verde? Cosa dovrebbero fare le aziende che ancora non hanno le tecnologie per elettrificare i processi produttivi? Chiudere?

Ecco perché il decreto in esame va verso una transizione energetica sostenibile e concreta, priva di ideologie. Ad esempio, da un lato prevede misure per promuovere l'autoproduzione di energia, incentivi a ospitare impianti a fonti rinnovabili, semplificazioni in materia di procedimenti e incentivi agli impianti alimentati da biomassa e biometano.

Dall'altro lato, il provvedimento non dimentica ad esempio che ci sono settori ancora alimentati da fonti fossili che producono CO₂ che difficilmente, dall'oggi al domani, possono diventare totalmente a impatto zero e lo fa colmando alcune lacune della disciplina in materia di cattura e stoccaggio di CO₂ (articolo 7). Questo si chiama affrontare le questioni a 360 gradi, altro che essere contro la decarbonizzazione. (*Applausi*).

Poi, tra le tante parole dell'opposizione, mi fanno sorridere quelle con le quali ci dicono che vogliamo alimentare la disuguaglianza ambientale e al contempo criticano la scelta del nostro Governo di dare la possibilità alle comunità di avanzare le proprie candidature per essere sedi del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Innanzitutto, a differenza delle accuse mosse, non si danneggia alcun territorio, né si rendono idonei territori che sono invece inidonei.

La norma prevede esplicitamente - e lo sottolineo - non solo una procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ma anche una successiva valutazione di idoneità del sito da parte della Sogin rispetto all'autocandidatura. La differenza tra noi e voi è che mentre voi criticate questa norma, per noi è l'espressione del rispetto dell'autodeterminazione delle nostre comunità, quel rispetto che è sempre mancato prima. La differenza che esiste tra noi e voi si evidenzia anche rispetto alla questione delle comunità energetiche. Anche lì, le opposizioni hanno fatto a gara a muovere accuse di immobilismo contro il Governo Meloni. I fatti dimostrano il contrario, tanto che oggi, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale approvato da Bruxelles, arrivano le regole e soprattutto le risorse. Ogni cosa che si mette in campo per le opposizioni non va bene, poi però arrivano gli effetti positivi dei provvedimenti

e si deve tacere. Anche oggi si ripete lo stesso spartito.

In conclusione, il provvedimento in esame rappresenta un altro passo avanti per portare a compimento la strategia energetica di questo Governo e di questa maggioranza al fine di garantire all'Italia la sicurezza energetica. È un altro passo in avanti verso la neutralità climatica, senza dimenticare la sostenibilità economica e sociale senza la quale non sarebbe possibile realizzare nulla.

Per questi motivi, non posso che annunciare con convinzione il voto favorevole e la conferma della fiducia del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 996, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Rapani).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Rapani.

(Il senatore Segretario Silvestroni fa l'appello).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Erodoto» di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 996 e della questione di fiducia (ore 12,15)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 996, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	174
Senatori votanti	173
Maggioranza	86
Favorevoli	97
Contrari	74
Astenuti	2

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 181.

Sui lavori del Senato

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo per sottoporre ai colleghi un tema che noi riteniamo increscioso, per il quale abbiamo scritto ieri sera al presidente La Russa, che però purtroppo si ripete ancora nella Commissione politiche dell'Unione europea (anche se non è l'unica Commissione che mette i Gruppi di opposizione in questa condizione). Vorrei, signora Presidente, sottoporre alla sua attenzione il tema connesso alla gestione dei lavori, quantomeno innovativa (ma noi pensiamo sia

oggettivamente illegittima)... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, presidente Boccia. Colleghi, per cortesia, consentiteci di proseguire i lavori, anche perché il senatore sta ponendo una questione.

BOCCIA (*PD-IDP*). Sarebbe interessante conoscere il punto di vista dei colleghi Presidenti dei Gruppi parlamentari di maggioranza, come il presidente Gasparri. Ieri infatti, in Commissione politiche dell'Unione europea, il Presidente della Commissione, non nuovo a queste tecniche, durante la discussione dell'emendamento 13.0.1 (che - per capirci - faceva riferimento alla proposta di salario minimo nella legge di delegazione europea, quindi nella legge comunitaria), l'ha posto in votazione in maniera repentina, dopo la mera illustrazione, senza dare il tempo né ai senatori per le dichiarazioni di voto, né al Governo per l'espressione del parere. Si tratta, quindi, chiaramente di una votazione illegittima.

Il senatore Lorefice e la senatrice Malpezzi sono intervenuti subito dopo per sottolineare come questo non fosse né corretto, né rispettoso. La sottosegretaria Siracusano ha esplicitato, successivamente a questa forzatura, la sua motivazione e il parere.

In quel momento - ed è questa la cosa grave, signora Presidente - la Commissione aveva otto componenti di maggioranza e otto componenti di opposizione e il suo Presidente ha deciso arbitrariamente di non mettere più ai voti quell'emendamento. Dopo sono successe altre cose e sono arrivati altri colleghi.

Desidero dire una cosa con estrema chiarezza. I Presidenti di Commissione non lo sono in nome e per conto di un partito: sono Presidenti di Commissione per tutto l'Organo e per tutti i Gruppi parlamentari e rappresentano il Senato. (*Applausi*). Signor Presidente, le regole vanno rispettate.

Non è la prima volta che capita. Presidente Malan, presidente Gasparri (non vedo il presidente Romeo), può accadere che in quel momento la maggioranza non sia compatta, non sia presente o non la pensi in quel modo, ma non per questo un Presidente di Commissione può permettersi di non far rispettare le regole o di accelerare all'improvviso il processo di voto, stabilendo che si vota mentre non è stata fatta la dichiarazione di voto. Questo non è più accettabile, signor Presidente.

Non sto qui a elencare le motivazioni, perché sono tante e complesse e contenute nella lettera che è stata inviata al presidente La Russa, firmata - così ci capiamo - dai Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari di opposizione.

Per questo chiediamo che, a norma dell'articolo 18, comma 3-*bis*, del Regolamento del Senato venga convocata immediatamente la Giunta per il Regolamento, perché questo è per noi inaccettabile. Sto parlando a nome di tutti i Gruppi. La lettera è stata trasmessa al presidente La Russa e - ripeto - è firmata da tutti i Presidenti dei Gruppi parlamentari di opposizione. Questo atteggiamento è in spregio alle regole che dovrebbero tutelare tutti noi, maggioranza e opposizione, e non solo la maggioranza.

Signora Presidente, aggiungo un tema che abbiamo posto all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo di ieri. Da sei mesi aspettiamo su un affare assegnato al ministro Fitto. Oggi leggiamo sulla stampa che il ministro Fitto e il ministro Giorgetti continuano a litigare sul PNRR, tanto che il Consiglio dei ministri non ha deliberato il via libera su quei 19 miliardi attesi dai territori, dagli enti locali e dalle Regioni, su cui si stanno scaricando tutti i ritardi che il Governo sta sommando in questo momento.

Abbiamo più volte detto al Governo che il tema non è ottenere la rata (forse la rata la otterrete, soprattutto se barate e non dite la verità a Bruxelles); il problema è se le risorse ottenute da quelle rate arriveranno sui territori. Non solo non stanno arrivando, ma ci ritroviamo centinaia e centinaia di Comuni e molte Regioni che hanno appaltato le gare e ora non hanno le risorse. Il Governo si sta già inventando un tema che non ci piace, cioè ossia quello della burocrazia delle Regioni e degli enti locali che rallenterebbe i lavori.

No, signora Presidente, non c'è nessuna burocrazia dei Comuni e delle Regioni; c'è la burocrazia del Governo e c'è un Governo che continua a litigare sulle finalità ed è questo il tema che più ci sta a cuore.

Per questo motivo, le chiedo, a nome del Partito Democratico (e immagino di interpretare il sentimento anche di tutti gli altri Gruppi di opposizione su questo tema), di sollecitare il ministro

Ciriani a darci una data in cui il ministro Fitto, non certo non rispondeva a una curiosità delle opposizioni, ma semplicemente rispetta Palazzo Madama, viene qui, in Assemblea, passando prima per la Commissione politiche dell'Unione europea, a dirci qual è la valutazione del Governo sull'affare assegnato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sulla questione principale che ha posto il presidente Boccia, parlando a nome di tutte le opposizioni che hanno firmato la lettera a cui si è riferito, ovviamente è prerogativa del Presidente del Senato convocare la Giunta per il Regolamento. La questione sarà riferita da questa Presidenza e non aprirei un dibattito al riguardo. Siccome non è oggetto di dibattito in Assemblea, ha parlato un rappresentante per tutte le opposizioni. Hanno chiesto di parlare il presidente Gasparri e il presidente Terzi di Sant'Agata, essendo stato chiamato in causa.

Invece è stata posta una seconda questione di competenza invece della Conferenza dei Capigruppo. Era già stata sollevata e qui viene ribadita. Questo è il senso dell'ordine dei lavori che intendo dare.

TERZI DI SANT'AGATA (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA (Fdl). Signor Presidente, onorevoli senatori, parlo per rendere un doveroso resoconto dei fatti relativo a quello che è successo ieri ed anche stamattina nel corso della riunione della 4a Commissione. Parlo evidentemente senza aver letto la lettera e le comunicazioni scritte fatte dal presidente Boccia e dagli altri colleghi dell'opposizione, ma avendo visto anche la dichiarazione sulla stampa, emanata ieri sera alle 19,30 alla quale ho fattualmente risposto con una mia dichiarazione, così come hanno anche risposto alcuni altri colleghi della maggioranza a seguito di questa diversità di interpretazione di come siano andate le cose.

Premetto che confido sul resoconto puntuale, non di verbalizzazione testuale, ma di sintesi, di quello che è stato il dibattito e del punto che è stato presentato soprattutto dal senatore Filippo Sensi. È avvenuto che nella discussione degli emendamenti di un articolo, al quale erano riferiti una serie di emendamenti, si è proceduto come da prassi abituale, nei lavori della 4a Commissione e di altre Commissioni, cioè con l'individuazione e l'illustrazione in dettaglio di ogni emendamento; ai sensi del Regolamento, chi illustra può presentare anche gli altri emendamenti sullo stesso articolo che ha firmato, essendo titolare della proposta di emendamento. Si è poi passati alla valutazione del relatore e del Governo e, quindi, alle dichiarazioni di voto. Questo è avvenuto puntualmente - sottolineo puntualmente - nella votazione incriminata dal senatore Sensi - mi permetta di usare questo termine - e ritenuta illegittima perché non erano ancora stati ripensati alcune posizioni e commenti tardivi. Era già stata effettuata infatti tutta l'esposizione delle dichiarazioni di voto e c'è stato un ripensamento in qualche senatore dell'opposizione dopo il voto e dopo la presentazione dei numeri di un voto al quale io ho partecipato, come Presidente e come senatore di Fratelli d'Italia, in quanto eletto da un certo numero di miei cittadini che mi hanno portato in questa Aula per esprimere il mio parere e il mio voto in ogni situazione nella quale questo voto ritengo debba essere proposto. (*Applausi*). Non accetto intimidazioni neanche di natura politica, con dichiarazioni, presenze, blocco dei lavori o falsità che vengono esposte sull'ordine dei lavori che è stato da me condotto, con il parere anche positivo della maggioranza, ma non solo della maggioranza, di chi era presente. Non accetto intimidazioni di sorta o bavagli, come amate dire e come amano dire i colleghi dell'opposizione che lottano contro i bavagli ai *media*, ma non lottano contro i bavagli ad un parlamentare, che sono io, quando voglio esprimere la mia posizione da persona politicamente appartenente a una maggioranza. (*Applausi*).

Questo non toglie nulla alla mia indipendenza di giustizia e alla mia volontà di essere *super partes* e di favorire costantemente un avvicinamento di posizioni fra maggioranza e opposizione, come avvenuto questa mattina, sulla vicenda del regolamento Bolkestein, che è oggetto attualmente di un'interlocuzione fra relatore e portavoce dell'opposizione per la presentazione di un emendamento o, in alternativa, di un ordine del giorno.

Questa è la versione dei fatti, signora Presidente. Sono disponibile per chiarirne i dettagli, i passaggi, le cose dette e le frasi - mi consenta - ingiuriose nei miei confronti, che non tollero, espresse in quell'occasione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Terzi di Sant'Agata, lei doverosamente ha offerto una ricostruzione del suo

punto di vista su quanto è stato esposto non da un singolo parlamentare, ma da tutti i Capigruppo dell'opposizione. Evidentemente c'è una questione, che è stata circostanziata sia da chi ha proposto la lettera, sia da lei, e anche un insieme di valutazioni che, come dicevo, non potranno che essere riferite al Presidente, per le opportune valutazioni sulla convocazione della Giunta per il Regolamento e non solo.

Sicuramente in quest'Aula non sono state pronunciate frasi ingiuriose, perché non lo avrei ovviamente consentito. Come avevo già detto, la questione non è oggetto di dibattito ulteriore. Hanno parlato un esponente dell'opposizione, a nome di tutti, e un esponente della maggioranza direttamente chiamato in causa, come il Presidente della Commissione. Quindi sul punto considererei la discussione conclusa, per quanto di nostra competenza.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 12,32)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 924.

La relatrice, senatrice Bucalo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

BUCALO, relatrice. Grazie, Presidente. Onorevoli senatori, Governo, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 924, di iniziativa del Governo e collegato alla legge di bilancio, approvato dalla 7a Commissione permanente lo scorso 21 dicembre. La Commissione, all'esito dell'esame in sede referente del testo risultante a seguito dello stralcio delle disposizioni in materia di valutazione del comportamento degli studenti, è pervenuta alla definizione di un testo senz'altro arricchito, con l'accoglimento di diversi emendamenti avanzati dai Gruppi sia di maggioranza, sia di opposizione, a conferma di un clima di sereno confronto favorito dal presidente Marti, a cui va il mio personale ringraziamento.

Quello in esame è un testo in grado di porsi come valido strumento normativo per rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle inderogabili richieste di qualificazione specialistica provenienti dal settore imprenditoriale. Signor Presidente, oggi in Italia c'è una reale difficoltà di reperire figure professionali specializzate, figure nuove che sono richieste dal mercato del lavoro.

Dall'ultima indagine di Unioncamere e ANPAL risulta che, su 508.000 assunzioni programmate dalle nostre imprese, purtroppo 205.000 pagano lo scotto di non avere candidati formati oppure con una formazione non adeguata. Questo ci dice tutto. È evidente che la scuola, in questo momento, è distante, in termini di competenze e in termini di formazione, rispetto a quello che chiede oggi sempre più il mondo del lavoro.

Il disegno di legge, composto da quattro articoli, reca l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, con l'obiettivo di incrementare l'efficacia della riforma degli istituti tecnici e professionali, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e attuata dagli articoli 26, 27 e 28 del decreto-legge n. 144 del 2022, in tal modo contribuendo a quello che è il potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione.

L'istituzione della filiera intende, quindi, realizzare l'interconnessione che deve necessariamente sussistere tra l'offerta formativa e il sistema delle imprese, attraverso la ridefinizione e l'ampliamento dei contenuti dell'offerta formativa, in modo tale che essi contribuiscano costantemente alle competenze, alle esigenze economico sociali e soprattutto alle caratteristiche dei territori. Tali contenuti consentono, quindi, ai giovani di accedere a una preparazione più qualificata, più formata, anche sotto un profilo tecnico e pratico.

L'articolo 1, mediante l'inserimento di un apposito articolo, il 25-bis, nel decreto-legge n. 144 del 2022, istituisce, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024-2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, nella quale sono ricompresi: i percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, che saranno attivati ai sensi del comma 2 del medesimo

articolo; i percorsi formativi degli istituti tecnologici superiori, ITS Academy, di cui alla legge n. 99 del 2022; i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005; infine, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio del 2008.

Come ho già detto, il provvedimento in esame, nel rispetto delle competenze costituzionali poste in capo allo Stato e alle Regioni in materia di istruzione e formazione, intende realizzare un'integrazione tra gli interventi statali relativi al sistema educativo e di istruzione e gli interventi regionali sul sistema educativo dell'istruzione e formazione professionale.

Con apposite disposizioni, viene pertanto disciplinato il ruolo delle Regioni nell'ambito della nuova filiera. In particolare, si stabilisce che, ferme restando le competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, le Regioni possono aderire alla filiera mediante la stipula, con gli uffici scolastici regionali, di accordi funzionali alle esigenze specifiche dei territori e finalizzati ad ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali. I suddetti accordi possono anche prevedere le istituzioni di reti, denominate *campus*, in grado di offrire percorsi formativi condivisi e integrati con i vari soggetti che ne fanno parte.

Al comma 6 del nuovo articolo 25-*bis* sono espressamente individuati i contenuti dei predetti accordi e dei percorsi sperimentali, che saranno attivati ai sensi del comma 2: l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, la promozione dei passaggi fra percorsi diversi, la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, assolutamente imprescindibile al fine di adeguare il sistema formativo nazionale agli *standard* europei e, più in generale, al fine di supportare l'importante criticità dovuta al ritardo con il quale i nostri giovani accedono al mondo del lavoro o agli studi universitari.

Vi è poi il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative; la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento e di formazione, nonché di addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni; la certificazione delle competenze trasversali e tecniche.

Sono altresì individuati i contenuti facoltativi dei medesimi accordi, tra i quali l'introduzione nelle istituzioni scolastiche dell'apprendimento integrato dei contenuti e delle attività formative programmate in lingua straniera; la promozione di accordi di partenariato, la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzate all'interno dei percorsi formativi della nuova filiera, e il trasferimento tecnologico verso le imprese.

Sono poi disciplinate le modalità di accesso agli ITS Academy da parte dei soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali previsti per il conseguimento di un titolo di diploma professionale. L'accesso diretto agli ITS Academy da parte dei soggetti che hanno concluso il percorso quadriennale costituisce uno degli aspetti fondamentali e soprattutto innovativi del provvedimento in esame e la vera sfida di questo provvedimento.

È infine disciplinata la possibilità per coloro che hanno concluso i percorsi quadriennali, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 226, che partecipano alla sperimentazione e che sono sottoposti alla validazione di Invalsi, di sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale assegnato dall'Ufficio scolastico regionale di competenza, senza dover previamente sostenere l'esame preliminare.

L'articolo 2 provvede all'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione del merito, di una struttura tecnica di livello dirigenziale a cui è affidata un'importante missione, quella di promuovere la filiera formativa, tecnologica e professionale. Alla struttura tecnica sono attribuite in particolare le funzioni di promuovere le sinergie tra la filiera formativa, tecnica, tecnologica e professionale e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico; di ampliare la progettazione dei percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese, di favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Invalsi.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 12,43)

(Segue BUCALO, relatrice). L'articolo 3 disciplina l'istituzione, presso la suddetta struttura tecnica, di

un Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa, tecnologica e professionale, al quale è attribuito il compito di proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa, anche in relazione ai mutamenti del sistema delle imprese e in funzione delle esigenze specifiche dei territori.

Infine, l'articolo 4 istituisce il Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Crisanti. Ne ha facoltà.

CRISANTI (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, il disegno di legge che discutiamo oggi avrebbe l'obiettivo di riorganizzare il percorso formativo dell'istruzione secondaria professionale di secondo livello che coinvolge gli istituti tecnici, gli istituti professionali e la formazione regionale. Questo è un provvedimento che giunge in Aula ampiamente emendato. E colgo l'occasione per suo tramite, signor Presidente, per ringraziare sia il Presidente della Commissione, sia la relatrice Bucalo che, nonostante fossero incalzati dal Governo, hanno permesso un'ampia discussione e anche l'accettazione di numerosi emendamenti. Tuttavia, ci sono ancora, per quello che ci riguarda, alcuni aspetti critici che colgo qui l'occasione per evidenziare e non posso fare a meno di discutere di che cosa cambia rispetto alla situazione attuale, ovvero il *curriculum* degli studi e il modello organizzativo.

Per quanto riguarda il *curriculum* degli studi, si prevedono la riduzione della durata, che passa da cinque a quattro anni - e su questo non abbiamo una preclusione di merito - l'incremento delle ore pratiche e di laboratorio; il coinvolgimento nella didattica e nella formazione di personale che viene dal mondo imprenditoriale e dal mondo del lavoro del territorio in cui l'istituto professionale ha sede; l'autonomia dei singoli istituti a progettare percorsi per competenze trasversali e orientamento. Particolare enfasi viene posta sull'apprendimento della lingua inglese e sulla valorizzazione della proprietà intellettuale.

Trattandosi però di giovani, pieni di entusiasmo e di inesperienza nel momento in cui affrontano il lavoro, penso che manchi una formazione sulla sicurezza del lavoro. In Italia, ogni anno muoiono più di 1.000 persone per incidenti sul lavoro e per questi giovani che indirizziamo al lavoro così presto forse una formazione di questo tipo sarebbe auspicabile.

Anche il modello organizzativo cambia, come è stato evidenziato dalla relatrice. Cambiano le modalità di accesso all'ITS Academy; cambia il requisito per l'esame di Stato per alcune categorie e poi c'è la formazione delle reti didattiche che coinvolge l'ITS Academy, le università, le industrie e - come è stato detto - le Regioni.

Ci sono sicuramente degli aspetti estremamente positivi in questa impostazione, ma non si può fare a meno di sottolineare che è un indirizzo formativo strettamente ancorato al territorio, chiaramente per sfruttare le competenze e le opportunità che il territorio può offrire. È chiaro, però, che questo avviene a spese di una frammentazione della formazione e anche, forse, in assenza di una attività e di un'offerta formativa comune con *standard* uguali su tutto il territorio nazionale, perlomeno su alcuni aspetti. Tutto questo ha una ricaduta sulle opportunità dei nostri studenti. È chiaro, a questo punto, che uno studente, che inizia un percorso professionale al Sud e in un'area poco industrializzata e con poche offerte, ha un percorso formativo completamente diverso da quello di uno che invece magari ha la fortuna di trovarsi nel distretto industriale Monza-Brianza o Treviso-Vicenza-Padova. Ho presentato a questo proposito un emendamento, che è stato poi accolto come ordine del giorno - e di questo ringrazio il Governo - che aveva l'obiettivo di permettere agli studenti delle aree più svantaggiate di passare dei periodi nelle strutture che evidentemente possono offrire più opportunità di formazione e di inserimento. Spero che questo ordine del giorno venga preso sul serio, perché effettivamente può fare la differenza per diminuire le disuguaglianze tra Nord e Sud e tra aree sviluppate e aree poco sviluppate.

La polarizzazione della formazione ha anche altre conseguenze che interessano tutti gli studenti e che non possono essere ignorate. La focalizzazione del *curriculum* verso l'inserimento degli studenti in

attività produttive sul territorio avviene a spese di competenze trasversali e trasferibili. E sono queste competenze, trasversali e trasferibili, che possono essere utilizzate indipendentemente dal lavoro e possono aiutare gli studenti a cambiare lavoro in un momento in cui la nobiltà caratterizza così tanto il mondo lavorativo. E quali sono queste competenze trasferibili? Sono la capacità di comunicazione orale e scritta, la capacità di ascolto, la capacità di analisi dei dati, il pensiero creativo e critico. Sono tutte abilità che si imparano con materie oggi un po' desuete, come l'italiano, la storia, la matematica, la fisica, la filosofia, e non penso che debbano essere scartate in blocco per accelerare l'inserimento nel mondo del lavoro. L'istruzione, anche se professionale, deve avere l'obiettivo di formare dei cittadini, non utili ingranaggi a un processo produttivo. Una persona alla quale la scuola abbia negato determinate competenze trasversali e trasferibili avrà difficoltà a cambiare lavoro, se questo accade o se si trova in questa condizione. Questa è una persona vulnerabile sul piano dei rapporti di lavoro, quindi sicuramente meno libera, e questo non ci piace.

Nelle intenzioni, il disegno di legge in esame avrebbe una connotazione sperimentale. Questo aspetto mi ha incuriosito, perché di esperimenti un po' me ne intendo (*Ilarità. Applausi*). Chiaramente, però, c'è una differenza fondamentale tra un esperimento e un cambiamento senza base razionale. Sono tre gli elementi: il disegno sperimentale, gli indicatori misurabili e il punto di arrivo. Questo disegno di legge, però, giunge in Aula senza queste caratteristiche, per cui non capisco cosa sperimentiamo, cioè cosa misuriamo. A questo punto questo cambiamento può avere tre effetti (neutro, negativo o positivo) e a me piacerebbe sapere se è possibile arrivare a un giudizio su questo aspetto, perché ha un valore etico fondamentale. Infatti, se questo meccanismo, questo disegno di legge non funziona, di fatto creiamo un danno agli studenti e anche agli insegnanti e non possiamo utilizzare quelle persone come cavie. Abbiamo una responsabilità.

Sicuramente il disegno di legge prevede la presenza di una struttura di monitoraggio che, tra l'altro, si avvale anche dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) e dell'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE). Tuttavia, se il disegno è sbagliato all'inizio, i dati non saranno utilizzabili. Faccio un esempio: il fatto di prendere 150 istituti a caso, senza alcun istituto di controllo, non ci dirà nulla; inoltre, all'interno degli stessi istituti si sarebbero dovute prevedere delle classi che rimanevano così com'erano. Mi preoccupa proprio questo aspetto, cioè il fatto che introduciamo un cambiamento senza una *ratio*, senza un disegno sperimentale. Badate bene che se è sperimentale, questa misura ha un impatto sulle vite delle persone e, quindi, ha anche un aspetto etico. Quando introduciamo una cosa sperimentale, dobbiamo considerare se stiamo facendo del danno, calcolare il rischio, perché alla fine abbiamo a che fare con delle persone. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Aloisio. Ne ha facoltà.

ALOISIO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi a discutere un provvedimento che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, che sarà costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, dai percorsi formativi degli ITS Academy, dai percorsi di istruzione e formazione professionale e da quelli di istruzione e formazione tecnica superiore. Inoltre, è stato previsto che anche le Regioni possano aderire alla filiera formativa tecnologica.

Ho appreso a mezzo stampa le parole trionfanti della ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, per cui questo provvedimento consentirà ai giovani e alle famiglie che scelgono questo percorso di raggiungere tutti i più alti livelli dei titoli terziari e post terziari: diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, lauree, dottorati in apprendistato duale di terzo livello. Mi chiedo se il Governo, o quando meno la maggioranza, abbia mai prestato ascolto alle parole espresse dalle parti sociali, che hanno bocciato *in toto* questo provvedimento, esprimendo un giudizio fortemente negativo, atteso il generale impoverimento dell'impianto didattico che si viene a realizzare. Lo ribadiscono, ad esempio, a gran voce CGIL e FLC-CGIL, che esprimono grandissima preoccupazione. Onestamente, non si comprende tutta questa fretta, tutta l'attenzione e tutto l'interesse nel portare avanti così velocemente tale provvedimento; o meglio, si intuisce leggendo la relazione illustrativa, dove scorgiamo l'evidente *assist* che questa riforma intende offrire agli enti privati e alle

aziende, che sembra si sostituiscano alla definizione dei programmi educativi, dettando addirittura i tempi dei percorsi formativi. È chiaro il tentativo, sempre più spinto da parte di questo Governo, di privatizzare tutto, dalla sanità alla scuola, come emerge dalla lettura del testo.

Tuttavia, le priorità sono altre: penso ad esempio alla necessità di garantire il tempo pieno nelle scuole, soprattutto nelle aree più disagiate del Paese; un'iniziativa che offrirebbe agli studenti maggiore opportunità di apprendimento, contribuendo a ridurre le disuguaglianze educative e a fornire un importante supporto sociale ed emotivo, contribuendo anche a ridurre il rischio di coinvolgimento in attività criminali. Ma si tratta di una scelta che viene da lontano, giacché già dal tempo degli anni Settanta e Ottanta si è deliberato in maniera scientifica lo smantellamento delle scuole di secondo grado a tempo pieno, che faticosamente i politici oculati degli anni Sessanta avevano attuato.

Se, come recita il testo, l'organico potrà essere integrato con contratti di insegnamento stipulati con esperti provenienti dal mondo delle imprese, chiederei alla ministra Calderone se è sicura che gli insegnanti abbiano letto questo provvedimento. In sintesi, state legittimando di mettere sotto contratto *manager* e imprenditori e lasciare a casa gli insegnanti, che già nascono tra contratti precari e supplenze (*Applausi*), in spazi logistici obsoleti e che spesso non rispondono ai requisiti minimi di agibilità. Lo diciamo senza giri di parole, accogliendo le istanze provenienti dagli auditi: istituire relazioni stabili di coprogettazione dell'offerta formativa con le aziende e le realtà produttive del territorio rappresenta un rischio enorme soprattutto per l'autonomia didattica.

Si tratta, in sintesi, dell'ennesimo colpo di grazia che state dando al mondo della scuola, al personale ATA, al corpo docenti e soprattutto alle nostre figlie e ai nostri figli. State svendendo la scuola al privato, abbreviando i percorsi didattici e anticipando le esperienze lavorative. Ma soprattutto state impoverendo il concetto stesso di istruzione che, per noi, rimane legato a una comunità educante, ignorando le vere criticità che provengono dal mondo della scuola. Penso alla sicurezza dei nostri figli, laddove, dal ventesimo rapporto Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola redatto da Cittadinanzattiva, emerge che il 58 per cento degli istituti scolastici italiani non ha il certificato di agibilità statica e di prevenzione incendi, mentre oltre il 40 per cento è privo del collaudo statico, anche a fronte di undici Regioni che presentano un elevato rischio sismico.

Queste sono solo alcune fra le priorità su cui si dovrebbe intervenire. Il MoVimento 5 Stelle ha dato il massimo per arginare le numerose criticità di questa riforma, presentando moltissimi emendamenti che avete respinto al mittente, temendo qualche corto circuito rispetto al vostro piano di privatizzare gli ITS. Nonostante la maggioranza avesse remato in direzione diametralmente opposta rispetto al buon senso, non ha potuto però non approvare un mio emendamento - e di questo vi ringrazio - che recava l'obiettivo di aiutare gli studenti disabili. In questo modo, grazie a una proposta emendativa del MoVimento 5 Stelle a mia prima firma, riusciremo quantomeno a sostenere, durante il loro inserimento nei contesti lavorativi, i soggetti più fragili. (*Applausi*). È cruciale che istituzioni educative, organizzazioni e comunità si impegnino a promuovere una cultura dell'accettazione, dell'accoglienza, dell'empatia e del sostegno reciproco e, cioè della condivisione.

Pertanto, occorre lavorare insieme per abbattere le barriere sia fisiche che sociali che impediscono alle studentesse e agli studenti disabili di partecipare pienamente alla vita accademica e professionale, a sperimentare il comune vivere delle difficoltà che la vita presenta nel quotidiano.

Onorevoli colleghi, ancora una volta ci troviamo a dibattere di una scatola vuota, dell'ennesimo provvedimento propagandistico che portate a casa solo per tornaconto politico elettorale e che ha l'esclusivo obiettivo di rispondere agli interessi di un sistema scolastico privato, fortemente supportato dalle *lobby*.

Non è questo il modo di trattare la nostra scuola, il futuro dei nostri figli e delle generazioni che verranno. Il sigillo di questa riforma è il marchio della disuguaglianza ed espressione propria di un Governo che è già passato alla storia come il pallido custode dell'ingiustizia e dell'abbandono di 60 milioni di italiani.

Tuttavia, non voglio concludere questo mio intervento con un concetto così triste, una presa d'atto di un provvedimento, l'Atto Senato 924, del tutto disancorato da quanto si sarebbe potuto fare. L'auspicio è che questo Governo, presieduto da una donna, Giorgia Meloni, possa ravvedersi, osservare con più

attenzione i bisogni dei giovani e della società, e possa attuare quei cambiamenti nel mondo scolastico, anche per ridurre l'abbandono, la mortalità scolastica e, in sintesi, quella povertà educativa che in alcune realtà ha raggiunto proporzioni allarmanti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Malpezzi. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, ben trovata alla Sottosegretaria, sono contenta che ci sia qui lei oggi. Senza nulla togliere alla Sottosegretaria, trovandoci di fronte alla discussione generale di un provvedimento che è una riforma del mondo dell'istruzione, ci saremmo però aspettati la presenza del Ministro, che forse dovrebbe venire in Parlamento anche ad ascoltare quello che è il dibattito. Verrà magari per le dichiarazioni di voto, ma avrei preferito poterlo vedere anche per il dibattito. Cara Sottosegretaria, ci troviamo di fronte a un'occasione mancata. Perché ci troviamo di fronte a un'occasione mancata quando affrontiamo questo provvedimento? La fretta rischia di fare i gattini ciechi. Diceva così un vecchio proverbio contadino: la gattina furiosa ha fatto i gattini ciechi.

Il provvedimento nasce per provare a dare una risposta alla dispersione scolastica; provare a rendere la nostra scuola, per alcuni aspetti, anche vicina - come ricordava prima la relatrice in un passaggio - ai sistemi europei; per provare a garantire ai ragazzi una diversificazione anche di formazione a seconda delle proprie intelligenze emotive. Non tutti apprendono nello stesso modo e, proprio perché serve una scuola che risponda alle esigenze dei ragazzi, è bene che la scuola stessa si interroghi e possa anche cimentarsi in riforme. Quando però le riforme e i grandi cambiamenti vengono fatti così in fretta, io mi preoccupo dei rischi, che sono quelli che ha messo ben in evidenza nel suo intervento il collega Crisanti, senza alcuna presa di posizione ideologica, ma proprio perché dei rischi ci sono.

Perché dico che ci sono dei rischi? Ce lo dicono i numeri di chi ha aderito alla sperimentazione. Vorrei sottolineare quello che il collega Crisanti prima ha detto. Noi siamo di fronte a una sperimentazione, a una riforma sperimentale o a un vero e proprio cambiamento di passo? Quando in Parlamento è arrivato questo provvedimento di riforma, noi ci siamo trovati subito dopo le scuole che ci chiamavano perché era arrivata una circolare che diceva loro di far partire la sperimentazione. Diceva loro cioè che il Parlamento stava discutendo, ma intanto potevano partire con la riforma, lasciando libertà di scelta sull'adesione visto che era importante partire.

Il problema è che anche questa richiesta di adesione sperimentale è arrivata a dicembre e voi sapete, perché la scuola la frequentate - nel senso che la frequentate dai banchi del Governo, perché vi occupate delle norme che la riguardano - che c'è un termine per le iscrizioni al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado, che è dovuto slittare sia per questa sperimentazione che per il liceo *made in Italy*. Le scuole non hanno avuto neanche il tempo di poter dire che vogliono cimentarsi in questo grande cambiamento, perché nel giro di tre settimane dovevano convincere i collegi dei docenti ad aderire alla proposta e rivoluzionarsi al loro interno.

Cosa è successo? Cosa ci dicono i numeri? Ci dicono che hanno aderito a questa sperimentazione, che ha come finalità anche quella di dare una risposta alla dispersione scolastica, di provarci, di aprire uno sguardo diverso rispetto a un settore importante come quello tecnologico-professionale, solo le scuole che erano già pronte a un'innovazione, con una grande discrepanza rispetto al resto del Paese. Pensate per esempio che la Lombardia è quella che ha avuto il numero più alto di adesioni. I numeri sono usciti l'altro giorno, li ha mandati in giro il Ministero: ci sono 176 istituzioni scolastiche che hanno deciso di partecipare alla sperimentazione, su 1.700 che avrebbero potuto farlo. Per carità, erano libere di farlo. Ma il fatto che solo 176 lo abbiano fatto, quando la finalità è così importante, come quella che voi avete delineato nella relazione della collega Bucalo, significa che qualche difficoltà nell'organizzazione c'è.

La maggioranza di queste istituzioni sono in Lombardia oppure sono laddove la sperimentazione sui professionali e sull'istruzione e formazione professionale è già avanzata. Vi do due dati: uno riguarda la Puglia, che è al secondo posto rispetto a queste richieste e a queste adesioni, e l'altro la Calabria. Erano già pronte, perché stavano lavorando su una determinata filiera. Ecco che allora c'è un problema, perché il resto d'Italia fa fatica. Voi capite bene che, se fate partire una sperimentazione, che rischia di non essere sperimentazione e di andare poi a norma, perché stiamo correndo su questo provvedimento, le scuole non sono pronte ad aderire.

Onde evitare che qualcuno possa pensare che io abbia pregiudizi sui quadriennali, vi dico che una delle mie figlie va in un quadriennale e fa già una sperimentazione quadriennale. È bene ricordare che si tratta di una sperimentazione che è in corso dal 2008 e che è stata poi ripotenziata. Una delle mie figlie ci va. La sua scuola è una di quelle che in Lombardia ha aderito anche alla sperimentazione di filiera tecnologico-professionale. Ma è chiaro che per loro è più facile, perché hanno già un'abitudine, anche nella didattica e nella valutazione per competenze, che agevola il passaggio. Quei ragazzi forse potranno godere di uno strumento in più, ma questo non è dato a tutta Italia. Allora è lì il tema delle disuguaglianze, che non è accessibile a tutti.

Devo riconoscere che il presidente Marti ha fatto uno sforzo enorme, con il suo emendamento, per mettere le risorse sui *campus*. Queste risorse, però, dovevano essere impiegate in primo luogo per aiutare gli insegnanti a formarsi a una didattica per le competenze, che aiuta il passaggio dai cinque ai quattro anni. Se queste risorse non ci sono, le scuole faranno fatica e ancora una volta - ecco lì l'occasione mancata - una possibilità che poteva esserci, con tutta una serie di limiti che anche altri colleghi metteranno in evidenza, diventa una possibilità che verrà data a pochi.

Perché avete voluto correre? Poteva partire la sperimentazione e, al contempo, ci sarebbe stato un passaggio più approfondito qui in Parlamento. Si lasciavano libere le scuole, senza pressione, e magari si riusciva a spingere, attraverso una sorta di *peer education*, le scuole già pronte, perché hanno i quadriennali in corso, a dare una mano alle altre scuole a cimentarsi in questo. Questa poteva essere un'opportunità.

Si poteva anche lavorare tutti insieme. Non faccio parte di quella Commissione, ma so che c'è stato un bel clima in 7a, per quanto anche lì un po' di corsa, senza capirne i motivi, soprattutto quando, a ridosso dell'incardinamento del provvedimento qui al Senato, il Ministro - ricordo non è presente mentre noi stiamo discutendo di questa importante riforma - aveva deciso di far partire subito la circolare. È un'occasione mancata. Le innovazioni possono sempre far paura ed essere viste con uno sguardo di sospetto, anche dal mondo della scuola (posso dirlo perché provengo da quel mondo, quindi so che spesso ci sono tante paure), ma funzionano quando partono dal basso, cioè quando si riesce a far partire un coinvolgimento il più ampio possibile.

Se partono gli istituti che già sono pronti a sperimentare, forse un buon servizio al mondo della scuola e soprattutto ai nostri ragazzi non lo abbiamo fatto, perché il prossimo anno scolastico partirà con sperimentazioni che non verranno attuate in tutta Italia. Vi saranno, sì, in tutte le Regioni, ma con gradazioni diverse, senza risorse, che quindi non daranno questa ulteriore spinta, ed è un peccato.

Aggiungo un altro elemento che mi sta particolarmente a cuore, perché so che il Ministero ha lavorato a un tavolo per l'istruzione e la formazione professionale, con la formazione delle Regioni, e so che c'è stato un grande coinvolgimento. L'istruzione e la formazione professionale affidate alle Regioni però non sono omogenee su tutto il territorio nazionale. E quel coinvolgimento, estremamente positivo - perché ci è stato detto che lo è stato - non dà, anche in questo caso, una possibilità su scala nazionale.

Anche lì, forse servivano risorse aggiuntive, per aiutare anche le Regioni a far partire più percorsi di istruzione e formazione professionale o quantomeno a creare quella programmazione che oggi non c'è. Voi qui parlate del quarto anno di istruzione e formazione professionale, ma sapete che, in tantissime Regioni, si è fermi ancora al terzo? E diventa difficile, poi, se non c'è un adatto ed adeguato finanziamento, arrivare tutti allo stesso livello.

Anche qui, una piccola chiosa: vanno messe in atto misure, che non si possono fare a costo zero, tali per cui i ragazzi che vanno in quegli istituti di istruzione e formazione professionali abbiano davvero la possibilità di completare in maniera serena il loro percorso. Se è vero infatti che non tutti apprendiamo allo stesso modo, le fatiche sono tante e differenti.

Questo percorso si propone di creare una scuola a misura di studente, ma, senza risorse, i ragazzi più fragili, come ricordava prima il collega e amico, professor Crisanti, rischiano di rimetterci ancora di più, perché rischiano di non veder raggiunto l'obiettivo che sulla carta è scritto, ma che, senza alcun intervento aggiuntivo, rimane un'utopia e basta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pirondini. Ne ha facoltà.

[PIRONDINI](#) (M5S). Signor Presidente, il MoVimento 5 Stelle esprime, nel merito, un parere negativo

su questo provvedimento, che tocca un tema assolutamente importante, come quello del raccordo tra istruzione e lavoro, ma in questo caso, lo fa, a nostro avviso in modo frettoloso, incompleto e superficiale. Il disegno di legge n. 924 tratta appunto il tema dell'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, modificando il ruolo della scuola e ponendolo in una funzionalità purtroppo subordinata.

Diciamo subito che l'accelerazione impressa al provvedimento affinché possa partire già dall'anno scolastico 2024-2025 è un errore, che abbiamo provato a evitare presentando diversi emendamenti. Un nostro emendamento, tra i tanti che abbiamo presentato per provare a migliorare il testo, proponeva che questa riforma scolastica (perché, di fatto, questa lo è) partisse almeno dall'anno scolastico 2025-2026.

Tra l'altro, ricordo che in Commissione vi era un consenso anche all'interno della maggioranza su questo tema. Evidentemente, il Governo la pensava diversamente e, purtroppo, ha prevalso questa linea. L'emendamento del MoVimento 5 Stelle, mirante ad affrontare con maggiore attenzione e con maggiori approfondimenti il tema, presentato anche da altre forze politiche di minoranza, è stato bocciato, quando invece avrebbe dovuto indurre a una riflessione seria sull'evidente problema di tempistica rispetto alla possibilità di scelta che studentesse e studenti dovrebbero poter maturare.

La fretta, signor Presidente, non è mai una buona consigliera e questo provvedimento arriva in Aula con troppa fretta. Il suo *iter* non gioverà certamente a trasformazioni di tale portata. La distinzione non era quindi tra fare le cose velocemente o lentamente, ma tra farle bene o male e questo Governo sceglie sempre la seconda alternativa.

Sul provvedimento esprimiamo un giudizio negativo, sia perché si va nella direzione sbagliata dell'impoverimento dell'impianto culturale del sistema di istruzione, sia perché l'obiettivo, in astratto condivisibile, di raccordare meglio l'istruzione con il mondo del lavoro viene attuato in questo testo con una metodologia affrettata, pericolosa e lacunosa. Molti percorsi scolastici risulteranno ridimensionati, come nel caso della riduzione sperimentale a quattro anni dei percorsi d'istruzione quinquennale. La domanda è: può essere questa una soluzione? Può essere la riduzione dell'istruzione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi essere un passo in avanti? Può essere il fatto di mandare meno a scuola le nostre ragazze e i nostri ragazzi un miglioramento per il nostro Paese?

Signor Presidente, per comprendere quanto nel nostro Paese ci sia bisogno di più scuola e non di meno scuola, basta ascoltare i ragionamenti di alcuni Ministri di questo Governo: basta ascoltare il ragionamento che fa il Ministro che parla di sostituzione etnica per capire che abbiamo bisogno di più scuola, non di meno scuola (*Applausi*); basta ascoltare lo stesso Ministro parlare del fatto che i poveri mangiano meglio dei ricchi per capire quanto abbiamo bisogno di scuola in questo Paese (*Applausi*); basterebbe il ragionamento che fa il Ministro della cultura, secondo il quale Dante Alighieri sarebbe il fondatore del pensiero della destra italiana: quest'affermazione, oltre a farci capire che abbiamo veramente bisogno di tantissima scuola in più, ci fa capire un'altra cosa, ossia che il Ministro della cultura è poco informato. Peraltro, chiedo al Ministro, tramite lei Presidente, quale sarebbe il canto della «Divina Commedia» in cui si parla, ad esempio, della cancellazione del reato di abuso d'ufficio, della devastazione della sanità pubblica (*Applausi*) o della devastazione della scuola pubblica, perché evidentemente sono in un canto dell'Inferno, che però dev'esserci sfuggito.

Tornando al provvedimento, il principio che lo muove è più formazione con minor tempo a scuola, principio che chiaramente non potrà funzionare. Guardi, Presidente, non voglio nemmeno ipotizzare che questa devastazione della scuola italiana avvenga esclusivamente per creare manodopera a basso costo, magari da pagare tre o quattro euro l'ora. La scuola, Presidente, è infatti il luogo dove formare nuovi cittadini e nuove cittadine consapevoli e non quello in cui formare i nuovi schiavi moderni.

Con la frase «in funzione delle esigenze specifiche dei territori», questo provvedimento divide ancora di più il sistema scolastico italiano, che già subirà drammatiche conseguenze dallo scriteriato progetto dell'autonomia differenziata. Basti pensare che gli istituti tecnici superiori (ITS) sono situati prevalentemente nelle grandi Regioni, mentre nel Molise, in Umbria e in Basilicata c'è n'è soltanto uno. La scuola dovrebbe essere lo strumento migliore che il Paese ha a disposizione per garantire pari opportunità alle nuove generazioni e per ridurre le disuguaglianze generate dalle diverse realtà e

opportunità territoriali. La scuola ha il ruolo di fornire ai giovani le competenze intellettuali e operative capaci di accompagnare le tante mutazioni che il mondo sociale e quello produttivo dovranno vivere. Per questo è fondamentale che mantenga sempre uno sguardo ampio e alto.

Tale sperimentazione - perché è di questo che stiamo parlando - onestamente ci preoccupa non poco, perché pare voler anticipare un pericoloso percorso di riforma sostanziale dell'istruzione secondaria, nazionale e regionale, che avrà ripercussioni anche su quella terziaria, visto che ne modifica le forme di accesso, addirittura con la previsione di accesso agli ITS di studenti non solo con tipologie e livelli di formazione estremamente diversi, ma alcuni con l'esame di Stato superato e altri senza, con conseguenti diversificazioni negli eventuali percorsi successivi. Uno dei rischi è che percorsi così abbreviati e impoveriti producano l'effetto di una complessiva percezione di inutilità dello studio, di uno svilimento del tempo passato a scuola e della complessiva perdita di senso dell'istruzione in luogo di un precoce accesso al lavoro.

La cultura del lavoro è uno strumento importante per fare scuola, ma viene svilita, se ridotta a singole esperienze proposte precocemente ad allievi che ancora non hanno sviluppato competenze di base e un'adeguata consapevolezza dei propri interessi e attitudini. Noi non siamo certamente contrari in assoluto al fatto che le scuole formino gli studenti anche rispetto a professioni specifiche, magari per un inserimento lavorativo più agevole, ma le modalità con le quali lo si sta facendo ci trovano in totale disaccordo, poiché sbrigliate e controproducenti.

Il modello proposto rischia di essere un *boomerang*, tra l'altro, anche per il mondo imprenditoriale, perché la spinta ad accompagnare precocemente gli studenti verso il mondo del lavoro, ben prima che acquisiscano i saperi e le conoscenze che rappresentano il presupposto di abilità e competenze specifiche, è contraria anche ad una politica di sviluppo che richiederà, in un mondo sempre più complesso e globalizzato, l'impiego di lavoratori più consapevoli e meglio formati. E che succederà, Presidente, se l'unica professione per la quale un nostro studente si sarà formato sarà tra quelle sostituite dall'intelligenza artificiale? Quale sarà il suo futuro, se avrà ricevuto una carente formazione scolastica? Al massimo, potrà fare il Ministro della cultura in questo Governo, ma non vedo tante altre alternative. (*Ilarità. Applausi*). Quali sarebbero quindi i presunti benefici di questo provvedimento? Per la scuola pubblica, praticamente nessuno, mentre ci saranno per gli enti privati e per le imprese, in un disegno complessivo di privatizzazione dell'istruzione sempre più preoccupante.

Noi ribadiamo con grande forza che si tratta di un processo che minaccia il sistema nazionale d'istruzione e che è doveroso fermare. Peraltro, per capire le sorti di questo progetto basta guardare i dati delle precedenti sperimentazioni quadriennali: solo 243 scuole sulle 1.000 previste dal decreto ministeriale n. 344 hanno chiesto di sperimentare il modello del diploma in quattro anni e le 192 sperimentazioni sono passate a 175 già l'anno successivo e ad oggi sono ridotte addirittura a 98. Si dimostra quindi chiaramente che le istituzioni scolastiche che hanno fatto esperienza diretta di un modello di scuola impoverito non lo hanno considerato efficace e di conseguenza lo hanno abbandonato.

In conclusione, signor Presidente, secondo noi questo è un disegno di legge sul quale si doveva cercare una più ampia condivisione con il mondo della scuola, rimandandone nel frattempo l'attuazione. Invece, si sono di fatto respinte quasi tutte le proposte emendative sostanziali della minoranza in nome del principio del facciamolo subito e facciamolo male, che è ormai la consueta cifra stilistica di questo Governo.

Per questo provvedimento ringrazieranno i privati, chiaramente a discapito del sistema scolastico pubblico, che è un po' quello che accade anche con la sanità. Il ministro Valditara disse mesi fa la seguente frase: «L'umiliazione è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità». Vorremmo dire al Ministro dell'accorpamento delle scuole, al Ministro della perenne strizzata d'occhio ai privati, che è anche Ministro della scuola, purtroppo, che, se il suo obiettivo è quello di umiliare la scuola pubblica, purtroppo ci sta riuscendo alla grande. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paganella. Ne ha facoltà.

[PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, con questo provvedimento voluto dal ministro Valditara si interviene in modo concreto in una sfida strategica per il nostro Paese, per il suo tessuto

produttivo e per il suo sistema formativo. Dobbiamo ammettere infatti che il nostro sistema formativo al momento non è sempre in grado di formare adeguatamente proprio le professionalità maggiormente richieste dal nostro sistema produttivo, che eccelle per caratteristiche di innovatività e intraprendenza note in tutto il mondo. Questa riforma, frutto anche del leale confronto con le Regioni, nel corso di un proficuo percorso legislativo in Commissione, costituisce una tappa fondamentale per la realizzazione di un progetto ambizioso e innovativo, rivolto a studenti e imprese, in grado di ridurre questo divario ereditato da un sistema formativo professionalizzante ormai obsoleto. (*Applausi*).

L'istituzione della filiera tecnologico-professionale ha la finalità di ampliare l'offerta formativa a beneficio delle giovani generazioni attraverso un'integrazione tra il sistema formativo statale, principalmente consistente negli istituti tecnici e professionali, ma non solo, e quello della formazione professionale regionale, il tutto con il coinvolgimento fattivo del sistema delle imprese. Il cuore della riforma è rappresentato dalla costruzione di una filiera quattro più due, che significa che i quattro anni di istruzione tecnico-professionale saranno collegati, anche dal punto di vista del percorso formativo, con il biennio degli ITS. Essendo il percorso di quattro anni, si potrà accedere prima agli ITS, ma anche all'università o direttamente al mondo del lavoro, senza che questo comporti una diminuzione della preparazione. La riforma punta, infatti, da una parte, al rafforzamento delle materie di base, come italiano, matematica e inglese, nelle quali oggi la formazione tecnico-professionale ottiene risultati sicuramente meno soddisfacenti rispetto alla formazione liceale e alle esperienze straniere, e, dall'altra, al rafforzamento dell'attività di laboratorio, dell'alternanza scuola-lavoro e del collegamento con il mondo delle imprese.

Inoltre, realizzandosi la riforma a invarianza di organico, ci saranno più docenti a disposizione degli studenti, potendosi così personalizzare la formazione sempre di più proprio nella direzione voluta dal Ministro, anche con l'introduzione del docente *tutor*. (*Applausi*).

Inoltre, non si tratterà, come nelle precedenti sperimentazioni, di una semplice compressione dei programmi quinquennali in quattro anni, ma di programmi nuovi, pensati per le nuove esigenze didattiche e formative. In poche parole, si tratterà di una formazione di maggior qualità, in quanto più mirata, in grado di assicurare sbocchi professionali più qualificati in minor tempo.

La stretta connessione con il sistema delle imprese passa poi attraverso due elementi: il ricorso all'apprendistato formativo di primo livello e il potenziamento del sistema alternanza scuola-lavoro e delle forme di inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studenti con disabilità. Il percorso sperimentale è particolarmente innovativo, perché darà più opportunità lavorative e di maggior successo professionale ai nostri giovani, che troveranno più velocemente lavoro e al tempo stesso consentirà al mondo produttivo di essere più competitivo.

Il disegno di legge contiene altresì un'importante passaggio, che consente di arricchire le specializzazioni laddove manchino i profili necessari tra i docenti. Le scuole potranno stipulare contratti diretti con imprenditori, tecnici o *manager* perché salgano in cattedra per insegnare ai ragazzi. Le novità poi riguardano le attività formative in lingua straniera, la promozione di accordi di partenariato, la valorizzazione delle opere dell'ingegno e il trasferimento tecnologico verso le imprese. Nella riforma, l'internazionalizzazione, infatti, giocherà un ruolo chiave, con collegamenti con istituti all'estero, *stage* e attività formative sulla base delle migliori esperienze europee.

Le novità descritte troveranno immediata applicazione con riferimento ai percorsi quadriennali già avviati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo alla filiera formativa attivato per l'anno scolastico 2024-2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito. Ricordo infatti che questa riforma legislativa intende consolidare una sperimentazione avviata dal Ministro, in modo che questi percorsi possano essere attivi già dal prossimo anno scolastico. Così, questa legge avrà certamente una sua effettiva e rapida attuazione: sono già 176 gli istituti tecnici e professionali che hanno avviato una sperimentazione che attende la consacrazione di questa riforma legislativa per dispiegare tutti i propri effetti.

La concreta attuazione della filiera passa dal necessario coinvolgimento delle Regioni, a cui compete, come noto, la programmazione dell'offerta formativa sul territorio e il disegno di legge valorizza al massimo questo ruolo. Alle Regioni è rimessa la piena libertà di aderire e di definire in concreto le

modalità realizzative, al fine di integrare e ampliare l'offerta formativa in funzione delle esigenze specifiche dei territori. Per riorganizzare l'offerta formativa viene prevista anche la possibilità di costituire reti denominate *campus*, in grado di offrire percorsi formativi condivisi e integrati con i vari soggetti che ne fanno parte.

Per dare un segnale concreto e tangibile a supporto della realizzazione della filiera, si è prevista l'istituzione di un fondo con una dotazione iniziale di 10 milioni per il 2024 e cinque milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la progettazione degli interventi infrastrutturali. L'approvazione di un emendamento della Lega, infatti, segna un'innovazione anche di tipo infrastrutturale: i *campus*, dunque, quali luoghi di elezione per questa formazione integrata, potenzialmente aperti a tutti i gradi e le forme di istruzione collocati in quei distretti che si caratterizzano per la loro innovatività. (*Applausi*) . Con questo fondo di complessivi 20 milioni si mette a disposizione delle realtà più intraprendenti del nostro territorio un patrimonio anche di risorse necessarie per la loro progettazione.

Con questa riforma, dunque, si compie un passo avanti determinante per la modernizzazione del Paese, nella piena convinzione che il suo sviluppo debba passare dal rinnovamento dei suoi sistemi formativi, dall'ampliamento delle possibilità di scelta a beneficio dei nostri studenti e dalla piena sinergia con la parte più attiva e intraprendente del suo sistema produttivo. Di questo, come Gruppo Lega, ringraziamo sicuramente il ministro Valditara e personalmente ringrazio il presidente Marti e i colleghi della 7a Commissione, che non hanno fatto mai mancare il loro contributo all'esame di questo provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

[*VERDUCCI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, questo provvedimento del Governo avrà effetti molto pesanti e strutturali sulla nostra scuola e sulla nostra società, eppure ancora una volta è completamente calato dall'alto, senza condivisione con il mondo dell'istruzione, che subirà un impatto deformante con ripercussioni molto negative. Non è un caso che il Consiglio superiore della pubblica istruzione abbia espresso contrarietà; non è un caso che la gran parte degli organi collegiali delle scuole in ogni parte d'Italia (anche quelle a maggior trazione economica o manifatturiera), collegi dei docenti e consigli d'istituto, abbiano detto no alla richiesta pressante che viene dal Ministero per aderire immediatamente alla sperimentazione della riforma. Ci sono stati casi di forzature che hanno violato regole e statuti della democrazia scolastica e degli organi collegiali. In particolare, a dire no sono gli studenti, perché questa che voi, signori del Governo, chiamate riforma in realtà - ecco il rischio che vediamo - può scardinare un principio fondamentale del diritto allo studio, cioè l'eguaglianza nelle scelte e nell'accesso al sapere.

Noi in Commissione cultura abbiamo dovuto insistere perché si tenessero almeno le audizioni su un provvedimento così impattante. Eppure, durante la discussione parlamentare, con uno sfregio evidente per gli auditi e per le scelte dei parlamentari, è arrivato il decreto del Ministro a silenziare, di fatto, tutti. Invece quelle audizioni sono voci fondamentali e vanno ascoltate, signor Presidente. Noi denunciavamo il rischio che questo provvedimento scardini l'impostazione della scuola com'è scritta nella nostra Costituzione: una scuola per tutti, pubblica, universale e inclusiva. Questo atto rischia di spezzare in due il sistema dell'istruzione.

Viene detto, con enfasi, con tutta la retorica della propaganda, che questa filiera formativa, tecnologica e professionale sarà innovativa. Noi pensiamo che non sarà così, intanto perché si tratta dell'ennesima riforma a costo zero: non c'è neanche un euro per i ragazzi o per i progetti didattici; gli unici fondi che vengono stanziati sono per una fantomatica struttura tecnica per la promozione della filiera. Ecco, ancora una volta, solo propaganda.

Dite che gli istituti tecnici e professionali - che voi giudicate di serie B - domani diventeranno di serie A. Niente di tutto questo è vero, perché non c'è niente di innovativo nel ridurre il tempo scuola, nell'abbassare la qualità degli apprendimenti, nell'impoverire la preparazione complessiva degli studenti, nel rendere rigidi, senza alternative e già predeterminati i percorsi di sbocco per gli studenti, come ai tempi di quella che fu la scuola dell'avviamento prima del 1962. Qui c'è un "avviamento 2.0", altro che innovazione. Utilizzate parole altisonanti come «*campus*», ma in realtà c'è il rischio di cancellare conquiste sociali fondamentali.

Si tratta di un modello regressivo che, di fatto, rischia di servire solo a fornire alle imprese manodopera a basso costo. È un modello che non contrasterà né dispersione scolastica, né povertà educativa. Per questo, la mia opposizione. Qui voglio esprimere un no forte e determinato e un no politico a questo provvedimento e a un'idea di Paese in cui a studiare e ad andare avanti sono solo coloro che già sono avanti, perché vengono da famiglie forti e benestanti, mentre la gran parte dei ragazzi, che vengono da famiglie che ogni giorno fanno i conti con le difficoltà, con la precarietà e con la crisi sociale, rischiano di non avere scelta di futuro e di non avere possibilità se non dentro un contesto che è già deciso da altri.

Questo rischia di essere un ennesimo muro che impedirà a migliaia di ragazzi di accedere al sapere, che è un grande patrimonio sociale a cui tutti devono avere diritto, in particolare nel tempo che viviamo, quello di una piena e sconvolgente rivoluzione tecnologica. La scuola non è e non può essere una mera succursale del lavoro, di più se è un lavoro che rischia di essere dequalificato, precario e sottopagato.

Con questa riforma viene introdotto di fatto un apprendistato senza retribuzione, cui i ragazzi devono sottostare, aumentando le ore di alternanza scuola-lavoro. Il rischio - lo voglio ribadire - è di avere manodopera formata, ma a basso costo.

Presidente, dopo il colpo mortale dell'autonomia differenziata, anche qui viene prefigurata la fine del sistema di istruzione nazionale, disgregato in tanti circuiti locali, con differenze enormi da territorio a territorio. La scuola che viene qui definita non ha più un rapporto di primazia, di promozione nei confronti degli altri soggetti della società territoriale, com'era nelle intenzioni dell'autonomia scolastica. No, qui viene svuotata completamente quell'impostazione e viene imposto un modello subalterno, piegato completamente alle esigenze del mercato e delle imprese, con anche in cattedra esponenti di aziende, che non hanno i requisiti per insegnare.

Attenzione, Presidente, nessuno di noi disconosce l'importanza del mercato e delle imprese, ma qui il tema è non svendere la scuola pubblica e le sue potenzialità sociali e non barattare il destino di tanti ragazzi. Ridurre il numero di anni di studio metterà strutturalmente a rischio - checché se ne dica - organici e didattici. Ridurre il numero di anni di studio significa di fatto dequalificare, far calare il grado d'istruzione dei giovani. Questo acuisce disegualianze, disparità e discriminazioni sociali in un Paese - il nostro - in cui la scuola non è più un ascensore sociale e la parola merito, che voi avete messo a propaganda del vostro Ministero, in realtà significa privilegio. Non c'è niente di peggio infatti che dare di meno a chi ha già di meno, come qui si sta facendo.

La disoccupazione giovanile in Italia oggi non è causata dal fatto che manchi una formazione funzionale alle imprese, ma dal fatto che spesso è impossibile trovare un'occupazione dignitosa e che l'offerta di lavoro è molto scarsa e perlopiù precaria e sottopagata.

Noi diciamo che serve una scuola che sappia colmare il divario di partenza. Qui invece voi fate il contrario: acuite e rendete imm modificabile il divario. Già oggi la gran parte delle scelte scolastiche dei ragazzi non dipende da inclinazioni, passioni, volontà, desideri e sogni propri del singolo, ma dalla collocazione sociale dei genitori. I figli di alcune famiglie vanno al liceo. I figli della gran parte delle altre famiglie vanno negli istituti tecnici e professionali. Nella gran parte dei casi non è una scelta libera, ma condizionata. I primi poi andranno all'università e ambiranno ad alcuni ruoli sociali. I secondi, tendenzialmente, non potranno andare all'università, come rilevano già ora le statistiche, e si vedranno precluse possibilità e opportunità.

Questa che chiamate riforma certifica una barriera di censo e di classe, spaccia per modernità e innovazione qualcosa di molto vecchio, che abbiamo già conosciuto. È un passo nel passato, che pregiudica diritti fondamentali, conquistati in anni importanti della nostra Repubblica.

Per questo, Presidente, dico qui il mio no. Non è questa la nostra idea d'Italia e non è questo ciò che serve all'Italia e alle nuove generazioni. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amidei. Ne ha facoltà.

AMIDEI *(Fdl)*. Signor Presidente, esordisco innanzitutto con una premessa, ringraziando il Governo per questo provvedimento, che segna un passo importante. È presente il sottosegretario Frassinetti, che saluto, rivolgendo però anche un ringraziamento al ministro Valditara, alla relatrice Bucalo e

chiaramente anche al presidente della 7a Commissione Marti, che ha consentito che questo provvedimento arrivasse oggi in Aula.

Per entrare nel merito di quanto oggi andremo a votare, devo dire che questo disegno di legge apre veramente una strada nuova per gli studenti. Apre una strada nuova, dopo tanti anni che si dice che la scuola rimane solo una formazione fine a sé stessa e che non prepara gli studenti al mondo del lavoro. Nel momento in cui arriviamo a deliberare un provvedimento in questo senso, chissà perché nascono mille problemi, mille paure e mille contraddizioni, oserei dire.

Finalmente invece oggi diamo una strada e apriamo un'opportunità, attraverso questo corso quadriennale, per far sì che gli studenti arrivino già preparati in un certo mondo del lavoro, avendo già una qualifica specifica in questo senso. Debbo dire che anche nell'individuazione dei cosiddetti *campus* si è voluta creare una condivisione con l'impresa e con il mondo del lavoro, un qualche cosa che fino adesso non avveniva. In questo senso il Governo sta dimostrando attenzione concreta nella formazione degli studenti al mondo del lavoro (si veda anche il liceo del *made in Italy*).

Ebbene, prendo alcuni spunti che i colleghi intervenendo mi hanno dato, nel criticare l'istituzione della filiera tecnologico-professionale. Parto da ultimo con il senatore Verducci, quando parla di manodopera a basso costo. Non so in base a quali principi asserisca questo, faccio fatica francamente, con tutta la buona volontà, a capire cosa c'entri la manodopera a basso costo con l'istituzione della filiera tecnologico-professionale. Poi alla fine coerentemente dice: «Il mio è un no politico». Allora, nel rispetto ideologico accettiamo anche il no politico; diverso è invece il no nel merito di questo provvedimento.

Cito alcuni passaggi, neanche fossimo di fronte dell'annuncio di una terza guerra mondiale (speriamo di non averne occasione). Si dice addirittura - mi riferisco alla senatrice Aloisio dei 5 Stelle, che non c'è - premettendo che gli insegnanti hanno letto questo provvedimento, che si sta svendendo la scuola ai privati; si dice che è una scatola vuota, si dice che è supportato dalle *lobby*, si dice che è un marchio di disuguaglianza, si dice che è di proporzioni allarmanti. Mi chiedo, rivolgendomi ai colleghi dell'opposizione, se veramente hanno letto questo provvedimento.

Si parla poi di disomogeneità sul territorio di questa formazione, in quanto, per ovvie ragioni, ogni Regione ha una sua storia e ogni Regione ha un suo tessuto industriale che la caratterizza, ma non la sminuisce rispetto ad altre aree del territorio nazionale. Anzi, se volessimo vederla in senso positivo, anche nella logica dell'autonomia differenziata che abbiamo poco fa approvato in quest'Aula (*Applausi*), viene assolutamente riconosciuta - e qui il plauso ci sta tutto - anche attraverso quel provvedimento, l'autonomia da parte delle Regioni di individuare una formazione specifica per il proprio territorio. Questo non è negativo, ma è assolutamente positivo.

Cito altri colleghi, per dire che questa non omogeneità, casomai ci fosse, è un valore aggiunto. Francamente non voglio dilungarmi più di tanto, perché faccio fatica a individuare aspetti che non vanno in questo provvedimento. Ne contiene solo di positivi, a fin di bene, formativi, innovativi verso la formazione dello studente, focalizzato poi ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Prendo infine ad esempio quanto detto dalla senatrice Malpezzi.

Senatrice Malpezzi, mi piace l'adagio che ha usato parlando della gattina frettolosa che partorisce i figli ciechi. Magari in una cucciolata in cui mediamente una gatta partorisce quattro o cinque gattini, arrivando anche a dieci, può esserci anche un cucciolo cieco. Qualora ci fosse anche il gattino cieco, questa sarebbe un'opportunità, per capire come aiutarlo, nel caso in cui in questa formazione, per utilizzare la similitudine, non fosse del tutto riconosciuto. Dunque, è un valore aggiunto anche questo, cara senatrice Malpezzi, anche il gattino cieco, che ci aiuta ad aiutare chi ne ha bisogno e non è nato come gli altri.

Per continuare con queste dichiarazioni preoccupanti, si vuole annullare il provvedimento perché si dice che non c'è stata una sperimentazione. Però, nel momento in cui vogliamo fare, è vero che sotto certi aspetti si bruciano certe tappe, ma, per carità, pur di fare, si faccia. Finalmente si faccia. Smettiamola di parlare, smettiamola di far passare il tempo, ma diamo opportunità.

La senatrice Malpezzi parla di un'occasione mancata. Non è un'occasione mancata, cara collega. È semplicemente un'occasione colta e, in un gioco di parole, oserei dire che è un'occasione colta. Grazie,

dunque, colleghi per questo grande provvedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 13,46, è ripresa alle ore 16,05).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 16,05)

Ha facoltà di parlare la relatrice.

BUCALO, *relatrice*. Signor Presidente, vorrei entrare nel merito di alcuni problemi che ho sentito avanzare dalle opposizioni, in modo particolare relativamente ai tempi di approvazione. È stato detto che la scuola viene scardinata, che si determina una perdita per le istituzioni scolastiche del ruolo di titolarità rispetto al rapporto con le aziende e le realtà produttive del territorio, che non vi è nessuna possibilità di scelta per i ragazzi. Ebbene, signor Presidente, questi non sono problemi, anzi, direi che sono problemi legati solo ad un retaggio culturale sbagliato. Quanto ai tempi di approvazione, nel mese di gennaio del 2024 si è raggiunta la quota del 49 per cento tra la domanda e l'offerta del mercato del lavoro, mancano figure specializzate nel campo dell'industria tessile e delle confezioni. Siamo arrivati ad una percentuale del 72 per cento di figure specializzate che mancano e ricordo a me stessa e ai colleghi che il nostro è il secondo Paese in Europa nel campo della manifattura. Manca il 70 per cento delle figure specializzate fra i tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi. Stiamo parlando di settori importantissimi di traino per la nostra economia che sono indietro sia nella produzione, sia nella consegna, con un mancato PIL pari a 38 miliardi di euro.

Di contro, ci ritroviamo con un tasso di disoccupazione giovanile del 20 per cento, quindi di cosa stiamo parlando? Questo è un provvedimento necessario, è un provvedimento che ha avuto la forza e la capacità di cogliere al volo il grido delle nostre imprese, del nostro mondo produttivo.

È stato detto che i ragazzi non hanno nessuna possibilità, ma aver coordinato la sperimentazione e il disegno di legge è un vantaggio per loro, perché già per il prossimo anno scolastico possiamo dire che questa legge avrà una più rapida attuazione. In 171 istituti tecnici e professionali, sono stati avviati complessivamente 193 corsi in sperimentazione che si caratterizzano soprattutto per le progettualità innovative e per il concreto coinvolgimento del territorio e delle imprese. E voi mi dite che questo non è un beneficio per i nostri ragazzi? Ma è evidente che tutto questo è il futuro per i ragazzi, è una possibilità importante per il loro futuro.

Un'altra sfida è data dal carattere quadriennale della sperimentazione. Sappiamo tutti che i nostri giovani arrivano nel mondo del lavoro o accedono agli studi universitari in ritardo e questa è la vera sfida del disegno di legge in esame.

Capisco, signora Presidente, alcuni dei concetti di cui si parla: mi riferisco alla paura che la scuola si inchini al mondo delle imprese. Io invece la vedo come una sinergia, come un dialogo necessario per il nostro Paese. Capisco, come ho già detto, che per le opposizioni questi concetti siano distanti, perché in questi anni, soprattutto nell'ultimo anno, 1,5 milioni di giovani tra i venticinque e i trentaquattro anni non si sono accostati al mondo del lavoro e il nostro Paese, purtroppo, ha il primato negativo nell'Unione europea per giovani inattivi. Cosa si è fatto in tutti questi anni se non offrire strumenti basati sull'assistenzialismo, dando ai nostri ragazzi solo il reddito di cittadinanza? Non c'è stata una possibilità intelligente di formarli, capace di dare ulteriori possibilità di un futuro lavorativo, di avere in tempi brevi ragazzi ben formati e soprattutto capaci di trovare un posto di lavoro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» (1005).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Canudo-Marone-Galilei» di Gioia del Colle, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 924 (ore 16,12)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BUCALO, relatrice. Signora Presidente, esprimoparere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.111, su cui il parere è favorevole a condizione che si sopprimano le parole: «e alla cultura generale».

Anche riguardo l'emendamento 1.117...

PRESIDENTE. Senatrice, se vuole recepire i pareri della 5a Commissione, sono gli emendamenti 1.111 e 1.113 ad avere un parere condizionato.

BUCALO, relatrice. È condizionato «nei limiti degli stanziamenti esistenti».

PRESIDENTE. Quindi ha espresso parere favorevole sull'emendamento 1.113, condizionato al parere della 5a Commissione.

BUCALO, relatrice. Sì, e anche sull'emendamento 1.111.

L'ordine del giorno G1.100 è favorevole se riformulato inserendo nel dispositivo le seguenti parole: «a valutare l'opportunità di». Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1.101 e G1.102.

FRASSINETTI, sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Lombardo, accetta la riformulazione del Governo sull'ordine del giorno G1.100?

LOMBARDO (Misto-Az-RE). Sì, Presidente. Lo stesso vale per la riformulazione dell'emendamento 1.111, quindi accetto l'espunzione del tema della cultura generale.

Chiedo però una precisazione a proposito dell'emendamento 1.117, sul quale la relatrice mi sembra abbia espresso parere favorevole con riformulazione.

BUCALO, relatrice. Signor Presidente, era un errore, sull'emendamento 1.117 il parere è contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Pirondini e da altri senatori, identico all'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 1.101 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

BUCALO, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCALO, relatrice. Signor Presidente, chiedo una sospensione dei lavori di pochi minuti perché si è verificato un problema su due emendamenti.

PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta per cinque minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,20, è ripresa alle ore 16,25*).

Do la parola alla relatrice, senatrice Bucalo.

BUCALO, relatrice. Grazie, Presidente. Ribadisco, per quanto riguarda l'articolo 1, il parere contrario su tutti gli emendamenti, ad esclusione di due. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, vi chiedo di ridurre il brusio, perché ci sono delle modifiche ai pareri ed è bene che tutti ascoltiamo.

BUCALO, *relatrice*. Quindi ad esclusione dell'emendamento 1.111 (Lombardo, Versace, Gelmini), su cui il parere è favorevole con la seguente riformulazione: espungere le parole «e alla cultura generale». Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 1.117 (Lombardo, Versace, Gelmini), con la seguente riformulazione: sostituire le parole «dalla legge» con le altre «dalla normativa vigente».

PRESIDENTE. Le chiedo il parere sull'emendamento 1.113.

BUCALO, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Questo aveva un parere favorevole condizionato della 5a Commissione. Quindi, è invece un parere contrario sull'emendamento 1.113?

BUCALO, *relatrice*. Sì, contrario.

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Presidente, soltanto per dire che è molto singolare che i lavori dell'Assemblea si fermino per due minuti, improvvisamente, perché la maggioranza ha dei problemi. Se la maggioranza è pronta, si viene in Aula; se la maggioranza non è pronta, si sospende la seduta e si prende tutto il tempo necessario per trovare un accordo, che non hanno anche su un provvedimento semplice. (*Applausi*).

Dopodiché, sempre sull'ordine dei lavori, dato che questa è sempre l'Aula del Senato, se il Governo, la maggioranza e la relatrice danno un parere, quello è il parere. Non è che il parere si cambia. Noi abbiamo aspettato i due minuti e abbiamo ascoltato anche il cambio di parere. Ci augureremmo che d'ora in poi la relatrice ci fornisse dei pareri stabili, anche perché sono corroborati dal parere del Governo. Immagino che anche la sottosegretaria Frassinetti stia cambiando i pareri. Questo non mi consola, perché vuol dire che non c'è una grande certezza. (*Applausi*).

[LOMBARDO](#) (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Presidente, intervengo solo per confermare l'accettazione della riformulazione dell'emendamento 1.111 e accogliere ovviamente la riformulazione dell'emendamento 1.117.

[PRESIDENTE](#). I pareri del Governo sono conformi a quelli della relatrice, immagino.

[FRASSINETTI](#), *sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito*. Sì, signor Presidente, il parere è conforme.

[PRESIDENTE](#). Torniamo quindi al voto degli emendamenti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Pironcini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.103 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Pironcini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.

[MALPEZZI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, io avrei bisogno di un chiarimento su questo emendamento. Magari può aiutarci il rappresentante del Governo, se non la relatrice. Questo emendamento dice una cosa estremamente lineare. Sostanzialmente, nel rispetto dell'autonomia, i progetti devono però avere delle linee guida nazionali.

Io non riesco a capire perché tutti gli altri ordini di scuola devono avere linee guida nazionali e, rispetto a questo progetto, non lo dobbiamo ribadire. O mi si dice che è pleonastico, ma me lo si conferma in qualche modo; altrimenti qualche dubbio a me viene. Siccome non costa, mi dovete spiegare perché gli altri indirizzi avranno linee guida nazionali e questi no.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.21, presentato dalla senatrice Rando e da altri senatori, e 1.22, presentato dal senatore Pirondini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.106, presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107, presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.28, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 1.29, presentato dal senatore Pirondini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.110.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signor Presidente, io ho capito che in questa fase il relatore e il Governo non mi possono rispondere. Mi affido, però, alla loro clemenza. In questo emendamento, sostanzialmente simile all'altro, si chiede che tutte le azioni, che devono essere svolte nel rispetto dell'autonomia scolastica, siano però chiaramente anche nel rispetto delle linee guida nazionali stabilite dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Anche in questo caso, perché non deve esserci il rispetto delle linee stabilite dal ministro Valditara? In

questo momento è lui chiamato a stendere queste linee. Io vorrei capire per quale motivo non siete d'accordo su questo punto. Nel rispetto dell'autonomia, poiché nessuno vieta alle filiere di avere la propria natura legata al territorio, su dei punti chiave, però, la formazione dovrebbe essere comune da Nord a Sud, nel rispetto delle curvature delle singole scuole.

Per quale motivo non c'è una base nazionale comune scritta dal Ministero dell'Istruzione del merito? Il ministro Valditara è assente oggi. Ci sarebbe piaciuto fare a lui questa domanda, ma evidentemente non vuol venire a rispondere.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.110, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.109, presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.111 (testo 2), presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori, formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5a Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore Pironcini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.32, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 1.34, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.113 (testo 2).

MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signora Presidente, sull'emendamento 1.113 (testo 2) mi sembra che vi sia il parere contrario della relatrice, ma il parere favorevole della Commissione bilancio. Quindi, la scelta in questo caso è di impostazione politica e vorrei che fosse spiegata.

Questo emendamento dice una cosa semplicissima: il provvedimento consente alle filiere di stipulare dei contratti esterni con figure professionali di altri mondi, che può essere una cosa anche utile: se hai bisogno dell'esperto in un determinato settore, va bene. Dopodiché, però, l'emendamento a prima firma Camusso dice una cosa logica, che si sposa con tutto ciò che è già scritto nel testo. Nel testo ci è stato detto - e di questo siamo contenti e avremmo voluto che fosse esplicitato maggiormente - che comunque non ci sarà un calo nell'organico, perché dai cinque anni i percorsi scendono a quattro, ma saranno rimodulati e non ci sarà né esubero di personale, né diminuzione dell'organico nelle scuole. Questo è scritto nel testo.

L'emendamento 1.113 (testo 2) prevede semplicemente che, prima di stipulare dei contratti esterni, si vada a guardare all'interno delle graduatorie ad esaurimento, oppure di altri tipi di graduatorie oggi presenti per il reclutamento e la scelta dei docenti, se quelle figure ci sono e, poi, se non dovessero esserci, si possa risalire a figure esterne. Io non riesco a capire il motivo del parere contrario,

soprattutto da parte questa maggioranza che, rispetto alle graduatorie, ha una posizione quanto mai schizofrenica. Tutte le volte che dicevamo che ci voleva il concorso e che le graduatorie dovevano essere esaurite, molti di coloro che appartengono oggi a questa maggioranza, se non tutti, dicevano di no, che le graduatorie dovevano essere prolungate con un altro canale e non si andava mai ad esaurirle. Oggi che c'è l'opportunità di pescare da tali graduatorie ci dicono che da esse non si deve pescare. È un grande controsenso, e per me è anche un campanello d'allarme. Noi siamo quelli che, quando hanno potuto, hanno assunto, hanno dato stabilità al personale della scuola e hanno cercato di ridurre le graduatorie con il più grande piano di assunzione. E ce lo dovremmo ricordare tutti. Qui addirittura si dice che, nonostante ci possano essere degli spazi, quelle graduatorie non devono essere considerate. Penso sia un grosso errore o una grossa ambiguità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.113 (testo 2), presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5a Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.114, presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.115, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.116, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.117 (testo corretto), presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.118, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.119, presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 (testo 2), G1.101 e G1.102 non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BUCALO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

FRASSINETTI, sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito. Signor Presidente, esprimo parere

conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.102, presentato dal senatore Lombardo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[BUCALO](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.0.100 e parere favorevole sull'emendamento 4.1000.

[FRASSINETTI](#), *sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1000.

[D'ELIA](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[D'ELIA](#) *(PD-IDP)*. Signora Presidente, non abbiamo il testo dell'emendamento 4.1000 della relatrice.

[PRESIDENTE](#). È nell'ultima pagina del fascicolo degli emendamenti in distribuzione.

In attesa che tutti leggano il testo, vi ricordo che su questo emendamento era stato espresso il parere della 5a Commissione. Vi leggo il parere sul testo e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche all'articolo 4, comma 3:

- sopprimere le parole: «delle proiezioni»;
- sostituire le parole: «2023-2025» con le seguenti: «2024-2026»;
- sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per l'anno 2024»».

L'emendamento 4.1000 della relatrice recepisce queste tre osservazioni della 5a Commissione.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, prendiamo atto che si tratta di una condizione posta dalla 5a Commissione, in base all'articolo 81 della Costituzione. Nonostante questo, però, auspico che si abbia almeno la decenza di farcelo leggere, nel senso che lo votiamo anche subito, ma che sia almeno distribuito. Quando siamo arrivati in Aula abbiamo ritirato il fascicolo degli emendamenti e questo testo non era in esso contenuto; peraltro, che noi votiamo senza neanche leggere quello che votiamo, credo non sia neanche edificante per i ragazzi in tribuna. Per cui, se completiamo la distribuzione, poi lo votiamo.

[PRESIDENTE](#). Senatore, preso atto della richiesta che, se la relatrice è d'accordo, è accoglibile, sospendo la seduta per due minuti. Confermo però che a inizio seduta l'emendamento era contenuto nel fascicolo degli emendamenti in distribuzione.

Sospendo la seduta per due minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,48, è ripresa alle ore 16,50).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1000, presentato dalla

relatrice, che ottempera a una condizione posta dalla 5a Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.100.

[MALPEZZI](#) *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) *(PD-IDP)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.0.100 vorrebbe aiutare il Governo, che ha fatto questa riforma mettendoci zero euro. Gli unici soldi che ha messo, quelli per cui poco fa abbiamo visto la rimodulazione annuale, nascono da un emendamento del presidente della 7a Commissione Marti per la costituzione dei *campus*. Ma a favore degli studenti, dell'offerta formativa e dello sviluppo anche della formazione professionale, che dovrebbe essere il perno di tutta la riforma, non c'è un euro, il che significa che non c'è nemmeno un euro a favore dei ragazzi. Zero risorse.

Allora abbiamo avanzato questa proposta che prevede di usare 10 milioni. È una cifra che non vogliamo portar via al presidente Marti. Ma, se lui fosse riuscito a darci una mano nel trovare le risorse anche per i ragazzi e per la formazione professionale, noi oggi avremmo fatto un lavoro migliore per la scuola. Come ribadisco, questo provvedimento a disposizione delle scuole e quindi dell'offerta per i ragazzi non mette un centesimo.

Approvando l'emendamento 4.0.100 noi aiuteremo il Governo a fare una figura migliore, perché le riforme con i fichi secchi sono possibili quanto le nozze. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.100, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[LOMBARDO](#) *(Misto-Az-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore, le chiedo prima un minuto di tempo perdere ai colleghi la possibilità di lasciare l'Aula. Colleghi, vi prego di ridurre il brusio e, per chi vuole lasciare l'Aula, di farlo in silenzio.

Prego, senatore Lombardo, ne ha facoltà.

[LOMBARDO](#) *(Misto-Az-RE)*. Signor Presidente, la riforma dell'istruzione tecnico secondaria presentata dal ministro Valditara, la cosiddetta 4+2, è l'ultimo tassello di un *puzzle* più ampio che riguarda la filiera della formazione tecnica e delle scienze applicate del nostro Paese; una filiera costruita su tre pilastri che sono - lo ricordo - la riforma degli ITS - è stata approvata all'unanimità nella scorsa legislatura, e aveva, tra i primi firmatari, l'ex parlamentare Serse Soverini - la riforma dell'orientamento scolastico e la 4+2.

La valorizzazione dell'istruzione tecnico professionale serve ad assicurare competitività al Paese e qualità ai nostri giovani, superando uno stigma radicato nel nostro Paese che scoraggia gli studenti a scegliere i percorsi dell'istruzione tecnica. Vorrei che su questo chi ha responsabilità politiche si assumesse la responsabilità, perché per anni noi abbiamo considerato quella tecnica un'istruzione di serie B. Questi provvedimenti servono invece a restituire dignità e qualità agli insegnanti e agli studenti che partecipano ai corsi di istruzione tecnica.

Quando la legge sugli ITS, che ricordo era stata voluta dal Governo Draghi e rientrava nelle riforme previste dal PNRR per avvicinare il nostro sistema a quello duale, a quello tedesco, in Assemblea si era raggiunta l'unanimità. Ecco, io mi chiedo, per coerenza con quel percorso che vede nel 4+2 un tassello di questa riforma, non avremmo avuto forse più coraggio se avessimo accolto le proposte che oggi ci vengono fatte dal ministro Valditara o solo perché vengono fatte da questo Governo o dal ministro Valditara non dovrebbero essere accettate?

Il punto è che la qualità di un provvedimento dipende non dai proponenti o dalla maggioranza, ma

dalla nostra capacità di realizzare di un principio che, in questo caso, si chiama il diritto alle competenze dei giovani, che noi crediamo debba essere riconosciuto come diritto fondamentale delle persone.

Noi parliamo di transizione digitale e di transizione ecologica. Sappiamo quante risorse il PNRR prevede per la transizione ecologica e per la transizione digitale. Come pensiamo però di poter realizzare quelle transizioni se non investiamo sulle competenze, sull'istruzione tecnica, sul 4+2, se non facciamo sì che il tema dell'istruzione si avvicini ai temi richiesti dal mercato del lavoro? Voi sapete che l'85 per cento dei ragazzi che esce da questi percorsi trova uno sbocco professionale.

Ho sentito parlare di svendita dell'istruzione ai privati e alle imprese. Noi rinneghiamo questa visione ideologica e riteniamo che invece si stia lavorando per affermare la qualità dell'istruzione tecnologico-professionale per affermare il diritto alla competenza dei nostri giovani.

Abbiamo presentato degli emendamenti e ringrazio la relatrice e il Governo per averli accolti. Questi emendamenti chiedevano, in primo luogo, di potenziare la sicurezza in quello che oggi si chiama PCTO e che prima si chiamava alternanza scuola-lavoro, affinché non accadano più casi - come purtroppo avvenuto in passato - di studenti deceduti. Quei ragazzi sono deceduti perché il problema della sicurezza in Italia riguarda il lavoro, i luoghi dove il lavoro si svolge, ma riguarda anche quei laboratori in cui si svolgono i tirocini, gli *stage* e i percorsi curriculari.

In secondo luogo, abbiamo chiesto di potenziare il tema linguistico, il tema delle competenze matematiche e - perché no? - il tema della cultura generale. Ci dovrete poi dire perché la cultura generale no e l'altra competenza linguistica matematica sì. Accettiamo però l'apertura che c'è stata fatta.

Vi è poi un terzo tema affrontato dagli ordini del giorno, uno a firma della collega Versace che parla dell'accessibilità dei laboratori. Voi sapete quanti di questi laboratori siano inaccessibili. Il secondo ordine del giorno riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Io mi chiedo: ma se stiamo parlando di una riforma sperimentale, se stiamo parlando di corsi sperimentali, come possiamo non immaginare dei corsi che prevedano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa per gli studenti e per gli insegnanti, laddove questo non è il futuro, ma è già il presente della nostra formazione?

C'è infine un altro ordine del giorno, a prima firma della senatrice Gelmini, che riguardava appunto l'offerta formativa nell'ambito dei percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnico-professionale. Arrivo alla conclusione, Presidente. Azione voterà a favore di questo disegno di legge, perché, coerentemente con l'impegno già assunto in precedenza, noi siamo a favore del diritto alle competenze dei giovani, siamo per creare le competenze che ci servono per avere qualità nell'istruzione secondaria e siamo anche per sostenere un percorso di riforma dell'istruzione tecnica secondaria, che oggi con il 4+2, dopo l'ITS e dopo l'orientamento, arriva a compimento. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signora Presidente, comincio dicendo che noi esprimiamo una contrarietà a questo provvedimento, perché rientra più in generale, in un disegno e in un'idea che non coincidono con la nostra visione di istruzione. In un Paese peraltro come il nostro, dove non sono ancora sufficienti gli investimenti per innalzare i livelli di istruzione, il Governo, piuttosto che provare a contrastare grandi e annosi problemi come la dispersione scolastica e le non raggiunte competenze di tanti di fronte al dilagante disagio giovanile, che si concentra soprattutto nelle periferie, ci propone un modello di scuola che vorremmo definire di "scuola meno".

Meno innanzitutto perché si tratta di una sperimentazione quadriennale. Noi abbiamo invano chiesto attraverso gli emendamenti, anche con altri colleghi, di non introdurre questa riduzione di un anno, visto che gli esiti di tutte le esperienze precedenti che sono state avviate hanno mostrato uno scarso consenso verso i percorsi quadriennali, sia tra gli studenti sia tra i genitori, ma anche nelle stesse istituzioni scolastiche a cui sono state poi effettivamente indirizzate le sperimentazioni. Risulta dai dati ministeriali che soltanto 243 scuole sulle 1.000 che erano state previste hanno chiesto di sperimentare il modello del diploma in quattro anni e che le 192 sperimentazioni avviate a seguito del decreto-legge

n. 89 del 2 febbraio 2018 sono passate a 175 classi già nell'anno scolastico successivo e ad oggi i rinnovi si sono ancora ridotti e sono diventati 98. Insomma, si dimostra chiaramente come le istituzioni scolastiche, che hanno fatto per l'appunto l'esperienza diretta di un modello di scuola ridotto, non lo hanno considerato efficace e di conseguenza lo hanno abbandonato.

Sottolineo anche che sarebbe stato invece assai utile mantenere gli attuali percorsi quinquennali, soprattutto al fine di non impoverire l'offerta formativa rivolta a un settore costantemente sottoposto alla trasformazione delle tecnologie e alla frequente modifica delle operatività necessarie alla tenuta e allo sviluppo industriale ed economico. Le competenze acquisite diventano sempre più facilmente e rapidamente obsolete, come sappiamo, e pertanto appare, dal nostro punto di vista, assolutamente necessario curare in maniera molto approfondita il tema grande dell'acquisizione dei saperi e delle conoscenze che lo sostengono, in modo da poter contare in futuro su lavoratori e lavoratrici capaci effettivamente di confrontarsi con la complessità di tecnologie in costante trasformazione.

Sarebbe stato quindi auspicabile cercare di rafforzare le esperienze laboratoriali che potessero anche valorizzare alcune specificità professionali, senza confondere però quello che la scuola ha il compito di fare, cioè educare e istruire e non invece ammaestrare al lavoro gratuito (*Applausi*) - e uso non casualmente questa espressione - come invece si rischia, con la compressione dei *curricula*, in un percorso quadriennale e con l'anticipo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), che sarebbe la vecchia alternanza scuola-lavoro al secondo anno.

In verità, signor Presidente, aggiungo che non siamo certo noi gli unici ad essere in disaccordo con questa sperimentazione, perché le stesse organizzazioni sindacali e molte associazioni di categoria hanno espresso un forte disappunto.

Anche nella fase della mia vita in cui mi è capitato di essere al Ministero dell'istruzione, con un ruolo di Governo, e di confrontarmi quotidianamente con le organizzazioni sindacali, ho sempre pensato che, prima di promuovere un piano nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, sarebbe stato molto opportuno costruire un dialogo con chi la scuola la vive quotidianamente e la studia, per verificarne l'impatto, e mi dispiace davvero molto che non sia stato fatto.

Inoltre, vorrei aggiungere un'ulteriore riflessione. L'assenza dei licei nel progetto sperimentale suggerisce, dal nostro punto di vista, una visione davvero totalmente classista della divisione tra l'istruzione liceale e quella tecnico-professionale, limitando i trasferimenti da indirizzi e percorsi, nonostante l'invocazione del concetto di *campus*. (*Applausi*).

È una questione, quella del classismo, sulla quale spesso ho richiamato quest'Assemblea a un elemento di attenzione, perché penso essere uno dei grandi temi che attraversano oggi la scuola italiana. Tante volte ho segnalato in quest'Aula come le statistiche con le quali abbiamo a che fare ci segnalino un problema gigantesco, cioè che la stragrande maggioranza degli studenti che oggi sono iscritti ai licei classici e ai licei scientifici provengono da famiglie nelle quali i genitori, a loro volta, sono diplomati ai licei classici e ai licei scientifici e accade esattamente l'opposto per gli istituti tecnico-professionali.

Questo rappresenta un problema enorme, perché introduce un'idea che è esattamente il contrario di quell'ascensore sociale attorno al quale si era costruita e creata la nostra democrazia per molti decenni.

Inoltre, alla luce dell'autonomia differenziata, l'inclusione dei percorsi delle istituzioni formative regionali richiederebbe anch'essa un'analisi approfondita, considerando più attentamente gli aspetti giuridici e normativi. Attualmente, chi completa il diploma professionale del quarto anno deve affrontare un anno aggiuntivo e deve sostenere l'esame di Stato per accedere agli ITS, che sarebbero gli istituti tecnici superiori.

È evidente, almeno dal nostro punto di vista, che i percorsi della formazione professionale quadriennale attuale non sono equiparabili all'offerta formativa dell'istruzione tecnica e professionale, compromettendo l'efficacia complessiva della formazione. Anche in questo senso sarebbe davvero opportuno avviare la sperimentazione con un campione magari più limitato e prevedere l'istituzione di un vero e proprio monitoraggio.

Mi rivolgo alle colleghe e ai colleghi, al Governo, per ribadire un concetto che mi è capitato di dire tante volte. Il nostro Paese ha bisogno di una scuola con più risorse, con strutture adeguate, con

docenti stabili, che possano accompagnare gli studenti per tutto il percorso di istruzione, evitando il balletto degli insegnanti cui assistiamo ogni anno e che spesso colpisce gli studenti più fragili, in particolare i ragazzi disabili.

Io non credo che ci sia bisogno di questa ennesima sperimentazione, che rischia di creare soltanto una inutile e dannosa sovrapposizione di percorsi. Per questo motivo esprimiamo un voto negativo, perché davvero pensiamo che investire sulla scuola, sull'istruzione e sulla formazione significhi investire sul futuro. E non mi stancherò di dire in quest'Aula che non l'abbiamo fatto sufficientemente nel corso degli anni passati, ma rischiamo, ancora una volta, di perdere una clamorosa occasione e di continuare a non farlo. *(Applausi)*.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, membri del Governo, sono molto lieto (se non felice, perché c'è troppo dolore nel mondo e nei nostri condomini per essere felici: non ce lo possiamo permettere, se non forse nell'intimità della nostra vita affettiva).

Questo provvedimento era fortemente sentito, anzi, se potessi usare un neologismo, fortissimamente sentito, perché nessuno vieta, a chi si occupa di docimologia, di pedagogia, di industria e di investimenti nella salute culturale dei figli, anche con i propri sforzi nella vita quotidiana, di pensare ad un provvedimento che tenti, con tanta buona volontà, ma considerando un progresso veramente complesso, di collegare l'insegnamento vero con la realtà industriale, sociale e culturale del territorio. È uno strumento di percezione della realtà che da tanti anni si sentiva come necessità.

Quante volte si è detto che negli altri Paesi si studia di meno, ma ci si collega di più con la realtà? Si crea la possibilità del lavoro già dagli istituti professionali, già dalle scuole: finalmente questo avviene anche in Italia, al di là della volontà dei singoli direttori d'istituto, degli insegnanti, del collegio dei genitori e della buona volontà dei ragazzi e delle ragazze, sempre molto attenti - e non disposti a stare sul divano - a quello che accade nel mondo, un mondo oggi complicato dalle guerre e da un problema energetico formidabile. Dinanzi a queste due realtà nel terribile *post-Covid* (Covid gestito così male nel nostro pianeta Italia), c'è necessità più che di cambiare, di innovare la motivazione delle ragazze e dei ragazzi, degli insegnanti, ma anche di quello che sta fuori, dall'industria alla famiglia.

Nel provvedimento, tra l'altro, si prevedono convenzioni e collegamenti reali con le realtà regionali, mai vissute come antagoniste, Presidente, come credo che sia anche nell'autonomia differenziata, che anzi dovrebbe migliorare questa realtà. Io credo che, al di là di cosa sia giusto, sia poco spiegabile a volte perché l'opposizione, qualsiasi cosa senta, dica sempre no. Io sono un affezionato dell'opposizione, l'ho fatta per anni, dal Comune alla realtà nazionale, e so che bisogna anche fare le pulci a quello che viene considerato l'avversario vincente (avversario, ma non nemico). Se c'è un provvedimento come questo, che tra l'altro ha ascoltato le voci dell'opposizione, dico che, piuttosto che opporsi, occorrerebbe cercare di far applicare le norme nella realtà socioculturale del Paese, territorio per territorio, come qualcosa che tende a migliorare. Lo dico con esperienza antica (e forse qualcuno dirà che è talmente antica che è meglio che io smetta; forse è vero, ma finché non me lo dice la mia coscienza - e soprattutto le persone care - non lo farò).

Credo che, al di là della bontà del provvedimento, come in questo caso, quello che conta è anche non essere contro pregiudizialmente, ma cercare di impostare nella concretezza della quotidianità il provvedimento stesso nella sua bontà, pur con qualche difetto. Ho molta speranza che gli amministratori locali, chi gestisce gli istituti di formazione, i genitori e soprattutto le studentesse e gli studenti si applichino per innovare e per comprendere. Credo però che già comprendano, perché frequento molto la scuola, che a me è stata negata, in quanto dicevano che avrei messo paura agli altri studenti, quindi ho dovuto trascorrere - tranne il liceo meraviglioso - tutta la mia vita scolastica a casa e so cosa vuol dire l'emarginazione dalla cultura scolastica, dall'apprendimento e anche dal chiacchiericcio quotidiano, quando la scuola viene negata e so quanto così viene negato (mi si perdoni l'ossimoro).

Su un'ultima cosa, Presidente, le chiedo un'attenzione particolare, non per adesso, ma per il dopo, ovvero il collocamento della mia persona. Tante volte ho paura di dar fastidio, in questi banchi

dedicati a chi sul momento gestisce un provvedimento, e mi sento un po' un ingombro. Lo dico per facilitare a me e agli altri colleghi e colleghe la realtà quotidiana.

Detto questo, signor Presidente, mi conceda non più di venti secondi (la ringrazio anche per la cortesia di questa mattina) per dire che, quando sento parlare di persone con disabilità, fra cui me, mettendole in relazione al termine "fragili", con tutti il rispetto per chi lo pronuncia, una parte di me si ribella. La mia ribellione è molto pacifica, ma non per questo meno virulenta in me stesso. Noi non siamo fragili. Certo, siamo più esposti di altri a problemi legati a malattie, all'epidemiologia, alla possibilità di ammalarsi o di avere più difficoltà nel superare le barriere architettoniche, culturali e sensoriali, ma non siamo fragili. Noi siamo forti, perché sfido chiunque di voi ad affrontare - lo dico senza pietismi - la vita quotidiana con qualche disabilità vera e arrivare alla sera con serenità a gestire le persone che amano e dalle quali sono amate. Il diritto all'amore è forse il diritto più negato, ma più forte, per il mondo della disabilità, con le sue mille configurazioni. Parliamo di persone con criticità, con difficoltà e con problemi, che soprattutto subiscono l'ingiusto pregiudizio di vedersi più fragili, un termine che proprio rifiuto, anche perché se oggi parliamo di apprendimento cerchiamo di capire quanto la maggior parte di noi e delle nostre famiglie siano coraggiose nella quotidianità più che nella straordinarietà di un gesto. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Mosè Mascolo» di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 924 (ore 17,19)

ROSSO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (FI-BP-PPE). Signora Presidente, innanzitutto vorrei sottolineare come in Commissione siano stati svolti una discussione ampia e un confronto completo su questo provvedimento. L'ottimo lavoro della relatrice, la senatrice Bucalo, ha consentito di ottimizzare tutti i contributi offerti dai senatori, inclusi quelli di opposizione. Il risultato è un provvedimento che offre risposte concrete al mondo del lavoro e ai ragazzi che intendano seguire i percorsi formativi tecnologico-professionali.

Si tratta di un testo fondamentale per migliorare la filiera professionale e tecnica, che da oggi viene messa sullo stesso livello di altri percorsi formativi. Peraltro, questo nuovo percorso avvia la sua fase sperimentale, cui seguiranno la verifica e il monitoraggio dei risultati.

Questo è un provvedimento importante, che affronta il problema di far acquisire ai giovani le competenze concrete che richiede oggi il mondo del lavoro, quindi diventa fondamentale la promozione della filiera formativa tecnico-professionale.

È importante anche investire nelle strutture e nei laboratori avanzati e innovativi per completare la didattica per gli studenti e per la loro formazione. Viene in questo modo valorizzato il valore formativo che può essere dato dalle Regioni, che hanno competenze precise sul tema, loro garantite dalla Costituzione.

Con queste disposizioni, quindi, i percorsi di formazione professionale hanno un ruolo paritetico rispetto ad altri percorsi di istruzione secondaria. Per ora - è vero - si tratta di sperimentazione che avviene all'interno delle previsioni e delle tempistiche del PNRR, ma a questa sperimentazione può seguire un percorso di studi permanente, che vada in modo serio incontro alle esigenze del mondo delle imprese e che riesca a dare uno sbocco lavorativo immediato agli studenti che frequentano questo indirizzo scolastico.

Con il provvedimento in esame investiamo sui giovani, investiamo sul futuro. Forza Italia, proprio per la concretezza delle norme di questo testo e dei percorsi di studio in esso delineati, che avvicinano la scuola e il mondo del lavoro, valuta positivamente questo disegno di legge e voterà in modo convinto a favore. *(Applausi)*.

PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signora Presidente, il provvedimento in discussione in apparenza potrebbe essere

innocuo, se non guardassimo il disegno generale a esso sotteso. Quello che ci domandiamo, infatti, è se fate finta di non capire dove state portando i nostri giovani e il nostro Paese o se davvero vi manca totalmente la visione e quindi andate a mettere toppe peggiori dei buchi dove vi sembra che ci sia una necessità di intervento.

Mi spiego meglio, cercando di argomentare. Perché dovremmo cambiare il numero di anni necessari ai nostri giovani per istruirsi e poi formarsi? Questa dovrebbe essere la prima domanda che vi dovrete porre voi. Lo dico perché in quest'Aula ho sentito una continua confusione tra istruzione e formazione: c'è un percorso da fare e c'è un periodo della vita in cui i nostri giovani li dobbiamo istruire; poi, chi non vuole proseguire, pensando di non avere bisogno di ulteriore istruzione, e preferisce indirizzarsi direttamente al mondo del lavoro, segue un percorso di formazione. Nel provvedimento in esame, invece, vedo che si cerca di ibridare i due percorsi e di solito queste cose non portano mai a nulla di buono. Forse volevate copiare il sistema duale tedesco, ma - come al solito - lo copiate male: neanche quando potete prendere ad esempio qualcosa che funziona, riuscite a farlo nella maniera corretta. Anche in quel caso, infatti, dopo il completamento del ciclo di istruzione obbligatoria - istruzione, lo ripeto - allora i giovani possono essere indirizzati a un percorso di formazione e pratica, ma lo fanno avendo alle spalle un contratto di tirocinio lavorativo che prevede anche una retribuzione. Non so se avete una certa familiarità con questo termine, perché in qualche modo anche nel percorso di apprendistato il lavoro va retribuito e magari anche adeguatamente (*Applausi*), ma su questo devo dire che voi siete sempre un po' sordi e lo dimostrate anche questa volta con il provvedimento in esame.

Ho sentito anche oggi dire che i nostri giovani arrivano nel mercato del lavoro in ritardo rispetto a tutti gli altri. Quello che mi domando allora è: ma se anche fosse e se anche li volessimo formare un po' di più e un po' meglio, che male ci sarebbe? Pensate che ai genitori italiani dia fastidio mantenere i propri figli un anno in più e che ci sia tutta questa mania di mandarli a lavorare? Lo capisco, in un certo senso: avete tolto pure il reddito di cittadinanza a diciott'anni, quando l'istruzione superiore finisce a diciannove, quindi è chiaro che in ogni modo dovete cercare di sgravare le famiglie, secondo voi. Le famiglie non sono più quelle fragili, perché i figli devono andare a lavorare a diciotto anni; l'ascensore sociale lo lasciamo agli altri, perché chi è povero deve continuare a fare il povero, magari pure sfruttando i figli dei poveri, mentre invece i vostri figli li mandiamo al liceo, magari privato, poi a fare un corso universitario, poi a fare il *master* all'estero. I vostri figli, infatti, sì che si devono istruire correttamente, mentre i figli delle classi inferiori li mandiamo a fare l'istituto tecnico, gli accorciamo un anno e li spediamo subito, magari anche con un calcio nel didietro, a lavorare. (*Applausi*). Questa è la visione di Paese che avete?

Aggiungo anche un altro aspetto. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Prego, senatrice Pirro, continui.

PIRRO (*M5S*). Gradirei che il collega che mi sta disturbando parlasse quando è il suo turno e mi lasciasse completare, perché ne ho ancora per i colleghi della Lega. È chiaro infatti che questo provvedimento arriva soprattutto dalle richieste del Nord-Est, dove le fabbriche sono affamate di manodopera da pagare sempre meno, perché, se si specializza di più, poi la dobbiamo pagare troppo. Soprattutto, mandiamo a lavorare i nostri giovani il prima possibile: non sia mai che poi ci serva manodopera e debba arrivare dall'estero; guai ad aver bisogno di manodopera dall'estero, vero? Dobbiamo preservare la nostra etnia, ovviamente, perché il disegno poi si riconduce sempre agli stessi punti.

Per non parlare poi anche dell'ossessione che avete nei confronti dei giovani che stanno sul divano per colpa del reddito di cittadinanza. Noi li vogliamo mandare a scuola e voi invece li volete mandare a lavorare. Guai a farli formare un po' meglio e guai ad avere un po' di istruzione: è ovvio che, se poi i giovani li istruiamo meglio, magari viene loro voglia di viaggiare, di visitare i musei, di acculturarsi, di staccarsi dalla televisione e da quei programmi, magari Mediaset, da pane e donne un po' svestite con cui li volete crescere. Fate loro credere che a diciott'anni la cosa più bella sia andare a lavorare, guadagnare magari 1.000 euro, mentre ci mantengono i nostri genitori, avere la macchina per andare il sabato sera in discoteca; però poi non gli diciamo che quando avranno trent'anni continueranno a guadagnare 1.000 euro, perché non si sono formati abbastanza e da casa di mamma e papà non se ne

potranno andare, perché con 1.000 euro una casa propria, un affitto e un futuro non se li possono costruire. (*Applausi*). E poi vi preoccupate della denatalità? Ma che visione avete?

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 17,29)

(*Segue* PIRRO). Anzi, di visione non ne avete e questo provvedimento lo dimostra, perché così il Paese non cresce, non migliora. Invece di preoccuparvi che i nostri giovani vadano a lavorare, secondo voi, più tardi rispetto ai coetanei europei... (*Commenti*).

Signor Presidente, è veramente difficile parlare con questo brusio.

PRESIDENTE. Senatrice Pirro, sono subentrata adesso. Calma.

Prego, continui, le lascerò un minuto in più.

PIRRO (*M5S*). Io sono calmissima, però a volte si perde anche il filo del discorso, se si viene continuamente interrotti. (*Applausi*).

Quello che vorrei chiedervi è perché, invece di guardare al fatto che i nostri giovani vanno a lavorare più tardi, non guardate alle statistiche, che dicono che i livelli di istruzione nel nostro Paese sono più bassi rispetto all'estero e che abbiamo meno laureati? È questo che vi dovrebbe preoccupare e non di averne ancora di meno, né tantomeno di creare discriminazioni tra gli studenti che frequentano un percorso scolastico rispetto ad un altro. Nel provvedimento infatti avete scritto che uno studente che fa questo percorso si può anche iscrivere all'università un anno prima rispetto al coetaneo che decide di fare un percorso lineare perché ha le idee chiare fin da subito sul fatto che voglia andare all'università. Fate sempre discriminazioni, separazioni e differenze; mai una volta che riusciate a fare qualcosa di inclusivo, solidaristico e universalistico. (*Applausi*). Sono proprio termini che non appartengono al vostro vocabolario. Qualsiasi sia l'argomento di cui stiamo discutendo.

Per non parlare poi di un altro vostro pallino, per non dire fissazione. Siccome non ci piacciono gli insegnanti che arrivano dal Sud ad insegnare nelle scuole del Nord, aprite anche ai contratti di prestazione ad opera per l'attività di insegnamento, senza concorso dal momento che questi contratti si fanno senza e sicuramente assumendo qualcuno che ci fa comodo e che sta vicino a noi nella nostra zona, con una residenza squisitamente nordica. Ovvio, ma certo, andiamo avanti così. Chissà cosa ne penseranno i sindacati della scuola e tutti gli insegnanti? Giusto per continuare a sottolineare che voi se visione avete, ce l'avete davvero localistica, individualista e classista. Questi sono gli aggettivi che vanno bene per voi.

Ancora un altro provvedimento che blocca l'ascensore sociale nel nostro Paese, che impedisce la crescita e il miglioramento collettivo. E voi sareste quelli che vogliono aumentare il PIL del Paese, lasciando fare a chi vuole fare? Secondo me non sapete dove ci state portando. (*Applausi*). A sbattere sicuramente. Per tali ragioni il voto del MoVimento 5 Stelle sarà convintamente contrario. (*Applausi*).

MARTI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, ci apprestiamo a votare un disegno di legge di iniziativa del ministro Valditara, su cui nella Commissione che mi onoro di presiedere abbiamo lavorato con grande celerità, ma in modo altrettanto approfondito, certi che si trattasse di uno strumento necessario a valorizzare gli indirizzi di studio dell'istruzione tecnica e professionale, rendendoli... (*Brusio*). Senatrice, così perdo anch'io il filo. Senatrice, se parla, lo perdiamo anche noi il filo. (*Applausi*). Abbiamo lavorato certi che si trattasse di uno strumento necessario a valorizzare gli indirizzi di studio dell'istruzione tecnica e professionale, rendendoli più efficaci per sviluppare le competenze necessarie all'ingresso nel mondo del lavoro.

Oggi si istituisce la filiera formativa tecnologico professionale, con una previsione che si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali, prevista dal PNRR, per potenziare l'offerta di servizi di istruzione in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche incentrate sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori.

Diamo così finalmente una risposta alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale Industria 4.0, la strategia di politica industriale del Governo per promuovere la digitalizzazione e il

rafforzamento competitivo del tessuto produttivo italiano.

Il Paese ha bisogno di misure tese a creare un ambiente attrattivo per gli investimenti anche all'estero e a incentivare la creazione e lo sviluppo di imprese ad alto valore tecnologico. Questa riforma costituisce un passaggio nevralgico e una leva importantissima per la crescita economica dell'Italia. I nostri ragazzi in quattro anni potranno ottenere il diploma di scuola secondaria di secondo grado, ma agli studenti è assicurato il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento. Potranno poi proseguire con il biennio formativo presso l'ITS Academy per conseguire un titolo di alta specializzazione tecnica. È il modello 4+2, che rafforza il rapporto tra scuola e azienda, permettendo da un lato ai nostri ragazzi una formazione qualificata, che consentirà di accedere più facilmente al mondo del lavoro, e dall'altro alle imprese di avere professionalità altamente profilate e competenti.

Sono orgoglioso, a nome anche del mio Gruppo, di aver contribuito con un emendamento al finanziamento di 15 milioni per il 2024 e di ulteriori 5 milioni per il 2025 e per il 2026 (quindi un importo totale di 25 milioni), per avviare la progettazione di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di veri e propri *campus* multiregionali e multisettoriali per favorire la formazione integrata, che è una delle principali finalità sottese da questo disegno di legge. Infatti dei *campus* possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e di formazione professionale (percorsi di IFTS e ITS Academy), le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli altri soggetti pubblici e privati, ivi comprese le imprese. (*Applausi*).

Si crea così l'opportunità di utilizzare alcune aree strategiche del nostro territorio nazionale, sviluppandone le potenzialità; aree che consentiranno di creare sinergie culturali e strutturali tra la filiera formativa tecnologico-professionale e il settore imprenditoriale, industriale, scientifico e tecnologico. Ma non dimentichiamo che i ragazzi potranno anche scegliere di iscriversi a qualsiasi corso di laurea. Finalmente avremo dei percorsi scolastici efficienti per sviluppare le competenze chiave necessarie per la vita e per l'ingresso nel mondo del lavoro, connessi con il mondo del lavoro e con un'attenzione particolare ai nuovi lavori e alle professionalità emergenti, attrattivi poiché basati su esperienze pratiche e laboratoriali, grazie all'apporto di lezioni e di attività laboratoriali tenute da esperti provenienti dalle aziende e dal mondo stesso del lavoro, aperti soprattutto alle opportunità di studio e di lavoro anche all'estero, con il rafforzamento delle competenze STEM e linguistiche.

Questa riforma non impoverisce il sistema scolastico, come qualcuno dell'opposizione vuole paventare. (*Applausi*). Al contrario, questo provvedimento e questa riforma porta un arricchimento, perché forse c'è qualcuno che non ha letto bene questo testo, oltre anche a puntare sul rafforzamento delle attività laboratoriali e dell'alternanza scuola-lavoro. La riforma prevede a chiare lettere il rafforzamento delle competenze nelle discipline base, ovvero l'italiano e la matematica. Avremo lezioni personalizzate e *tutor*; così la formazione, la peculiarità e le esigenze di ciascuno studente potranno essere valorizzate a pieno.

Sono anni e anni che la politica non dà risposte in questo senso. Il nostro Paese è in fondo alle classifiche europee per i giovani impiegati e per il *mismatch* fra domanda e offerta di lavoro. Ma con questo Governo abbiamo finalmente cambiato la rotta. (*Applausi*). È per questo che sono già tanti gli istituti che hanno aderito alla primissima sperimentazione, con il prossimo anno scolastico, e sono tantissime le iscrizioni raccolte, prima ancora della scadenza dei termini. Annuncio quindi il convinto voto favorevole da parte del Gruppo Lega su questa riforma, che aumenta in modo esponenziale le possibilità di realizzazione dei nostri ragazzi. (*Applausi*).

[D'ELIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signora Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge che siamo chiamati a votare, la filiera tecnico-professionale, coinvolgendo i tecnici professionali, diversi percorsi di istruzione e formazione regionale e l'istruzione tecnologica superiore, avrà un impatto decisivo sul nostro sistema di istruzione. È dunque una discussione importante quella che stiamo facendo ed è un

voto importante quello che siamo chiamati a dare, che noi non daremo in modo superficiale. Un voto importante su un percorso che avrebbe meritato, per un'efficace sperimentazione, un ripensamento dell'intero sistema, dei suoi *curricula* e delle modalità didattiche, pena il rischio di un salto nel vuoto, con un indebolimento complessivo del livello di formazione delle nuove generazioni. Noi non leggiamo nessuna valorizzazione del percorso d'istruzione tecnica, questo è il punto. Signor Presidente, tramite lei lo dico anche al senatore Lombardo. Noi abbiamo creduto e crediamo fino in fondo nella riforma del percorso tecnico professionale. Abbiamo creduto negli ITS e continuiamo a credere nel fatto che vada valorizzato tutto questo percorso. Qui, però, non leggiamo questa capacità di valorizzazione.

Per questo abbiamo contestato l'accelerazione impressa dal Ministro a tutta la discussione avviata e in corso su tale provvedimento, nel momento in cui il disegno di legge arrivava come collegato al bilancio, con un ritardo rispetto ai tempi annunciati, ad un esame parlamentare che avrebbe richiesto un confronto più ampio tra le forze politiche. All'inizio sembrava addirittura impossibile un percorso di audizioni, che la Commissione ha scelto di avere, anche se compresse: e di questo io ringrazio il presidente Marti e la relatrice Bucalo.

Siamo anche riusciti ad apportare dei cambiamenti a questo testo, però avremmo dovuto audire di più il mondo della scuola, magari anche quelle realtà che avevano già partecipato alle precedenti sperimentazioni. Il Governo ha imposto un'accelerazione, non necessaria e impreveduta. Soprattutto, mentre noi stavamo discutendo in Commissione, è entrato a gamba tesa, nel dibattito parlamentare in corso, con una circolare, che ha anticipato in gran parte i contenuti della riforma, adottata in virtù di un decreto ministeriale che, tra l'altro, ha ricevuto, come qui è stato ricordato in vari interventi, un parere negativo con osservazioni motivate da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

In particolare, la sperimentazione è stata definita, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, frettolosa, priva del tempo necessario per orientare gli studenti e per formare e affiancare i docenti, perché non c'è nessun serio monitoraggio delle sperimentazioni già avvenute.

Voglio ribadire che noi non abbiamo fatto nessuna discussione ideologica sulla quadriennalità. Non è questo il punto. Il punto è che noi vorremmo sapere quali risultati hanno raggiunto le sperimentazioni in atto. Perché poche classi hanno aderito a quelle sperimentazioni? Perché è stato chiesto il rinnovo solo per 98, rispetto alle 175 effettive del 2017-2018? Questi numeri potrebbero già rappresentare da soli un giudizio, ma andrebbero capiti e analizzati nel merito, non solo dal punto di vista quantitativo. Invece, noi abbiamo assistito a forzature, anche sui consigli di quelle scuole che dovevano aderire entro gennaio per poter avviare queste sperimentazioni l'anno prossimo.

Quindi, si è proceduto ad aggiungere un'altra sperimentazione, che comprime in quattro anni quello che è un percorso di cinque, senza intervenire in alcun modo sui *curricula*, sulle modalità di insegnamento e su come questo debba avvenire. Non vi sono fondi e questo aspetto risulta fondamentale per una riforma così ambiziosa, in cui si anticipano le esperienze lavorative senza aver garantito l'effettivo sviluppo delle competenze di base e la consapevolezza dei propri interessi nelle ragazze e nei ragazzi, senza un lavoro serio sull'orientamento.

Oggi avete chiesto addirittura di togliere il riferimento alla cultura generale da un emendamento della collega Gelmini. Ma che qualità di manodopera pensiamo di formare così? Quale dote formativa intendiamo dare alle ragazze e ai ragazzi? Io questo lo chiedo anche al mondo dell'impresa, che è così interessato a questo percorso. Che cosa chiedete? Che cosa si deve fare, se si vuole davvero riformare e rilanciare il settore dell'istruzione tecnica?

Impostare una didattica per competenze, capace di affrontare la sfida di un nuovo percorso di studi, cambiando metodologia, affiancando i docenti e formandoli per quella che è una sfida educativa importante. Il lavoro è un contenuto educativo e noi questo lo riconosciamo. Ve lo dice una persona che ha amato un grande romanzo di Primo Levi, «La chiave a stella». Non c'è nessun disprezzo per il percorso tecnico. Anzi, c'è la preoccupazione che noi non diamo abbastanza forza a questo percorso e non favoriamo un adeguato orientamento degli studenti per avvicinarli ad esso. Non ci sono fondi. Gli stessi fondi previsti a sostegno dei *campus*, a seguito del passaggio in Commissione, sono dedicati a interventi infrastrutturali, non ad azioni dirette alle finalità sopra individuate.

Siamo dentro un quadro confuso e l'abbiamo detto in più modi. Non abbiamo individuato in modo chiaro gli obiettivi curriculari e formativi da realizzare ed attuare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Questo vi chiedevamo e oggi l'abbiamo richiesto con i nostri emendamenti e con i ripetuti interventi della senatrice Malpezzi, sostenendo anche quelle parti del Paese (*Applausi*) in cui la realtà dell'istruzione e della formazione professionale è più indietro e il sistema degli ITS è meno diffuso e competitivo. Questa è la sfida e questa riforma non è all'altezza della sfida; rischia di perpetuare le differenze e i divari che già ci sono, di abbassare la qualità dell'istruzione tecnica e professionale, di disperdere le buone prassi e le competenze.

Questo è l'altro punto essenziale per noi: le diseguaglianze che questo disegno di legge accentuerà. Si crea un canale separato per un'istruzione di secondo livello, tutta finalizzata a professionalizzare e piegare alle esigenze del mondo dell'impresa territoriale qui ed ora, senza fornire competenze adeguate e con differenze territoriali che aumenteranno le diseguaglianze di opportunità, segnando nelle differenze territoriali non capacità di promozione di risorse e sviluppo dei luoghi, ma destini diversi. (*Applausi*). Del resto, l'avete già scelto con l'autonomia differenziata.

Per noi non è questo il ruolo dell'istruzione tecnica e professionale nel nostro Paese e riteniamo in linea con gli obiettivi posti anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che la stessa vada valorizzata e potenziata con pari dignità rispetto ai percorsi di istruzione liceale; valorizzata e promossa con risorse e strumenti adeguati, in un'ottica sempre formativa e non meramente professionalizzante, nel contesto di un quadro produttivo in costante e continua trasformazione, che richiede un di più di competenze, un di più di istruzione in una prospettiva nazionale e non solo centrata sulle peculiarità, le caratteristiche e le esigenze dei singoli territori coinvolti. Sarebbe invece necessario - l'abbiamo ribadito - individuare delle linee guida generali, altrimenti corriamo il rischio (e questa contrarietà a linee guida generali è frutto di questo) di una destrutturazione. Non è un giudizio ideologico, ma è un giudizio che fa fede della discussione che abbiamo avuto in Commissione e oggi in Aula: vi è il rischio di una destrutturazione del sistema nazionale di istruzione, anche rispetto alla predisposizione dei curricoli, che viene di fatto consegnato al governo delle reti, che diventeranno il soggetto di riferimento delle Regioni.

Troviamo questa impostazione sbagliata. Bisognerebbe costruire, a partire dal rilancio dell'autonomia scolastica, che ne è punto di forza indispensabile, un progetto educativo e territoriale che comprenda e sviluppi anche l'educazione permanente degli adulti, ma vedere nel territorio solo un mercato economico a chilometro zero significa mortificarne il potenziale educativo (*Applausi*) e nello stesso tempo privare le istituzioni scolastiche di una risorsa fondamentale per rendere il proprio piano dell'offerta formativa lo strumento capace di indurre negli studenti e nelle studentesse quella riflessione sulla realtà in cui vivono e di cui hanno profondo bisogno.

Noi non vediamo sinergia; anzi, avremmo voluto una sinergia col mondo produttivo. Noi vediamo il rischio di una scuola piegata alle esigenze contingenti del mondo produttivo e non ci sorprende in un Governo che non ha politiche industriali, che sta svendendo *asset* significativi di questo Paese. (*Applausi*). Non c'è l'idea che la formazione tecnica e professionale sia una leva di cambiamento e di sviluppo diverso, investendo sulla forza lavoro e sulle necessità formative dei ragazzi e le ragazze.

È per questo che voteremo contro questa riforma, calata dall'alto sul mondo della scuola. Per questi motivi dichiaro il voto contrario del Gruppo Partito Democratico. (*Applausi*).

[IANNONE](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero, in premessa di questo mio intervento, innanzitutto ringraziare la relatrice, la collega senatrice Bucalo, per le consuete capacità e puntualità nel lavoro svolto prima in Commissione, poi in Aula, così come desidero ringraziare il presidente della 7a Commissione permanente, senatore Marti, e tutti i colleghi della Commissione per il grande clima di confronto, sempre diretto ma garbato, che anima le nostre discussioni e la conduzione dei lavori. Naturalmente, saluto e ringrazio il Governo, qui rappresentato dalla autorevole presenza del sottosegretario Frassinetti.

Quello di oggi è un ulteriore tassello nella costruzione di una politica figlia di una visione nuova che

vogliamo portare e realizzare facendo in modo che la formazione scolastica sia in dialogo con la formazione professionale e con il mondo delle imprese, che evidentemente è quello che per troppo tempo è mancato, se nell'ultima indagine di Unioncamere e ANPAL risulta che su 508.000 assunzioni programmate dalle imprese ben 250.000 sono rimaste inevase per mancanza di candidati oppure per la presenza di candidati con una preparazione insufficiente. Basterebbe solo ed esclusivamente questo per dire che evidentemente chi ha mosso delle critiche dovrebbe almeno farsi animare da qualche dubbio rispetto alla propria visione che è stata in campo fino a circa quattordici mesi fa e che consegna una fotografia che è esattamente nei numeri che ho letto. Sento, invece, parlare di frammentazione, di gatta frettolosa che fa i gattini ciechi, ho ascoltato dichiarazioni che hanno un sapore esclusivamente ideologico e che appartengono a quella visione che o poteva fare e non ha fatto, o che evidentemente dovrete mettere in discussione se questi sono i dati. Peraltro, con questo provvedimento realizziamo l'obiettivo di incrementare l'efficacia della riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in tal modo contribuendo al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione.

Come ha detto probabilmente in parole più semplici delle mie il presidente Marti, qui non si toglie nulla a nessuno, anzi si aggiunge una possibilità. Parlare di frammentazione guardando l'attuale e complessivo sistema significa che evidentemente siete affezionati all'inerzia. Dire che la gatta frettolosa fa i gattini ciechi significa iscriversi ad una visione antiquata che non parte dalla constatazione di realtà, di quello che è il mondo della formazione. Vorrei rivolgermi alla senatrice Malpezzi, verso la quale sono animato non da stima, ma da ammirazione per la sua sensibilità.

PRESIDENTE. Senatore, lo dica a me.

IANNONE (*Fdl*). Attraverso di lei, signora Presidente, vorrei far riferimento alla libertà di scelta delle scuole. Sempre attraverso la signora Presidente, io ricorro alla senatrice Malpezzi per fare in modo che questa propensione trovi rispondeva in un suo compagno di partito e di corrente, il governatore della mia Regione, De Luca. La Campania risulta infatti essere l'unica Regione a negare l'approvazione a 21 istituti che hanno chiesto di diventare liceo del *made in Italy*: su 121 scuole che hanno chiesto di attivare questa possibilità, ben 21 sono campane. (*Applausi*). L'unica Regione a non dare l'approvazione e a privare il territorio e quelle scuole della possibilità di realizzare questa aspirazione, visto che ne hanno fatto richiesta, è la Campania. Pertanto, in ossequio al principio che la senatrice Malpezzi professa, le chiediamo di intercedere e di fare in modo che non si pensi a fare battaglie politiche per l'affermazione della propria personalità e della propria carriera sulle spalle di giovani, di studenti e di territori che hanno tanto da dire in termini di *made in Italy* e che hanno tanto da rappresentare in termini di racconto dell'italianità.

Questo è esattamente ciò che vogliamo realizzare con provvedimenti come quello in discussione; vogliamo fare in modo che diventi un nuovo racconto in un Paese che è la seconda realtà in Europa in termini manifatturieri. Noi vogliamo che il nostro futuro sia scritto agganciandoci alla tradizione delle nostre radici; vogliamo fare in modo che ci sia possibilità e capacità di scegliere, di avere reali opportunità per un futuro; tuttavia dobbiamo anche dirci, in assoluta onestà, che in quel sistema della formazione professionale che veniva richiamato sono stati buttati tanti miliardi, realizzando però una formazione professionale pensata più per i formatori che per i formandi.

In passato vi siete inventati il termine «occupabili», in riferimento a persone con un titolo, che in realtà potevano trovare un lavoro, ma non lo hanno trovato. Noi, invece, attraverso questi provvedimenti, vogliamo produrre occupati reali, persone che ricavano la dignità e l'onore delle proprie esistenze dal lavoro. (*Applausi*).

Ho sentito anche questioni che non c'entrano assolutamente nulla con il provvedimento in discussione. Addirittura ho sentito parlare dei certificati di collaudo sulla staticità degli istituti. Se vogliamo andare fuori tema, facciamolo, me lo concedo anch'io e vi invito a leggere i rapporti dell'Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola che, dal 2018 al 2021, cioè quando avete governato voi, rilevano che su 41.151 edifici scolastici, oltre il 50 per cento non aveva il certificato di collaudo statico. Nel 2018, cioè quando avete governato voi, dicono che, su 41.151 edifici scolastici, oltre il 50 per cento non aveva il certificato di collaudo statico. Nel 2021, gli stessi istituti si trovavano nella stessa percentuale (50 per

cento), quindi non avete fatto assolutamente nulla neanche su questo tema nei vostri anni di Governo. Abbiamo anche ascoltato disquisizioni che tirano in ballo l'etnia, come se gli italiani dovessero svolgere soltanto professioni di carattere intellettuale, mentre poi per la manovalanza ci sono gli immigrati che noi non vogliamo in Italia. *(Applausi)*. La vostra è una visione profondamente discriminatoria. Noi diciamo che il lavoro, qualunque tipo di lavoro fatto in maniera onesta, competente e con dedizione, è sempre dignità. E sosteniamo che tutti devono avere la possibilità di poter esprimere la propria personalità e le proprie inclinazioni, ma dobbiamo leggere anche la realtà. Pensare ancora a un mondo in cui c'è separazione tra il mondo della scuola, il mondo della formazione professionale e le imprese è qualcosa che appartiene letteralmente al secolo scorso. È una contrapposizione e un lavoro per compartimenti stagni che ha determinato il fallimento che noi oggi abbiamo raccolto e che, con il voto degli italiani, vogliamo assolutamente cambiare. *(Applausi)*. Si è arrivati a dire che non ci sono risorse. È scritto che ci sono 20 milioni di euro: 10 milioni di euro per il 2024 e 5 milioni di euro rispettivamente per il 2025 e il 2026.

Colleghi, credo che questa sia un'occasione persa per chi non esprime un voto favorevole su questo provvedimento. Noi lo faremo in maniera convinta perché, se la realtà grida, voi avete deciso di fare un processo alle intenzioni, mentre noi abbiamo deciso di non lasciarla gridare nel vuoto. *(Applausi)*.

[BUCALO](#), *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUCALO](#) *(FdI)*. Signor Presidente, chiedo cinque minuti di sospensione per un coordinamento finale.

[PRESIDENTE](#). Sospendo la seduta fino alle ore 18,05.

Invito i senatori a non abbandonare l'Aula, perché ci sarà poi la votazione.

(La seduta, sospesa alle ore 18,02, è ripresa alle ore 18,07).

Ha facoltà di parlare la relatrice.

[BUCALO](#), *relatrice*. Signor Presidente, c'è stato un coordinamento. All'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti modifiche: sopprimere le parole «delle proiezioni», sostituire le parole «2023-2025» con le seguenti «2024-2026», sostituire le parole «per l'anno 2023» con le seguenti «per l'anno 2024».

(Commenti).

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, un coordinamento formale deve essere tale. Non è che la relatrice arriva, ci legge una carta e questa Camera vota. Non funziona così. Sembra un emendamento più che un coordinamento formale. Se cambiano gli anni, c'è scritto un anno e diventa un altro anno, è un'altra legge e non un coordinamento formale. Le modifiche arrivano in diretta. Vorrei chiederle, Presidente, di passare la seguente informazione al presidente La Russa: almeno una parte di questo Senato ambirebbe a leggere le cose che vota in precedenza. È infatti il secondo accadimento della giornata. *(Applausi)*.

Mi perdoni, leggo in diretta con lei. Sostituire le parole «2023-2025» con le seguenti «2024-2026» le sembra un coordinamento formale? A me sembra che stia cambiando l'ambito di applicazione temporale della legge. Sono incredulo. Abbiamo assistito a pause perché la maggioranza non aveva l'accordo. Abbiamo assistito al cambiamento di pareri in corsa e ora cambiamo anche l'ambito di applicazione temporale della legge. Sostituire le parole "per l'anno 2023" con le seguenti "per l'anno 2024": c'è anche proprio un tema di contabilità - non lo so - di ambito di efficacia. Come si fa a dire che questo - mi perdoni, signora Presidente - è un coordinamento formale? Questa è una variazione del testo.

Io credo che siamo fuori tempo massimo, perché abbiamo votato gli emendamenti, abbiamo sentito le dichiarazioni di voto finali e dobbiamo votare il disegno di legge nel suo complesso. E io non credo che questa Camera possa votare una legge diversa da quella che ha discusso ed emendato in Commissione e in Aula. *(Applausi)*. Ma stiamo scherzando? Non è pensabile.

[MARTI](#) *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARTI](#) *(LSP-PSd'Az)*. Presidente, io comprendo tutto, ma non c'è molto da spiegare. Si tratta

semplicemente di coordinare e collegare l'articolo 4 con l'articolo 2. È banale. (*Commenti*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signora Presidente, per spiegare ai colleghi: il testo che è stato distribuito adesso viene considerato coordinamento formale del testo e, all'articolo 2, dice di apportare modifiche. Quest'altro invece è l'emendamento 4.1000, presentato dalla relatrice, identico al coordinamento formale del testo. Quindi qui era un emendamento, che è stato votato e approvato alcuni minuti fa come emendamento all'articolo 4. Ora invece viene presentato come un coordinamento formale del testo. (*Applausi*). Allora, ci spiegate se è un emendamento? (*Applausi*). Insomma, una volta è emendamento e una volta è coordinamento del testo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore De Cristofaro, è proprio questo il senso di un coordinamento. (*Commenti*).

[MALPEZZI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (*PD-IDP*). Al netto del senso del coordinamento, voglio dire che c'era un emendamento, presentato oltretutto dalla relatrice, all'articolo 4. Non si capisce perché la relatrice non sia stata in grado di farlo nella fase precedente anche per quanto riguarda l'articolo 2, se non altro per portare le modifiche.

Ma il tema è che questo è un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento. Lo so che questa non è la giornata giusta per fare domande, perché nessuno ci vuole rispondere. Ma il tema di fondo è il seguente: se la legge di bilancio aveva votato all'interno del provvedimento in un determinato modo, questo modifica la legge di bilancio e di conseguenza altro che coordinamento formale dei testi. (*Applausi*).

Ma questo è il Governo delle eccezioni, oltre che del merito. (*Applausi*). Saluto nel frattempo il Ministro, che finalmente all'alba delle ore diciotto è arrivato, dopo che noi discutiamo della sua riforma in questa Aula da questa mattina. (*Applausi*). Siamo contenti di vederla ora in Aula. Ma di norma, appunto, il coordinamento formale si ha su piccoli aspetti e non su temi che cambiano gli aspetti temporali di un provvedimento. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (*M5S*). Signora Presidente, qui veramente sembra che, ricostruendo i pezzi, la situazione si aggravi vieppiù.

Prima scopriamo che un emendamento identico è un emendamento - come ha appunto ricordato il senatore De Cristofaro - e quindi viene votato in quanto tale; poi invece lo stesso emendamento viene presentato come coordinamento, per cui non c'è bisogno di ricominciare la procedura e di far esaminare all'Assemblea il provvedimento, così come necessario.

La soluzione sarebbe piuttosto semplice, se ci fosse il rispetto delle istituzioni. Si manda il provvedimento alla Camera, lo si modifica in seconda lettura e torna al Senato. È molto semplice! È molto semplice! (*Applausi*).

Io vorrei, però, sottolineare anche un altro aspetto. È chiaro che qui parliamo di maggioranza, di opposizione e della relatrice. Ma è chiaro che, se ingolfiamo gli uffici di decreti su decreti, a botta di due o tre decreti alla settimana, questo poi provoca delle sviste e può provocare degli errori. Quindi, davvero chiediamo al Governo di avere più rispetto per il Parlamento, di rallentare, di prendere un attimo di respiro, di consentire l'esame dei provvedimenti e a noi di fare il nostro lavoro.

Questa proposta di coordinamento deve tornare da dove è venuta. Così, in questo modo, non può essere sottoposta all'esame dell'Aula. (*Applausi*).

[CALANDRINI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI (*FdI*). Signor Presidente, io comprendo il gioco delle parti, che è normale ci sia. Tra l'altro, siamo a fine seduta. Qui, però, non c'è assolutamente alcun tipo di problema. Lo sanno tutti i colleghi, perché vedo anche che sorridono. Ripeto: capisco che siamo alla fine dei lavori di oggi ed è comprensibile che si cerchi di modificare un po' il tema.

Allora, è stato votato un emendamento all'articolo 4. Tra l'altro, prima si parlava di subemendamenti, ma qui non era possibile presentare subemendamenti, siano di Commissione o d'Aula, perché su quel tipo di emendamento non è possibile subemendare. Questa è la prassi, per rispondere al senatore De Cristofaro.

Questa è una semplice proposta di coordinamento rispetto a ciò che già prevede l'articolo 4. Il problema, relativo all'articolo 2, è solo di forma, legato alle annualità 2023-2025, laddove l'articolo 4 prevede le annualità 2024-2026. Non si modifica nulla rispetto all'autorizzazione di spesa; è solo un problema formale di coordinamento.

Non vi è alcun problema sui saldi di finanza pubblica. C'è solo un errore formale all'articolo 2, riferito alle annualità 2023-2025, che diventano gli anni 2024-2026, così come già riportato all'articolo 4. Quindi, si può tranquillamente votare, signor Presidente, ed anche velocemente, se possibile.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento Coord.1, presentata dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,20, è ripresa alle ore 18,43).

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 18,43)

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento Coord.1, presentata dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale. *(Brusio).*

Collegli, quando il Senato non è in numero legale, se si vuole, si può applaudire, ma i cori mi sembrano eccessivi in ogni occasione.

[BOCCIA \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOCCIA \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, intervengo solo per consigliare, attraverso di lei, ai colleghi Presidenti dei Gruppi di maggioranza di chiuderla qui per oggi, perché è uno spettacolo penoso che quest'Aula non merita. *(Applausi).*

È evidente che un provvedimento vuoto - era vuoto, come abbiamo detto più volte in tutti gli interventi - viene definitivamente calpestato dalla inadeguatezza della maggioranza.

Pertanto, signor Presidente, noi chiediamo di rinviare il voto sulla proposta di coordinamento e il voto finale alla giornata di domani. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Io invece, prima di apprezzare le circostanze, ritengo che sia importante che il Senato dimostri se è in grado di avere il numero legale e, quindi, sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,47, è ripresa alle ore 19,07).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento Coord.1, presentata dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[BORGHI Enrico \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BORGHI Enrico \(IV-C-RE\)](#). Signor Presidente, esattamente trent'anni fa il Parlamento della Repubblica varava la legge nazionale della montagna, una iniziativa legislativa importante che arrivava alla fine di un percorso storico, peraltro significativo. Fu una delle ultime leggi della cosiddetta Prima Repubblica.

Gli alfieri del cambiamento e della trasformazione che arrivarono dopo non produssero nulla che potesse sostituire questo strumento che, per alcuni aspetti, ha ancora molti elementi di importanza. L'intera parte sui principi, ad esempio, è scritta in maniera assolutamente fondamentale. Per altri aspetti, la parte applicativa inseriva un meccanismo di sussidiarietà che consentiva la valorizzazione dei Comuni e delle comunità montane nel quadro di una legislazione regionale ancora incipiente e, sul piano dei contenuti più specifici, introduceva una serie di misure che voleva rendere concreto uno *slogan* all'epoca abbastanza frequente e, cioè, la montagna risorsa e non problema.

Dopo trenta anni e dopo tanti tentativi di riforma, tutti regolarmente non arrivati in fondo, crediamo che si debba - da un lato - sottolineare l'importanza di questo momento e - dall'altro lato - recuperare quello spirito per assicurare ad una parte significativa del nostro territorio nazionale, peraltro tutelata e sancita dall'articolo 44 della Costituzione, di avere finalmente una legge nazionale che sia all'altezza dei tempi che sono cambiati.

Il modo migliore per ricordare questo trentennale, oltre che ringraziare le donne e gli uomini che lavorarono a questo significativo risultato, è aprire una stagione riformatrice che vada nella direzione di assicurare pari dignità e tutela a un territorio che si sta spopolando sempre di più, che sta vedendo un invecchiamento della popolazione e una diminuzione delle opportunità. È anche per questo che riteniamo importante doverlo ricordare in questa circostanza. (*Applausi*).

[FINA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il senatore Fina vuole parlare dell'anniversario dell'uccisione del giudice Emilio Alessandrini. Mi consentirà, senatore Fina, prima di darle la parola, di unirmi al suo ricordo, avendolo conosciuto e apprezzato personalmente nei primi anni della mia attività professionale di avvocato. Ne ho un ricordo stupendo, anche per la sua giovialità, il suo carattere e il suo modo gioioso di affrontare la vita. (*Applausi*).

Prego, senatore Fina, ha facoltà di parlare.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, «sarà per quella faccia mite, da primo della classe che si lascia copiare i compiti, sarà per il rigore che dimostra nelle sue inchieste, Alessandrini è il prototipo del magistrato di cui tutti si possono fidare perché non combina sciocchezze». Signor Presidente, senatrici, senatori, scriveva così sulle colonne del «Corriere della Sera» Walter Tobagi il 29 gennaio 1979 all'indomani dell'agguato compiuto a Milano da un gruppo di fuoco di Prima linea a danno del giudice Emilio Alessandrini.

Due giorni fa, il 29 gennaio, abbiamo ricordato questo servitore dello Stato a quarantacinque anni da quell'attentato che gli rubò la vita; una vita dedicata alla ricerca della verità e della giustizia, con un impegno senza riserve su alcune tra le inchieste giudiziarie più complesse e delicate della storia della Repubblica. Con la sua competenza, la sua integrità e la sua passione seppe affrontare le sfide più difficili senza mai cedere alle pressioni, alle intimidazioni e alle minacce. Furono questi motivi per cui Alessandrini divenne un bersaglio per chi voleva colpire il cuore della democrazia; un bersaglio da colpire proprio mentre si recava al lavoro, quel giorno, così tanto amato e onorato del suo impegno. «Uno dei magistrati che maggiormente ha contribuito in questi anni a rendere efficiente la procura della Repubblica di Milano»; queste le parole utilizzate nel documento di rivendicazione di Prima linea, eloquenti delle presunte colpe che la follia terroristica addebitava al giudice.

Nato e cresciuto in Abruzzo, Emilio Alessandrini, dopo gli studi a Napoli, aveva avviato la sua carriera in magistratura con il primo incarico presso la procura di Bologna nel 1967. Già nel 1968 passerà a nuovo incarico presso la procura della Repubblica di Milano nel ruolo di sostituto, ufficio per il quale si guadagnerà grande stima e reputazione. Basti pensare che già nel 1971 il consiglio giudiziale di Milano, nell'esprimere parere favorevole alla nomina di aggiunto giudiziario, sottolineerà come in soli diciotto mesi il sostituto procuratore sia stato in grado di definire 687 procedimenti, partecipato a 116 udienze e redatto 97 requisitorie, ritenendo doveroso porre in rilievo lo zelo encomiabile, la marcata capacità dialettica, la profondità di indagine e il perfetto equilibrio del dottor Alessandrini.

Questa prima fase del suo lavoro è caratterizzata da inchieste sull'eversione di destra, particolarmente preoccupante nell'Italia di quegli anni a Milano, per mano delle SAM (Squadre d'azione Mussolini),

responsabili di atti dimostrativi e dinamitardi. Il giudice non sarà affrancato dalle azioni del gruppo terroristico. Un ordigno infatti sarà fatto esplodere nell'immobile in cui risiedeva con la sua famiglia, senza fortunatamente causare vittime, ma a fine intimidatorio.

Sono anche gli anni dell'inchiesta su Piazza Fontana, che il giudice seguirà con attenzione e scrupolo. Ed è proprio su questa istruttoria che il lavoro di Alessandrini si incontrerà con quello di altri compianti e autorevoli magistrati: anzitutto il giudice Occorsio, anch'egli vittima del terrorismo nero nel 1976, che per primo si occupa del caso, ottenendo a Roma il rinvio a giudizio della anarchico Valpreda e del neofascista Stefano Delle Chiaie. Ad Alessandrini toccherà la seconda istruttoria sulla cosiddetta pista nera, ottenendo il rinvio a giudizio della cellula fascista veneta nel 1974, lavoro successivamente portato a termine da un altro giovane magistrato, Gherardo D'Ambrosio. Saranno anni di grande impegno anche sull'eversione di estrema sinistra, in particolare sull'autonomia operaia milanese, nonché sulle vicende riguardanti il Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, indagine che non riuscirà a proseguire a causa del piombo terroristico.

Oggi, a quarantacinque anni da quel tragico evento, vogliamo rendere omaggio a questo eroe civile, che ha sacrificato la sua vita per i valori in cui credeva. Vogliamo esprimere la nostra gratitudine per il suo lavoro, che ha contribuito a svelare la verità su fatti oscuri e a far luce su trame criminali... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. ...la sua eredità, che è quella di una magistratura indipendente, efficiente, al servizio di cittadini e della Costituzione. Emilio Alessandrini è un esempio per tutti noi, che ci ispira a non rinunciare mai alla nostra dignità e ci ricorda che il prezzo della libertà è l'impegno civile, così come il dovere della democrazia.

Fu il primo magistrato ucciso dal terrorismo rosso a Milano e la sua morte sconvolse la città e il Paese intero. I funerali saranno un tributo di popolo, con più di 200.000 persone in Piazza Duomo. "La solidarietà del popolo alla magistratura dimostra che il terrorismo è un fatto isolato": con queste parole l'indimenticato presidente della Repubblica Pertini renderà omaggio al trentaseienne giudice assassinato.

Con lo stesso doveroso impegno istituzionale, Presidente, e con lo stesso spirito di riconoscenza oggi in quest'Aula rendiamo onore alla sua memoria. Un abbraccio da qui alla sua famiglia, alla moglie Paola, al figlio Marco; gratitudine e riconoscenza a chi in questi giorni ha doverosamente promosso il ricordo del giudice. Grazie al Comune di Milano e al sindaco Sala. Grazie al Comune di Pescara e al Consiglio superiore della magistratura... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. ...di doverosa... *(Applausi)*

PRESIDENTE. La ringrazio. Spero che i colleghi non se ne dolgano se le ho dato il doppio del tempo, ma era credo un ricordo che accomunava tutti i Gruppi.

[MARTON](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, qualche giorno fa è entrato in vigore il nuovo accordo tra Italia e Svizzera che disciplina appunto i lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera. È stato un lavoro che la Commissione affari esteri ha portato avanti per diverso tempo e che ha visto anche scontrarci sul telelavoro e su altre particolarità dell'accordo.

Ora, a seguito di questo accordo è stato rivisto l'elenco dei Comuni che ricadono nei 20 chilometri per essere considerati frontalieri tra Italia e Svizzera. Con nostra grande sorpresa, visto che l'accordo disciplinava la doppia imposizione ed era volto a evitare la doppia imposizione tra Italia e Svizzera, il nuovo elenco di Comuni che ricadono nei 20 chilometri ha portato però a considerare i frontalieri già esistenti, ricadenti nei nuovi Comuni considerati, a vedersi scrivere dalla Dipartimento delle finanze e dell'economia della divisione delle contribuzioni del Canton Ticino che in realtà per loro non vale l'accordo, in quanto considerati nuovi frontalieri. Si parla dei Comuni di Misinto, Cogliate, Lentate, Barlassina e Meda. È un elenco piuttosto nutrito e lungo, che porterà questi lavoratori, che già erano frontalieri, a vedersi considerati nuovi frontalieri e avere la doppia imposizione, che invece l'accordo prevedeva fosse tolta.

Io chiedo quindi al MEF che si attivi per verificare con le autorità svizzere affinché i vecchi frontalieri vengano considerati frontalieri alla stregua degli altri che già lo erano. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 1° febbraio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 1° febbraio, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 19,20*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ([996](#))
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI
FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « in autoproduzione » sono sostituite dalle seguenti: « per l'autoproduzione »;

al comma 2:

alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: « le imprese medesime sottoscrivono » sono inserite le seguenti: « , anche indirettamente, »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « pari a 1 MW » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 200 kW ciascuno »;

al numero 2), le parole: « pari ad almeno 1 MW » sono sostituite dalle seguenti: « pari almeno a 200 kW »;

alla lettera f), le parole: « Gestore del mercato elettrico » sono sostituite dalle seguenti: « Gestore dei mercati energetici »;

alla lettera g), le parole: « ogni singola » sono sostituite dalla seguente: « ciascuna »;

al comma 3, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

*« 4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di contratti per differenza stipulati con il GSE ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 16 settembre 2022, recante attuazione dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (cosiddetto *Electricity release*), di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre*

2022, che non implicano lo scambio fisico di energia elettrica, possono esercitare la facoltà di recesso dai contratti stessi senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio di cui alla lettera a) del comma 3 del predetto articolo 16-bis maturate durante il periodo di vigenza contrattuale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di recesso già esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

alla rubrica, le parole: « a rischio delocalizzazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « soggetti al rischio di delocalizzazione ».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 16:

al comma 1, dopo le parole: « di seguito » *è inserita la seguente:* « denominati: »;

al comma 2, dopo le parole: « delle aree idonee » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al comma 3:

all'alinea, dopo le parole: « legge 9 gennaio 1991, n. 9 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e dopo le parole:* « il 45° parallelo » *è inserita la seguente:* « Nord »;

alla lettera b), dopo le parole: « sulle linee di costa » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al comma 4, lettera a), le parole: « una soglia di » *sono soppresse;*

al comma 7, primo periodo, le parole: « il costo a MWh » *sono sostituite dalle seguenti:* « il costo per MWh »;

al comma 8:

all'alinea, dopo le parole: « di cui al comma 7 » *è soppresso il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

alla lettera c);

al numero 1.2), dopo le parole: « rispetto all'energia elettrica » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al numero 2), le parole: « i diritti non assegnati ai sensi del numero 1) sono oggetto di una eventuale » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un'eventuale »;

al comma 9, primo periodo, le parole: « per energia reti » *sono sostituite dalle seguenti:* « per energia, reti » *e dopo le parole:* « dal Gruppo GSE » *è soppresso il seguente segno d'interpunzione:* « , ».

al comma 10:

alla lettera a), le parole: « al PSV » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A. »

alla lettera b), le parole: « per differenza rispetto al PSV » *sono sostituite dalle seguenti:* « per differenza a due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A. »;

al comma 11, le parole: « del contratto di cui al comma 10, lettera a) » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei contratti di cui al comma 10, lettere a) e b) »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

"8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unità di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di

rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente".

2-ter. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"d) in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che prevedono anche l'effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell'ambito territoriale minimo di riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Qualora gli interventi di cui al primo periodo non conseguano la quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara, il gestore aggiudicatario versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento il contributo tariffario determinato dall'ARERA secondo quanto previsto dai decreti attuativi dell'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di penale, commisurata alla quantità di energia non risparmiata per singola annualità, tenuto conto del momento di effettiva disponibilità, da parte del gestore stesso, dei beni su cui realizzare gli interventi medesimi. Il contributo tariffario di cui al secondo periodo è altresì versato agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, in luogo dell'effettuazione degli interventi di cui al primo periodo, nelle more della definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi. Le modalità per la definizione delle procedure operative di cui al terzo periodo sono stabilite in sede di aggiornamento, ai sensi del comma 4 del presente articolo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226" ».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« 0a) all'articolo 1:

1) al comma *3-bis.2*, le parole: "trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto dei risultati sperimentali";

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo";

0b) all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca";

0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione di coltivazione" »;

alla lettera a), numero 1), la parola: « infine » è sostituita dalle seguenti: « in fine »;

alla lettera b), capoverso Art. 16-bis, comma 3, al secondo periodo, le parole: « rimborso spese »

sono sostituite dalle seguenti: « rimborso di spese » e, al terzo periodo, le parole: « delle relative tempistiche » sono sostituite dalle seguenti: « dei relativi tempi »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, è prorogato al 31 dicembre 2027 ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio » sono sostituite dalle seguenti: « , la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete »;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « delle misure di cui ai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « delle misure di cui al presente articolo »;

al secondo periodo, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito » e le parole: « di cui al comma 2 » sono soppresse;

al terzo periodo, le parole: « sulle risorse relative ai contributi annui di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « sulle risorse di cui al comma 1 »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « d'intesa con la Conferenza unificata » sono sostituite dalle seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata », le parole: « ai commi 1 e 2 » sono

sostituite dalle seguenti: « al comma 1 », dopo le parole: « di potenza installata » è inserita la seguente: « , determinati » e le parole: « impianti di cui al comma 2 del » sono sostituite dalle

seguinti: « impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al »;

il comma 5 è soppresso;

alla rubrica, le parole: « impianti a fonti rinnovabili » sono sostituite dalle seguenti: « impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. - (Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale) - 1.

Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "del presente decreto," sono inserite le seguenti: "ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari,".

Art. 4-ter. - (Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) - 1. Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico, attraverso la promozione dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24-bis, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il GSE svolge un'attività di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantità di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonché ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti";

b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: "La somma trattenuta," sono inserite le seguenti: "pari al doppio di quella".

2. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "previsti esclusivamente dal".

3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di

rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva";

b) all'articolo 6, comma 1, la lettera l) è abrogata;

c) all'articolo 42, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18-bis. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine al suo aggiornamento".

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'ARERA, su proposta del GSE, disciplina le modalità per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti principi:

a) priorità di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio, nonché di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;

b) applicazione delle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.

5. Al fine di garantire maggiore prevedibilità e semplificare la gestione nell'erogazione dei corrispettivi afferenti al ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dall'anno 2024, il GSE eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall'ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.

6. Con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA definisce, su proposta del GSE, le modalità di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio.

7. Per le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interessate, in quanto idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 4-quater. - (Modifiche all'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in materia di misure a sostegno dell'edilizia privata)-1. Al comma 1 dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "sono prorogati di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di trenta mesi";

b) alle lettere a) e b), le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2024".

Art. 4-quinquies. - (Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016) - 1. Al fine di facilitare

gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di favorire, al contempo, la realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso agli incentivi definiti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la ricostruzione *post* sisma 2016 di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 1 decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma 2 se, entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non hanno presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.

Art. 4-sexies - (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS) - 1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "settanta";

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalità la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

b) al comma 5, le parole da: ", in misura complessivamente" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Alla copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e ai sensi dell'articolo 2, comma 617-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui all'articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244 del 2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo periodo restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-*bis* restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. A decorrere dall'anno 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione della specificità dei compiti

attribuiti alle medesime commissioni, della peculiare disciplina prevista e della necessità di accelerare l'attuazione degli adempimenti di loro competenza, a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo".

Art. 4-septies. - (Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) - 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - (Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) - 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente articolo, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;
- b) è prevista la stipulazione di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);
- c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai seguenti elementi:
 - 1) il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a pronti;
 - 2) il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);
 - 3) è previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;
 - 4) è previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;
 - 5) è prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o più profili contrattuali *standard*. La quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;
 - 6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli obblighi di cui ai numeri 3) e 4) è definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui alla lettera d);
- d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale *standard*, prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore è tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati corrispondente all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera e);
- e) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui alla lettera d). I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici - GME Spa;
- f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), è possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;
- g) la quota percentuale di cui alla lettera d) è definita anche tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- h) le quantità di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera b) sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresì segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacità di stoccaggio elettrico;
- i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera h), i prezzi a base d'asta sono definiti in

funzione dei costi medi che caratterizzano il *mix* efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera *d*), anche tenuto conto del profilo contrattuale *standard*;

l) le procedure competitive di cui alla lettera *h*) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

m) i contingentanti resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui alla lettera *h*):

- 1) sono differenziati per profili contrattuali *standard* senza alcuna distinzione per tecnologia;
- 2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;
- 3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilità attesa di risorse di flessibilità e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonché avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;

n) i contingentanti di cui alla lettera *m*) sono aggiornati periodicamente secondo modalità disciplinate con i decreti di cui all'alinea del presente comma;

o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera *d*), l'operatore obbligato è tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra:

- 1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera *b*), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti;
- 2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera *d*)".

Art. 4-octies. - (Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti) - 1. All'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, le parole: "e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale," sono sostituite dalle seguenti: ", di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale," ».

All'articolo 5:

al comma 1:

al secondo periodo, dopo le parole: « dell'energia primaria, » sono inserite le seguenti: « delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione, »;

al terzo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti » e le parole: « di Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Terna Spa »;

al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, »;

alla lettera b), le parole: « rimborsi spese » sono sostituite dalle seguenti: « rimborsi di spese »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, comprende anche gli impianti alimentati da biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'ARERA ai sensi del citato comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011 si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

3-ter. Al fine di massimizzare il contributo dei servizi ambientali al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di produzione di biometano, alle procedure competitive di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022, indette dal GSE a decorrere dall'anno 2024, possono

partecipare anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Per tali impianti si applica la tariffa di riferimento prevista per i nuovi impianti alimentati da rifiuti organici. Il GSE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, introduce nelle sue procedure operative e pubblica il valore del costo specifico di investimento massimo ammissibile per la riconversione degli impianti alimentati a rifiuti organici e gli aggiornamenti necessari per la partecipazione delle imprese titolari di tali impianti riconvertiti alle procedure competitive medesime.

3-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo *3-quinquies* del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano, nell'ambito di un programma pluriennale ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea e la durata del predetto programma è di sei anni decorrenti dalla medesima data di autorizzazione.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma *2-bis*".

3-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo *62-bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente:

"5-bis. La società Acquirente Unico Spa può svolgere altresì le attività di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a tal fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma, prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da essa svolte" ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. *5-bis.* - (*Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione*) - 1. All'articolo 46, comma 6, lettera *c*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti".

2. Al fine di uniformare le metodologie di calcolo dei certificati di immissione in consumo (CIC) da parte del GSE, a decorrere dall'anno 2024, per la determinazione del quantitativo dei CIC attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, è utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto.

3. Al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano, per ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2022, si intendono anche i ritardi relativi all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale nonché i ritardi nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte delle autorità e degli enti di controllo. I medesimi principi si applicano anche in relazione a impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022 ».

All'articolo 6:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « condensazione ad aria » sono inserite le seguenti: « o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione »;

al comma 3, dopo le parole: « culturali e del paesaggio » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare ».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a), alinea, le parole: « lettera a), » sono sostituite dalle seguenti: « lettera a) »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al numero 2), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: » e le parole: « sono inserite » sono sostituite dalle seguenti: « sono inserite le »;

al numero 3), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al numero 4), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

alla lettera c), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

alla lettera d):

all'alinea, le parole: « l'articolo 11, » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolo 11 »;

al capoverso Art. 11-bis:

al comma 8, alinea, le parole: « dall'autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'autorizzazione »;

al comma 10, le parole: « ai sensi del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto »;

al comma 11, le parole: « e le finalità » sono sostituite dalle seguenti: « e l'indicazione delle finalità »;

al capoverso Art. 11-ter:

al comma 1, le parole: « ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

al comma 3, le parole: « conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990 » sono sostituite dalle seguenti: « conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

al comma 4, le parole: « conferenza dei servizi » sono sostituite dalle seguenti: « conferenza di servizi »;

al comma 7, le parole: « programma lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programma dei lavori » e le parole: « programmi lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programmi dei lavori »;

alla lettera e), numero 1), alinea, le parole: « comma 4, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4 »;

alla lettera g):

al numero 1), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al numero 2), capoverso 8, le parole: « programma lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programma dei lavori » e le parole: « programmi lavori » sono sostituite dalle seguenti: « programmi dei lavori »;

alla lettera h):

all'alinea, le parole: « comma 2, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;

al capoverso 2-bis, le parole: « Nelle more della data di entrata in vigore del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more dell'entrata in vigore del decreto »;

alla lettera i), capoverso 2-bis, le parole: « Nelle more dell'efficacia » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more dell'entrata in vigore »;

alla lettera l), numero 1), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

al comma 3:

alla lettera b), le parole: « stoccaggio della CO2 » sono sostituite dalle seguenti: « stoccaggio di CO2 »;

alla lettera c), le parole: « sorveglianza delle reti di trasporto » sono sostituite dalle seguenti: «

sorveglianza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto » e le parole: « trasporto della CO2 » sono sostituite dalle seguenti: « trasporto di CO2 »;
alla lettera e), le parole: « stoccaggio della CO2 » sono sostituite dalle seguenti: « stoccaggio di CO2 »;

alla lettera f), le parole: « filiera della cattura trasporto utilizzo e stoccaggio della CO2 » sono sostituite dalle seguenti: « filiera della cattura, del trasporto, dell'utilizzo e dello stoccaggio di CO2 »;
al comma 4, le parole: « del 2011, » sono sostituite dalle seguenti: « del 2011 »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, è adottata la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. Per l'adozione della regola tecnica di cui al primo periodo nonché per la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate nelle more della sua adozione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e del Comitato italiano gas, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche del biossido di carbonio di origine antropogenica e delle regole tecniche attualmente in uso a livello internazionale »;
al comma 5, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto » e le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: ».

All'articolo 8:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « in due porti del Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « in almeno due porti del Mezzogiorno », dopo le parole: « Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, » sono inserite le seguenti: « o in aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l'eliminazione graduale dell'uso del carbone, » e le parole: « destinate, nel rispetto degli strumenti » sono sostituite dalle seguenti: « da destinare, attraverso gli strumenti »;
al secondo periodo, dopo le parole: « Autorità di sistema portuale, » sono inserite le seguenti: « anche congiuntamente, »;

al comma 2, le parole: « delle tempistiche » sono sostituite dalle seguenti: « dei tempi »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Per l'attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.

2-ter. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è sostituito dal seguente:

"6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale un *vademecum* per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo" ».

All'articolo 9:

al comma 1, all'alinea, le parole: « Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società Terna Spa » e alla lettera b), le parole: « da Terna S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società Terna Spa »;

al comma 2, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti » e le

parole: « nonché le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano » *sono sostituite dalle seguenti:* « le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli operatori economici interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo »;

al comma 3, le parole: « a Terna S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla società Terna Spa »;

al comma 4, le parole: « di Terna S.p.A. » *sono sostituite dalle seguenti:* « della società Terna Spa » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « L'ARERA definisce altresì le modalità di accesso ai contenuti del portale da parte dei soggetti di cui al comma 2 »;

al comma 6:

al secondo periodo, le parole: « il non contrasto » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'assenza di contrasto » *e le parole:* « ai regolamenti edilizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « la conformità delle opere e delle infrastrutture medesime ai regolamenti edilizi »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi in cui la DIL è corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporta nuova edificazione o scavi in quote diverse da quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non è richiesta la documentazione prevista dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alle scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti e all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico »;

al comma 8, le parole: « articolo 47 del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto » *e le parole:* « conferenza dei servizi » *sono sostituite dalle seguenti:* « conferenza di servizi »;

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« *9-bis.* Con il medesimo procedimento autorizzatorio previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete elettrica di distribuzione possono essere autorizzate, previa presentazione all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori della rete di trasmissione, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che le medesime opere abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato. Le opere di connessione sono individuate dal Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o sono previste nella soluzione tecnica minima generale per la connessione.

9-ter. In caso di procedimento autorizzatorio congiunto ai sensi del comma *9-bis*, le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonché delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono di competenza regionale.

9-quater. In caso di accoglimento dell'istanza congiunta di cui al comma *9-bis*, l'autorizzazione è rilasciata sia in favore del gestore della rete di distribuzione sia in favore del gestore della rete di trasmissione, per le opere di rispettiva competenza. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma *9-bis* in conformità al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica.

9-quinquies. All'articolo 47, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: "e fino al 30 giugno 2024" sono inserite le seguenti: "ovvero fino al termine successivo stabilito per effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento".

9-sexies. All'articolo 47, comma 11-*bis*, alinea, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "20 MW e 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "25 MW e 12 MW".

9-septies. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2-*bis*:

1) all'alinea, le parole: "di autorizzazione" sono soppresse;

2) alla lettera *b)*, le parole: "fino a 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 12 MW";

3) alla lettera *c)*, le parole: "superiore a 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 12 MW";

b) all'articolo 6, comma 9-*bis*, primo periodo, le parole: "di potenza fino a 10 MW" sono sostituite dalle seguenti: "di potenza fino a 12 MW".

9-octies. Le disposizioni di cui ai commi 9-*sexies* e 9-*septies* si applicano alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e ai procedimenti unici di autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatti salvi i casi in cui la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici e delle opere connesse sono soggetti ad autorizzazione con procedimento unico ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, le disposizioni di cui al comma 9-*sexies* del presente articolo si applicano alle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-novies. All'articolo 25, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".

9-decies. All'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il secondo periodo si applica anche nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

9-undecies. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi comprese le relative opere connesse, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il relativo procedimento su istanza del proponente, corredata del progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente, anche in assenza del parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore medesimo, che è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « di euro per l'anno », *ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « euro per l'anno »;

al comma 2, le parole: « dell'articolo 44 del decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto ».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), le parole: « la parola » *sono sostituite dalle seguenti:* « la parola: »;

alla lettera b), al numero 1.2), le parole: « lettera e-*bis*), » *sono sostituite dalle seguenti:* « lettera e-

bis) », al numero 2), alinea, le parole: « comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 » e al numero 2), capoverso 1-bis, le parole: « n. 190 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 190" »;
alla lettera c):
al numero 2):
all'alinea, le parole: « comma 5, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 »;
al capoverso 5-bis, al primo periodo, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet » e, al secondo periodo, le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni »;
al capoverso 5-ter, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « In particolare, la Sogin S.p.A. accerta che eventuali aree autocandidare non presenti nella proposta di CNAI possano essere riconsiderate tenuto conto di vincoli territoriali nel frattempo decaduti o sostanzialmente modificati o per ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto preliminare del Parco tecnologico »;
al numero 4), alinea, le parole: « comma 6, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6 »;
al numero 5.2), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;
al numero 6), le parole: « le parole "e dalla Regione", » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: "e dalla Regione" »;
alla lettera d), le parole: « dopo le parole » sono sostituite dalle seguenti: « dopo le parole: ».
All'articolo 12:
al comma 1, alinea, sono premesse le seguenti parole: « Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali, » e le parole: « , di seguito anche ENEA, » sono sostituite dalla seguente: « (ENEA) »;
al comma 2, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet »;
al comma 3, le parole: « sul proprio sito » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet ».
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
« Art. 12-bis. - (Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici) - 1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 10-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero una quota almeno pari all'1 per cento degli impianti incentivati installati in potenza rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 1";
b) all'articolo 24-bis, comma 1, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "La documentazione di cui al quarto periodo deve comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati nell'impianto. Il GSE aggiorna l'elenco dei numeri di matricola registrati nella propria banca di dati con quello presentato dal soggetto responsabile e comunicato al sistema collettivo prescelto. In caso di non completa corrispondenza dei citati numeri di matricola non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermo restando l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici".
2. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio, ciascun sistema collettivo di gestione si iscrive nel Registro nazionale istituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, con le modalità di cui al medesimo regolamento e comunica l'indicazione dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal comma 1 del presente articolo. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2014, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti e dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust, i dati di cui all'articolo 7, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, unitamente al valore in potenza degli impianti fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel trust.
Art. 12-ter. - (Individuazione della società Sogesid Spa quale società in house delle amministrazioni

centrali dello Stato) - 1. La società Sogesid Spa, costituita con decreto del Ministro del tesoro 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è individuata quale società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La società Sogesid Spa, fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « fermo quanto » sono sostituite dalle seguenti: « fermo restando quanto » e le parole: « di Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Acquirente unico Spa, »;

al comma 2, le parole: « n. 80 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 80, »;

al comma 3:

alla lettera a), capoverso 2, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti », le parole: « Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « La società Acquirente unico Spa » e le parole: « da Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società Acquirente unico Spa »;

alla lettera b):

al capoverso 2-bis:

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenuto conto di quanto previsto dalla lettera e-bis) »;

dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

« e-bis) che, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti interessati possano manifestare la volontà di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono titolari al momento della cessazione del servizio medesimo, correlati allo stesso servizio, sulla base delle informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e ai relativi rapporti giuridici, messe a disposizione dei soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera b) del presente comma, secondo modalità, anche in relazione alla rappresentazione di dette informazioni, stabilite dall'ARERA in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;

e-ter) che ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto della manifestazione di volontà di cui alla lettera e-bis) del presente comma e del conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;

e-quater) che i soggetti che esprimono la manifestazione di volontà prevista dalla lettera e-bis) siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa »;

al capoverso 2-ter, le parole: « Acquirente unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società Acquirente unico Spa »;

al comma 4, capoverso 1, le parole: « modalità di » sono sostituite dalle seguenti: « modalità di cui »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non

vulnerabili verso il servizio a tutele graduali e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili verso il servizio di cui al comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, introdotto dal presente articolo, gli esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'ARERA una relazione che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L'ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina i termini e le modalità per la presentazione della relazione di cui al primo periodo. Tra i costi di cui al primo periodo sono compresi quelli relativi al personale, anche non dipendente, impiegato in via esclusiva per la gestione commerciale pregressa del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 73 del 2007, eventualmente anche oggetto di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva apertura del mercato ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, in modo da tenere conto degli esiti delle procedure competitive per l'affidamento dei servizi di cui al primo periodo del presente comma e dell'esigenza di evitare sovracompensazioni. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti dall'ARERA entro novanta giorni dalla presentazione della relazione e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « o dall'esercente il servizio » sono sostituite dalle seguenti: « o da parte dell'esercente il servizio », le parole: « sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi » sono sostituite dalle seguenti: « sui conti di pagamento o su strumenti », le parole: « da parte del cliente domestico » sono sostituite dalle seguenti: « rilasciata dal cliente domestico », le parole: « a intermediari finanziari » sono soppresse e la parola: « rilasciata » è sostituita dalla seguente: « rinnovata »;

al secondo periodo, le parole: « per energia reti » sono sostituite dalle seguenti: « per energia, reti »; dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Al fine di assicurare il rinnovo dell'autorizzazione all'addebito di cui al comma 5 e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a mettere a disposizione degli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero degli esercenti il servizio di vulnerabilità ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto di pagamento o sullo strumento di pagamento del cliente domestico di cui al predetto comma 5. Gli esercenti il servizio a tutele graduali ovvero gli esercenti il servizio di vulnerabilità informano i rispettivi clienti in merito al subentro nella posizione di soggetto creditore autorizzato all'addebito diretto in anticipo rispetto all'effettuazione della prima disposizione di addebito diretto. Fermo restando il diritto di revoca da parte del cliente domestico dell'autorizzazione all'addebito diretto di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 »;

al comma 7, primo periodo, le parole: « Acquirente Unico S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società Acquirente unico Spa », le parole: « d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e » sono soppresse e le parole: « all'articoli » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli »; dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 7, con l'obiettivo di assicurare maggiore tempestività nell'adozione di misure di salvaguardia in favore dei clienti finali, anche con riferimento alla cessazione del servizio di maggior tutela nel mercato del gas, all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "sono tenuti a trasmettere" è inserita la seguente: "tempestivamente";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di confronto e raccordo delle istanze dei diversi portatori di interesse, concernenti le problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico";

c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: "Il comitato è convocato senza indugio dall'Autorità su istanza motivata di almeno uno dei suoi componenti" ».

Nel capo I, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 14-bis. - (*Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano*) - 1. Al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nell'anno 2023 in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione.

Art. 14-ter. - (*Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'integrazione dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane*) - 1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e degli interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, necessari per il superamento delle procedure di infrazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 2023, all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma, al Commissario unico si applicano le disposizioni dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dei commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";

b) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

"11-bis. Ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità è competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni di semplificazione e accelerazione previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 per i progetti di cui al medesimo articolo 8, comma 2-bis.

11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta* al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato commissario *ad acta* il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario *ad acta* non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

11-quater. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere e agli interventi di cui al comma 2 può applicarsi, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992".

2. Il comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue".

Art. 14-quater. - (Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana) - 1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera *a)* del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera *f)*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera *b)* mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera *a)* del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.

4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

6. La Regione siciliana può dare supporto al Commissario straordinario di cui al comma 1 con le

proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alla dirette dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresì, su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato.

7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui al comma 9.

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilità. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente dà evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e, compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.

Art. 14-quinquies. - (Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente i lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC) - 1. All'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il quindicesimo periodo sono inseriti i seguenti: "La Commissione può essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, è definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni" ».

All'articolo 15:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: »;

alla lettera b), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « Regione Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « regione Toscana » e le parole: « nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « , nel limite »;

al comma 2, le parole: « Regione Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « regione Toscana » e le parole: « dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore ».

All'articolo 18:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « sulla Gazzetta » sono sostituite dalle seguenti: « nella Gazzetta », dopo le parole: « del 13 novembre 2023, » sono inserite le seguenti: « e alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023, » e le parole: « del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 »;

al secondo periodo, le parole: « Regione Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « regione Toscana »;

alla rubrica, le parole: « 2 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 ottobre 2023 ».

Nel capo II, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

« Art. 18-bis. - (*Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023*) - 1. Al comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "nel territorio del comune di Umbertide" sono sostituite dalle seguenti: "nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023" ».

Alla rubrica del capo II sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dagli eventi sismici del 9 marzo 2023 ».

All'articolo 19:

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è abrogato.

4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zionali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale";

b) il comma 2 è abrogato ».

ARTICOLI DA 1 A 21 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

Articolo 1.

(Misure per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti al rischio di delocalizzazione attraverso la cessione dell'energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori)

1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti per l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), fino al 31 dicembre 2030, nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti concedenti, ai fini dell'individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica definisce un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la nuova capacità di generazione è realizzata dalle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui le imprese medesime sottoscrivono, anche indirettamente, contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacità di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i);

b) la nuova capacità di generazione è realizzata mediante:

- 1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno;
- 2) impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari almeno a 200 kW;

c) l'entrata in esercizio degli impianti di cui alla lettera b), numero 1), o l'entrata in operatività degli interventi di cui alla medesima lettera b), numero 2), avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di cui alla lettera d), salvo cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione, sempreché il ritardo non sia imputabile o ascrivibile all'impresa;

d) nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacità di generazione degli impianti di cui alla lettera b), le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 hanno facoltà di richiedere al GSE l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie. Il prezzo di cessione dell'energia anticipata ai sensi della presente lettera è definito dal GSE almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle richieste di anticipazione stessa, tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;

e) la quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione ai sensi della lettera d), è pari all'energia nella disponibilità del GSE medesimo derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;

f) il GSE rende disponibile l'energia elettrica oggetto di anticipazione sul mercato elettrico gestito dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A. (GME), nei limiti della produzione attesa;

g) per ciascuna impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1, la quantità di energia elettrica rinnovabile oggetto di richiesta di anticipazione ai sensi della lettera d) non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1;

h) la quantità di energia elettrica di cui alla lettera e) è assegnata alle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 in relazione alla quantità richiesta ai sensi della lettera d) del presente comma. Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità nella disponibilità del GSE, lo stesso provvede a riproporzionare le quantità in base alle richieste di anticipazione presentate;

i) la restituzione dell'energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine oggetto di anticipazione ai sensi della lettera d) avviene sulla base di contratti per differenza stipulati tra l'impresa e il GSE, recanti almeno le seguenti condizioni:

- 1) la potenza oggetto del contratto o, nel caso di una molteplicità di impianti, dei contratti è tale per cui, sulla base delle stime sulla produzione attesa annua effettuate dal GSE e differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli impianti, l'energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta al termine del contratto sia pari in valore atteso a quella oggetto di anticipazione. Nel caso in cui il contratto abbia a oggetto una quota parte della potenza degli impianti, l'energia ceduta al GSE è determinata mediante ripartizione *pro quota* in ciascun periodo rilevante sulla base della potenza contrattualizzata;

- 2) al fine di riconoscere adeguata remunerazione al servizio di anticipazione svolto dal GSE, il prezzo di cessione è pari al prezzo dell'energia anticipata dal GSE, senza prevedere alcuna rivalutazione per l'inflazione. È fatta salva la previsione relativa all'applicazione di indicizzazioni durante il periodo di restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo utilizzati dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile;

- 3) la durata del periodo di restituzione è pari a venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio degli impianti;

- 4) la produzione attesa è resa disponibile sul mercato elettrico gestito dal GME;

- 5) fermo restando quanto previsto dai numeri 1), 2), 3) e 4), si applica la disciplina contrattuale prevista in materia di supporto alla produzione di energia rinnovabile da impianti che utilizzano

tecnologie mature;

l) ai fini della stipula dei contratti di cui alla lettera *d)*, le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 presentano idonea garanzia a copertura dei rischi per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte;

m) a copertura del premio della garanzia di cui alla lettera *l)* può essere riconosciuto un contributo di valore complessivo non superiore a 100 milioni di euro e non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo a copertura del premio della garanzia può essere riconosciuto attraverso la variazione degli importi da regolare nell'ambito dei contratti di cui alla lettera *d)*;

n) per i contratti di approvvigionamento a termine di energia rinnovabile stipulati tra le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 e i soggetti terzi ai sensi della lettera *a)* del presente comma, è promossa l'utilizzazione della piattaforma gestita dal GME di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

3. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con uno o più provvedimenti, stabilisce le modalità per la copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera *d)*, dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché le modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera *m)* del medesimo comma 2, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il GSE ha facoltà di accedere ai dati presenti nel Sistema informativo integrato (SII) istituito presso la società Acquirente Unico S.p.A. ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.

4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di contratti per differenza stipulati con il GSE ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 16 settembre 2022, recante attuazione dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (cosiddetto *Electricity release*), di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2022, che non implicano lo scambio fisico di energia elettrica, possono esercitare la facoltà di recesso dai contratti stessi senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio di cui alla lettera *a)* del comma 3 del predetto articolo 16-*bis* maturate durante il periodo di vigenza contrattuale. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di recesso già esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 2.

(Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità)

1. L'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Art. 16 - *(Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli)* - 1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. o le società da esso controllate (di seguito denominati: « Gruppo GSE ») avviano, su direttiva del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i titolari di concessioni esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 2022,

anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali.

3. È consentita, per la durata di vita utile del giacimento, in deroga all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 del presente articolo, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo Nord e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa, a condizione che:

- a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi;
- b) i titolari di concessioni esistenti o i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e di programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa, da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando quanto previsto dal comma 5.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è consentita, per la durata di vita utile del giacimento, la coltivazione di gas naturale sulla base di nuove concessioni rilasciate ai sensi del comma 6 del presente articolo in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, a condizione che:

- a) i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi;
- b) i soggetti richiedenti nuove concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1.

5. I soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 presentano al Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata di vita utile del giacimento, un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il profilo atteso di produzione e i relativi investimenti necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre:

- a) l'impegno a presentare, a pena di esclusione, la relazione dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al comma 7;
- b) l'impegno, riferito a ciascun campo di coltivazione ed eventualmente per diversi livelli di produzione, se caratterizzati da costi medi differenziati e crescenti, a cedere il gas prodotto al punto di scambio virtuale (PSV) e a mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi produttivi medi annui attesi, a un prezzo pari al costo asseverato di cui al comma 7. Il quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo precedente è messo a disposizione per cinque anni decorrenti dal 1° ottobre 2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a), sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo.

6. Le nuove concessioni, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento unico di cui al primo periodo si conclude entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attività istruttoria per le

valutazioni di impatto ambientale, ove previste, è svolta dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano, su richiesta dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo è condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10, lettera *a*).

7. Entro quarantacinque giorni dalla data di conclusione, con esito positivo, del procedimento unico di cui al comma 6, i titolari degli atti di cui al medesimo comma 6 comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il costo per MWh della produzione oggetto dei programmi di cui al comma 5, per livello di produzione e campo di coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in ordine alla sua determinazione, inclusa l'indicazione del tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione di cui al primo periodo è asseverata da una primaria società di revisione contabile di livello internazionale, iscritta al registro dei revisori legali.

8. Il Gruppo GSE, con una o più procedure di allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7 in via prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al primo periodo:

a) i diritti sono offerti per quantità distinte per campo di coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi del comma 7 risultano crescenti al crescere del livello di produzione, per livelli di produzione;

b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti è pari al costo di cui al comma 7;

c) i diritti sono aggiudicati in ordine crescente di prezzo all'esito di una o più aste che prevedono:

1) l'allocazione prioritaria ai clienti finali industriali a forte consumo di gas che possono presentare offerte per quantità pari al prodotto tra il consumo medio degli ultimi tre anni e il maggiore fra:

1.1) il minore tra uno e il valore assunto dall'intensità di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel periodo di riferimento;

1.2) l'indice di prevalenza dell'uso del gas rispetto all'energia elettrica, determinato dal rapporto tra il prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso in MWh e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi in MWh;

2) l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai sensi del numero 1) a un'eventuale ulteriore procedura di allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli industriali a forte consumo di gas per quantità comunque non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre anni, nonché ai clienti industriali a forte consumo di gas per la differenza tra i loro consumi medi e le quantità ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1);

3) la verifica da parte del Gruppo GSE delle quantità di diritti richiedibili dai clienti;

4) la regolazione al prezzo marginale differenziato per procedura;

d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati da parte del Gruppo GSE a un corrispettivo pari ai costi definiti ai sensi del comma 7 per lo specifico campo di coltivazione e, se del caso, per livello di produzione.

9. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità con le quali la differenza, definita in esito a ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto dal Gruppo GSE è destinata alla riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei clienti finali ammessi alla specifica procedura. Nel determinare l'entità della riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto e distribuzione, l'ARERA applica un criterio *pro quota* tra i clienti finali in ragione delle quantità offerte dagli stessi nell'ambito della specifica procedura.

10. In esito alle procedure di allocazione di cui al comma 8, il Gruppo GSE:

a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 che abbiano ottenuto gli atti ai sensi del comma 6, contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul gas, nella forma di contratti finanziari per differenza a due vie rispetto all'IG *Index* del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., di durata

pari a cinque anni e al prezzo pari al costo asseverato ai sensi del comma 7;

b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza a due vie rispetto all'IG *Index* del Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A., per i diritti aggiudicati al prezzo definito in esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a quella dei contratti sottoscritti ai sensi della lettera *a)* del presente comma.

11. La quantità di diritti oggetto dei contratti di cui al comma 10, lettere *a)* e *b)*, è rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente.

12. Il Gruppo GSE comunica periodicamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'elenco dei contratti stipulati ai sensi del comma 10. Nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera *b)*, sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti a ciascun cliente finale aggregato. È fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

13. Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera *a)*. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali a forte consumo di gas una corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera *b)*. ».

2. In considerazione della necessità di incrementare la flessibilità delle fonti di approvvigionamento del gas naturale e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*, nonché le connesse infrastrutture, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

2-bis. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente:

« 8. Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unità di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo è affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente ».

2-ter. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* in sede di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ciascun concorrente offre condizioni economiche che prevedono anche l'effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell'ambito territoriale minimo di riferimento, atti a conseguire risparmi di energia addizionali rispetto agli obiettivi annuali definiti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Qualora gli interventi di cui al primo periodo non conseguano la quota di risparmio energetico oggetto delle condizioni economiche presentate in sede di gara, il

gestore aggiudicatario versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento il contributo tariffario determinato dall'ARERA secondo quanto previsto dai decreti attuativi dell'articolo 16, comma 4, del citato decreto legislativo n. 164 del 2000, con l'applicazione di una maggiorazione, a titolo di penale, commisurata alla quantità di energia non risparmiata per singola annualità, tenuto conto del momento di effettiva disponibilità, da parte del gestore stesso, dei beni su cui realizzare gli interventi medesimi. Il contributo tariffario di cui al secondo periodo è altresì versato agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, in luogo dell'effettuazione degli interventi di cui al primo periodo, nelle more della definizione di apposite procedure operative per la valutazione e la certificazione dei risparmi associati agli interventi medesimi. Le modalità per la definizione delle procedure operative di cui al terzo periodo sono stabilite in sede di aggiornamento, ai sensi del comma 4 del presente articolo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 ».

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di concessioni geotermoelettriche)

1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 1:

1) al comma 3-bis.2, le parole: « trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « tenuto conto dei risultati sperimentali »;

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo »;

0b) all'articolo 3, comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dal permesso di ricerca »;

0c) all'articolo 8, comma 5, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) sulle conseguenze positive in relazione al soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati dalla concessione di coltivazione »;

a) all'articolo 16:

1) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le concessioni oggetto del terzo periodo, il termine per l'indizione della gara previsto dall'articolo 9, comma 1, è stabilito in due anni prima della scadenza delle concessioni medesime. »;

2) al comma 10-bis, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

« Art. 16-bis - *(Piano pluriennale per la promozione degli investimenti)* - 1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:

a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;

b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;

c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale dei territori interessati dalla concessione di coltivazione;

d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;

e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

2. L'autorità competente procede alla valutazione del piano di investimenti di cui al comma 1 tenuto conto della funzionalità dello stesso in rapporto alle finalità di cui al medesimo comma 1 e della sua fattibilità tecnica ed economica. Entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1, l'autorità competente ha la facoltà di richiedere al concessionario interessato modifiche o integrazioni del piano medesimo. In caso di valutazione positiva, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del piano di cui al comma 1 ovvero entro quindici giorni dalla data di presentazione del piano modificato o integrato ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'autorità competente rimodula le condizioni di esercizio della concessione di coltivazione relativa agli impianti interessati dal piano stesso, anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore a venti anni, secondo quanto previsto nel piano valutato positivamente.

3. Qualora il concessionario uscente non presenti il piano ai sensi del comma 1 o l'autorità competente non lo valuti positivamente ai sensi del comma 2, l'autorità medesima procede alla riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9. In ogni caso non spetta alcun compenso o rimborso di spese per le attività connesse alla predisposizione della proposta. L'autorità competente, qualora accerti, in sede di monitoraggio, da svolgersi secondo le modalità disciplinate dall'autorità medesima, l'inadempimento del concessionario in ordine alla realizzazione degli interventi e delle misure del piano, anche sotto il profilo dei relativi tempi, avvia, entro centottanta giorni dall'accertamento stesso, le procedure per la riassegnazione della concessione di coltivazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1, 3 e 4. ».

1-bis. Il termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, è prorogato al 31 dicembre 2027.

Articolo 4.

(Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Per finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, è destinata ad alimentare un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione, la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli *iter* autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete.

3. Le attività necessarie all'operatività delle misure di cui al presente articolo sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui al comma 1, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata, determinati ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con

legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

Articolo 4-*bis*.

(Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lettera *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « del presente decreto, » sono inserite le seguenti: « ivi compresi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari, ».

Articolo 4-*ter*.

(Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti da apparecchiature di fotovoltaico, attraverso la promozione dell'utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei medesimi rifiuti, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24-*bis*, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il GSE svolge un'attività di monitoraggio relativa alle adesioni ai consorzi e ai sistemi collettivi, alle quantità di pannelli gestiti ovvero smaltiti, ai costi medi di adesione ai consorzi nonché ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti »;

b) all'articolo 40, comma 3, dopo le parole: « La somma trattenuta, » sono inserite le seguenti: « pari al doppio di quella ».

2. All'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « previsti esclusivamente dal ».

3. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 5, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi a chi esegue interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti realizzati in aree agricole che comportano la realizzazione di nuovi impianti o di nuove sezioni di impianto, separatamente misurabili, sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata, con incremento della potenza complessiva »;

b) all'articolo 6, comma 1, la lettera *l*) è abrogata;

c) all'articolo 42, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

« *18-bis*. Con riferimento alla produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose, le disposizioni di cui all'articolo 43, comma 1, si applicano secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 novembre 2019, fermo restando quanto previsto dal comma 16 del presente articolo in ordine al suo aggiornamento ».

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'ARERA, su proposta del GSE, disciplina le modalità per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, sulla base dei seguenti principi:

a) priorità di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio, nonché di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Al fine di cui al primo periodo, le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;

b) applicazione delle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.

5. Al fine di garantire maggiore prevedibilità e semplificare la gestione nell'erogazione dei corrispettivi

afferenti al ritiro dedicato dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, agli impianti con potenza non superiore a 20 kW, a decorrere dall'anno 2024, il GSE eroga corrispettivi su base semestrale, determinati in funzione di prezzi medi di mercato definiti anche per periodi pluriennali dall'ARERA, su proposta del GSE, differenziati per tecnologia, fonte di alimentazione e data di entrata in esercizio per tenere conto dei differenti livelli di costo e dei profili di produzione degli impianti.

6. Con propri provvedimenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA definisce, su proposta del GSE, le modalità di contrattualizzazione del servizio di ritiro dedicato di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche per periodi non inferiori a cinque anni, su base volontaria per tutti gli impianti di produzione aventi diritto al servizio.

7. Per le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, interessate, in quanto idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dalla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 4-*quater*.

(Modifiche all'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in materia di misure a sostegno dell'edilizia privata)

1. Al comma 1 dell'articolo 10-*septies* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « sono prorogati di due anni » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogati di trenta mesi »;

b) alle lettere a) e b), le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 ».

Articolo 4-*quinquies*.

(Semplificazione dell'accesso agli incentivi in merito agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili nell'area dell'Italia centrale colpita dagli eventi sismici del 2016)

1. Al fine di facilitare gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di favorire, al contempo, la realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso agli incentivi definiti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche degli Uffici speciali per la ricostruzione *post* sisma 2016 di cui all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo comma 1 possono presentare al GSE la scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell'incentivo unitamente al progetto esecutivo degli interventi.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al comma 1 decadono dal diritto alla prenotazione di cui al comma 2 se, entro diciotto mesi dalla data di accettazione della prenotazione, non hanno presentato la documentazione attestante l'assegnazione dei lavori, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto, e se, entro quarantotto mesi dalla medesima data di accettazione, non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento medesimo.

Articolo 4-*sexies*.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità operativa delle

strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, la parola: « cinquanta » è sostituita dalla seguente: « settanta »;
2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, la Commissione si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000 euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Per le medesime finalità la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

b) al comma 5, le parole da: « , in misura complessivamente » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « . Alla copertura dei costi di cui al primo periodo si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fino a concorrenza dei costi stabiliti con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, al netto delle risorse allo scopo già iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, e ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui all'articolo 2, comma 617, della medesima legge n. 244 del 2007, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le risorse derivanti dal versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi delle tariffe di cui al citato articolo 33, comma 1, del presente decreto eccedenti la quota riassegnata ai sensi del secondo periodo restano definitivamente acquisite al bilancio dello Stato. I compensi sono stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del parere finale, fermo restando che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano a carico dell'amministrazione di appartenenza. A decorrere dall'anno 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, i quali, in considerazione della specificità dei compiti attribuiti alle medesime commissioni, della peculiare disciplina prevista e della necessità di accelerare l'attuazione degli adempimenti di loro competenza, a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo ».

Articolo 4-septies.

(Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. - *(Disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)* - 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'istituzione di un meccanismo, alternativo a quelli disciplinati ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente articolo, finalizzato alla promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili;

b) è prevista la stipulazione di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);

c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai seguenti elementi:

1) il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nei mercati a pronti;

2) il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h);

3) è previsto l'obbligo, a carico dell'operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il

prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

4) è previsto il diritto dell'operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio;

5) è prevista l'individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o più profili contrattuali *standard*. La quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell'anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1;

6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l'inizio del periodo di efficacia dei diritti e degli obblighi di cui ai numeri 3) e 4) è definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell'obbligo di cui alla lettera d);

d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell'energia elettrica correlata al profilo contrattuale *standard*, prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera e). Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla presente lettera, l'operatore è tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati corrispondente all'obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera e);

e) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell'energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell'albo di cui alla lettera d). I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell'ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici - GME Spa;

f) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), è possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi;

g) la quota percentuale di cui alla lettera d) è definita anche tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

h) le quantità di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera b) sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresì segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacità di stoccaggio elettrico;

i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera h), i prezzi a base d'asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il *mix* efficiente di risorse richiesto per assicurare l'assolvimento dell'obbligo di cui alla lettera d), anche tenuto conto del profilo contrattuale *standard*;

l) le procedure competitive di cui alla lettera h) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;

m) i contingenti resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui alla lettera h):

1) sono differenziati per profili contrattuali *standard* senza alcuna distinzione per tecnologia;

2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale;

3) sono definiti tenendo conto dell'esigenza di garantire la disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilità attesa di risorse di flessibilità e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonché avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente;

n) i contingenti di cui alla lettera m) sono aggiornati periodicamente secondo modalità disciplinate con i decreti di cui all'alinea del presente comma;

o) in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera d), l'operatore obbligato è tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra:

1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera b), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti;

2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell'obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera d) ».

Articolo 4-*octies*.

(Disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle aste ETS per la compensazione dei costi indiretti)

1. All'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, le parole: « e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, » sono sostituite dalle seguenti: « , di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, ».

Articolo 5.

(Misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, è istituito un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e i cui impianti siano già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il meccanismo di cui al primo periodo tiene conto, tra l'altro, delle specificità, anche in termini di numero minimo di ore di funzionamento degli impianti, della logistica, dell'approvvigionamento, dello stoccaggio e della gestione dell'energia primaria, delle esigenze di continuità di produzione degli impianti connessi ai siti produttivi anche in assetto di autoproduzione, nonché delle esigenze di mantenimento efficiente degli impianti stessi, per quanto necessario ad assicurare il contributo dei medesimi alla flessibilità del sistema elettrico. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione, da parte della società Terna Spa, del meccanismo di cui al primo periodo, nonché definiti i relativi schemi di contratto tipo.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in operatività del meccanismo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, agli impianti a bioliquidi sostenibili che rispettino i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si applicano prezzi minimi garantiti definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'ARERA adotta i provvedimenti necessari all'attuazione del primo periodo.

3. All'articolo 298, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, »;

b) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « La commissione è composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché da un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ».

3-*bis*. Il riferimento agli impianti alimentati da biomassa di cui al comma 8 dell'articolo 24 del decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, comprende anche gli impianti alimentati da biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall'ARERA ai sensi del citato comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011 si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse. 3-ter. Al fine di massimizzare il contributo dei servizi ambientali al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di produzione di biometano, alle procedure competitive di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022, indette dal GSE a decorrere dall'anno 2024, possono partecipare anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Per tali impianti si applica la tariffa di riferimento prevista per i nuovi impianti alimentati da rifiuti organici. Il GSE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, introduce nelle sue procedure operative e pubblica il valore del costo specifico di investimento massimo ammissibile per la riconversione degli impianti alimentati a rifiuti organici e gli aggiornamenti necessari per la partecipazione delle imprese titolari di tali impianti riconvertiti alle procedure competitive medesime. 3-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Le agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano, nell'ambito di un programma pluriennale ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dalla data del rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea e la durata del predetto programma è di sei anni decorrenti dalla medesima data di autorizzazione.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis ».

3-quinquies. Dopo il comma 5 dell'articolo 62-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente:

« 5-bis. La società Acquirente Unico Spa può svolgere altresì le attività di ricerca e sviluppo volte alla realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso di autotrazione per il tramite della SFBM, che, a tal fine, adegua il proprio statuto alle disposizioni del presente comma, prevedendo l'obbligo della tenuta della contabilità in maniera distinta e separata dalle altre attività da essa svolte ».

Articolo 5-bis.

(Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti ».

2. Al fine di uniformare le metodologie di calcolo dei certificati di immissione in consumo (CIC) da parte del GSE, a decorrere dall'anno 2024, per la determinazione del quantitativo dei CIC attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2018, è

utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto.

3. Al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano, per ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2022, si intendono anche i ritardi relativi all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla rete del gas naturale nonché i ritardi nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte delle autorità e degli enti di controllo. I medesimi principi si applicano anche in relazione a impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2022.

Articolo 6.

(Semplificazione del procedimento per la realizzazione di condensatori ad aria presso centrali esistenti)

1. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia elettrica e il pieno utilizzo della capacità installata, anche in funzione del più efficiente impiego della risorsa idrica, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria o di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ed è subordinata a comunicazione preventiva al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La comunicazione di cui al primo periodo è effettuata almeno sessanta giorni prima della data di avvio dei lavori.

2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano gli articoli 6, comma 9-bis, e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Gli interventi di cui al comma 1 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica. Ai fini di cui al primo periodo, il proponente, con oneri a proprio carico, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della cultura, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato che attesti l'assenza di variazioni rispetto alla volumetria esistente.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO2)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2: stoccaggio geologico di CO2 che avviene, per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all'interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale; »;

b) all'articolo 7:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole: « autorizzare i titolari delle relative concessioni di coltivazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2, ai sensi delle previsioni di cui agli articoli 8, comma 7, e 14, comma 1, in quanto applicabili » sono sostituite dalle seguenti: « rilasciare licenze di esplorazione, autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto »;

2) al comma 4, dopo le parole: « comma 3 » sono inserite le seguenti « , primo periodo, »;

3) al comma 8, dopo le parole: « stoccaggio di CO2 » sono inserite le seguenti: « o la domanda di autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 »;

- 4) ai commi 9 e 10, dopo le parole: « stoccaggio di CO₂ » sono inserite le seguenti: « , anche nel caso in cui lo stesso avvenga nell'ambito di programmi sperimentali, »;
- c) all'articolo 8, comma 5, secondo periodo, le parole: « una proroga per un ulteriore periodo massimo di anni 2 » sono sostituite dalle seguenti: « proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna »;

d) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

« Art. 11-bis - (Autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO₂) - 1. Le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con procedimento unico nel cui ambito è acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo la procedura di cui all'articolo 11-ter del presente decreto. Qualora lo stoccaggio geologico di CO₂ a fini sperimentali di cui al primo periodo imponga anche la realizzazione ovvero l'uso di infrastrutture a terra, l'autorizzazione di cui al medesimo periodo è rilasciata previa intesa della regione territorialmente interessata.

2. I soggetti richiedenti dimostrano di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività del programma sperimentale, secondo quanto previsto all'allegato III.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato può richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione non sono consentiti utilizzi del sito oggetto di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall'autorizzazione medesima.

4. I progetti relativi ai programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ sono sottoposti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, terzo periodo, alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata a condizione che:

- a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I;
- b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
- c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi;
- d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, sia garantito il ripristino dei beni stessi;
- e) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo;
- f) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, più di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria;
- g) sia data prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente ai sensi dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le attività di sperimentazione, fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO₂ inferiore a 100.000 tonnellate.

5. In caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo, si applicano gli articoli 14, comma 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, comma 3, 27 e 33. L'articolo 25 non si applica nel caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO₂ inferiore a 100.000 tonnellate.

6. Eventuali modifiche del programma sperimentale di stoccaggio geologico di CO₂ oggetto di autorizzazione sono consentite previa approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su parere del Comitato.

7. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, anche su segnalazione del Comitato, procede, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida, con eventuale sospensione temporanea dell'attività di sperimentazione, del soggetto interessato, assegnando un termine entro il quale devono essere sanate le irregolarità.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, dispone la revoca dell'autorizzazione di cui al presente articolo:

- a) in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni oggetto della diffida di cui al comma 7 ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
- b) in caso di mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 20;
- c) se dalla relazione di cui all'articolo 20 o dalle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 21 emerge il mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione o rischi di fuoriuscite o di irregolarità significative;
- d) in caso di violazione dell'articolo 14, comma 3.

9. Nel caso in cui sia disposta la revoca ai sensi del comma 8, si applica l'articolo 17, comma 4, primo, secondo e terzo periodo. Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio sperimentale da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio è messo a disposizione di altri concorrenti, autorizzati ai sensi del presente articolo.

10. Le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO₂ nell'ambito del programma sperimentale e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

11. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n), o), p), q), r) e s) del comma 1 dell'articolo 13 e l'indicazione delle finalità delle attività oggetto dei programmi stessi. Il primo periodo si applica anche nel caso di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO₂ inferiore a 100.000 tonnellate, fatta eccezione per l'articolo 13, comma 1, lettera r).

12. Per ciascuna unità idraulica è rilasciata un'unica autorizzazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, nel caso di più siti di stoccaggio insistenti nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione debbono essere tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto.

13. L'autorizzazione di cui al presente articolo reca i seguenti elementi:

- a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore;
- b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, nonché i dati sulle unità idrauliche interessate;
- c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO₂ consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi;
- d) la composizione del flusso di CO₂ per la procedura di valutazione dell'accettabilità dello stesso ai sensi dell'articolo 18;
- e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il piano medesimo e di aggiornarlo ai sensi dell'articolo 19, nonché le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell'articolo 20;
- f) l'obbligo di informare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per conoscenza, il Comitato, in caso di qualunque irregolarità o rilascio di CO₂ e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell'articolo 22;
- g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all'articolo 23;
- h) fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO₂ inferiore a 100.000 tonnellate, l'obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente prima che abbiano inizio le attività di stoccaggio ai sensi dell'articolo 25.

Art. 11-ter - (Norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO₂) - 1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento

di programmi sperimentali di stoccaggio di CO₂ di cui all'articolo 11-*bis* è redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed è trasmessa al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Comitato, nonché, nei casi di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, secondo periodo, alla regione interessata, esclusivamente su supporto informatico. Il soggetto interessato garantisce la conformità della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La domanda è pubblicata sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio, ulteriori istanze che insistono sulla stessa area sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della prima istanza.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11-*bis*, convoca un'apposita conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.

4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 11-*bis* entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza di cui al comma 2. Nel caso in cui, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 3, pervengano richieste di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti da parte di un'amministrazione coinvolta in relazione ad aspetti di propria competenza, il soggetto interessato provvede a trasmettere le integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti entro i successivi trenta giorni, con contestuale sospensione del termine di cui al primo periodo. Ciascuna amministrazione può formulare la richiesta di cui al secondo periodo una sola volta.

5. Nei casi di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, secondo periodo, la regione rende l'intesa nel termine di novanta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione.

6. L'autorizzazione di cui all'articolo 11-*bis* comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico sono compresi, oltre alle autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attività, quali giudizio di compatibilità ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio, nonché l'intesa con la regione interessata nei casi di cui all'articolo 11-*bis*, comma 1, secondo periodo.

7. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 11-*bis* è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonché tenuto conto del programma dei lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi. »;

e) all'articolo 12:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Fatte salve le valutazioni tecniche relative al programma di stoccaggio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo per un determinato sito, è data precedenza al titolare dell'autorizzazione a svolgere, nel medesimo sito di stoccaggio, programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ ai sensi dell'articolo 11-*bis*, a condizione che il programma sperimentale autorizzato sia stato ultimato e che la domanda di autorizzazione di cui al presente articolo, non soggetta a concorrenza, sia presentata durante il periodo di validità dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali. »;

2) il comma 8 è abrogato;

f) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato;

g) all'articolo 16:

1) al comma 2, dopo le parole: « per le quali non sia stata rilasciata in precedenza una licenza di

esplorazione » sono inserite le seguenti: « o una autorizzazione a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ ai sensi dell'articolo 7, comma 3, secondo periodo »;

2) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 è rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonché tenuto conto del programma dei lavori presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilità con le eventuali attività minerarie già in atto nella medesima area, delle modalità di svolgimento dei programmi dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi. »;

3) il comma 12 è abrogato;

h) all'articolo 25, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, l'entità della garanzia finanziaria è stabilita, previo parere del Comitato, in sede di rilascio delle licenze ovvero delle autorizzazioni allo stoccaggio, tenuto conto dei costi da sostenere per la realizzazione del progetto, di ogni obbligo derivante dalla licenza ovvero dall'autorizzazione, compresi quelli di chiusura e post-chiusura, dei costi da sostenere in caso di fuoriuscite o irregolarità ai sensi dell'articolo 22, nonché delle capacità tecniche, organizzative ed economiche del soggetto interessato, incluso il livello di *rating* di lungo termine del medesimo, anche sulla base di apposita documentazione richiesta allo stesso. »;

i) all'articolo 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, gli oneri derivanti dalle attività svolte ai sensi degli articoli 4 e 6, comma 1, nonché dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il rilascio di licenze di esplorazione, autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO₂ o autorizzazioni a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ ai sensi del presente decreto, sono posti a carico degli operatori interessati dalle attività medesime mediante il versamento di un contributo di importo pari all'uno per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia già conclusa l'istruttoria. »;

l) all'articolo 31:

1) al comma 1, dopo le parole: « geologico di CO₂ » sono inserite le seguenti: « , anche nell'ambito di programmi sperimentali, »;

2) il comma 2 è abrogato.

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle richieste per l'ottenimento delle licenze di esplorazione, alle domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ e alle domande di autorizzazione allo stoccaggio geologico di CO₂ presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche avvalendosi di società aventi comprovata esperienza nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di CO₂, anche per gli aspetti relativi alla regolazione tecnica ed economica, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno studio propedeutico a:

a) effettuare la ricognizione della normativa vigente relativa alla filiera della cattura, stoccaggio e utilizzo di CO₂ (*Carbon Capture, Utilization and Storage - CCUS*), nell'ottica di delineare un quadro di riferimento normativo funzionale all'effettivo sviluppo della filiera stessa, anche tenendo conto delle esperienze europee e internazionali in materia;

b) elaborare schemi di regolazione tecnico-economica dei servizi di trasporto e stoccaggio di CO₂;

c) elaborare schemi di regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, ivi incluse le reti per il trasporto di CO₂ dal sito di produzione, cattura e raccolta alle stazioni di pompaggio;

d) effettuare analisi di fattibilità e di sostenibilità, anche sotto il profilo dei costi, dei processi di cattura della CO₂ per le diverse tipologie di utenza;

e) individuare la platea di potenziali fruitori del servizio di trasporto e stoccaggio di CO₂ nell'ambito dei settori industriali più inquinanti e difficili da riconvertire (*Hard To Abate*), e termoelettrico;
f) definire le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera della cattura, del trasporto, dell'utilizzo e dello stoccaggio di CO₂.

4. Il decreto di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2011 è adottato entro centottanta giorni dalla data di predisposizione dello studio di cui al comma 3 del presente articolo. 4-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della salute, è adottata la regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. Per l'adozione della regola tecnica di cui al primo periodo nonché per la valutazione delle istanze di autorizzazione presentate nelle more della sua adozione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del supporto tecnico del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e del Comitato italiano gas, tenendo conto delle caratteristiche chimico-fisiche del biossido di carbonio di origine antropogenica e delle regole tecniche attualmente in uso a livello internazionale.

5. All'articolo 52-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo le parole: « ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, » sono inserite le seguenti: « le condotte necessarie per il trasporto e funzionali per lo stoccaggio di biossido di carbonio, ».

Articolo 8.

(Misure per lo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare)

1. Al fine di promuovere misure finalizzate al raggiungimento dell'autonomia energetica nazionale e di sostenere gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno mediante la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica un avviso volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse per la individuazione, in almeno due porti del Mezzogiorno rientranti nelle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o in aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l'eliminazione graduale dell'uso del carbone, di aree demaniali marittime con relativi specchi acquei esterni alle difese foranee ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, da destinare, attraverso gli strumenti di pianificazione in ambito portuale, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Le manifestazioni di interesse di cui al primo periodo sono presentate dalle Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente, sentite le Autorità marittime competenti per i profili attinenti alla sicurezza della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso.

2. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e le regioni territorialmente competenti, sono individuate le aree demaniali marittime di cui al medesimo comma 1. Il decreto di cui al primo periodo individua gli interventi infrastrutturali da effettuare nelle suddette aree, anche sulla base di una analisi di fattibilità

tecnico-economica e dei tempi di realizzazione degli interventi medesimi nonché le modalità di finanziamento degli interventi individuati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

2-*bis*. Per l'attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale del personale e dei mezzi del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.

2-*ter*. Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è sostituito dal seguente:

« 6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta e pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale un *vademecum* per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico per l'autorizzazione degli impianti di cui al presente articolo ».

Articolo 9.

(*Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica*)

1. Al fine di garantire la programmazione efficiente delle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale, in coordinamento con lo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società Terna Spa, in qualità di gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, istituisce un portale digitale:

a) riportante, a beneficio dei soggetti di cui al comma 2, i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonché delle richieste di connessione alla medesima rete degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo di energia e degli impianti di consumo;

b) per l'accesso, da parte dei soggetti di cui al comma 2, alle relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale in prospettiva del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, predisposte dalla società Terna Spa medesima.

2. Per le finalità di cui al comma 1, accedono al portale di cui al medesimo comma 1 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli operatori economici interessati allo sviluppo degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e da fonti non rinnovabili, dei sistemi di accumulo e degli impianti di consumo.

3. La gestione e l'aggiornamento del portale di cui al comma 1 sono affidati alla società Terna Spa.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA, su proposta della società Terna Spa, disciplina le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1 e di copertura dei costi sostenuti ai sensi del medesimo comma 1 e del comma 3. L'ARERA definisce altresì le modalità di accesso ai contenuti del portale da parte dei soggetti di cui al comma 2.

5. Fatta salva l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla vigente normativa regionale o provinciale, fino al 31 dicembre 2026, per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, si applicano i commi 6, 7, 8 e 9.

6. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene mediante denuncia di inizio lavori (DIL) presentata alle regioni o alle province autonome interessate almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. La DIL è corredata del progetto definitivo e di una relazione attestante l'assenza di vincoli ai sensi del primo periodo, la conformità e la compatibilità delle opere e delle infrastrutture da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e l'assenza di contrasto con quelli adottati nonché la conformità delle opere e delle infrastrutture medesime ai regolamenti edilizi

vigenti e, ove occorrente, il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Nei casi in cui la DIL è corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporta nuova edificazione o scavi in quote diverse da quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non è richiesta la documentazione prevista dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato I.8 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta ferma la disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa alle scoperte fortuite di cui agli articoli 90 e seguenti e all'articolo 28, comma 2, per gli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico.

7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 avviene a seguito del rilascio di un'autorizzazione unica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale o provinciale. Entro cinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica ai sensi del primo periodo, l'amministrazione procedente adotta lo strumento della conferenza semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti variazioni:

a) fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea, ogni amministrazione coinvolta rilascia le determinazioni di competenza entro il termine di trenta giorni, decorso il quale senza che l'amministrazione si sia espressa la determinazione si intende rilasciata positivamente e senza condizioni;

b) fuori dai casi di cui all'articolo 14-*bis*, comma 5, della legge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni ai sensi della lettera a) del presente comma, con le modalità di cui all'articolo 14-*ter*, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione della riunione telematica, all'adozione della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.

8. L'istanza di autorizzazione unica di cui al comma 7 si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego ovvero non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei casi di cui al primo periodo, fermi restando gli effetti comunque intervenuti dell'accoglimento, l'amministrazione procedente è tenuta, su richiesta del soggetto interessato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione unica. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta di cui al secondo periodo, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi di dissenso congruamente motivato da parte di una o più delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, ove non sia stata adottata la determinazione conclusiva della conferenza di servizi nel termine di cui al comma 7, lettera b), il Presidente della regione interessata, su istanza del soggetto interessato, assume la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della predetta istanza, direttamente o mediante un commissario *ad acta*. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. I commi 6, 7 e 8 si applicano, su richiesta del soggetto interessato, anche alle procedure per la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5 in corso alla data di entrata

in vigore del presente decreto.

9-bis. Con il medesimo procedimento autorizzatorio previsto per la costruzione e l'esercizio delle cabine primarie della rete elettrica di distribuzione possono essere autorizzate, previa presentazione all'amministrazione procedente di un'istanza congiunta da parte dei gestori della rete di distribuzione e dei gestori della rete di trasmissione, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione che le medesime opere abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato. Le opere di connessione sono individuate dal Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale in un apposito allegato annesso al Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, o sono previste nella soluzione tecnica minima generale per la connessione.

9-ter. In caso di procedimento autorizzatorio congiunto ai sensi del comma *9-bis*, le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA da svolgere, ove occorrenti, sui progetti di realizzazione delle cabine primarie nonché delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, sono di competenza regionale.

9-quater. In caso di accoglimento dell'istanza congiunta di cui al comma *9-bis*, l'autorizzazione è rilasciata sia in favore del gestore della rete di distribuzione sia in favore del gestore della rete di trasmissione, per le opere di rispettiva competenza. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le cabine primarie e le opere di cui al comma *9-bis* in conformità al progetto approvato, comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalle stesse, conformemente a quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha altresì effetto di variante urbanistica.

9-quinquies. All'articolo 47, comma *1-bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: « e fino al 30 giugno 2024 » sono inserite le seguenti: « ovvero fino al termine successivo stabilito per effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento ».

9-sexies. All'articolo 47, comma *11-bis*, alinea, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « 20 MW e 10 MW » sono sostituite dalle seguenti: « 25 MW e 12 MW ».

9-septies. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma *2-bis*:

- 1) all'alinea, le parole: « di autorizzazione » sono soppresse;
- 2) alla lettera *b)*, le parole: « fino a 10 MW » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 12 MW »;
- 3) alla lettera *c)*, le parole: « superiore a 10 MW » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 12 MW »;

b) all'articolo 6, comma *9-bis*, primo periodo, le parole: « di potenza fino a 10 MW » sono sostituite dalle seguenti: « di potenza fino a 12 MW ».

9-octies. Le disposizioni di cui ai commi *9-sexies* e *9-septies* si applicano alle procedure abilitative semplificate di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e ai procedimenti unici di autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatti salvi i casi in cui la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici e delle opere connesse sono soggetti ad autorizzazione con procedimento unico ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, le disposizioni di cui al comma *9-sexies* del presente articolo si applicano alle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-novies. All'articolo 25, comma *2-bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ».

9-*decies*. All'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il secondo periodo si applica anche nel caso di dichiarazioni ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

9-*undecies*. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo elettrochimico, ivi comprese le relative opere connesse, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il relativo procedimento su istanza del proponente, corredata del progetto delle opere di connessione, suddiviso tra impianti di utenza e impianti di rete ai sensi del testo integrato delle connessioni attive (TICA), di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, redatto in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente, anche in assenza del parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione da parte del gestore medesimo, che è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

Articolo 10.

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento)

1. Al fine di favorire la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento efficiente o l'ammodernamento di quelli esistenti, un importo pari a 96.718.200 euro per l'anno 2023 è destinato all'attuazione dei progetti di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022, n. 435, non finanziati a valere sulle risorse di cui all'Investimento 3.1, Missione 2, Componente 3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 96.718.200 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2022 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.

2. Con riguardo ai proventi derivanti dalle aste CO2 maturati nell'anno 2022, di cui al citato articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, ferma restando la quota di cui al comma 5 del medesimo articolo, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, il 50 per cento dei proventi medesimi è assegnato complessivamente ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, nella misura dell'80 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del 20 per cento al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 11.

(Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi)

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 2:

- 1) le parole: « e lo stoccaggio » sono sostituite dalle seguenti: « , lo stoccaggio e lo smaltimento, »;
- 2) dopo la parola: « radioprotezione » sono aggiunte le seguenti: « o connesse agli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e-*ter*) »;

b) all'articolo 26:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera e-*bis*) il segno di interpunzione « . » è sostituito dal seguente: « ; »;

1.2) dopo la lettera e-*bis*) è aggiunta la seguente:

« e-*ter*) predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un programma degli interventi oggetto di misure premiali e delle relative misure premiali a vantaggio delle comunità territoriali ospitanti il Parco tecnologico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro i successivi trenta giorni. »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera *e-ter*). Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

c) all'articolo 27:

1) al comma 5, dopo la parola « idonee » è inserita la seguente: « (CNAI) »;

2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis.* Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco delle aree presenti nella proposta di CNAI. Gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di CNAI, nonché il Ministero della difesa per le strutture militari interessate, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al primo periodo, possono presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il Parco tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A. di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneità. Possono altresì presentare la propria autocandidatura ai sensi del secondo periodo gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di CNAI.

5-ter. Nel caso di presentazione, entro il termine previsto, di autocandidature ai sensi del comma *5-bis*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica redige un elenco delle autocandidature medesime e lo trasmette alla Sogin S.p.A. Entro i trenta giorni successivi, la Sogin S.p.A. procede alle valutazioni di competenza e trasmette le relative risultanze all'autorità di regolamentazione competente. In particolare, la Sogin S.p.A. accerta che eventuali aree autocandidare non presenti nella proposta di CNAI possano essere riconsiderate tenuto conto di vincoli territoriali nel frattempo decaduti o sostanzialmente modificati o per ragioni tecniche superabili con adeguate modifiche al progetto preliminare del Parco tecnologico. Entro trenta giorni dalla ricezione delle risultanze di cui al secondo periodo, l'autorità di regolamentazione competente provvede a esprimere il proprio parere e a trasmetterlo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Sogin S.p.A.

5-quater. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere di cui al comma *5-ter*, la Sogin S.p.A., tenuto conto del parere medesimo, predispone una proposta di Carta nazionale delle aree autocandidare (CNAA), contenente l'ordine di idoneità delle aree ivi incluse, e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5-quinquies. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di CNAA, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico della Sogin S.p.A., avvia, per la proposta stessa, la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In caso di mancata presentazione, entro il termine di cui al comma *5-bis*, di autocandidature a ospitare il Parco tecnologico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine stesso, avvia la procedura di VAS sulla proposta di CNAI di cui al comma 5.

5-sexies. La Sogin S.p.A., entro i trenta giorni successivi alla conclusione della procedura di VAS, aggiorna la proposta di CNAA o di CNAI e il relativo ordine di idoneità, tenendo conto delle risultanze della procedura medesima e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che richiede il parere tecnico all'autorità di regolamentazione competente.

5-septies. L'autorità di regolamentazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del comma *5-sexies*, esprime il proprio parere tecnico sulla proposta di CNAA o di CNAI di cui al comma *5-sexies* e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;

3) al comma 6:

3.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, di concerto con Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la CNAA o la CNAI, con il relativo ordine di idoneità. »;

3.2) al secondo periodo, le parole « La Carta è pubblicata » sono sostituite dalle seguenti: « La CNAA o la CNAI è pubblicata »;

4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« *6-bis.* Entro trenta giorni dall'approvazione della CNAA, la Sogin S.p.A. avvia con le regioni e gli enti locali delle aree incluse nella CNAA medesima, nonché con il Ministero della difesa in relazione alle strutture militari, trattative bilaterali finalizzate all'insediamento del Parco tecnologico. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *e-ter*), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma *1-bis* del medesimo articolo 26. A conclusione del procedimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce l'intesa delle regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidare ovvero del Ministero della difesa in relazione alle strutture militari.

6-ter. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa ai sensi del comma *6-bis*, nell'ordine di idoneità di cui al comma 6 e fino all'individuazione dell'area ove ubicare il sito del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. effettua, entro quindici mesi dal perfezionamento dell'intesa, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin S.p.A. formula una proposta di localizzazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;

5) al comma 7:

5.1) il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « In assenza di autocandidature di cui al comma *5-bis* o nel caso che le medesime non siano risultate idonee ai sensi del comma *5-ter*, entro cinque giorni dall'approvazione della CNAI, la Sogin S.p.A. invita le regioni e gli enti locali nel cui territorio ricadono le aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico a comunicare, entro i successivi sessanta giorni, il loro interesse a ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento. Con specifico protocollo di accordo, sottoscritto nel corso delle trattative di cui al primo periodo, sono individuati gli interventi descritti nel programma di incentivazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *e-ter*), che beneficiano di misure premiali nel rispetto delle quantificazioni economiche di cui al comma *1-bis* del medesimo articolo 26. La semplice manifestazione di interesse non comporta alcun impegno da parte delle regioni o degli enti locali. »;

5.2) al quarto periodo, le parole: « il livello di priorità » sono sostituite dalle seguenti: « l'ordine di idoneità »;

6) al comma 8, primo periodo, le parole: « e dalla Regione » sono sostituite dalle seguenti: « e dalle regioni coinvolte »;

d) all'articolo *34-bis*, comma 1, dopo le parole: « all'Agenzia » sono aggiunte le seguenti: « e ogni riferimento al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico e al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è da intendersi al Ministero o al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».

Articolo 12.

(Registro delle tecnologie per il fotovoltaico)

1. Al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;

- b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell'iscrizione.

3. L'ENEA pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

4. L'ENEA provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di gestione dello smaltimento dei pannelli fotovoltaici)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 10-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero una quota almeno pari all'1 per cento degli impianti incentivati installati in potenza rispetto al totale garantito dai sistemi collettivi ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 1 »;

b) all'articolo 24-*bis*, comma 1, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: « La documentazione di cui al quarto periodo deve comprendere l'elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati nell'impianto. Il GSE aggiorna l'elenco dei numeri di matricola registrati nella propria banca di dati con quello presentato dal soggetto responsabile e comunicato al sistema collettivo prescelto. In caso di non completa corrispondenza dei citati numeri di matricola non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermo restando l'obbligo per il soggetto responsabile di comunicare al GSE gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei moduli fotovoltaici ».

2. Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nel territorio, ciascun sistema collettivo di gestione si iscrive nel Registro nazionale istituito dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, con le modalità di cui al medesimo regolamento e comunica l'indicazione dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel *trust* di uno dei sistemi collettivi riconosciuti di cui all'articolo 24-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificato dal comma 1 del presente articolo. I sistemi collettivi comunicano annualmente al Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2014, per conto di tutti i produttori ad essi aderenti e dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel *trust*, i dati di cui all'articolo 7, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, unitamente al valore in potenza degli impianti fotovoltaici che hanno prestato la garanzia finanziaria nel *trust*.

Articolo 12-*ter*.

(Individuazione della società Sogesid Spa quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato)

1. La società Sogesid Spa, costituita con decreto del Ministro del tesoro 27 gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è individuata quale società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e

resilienza. La società Sogesid Spa, fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l'esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13.

(Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché assicurare un'adeguata informazione dei clienti domestici, inclusi quelli qualificabili come vulnerabili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in ordine alle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela e dall'avvio del servizio a tutele gradualmente, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, promuove per il tramite della società Acquirente unico Spa, e per un periodo non superiore a dodici mesi, specifiche campagne informative. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Al fine di assicurare un elevato coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei consumatori energetici e del servizio idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è trasferito allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Conseguentemente, all'articolo 11-bis del decreto-legge n. 35 del 2005, le parole « Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ». La disposizione di cui al secondo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità di cui al presente comma, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. La società Acquirente unico Spa svolge, secondo modalità stabilite dall'ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure

competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-*bis*, lettera *b*), del presente articolo. »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA disciplina il servizio di vulnerabilità, prevedendo, in particolare:

- a*) la limitazione del servizio alla sola fornitura di energia elettrica;
- b*) l'assegnazione del servizio, per una durata non superiore a quattro anni, mediante procedure competitive relative ad aree territoriali omogenee nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, massima partecipazione e non discriminazione;
- c*) l'entità del corrispettivo massimo di assegnazione del servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *e-bis*);
- d*) l'obbligo per ciascun fornitore di svolgere l'attività relativa al servizio di vulnerabilità in maniera separata rispetto a ogni altra attività;
- e*) il divieto per il fornitore di utilizzare:
 - 1) il canale di commercializzazione del servizio di vulnerabilità per promuovere offerte sul mercato;
 - 2) i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento del servizio di vulnerabilità per attività diverse da quella di commercializzazione del servizio stesso;
 - 3) per l'esercizio del servizio di vulnerabilità, lo stesso marchio con cui svolge attività al di fuori del servizio medesimo;

e-bis) che, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva, i soggetti interessati possano manifestare la volontà di avvalersi dell'azienda o del ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, ovvero di subentrare nei rapporti giuridici dei quali gli stessi sono titolari al momento della cessazione del servizio medesimo, correlati allo stesso servizio, sulla base delle informazioni relative all'azienda, al ramo di azienda e ai relativi rapporti giuridici, messe a disposizione dei soggetti interessati medesimi, con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure di cui alla lettera *b*) del presente comma, secondo modalità, anche in relazione alla rappresentazione di dette informazioni, stabilite dall'ARERA in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 4-*bis*, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;

e-ter) che ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per ciascuna area, sulla base di criteri determinati dall'ARERA, si tenga conto della manifestazione di volontà di cui alla lettera *e-bis*) del presente comma e del conseguente minor reintegro dei costi da riconoscere agli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;

e-quater) che i soggetti che esprimono la manifestazione di volontà prevista dalla lettera *e-bis*) siano tenuti a presentare offerte per un insieme minimo di aree non inferiore a quello stabilito dall'ARERA in coerenza con l'oggetto della manifestazione stessa.

2-ter. In caso di mancata aggiudicazione del servizio di vulnerabilità all'esito delle procedure competitive disciplinate ai sensi del comma 2-*bis*, la società Acquirente unico Spa provvede a indire una nuova procedura entro sei mesi dalla conclusione della precedente. ».

4. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16-*ter*, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonché evitare incrementi dei costi per l'utenza, all'articolo 36-*ter* del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad avvalersi dei servizi di *contact center* prestati da soggetti terzi con salvaguardia degli stessi livelli occupazionali, sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, ferma restando la scadenza naturale dei

contratti che disciplinano detti servizi, se anteriore. ».

4-*bis*. Entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali domestici non vulnerabili verso il servizio a tutele graduali e, successivamente, entro tre mesi dal trasferimento dei punti di consegna dei clienti finali vulnerabili verso il servizio di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, introdotto dal presente articolo, gli esercenti il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, presentano all'ARERA una relazione che indica i costi sostenuti a decorrere dal 1° aprile 2023, direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili. L'ARERA, con propria deliberazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplina i termini e le modalità per la presentazione della relazione di cui al primo periodo. Tra i costi di cui al primo periodo sono compresi quelli relativi al personale, anche non dipendente, impiegato in via esclusiva per la gestione commerciale pregressa del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 73 del 2007, eventualmente anche oggetto di procedure di stabilizzazione nel corso del processo di progressiva apertura del mercato ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, in modo da tenere conto degli esiti delle procedure competitive per l'affidamento dei servizi di cui al primo periodo del presente comma e dell'esigenza di evitare sovracompensazioni. I costi di cui al primo periodo sono riconosciuti dall'ARERA entro novanta giorni dalla presentazione della relazione e sono posti a carico degli utenti del sistema elettrico.

5. Al fine di garantire la continuità della fornitura elettrica, l'emissione con cadenza bimestrale delle fatture relative alla fornitura di energia elettrica da parte dell'esercente il servizio a tutele gradualmente individuato all'esito delle procedure competitive di cui all'articolo 16-*ter*, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, o da parte dell'esercente il servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2021, come modificato dal comma 3 del presente articolo, nonché la regolarità dei relativi pagamenti, l'autorizzazione all'addebito diretto sui conti di pagamento o su strumenti di pagamento, rilasciata dal cliente domestico per il pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica nell'ambito del servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, si intende automaticamente rinnovata, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione da parte del cliente medesimo, anche per il pagamento delle fatture emesse dall'esercente il servizio a tutele gradualmente o dall'esercente il servizio di vulnerabilità. Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-*ter*, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce con proprio provvedimento, adottato d'intesa con la Banca d'Italia e sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo.

5-*bis*. Al fine di assicurare il rinnovo dell'autorizzazione all'addebito di cui al comma 5 e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a mettere a disposizione degli esercenti il servizio a tutele gradualmente ovvero degli esercenti il servizio di vulnerabilità ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto di pagamento o sullo strumento di pagamento del cliente domestico di cui al predetto comma 5. Gli esercenti il servizio a tutele gradualmente ovvero gli esercenti il servizio di vulnerabilità informano i rispettivi clienti in merito al subentro nella posizione di soggetto creditore autorizzato all'addebito diretto in anticipo rispetto all'effettuazione della prima disposizione di addebito diretto. Fermo restando il diritto di revoca da parte del cliente domestico dell'autorizzazione all'addebito diretto di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

6. L'ARERA provvede ad adottare i provvedimenti di competenza necessari per assicurare uno svolgimento delle procedure competitive di cui all'articolo 16-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 10 gennaio 2024, per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, al fine di garantire un'adeguata informazione preventiva dell'utenza domestica, anche mediante le campagne informative di cui al comma 1, nonché la più ampia partecipazione degli operatori economici alle predette procedure.

7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, la società Acquirente unico Spa effettua, secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui agli articoli 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro il 31 marzo 2025 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.

7-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 7, con l'obiettivo di assicurare maggiore tempestività nell'adozione di misure di salvaguardia in favore dei clienti finali, anche con riferimento alla cessazione del servizio di maggior tutela nel mercato del gas, all'articolo 1, comma 61, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « sono tenuti a trasmettere » è inserita la seguente: « tempestivamente »;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di confronto e raccordo delle istanze dei diversi portatori di interesse, concernenti le problematiche di mercato emerse e i contenuti inseriti o da inserire nel portale informatico »;

c) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Il comitato è convocato senza indugio dall'Autorità su istanza motivata di almeno uno dei suoi componenti ».

Articolo 14-bis.

(Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

1. Al fine di compensare parzialmente gli oneri sostenuti nell'anno 2023 in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. All'onere di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione nonché le modalità di erogazione.

Articolo 14-ter.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'integrazione dei poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane)

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e degli interventi di carattere infrastrutturale previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, necessari per il superamento delle procedure di infrazione di cui

all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 2023, all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Il Commissario unico opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Fermo restando quanto previsto al primo periodo del presente comma, al Commissario unico si applicano le disposizioni dei commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dei commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 »;

b) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

« 11-bis. Ove siano necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità è competente la Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni di semplificazione e accelerazione previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 per i progetti di cui al medesimo articolo 8, comma 2-bis.

11-ter. Ove gli interventi e le opere rientrino in siti che costituiscono la rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta* al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato commissario *ad acta* il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario *ad acta* non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

11-quater. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere e agli interventi di cui al comma 2 può applicarsi, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 ».

2. Il comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue ».

Articolo 14-quater.

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana)

1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione siciliana è nominato

Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-*bis*, e 195, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b) mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.

4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

6. La Regione siciliana può dare supporto al Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alla dirette dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresì, su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato.

7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui al comma 9.

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178

del 2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilità. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente dà evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e, compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.

Capo II

MISURE IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 E DAGLI EVENTI SISMICI DEL 9 MARZO 2023

Articolo 14-*quinquies*.

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente i lavori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

1. All'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il quindicesimo periodo sono inseriti i seguenti: « La Commissione può essere articolata in Sottocommissioni e Gruppi istruttori. La composizione delle Sottocommissioni, anche in relazione alle singole adunanze, è definita dal presidente della Commissione, sentito il rispettivo coordinatore, tenendo conto dei carichi di lavoro complessivi e della programmazione generale dei lavori della Commissione medesima e dei Gruppi istruttori interni ».

Articolo 15.

(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, lettera c), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in corso di maturazione » sono sostituite dalle seguenti: « già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino »;

b) dopo le parole: « agricoli e alimentari » sono inserite le seguenti: « e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, ».

Articolo 16.

(Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione)

1. Nei casi di ricostruzione privata, di cui all'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ad eccezione del caso di demolizione e ricostruzione, non si applicano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni.

Articolo 17.

(Accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023)

1. In deroga all'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, ubicate nella regione Toscana, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture, in conseguenza degli eventi atmosferici di eccezionale intensità, verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni, a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazione, nel limite di 6 milioni di euro.

2. La regione Toscana, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto.

Articolo 18.

(Disposizioni in favore dei territori della Regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 29 ottobre 2023)

1. Nei territori di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2023, e alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2023, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ». Per disciplinare l'attuazione degli interventi il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sottoscrive con la regione Toscana un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Alle finalità di cui al comma 1 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 50 milioni di euro, che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Articolo 18-bis.

(Disposizioni in favore dei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023)

1. Al comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « nel territorio del comune di Umbertide » sono sostituite dalle seguenti: « nei territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 e del 31 maggio 2023 ».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 19.

(Abrogazioni)

1. All'articolo 184-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*bis*, le parole « , e salve le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-*ter* del presente articolo » sono soppresse;

b) il comma 5-*ter* è abrogato.

2. L'articolo 33-*ter* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato.

3. L'articolo 19-*ter* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è abrogato.

4. All'articolo 11 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il comma 1-*ter* è abrogato.

4-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è abrogato.

4-*ter*. All'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zionali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti gli indirizzi per la definizione, da parte dell'ARERA, di un

meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, che tenga conto del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale »;

b) il comma 2 è abrogato.

Articolo 20.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 21.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Trevisi, Di Girolamo, Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «gli enti concedenti», aggiungere le seguenti: «se la superficie di interesse ha un'area superiore a quella necessaria per la realizzazione di impianti fino a 1 MW.»

1.2

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «attribuiscono» con le seguenti: «possono attribuire».

Conseguentemente:

- *al medesimo comma, dopo le parole: «fotovoltaici o eolici», aggiungere le seguenti: «o di altra fonte rinnovabile che si valuti più idonea e in linea con la tipologia di impianto energivoro, produzione o territorio di riferimento, dopo opportuna analisi verificata dal GSE/RSE»;*

- *al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente: «l-bis) a fronte di eventuali cessioni di superfici pubbliche da parte degli enti locali, l'energia prodotta dall'impianto, eccedente il fabbisogno dell'impianto stesso, rileva ed entra nella disponibilità delle comunità energetiche rinnovabili, laddove presenti, nelle quali partecipa l'ente locale medesimo, mediante attivazione di un contratto PPA - Power Purchase Agreement»;*

- *al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «ARERA stabilisce e aggiorna nel TIDE i criteri e le priorità di dispacciamento per gli impianti in assetto di autoconsumo di potenza inferiore ai 200 kW, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa».*

1.3

[Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, sostituire le parole: «dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)» con le seguenti: «degli Enti della pubblica amministrazione e delle comunità energetiche rinnovabili»;*

b) *al comma 2: all'alinea, sostituire le parole: «da parte delle imprese iscritte nell'elenco» con le*

seguenti: «degli Enti della pubblica amministrazione e delle comunità energetiche rinnovabili»;

c) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) la nuova capacità di generazione è realizzata dagli Enti della pubblica amministrazione e dalle comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1, anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi con cui gli Enti della pubblica amministrazione e delle comunità energetiche rinnovabili medesime sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile, per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione ai sensi della lettera i), numero 1). Nel caso in cui la nuova capacità di cui al primo periodo sia realizzata da soggetti terzi, gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 assicurano che i medesimi si impegnino a restituire l'energia rinnovabile al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) ai sensi della lettera i)»;

d) alla lettera d), sostituire le parole: «le imprese iscritte nell'elenco» con le seguenti: «gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili»;

e) alla lettera g), sostituire le parole: «singola impresa iscritta nell'elenco» con le seguenti: «singolo Ente della pubblica amministrazione e ogni singola comunità energetica rinnovabile»;

f) alla lettera h), sostituire le parole: «alle imprese iscritte nell'elenco» con le seguenti: «agli Enti della pubblica amministrazione e alle comunità energetiche rinnovabili»;

g) alla lettera i), sostituire le parole: «l'impresa» con le seguenti: «gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili»;

h) alla lettera l), sostituire le parole: «le imprese iscritte nell'elenco» con le seguenti: «gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili»;

i) alla lettera m), sostituire le parole: «ciascuna impresa» con le seguenti: «ciascun Ente della pubblica amministrazione e ciascuna comunità energetica rinnovabile»;

j) alla lettera n), sostituire le parole: «le imprese iscritte nell'elenco» con le seguenti: «gli Enti della pubblica amministrazione e le comunità energetiche rinnovabili».

1.4

[Sironi](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le deroghe previste dall'articolo 1, comma 16, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo dell'anno 2024. Per la finalità di cui al presente comma si autorizza una spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2024 e si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 98 milioni di euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.5

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «anche attraverso aggregazione, o da soggetti terzi» aggiungere le seguenti: « , anche per il tramite di un grossista,»

Conseguentemente, alla medesima lettera:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «l'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1 assicura che i medesimi» aggiungere le seguenti: «terzi, ovvero il grossista,»;

b) aggiungere, in fine, le parole: « , con oneri a carico dell'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 1».

1.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2, aggiungere il seguente: «2-bis) nuovi impianti fotovoltaici realizzati sulle pertinenze degli stabilimenti industriali delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1;»

1.7

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «avviene entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto di cui alla lettera d)» aggiungere le seguenti: «o, se successiva, dalla data di ottenimento della disponibilità in capo al soggetto assegnatario di cui al comma 2, lettera a) delle aree di cui al comma 1»

1.8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) gli impianti di cui al presente comma, lettera b), numeri 1 e 2 sono sottoposti alle procedure di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c-ter) al fine di garantire il necessario supporto alle attività necessarie per identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisi e di adottare le opportune misure correttive per ogni impianto di cui ai numeri 1 e 2 è istituito, sentito il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo, un apposito osservatorio ambientale finalizzato a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza, che operano secondo le modalità definite dal decreto del Ministro della transizione ecologica 25 giugno 2021, recante Modalità di funzionamento degli Osservatori ambientali;».

1.9

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: «n-bis) a fronte di eventuali cessioni di superfici pubbliche da parte degli enti locali, l'energia prodotta dall'impianto, eccedente il fabbisogno dell'impianto stesso, rileva ed entra nella disponibilità delle comunità energetiche rinnovabili, laddove presenti, nelle quali partecipa l'ente locale medesimo, mediante attivazione di un contratto PPA - Power Purchase Agreement»;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ARERA stabilisce e aggiorna nel TIDE i criteri e le priorità di dispacciamento per gli impianti in assetto di autoconsumo di potenza inferiore ai 200 kW, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa».

1.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese agricole a forte consumo di energia elettrica».

1.11

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2,

lettera *d*), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché le modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera *m*) del medesimo comma 2, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

1.12

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. A copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché delle modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alimentato da una quota dei proventi delle aste di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 per un importo pari a 1.400.000 euro nel 2024, 1.325.000 euro nel 2024 e 900.000 euro nel 2026.»

1.13

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. A copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione, ai sensi del comma 2, lettera d), dell'energia nella disponibilità del GSE, nonché delle modalità di riconoscimento e di copertura degli eventuali oneri derivanti dalla lettera m) del medesimo comma 2, è istituito un Fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alimentato da una quota dei proventi delle aste di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 per un importo pari a 1.400.000 euro nel 2024, 1.325.000 euro nel 2024 e 900.000 euro nel 2026.»

1.14

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia», con le seguenti: «a valere sulla fiscalità generale».

1.15

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia», con le seguenti: «a valere sulla fiscalità generale.».

1.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile dei siti industriali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo le parole: ", in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone

giuridiche diverse" sono soppresse le parole: "purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario".»

1.17

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis.1. All'articolo 8, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: «precedenza ai progetti» sono inserite le seguenti: «per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere e le infrastrutture connesse indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili» e al medesimo periodo, dopo le parole: «nonché ai progetti» sono inserite le seguenti: «per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere e le infrastrutture connesse indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili».»

1.18

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis.1. In coerenza con i criteri che presiedono alla comunicazione della Commissione europea n. 2022/C 80/01 ai fini dell'individuazione dei soggetti ammessi alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, qualora il soggetto beneficiario delocalizzi parzialmente o totalmente l'attività produttiva oggetto della richiamata agevolazione, esso è tenuto alla restituzione dell'importo delle agevolazioni percepite dal momento della prima ammissione al beneficio fino al momento in cui sia stata avviata la parziale o totale delocalizzazione dell'attività stessa.»

1.19

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis.1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede annualmente, con specifico approfondimento all'interno della propria Relazione Annuale, a rendicontare l'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, fornendo altresì l'indicazione puntuale del gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle medesime agevolazioni attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.»

1.20

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis.1. Tenuto conto dell'esigenza di promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile dei siti industriali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al comma 1, dell'articolo 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo le parole: «, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse» sono soppresse le parole: «purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario».»

1.21

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

«4-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, lettera h), dopo le parole: «i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelli derivanti dal diritto di superficie su terreni destinati all'istallazione di impianti di produzione di energie rinnovabili»».

G1.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessò che:

a causa del mancato inserimento nell'allegato 1 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 del codice NACE 1013 «Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)», i salumifici sono esclusi dalla possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende fortemente energivore. Questa esclusione, che riteniamo ingiustificata, potrebbe avere conseguenze molto gravi per questo comparto, strategico per il *Made in Italy* e per tutta la filiera suinicola. L'ultima rilevazione congiunturale tra le cooperative aderenti alla nostra Associazione ha evidenziato, tra l'altro, che il 40 per cento delle cooperative del settore agroalimentare ha indicato l'aumento dei costi energetici, tra le problematiche principali che rischiano di compromettere il proseguimento delle attività,

impegna il Governo

ad intervenire presso la Ue in sede europea per includere il codice NACE 1013 - «Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)» nell'allegato 1 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01 e ad assumere iniziative finalizzate ad inserire i salumifici tra i beneficiari delle agevolazioni previste per le aziende energivore in continuità con le politiche attuate finora dal Governo di sostegno alle imprese strategiche per l'economia del Paese e con quanto stabilito nella Comunicazione 2022/C 80/01.

G1.2

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premessò che:

la cessazione del regime di tutela di prezzo - ovvero dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA e destinati ai clienti domestici che non abbiano ancora scelto un'offerta di mercato libero - è prevista per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da luglio 2024 mentre per il settore del gas naturale, sempre con riferimento ai clienti domestici non vulnerabili (famiglie e condomini), è avvenuta lo scorso gennaio 2024;

il prezzo del servizio di maggior tutela rappresenta un *benchmark* facile da conoscere per acquirenti e venditori e costituisce una garanzia per i clienti finali, soprattutto domestici, di non incorrere in pratiche commerciali scorrette quali ad esempio la pubblicità ingannevole;

specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito rimanere nel mercato tutelato per le maggiori garanzie sul prezzo della fornitura a fronte di un rialzo generalizzato dei prezzi all'ingrosso delle *commodities* energetiche, in particolare a partire dall'inizio del conflitto russo-ucraino;

considerato che:

rispetto alla convenienza delle offerte scelte dai clienti finali nel mercato elettrico, l'ARERA ha indicato in Parlamento che, dalle simulazioni effettuate, si dimostra come in molti casi la scelta operata dal cliente non sia la più conveniente tra le diverse offerte sottoscrivibili. L'analisi mostra inoltre che, nel 2022 e nel primo semestre 2023, la gran parte dei clienti in uscita dal servizio di tutela verso il mercato libero ha scelto un'offerta non conveniente rispetto alla maggior tutela, se valutata con le informazioni disponibili in quel momento. Le analisi rivelano, inoltre, che nell'ultimo semestre del 2022 e nel primo semestre del 2023 la quota di offerte più vantaggiose rispetto al servizio di tutela disponibili si è ridotta sensibilmente, specie per le offerte a prezzo fisso, sia nelle uscite dalla maggior tutela sia nei cambi di fornitore nel mercato libero;

nell'ambito delle modalità di attuazione delle riforme del PNRR, rispetto alla legge annuale della concorrenza - rimozione di barriere all'entrata nei mercati - non viene considerata la parte che riguarda il mercato del gas ma solamente quella elettrica, alla quale vengono poste alcune condizioni come il potenziamento della trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori, ancora lontane dal raggiungimento per la mancanza di una adeguata campagna di informazione che non si è mai tenuta;

rilevato altresì che:

in una condizione di assoluta difficoltà per gli utenti domestici, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare le famiglie da ulteriori aggravii in bolletta, risulta fondamentale non solo posticipare, in via cautelativa almeno di un anno, il termine previsto per la fine della tutela di prezzo sia nel settore dell'energia elettrica che del gas naturale, ma anche potenziare le informazioni atte a preparare i citati soggetti ad effettuare scelte consapevoli sulla fornitura di energia e gas;

quanto sopra presuppone la proroga del regime di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili nel settore elettrico e del gas almeno fino al 10 gennaio 2025, nonché la predisposizione di più efficaci e funzionali campagne d'informazione e sensibilizzazione a tutela degli utenti finali da diffondere, oltre che sul piano istituzionale, anche per mezzo di diverse piattaforme *social* nonché attraverso l'assistenza qualificata e il supporto delle associazioni dei consumatori,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di competenza volte a posticipare al 2025 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica e gas naturale nonché a rendere più efficaci e funzionali le periodiche campagne di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela, anche fornendo, nell'ambito delle stesse, una panoramica di tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili per la realizzazione di interventi rivolti alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica, alla riduzione e all'efficientamento dei consumi di energia, alla produzione di energia rinnovabile, anche mediante configurazioni di autoconsumo individuale e collettivo e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili.

G1.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in titolo reca misure concernenti i settori e le aziende a forte consumo di energia e, al contempo, demanda all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA la definizione delle modalità per la copertura degli oneri derivanti dal meccanismo, individuato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per lo sviluppo di nuova capacità

di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, specificando che la copertura è assicurata a valere sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili,

impegna il Governo:

per quanto di competenza, ad adottare le opportune iniziative legislative, affinché sia prevista, nell'ambito della Relazione annuale dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, una sezione specifica di approfondimento sul rendiconto dell'impatto complessivo delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, che fornisca, altresì, indicazioni in ordine al gettito imputato alle diverse categorie di clienti finali che partecipano al finanziamento delle agevolazioni medesime attraverso il pagamento delle corrispondenti voci di copertura di cui al sistema degli oneri generali attraverso le proprie fatture energetiche.

G1.4

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento all'esame, reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia;

la transizione energetica oggi pone delle sfide non più rimandabili. Le drammatiche conseguenze del riscaldamento globale, ormai documentate da decenni dalla scienza del clima, ci impongono di intervenire tempestivamente per garantire le condizioni di vivibilità del pianeta per noi e per le altre specie, abbandonando del tutto i combustibili fossili e realizzando una transizione 100 per cento rinnovabile, che utilizzi le risorse secondo il criterio dell'efficienza. A fronte di questi obiettivi, occorre mettere finalmente un punto sull'utilizzo di combustibili fossili e a investimenti in infrastrutture correlate ai combustibili fossili o per soluzioni da dimostrare, dispendiose e non in linea con i tempi della transizione (CSS e nucleare);

il provvedimento all'esame sembra rinunciare a compiere queste scelte coraggiose, in quanto ricomprende numerose disposizioni disomogenee che vanno a toccare profili e problemi molto distinti: fine del mercato tutelato, rinnovabili, reti elettriche, trivelle e gestione dei rifiuti radioattivi e persino interventi inerenti alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali,

ai fini della riduzione strutturale dei consumi di gas e delle bollette delle famiglie occorre differenziare gli incentivi in vigore per la sostituzione e l'acquisto di impianti per il riscaldamento degli edifici in funzione della diversa efficienza e dell'utilizzo di fonti fossili;

appare auspicabile aumentare gli incentivi per la sostituzione o l'acquisto di impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale con pompe di calore e di ridurla per i sistemi che utilizzano gas naturale; in questo modo si creano vantaggi di riduzione strutturale della spesa per le famiglie e di accelerazione nella direzione della decarbonizzazione con un chiaro messaggio alle imprese del settore,

impegna il Governo

al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici, ad adottare misure finalizzate a operare una variazione delle soglie della detrazione fiscale per interventi di efficientamento energetico, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, relativi alla sostituzione o all'acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore, prevedendo, in particolare, che a decorrere dall'anno 2024 la detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica

si applichi nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta.

G1.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il passaggio dall'utilizzo dei combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili rientra tra gli obiettivi prioritari della politica energetica nazionale nell'ottica della sostenibilità ambientale;

il contributo del settore agricolo non può non trovare un solido sostegno di tipo normativo nel quadro della definizione della figura di imprenditore agricolo anche alla luce dei recenti sviluppi delle forme di produzione di energia da fonti fotovoltaiche in ambito agricolo come l'agrivoltaico e i parchi agricoli, incentivate sia a livello nazionale che comunitario con apposite misure di intervento nel PNRR;

non è più rinviabile un'azione normativa tesa ad attribuire all'imprenditore agricolo anche la veste di imprenditore «energetico», nell'ambito della disciplina civilistica di riferimento, attraverso l'uso delle strutture aziendali e degli stessi terreni agricoli,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, attraverso la modifica dell'articolo 2135 del Codice civile, che individuino tra le attività connesse, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, la produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.

G1.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 reca misure finalizzate ad accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia;

nel comparto agricolo, come negli altri settori produttivi, il tema dell'energia, dei suoi consumi e delle relative fonti di approvvigionamento sta assumendo, con il passare degli anni, un'importanza sempre maggiore. Il progresso tecnologico ha comportato il crescente impiego di fonti energetiche diverse;

il comparto zootecnico è andato soggetto, soprattutto nelle regioni a più spiccata vocazione settoriale, ad un processo di intensa ristrutturazione produttiva e tecnologica,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure finalizzate ad includere anche le imprese agricole a forte consumo di energia elettrica nelle misure introdotte per promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori.

1.0.1

[Enrico Borghi](#), [Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le regioni a statuto ordinario, almeno cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'utilizzo idroelettrico, indicano una gara ad evidenza pubblica, in conformità ai principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, reciprocità, trasparenza e non discriminazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al successivo comma 1-*bis*. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data per le quali non è tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni a statuto indicano la gara entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma 1-*bis*.

1-*bis*. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie Locali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con decreto un regolamento ministeriale, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, per disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico che siano uniformi sul territorio nazionale, stabilendo in particolare:

- a) i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici per la partecipazione al procedimento per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;
- b) i termini e le modalità per lo svolgimento delle procedure per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;
- c) i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni, avendo riguardo al formale e vincolante impegno di realizzare un significativo piano di investimenti avente ad oggetto interventi di miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per la maggiore efficienza dei beni di cui all'art. 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e interventi necessari per assicurare la migliore conservazione dei volumi di invaso e ottimizzare la funzionalità degli organi di servizio e di manovra o di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico interessato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di ponderazione delle predette iniziative progettuali sulla base di puntuali parametri tecnico-economici ed in funzione dell'entità e del valore degli investimenti.
- d) i criteri di valorizzazione delle proposte di miglioramento di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere e degli impianti di generazione;
- e) i criteri per la valutazione delle misure di compensazione territoriale e dell'offerta di incremento del canone concessorio rispetto ai livelli minimi definiti in sede regionale;
- f) i criteri per la determinazione della durata in funzione dell'entità e del valore degli investimenti;
- g) i diritti e gli obblighi relativi al trasferimento dei beni di cui all'art. 25 r.d. 1775/1933 e, con essi, dei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della concessione e a garantire la continuità produttiva e la sicurezza dei relativi impianti.

1-*ter*. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1-*bis* entro i termini ivi stabiliti, i criteri, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e di trasferimento dei relativi beni sono stabiliti, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo esperimento di una procedura volta a promuovere il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Unificata.";

b) i commi 1-*ter* e 1-*quater* sono abrogati;

c) al comma 1-*quinqies*, dopo le parole: "sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)" sono inserite le seguenti: "e tenendo conto dell'esigenza di rispettare l'equilibrio economico-finanziario della gestione degli impianti";

d) il comma 1-*sexies* è abrogato;

e) il comma 1-*septies* è sostituito dal seguente: "1-*septies*. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-*quinqües* e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la definizione da parte delle regioni della componente fissa e variabile del canone di cui al comma 1-*quinqües*, così da assicurarne una sufficiente omogeneità a livello nazionale e da garantire il rispetto dei principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni possono determinare l'importo della componente fissa del canone di cui al comma 1 quinqües in misura non inferiore a 30 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità, ferma l'esigenza di rispettare i suddetti principi di economicità, ragionevolezza e proporzionalità".

2. L'esercizio delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute nonché di quelle in scadenza prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-*bis* dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come novellato dal presente articolo, in attesa dell'entrata in vigore del predetto decreto e fino alla conseguente riassegnazione mediante gara, viene proseguito dai titolari attuali per garantire la sicurezza e la continuità della produzione elettrica da fonte rinnovabile sino al subentro dell'aggiudicatario e alle stesse condizioni stabilite dagli atti concessori vigenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. Ai predetti fini e allo scopo di contenere entro limiti temporali il regime di proroga in attesa delle nuove aggiudicazioni, considerati i tempi tecnici necessari al riassetto del sistema normativo e allo svolgimento delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza nonché al fine di facilitare la transizione al nuovo assetto concorrenziale, il titolo abilitativo dei concessionari uscenti con termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2026, ivi inclusi quelli già scaduti, si intende prorogato fino e non oltre il 31 luglio 2026. Decorso detto termine massimo senza che sia stato concluso il procedimento di riassegnazione delle concessioni, tutti i titoli scaduti sono inefficaci e producono immediata decadenza dei diritti del concessionario. La Regione competente provvede agli interventi indispensabili per garantire la continuità industriale in condizioni di sicurezza fino alla nuova aggiudicazione.

3. Fino alla riassegnazione della concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico, il titolare della concessione scaduta è tenuto a versare annualmente all'Amministrazione concedente il canone aggiuntivo di cui all'articolo 12, comma 1-*septies*, determinato in misura pari a 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità o proporzionalmente per frazione di annualità.

4. Fatta salva la necessità delle regioni a statuto ordinario di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, quota parte del canone aggiuntivo di cui al comma 3 del presente articolo viene obbligatoriamente destinato al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di riferimento, nonché come misura di compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati, da definirsi mediante Accordo di Programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fra i comuni montani del bacino imbrifero interessato e le regioni di pertinenza.

5. Fatta salva la necessità delle regioni di disporre delle risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni ad esse assegnate in materia, è stabilita con legge regionale l'assegnazione alle province e alle città metropolitane territorialmente interessate dalle grandi derivazioni idroelettriche di quota parte del canone introitato nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 quinqües dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Tale quota è definita in una misura più elevata per le Province montane di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

6. Al fine di omogeneizzare la disciplina italiana con quella prevalente in altri Stati membri

dell'Unione Europea, il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua di cui alla lettera a), comma 2, art. 6 regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 10.000 kW.

7. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1.0.2

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recepite con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica, sono definite le modalità di erogazione del credito e di coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso che consentano il sostegno anche per investimenti di ridotta dimensione."

1.0.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

1. All'articolo 2135, terzo comma, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «nonché le attività dirette» sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.»

1.0.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Capitalizzazione costi energia)

1. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

2. La disposizione di cui al comma 1 non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.5

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Contributo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla resilienza energetica nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio aeronautico civile o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, per impianti superiori a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere *b)*, e *c)*, dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Competente a esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

1.0.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Contributo per l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica alle associazioni e alle società sportive)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.7

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito di imposta per investimenti delle PMI in fonti energetiche rinnovabili)

1. Al fine di promuovere la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che realizzano investimenti destinati all'installazione di impianti di energia rinnovabile da realizzare presso i propri siti produttivi e destinati all'autoproduzione è applicato un credito d'imposta nella misura del 30 per cento per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito d'imposta energia e gas)

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

3. I crediti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2025, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

4. I crediti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2025, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 1.760 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).»

1.0.9

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici)

1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici, a decorrere dall'anno 2024 la detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, relativi alla sostituzione o all'acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale con impianti a pompe di calore si applica nella misura dell'80 per cento della spesa sostenuta.

2. A fronte dei maggiori oneri di cui al precedente comma, la detrazione per gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione a gas di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è ridotta al 30 per cento."

1.0.10

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici pubblici)

1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento degli edifici pubblici attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, a decorrere dal 1 gennaio 2024, sono esclusi dagli incentivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli interventi delle pubbliche amministrazioni relativi alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando generatori di calore a condensazione o con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore a gas, nonché con sistemi ibridi a pompa di calore."

1.0.11

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, negli stessi limiti di importo e

ammontare complessivo:

a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;

b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *i*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:

a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;

b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere da *a*) a *g*) e *l*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:

a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da

riciclo o di origine vegetale.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «*in house providing*» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Per gli anni dal 2024 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.0.12

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica e le relative conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.13

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.14

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.15

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.16

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.17

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.18

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.19

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.20

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, piastre ad induzione e pompe di calore)

1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6 kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l'installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l'installazione di pompe di calore;

b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n.

2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20 kW e nel limite di 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al comma 1 e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

3. L'accesso alle detrazioni di cui al comma 1 è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

4. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente articolo e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo.

1.0.21

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«**Art. 1-*bis*.**

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile)

1. All'articolo 20, comma 8, lettera *c-ter*), numero 1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purché fuori dai centri abitati, così come definiti con deliberazione di giunta comunale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale ultima limitazione non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 KW.»

1.0.22

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-septies. Presso gli insediamenti industriali dei comuni ubicati nelle «Aree Interne», così come classificate nel contesto della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), la superficie massima destinabile alla realizzazione di «impianti fotovoltaici a terra» non può superare il 30 per cento del totale dell'area edificabile disponibile al momento dell'avvio dell'istanza.».

1.0.23

[Trevisi, Di Girolamo, Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici di piccola taglia)

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La presente detrazione si applica agli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.24

[Trevisi, Di Girolamo, Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per la transizione ecologica delle imprese)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica del PNRR e in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle imprese appartenenti ai settori industriali di cui al comma 2, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di investimenti in macchinari ed impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;

c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, alle imprese operanti nei seguenti settori produttivi:

a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;

b) estrazione di idrocarburi;

c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;

d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui;

e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo, nonché le disposizioni necessarie a garantire che la fruizione del credito d'imposta in cinque quote annuali nel limite delle risorse di cui al comma 8.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati in complessivi euro 529,94 milioni, pari a 32,23 milioni per il 2024, euro 29,29 milioni per il 2025, euro 38,66 milioni per il 2026, euro 48,11 milioni per il 2027, euro 57,56 milioni per il 2028, euro 66,96 milioni per il 2029, euro 76,26 milioni per il 2030, euro 85,66 per il 2031 e 95,16 milioni euro per il 2032 si provvede mediante le minori spese derivanti dall'attuazione del comma 9.

9. Alla tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i numeri 10, 15 sono soppressi. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2008, n. 23, il comma 11 è abrogato.

1.0.25

[Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Fondo case green)

1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal *green deal* europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è

istituito un Fondo denominato «Fondo *Case green*» con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di crediti d'imposta per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.26

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo di Garanzia per le CER)

1. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, recepite con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite le modalità di erogazione del credito e di coinvolgimento del sistema bancario.

1.0.27

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Fondo rinnovabili per la riduzione intelligente delle bollette)

1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'installazione di impianti di energia rinnovabile in sostituzione di impianti di energia fossile presso immobili privati ovvero destinati ad attività di impresa o commerciale.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

1.0.28

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo rinnovabili PMI)

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Per usufruire del credito d'imposta di cui ai periodi precedenti, gli impianti fotovoltaici ed i sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici devono essere realizzati con moduli e celle prodotti in Europa.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

1.0.29

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi per l'accelerazione della messa in sicurezza e il recupero del patrimonio edilizio)

1. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 894, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per

cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1.0.30

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore un importo corrispondente al 25 per cento della stessa.».

1.0.31

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.32

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di decarbonizzazione del sistema energetico)

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.33

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Misure per rendere più efficaci e rapidi gli iter relativi alle procedure VIA per tutti i progetti di competenza statale)

Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. In sede statale l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8 come modificati dalla presente legge.

b) All'articolo 25, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2-bis, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

c) All'articolo 25, sostituire il comma 2-bis con il seguente:

"2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) adotta il provvedimento di VIA entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

d) All'articolo 25, sostituire il comma 2-quinques con il seguente:

"2-quinques. Il decreto VIA comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica. In tal senso nell'ambito della procedura VIA la Regione e la Soprintendenza, territorialmente interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del progetto nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e dall'invio da parte dell'Autorità competente della comunicazione ai sensi dell'art.23 comma 4, esprimono il loro parere motivato con le proposte di eventuali prescrizioni da inserire nel Decreto VIA. Trascorsi i trenta giorni il parere della Regione e della Soprintendenza si intendono acquisiti positivamente senza prescrizioni. In tal senso il parere della Commissione VIA, di cui all'articolo 8, nell'esprimere il proprio parere propedeutico all'emanazione del Decreto VIA, deve allegare tutte le osservazioni del pubblico pervenute ed i pareri non vincolanti della Regione e della Soprintendenza territorialmente interessate. Il parere della Regione e della Soprintendenza territorialmente competenti si intendono comprensivi di tutti i pareri che la Regione ed i suoi uffici devono rilasciare in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, idraulica, idrogeologica e forestale, in ordine alla realizzazione delle opere in progetto. La commissione VIA, di cui all'articolo 8 può ritenere condivisibili le osservazioni del pubblico ed i pareri delle Regioni e delle Soprintendenze

ovvero non accoglibili o solo parzialmente accoglibili. Qualora la Commissione VIA non condivida i pareri della Regione e della Soprintendenza, deve evidenziare gli elementi di disaccordo e motivare la propria decisione in difformità. Le osservazioni del pubblico devono, in ogni caso, essere controdedotte.

Nel caso di progetti relativi alla produzione e storage di energia elettrica da fonti rinnovabili, a valle del Decreto VIA, la Regione rilascia l'Autorizzazione Unica, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387, entro 60 giorni, tenendo conto che i pareri di competenza regionale, in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, idraulica, idrogeologica e forestale, si intendono acquisiti con i pareri della Regione e della soprintendenza di cui all'articolo 25, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza istituita ai sensi dell'art.29 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogata.

I progetti che hanno attivato la procedura di VIA prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano l'iter sulla base delle norme vigenti all'epoca della loro attivazione. In ogni caso il proponente nei 30 giorni successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo può optare per l'utilizzo delle nuove procedure.

Per i progetti che ricadano all'interno delle aree idonee individuate ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 8 novembre 2021, n. 199 e dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, il parere della Soprintendenza è limitato alle opere connesse che interessano aree tutelate ed alla proposta di eventuali prescrizioni motivate. In relazione ai progetti che siano parzialmente ricadenti in aree idonee, il parere della Soprintendenza può interessare soltanto le porzioni di impianti che ricadano all'esterno delle aree idonee e le opere connesse che interferiscano con le aree tutelate.

1.0.34

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo le parole: «Pubblica Amministrazione», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)»;

2) alla lettera e), dopo le parole: «dei servizi», sono inserite le seguenti: «anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)»;

b) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo possa essere efficacemente utilizzata e di rendere più attrattiva la misura, il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, anche in collaborazione con Invitalia, assicura una più diffusa promozione e pubblicizzazione dello strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari, con particolare riferimento a quelli operanti nei territori dove lo strumento risulta essere poco utilizzato.»

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del «Fondo nazionale per l'efficienza energetica», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono incrementate di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.35

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 marzo 2023, n. 23, è abrogato."

1.0.36

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad 1 MW»;

b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

1.0.37

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche in materia di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica per le PA)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni nella PA, la misura degli incentivi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici, è determinata nella misura del 75 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo.

2. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza Unificata, provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016.

1.0.38

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione ad idrogeno dei veicoli circolanti)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti del settore trasporti prevista dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali M e N, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli alimentati a idrogeno, nelle configurazioni con

celle a combustibile ovvero con motore endotermico, si applica l'articolo 75, comma 3-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1.0.39

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*

(Nuovo termine di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta spettanti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo e secondo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»".

1.0.40

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Nuovo termine di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta spettanti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo e secondo trimestre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

1.0.41

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Rideterminazione rendita catastale)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o

unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.0.42

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione spese energetiche)

1. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a decorrere dal 1° aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di pannelli solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti in Europa.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a di 1000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.0.43

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sportelli unici territoriali per la riqualificazione energetica degli edifici)

1. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare privato, di massimizzare gli investimenti nonché i risparmi economici derivanti da minori consumi di energia, mediante la facilitazione tra operatori, proprietari e locatari delle abitazioni, enti amministrativi, finanziari ed economici e piccole e medie imprese, in conformità con la strategia dell'Unione europea in materia di *Green Deal* e transizione verde, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce, presso un numero limitato di regioni e province autonome ritenute idonee, un campione rappresentativo di dieci sportelli unici territoriali pilota, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Gli sportelli di cui al comma 1 sono distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica e sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

3. Ai fini della determinazione del campione pilota di cui al comma 1 e per la definizione di un modello unico di sportello da applicare e localizzare su tutto il territorio nazionale, possono essere selezionate anche alcune delle città italiane già individuate dalla Commissione europea nell'ambito della missione «*Cities Mission* delle città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030».

4. Per la nascita e la gestione degli sportelli unici di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e

della sicurezza energetica si avvale delle Agenzie per l'energia locali pubbliche presenti nelle aree scelte come campione, rappresentate e coordinate dalla Rete nazionale delle agenzie energetiche locali (RENAEL), con il supporto dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e del Gestore dei Servizi energetici (GSE).

5. Gli sportelli unici territoriali accedono a tutti i dati utili a fornire informazioni e servizi all'utenza il più completi ed esaustivi possibile e, per le informazioni e i servizi relativi al miglioramento della prestazione energetica del patrimonio edilizio, devono avere un collegamento diretto con il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, di cui ai decreti attuativi della direttiva europea 2018/844/UE.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento degli sportelli unici territoriali di cui al comma 1, con particolare riferimento alle modalità di erogazione del servizio e alla ripartizione delle risorse per il funzionamento degli stessi.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.0.44

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Sterilizzazione oneri di sistema)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi del comma 2.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023 nonché con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

1.0.45

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Tassazione agroenergia)

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo

economico 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.

1.0.46

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 1-bis.**

(Valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili oggetto di confisca)

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, trasferisce al GSE Spa la titolarità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili confiscati in via definitiva alle organizzazioni criminali, al fine di valorizzarne la produzione attraverso la vendita sui mercati organizzati dell'energia elettrica ovvero attraverso la negoziazione di contratti di lungo termine di energia rinnovabile con grandi consumatori di energia o con gruppi di acquisto di piccoli consumatori per finalità di contrasto alla povertà energetica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite:

a) le modalità attuative del trasferimento degli impianti di cui al comma 1 al GSE Spa, che ne garantisce separata evidenza contabile e patrimoniale;

b) le modalità di impiego degli eventuali utili di esercizio derivanti dalla gestione operativa degli impianti di cui al comma 1.

3. In ragione del trasferimento della titolarità degli impianti al GSE Spa ai sensi del comma 1, si intende cessata la materia del contendere di ogni eventuale contenzioso in essere avente a oggetto gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili degli stessi impianti, fatti salvi gli adempimenti processuali gravanti sulle parti.

2.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 1.

2.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#), [Martella](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, sostituire le parole: «di cui ai commi 2, 3 e 4» con le seguenti: «di cui al comma 2»

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole:* e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali *con le seguenti:* e in conformità, anche ai fini dell'attività di ricerca, ai vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali;

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *sopprimere il comma 4;*

d) *al comma 5, sostituire le parole:* di cui ai commi 2, 3 e 4 *con le seguenti:* di cui al comma 2;

e) *al comma 8, alinea, dopo le parole:* senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE *aggiungere le seguenti:* e comunque garantendo una riserva di almeno un terzo alle imprese che hanno ottenuto la qualifica «end of waste» per i loro scarti destinati a reimpiego in cicli produttivi;

f) *al comma 10, lettera a), sostituire le parole:* di cui ai commi 2, 3 e 4 *con le seguenti:* di cui al comma 2;

g) *al comma 13, sostituire le parole:* di cui ai commi 2, 3 e 4 *con le seguenti:* di cui al comma 2.

2.5

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 2.

2.6

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, sopprimere le parole: "o in parte".

2.7

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 2, sopprimere le parole da: «considerando» a: «nonché».

2.8

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «art. 16», sopprimere il comma 3.

2.9

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 3.

2.10

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «art. 16», sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. È comunque vietata la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero

di nuove concessioni rilasciate, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud, a prescindere dalla distanza dalle linee di costa.".

2.11

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 3, sopprimere le parole: «, in deroga all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

2.12

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 3, lettera a), sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «1 miliardo».

b) al comma 4, lettera a) del medesimo Art. 16, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «1 miliardo».

2.13

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «art. 16», sopprimere il comma 4.

2.14

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sopprimere il comma 4

2.15

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «art. 16», sostituire il comma 4, con il seguente:

"4. Nel rispetto dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, nonché nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette."

2.16

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 4, alinea, sostituire le parole da: «poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale ovvero in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia marittime dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette» con le seguenti: «poste oltre le 12 miglia marittime dalle linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, lungo l'intero perimetro costiero nazionale».

2.17

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso art. 16, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4- *bis*. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o di altre tecniche esplosive. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

4- *ter*. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 maggio 2015, n.68 è aggiunto il seguente periodo:

«Art. 452-*quaterdecies*. - (Ispezione di fondali marini) - Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive e' punito con la reclusione da uno a tre anni».".

2.18

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «art. 16», sopprimere il comma 5.

2.19

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «art. 16», comma 6, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al quarto periodo le parole "al terzo periodo", sono sostituite con le seguenti: "al secondo periodo".

2.20

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

2.21

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso Art. 16, comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) una quota di offerta dei diritti sul gas oggetto della comunicazione di cui al comma 7 è riservata dal gruppo GSE alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata;

2.22

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2

2.23

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. In considerazione della diminuzione dei consumi di gas naturale registrati nel corso del 2023, unitamente al riempimento degli stoccaggi da parte degli operatori del mercato e agli interventi di diversificazione degli approvvigionamenti intrapresi per la sicurezza energetica italiana, al fine di perseguire i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale nel rispetto degli

obiettivi fissati dall'Unione europea, i provvedimenti per le autorizzazioni di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, incluse le connesse infrastrutture, nonché le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore, compresi i depositi GNL incluse le connesse infrastrutture, sono revocati dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

2.24

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. In considerazione della diminuzione dei consumi di gas naturale registrati nel corso del 2023, unitamente al riempimento degli stoccaggi da parte degli operatori del mercato e agli interventi di diversificazione degli approvvigionamenti intrapresi per la sicurezza energetica italiana, al fine di perseguire i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale nel rispetto degli obiettivi fissati dall'Unione europea, l'articolo 5 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n.91, è abrogato. Le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle opere rilasciate per effetto delle norme di cui al primo periodo, sono revocate. Sono altresì revocate le nomine dei relativi Commissari straordinari di Governo di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri."

2.25

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2023-2024, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato dall'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, nell'allegato I-bis, differenziato per zona di mercato.

2.26

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2-bis, sostituire dalle parole: "è sostituito dal seguente:", fino alla fine del capoverso comma 8, con le parole "è soppresso".

2.27

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2-bis, capoverso «8.», primo periodo, sostituire le parole: "russa, mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze", con le parole "è istituito nello stato di previsione del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica"

Conseguentemente:

Sostituire dal secondo periodo, fino alla fine del comma 8, con le seguenti parole:

"Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva

(UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse."

2.28

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Al comma 2-bis, capoverso comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente: Una quota pari al 50 per cento dello stanziamento annuo del fondo è destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori e alle regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti per il finanziamento di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi di emissioni di gas a effetto serra pari a zero entro il 2050.

2.29

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche al fine di sostenere gli utenti vulnerabili che non superano la soglia isee (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico

2.30

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche al fine di sostenere gli enti del terzo settore,»

2.31

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle imprese che hanno ottenuto la qualifica «end of waste» per i loro scarti destinati a reimpiego in cicli produttivi,»

2.32

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche al fine di sostenere esercizi di vicinato di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, numero 114 che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi,»

2.33

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle imprese con un numero di addetti superiore a dieci unità,»

2.34

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle imprese con un numero di addetti inferiore a dieci unità,»

2.35

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno agli istituti scolastici»

2.36

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle strutture sanitarie e assistenziali»

2.37

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle imprese culturali e creative,»

2.38

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento» aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno a istituti e luoghi della cultura,»

2.39

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento » aggiungere le seguenti: «, anche per il sostegno alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori,»

2.40

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2-ter, capoverso lettera d), secondo periodo, dopo le parole: versa agli enti locali appartenenti all'ambito territoriale di riferimento aggiungere le seguenti: , anche al fine di sostenere gli utenti vulnerabili che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 18.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 35.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico

2.41

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

"2-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione energetica i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi, sono soppressi."

G2.1

[Di Girolamo](#), [Trevisi](#), [Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premessi che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, ha esteso ai progetti di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione e di aumento della capacità dei terminali esistenti l'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale (VIA) le opere e le infrastrutture connesse di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006 prevedendo un'autorizzazione comprensiva di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati;

la citata esenzione, benché in taluni casi contemplata dal diritto comunitario, sottrae *de facto* tali interventi alle garanzie procedurali mutate dal principio di precauzione e tese a favorire la partecipazione dei portatori d'interessi. Non viene inoltre, in alcun modo, menzionata la valutazione di impatto sanitario, che - in base all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale) - il proponente è tenuto a trasmettere seguendo le linee guida adottate con decreto del Ministero della salute del 27 marzo 2019;

considerato che:

l'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame definisce interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti anche le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione;

anche i predetti terminali possono essere esentati dalla VIA e sottoposti all'autorizzazione unica comprensiva dei pareri, nulla osta e autorizzazioni per la localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, ivi compresa l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che riguarda la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte; eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati; così come ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera, ivi incluse quelle ai fini antincendio di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (VIR);

rilevato che:

i progetti di impianti di rigassificazione costituiscono attività a rischio di incidente rilevante - i cui esiti, in caso di avaria, possono avere effetti catastrofici sull'ambiente e sugli insediamenti antropici - e, in conseguenza all'uso del cloro nel processo di rigassificazione, necessitano di una valutazione di impatto sanitario (VIS) per una adeguata percezione e comunicazione dei rischi ambientali e per la salute alla popolazione,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare idonee iniziative normative volte, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, a sottoporre alla valutazione di impatto sanitario (VIS) e alla valutazione di incidente rilevante (VIR) i progetti di opere e di infrastrutture connesse relative all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante realizzazione di nuove unità *on-shore* e galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto nonché di ricollocazione delle unità esistenti.

G2.2

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premessi che:

l'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*, nonché le connesse infrastrutture, già autorizzati, tra i quali rientra, a titolo esemplificativo, il progetto di rigassificatore del comune di Porto Empedocle;

tale modifica normativa, che qualificando le predette opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti consente di effettuare il procedimento di valutazione di impatto ambientale nei termini e con le modalità previsti dalla disciplina del cosiddetto «*fast-track*», delinea uno scenario non coerente con una strategia energetica di lungo periodo basata su un sistema energetico integrato, che dovrebbe dotarsi di alti livelli di elettrificazione da ulteriori fonti rinnovabili e a impatto climatico nullo, quali misure necessarie per raggiungere i nuovi obiettivi del *Green Deal* europeo, mentre favorisce lo sviluppo di infrastrutture che verranno necessariamente ridimensionate nei prossimi anni dalle politiche di decarbonizzazione, anche del settore del gas;

tali tempi eccessivamente ridotti per il rilascio del provvedimento finale non garantiscono gli adeguati approfondimenti istruttori necessari per dirimere le criticità e problematicità connaturate alla realizzazione di opere, *inter alia*, a rischio di incidente rilevante;

valutato che:

a margine dei *Mediterranean dialogues* a Roma, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato che «i rigassificatori di Gioia Tauro e Porto Empedocle fanno parte del piano nazionale che consentirà all'Italia, grazie alla sua centralità nel Mediterraneo, di divenire un *Hub* europeo del gas, con evidenti vantaggi per i consumatori finali e per la competitività del nostro Sistema industriale»;

il progetto di natura industriale per la realizzazione del Terminale di rigassificazione GNL di Porto Empedocle in zona Kaos, a ridosso della Valle dei Templi, sulle argille azzurre di Pirandello, oltre a violare la Direttiva Seveso III, che richiede la collocazione di tali opere lontano dai centri abitati e dal patrimonio culturale, provocherebbe un drastico cambiamento del paesaggio in prossimità dell'area archeologica di Agrigento, modificando in modo permanente la percezione visuale dei resti archeologici monumentali sia dall'acropoli della città antica, come pure dalla collina dei templi, verso il mare. Inoltre si tratta di un impianto che incontra la netta opposizione, espressa più volte, degli enti

locali, della popolazione, delle associazioni ambientaliste coinvolte;

esentare i progetti dalla valutazione di impatto ambientale e dalla valutazione di impatto sanitario, come previsto dal presente decreto, benché in taluni casi contemplata dal diritto comunitario, sottrae de facto tali interventi alle garanzie procedurali mutuata dal principio di precauzione e tesa a favorire la partecipazione dei portatori d'interessi;

nella seduta dell'Assemblea della Camera del 18 gennaio 2024, durante l'esame del provvedimento (A.C. 1297-A) recante disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale, è stato approvato un Ordine del giorno M5S, a mia prima firma, che impegna il Governo ad intervenire allo scopo di attuare una maggiore tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche del Parco della valle dei Templi di Agrigento, volte a rispondere all'esigenza di conservazione e protezione del parco, anche al fine di tutelare la sicurezza, la salute e il futuro di chi vive in questo territorio,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative volte a subordinare qualsiasi ulteriore atto autorizzativo che preveda l'esercizio di attività a rischio di incidente rilevante, come gli impianti di cui in premessa, ad una attenta pianificazione territoriale, partecipata e condivisa con la popolazione interessata, tesa a identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi e ad escludere soluzioni che possano rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità o pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di tutela del patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale, nonché la biodiversità e gli ecosistemi del nostro Paese.

G2.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame ridefinisce ed integra la disciplina sull'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, da destinare a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali «energivori», in deroga alla normativa e alla pianificazione vigente, ammettendo a partecipare alle procedure di approvvigionamento a lungo termine i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi - anche se improduttive o in sospensione volontaria - per impianti collocati, anche solo parzialmente, in aree considerate compatibili dal PiTESAI, considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano; viene inoltre confermata l'ammissibilità delle nuove concessioni di coltivazione, per tutta la durata di vita utile del giacimento, in deroga al divieto delle attività upstream nell'alto Adriatico e nelle aree marine protette - nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo nord e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud, a una distanza dalle linee di costa di almeno 9 miglia, nonché confermato il rilascio di nuove concessioni in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. In entrambi i casi le condizioni per il rilascio della concessione presuppongono che i giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas con riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi e che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine;

considerato che:

il riferimento ai soli vincoli classificati come assoluti dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) introdotto con la legge 11 febbraio 2019, n. 12, sconfessa la ratio sottesa al medesimo piano, inteso quale strumento di pianificazione generale delle attività

minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare un contesto territoriale di riferimento, definito e pienamente condiviso con le regioni, all'interno del quale pianificare lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca mineraria. Le deroghe al PITESAI, infatti, vanificano la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività upstream contravvenendo a tali stringenti obiettivi e rappresentano un evidente vulnus per la tutela dell'ambiente e della biodiversità, soprattutto per le aree marine e costiere; inoltre, a fronte di riserve esigue di gas recuperabili sul territorio nazionale, stimate intorno ai 15 miliardi di metri cubi in 10 anni, pari 2 per cento del fabbisogno nazionale, non sono evidenti i benefici immediati degli interventi di perforazione ed estrazione rispetto ai dichiarati obiettivi di incrementare l'approvvigionamento di gas per la sicurezza energetica nazionale;

si tratta di una soluzione che, oltre a generare un forte impatto ambientale, non produce immediati e verificabili vantaggi in termini di riduzione del costo delle bollette, tenuto conto di un aumento della produzione domestica italiana esigua rispetto al mercato di riferimento, e che favoriscono lo svolgimento di attività che esasperano la crisi climatica;

rilevato altresì che:

la politica energetica dell'Unione europea, si è rafforzata con l'avvio del «Green Deal europeo» finalizzato alla decarbonizzazione del sistema energetico dell'Ue, con una forte spinta su rinnovabili ed efficienza energetica e un ambizioso obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e l'azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro la metà del secolo,

impegna il Governo:

ad adottare, nel primo provvedimento utile, idonee misure volte a:

incrementare e rimodulare i canoni annui per l'attività delle compagnie che operano nel settore upstream degli idrocarburi, anche al fine di impiegare le risorse ottenute dalle citate maggiorazioni per contenere i prezzi dell'energia per imprese e famiglie, soprattutto quelle maggiormente vulnerabili, nonché per sostenere gli investimenti delle imprese che realizzano interventi di decarbonizzazione nei settori produttivi;

perseguire un generale ripensamento della politica energetica nazionale, anche al fine di garantire la ripresa del processo di decarbonizzazione del settore necessario a contrastare il cambiamento climatico, nonché a scongiurare l'addebito di ulteriori oneri in bolletta per i contribuenti, oltre al rischio di subsidenza ed eventuali pregiudizi ambientali ed economici alle aree marine e costiere italiane interessate dalla ripresa delle attività estrattive.

G2.4

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premessi che:

le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge prevedono un rilancio dell'attività delle piattaforme offshore di estrazione di gas naturale in deroga ai divieti e alle restrizioni vigenti alle attività di ricerca prospezione e coltivazione;

in particolare, viene confermata l'ammissibilità delle nuove concessioni di coltivazione, per tutta la durata di vita utile del giacimento, in deroga al divieto delle attività upstream nell'alto Adriatico e nelle aree marine protette - nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo nord e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud, a una distanza dalle linee di costa di almeno 9 miglia, nonché confermato il rilascio di nuove concessioni in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e

dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. In entrambi i casi le condizioni per il rilascio della concessione presuppongono che i giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas con riserva certa superiore a 500 milioni di metri cubi e che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine;

considerato che:

la ripresa delle attività di estrazione del gas, così come delineata dalla disposizione in esame, appare allontanarsi dagli stringenti obiettivi di decarbonizzazione del settore energetico e rappresentano un evidente vulnus per la tutela dell'ambiente e della biodiversità, soprattutto per le aree marine e costiere, a fronte della scarsa quantità di gas recuperabile, stimata soltanto per il 2 per cento del fabbisogno nazionale;

le rilevazioni dell'Enea confermano che il Mediterraneo è sempre più a rischio a causa dell'aumento delle emissioni, in particolare CO₂ e metano, e delle ondate di calore. In particolare, l'incremento fortissimo della CO₂ negli ultimi 25 anni, pari a circa il 15 per cento e con un tasso di crescita in aumento, abbinato all'aumento delle temperature del mare che hanno raggiunto 30 °C nel 2022, è motivo di notevole preoccupazione anche a causa della possibile riduzione della funzione di assorbimento della CO₂ in eccesso, normalmente svolta da oceano e vegetazione, e tenuto conto dell'elevato impatto climalterante delle emissioni fuggitive di metano che presenta una capacità di riscaldamento da 30 a 80 volte maggiore rispetto alla CO₂;

a conclusione della COP15 di Montréal, la quindicesima Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversità Biologica, dello scorso dicembre, è stato raggiunto l'accordo sull'obiettivo «30x30» che prevede l'impegno a ripristinare il 30 per cento degli ecosistemi degradati a livello mondiale e a conservare e gestire il 30 per cento delle zone (terrestri, acque interne, costiere e marine) entro il 2030, a fronte del 17 per cento delle aree terrestri e l'8 per cento delle zone marine attualmente protette,

impegna il Governo:

a monitorare, con l'ausilio dei competenti enti pubblici di ricerca, l'applicazione delle norme descritte in premessa, al fine di valutare il rischio di un progressivo degrado degli habitat marini e costieri e, in caso, ad adottare tempestivi interventi normativi volte a modificarle ripristinando i più stringenti divieti e standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale;

a intervenire con adeguate misure, anche di carattere normativo, al fine di implementare, in coerenza con gli obiettivi europei della neutralità climatica entro il 2050 e con l'obiettivo «30x30» adottato al vertice delle Nazioni Unite COP15, le politiche di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, e dei conseguenti impatti ambientali, e di miglioramento degli ecosistemi, con particolare attenzione per le aree marine e costiere che presentano un più alto rischio per la biodiversità, escludendo il rilascio di nuove concessioni per le opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas nonché di autorizzazioni e concessioni aventi ad oggetto le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore.

G2.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera

tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

il comma 2, dell'articolo 2 qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore* e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione;

lo scorso 18 settembre 2023, la Regione Siciliana ha emanato il decreto di proroga della scadenza di fine lavori per il progetto di rigassificatore di Porto Empedocle. Di fatto, si tratta di un passaggio formale in quanto l'opera è già stata autorizzata, ma necessario perché la concessione precedente prevedeva la fine lavori nel 2020;

occorre considerare, inoltre, che il terminale non vedrebbe la luce prima di sette/otto anni in contraddizione con il percorso di *phase-out* dalle fonti fossili intrapreso a livello mondiale;

si ricorda, inoltre, che i lavori non sono mai iniziati, dato che il cantiere è stato sequestrato dalla Direzione investigativa antimafia e sembrerebbe ancora sotto inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Agrigento, un progetto nato privo del gasdotto di collegamento alla rete nazionale;

va inoltre considerata la forte contrarietà dei cittadini, da anni un fronte formato da ambientalisti e da comitati civici che si oppongono all'opera - che non sarà *off shore* ma all'interno del porto da dove partono anche i collegamenti per Linosa - per tutelare la costa e il patrimonio Unesco della Valle dei Templi di Agrigento,

impegna il Governo

al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e la sua rappresentazione a livello internazionale dei siti italiani, di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», a vietare il rilascio di nuove concessioni, di proroghe, di modifiche delle concessioni esistenti, di autorizzazioni per le opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas, di autorizzazioni e concessioni aventi ad oggetto le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore*, e le connesse infrastrutture, nonché l'esercizio degli impianti, ancorché già autorizzati ma non ancora in esercizio, nei siti riconosciuti dall'UNESCO.

G2.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi

per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

il decreto riscrive infatti, per la terza volta in meno di due anni, la norma riguardante il rafforzamento della sicurezza energetica degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità (articolo 2) per consentire ulteriori trivellazioni per estrarre gas in deroga ai vincoli ambientali esistenti e nelle aree interessate dai cosiddetti vincoli aggiuntivi di esclusione stabiliti a livello regionale anche ai fini «dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie»;

si ricorda, che l'origine dei limiti ambientali deriva dalla necessità di salvaguardare l'area costiera da fenomeni di subsidenza e da contaminazioni degli ecosistemi e specie marine che caratterizzano le coste italiane e il Mediterraneo;

infatti, un importante fattore di rischio ambientale, specie nelle aree costiere intensamente urbanizzate, è la subsidenza. Un irreversibile abbassamento del terreno, generalmente causato da fattori geologici e negli ultimi decenni localmente aggravato dall'azione dell'uomo per tramite di estrazione di fluidi dal sottosuolo o bonifiche idrauliche, potrebbe determinare la compromissione di opere e attività umane a livello locale. Pertanto, le attività di ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi rappresentano nel loro complesso un potenziale rischio per l'intero ecosistema marino del mediterraneo tali da richiedere un'attenta valutazione prima di avviare nuove procedure autorizzative;

peraltro, come riportato nel PITESAI (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee) vigente, in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, dell'obiettivo d'ampliare almeno al 30 per cento della superficie a mare la rete delle aree marine protette (e almeno al 10 per cento quelle protette in modo rigoroso) stabilito dalla nuova Strategia Europea sulla Biodiversità per il 2030 e dei traguardi ambientali previsti dalla Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino, non appare attuabile, come condiviso anche dalle risultanze della consultazione in sede di valutazione ambientale strategica, lo scenario di apertura di nuove zone minerarie marine oltre le attuali;

considerato che, qualora si partisse oggi con il ciclo di prospezioni preliminari, il rilascio di nuovi permessi di ricerca a seguito di valutazione di impatto ambientale, la perforazione di pozzi esplorativi, gli eventuali ritrovamenti di idrocarburi, il rilascio di concessioni di coltivazione a seguito di ulteriore VIA, l'installazione di piattaforme in mare, si giungerebbe alla eventuale messa in produzione di giacimenti con orizzonti di entrata in coltivazione ben oltre il 2030, con durata eccedente il 2050, durata che non sarebbe coerente rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione sopra citati;

a tal fine, si rileva che gli impianti eolici off shore galleggianti sono oggetto di un rilevante sviluppo tecnologico che consente ad oggi di trarre importanti livelli di efficienza e produttività;

ne deriva la forte crescita di istanze di concessione di aree marittime al largo delle coste finalizzate all'installazione di dette tipologie di infrastrutture energetiche, istanze di concessione che, in sovrapposizione a permessi di ricerca ed eventuale concessione di coltivazione degli idrocarburi, generano problematiche di conflitto d'uso delle aree marittime;

nel caso specifico dello spazio marittimo antistante la costa adriatica della Puglia e, in particolare, di quello brindisino, si evidenzia una netta sovrapposizione tra l'area interessata dal permesso di ricerca di idrocarburi (F.R 40.NP) e alcune istanze di concessione di aree marittime

finalizzate all'installazione di impianti eolici off shore galleggianti,
impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di limitare l'applicazione delle misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità di cui all'articolo 2 del decreto in esame esclusivamente alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas in essere o anche sospese, purché coerenti con il PiTESai e conformi al divieto previsto dall'articolo 4, Legge n. 9 del 1991 (divieto di prospezione, ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, nonché nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po) e al divieto di cui all'articolo 6, comma 17, decreto legislativo n. 152 del 2006 (aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale e zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette).

2.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«**Art. 2-bis**

1. In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2022, recante «Individuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone in Sardegna e alla decarbonizzazione dei settori industriali dell'Isola», l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), adotta misure adeguate a consentire tariffe di distribuzione, relativamente alle reti di distribuzione del gas naturale ubicate sul territorio della Sardegna in linea con quelle dell'ambito tariffario dell'Italia meridionale.

2. Le modalità di copertura degli eventuali oneri derivanti dalle misure di cui al comma precedente sono a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema del gas naturale.

2.0.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«**Art. 2-bis**

(Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

1. Al fine di rafforzare la capacità operativa della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, all'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se a tempo parziale, i componenti della Commissione di cui al presente comma svolgono il mandato conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocamento in una delle posizioni di cui al secondo comma.».

2.0.3

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"**Art. 2-bis.**

(Disposizioni in materia di attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2024, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione, ivi comprese le produzioni ottenute in regime di permesso di ricerca, è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, pari al 14 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare e pari al 20 per cento della quantità di idrocarburi gassosi estratti in mare, con eliminazione delle esenzioni di cui ai commi 3, 6, 6-bis, 7 e 7-bis del presente articolo e con esclusione della deducibilità delle *royalties* versate alle regioni.»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Al fine di finanziare interventi di riconversione industriale e occupazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo per la transizione dei territori dove sono ubicate attività economiche legate al settore estrattivo" alimentato dalle maggiori risorse rivenienti dall'attuazione del comma 1.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1-bis.»;

c) al comma 7-ter, le parole: «Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022», sono sostituite dalle seguenti: «Per i versamenti dovuti a decorrere dal 2020».

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessano di avere efficacia i titoli abilitativi rilasciati per le concessioni di coltivazione di idrocarburi in mare nel cui ambito sono compresi giacimenti che, alla medesima data, non sono produttivi o non sono più utilizzati da almeno cinque anni. Le relative infrastrutture sono inserite nell'elenco delle piattaforme e infrastrutture connesse in dismissione mineraria, ai fini della loro rimozione e del ripristino dell'area ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2019. Il riutilizzo alternativo delle piattaforme e delle infrastrutture connesse può essere autorizzato limitatamente a progetti che ne prevedano l'utilizzo per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previa cessazione dell'attività mineraria.

3. Il titolare della concessione mineraria relativa a un pozzo sterile o esaurito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 febbraio 2019, ovvero non più erogante da più di tre anni, è tenuto alla chiusura mineraria del pozzo secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del medesimo decreto e al ripristino dello stato dei luoghi, consistente nell'attività di ripristino delle condizioni idrauliche antecedenti l'esecuzione del foro mediante l'isolamento dei livelli geologici dai quali sono stati estratti gli idrocarburi."

2.0.4

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis.

(Eliminazione franchigia per l'estrazione di idrocarburi)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi, sono abrogati."

2.0.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

(Misure in materia di sicurezza energetica e semplificazione per nuovi impianti di energia rinnovabile)

1. Al fine di contribuire al rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e contestualmente del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Unione europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono adottate misure di semplificazione e criteri per accelerare il rilascio di permessi per la realizzazione sul territorio nazionale di nuovi impianti di energia rinnovabile volti a contribuire al raggiungimento di almeno il 42,5 per cento di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia entro il 2030.

2.0.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

(Misure per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili)

1. Ai fini di rafforzare l'autonomia energetica nazionale e contestualmente ridurre la povertà energetica, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025, e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.

2. Il fondo è finalizzato a garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2021 e della Direttiva (UE) 2019/944.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della suddetta garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

4. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario."

2.0.7

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti per la riduzione delle emissioni di metano in atmosfera)

1. Al fine di ridurre le emissioni di gas serra, nonché i conseguenti effetti climalteranti, in conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove l'attività di monitoraggio e di intervento sugli impianti e sulle infrastrutture pubbliche connesse e deputate al trasporto di gas, al fine di verificare la presenza di dispersioni ed emissioni dirette di metano in atmosfera.

2. Le attività necessarie all'operatività della misura di cui al comma 1 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo, nel limite di 2 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 2-bis.**

(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «I comuni destinano tali risorse allo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale e a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa, dei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.»;

b) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Il trenta per cento del valore dell'aliquota per produzioni in mare è riservato a forme di indennizzo da destinare alle imprese adibite alla pesca marittima del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le suddette imprese, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme, le bocche dei pozzi e le altre strutture sommerse dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni, che limitano le aree in cui è consentita la pesca e il porto di appartenenza dei beneficiari.

1-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono definite le modalità con cui i Comuni rendicontano alla Regione, su base annuale, l'impiego delle somme ricevute, al fine di verificare la corrispondenza dell'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti commi.

1-quinquies. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato.».

2.0.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«**Art. 2-bis**

(Riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali).

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di

gennaio febbraio e marzo 2024, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio febbraio e marzo 2024. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Gli oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 670,08 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2.0.10

[Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 2-bis.**

(Rimodulazione dei canoni per le attività sugli idrocarburi)

1. All'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.»;

i) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.».

3.1

[Di Girolamo, Sironi, Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), numero 1) dopo le parole «tenuto conto dei risultati sperimentali» aggiungere

le seguenti: «conseguiti all'esito di almeno cinque anni di funzionamento degli impianti di cui al comma 3-bis»

3.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al capoverso 0a), articolo 1, sopprimere il numero 2).

3.3

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), sopprimere il numero 2)

3.4

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera 0a), numero 2), capoverso «8-bis» aggiungere, in fine, le parole: «nonché della caratterizzazione geografica, geologica, stratigrafica, tettonica, sismica ed idrogeologica delle aree interessate»;

3.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera 0b) inserire la seguente:

0b-bis) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «11-bis. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato in riferimento alle aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica»

3.6

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera b) la parola: «complessiva» è soppressa;

2) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «termici», sono inserite le seguenti: «per ciascun singolo pozzo,».

3) al comma 4-bis le parole: «nell'ambito della falda superficiale» sono sostituite dalle seguenti: «nella medesima falda acquifera».

3.7

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 16-bis» con il seguente: «Art. 16-bis - (Piano pluriennale per la promozione degli investimenti e lo sviluppo sostenibile) - 1. Ai fini del rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l'autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, d'intesa con i comuni sede degli impianti oggetto della concessione, entro un termine stabilito dall'autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, avente a oggetto:

a) interventi di manutenzione, di miglioramento tecnologico e di efficientamento degli impianti in esercizio, anche volti alla riduzione delle emissioni;

b) interventi minerari per recuperare il declino naturale del campo geotermico;

c) interventi per la sostenibilità ambientale, comprensivi di misure volte alla tutela e al ripristino ambientale nonché alla riduzione dell'impatto paesaggistico sui territori interessati dalla concessione di coltivazione;

d) interventi per la realizzazione di nuovi impianti di produzione e le attività minerarie a essi connesse ovvero per il potenziamento degli impianti esistenti;

e) misure per l'innalzamento dei livelli occupazionali nei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

f) la cessione, sulla base di criteri individuati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di una quota di almeno il 35 per cento della produzione energetica a favore dei Comuni dove insistono le concessioni al fine di assicurare a questi ultimi un acquisto pluriennale ad un prezzo calmierato.».

3.8

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 16-bis, al comma 1, aggiungere, la seguente lettera: e-bis) interventi per la realizzazione di infrastrutture per migliorare l'accessibilità e la resilienza dei territori interessati dalla concessione di coltivazione

Conseguentemente al medesimo capoverso, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del piano di investimenti di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Comuni interessati e sul cui territorio risiedono gli impianti

3.9

[Trevisi, Di Girolamo, Sironi](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 16»-bis, al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: f) interventi per la realizzazione di infrastrutture per migliorare l'accessibilità e la resilienza dei territori interessati dalla concessione di coltivazione.

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del piano di investimenti di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , d'intesa con i Comuni interessati e sul cui territorio risiedono gli impianti.

3.10

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 16-bis, al comma 2, primo periodo, dopo le parole "L'autorità competente", aggiungere le parole ", con il coinvolgimento degli enti territoriali interessati,".

3.11

[Trevisi, Di Girolamo, Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso Art.16-bis, al comma 2, terzo periodo, dopo le parole l'autorità competente inserire le seguenti: , acquisito l'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente,.

3.12

[Di Girolamo, Sironi, Trevisi](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli impianti di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 si

applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose».

3.13

Fregolent

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, inserire i

seguenti:

"1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate sui principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter."

2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-Regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 è posticipato di 12 mesi."

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le parole "e idroelettriche"

3.14

[Fregolent](#)

Precluso

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 1-*sexies*, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole "31 dicembre 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2025"

b) sostituire le parole "tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" con le

seguenti: "*cinque anni dalla data di scadenza della concessione*".

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le parole "*e idroelettriche*"

3.15

[Fregolent](#)

Precluso

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 1-*sexies*, sostituire le parole "*tre anni*" con le seguenti: "*cinque anni*".

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le parole "*e idroelettriche*"

3.16

[Fregolent](#)

Precluso

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 1-*sexies*, sostituire le parole "*tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*" con le seguenti: "*cinque anni dalla data di scadenza della concessione*".

Conseguentemente alla rubrica sono aggiunte in fine le parole "*e idroelettriche*"

G3.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese, con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

il decreto in esame prevede, all'articolo 3, la proroga del termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara - ai fini di una loro riassegnazione - in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni. Contestualmente, prevede la possibilità per il concessionario uscente di presentare - entro e non oltre il 30 giugno 2024 - un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della

concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni;

similmente a quanto previsto per le concessioni geotermiche occorrerebbe fare chiarezza sul tema delle concessioni idroelettriche;

la produzione di energia attraverso l'utilizzo delle risorse idriche, una specificità italiana, rappresenta una quota fondamentale delle fonti rinnovabili ed è necessaria ad assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

risulta pertanto fondamentale incrementare gli investimenti in tale ambito, finora continuamente rimandati, anche alla luce delle criticità causate dal cambiamento climatico,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative finalizzate ad offrire alle regioni strumenti idonei per garantire l'effettività degli investimenti da parte dei concessionari, la chiusura dei contenziosi in essere, al fine anche di prevedere la possibilità di determinare un contributo economico a carico dei titolari delle concessioni per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni;

ad adottare iniziative di competenza, in sede europea, volte a chiarire la disciplina relativa alle concessioni idroelettriche.

G3.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

quella «geotermica» è una forma di energia naturale che trova origine dal calore della terra e, tra le energie rinnovabili, ha un valore aggiunto che condivide soltanto con l'idroelettrico: la continuità della produzione;

nella regione Toscana la geotermia conta 34 centrali per una potenza installata di 761 megawatt. La produzione annua è di circa 5,9 miliardi di chilowattora che, complessivamente, soddisfa quasi il 30 per cento del fabbisogno energetico della regione e permette un risparmio di oltre 1 milione e 400 mila Tep e 4,1 tonnellate metriche di emissioni CO2 evitate. In questi territori la geotermia garantisce 650 occupati diretti e circa 2.000 nell'indotto e ha promosso lo sviluppo di numerose piccole e medie imprese in diversificati settori produttivi;

è comunque necessario garantire che lo sfruttamento dell'energia geotermica sia effettivamente finalizzata a promuovere la crescita dei territori interessati e non a comprometterne le vocazioni e gli indirizzi di sviluppo;

in questa direzione, al fine di evitare attività di ricerca improduttive cui non conseguono attività di coltivazione, appare fondamentale ed urgente modificare il decreto legislativo 11 febbraio 2010, numero 22, recante riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, prevedendo che il rilascio dei permessi di ricerca sia precluso nelle aree individuate dalle regioni come non idonee per l'installazione di impianti di produzione geotermica;

tale individuazione, attualmente, è stata effettuata dalla regione Toscana, da ultimo con deliberazione del Consiglio regionale 13 aprile 2021, numero 39, modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Revoca della deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, numero 41. Nuova adozione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 65 del 2014;

la regione Toscana è inoltre intervenuta al fine di rendere immediatamente efficaci, anche, nella fase intercorrente tra l'adozione e l'approvazione definitiva, le disposizioni ivi contenute relative alla

programmazione regionale in materia ambientale ed energetica (articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2020, numero 73). Tale norma è stata oggetto di giudizio della Corte costituzionale (con sentenza numero 11 del 2022), che ha confermato la legittimità dell'azione regionale;

valutato che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame interviene in materia di concessioni geotermiche correlate all'esigenza di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione per il 2030 e di aumentare la sicurezza energetica nazionale, promuovendo gli investimenti nel settore;

nel corso dell'esame del provvedimento nelle commissioni competenti sono stati presentati emendamenti, sia da parte di esponenti di maggioranza che di opposizione, la cui finalità era la seguente: al fine di evitare attività di ricerca improduttive cui non conseguono attività di coltivazione il rilascio dei permessi di ricerca debba essere precluso nelle aree individuate dalle regioni come non idonee per l'installazione di impianti di produzione geotermica. Nello specifico veniva aggiunto un comma all'articolo 3 del decreto legislativo n. 22 del 2010 (quello che attualmente disciplina l'assegnazione dei permessi di ricerca) stabilendo che essi non possano essere rilasciati in riferimento alle aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica;

tali proposte emendative non sono state approvate;

in questo contesto è utile aggiungere come su tale tematica sia stata presentata, nell'attuale Legislatura, un'apposita proposta di legge: «Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di divieto di rilascio del permesso di ricerca delle risorse geotermiche per aree inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica» (AC numero 615);

numerosi comuni interessati da richieste di indagini geotermiche hanno sottolineato la necessità di approvare tale norma che colmerebbe un evidente vuoto normativo: l'attuale legge rischia infatti di deturpare il territorio e mortificare le peculiarità e gli autonomi indirizzi di sviluppo. Le regioni sono infatti costrette a rilasciare permessi, spesso notevolmente impattanti su paesaggio, risorse naturali e aree agricole di pregio, anche in luoghi non idonei a sostenere questo tipo di operazioni, impegna il Governo

ad emanare, nel primo provvedimento utile, una norma che modifichi il decreto legislativo n. 22 del 2010 stabilendo che i permessi di ricerca non possano essere rilasciati in aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica.

G3.3

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996);

premessi che:

il provvedimento all'esame all'articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, il comma 1, lettera *a*), proroga il termine di durata delle concessioni geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 (lettera *a*), n. 2) e fissa, per le suddette concessioni, il termine per l'indizione della gara - ai fini di una loro riassegnazione - in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni (lettera *a*), n. 1);

il medesimo comma 1, alla lettera *b*), prevede - attraverso una nuova disciplina che viene introdotta nel decreto legislativo n. 22 del 2010 - la possibilità per il concessionario uscente di presentare - entro e non oltre il 30 giugno 2024 - un Piano pluriennale per la promozione degli investimenti che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della

concessione, anche sotto il profilo della durata, la quale comunque non è superiore a 20 anni (comma 1, lettera b));

in merito alle disposizioni citate, appare auspicabile che si eviti il ricorso all'istituto della proroga e di assicurare in via prioritaria il rispetto alle regole della concorrenza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di limitare il più possibile la proroga della durata dei rapporti concessori e di seguire, come via privilegiata, la regola della concorrenza e del mercato, optando preferibilmente per procedure ad evidenza pubbliche finalizzate alla riassegnazione delle concessioni nel

G3.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 3 del decreto in esame modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, è stata inserita in sede referente, con un emendamento dei relatori, la possibilità di coltivare risorse geotermiche per uso geotermoelettrico in aree termali;

tale previsione rischia di portare ad uno squilibrio di sorgenti termali con storie millenarie, mettendo a rischio serissimo le attività termali, turistiche e l'ambiente idrico pregiato;

in un momento storico in cui in Europa il sistema termale si sta ulteriormente sviluppando, anche in ottica post Covid, e gli utenti ricercano sempre più benessere, prevenzione e riabilitazione fisica nelle Terme, questa maggioranza approva una norma incompatibile con i fragili equilibri millenari delle sorgenti e dannosissima per l'economia dei Territori,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di preservare il delicato equilibrio delle sorgenti termali e le attività ad esso connesse prevedendo il divieto di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico in aree termali.

3.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti: «1-*bis*.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi euro unitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-*bis*, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-*ter*, lett. f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-*bis*.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-*bis*.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-*ter*. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-*bis*.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-*ter*, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-*bis*, laddove, sentiti i comuni nei cui i territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza,

alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la Regione e i Comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5.».

2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-Regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-*quater* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di 12 mesi.

3.0.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Semplificazioni autorizzative per l'installazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso)

1. Per la realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici di nuova realizzazione a prescindere dalla potenza termica degli stessi, nonché per la realizzazione di

impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici già esistenti fino ad una potenza termica pari a 1 MW, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui le sonde geotermiche a servizio degli impianti si estendono, se verticali, a una profondità non superiore a 400 metri dal piano campagna.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2022."

4.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole "ambientale e territoriale", con le parole "ambientale, territoriale e paesaggistico".

4.2

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: ambientale aggiungere la seguente:, paesaggistico.

4.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: territoriale, aggiungere le seguenti: nonché per accelerare la conclusione dei procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Conseguentemente, al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto stabilisce altresì la destinazione d'uso delle risorse di cui ai commi 1 e 2 con la finalità di rafforzare l'impegno per la decarbonizzazione dei sistemi energetici ed economici italiani promuovendo misure volte alla riduzione delle emissioni clima alteranti, tenendo conto in via prioritaria del rafforzamento degli organici della pubblica amministrazione preposti alla valutazione dei progetti di impianti a fonte rinnovabile per il rilascio dei pareri autorizzativi, della formazione di tali organici e della digitalizzazione delle piattaforme delle istanze autorizzative.

4.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: da ripartire aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Unificata,.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 20 kW aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per gli enti locali e le pubbliche amministrazioni,.

4.5

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: da ripartire aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Unificata,.

4.6

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per l'anno 2024, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al presente comma tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

b) *sopprimere i commi 3, 4 e 5.*

4.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Per gli anni dal 2024 al 2027 è istituito un contributo temporaneo per la transizione energetica, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica da fonte non rinnovabile, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00.

1-ter. Il contributo di cui al comma 2-bis è determinato applicando un'aliquota pari allo 0,5% per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso. L'ammontare del contributo, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso.

1-quater. Il contributo dovuto, determinato ai sensi del comma 2-ter, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno dell'anno in corso.

1-quinquies. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

4.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con particolare riferimento:

a) alla necessità di assicurare un equilibrato sviluppo delle rinnovabili nel territorio, anche attraverso l'individuazione delle superfici ed aree compromesse, delle aree abbandonate, delle aree marginali, dei terreni improduttivi;

b) allo sviluppo del *carbon farming* in agricoltura.

4.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

4.10

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

4.11

[Fregolent](#)

Precluso

Il sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono destinate, al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), risorse pari a 145 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 145 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Le risorse di cui al primo periodo, al netto degli oneri necessari per la copertura dei costi della convenzione di cui al comma 3, sono versate dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1."

4.12

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

1) Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «i titolari» fino alla fine del comma con le seguenti: «all'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1» sono soppresse;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1, l'imposta di cui al comma 1 è pari al 10 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio del 2025 è pari al 20 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2026 è pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2027 è pari al 40 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2028 è pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2029 è pari al 60 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2030 è pari al 70 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2031 è pari all'80 per cento dell'aliquota ordinaria e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2032 è pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria.»

2) sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 2 sono versate al fondo di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività necessarie all'operatività delle misure di cui al medesimo comma 1 e del comma 2 ad opera del GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito internet istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDI), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione di cui al comma 2. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

4.13

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: i titolari *fino alla fine del comma con le seguenti:* è esteso anche all'anno 2024 il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

b) sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:

3. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

4. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione da energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

5. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 3, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

c) . Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

d) Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà,

nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

e). Le attività necessarie all'operatività delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono affidate al GSE e sono disciplinate mediante apposita convenzione sottoscritta con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il GSE definisce e pubblica sul proprio sito internet istituzionale i flussi informativi che la società Terna S.p.A., sulla base delle informazioni contenute nel sistema di Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ), è tenuta a trasmettere al Gestore medesimo in relazione agli impianti di produzione di cui al comma 2. Alla copertura dei costi derivanti dalle attività di cui al primo periodo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per il 2024 a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2.

d) Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'anno 2024, il decreto di cui al primo periodo stabilisce le modalità di riparto dello stanziamento di cui al comma 1 tra le regioni che abbiano provveduto con legge all'individuazione delle aree idonee entro il termine di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, o comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2024.

e) *sostituire la rubrica con la seguente*: Disposizioni in materia di incentivazione a ospitare impianti a fonti rinnovabili da parte delle regioni.

4.14

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al presente articolo *con le seguenti*: della presenza di centrali elettriche a carbone per accompagnare il necessario *phase out* e la riconversione industriale ed energetica.

4.15

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il decreto di cui al primo periodo, stabilisce i criteri generali per la destinazione delle risorse di cui al comma 1 dando priorità alle attività finalizzate alla transizione giusta, alla formazione professionale sui lavori green e allo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili finalizzate al raggiungimento di finalità solidali e al contrasto della povertà energetica."

4.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del presente articolo e del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera *c-quater*) è aggiunta la seguente: «*c-quinquies*) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le aree con la qualifica di «terreno fabbricabile» in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, per le quali manchi l'approvazione della regione e l'adozione di strumenti attuativi del medesimo.».

4.17

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 92 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le lettere a) e b) sono soppresse. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 416 milioni per l'anno 2025 e 208 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 416 milioni per l'anno 2025 e 218 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026.

4.18

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni previste dal presente comma, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle Zone Economiche Speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.»».

4.19

[Fregolent](#)

Precluso

dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti alimentati a fonte rinnovabile, ivi incluse le relative opere connesse, previsti di cui all'Allegato I-bis alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs.387/2003 avvia il procedimento, su istanza del proponente, anche in assenza del progetto, redatto e validato dal gestore di rete competente, dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete. Resta fermo l'obbligo per il proponente di allegare alla domanda di autorizzazione una proposta di soluzione progettuale dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete, elaborata in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente. L'efficacia del provvedimento autorizzativo di cui all'art.12 del D. Lgs.387/2003 resta subordinata alla conferma della positiva valutazione del gestore della rete competente in merito alla proposta di soluzione progettuale presentata dal proponente. Ferme restando, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il competente gestore della rete evidenzi al proponente la necessità di apportare delle modifiche alla soluzione progettuale proposta, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica, su istanza del proponente, provvede alla valutazione in merito all'entità di tali modifiche entro il termine perentorio di 30 giorni, comunicando l'esito al proponente. In caso di modifiche ritenute non sostanziali il provvedimento è aggiornato entro il termine perentorio di 15 giorni. Il procedimento di approvazione di varianti ritenute sostanziali, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si conclude nel termine perentorio di 60 giorni."

G4.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità;

in particolare, il comma 4 del citato articolo demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità e dei criteri di riparto tra le regioni delle risorse considerando, a tale fine, come prioritari il livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriali degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW;

tale previsione non tiene nella debita considerazione le specificità regionali e, in particolare, la presenza di centrali elettriche a carbone,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a includere tra i criteri di riparto delle risorse tra le regioni delle risorse di cui all'articolo 4 quello della presenza di centrali elettriche a carbone al fine di accompagnare il necessario *phase out* e la riconversione industriale ed energetica.

G4.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto legislativo n. 199 del 2021 reca, all'articolo 20, una disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili; prevede poi, all'articolo 22, semplificazioni amministrative in relazione agli impianti ivi localizzati;

alla luce dei numerosi impegni che si stanno delineando per le regioni risulta opportuno individuare con maggiore precisione la definizione delle aree idonee all'insediamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oltre alla necessità di acquisire dati e supporti indispensabili sia per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, sia per garantire un equilibrato inserimento nel territorio e soprattutto nelle aree agricole;

occorre procedere rapidamente nell'identificazione delle superfici ed aree compromesse, aree

abbandonate, aree marginali, terreni improduttivi, in modo da assicurare priorità nel loro utilizzo;

risulta opportuno conoscere l'ammontare delle superfici non agricole a livello regionale, nonché delle superfici delle altre aree utilizzabili (bacini artificiali di accumulo idrico e da canali artificiali per la difesa idraulica del territorio, le superfici e le aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali quali, a titolo di esempio, aree non classificate, sottoposte ad attività abusive, terreni improduttivi, miniere e cave, discariche, aree contaminate, ex aree militari). Ciò permetterebbe di guidare in modo più coerente lo sviluppo dei grandi impianti utilizzando prioritariamente le aree non agricole;

l'articolo 4 del decreto in esame reca diverse disposizioni volte ad incentivare le regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità,

impegna il Governo

ad assumere iniziative tese ad assicurare un equilibrato sviluppo delle rinnovabili nel territorio, anche attraverso l'individuazione delle superfici ed aree compromesse, delle aree abbandonate, delle aree marginali, dei terreni improduttivi.

4.0.1

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis

(Contributi ai Comuni per spese in materia di bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente).

1. Al fine di approfondire e individuare le migliori soluzioni ambientalmente compatibili, a basso costo e replicabili su scala industriale, per la bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente, tramite tecnologie di biorisanamento basate sul metabolismo microbico, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito, in via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un fondo denominato «Fondo biorisanamento acque sotterranee» con dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il Fondo di cui al primo periodo è finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un contributo ai Comuni per le spese sostenute per la bonifica dei suoli e delle acque contaminate da cromo esavalente attraverso la tecnologia del biorisanamento.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

4.0.2

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di comunità energetiche).

1. All'articolo 5, comma 1, lettera e), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

2. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché interventi destinati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

4.0.3

[Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Misure urgenti in materia di BACS).

1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal *Green Deal* europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato ad incrementare le risorse previste dalla normativa vigente per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 88 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.0.4

[Trevisi, Di Girolamo, Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure per l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica).

1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione della spesa pubblica per i consumi, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal *Green deal* europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato all'erogazione di contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico mediante ricorso a interventi di domotica e di building automation dell'illuminazione pubblica ovvero dei pubblici edifici.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità operative e i termini per la presentazione dei progetti, le attività finanziabili, nonché l'ammontare del contributo erogabile a ciascun richiedente.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.0.5

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 4-0.bis *(Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale)*

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) al comma 1, quinto periodo, sostituire le parole *«deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6- bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti»* con le seguenti: *«sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW»;*

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: *«1-bis. Ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima da considerare prioritari ai sensi del comma 1 e affidati alla Commissione PNRR-PNIEC di cui al comma 2-bis è riservata la quota di due terzi delle trattazioni; nell'ambito di ciascuna quota l'ordine è definito, per ciascuna tipologia, sulla base della data di perfezionamento della procedibilità. I progetti diversi da quelli di cui al comma 1 sono trattati in ordine cronologico sulla base della data di perfezionamento della procedibilità ai sensi dell'articolo 23, comma 4. Le tipologie e le quote dei progetti prioritari di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno. I criteri di priorità di cui al comma 1 si applicano anche al Ministero della Cultura e alla competente Soprintendenza ai fini della definizione dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale»;*

c) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Sino alla scadenza del relativo triennio, nella Commissione di cui al presente comma può essere nominato un terzo Coordinatore in aggiunta ai due già previsti dal decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2 settembre 2021, n. 361.»;*

d) dopo il comma 2-octies è aggiunto il seguente: *«2-nonies. Ove sussistano ragioni di efficacia e buon andamento dell'amministrazione, con ordine del Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRRPNIEC, previo parere del Comitato di coordinamento, può essere disposta l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di specifiche tipologie progettuali in deroga ai criteri di ripartizione di cui al comma 2-bis.»*

4.0.6

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 4-0.bis (*Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale strategica*)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lett. b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole *«del presente decreto,»* aggiungere le seguenti: *«ivi inclusi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonte eolica o solare».*

4.0.7

[Turco](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 4-bis.**

(Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli obiettivi di efficientamento energetico, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 31 dicembre 2026 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 11-*bis*, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui sono titolari regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.

4.0.8

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"**Art. 4-bis.**

(Disposizioni in materia di semplificazioni autorizzative per le modifiche non sostanziali delle opere di rete di impianti rinnovabili)

1. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistenti in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 dell'art. 6-*bis* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-*bis*, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

2. Le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma non si applicano in caso di modifiche inerenti alla realizzazione di cavidotti e di tubazioni interrati, ovvero ancorati ad infrastrutture esistenti, e delle aree temporanee di cantiere. Resta fermo l'obbligo, per l'installazione di tubazioni o cavidotti interrati ricadenti nelle aree di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di ricorrere a tecnologie e metodologie *no-dig* a limitato impatto ambientale.

4.0.9

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 4-bis.

(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)

1. Al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2 stabiliti dal PNIEC, a decorrere dal 1° gennaio 2024 i parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m2 hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli.
2. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al comma 1, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del D.Lgs. 285 del 1992 con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a).
3. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:
 - a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;
 - b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;
 - c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024;
4. I gestori dei parcheggi di cui al comma 3, lett. a) hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro 3 anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal Comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.
5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:
 - a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;
 - b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
6. Per gli interventi di installazione delle tettoie o delle pensiline di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro per ciascun beneficiario, utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. Ai fini di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di 85 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta.
8. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 6, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 9, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.
9. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo, comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m2, e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m2.
10. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 85 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.0.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

"Art. 4-novies

(Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale strategica)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 6, comma 6, lett. b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «del presente decreto,», sono aggiunte le seguenti: «ivi inclusi gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonte eolica o solare».

4-bis.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.1

(Disposizioni in materia di semplificazioni autorizzative per le modifiche non sostanziali delle opere di rete di impianti rinnovabili).

1. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consistenti, a prescindere dalla potenza ovvero dalla taglia di impianto risultante a seguito dell'intervento, in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

4-bis.0.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.1

(Semplificazioni in materia di procedimenti di valutazione ambientale)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, quinto periodo, le parole: «deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata

prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici *offshore*; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici *onshore* di potenza nominale pari almeno a 70 MW»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima da considerare prioritari ai sensi del comma 1 e affidati alla Commissione PNRR-PNIEC di cui al comma 2-bis è riservata la quota di due terzi delle trattazioni; nell'ambito di ciascuna quota l'ordine è definito, per ciascuna tipologia, sulla base della data di perfezionamento della procedibilità. I progetti diversi da quelli di cui al comma 1 sono trattati in ordine cronologico sulla base della data di perfezionamento della procedibilità ai sensi dell'articolo 23, comma 4. Le tipologie e le quote dei progetti prioritari di cui al comma 1 possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno. I criteri di priorità di cui al comma 1 si applicano anche al Ministero della Cultura e alla competente Soprintendenza ai fini della definizione dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale»;

c) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sino alla scadenza del relativo triennio, nella Commissione di cui al presente comma può essere nominato un terzo Coordinatore in aggiunta ai due già previsti dal decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2 settembre 2021, n. 361»;

d) dopo il comma 2-octies è aggiunto il seguente: «2-novies. Ove sussistano ragioni di efficacia e buon andamento dell'amministrazione, con ordine del Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC, previo parere del Comitato di coordinamento, può essere disposta l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di specifiche tipologie progettuali in deroga ai criteri di ripartizione di cui al comma 2-bis.».

4-ter.1

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) all'articolo 39, comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; energia elettrica da fonti rinnovabili immesse in consumo nel settore dei trasporti. L'elettricità fornita nel trasporto stradale e ferroviario è conteggiata nel rispetto dei criteri di cui al comma 9, delle modalità di cui al comma 10 e in attuazione del comma 4 dell'articolo 25 della Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023.»;

G4-quinquies.1

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

è all'esame dell'Aula il disegno di legge AC 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

tra le questioni che purtroppo non hanno trovato soluzione, poiché inerente ad eventi sismici e

non alluvionali, vi è quella riguardante il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione di alcuni territori, come quelli delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia, che furono colpiti da gravi eventi sismici il 9 marzo del 2023;

a seguito di tali eventi, il 6 aprile del 2023 con delibera del Consiglio dei ministri è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in questi territori per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, e sono stati stanziati euro 3.750.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 per finanziare interventi di assistenza alla popolazione nonché di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche nei centri interessati;

tali fondi sono stati successivamente integrati per 414.100 euro - a valere sempre sul Fondo per le emergenze nazionali - con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023, al fine di completare l'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento;

tuttavia, trascorsi quasi dieci mesi dai citati eventi, è evidente che le frazioni sopra citate stentano ancora a recuperare pienamente i gravi danni economici e sociali subiti, mentre le risorse sin qui stanziare sono palesemente insufficienti se si considera ad esempio che nel solo territorio di Pierantonio risultò inagibile ben il 90 per cento delle case,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a reperire tutte le risorse necessarie per assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia colpiti da eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023, nonché a prevedere quanto prima l'inserimento nell'allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 anche delle frazioni sopra citate colpite dal terremoto del 2023, al fine di semplificare, velocizzare e garantire una rapida ricostruzione delle zone colpite.

4-sexies.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 4-sexies, aggiungere il seguente:

«Art. 4-sexies.1

(Disposizioni urgenti relative alla valutazione ambientale di progetti rinnovabili)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, in caso di progetti alimentati a fonti rinnovabili tra loro interferenti, l'ordine di precedenza della valutazione delle istanze è esclusivamente quello cronologico, sulla base della anteriorità della data di procedibilità delle domande presentate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono considerati interferenti:

a) i progetti eolici limitrofi per i quali non vengono rispettate, per uno o più aerogeneratori, le distanze minime previste dall'art.3.2 lettera n) dell'Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010;

b) i progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, e i progetti eolici limitrofi per i quali, la distanza tra il centro di uno o più aerogeneratori e il perimetro della recinzione dei progetti fotovoltaici, ovvero agrivoltaici, risulti inferiore all'altezza massima, comprensiva del rotore, dell'aerogeneratore considerato.

1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano anche alle istanze di valutazione ambientale presentate in data antecedente al 10 dicembre 2023 ad esclusione di quelle considerate procedibili e per le quali, la Commissione di cui al comma 1, ovvero quella di cui al comma 2-bis,

abbia già formalizzato richiesta di integrazioni ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte Seconda del presente decreto.».

4-octies.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 4-octies, aggiungere il seguente:

«Art. 4-novies

(Misure per incentivare la diffusione di impianti solari fotovoltaici per le PMI)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

«1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, agricole, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-quinquies.

1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1055-bis spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

1055-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

1) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

2) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

3) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-sexies. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-bis e 1055-ter, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

1055-septies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.»

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi da 248-bis a 248-quater è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

5.1

[Di Girolamo, Sironi, Trevisi](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "bioliquidi sostenibili", aggiungere le parole "diversi da quelli prodotti da colture alimentari,"

5.3

[Di Girolamo, Sironi, Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: e i cui impianti siano già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: e i cui impianti entrano in esercizio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5.4

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con riferimento ai soli impianti connessi a siti produttivi, per i quali il rispetto delle forniture energetiche, anche in assetto di autoproduzione e con finalità di decarbonizzazione e transizione energetica, è incompatibile con il meccanismo di cui al primo periodo, si applicano meccanismi di sostegno alla produzione definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

5.5

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

"Con riferimento ai soli impianti connessi a siti produttivi, per i quali il rispetto delle forniture energetiche, anche in assetto di autoproduzione e con finalità di decarbonizzazione e transizione energetica, sarebbe incompatibile con il meccanismo di cui al primo periodo, si applicano meccanismi di sostegno alla produzione definiti sulla base dei criteri di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28."

5.6

[Trevisi, Di Girolamo, Sironi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

G5.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premessi che:

il provvedimento in esame, tra le varie tematiche, avrebbe, tra le sue finalità quelle di misure volte alla riduzione dell'uso dell'energia e alla riduzione degli agenti inquinanti nell'ambiente;

come è noto abbassare i limiti di velocità non aiuta soltanto a ridurre il rischio di incidenti, ma riduce anche le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera: come sostenuto all'interno dello studio dell'Agenzia europea per l'ambiente (Aea), secondo la quale, in una situazione di guida con continue piccole accelerazioni e frenate, potrebbe ridurre il consumo di carburante del 12 per cento per i diesel e, addirittura, del 18 per cento per i veicoli a benzina. Complessivamente, il settore trasporti incide per quasi il 20 per cento sulle emissioni climalteranti dell'Unione europea e il trasporto su strada, cioè quello interessato dai limiti di velocità, è proprio quello che incide maggiormente (94 per cento) per quanto riguarda la produzione di CO₂ dell'intero settore, e rappresenta oltre il 18 per cento del totale delle emissioni dell'Unione europea a 27;

considerato che:

con il decreto 22 dicembre 2022, recante «Piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni», il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha destinato contributi statali per la realizzazione di interventi, volti alla progettazione di interventi efficaci per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni. In particolare, possono essere effettuati in tal senso interventi volti a azioni di moderazione del traffico con l'implementazione di «zone 30» e «isole ambientali» con l'introduzione di elementi di *traffic calming* per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato;

molti comuni italiani hanno accolto l'opportunità di tali investimenti e, nell'ambito dei propri piani urbani di mobilità sostenibile, intendono estendere le aree in cui è prevista la circolazione per tutti i mezzi privati e pubblici sotto i 30 km/h. In particolare la città di Bologna è la prima grande città italiana a diventare Città 30,

impegna il Governo

a continuare a sostenere, anche con maggiori risorse rispetto a quelle già previste nel 2022, le zone «30» con l'introduzione di elementi di *traffic calming* per mitigare le differenze di velocità esistenti tra pedoni e traffico motorizzato.

5-bis.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione)

1. All'articolo 46, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 per i quali il biometano prodotto non può essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, le garanzie di origine sono emesse in favore della prima controparte della catena di consegna con la quale il produttore abbia stipulato un contratto di fornitura per l'immissione del biometano nel settore trasporti.».

6.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: condensazione ad aria aggiungere le seguenti: o di torri di raffreddamento

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, primo periodo:*

1) *dopo le parole: sistemi di raffreddamento ad acqua, aggiungere le seguenti: anche in ciclo aperto;*

2) *dopo le parole: all'interno delle centrali esistenti aggiungere le seguenti: o in prossimità delle relative opere di captazione;*

b) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti con le seguenti: non comportino un incremento superiore al 10% dei volumi esistenti.*

6.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: circuito di condensazione aggiungere la seguente: esclusivamente

6.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguente parole: costituisce modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,.*

b) *Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.*

6.0.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Credito di imposta per la sostituzione di apparecchiature di refrigerazione commerciale altamente inquinanti)

1. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.

2. Sono ammissibili al credito di imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti esistenti che abbiano un potenziale di riscaldamento globale di valore maggiore a 1500 ovvero quegli impianti refrigeranti maggiormente impattanti sul clima che utilizzano i refrigeranti R404A, R507A, R410A, R407C o R407F con nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale che impieghino refrigeranti a base naturale, quali l'anidride carbonica (R744, CO₂) e il propano (R290).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui dai comma 1 a 3.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

7.1

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo

7.3

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) all'articolo 2, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere il seguente:

«1-*ter*. È vietato lo stoccaggio geologico di CO₂ all'interno di siti di interesse comunitario, e aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli".»

7.4

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

"0a) all'articolo 2, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere il seguente:

«1-*ter*. È vietato lo stoccaggio geologico di CO₂ all'interno delle aree protette»"

7.5

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: e autorizzazioni allo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi del presente decreto.

7.6

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni, prorogabile per un periodo non superiore ad un anno in caso di impossibilità oggettiva e motivata di portare a compimento la sperimentazione.

7.7

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alinea, dopo le parole: terzo periodo, aggiungere le seguenti: , e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 del regolamento UE 2020/852,.

7.8

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera e), dopo la parola: l'ambiente aggiungere le seguenti: la biodiversità, gli ecosistemi naturali.; al medesimo comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, alla lettera f), dopo la parola: condotte aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7.9

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», comma 4, lettera g) sopprimere le parole da: fatta eccezione fino alla fine della lettera, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 11-bis»:

b)) al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

c)) al comma 11, sopprimere le parole: «, fatta eccezione per l'articolo 13, comma 1, lettera r).»

7.10

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», sopprimere il comma 6.

7.11

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 11-bis», sopprimere il comma 10.

7.12

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso " 11- ter" lettera g), numero 2), "capoverso "8" dopo la parola: presentata, aggiungere le seguenti: in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottarsi entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge di

conversione del presente decreto.

7.13

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso "Art. 11-ter" lettera i), al comma 2-bis, sostituire le parole: «all'uno per mille» con le seguenti: «al cinque per mille».

7.14

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, sopprimere le parole da: , anche avvalendosi fino a: stoccaggio di CO₂, al medesimo comma 3, sopprimere la lettera f).

7.15

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 3, lettera e), le parole "e termoelettrico", sono soppresse.

7.16

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: , e termoelettrico.

7.17

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «e termoelettrico».

7.18

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

G7.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 ° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza

prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 7 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 in materia di cattura e stoccaggio della CO₂ (Carbon Capture and Storage - CCS), specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO₂;

l'obiettivo della norma, come indicato al comma 3 del medesimo articolo, è quello di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti «*Hard To Abate*» ed al settore termoelettrico a gas strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività,

impegna il Governo

al fine di scongiurare il rischio che la tecnologia CCS venga utilizzata per mantenere lo *status quo* nell'ambito dei necessari processi di riconversione ecologica delle attività industriali, a limitare la platea di potenziali fruitori del CCS ai soli settori «*hard to abate*».

7.0.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 7-bis.**

(Disposizioni per il monitoraggio degli impianti di iniezione e del complesso di stoccaggio geologico di CO₂)

1. All'articolo 144, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4-*bis*, è aggiunto il seguente: «4-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 4-*bis*, i titolari delle concessioni di coltivazione autorizzati a svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO₂ sono tenuti a comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai medesimi soggetti di cui al comma 4-*bis*, i dati e le informazioni derivanti dal monitoraggio costante degli impianti di iniezione e del complesso di stoccaggio, ivi comprese le informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata, al fine di prevenire il pericolo di migrazioni e fuoriuscite del biossido di carbonio ed evitare eventuali danni per la salute umana o per l'ambiente».

8.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: "in almeno due porti del Mezzogiorno", con le parole: "nei porti italiani, e prioritariamente in quelli del Mezzogiorno,".

8.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "piattaforme galleggianti" aggiungere le parole ", sia per la turbina eolica e sia per la stazione elettrica,"

8.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: piattaforme galleggianti aggiungere le seguenti: , sia per la turbina eolica che per la stazione elettrica,

8.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: profili attinenti alla sicurezza della navigazione aggiungere le seguenti: e gli enti locali interessati,

8.5

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: profili attinenti alla sicurezza della navigazione aggiungere le seguenti: e gli enti locali interessati,

8.6

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "politiche del mare", aggiungere le parole: ", i comuni interessati,".

8.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ", nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente", con le parole: ", nell'ambito delle risorse di cui al successivo articolo. Quale contributo al finanziamento degli interventi infrastrutturali, sono stanziati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, alla cui copertura si provvede per 30 milioni per ciascun anno del biennio 2024-2025 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e per ulteriori 30 milioni annui a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Per garantire la uniformità normativa sull'intero territorio nazionale e sostenere l'adeguamento infrastrutturale necessario al raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituito un tavolo interministeriale di coordinamento presso la presidenza del Consiglio dei ministri di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei seguenti ministeri: dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, della protezione civile e le politiche del mare, delle imprese e del made in Italy. Al tavolo partecipano i rappresentanti delle regioni territorialmente competenti, della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale nonché delle associazioni maggiormente rappresentative interessate allo sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti di cui al presente articolo. Il tavolo è presieduto da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Tavolo interministeriale non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati."

8.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-quater. In considerazione della necessità di incrementare la produzione di energia da fonti

rinnovabili e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, l'individuazione delle aree demaniali e i relativi interventi infrastrutturali di cui al presente articolo, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti."

G8.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 ° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

l'eolico *offshore* è fondamentale per la completa decarbonizzazione del nostro sistema elettrico. Dal nuovo PNIEC, presentato dal Ministro Pichetto Fratin, l'obiettivo al 2030 è di 2,1 GW ma, ad oggi c'è però soltanto un impianto eolico *offshore* funzionante, al largo di Taranto, da 30 MW;

ci sono zone d'Italia, come l'Alto Adriatico che godono di bassi fondali, che rendono strategici impianti eolici a fondazione fissa, come Agnes, l'*hub* rinnovabile localizzato oltre le 12 miglia dalla costa che integra in maniera sinergica 700 MW di capacità installata distribuita su due impianti eolici con fondazioni fisse e un impianto fotovoltaico galleggiante, supportati da 60 MW di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde a terra e 50 MW di sistemi per lo stoccaggio di energia elettrica attraverso batterie. Si tratta di quasi un GW di capacità installata, 1A degli obiettivi PNIEC al 2030;

i progetti (fissi o galleggianti), che per scelta tecnologica non necessitano di alcun ampliamento dei porti italiani, dovrebbero godere di una corsia preferenziale accelerata nell'ambito delle procedure autorizzate ve, affinché possano essere realizzati immediatamente;

in sostanza, i progetti che a causa di fattori tecnologici e/o logistici richiedono un orizzonte temporale minore di realizzazione, è giusto che beneficino di un'accelerazione dal punto di vista autorizzativo, a prescindere dal tipo di fondazioni, fisse o galleggianti. Così facendo si potrà garantire uno sviluppo più veloce e graduale degli impianti eolici in mare nello stato italiano, evitando che i progetti di più rapida realizzazione subiscano rallentamenti non necessari, legati agli adeguamenti infrastrutturali che un altro gruppo di progetti richiedono,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a prevedere che, nell'ambito delle procedure autorizzative, in particolare in sede di Valutazione di

Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica, sia assegnata una priorità di trattazione ai progetti la cui realizzazione non sia subordinata al completamento delle misure previste dall'articolo 8 del decreto in esame, ovvero la creazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.

8.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

Misure per l'accelerazione dello sviluppo e della realizzazione di impianti eolici in mare)

1. Al fine di accelerare i tempi di autorizzazione e realizzazione degli impianti eolici in mare, è data priorità ai progetti i quali aerogeneratori prevedono fondazioni fisse o galleggianti, che per scelta tecnologica o logistica non richiedono di attendere l'attuazione e il completamento delle misure di cui all'art. 8 del presente decreto e che quindi possono essere implementati con orizzonte temporale al breve termine in porti italiani che risultano già idonei alle attività necessarie per la realizzazione dei suddetti impianti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone misure volte all'accelerazione dei tempi di autorizzazione dei progetti con orizzonte temporale a breve termine, in priorità rispetto agli altri progetti.

2. Le misure del presente articolo sono riferite alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

8.0.2

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m., il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

«3-ter. Nell'ambito dei Piani regolatori portuali o dei Piani di sviluppo aeroportuale già sottoposti ad una Valutazione Ambientale Strategica, per progetti di opere e interventi che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di Impatto Ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS. Qualora i Piani regolatori portuali o i Piani di sviluppo aeroportuale, ovvero le rispettive varianti, abbiano contenuti progettuali tali da consentire lo svolgimento di una Valutazione di Impatto Ambientale, l'autorità procedente può attivare un procedimento integrato svolto all'interno della Valutazione Ambientale Strategica. L'istruttoria di VAS-VIA integrata è effettuata dalla Commissione tecnica VIA-VAS secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto e si conclude con un unico provvedimento.

Nell'ambito dei procedimenti regolati dal presente comma, hanno sempre precedenza, nell'ordine di trattazione da parte della Commissione di cui al periodo precedente, quelli riguardanti porti in cui siano state individuate aree demaniali marittime destinate, nei modi di legge, alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare.»

8.0.3

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. Al fine di incrementare la produzione domestica di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le nuove installazioni di impianti di mini eolico domestico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28."

8.0.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Green corridor dell'idrogeno verde)

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale tra i quali si prevede la realizzazione di un *Green Corridor* destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto di Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il finanziamento di uno studio di fattibilità del *Green Corridor*, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.0.5

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis.

(Incentivi per investimenti in impianti di Bioraffinerie per la produzione di bioprodotto)

1. Al fine di ridurre le emissioni di CO₂ e di contrastare i cambiamenti climatici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con la dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 destinato all'erogazione di un credito di imposta per gli investimenti effettuati all'avvio o all'implementazione di impianti di Bioraffinerie destinati alla produzione di bioprodotto di interesse industriale.

2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le aliquote, i criteri e i requisiti di accesso al contributo di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

8.0.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per l'accelerazione dello sviluppo e della realizzazione di impianti eolici in mare)

1. Al fine di accelerare i tempi di autorizzazione e realizzazione degli impianti eolici in mare, è data priorità ai progetti i quali aerogeneratori prevedono fondazioni fisse o galleggianti, che per scelta tecnologica o logistica non richiedono di attendere l'attuazione e il completamento delle misure di cui all'art. 8 del presente decreto e che quindi possono essere implementati con orizzonte temporale al breve termine in porti italiani che risultano già idonei alle attività necessarie per la realizzazione dei suddetti impianti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dispone misure volte all'accelerazione dei tempi di autorizzazione dei progetti con orizzonte temporale a breve termine, in priorità rispetto agli altri progetti.

2. Le misure del presente articolo sono riferite alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, quinto periodo, le parole: « hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti», sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW».

8.0.7

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per l'accelerazione dello sviluppo e della realizzazione di impianti eolici in mare)

1. Al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di indipendenza energetica, all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 1, quinto periodo, le parole: « hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, nonché i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti», sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie, in ordine decrescente, le seguenti tipologie di progetti: progetti eolici offshore; progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti; interventi di modifica, anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di energia eolica e solare; impianti di rigassificazione; impianti di stoccaggio; gasdotti; metanodotti; impianti geotermici; impianti idroelettrici; progetti fotovoltaici e agrivoltaici, di potenza nominale pari almeno a 50 MW; progetti eolici onshore di potenza nominale pari almeno a 70 MW».

8.0.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Servizi di cold ironing e comunità energetiche portuali - CERP)

1. All'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, comma 1-*bis*, secondo periodo, dopo le parole: «che il concessionario» sono aggiunte le seguenti: «che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing».

2. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale e le CERP di cui al comma 2, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 241/1990 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di *cold ironing*.».

8.0.9

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

(Transizione energetica nei porti)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale e le CERP di cui al comma 2, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di *cold ironing*.»".

9.1

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Al fine di garantire l'interscambio di flussi di dati e ottimizzare le sinergie, il portale digitale di cui al comma 1, deve consentire la piena interoperabilità con la Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in considerazione degli impatti che i procedimenti amministrativi hanno sulle infrastrutture di rete."

9.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti parole: e i comuni

9.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano", aggiungere le seguenti: «e i comuni»

9.4

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. È in ogni caso garantito il diritto di accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di concorrere ad una efficiente programmazione delle infrastrutture della rete elettrica e al contempo promuovere e accelerare la realizzazione degli impianti alimentati ad energia rinnovabile del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'Allegato I-*bis* alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, le soluzioni tecniche minime generali elaborate e validate dai gestori della rete elettrica ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni Attive, sia nel caso di connessioni in media tensione che in alta e altissima tensione, sono da considerarsi vincolanti e comportano la prenotazione definitiva della capacità della rete a condizione che l'impianto di produzione sia stato autorizzato, ovvero la sua realizzazione non sia subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, ovvero l'iter autorizzativo sia in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle soluzioni tecniche minime elaborate e validate dai gestori della rete elettrica in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di decadenza delle soluzioni tecniche minime generali nei casi di inadempimento del richiedente.

9.6

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: elettromagnetici , inserire le seguenti: , tenuto conto degli impatti cumulativi con altre fonti di esposizione

9.7

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le verifiche dell'interesse archeologico, relativamente alle opere di cui al presente articolo, sono svolte in fase di realizzazione dell'intervento, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa fondata su un livello di progettazione esecutiva, ad eccezione di quelle ricadenti, anche parzialmente, nelle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *m*), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le quali è necessaria una valutazione caso per caso da parte dell'ente competente.

9.8

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi in cui la DIL sia corredata da una dichiarazione sostitutiva certificata redatta da un professionista abilitato, che asseveri sotto la propria responsabilità che l'esecuzione dei lavori per realizzare le opere e le infrastrutture di cui al primo periodo non comporti nuova edificazione o scavi in quote diverse a quelle già impegnate da manufatti esistenti o mutamento nell'aspetto esteriore dei luoghi, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo. 22 gennaio 2004, n. 42, e di cui all'articolo 41, comma 4, del Decreto Legislativo. 31 marzo 2023, n. 36.

9.9

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine il seguente periodo:

"Le verifiche dell'interesse archeologico, relativamente alle opere di cui al presente articolo, sono svolte in fase di realizzazione dell'intervento, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa fondata su un livello di progettazione esecutiva, ad eccezione di quelle ricadenti, anche parzialmente, nelle aree di interesse archeologico di cui all'art.142, comma 1, lettera m) del Codice dei Beni Culturali e Paesaggio, di cui al Decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004, n.42, per le quali sarà necessaria una valutazione caso per caso da parte dell'ente competente".

9.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Il comma 7, è sostituito dal seguente:

"7. Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea ovvero occorra l'acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l'autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti, la costruzione e l'esercizio delle opere e delle infrastrutture di cui al comma 5, l'amministrazione precedente adotta lo strumento della conferenza semplificata nel rispetto dei tempi e delle procedure previste dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241."

Conseguentemente sopprimere il comma 8

9.11

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera a), sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

b) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

9.12

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Si Apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera a), sopprimere le parole da: , decorso il quale fino alla fine del periodo; al medesimo comma 7, lettera b), sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quaranta giorni;

b) sopprimere il comma 8.

9.13

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'autorizzazione unica di cui al comma 7 può prevedere, nei casi in cui l'*iter* autorizzativo relativo agli impianti di distribuzione includa anche le opere di connessione alla rete elettrica nazionale (RTN) oltre a quelle per la cabina primaria, l'autorizzazione contestuale, nel rispetto delle rispettive competenze dello Stato e delle Regioni, sia delle opere della rete di distribuzione, sia delle opere di connessione alla RTN.

9.14

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9.1. Per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed in particolare per gli impianti sviluppati nell'ambito dell'autoconsumo diffuso, viene data priorità di accesso alla rete di distribuzione.

9.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 9-undecies, aggiungere il seguente:

9-duodecies. Al fine di garantire la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le relative opere connesse, di cui all'Allegato I-*bis* alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, avvia il procedimento, su istanza del proponente, anche in assenza del progetto, redatto e validato dal gestore di rete competente, dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete. Resta fermo l'obbligo per il proponente di allegare alla domanda di autorizzazione una proposta di soluzione progettuale dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete, elaborata in coerenza con il preventivo per la connessione predisposto dal gestore di rete e accettato dal proponente. L'efficacia del provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, resta subordinata alla conferma della positiva valutazione del gestore della rete competente in merito alla proposta di soluzione progettuale presentata dal proponente. Ferme restando, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il competente gestore della rete evidenzia al proponente la necessità di apportare delle modifiche alla soluzione progettuale proposta, l'Autorità competente in materia di autorizzazione unica, su istanza del proponente, provvede alla valutazione in merito all'entità di tali modifiche entro il termine perentorio di 30 giorni, comunicando l'esito al proponente. In caso di modifiche ritenute non sostanziali il provvedimento è aggiornato entro il termine perentorio di 15 giorni. Il procedimento di approvazione di varianti ritenute sostanziali, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, si conclude nel termine perentorio di 60 giorni.

9.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 9-undecies, aggiungere il seguente:

9-dudecies. Gli interventi su impianti alimentati a fonti rinnovabili esistenti e le variazioni dei progetti autorizzati, ovvero già oggetto di valutazioni ambientali ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, consistenti, a prescindere dalla potenza ovvero dalla taglia di impianto risultante a seguito dell'intervento, in modifiche della soluzione di connessione ovvero delle opere di connessione alla rete, non sono considerati sostanziali e non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo

deposito della dichiarazione di cui all'articolo 6-*bis*, comma 4, del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, purché gli interventi e le opere oggetto del progetto di modifica:

a) non siano ricompresi tra quelli elencati negli Allegati II, II-*bis*, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

b) non ricadano nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quelle incluse nella Rete Natura 2000, nelle aree sottoposte a tutela culturale, paesaggistica o archeologica ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, né nei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

9.17

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 9-undecies, aggiungere il seguente:

9-*duodecies*. Per i soli impianti di produzione di energia e combustibili da fonti rinnovabili alimentati a biomasse, le nuove richieste di connessione alla medesima rete degli impianti localizzati nel medesimo comune e/o in comuni contermini sono sottoposte, laddove previste, ad una procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che esamini gli effetti cumulativi sull'ambiente e sulla popolazione residente.

9.0.1

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-*bis*.

(Aliquota IVA per pompe di calore)

1. Alla Tabella A - Parte II-*bis* (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente: «1-*quinquies*.1. pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

9.0.2

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-*bis*.

(Disposizioni per la riduzione della dipendenza da combustibili fossili attraverso la promozione dell'elettrificazione dei consumi per il riscaldamento)

1. Al fine di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento attraverso l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ARERA, con proprio provvedimento, introduce:

a) tariffe elettriche dedicate per le utenze che utilizzano la pompa di calore elettrica come principale sistema di riscaldamento tramite l'applicazione di componenti tariffarie relative agli oneri di sistema opportunamente ridotte;

b) ulteriori agevolazioni tariffarie nel caso di pompe di calore dotate di sistemi tecnologici di monitoraggio e controllo che abilitano l'integrazione con il sistema elettrico."

9.0.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«**Art. 9-bis.**

(Misure per lo sviluppo green delle isole minori attualmente non interconnesse con la terraferma)

1. Ai fini della realizzazione del piano pluriennale di Terna teso a favorire lo sviluppo *green* delle isole minori attualmente non interconnesse con la terraferma, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'interconnessione con il territorio, finalizzato a favorire la realizzazione delle linee di connessione tra il sistema elettrico nazionale e la rete presente nelle isole minori, finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al comma 4.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

9.0.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«**Art. 9-bis**

(Rafforzamento della disciplina sull'unbundling)

1. Nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi post contatore.

10.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

L'articolo è soppresso

10.2

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: nuovi sistemi aggiungere le seguenti: totalmente alimentati da fonti rinnovabili.

10.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 50.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.

2-ter. Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

2-quater. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

10.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di contenere per il primo trimestre 2024 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115, sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 5 per cento per i consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 41,46 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2023."

G10.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050

l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

l'articolo 10 contiene alcune disposizioni volte a finanziare dei progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento;

appare opportuno sostenere lo sviluppo dei termodotti, sia per sostenere i poli industriali alle prese con la crisi energetica e i conseguenti costi di approvvigionamenti, sia per contribuire a raggiungere gli obiettivi che l'Italia si è posta in materia ecologica ed energetica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di competenza volte a stanziare risorse adeguate al fine di riconoscere un credito d'imposta alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili.

11.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

11.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:

1-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 finalizzata al riconoscimento di misure premiali sulla base del programma approvato ai sensi del comma 1, lettera e-ter). Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

11.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, la lettera c) è soppressa

11.5

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), premettere al numero 1) il seguente:

«01) al comma 2, lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei criteri e modalità per procedere, ove necessario al fine di garantire la salvaguardia e la tutela dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, alla rimozione e ricollocazione di ogni categoria di rifiuto radioattivo, compresi i rifiuti ad alta attività destinati allo stoccaggio provvisorio di lunga durata»

11.6

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «5-bis», secondo periodo, dopo le parole «militari interessate» aggiungere le seguenti: «già nella disponibilità del medesimo Ministero alla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto».

11.7

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma «5-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: che si intendono prevalenti rispetto alle autocandidature di cui al secondo periodo.*

b) *al capoverso comma «5-quater», premettere le seguenti parole: «Fatto salvo il caso di cui al comma 5-bis, ultimo periodo,».*

11.8

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: 23 dicembre 2022, n. 435, aggiungere le seguenti: che risultino basati sulla distribuzione di calore generato esclusivamente da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH),

G11.1

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame rinnova la disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico;

in particolare la nuova procedura prevede che, entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione della proposta di Cnai, risalente al 13 dicembre 2023, possano presentare la propria autocandidatura a ospitare sul proprio territorio il parco tecnologico gli enti territoriali le cui aree non sono presenti nella proposta di Cnai, il Ministero della difesa per le strutture militari interessate e gli enti territoriali le cui aree sono presenti nella proposta di Cnai. Tale procedura presuppone la necessità di procedere ad una rivalutazione dei territori autocandidati al fine di verificarne l'eventuale l'idoneità ad accogliere il sito unico;

considerato che:

è di tutta evidenza che la definizione di un procedimento, alternativo rispetto a quello basato sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), che prevede la predisposizione di una

Carta nazionale delle aree autocandidata (CNAA), avrà come unico effetto quello di rinviare la soluzione del problema legato alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e allo smantellamento delle strutture della passata stagione nucleare, conclusasi con il referendum del 1987, nonché alla gestione del materiale radioattivo ancora giacente nei depositi temporanei, con costi che, dal 2010 ad oggi, hanno superato i 4 miliardi di euro;

come noto, la definizione della CNAPI (Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee), sulla base della quale è stata redatta la CNAI, ha richiesto un *iter* di elaborazione lungo e complesso, così come definito dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, improntato, *in primis*, al rispetto della Guida tecnica n. 29 redatta da ISPRA (oggi ISIN) e delle Linee Guida IAEA (*International Atomic Energy Agency*);

nel mutato contesto normativo definito dal provvedimento in esame, la citata disciplina di cui al decreto legislativo n. 31 del 2010, improntata a criteri di sicurezza, adeguato approfondimento istruttorio e partecipazione dei territori interessati, appare assumere un ruolo secondario rispetto all'esigenza avvertita dal Governo di favorire la presentazione delle autocandidature da parte dei comuni, a prescindere dalla definizione di parametri tecnici di riferimento, anche in aree già oggetto di indagine ed escluse per mancanza dei requisiti di idoneità;

la prospettiva di pervenire all'adozione del provvedimento di autorizzazione unica del DNPT nel 2026 e di avviare l'esercizio nel 2030 non solo appare poco realistica ma induce a preoccupanti considerazioni in ordine alle modalità con le quali verrà gestito il complessivo iter di approvazione, con particolare riferimento al rispetto dei più elevati standard di sicurezza radiologica e salvaguardia ambientale, oltre che di sicurezza pubblica, che la natura dell'impianto richiede,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a garantire, nel quadro degli obblighi dettati dall'Unione europea, l'osservanza delle tempistiche per l'individuazione e la realizzazione del Deposito unico nazionale nel pieno rispetto dei più elevati standard di sicurezza e tutela dell'ambiente e dell'incolumità dei cittadini, nonché ad individuare più efficaci strumenti di partecipazione, trasparenza e confronto pubblico con le comunità territoriali interessate, in tutte le fasi del procedimento, al fine di orientare l'*iter* decisionale alla progressiva individuazione di una soluzione condivisa.

G11.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

rilevato altresì che:

l'articolo 11 del decreto in esame reca numerose modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico;

il decreto introduce, infatti, un procedimento alternativo, a quello attualmente previsto per l'individuazione del sito del Deposito (che si basa sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee - CNAI a cui si arriva tramite un percorso lungo e partecipato e basato sul rigore scientifico), che prevede la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA);

le autocandidature - da parte degli enti territoriali e da parte anche del Ministero della difesa per le strutture militari interessate - possono infatti essere avanzate anche da quei comuni e soggetti le cui aree sono state ritenute non idonee fino ad oggi, per motivi scientifici;

siffatto procedimento rischia di vanificare tutto il lavoro svolto fino ad ora, e che ha portato all'individuazione di 51 siti idonei in 6 regioni, che finirà per allungare inevitabilmente i tempi per l'individuazione del Deposito, che invece rappresenta una vera urgenza per la sicurezza di tutto il Paese;

sul punto della nuova procedura di autocandidatura, il Partito Democratico ha presentato un emendamento soppressivo in quanto ritiene che, dato lo stato dell'*iter*, sarebbe solo un rallentamento dell'intera procedura, perché si possono presentare autocandidature in aree fino ad ora ritenute non idonee;

suddetto emendamento è stato respinto, accogliendone invece uno della maggioranza che concede ulteriori 2 mesi per presentare le autocandidature,

impegna il Governo:

a incrementare le misure premiali per stimolare un'accelerazione dell'individuazione del sito per il deposito e a monitorare gli effetti applicativi della norma riguardante le autocandidature, anche in termini di efficacia rispetto all'urgenza di mettere in sicurezza le scorie radioattive, e, valutati gli effetti applicativi del capoverso 5-*ter* dell'articolo 11, come modificato in sede referente, a non ricomprendere, tra le aree autocandidate, quelle situate al di fuori delle aree individuate dalla CNAI, redatta tenendo conto dell'esperienza internazionale e basata su rigorosi criteri tecnico-scientifici e sull'ascolto dei territori.

G11.3

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Trevisi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge oggetto di conversione reca misure urgenti in materia di infrastrutture per il *decommissioning* e la gestione dei rifiuti radioattivi;

l'articolo summenzionato prevede una serie di modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico. In particolare, l'articolo 11, prevede, *inter alia*, la possibilità per i Comuni non presenti nella Carta nazionale delle aree idonee (CNAI), nonché per il Ministero della difesa con riferimento alle strutture militari interessate, di presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della Carta, la propria autocandidatura per ospitare il Deposito unico nazionale e il Parco Tecnologico e chiedere al Ministero dell'ambiente e alla Sogin di avviare una rivalutazione del territorio stesso, al fine di verificarne l'eventuale idoneità;

considerato che:

con specifico riferimento alle strutture militari e al loro possibile utilizzo per la collocazione del Deposito unico, è fondamentale garantire la trasparenza sotto il profilo dell'accesso alle informazioni e ai dati relativi alla gestione del sito da parte dei soggetti istituzionali, delle associazioni, dei portatori di interesse e delle comunità locali, con particolare riguardo agli aspetti tecnici, gestionali, amministrativi, nonché alle fasi di progettazione tecnica, di pianificazione di servizi, di corretta conservazione nel tempo del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi medesimi e del rispetto delle norme di sicurezza;

ritenuto che:

con particolare riguardo ad un potenziale sito militare da destinare al deposito unico, trattandosi di aree di competenza del Ministero della difesa non è infatti chiaro in che modo e da parte di quale organismo verranno eseguite e gestite le attività di verifica e ispezione del sito, attività generalmente affidate a protocolli di intesa tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della difesa, nonché le modalità di trasmissione e pubblicazione delle informazioni e dei dati sulle attività di caratterizzazione, gestione, tracciabilità e smaltimento dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari, sulla messa in sicurezza e il monitoraggio delle matrici ambientali, nonché sulla gestione e dismissione degli impianti;

la gestione dei rifiuti radioattivi deve essere necessariamente improntata alla protezione sanitaria della popolazione e alla tutela dell'ambiente, a tal fine tenendo conto di tutti gli aspetti che hanno o possono avere una rilevanza per gli usi attuali e futuri del territorio, considerato che il luogo prescelto quale deposito unico dovrà ospitare non solo i rifiuti nucleari (da decenni stoccati in tanti depositi temporanei disseminati in tutta Italia), ma anche la produzione di materiale radioattivo proveniente da attività mediche, industriali e di ricerca, quello proveniente dalla bonifica dei siti oggetto di contaminazioni accidentali, nonché i rifiuti provenienti dalle attività svolte nell'ambito della Difesa ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, rispetto ai quali ad oggi non è dato conoscere l'effettiva quantificazione e caratterizzazione,

impegna il Governo:

a mantenere l'esclusione delle strutture militari dall'elenco delle aree idonee ad ospitare il sito del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, fermo restando che, in ogni caso, devono essere garantite le attività di ispezione e controllo all'interno del sito prescelto, con il coinvolgimento diretto dell'ISIN, della SOGIN, dell'ENEA e dei competenti organi tecnici del MASE, nonché la massima trasparenza e partecipazione delle popolazioni e dei portatori di interesse, a cominciare dal diritto di accesso alle informazioni nel rispetto della Convenzione di Aarhus e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

a garantire, altresì, la massima protezione sanitaria della popolazione e la tutela dell'ambiente durante l'espletamento delle attività di gestione dei rifiuti radioattivi.

11.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifiche del codice ambientale in materia di contrasto all'abbandono di rifiuti)

1. All'art. 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: «1-*ter*. Una quota pari al 50 per cento delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di cui al comma 1 è trasferito all'Amministrazione che ha provveduto all'accertamento del reato. Le somme trasferite sono vincolate ad attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono di rifiuti. Le modalità di attuazione del trasferimento sono definite all'adozione di un apposito regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.»

12.1

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* o del distributore interessato *aggiungere le seguenti:* e senza distinzioni per tecnologia; *al medesimo comma 1, lettera b), dopo le parole:* fotovoltaici con celle, *aggiungere le seguenti:* ivi comprese le celle e i wafer di silicio,;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* 3-bis. L'ENEA provvede all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro di cui al comma 1, garantendo la permanenza di valori minimi di efficienza in relazione al processo di evoluzione tecnologica.

12.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

a) "moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, specificando l'efficienza del modulo;

b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, specificando l'efficienza della cella;".

12.3

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1.2) "capoverso e-ter" aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Le regioni e gli enti locali nel cui territorio è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, nonché il Ministero della difesa con riferimento alle strutture militari, hanno il diritto di recedere dagli accordi stipulati per ospitare sul proprio territorio il deposito nazionale fino al completamento dei lavori, inclusi quelli per l'impianto dello stoccaggio a titolo provvisorio. La Regione nel cui territorio è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico istituisce il Tavolo della trasparenza al fine di garantire la necessaria partecipazione e trasparenza dei territori interessati.»

12.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Alle imprese che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 25 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 200 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera a); un credito di imposta nella misura del 50 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 270 euro per kW di potenza nominale dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera b); dell'85 per cento del costo dei moduli fotovoltaici, con un massimale di spesa previsto pari a 410 euro per kW di potenza dei moduli installati, se sono utilizzati moduli aventi i requisiti di cui alla precedente lettera c). Per soggetti che realizzano investimenti per l'installazione di impianti fotovoltaici, si intendono anche aziende che realizzano impianti con finalità di vendita di energia in modalità ESCO o PPA.

1-ter. Alle imprese che realizzano l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici con moduli e celle prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, è riconosciuto un credito di imposta dell'85 per cento del costo dell'investimento, con un massimale di

spesa per kW di capacità di euro 2.000, nel caso in cui detti sistemi di accumulo siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea attraverso l'utilizzo di chimiche sostenibili - sia in termini di estrazione dei materiali che di lavorazione durante il processo produttivo - e sicure a base Litio-Ferro-Fosfato. Per la realizzazione di sistemi di accumulo asserviti a un impianto fotovoltaico che rispettino le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma le cui celle non siano prodotte negli Stati membri dell'Unione europea il credito di imposta è riconosciuto nella misura dell'85 per cento del costo dell'investimento con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000. Per la realizzazione di sistemi di accumulo che abbiano le caratteristiche di sostenibilità di cui sopra ma non sono asserviti a un impianto fotovoltaico, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25 per cento del costo dell'investimento o del 50 per cento del costo dell'investimento a seconda che i sistemi di accumulo non siano o siano caratterizzati da celle prodotte negli Stati membri dell'Unione europea, con un massimale di spesa per kW di capacità di euro 1.000.

1-quater. Alle imprese che realizzano gli investimenti di cui al precedente comma in strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, le percentuali di detrazione di cui sopra vengono incrementate di 10 punti percentuali.

1-quinquies. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto. Le imprese possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante in 5 quote annuali di pari importo.

12.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"*1-bis*) In relazione ai prodotti iscritti nel registro di cui al comma 1, il produttore o il distributore interessato, che ha presentato la relativa istanza, fornisce indicazioni in ordine alla provenienza delle materie prime critiche, alle emissioni di carbonio relative all'intera filiera, al ciclo di vita del prodotto e al rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), prendendo a riferimento i più elevati standard di certificazione ambientale. Dette informazioni sono pubblicate in nota al registro e devono essere aggiornate con cadenza annuale."

12.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 92, è inserito il seguente: «*92-bis.* All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «*2-ter.* In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *h*), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.»».

13.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "della legge 30 dicembre 2021, n. 234", sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione di investimenti che prevedono l'utilizzo di qualsiasi combustibile fossile."

13.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 280.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in misura pari a 280 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

13.3

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 400 milioni. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione dispesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.

13.0.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli elettrici e velocipedi a pedala assistita)

1. Ai fini di ridurre i tempi della transizione energetica, di apportare benefici in termini di mitigazione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e di ridurre la spesa per l'acquisto di carburante incentivando una mobilità alternativa all'utilizzo di veicoli inquinanti, per gli anni 2024, 2025 e 2026 sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

a) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

b) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria L1e e L3e, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) i veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria N1 e N2, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 50.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

d) i velocipedi a pedala assistita di cui all'articolo 50, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 107,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.0.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene

condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.

2. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 199 del 2021, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.

3. All'articolo 119, comma 16-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «fino a 200 kW» sono sostituite con le parole «fino ad 1 MW»;

b) dopo le parole «di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

13.0.3

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 13-*bis*.

(Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati da mezzi ad alimentazione totalmente elettrica)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂ previsti per il settore dei trasporti e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ai veicoli ad alimentazione totalmente elettrica, detenuti a titolo di proprietà, appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché ai motocicli con potenza non inferiore a 11 kW si applica una riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi in relazione ai transiti effettuati sulle tratte autostradali.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate ai proprietari dei veicoli.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I diversi fornitori del servizio di pedaggio forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativo ai propri clienti proprietari dei veicoli di cui al comma 1, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per consentire il monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e valutare l'efficacia della misura di differenziazione dei pedaggi stradali.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri applicativi della riduzione tariffaria di cui al comma 1."

13.0.4

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la riduzione degli effetti climalteranti)

1. Per accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, il comma 1041 è sostituito dal seguente: «1041. Al fine di provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026».

13.0.5

[Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis.

(Tavolo permanente di coordinamento per la decarbonizzazione dei settori strategici e la giusta transizione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Tavolo permanente di coordinamento per la decarbonizzazione dei settori strategici e la giusta transizione, composto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da rappresentanti del CNR, da rappresentanti di ENEA, da rappresentanti delle regioni e degli enti locali nonché dalle parti sociali volto ad assicurare il coordinamento e l'indirizzo unitario delle misure e delle azioni in materia di decarbonizzazione e finalizzato a:

- a) tutelare le fasce sociali più deboli e vulnerabili nonché i lavoratori attraverso nuove opportunità di occupazione;
- b) sviluppare progetti concertati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dei settori strategici, in un'ottica di tutela ambientale, sociale e di economia circolare.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1."

14.1

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 14

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».

14.2

[Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi, Magni](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con il pieno coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative."

14.3

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a diffusione nazionale, anche con

il coinvolgimento della RAI (Società concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante radio e televisioni locali, cartellonistica su strada, *spot*, affissioni su mezzi di trasporto pubblico locale inerenti la mobilità urbana ed extra-urbana.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* 1 milione di euro, *con le seguenti:* 5 milioni di euro;

b) *al comma 3, lettera b), capoverso comma «2-bis.», alinea, sostituire le parole:* sessanta giorni *con le seguenti:* centottanta giorni;

c) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* 3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 sono ricompresi, tra i vulnerabili, i clienti che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di quattro figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.;

d) *al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da:* l'Autorità *fino alla fine del periodo con le seguenti:* la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo. Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutele graduali ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente.;

e) *al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da:* Acquirente unico S.p.A *fino a:* ARERA *con le seguenti:* ARERA effettua, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico;

f) *al medesimo comma 7, secondo periodo, sostituire le parole:* il 31 marzo 2025 *con le seguenti:* 3 mesi dalla conclusione delle aste e comunque non oltre il 1° giugno 2024.

14.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a diffusione nazionale, anche con il coinvolgimento della RAI (Società concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante Radio e Televisioni locali, cartellonistica su strada, *spot*, affissioni su mezzi TPL inerenti la mobilità urbana ed extra-urbana.

Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 1 milione di euro *con le seguenti:* cinque milioni di euro.

14.5

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. La Presidenza del Consiglio assicura che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. Per tali finalità, l'attività di informazione e comunicazione di cui al comma 1, costituisce messaggio di utilità sociale e di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150."

14.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza e la comprensione

delle informazioni del contratto di fornitura di energia elettrica rese al cliente finale sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale e per migliorare la confrontabilità delle offerte, ridurre al minimo gli ostacoli al cambio di venditore senza limitare indebitamente la scelta del cliente stesso, prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica in esito alle procedure competitive, l'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 210 dell'8 novembre 2021 è abrogato. Arera con propria deliberazione, da adottare entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, determina le modalità di attuazione del presente comma aggiornando conseguentemente l'articolo 1, comma 1.1, numero XXI della Deliberazione 6 giugno 2023 250/2023/R/COM.

14.7

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di energia elettrica, la tariffa ad uso domestico delle abitazioni in muratura, prevista dalla deliberazione 9 febbraio 2012 38/2012/R/eel di Arera, è applicata anche per le forniture temporanee a forfait delle abitazioni ad uso dello spettacolo viaggiante.

14.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 4;*

b) *al comma 5, sopprimere le parole:* o dall'esercente il servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11 comma 2 del decreto legislativo n. 210 del 2021 come modificato dal comma 3 del presente articolo;

c) *al comma 6, sopprimere le parole:* coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo;

d) *sostituire il comma 7 con il seguente:* 7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, ARERA, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro 3 mesi dalla conclusione delle aste e comunque non oltre 1° giugno 2024 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.

14.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, è sostituito dal

seguito: «2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all' articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ai clienti vulnerabili di cui al comma 1 continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125.».

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 4;*

b) *al comma 5, sopprimere le parole:* o dall'esercente il servizio di vulnerabilità di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 210 del 2021 come modificato dal comma 3 del presente articolo;

c) *al comma 6, sopprimere le parole:* coerente con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo;

d) *al comma 7, alle parole:* Per le finalità *premettere le seguenti:* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del DM 18 maggio 2023, n.169;

e) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:* 7.1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026».

14.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 3, lettera b), capoverso comma «2-bis.», sostituire le parole: sessanta giorni *con le seguenti:* centottanta giorni.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo. Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutela graduale ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente.

14.11

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 sono ricompresi tra i vulnerabili i clienti che non superano la soglia ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei familiari con meno di quattro figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno quattro figli a carico.

14.12

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Per l'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate con delibera dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas."

14.13

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

14.14

[Bevilacqua](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

"4. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.

4-bis. Al fine di salvaguardare il personale impiegato nella gestione di attività di maggior tutela nei contact center, attualmente titolari di tali attività in fase di graduale transizione, all'interno degli schemi delle procedure competitive di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è applicato, nel passaggio dal mercato tutelato al mercato dei Servizi a tutele gradualmente (STG) e successivamente al mercato libero, l'obbligo dell'utilizzo dell'istituto della clausola sociale in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, e nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione".

14.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire il capoverso comma «1.» con il seguente: «1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) assicura, con propri provvedimenti, che gli operatori individuati successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, subentrino nell'azienda o nel ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e subentrino conseguentemente nei rapporti giuridici in capo agli stessi al momento della cessazione del servizio di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007, correlati al servizio medesimo.».

14.16

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire il capoverso «1.» con il seguente:

"1. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) assicura, con propri provvedimenti, che gli operatori individuati successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, subentrino nell'azienda o nel ramo d'azienda degli esercenti il servizio di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, e subentrino conseguentemente nei rapporti giuridici in capo agli stessi al momento della cessazione del servizio di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2007, correlati al servizio medesimo."

14.17

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire il secondo periodo, con il seguente:

"Entro sessanta giorni dalla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021 e, comunque, non oltre il 31 maggio 2024, la Banca d'Italia definisce con proprio provvedimento, sentiti l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, le condizioni e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo."

14.18

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di assicurare la regolarità dei relativi pagamenti e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, gli esercenti il servizio di maggior tutela sono tenuti a inviare agli esercenti il servizio a tutele gradualmente ogni informazione necessaria per procedere all'addebito diretto sul conto corrente bancario, postale o su altri mezzi di pagamento del cliente che opera attraverso un intermediario finanziario, secondo quanto previsto dal periodo precedente."

14.19

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7

14.20

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Per le finalità di cui al comma 1, per assicurare un efficace coordinamento delle politiche e delle azioni a tutela dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché per garantire la tempestiva adozione delle occorrenti misure correttive, ARERA, avvalendosi, ove necessario, della società Acquirente Unico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, specifiche attività di monitoraggio relativamente alle condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici successivamente alla conclusione delle procedure competitive di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, e 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.

201, nonché alla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari individuati mediante le predette procedure competitive. Gli esiti delle attività di cui al primo periodo sono contenuti in una relazione trasmessa dall'ARERA alle Commissioni parlamentari, competenti per materia, entro 3 mesi dalla conclusione delle aste e comunque non oltre 1° giugno 2024 e, successivamente, con cadenza annuale a decorrere da detta data.

14.21

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis- 1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

7-ter-1. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)."

14.22

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis-1. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le piccole e medie imprese che dichiarino di versare in situazione di obiettiva difficoltà. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, l'ARERA, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze delle piccole e medie imprese".

14.23

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:

"7-ter. L'esercizio del diritto di recesso anticipato da un contratto di fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte dei clienti domestici, inclusi quelli qualificabili come vulnerabili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, non è soggetto ad alcun onere a carico dell'utente finale."

G14.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziati dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

l'articolo 20-*octies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), in materia di ricostruzione pubblica, definisce un elenco non esaustivo e soprattutto configgente, almeno in parte, con l'articolazione in 5 piani speciali di cui al successivo comma 2;

in particolare, la lettera c) relativa ad archivi, musei e biblioteche, comprensivi dei materiali del patrimonio archivistico e bibliotecario, non ha senso di esistere, anche come equiparazione alla lettera a), se non si specifica che si parla di beni privati trattati come pubblici. Per gli edifici di culto l'inclusione nella ricostruzione pubblica andrebbe operata a prescindere dal requisito della tutela, che semmai costituisce un discrimine per l'articolazione dei piani speciali;

allo stesso modo, la lista dei beni pubblici oggetto di ricostruzione è incompleta, per cui la dicitura «edifici municipali» risulta estremamente limitante ed escluderebbe una serie di categorie di immobili di sicuro interesse; anche l'assenza delle infrastrutture viarie è ingiustificata e può creare problemi al momento della stesura dei piani, oltre che in aperta contraddizione con il comma 2,

impegna il Governo

a includere gli edifici pubblici e quelli delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità tra quelli in favore dei quali possono essere concessi finanziamenti per la ricostruzione pubblica.

G14.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

nel piano di sviluppo 2021 di Terna si legge che sono previsti nuovi interventi mirati ad incrementare l'interconnessione delle isole minori, per rendere più efficiente e affidabile il loro sistema elettrico, attraverso la connessione diretta con la rete continentale e della Sicilia (ad esempio interconnessione delle isole del Giglio e Favignana);

sono iniziati i lavori del nuovo elettrodotto tra l'isola d'Elba e Piombino: l'opera, realizzata da Terna e del costo di circa 90 milioni di euro, consentirà la realizzazione di un'infrastruttura moderna ed efficace tra il sistema elettrico nazionale e la rete dell'Elba;

nell'arcipelago toscano la vicina Isola del Giglio è alimentata esclusivamente da una centrale elettrica a gasolio;

il piano pluriennale di Terna prevedeva la realizzazione di un cavo sottomarino per l'isola del Giglio con lavori da avviare nel 2023 e da concludere nel 2030;

questo progetto, oltre a risolvere i problemi riguardanti la difficoltà di approvvigionamento, costi per cittadini e imprese, sarebbe pienamente coerente con il processo di decarbonizzazione dell'isola, ricompresa nel Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano;

da quanto si apprende sulla stampa, il progetto di Terna sarebbe sostanzialmente bloccato: nel corso di una recente riunione tra comune di Isola del Giglio e Terna «si è accertato che la progettazione è purtroppo rallentata, in questi ultimi tempi, a causa del parere negativo reso dall'Arera che ha giudicato troppo costoso l'intervento, in attesa di eventuali fondi nazionali o regionali che possano render migliore il rapporto costo/beneficio dell'intervento. In questo momento sono in corso le valutazioni del parere Arera per riuscire a risolvere tutte le criticità che sono emerse dall'analisi dell'intervento che, come ribadito nel corso della riunione, verrà sostenuto anche nel Piano di Sviluppo Terna 2023»;

appare evidente come tale situazione stia creando gravi problemi economici, produttivi ed ambientali, ad un territorio marginale che rischia di essere ulteriormente penalizzato e che le opere di interconnessione delle isole minori rientrano tra le opere di decarbonizzazione necessarie per garantire la transizione energetica,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di competenza volte a sostenere lo sviluppo della portualità turistica nelle isole minori e a garantire risorse adeguate affinché possano essere realizzati, nel più breve tempo possibile, i nuovi interventi mirati ad incrementare l'interconnessione delle isole minori, per rendere più efficiente e affidabile il loro sistema elettrico, attraverso la connessione diretta con la rete continentale e la Sicilia..

G14.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in particolare tra il 16 e il 18 maggio, 350 milioni di metri cubi di acqua, equivalenti a sei mesi di pioggia, sono caduti in 36 ore in tutta l'Emilia-Romagna, una delle regioni agricole più importanti d'Italia. Le forti piogge hanno provocato lo straripamento di 23 fiumi in tutta la regione, interessando 100 comuni e provocando più di 400 frane, che la loro volta hanno danneggiato e interrotto centinaia di strade;

tali inondazioni erano state precedute da una siccità che aveva inaridito la terra, riducendo la sua capacità di assorbire l'acqua;

ad oggi, nonostante siano passati 6 mesi dall'evento alluvionale al centro del dibattito ci sono ancora i rimborsi e la necessità di rimborsare il 100 per cento dei danni subiti dai cittadini e dalle imprese;

impegna il Governo:

a prevedere, fin dal primo provvedimento utile, ristori, rimborsi, proroghe fiscali e tributarie, cassa integrazione affinché sia ricostruito il tessuto produttivo e sociale delle zone alluvionate.

G14.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla

COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziati dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione,

impegna il Governo

a estendere l'ambito di applicazione della disciplina di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), consentendo l'accesso ai contributi per la ricostruzione anche a tutti quegli immobili non direttamente inondati o siti su frana, ma danneggiati nell'ambito degli stessi eventi dalle avverse condizioni atmosferiche, al fine di eliminare alcune incertezze circa il nesso causale dei danni con gli eventi e in considerazione degli interventi avviati in somma urgenza da parte delle pubbliche amministrazioni.

G14.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

impegna il Governo:

a incrementare di almeno 5,5 miliardi di euro l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli

eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

G14.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziare dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 2-ter, comma 8 abilita il Commissario straordinario ad avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, anche delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi *in house* delle medesime Amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni, a tal fine prevedendo risorse per il solo anno 2023,

impegna il Governo

a stanziare anche per l'anno 2024 le risorse necessarie alla copertura economica per le convenzioni con le amministrazioni e gli organismi *in house* a supporto dell'attività del Commissario straordinario alla ricostruzione dei territori alluvionati nel 2023, al fine di garantire continuità e sostenibilità alle attività in corso di avvio.

G14.7

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie

completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziare dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 20-*sexies* definisce la tipologia di contributi concedibili dal Commissario straordinario, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, per la ricostruzione privata nei territori alluvionati nel 2023; tuttavia, al momento, beni mobili e beni mobili registrati di proprietà di persone fisiche, che costituiscono una parte significativa del danneggiamento, restano al di fuori di ogni ipotesi di contribuzione,

impegna il Governo

a prevedere il ristoro anche per beni mobili distrutti o danneggiati nei territori alluvionati nel 2023.

G14.8

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050

l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziati dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

è necessario, visti i meccanismi di pagamento diretto ipotizzati almeno per gli importi più bassi, sottrarre le risorse per la ricostruzione alle ordinarie disposizioni sulla pignorabilità o sequestrabilità delle somme;

impegna il Governo:

a prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali.

G14.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziati dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 20-*sexies*, disciplina le procedure per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi per la ricostruzione privata, prevedendo compiti istruttori per i comuni territorialmente competenti in ordine alla regolarità edilizia ed urbanistica degli interventi proposti, e autorizza gli enti locali dei territori alluvionati nel 2023 a procedere ad assunzioni a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi;

tuttavia sono state sospese a far data dal 1° giugno 2023 tutte le procedure concorsuali nei territori colpiti ed inseriti nell'allegato A) al decreto-legge n. 161 del 2023, e le altre graduatorie non risultano adeguate alle funzioni richieste,

impegna il Governo

a semplificare il ricorso alle graduatorie e le modalità di selezione del personale, consentendo il ricorso ad altre modalità di reclutamento con istituti giuridici comunque previsti e contemplati dal vigente ordinamento nazionale in materia ed altresì coerenti con la formulazione normativa citata in premessa, relativa a selezioni ed assunzioni a tempo determinato.

G14.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziati dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

gli enti locali colpiti dall'evento si trovano ad affrontare grandi problematiche dovute alla mancanza di disponibilità finanziarie certe, esigibili e disponibili sin dall'inizio,

impegna il Governo

a differire il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni e alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, senza applicazione di sanzioni ed

interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

G14.11

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziare dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), all'articolo 20-*quinquies* ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un Fondo per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dalle alluvioni a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro (comma 1), cui si aggiungono ulteriori 1.500 milioni di euro (comma 2), di cui allo stato attuale stanno rimanendo circa 800 milioni per l'anno 2025, quale unica fonte di finanziamento per i 5 piani speciali per la ricostruzione pubblica, con il rischio di coprire una frazione nemmeno maggioritaria delle esigenze complessive (peraltro non ancora pienamente quantificate),

impegna il Governo

a incrementare le risorse del Fondo per la ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dalle alluvioni a far data dal 1° maggio 2023, per coprire a pieno le esigenze complessive della ricostruzione anche per l'anno 2025.

G14.12

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in particolare, il susseguirsi degli effetti calamitosi sul nostro Paese dimostra che purtroppo non siamo più in presenza di fatti occasionali, ma di situazioni sistematiche di grave criticità che ciclicamente si verificano;

siamo di fronte a una condizione non più definibile come urgente che impone un intervento infrastrutturale duraturo nel tempo, che vada di pari passo con una normativa necessaria per autorizzare gli interventi;

occorre prendere atto del cambiamento climatico e dell'esigenza di operare una serie di azioni volte a limitarne gli effetti all'origine e a potenziare le infrastrutture per contenerne gli effetti quando l'evento atmosferico si verifica,

impegna il Governo:

ad adottare opportune iniziative, accompagnate da idonee risorse finanziarie, volte a favorire investimenti diretti a fronteggiare il cambiamento climatico e il ricorso alle fonti di energia rinnovabile.

G14.13

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050

l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche un'ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazione del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore; una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5 mila addetti del settore *customer care* dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di *contact center* operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché sia scongiurato che l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica determini la messa a rischio di oltre 1.500 posti di lavoro e la dispersione delle professionalità acquisite.

G14.14

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state

adempite;

nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale si prevede la realizzazione di un *Green Corridor* destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino,

impegna il Governo:

a stanziare risorse adeguate finalizzate a finanziare uno studio di fattibilità del *Green Corridor*, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

G14.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

in particolare, appare estremamente deludente quanto previsto in materia di fonti rinnovabili, che devono, invece, costituire un'opportunità di sviluppo e di crescita,

impegna il Governo:

a prevedere interventi in favore delle piccole e medie imprese attraverso l'istituzione di un fondo volto a concedere contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, a copertura di parte delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

G14.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

in particolare, le comunità energetiche continuano a riscontrare notevoli problematiche in termini di finanziamento e di accesso al credito,

impegna il Governo

a estendere alle comunità energetiche l'accesso alle garanzie del fondo di Garanzia Green di SACE, di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

G14.17

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

occorre continuare nell'azione di semplificazione per incentivare l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili anche al fine di far fronte ai rincari del prezzo dell'energia,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare la norma di semplificazione, introdotta dal cosiddetto «decreto bollette», che stabilisce che, fino al 30 giugno 2024, nelle strutture turistiche e termali, gli impianti fotovoltaici collocati sulle coperture piane o falde, di potenza fino a 1 MW e destinati all'autoconsumo, possano essere realizzati con dichiarazione di inizio lavori asseverata.

G14.18

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche un'ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele gradualistiche per la continuità occupazione del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore; una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5 mila addetti del settore *customer care* dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di *contact center* operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di valutare l'opportunità di rivederla, nel primo provvedimento utile, assicurando la continuità dell'applicazione della clausola sociale anche per il futuro, nell'affidamento del servizio a tutele gradualistiche per la continuità occupazione del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela.

G14.19

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di

ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in particolare la regione Lombardia, secondo i dati di Legambiente Lombardia che annualmente li elabora con il rapporto Città Clima, ha registrato da sola oltre il 10 per cento degli eventi atmosferici avversi registrati in Italia tra il 2010 e il 2023. Sono stati infatti 179 su 1.732 totali delle 179 calamità naturali, 51 sono state allagamenti da piogge intense, 47 danni da trombe d'aria e raffiche di vento, 27 esondazioni fluviali, 20 danni da siccità prolungata, 10 danni alle infrastrutture, 10 frane da piogge intense, 9 danni da grandinate, 4 eventi di temperatura record, 1 danno al patrimonio storico da piogge intense;

è necessario non solo improntare nuove strategie slegati dalle emergenze affinché si possano contrastare le calamità naturali sempre più frequenti ma è necessario approntare una strategia di intervento permanente, perché linee guida e piani, soprattutto se non accompagnate da investimenti e azioni, non sono in grado di rispondere alla vulnerabilità di fronte alla crisi climatica dei sistemi socioeconomici delle regioni e in particolare della regione Lombardia,

impegna il Governo:

a predisporre fin dal primo provvedimento utile misure volte a incentivare il tessuto economico di una regione così importante come la Lombardia che vadano a finanziare:

- Opere di contenimento del dissesto idro-geologico nelle zone a maggiore rischio;
- Sostegno alle aziende e alle imprese lombarde con contributi dedicati alla conversione energetica nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale e nella promozione di politiche di economia circolare;
- Sostegno agli Enti locali con lo stanziamento di contributi volti a migliorare buone pratiche di efficientamento energetico delle strutture pubbliche del territorio;
- Politiche di comunicazione volte a sensibilizzare i cittadini nella responsabilità individuale rispetto a buone pratiche di risparmio energetico e riciclo;
- Valorizzazione di politiche di recupero delle aree dismesse rispetto a nuovo consumo di suolo.

G14.20

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

è all'esame dell'Aula il disegno di legge A.C. 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle

imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

particolarmente grave è stato l'insufficiente rifinanziamento del Fondo Italiano per il clima, oggetto di tagli pari a 280 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2026 operati dall'ultima legge di Bilancio;

il Fondo Italiano per il Clima, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, costituisce infatti il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente;

non appare chiaro pertanto come e con quali risorse il Governo intenda adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28, né con quali politiche funzionali alla crescita sostenibile del settore produttivo;

particolarmente grave è il fatto che il Governo sembri ignorare lo storico accordo raggiunto per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, poiché continua a puntare sull'attività estrattiva del gas,

impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento utile tutte le risorse finanziarie atte a finanziare con maggiori risorse il Fondo italiano per il clima, quale principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente.

G14.21

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

è all'esame dell'Aula il disegno di legge A.C. 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie

completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

particolarmente grave è stato l'insufficiente rifinanziamento del Fondo Italiano per il clima, oggetto di tagli pari a 280 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2026 operati dall'ultima legge di Bilancio;

il Fondo Italiano per il Clima, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, costituisce infatti il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente;

non appare chiaro pertanto come e con quali risorse il Governo intenda adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28, né con quali politiche funzionali alla crescita sostenibile del settore produttivo;

particolarmente grave è il fatto che il Governo sembri ignorare lo storico accordo raggiunto per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, poiché continua a puntare sull'attività estrattiva del gas,

impegna il Governo

a presentare alle Camere ogni sei mesi a partire dalla conversione in legge del presente decreto, una relazione dettagliata sulle politiche poste in essere per adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28.

G14.22

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

delle risorse stanziati dal Governo e dei fondi del PNRR, pari complessivamente a circa 4 miliardi di euro, alle famiglie e alle imprese dei territori dell'Emilia Romagna colpiti dalle alluvioni del maggio scorso non è ancora arrivato nulla;

i ritardi sono causati soprattutto dalla scelta del Governo di separare la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione;

l'articolo 20-*novies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, (cosiddetto Decreto Alluvioni), disciplina le funzioni dei soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati;

è necessario prevedere che i soggetti attuatori degli interventi siano gli stessi che hanno predisposto e inviato i progetti al Commissario per l'approvazione e introdurre un elemento di chiarezza nei confronti di diocesi ed enti ecclesiastici, la cui gestione economica e trasparente deve essere garantita attraverso procedure ad evidenza pubblica, oltre che con la stessa valutazione di congruità degli investimenti prevista per gli altri enti pubblici promotori di progetti di ricostruzione, impegna il Governo:

a includere i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali tra i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali e a equiparare diocesi ed enti ecclesiastici a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

G14.23

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedurali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo

alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

l'articolo 14 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica: al comma 3 dell'articolo si prevede che a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela, i clienti vulnerabili hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. Acquirente unico S.p.A. svolge, secondo modalità stabilite dall'ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità;

per quanto riguarda il tema della maggior tutela, il testo dunque prevede poche risorse per lo svolgimento di campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico e soprattutto disciplina (male) il servizio di vulnerabilità, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da parte di operatori individuati tramite procedure competitive, aste quindi anche per i clienti vulnerabili, abrogando inoltre la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazionale del personale impiegato nei contact center del servizio di maggior tutela. È necessario intervenire sul potenziamento della campagna informativa prevedendo maggiori risorse e il coinvolgimento di RAI, TV e radio locali e un orizzonte temporale più ampio per disciplinare il servizio ai clienti vulnerabili cercando, al contempo, di allargarne la platea attraverso l'aumento dell'ISEE alla luce di quanto evidenziato da tutti i dati disponibili che mostrano un costo dell'energia elettrica sul mercato libero quasi sempre maggiore rispetto a quello stabilito per la maggior tutela;

anche per questo è ormai da molti mesi che diciamo che sarebbe necessaria una proroga del passaggio dei clienti domestici al mercato libero perché sono cambiate le condizioni di sistema visto che ci sono stati la guerra criminale di Putin in Ucraina, la crisi energetica, il caro benzina, il rialzo dell'inflazione, lo schizzare in alto delle bollette di elettricità e gas, e poco o niente è stato fatto per preparare ed informare i consumatori su questo cambiamento così impattante per le famiglie,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte a intervenire urgentemente per ricomprendere tra i vulnerabili, i clienti che non superano la soglia ISEE (indicatore situazione economica equivalente) di 20.000 euro per i nuclei famigliari con meno di 4 figli e 40.000 euro per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico;

ad assicurare le risorse necessarie per avviare il prima possibile una campagna informativa a diffusione nazionale, anche con il coinvolgimento della RAI (Società concessionaria di servizio pubblico) e delle sue redazioni locali, e a diffusione locale anche mediante Radio e Televisioni locali, cartellonistica su strada, spot, affissioni su mezzi TPL inerenti la mobilità urbana ed extra-urbana che informi adeguatamente i clienti domestici e vulnerabili sulle conseguenze derivanti dalla cessazione del servizio di maggior tutela.

G14.24

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in Emilia-Romagna, in data 2 dicembre 2023, la multinazionale austriaca Mayr Melnhof ha comunicato la chiusura dell'ex Farmografica di Cervia, storico stabilimento del territorio acquisito dal colosso del packaging nel 2022, interrompendo unilateralmente il confronto con le organizzazioni sindacali e mettendo a rischio licenziamento 92 dipendenti;

nei 6 mesi di stop all'attività produttiva causati dagli eventi alluvionali di maggio scorso, lavoratori e lavoratrici hanno continuato a lavorare per ripristinare l'agibilità dello stabilimento. Quando i dipendenti sono stati messi in cassa integrazione ordinaria, gli uffici amministrativi hanno continuato a mantenere viva l'attività aziendale. L'azienda ha beneficiato degli ammortizzatori sociali messi a disposizione dallo Stato italiano e incassato rimborsi da un'assicurazione aziendale che ha garantito ristori a copertura dei danni subiti e del mancato fatturato;

la decisione di Mayr Melnhof costituisce l'unico caso in Romagna di realtà produttiva industriale ad aver annunciato la chiusura a seguito dell'alluvione ed appare giustificata, piuttosto, dalla prospettiva di delocalizzare permanentemente all'estero;

le istituzioni locali e le parti sociali, attivatisi immediatamente per aprire un dialogo con l'azienda e salvare questa realtà produttiva e occupazionale, hanno rilevato la sostanziale indifferenza della multinazionale ad ogni sollecito a valutare la possibilità di accedere ad ulteriori misure di sostegno o ristoro;

Comune, Provincia e Regione hanno richiesto un vertice con il Commissario straordinario per la ricostruzione Generale Francesco Paolo Figliuolo per discutere della possibilità per un'eventuale azienda subentrante di accedere al supporto e alle risorse della struttura commissariale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere che le agevolazioni previste dal decreto-legge n. 61 del 2023 «Dl Alluvione» possano essere estese anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevino attività economiche e produttive in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette, al fine di per garantire continuità occupazionale;

ad adottare le iniziative di competenza, anche di carattere normativo, finalizzate a garantire a lavoratori e lavoratrici la massima tutela e il continuato accesso alla cassa integrazione;

ad istituire un tavolo nazionale per gestire la crisi aziendale di cui in premessa, considerato altresì il particolare contesto legato ai danni causati dall'alluvione in cui ciò sta avvenendo.

G14.25

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche un'ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele gradualistiche per la continuità occupazionale del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore; una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5mila addetti del settore *customer care* dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di *contact center* operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale;

una particolare preoccupazione desta la nuova disciplina per quanto riguarda le ricadute occupazionali nel territorio della regione Abruzzo, dove si stimano almeno 100 posti di lavoro a rischio nel territorio aquilano, senza che questo abbia visto alcuna iniziativa da parte delle amministrazioni del capoluogo o della regione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché sia monitorata la ricaduta occupazionale conseguente l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica, nel territorio abruzzese.

G14.26

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica e che nella sua originaria formulazione prevedeva anche una ingiusta tassa ambientale, che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

anche sul piano sociale ed occupazionale non mancano le incongruenze del provvedimento in oggetto; al riguardo, si segnala in particolare la disposizione di cui all'articolo 14, il comma 4 che abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele gradualmente per la continuità occupazione del personale impiegato nei contact center del servizio di maggior tutela e disponendo, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di contact center sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore;

una soluzione che, come denunciato unitariamente da tutte le organizzazioni sindacali, rischia di pregiudicare il futuro occupazionale di oltre 1.500 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, impegnati da tantissimi anni nel servizio di assistenza telefonica;

negli ultimi anni la transizione dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia, ha visto una graduale riconversione di oltre 5mila addetti del settore customer care dal mercato tutelato al mercato libero, percorso che solamente grazie alla contrattazione tra le aziende di contact center operanti in regime di appalto e le strutture sindacali è stato possibile realizzare senza alcuna perdita occupazionale, proprio grazie all'applicazione delle norme sulla clausola sociale;

una particolare preoccupazione ha destato la nuova disciplina per quanto riguarda le ricadute occupazionali in Puglia, dove almeno 250 lavoratori impegnati in aziende come Network Contact, Covisian e System House, occupati nelle commesse del Servizio Elettrico Nazionale. Una questione che ha visto la mobilitazione unitaria della regione Puglia, delle aziende e dei sindacati di categoria, impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile affinché sia monitorata la ricaduta occupazionale sul territorio pugliese conseguente l'applicazione del nuovo regime di gestione delle attività di assistenza telefonica dell'utenza dei servizi di fornitura energetica, scongiurando la dispersione delle professionalità acquisite.

G14.27

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

è all'esame dell'Aula il disegno di legge A.C. 1606, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

particolarmente grave è stato l'insufficiente rifinanziamento del Fondo Italiano per il clima, oggetto di tagli pari a 280 milioni di euro per ogni anno dal 2024 al 2026 operati dall'ultima legge di Bilancio;

il Fondo Italiano per il Clima, istituito dalla legge di bilancio per il 2022, costituisce infatti il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti dal nostro Paese nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente;

non appare chiaro pertanto come e con quali risorse il Governo intenda adeguarsi alle conclusioni raggiunte in seno alla COP28, né con quali politiche funzionali alla crescita sostenibile del settore produttivo;

particolarmente grave è il fatto che il Governo sembri ignorare lo storico accordo raggiunto per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, poiché continua a puntare sull'attività estrattiva del gas;

il decreto in particolare riscrive, per la terza volta in meno di due anni, la norma riguardante il rafforzamento della sicurezza energetica degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità per consentire ulteriori trivellazioni per estrarre gas in deroga ai vincoli ambientali esistenti e nelle aree interessate dai cosiddetti vincoli aggiuntivi di esclusione stabiliti a livello regionale anche ai fini «dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie»,

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a presentare una relazione dettagliata alle Camere sull'aumento e la localizzazione delle attività di trivellazione per estrarre gas in deroga ai vincoli ambientali esistenti.

14.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1

(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni tariffarie a favore degli esercizi di vicinato)

1. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 114 che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2024:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.0.2

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1

(Incentivi per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica)

1. Al fine di generare un incremento in termini di efficientamento energetico e di riduzione dei consumi domestici, in aderenza agli obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 destinato all'erogazione di un contributo agli acquirenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica con contestuale smaltimento e riciclo di un corrispondente elettrodomestico obsoleto di almeno n. 2 classi energetiche inferiori.

2. In ogni caso, il contributo di cui al comma 1 è assegnato per l'acquisto di elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla:

- a) classe B per le lavatrici e lavasciuga;
- b) classe C per le lavastoviglie;
- c) classe D per i frigoriferi e i congelatori.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede alla determinazione dell'ammontare massimo del contributo per ciascun beneficiario, tenendo conto anche delle capacità reddituali, nonché delle modalità di erogazione e degli eventuali limiti di fruibilità.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.0.3

[Lorefice](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: «10 gennaio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «10 gennaio 2025»;

b) al comma 60, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».

14.0.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il *bonus* sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».

14.0.5

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse

di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo ammontano a 1.400 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026. Entro tre mesi dalla data dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il *bonus* sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi».

14.0.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14.1

(Tariffa dedicata per le pompe di calore)

1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:

a) una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;

b) tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in combinazione con l'inerzia degli edifici.

14.0.7

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14.1

(Tariffa dedicata per le pompe di calore)

1. Ai fini della sicurezza energetica del sistema elettrico nazionale e per favorire la transizione energetica, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione tecnico-finanziaria che abbia come oggetto la possibilità di introdurre:

a) una tariffa elettrica dedicata alle pompe di calore utilizzate, quale fonte primaria per la climatizzazione invernale, in abitazioni adibite a residenza principale, tramite una riduzione delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema;

b) tariffe dinamiche, in base a fattori quali fasce di tempo e condizioni di carico della rete, che tengano conto del potenziale di flessibilità che le pompe di calore offrono alla rete elettrica in

combinazione con l'inerzia degli edifici."

G14-bis.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 14-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, il rifinanziamento, con soli 5 milioni di euro, per il 2024, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica;

diversi dei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;

questa condizione, che sta diventando insostenibile, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia e lo stanziamento di soli 5 milioni di euro è insufficiente;

le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltre tutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

impegna il Governo

al fine di consentire il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, a reperire risorse adeguate destinate al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate e a prevedere - in fase di approvazione del primo provvedimento utile - interventi volti a sostenere tali strutture attraverso agevolazioni anche sotto forma di credito di imposta.

G14-bis.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «blitz» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Siciliana;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

l'articolo 14-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede, al comma 1, il rifinanziamento, con soli 5 milioni di euro, per il 2024, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica;

diversi dei nostri interventi chiedono di porre maggiore attenzione al mondo dello sport che ha sofferto una crisi devastante negli ultimi anni con la pandemia e adesso è in forte affanno a causa dei pesanti rincari energetici;

questa condizione, che sta diventando insostenibile, sta aggravando anche la situazione finanziaria dei gestori degli impianti natatori, sui quali già pesano i mesi di chiusura forzata a causa della pandemia e lo stanziamento di soli 5 milioni di euro è insufficiente;

le piscine e le strutture per l'attività motoria sono anche importanti spazi di aggregazione sociale e la loro chiusura avrebbe preoccupanti risvolti negativi sulla salute fisica e sul benessere mentale, oltre tutto in un momento storico già delicato sotto questo punto di vista,

impegna il Governo:

ad incrementare lo stanziamento del Fondo di cui in premessa al fine di prevedere agevolazioni, anche sotto forma di credito di imposta agli impianti sportivi e natatori, oggi in difficoltà a causa dei pesanti rincari energetici.

14-quater.1

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Sopprimere comma 1.

14-quater.2

[Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: in via d'urgenza e.

14-quater.3

[Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: dagli articoli aggiungere la seguente: 178,.

14-quater.4

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e».

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole da:* a realizzare fino alla fine della medesima lettera a) *con le seguenti:* a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo;

c) *al comma 2, lettera b) sostituire le parole da:* ivi compresi *alle parole:* del presente comma *con le seguenti:* di cui alla lettera a);

d) *sostituire il comma 9, con i seguenti:*

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi, sono finanziati mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui al comma ;
9-bis. I commi da 272 a 275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono abrogati.

14-quater.5

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico, *al medesimo comma 1, dopo le parole:* di tecnologie *aggiungere le seguenti:* innovativi finalizzati alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani,.

14-quater.6

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico; *al medesimo comma 1, dopo le parole:* di tecnologie *aggiungere le seguenti:* innovativi volti a migliorare e favorire le raccolte differenziate, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo.

14-quater.7

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: recupero energetico; *al medesimo comma 1, dopo le parole:* della salute pubblica *aggiungere le seguenti:* nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'art. 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti,.

14-quater.8

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: il recupero energetico,.

14-quater.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, le parole: "il recupero energetico," sono soppresse.

14-quater.10

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole "il recupero energetico", con le parole "l'incremento della raccolta differenziata di cui all'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006"

14-quater.11

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: "il recupero energetico", con le parole:

"il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 4 della direttiva 98/2008 recepito dall'articolo 179, comma 1, del decreto legislativo n.152 del 2006".

14-quater.12

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi finalizzati alla gestione sostenibile dei rifiuti in sostituzione di impianti e processi ad alta intensità di carbonio, nel rispetto della gerarchia, dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), anche in considerazione della prevista estensione del sistema EU ETS agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani,.

14-quater.13

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: di tecnologie aggiungere le seguenti: innovativi volti a migliorare e favorire la raccolta differenziata, la riciclabilità dei prodotti, le tecnologie e gli impianti di trattamento e riciclo.

14-quater.14

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole "della Regione siciliana", con le parole "dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)".

14-quater.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

14-quater.16

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, prima della lettera a) è inserita la seguente:

"0a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, un Piano d'azione per l'economia circolare che preveda di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata per lo meno del 70 per cento".

14-quater.17

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) adotta, presso svolgimento della valutazione ambientale strategica, e della valutazione

Impatto Sanitario, il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, finalizzato a migliorare il tasso medio di differenziata relativo ai rifiuti urbani.

14-quater.18

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione includendovi a tal fine aggiungere le seguenti: la realizzazione di impianti per la gestione dell'organico e impianti per il riciclo di imballaggi e gestione dei RAEE.

14-quater.19

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da: , comprendendovi a tal fine fino alla fine della lettera; al medesimo comma 2, lettera b) sopprimere le parole: , ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma.

14-quater.20

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere dalle parole ", comprendendovi a tal fine", fino alla fine del comma.

14-quater.21

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire dalle parole "di termovalorizzazione" fino alla fine del comma, con le parole: "di gestione, con esclusione degli impianti di termovalorizzazione di rifiuti".

14-quater.22

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "fatto salvo il divieto di conferire agli impianti di termovalorizzazione rifiuti plastici e materiali riciclabili;".

14-quater.23

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: , ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma.

14-quater.24

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere dalle parole ", ivi compresi" fino alle parole "del presente comma,".

14-quater.25

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) assicura opportune modalità per abbattere il costo della Tari nel territorio della Regione Siciliana.

14-quater.26

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) assicura la trasformazione delle Srr in società pubbliche.

14-quater.27

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) individua un numero di ambiti territoriali ottimali non superiori a 5.

14-quater.28

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) assicura il categorico divieto di subappaltare il servizio di raccolta dei rifiuti nell'ambito del territorio della regione.

14-quater.29

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) assicura la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo esclusivamente nelle 7.T.O. «D».

14-quater.30

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) assicura che l'approvazione dei progetti di nuovi impianti di cui al presente articolo avvenga nel rispetto delle procedure di compatibilità ambientale e di VAS.

14-quater.31

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) assicura che le dotazioni assunzionali previste nel presente articolo vengano garantite secondo procedure di evidenza pubblica e per mezzo di una valutazione per titoli ed esami.

14-quater.32

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

14-quater.33

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

14-quater.34

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 4.

14-quater.35

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 4, dopo le parole "31 marzo 2023, n.36", aggiungere le parole "della normativa vigente in materia di autorizzazioni ambientali".

14-quater.36

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui all'art. 17 regolamento (UE) 2020/852, delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, fermi restando i criteri e i fabbisogni previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.

14-quater.37

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

14-quater.38

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: con ordinanza aggiungere le seguenti: all'esito della Conferenza dei servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; *al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* fermo restando il rispetto dell'articolo 14-*quinquies* della medesima legge 241 del 1990.

14-quater.39

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 5 aggiungere, in fine, le parole: fermo restando il rispetto dell'articolo 14-*quinquies* della medesima legge n. 241 del 1990.

14-quater.40

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

14-quater.41

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Al comma 6, sopprimere le parole da: prevedendo altresì *fino alla fine del medesimo comma.*

14-quater.42

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 6, sopprimere dalle parole: ", prevedendo altresì, su richiesta" fino alla fine del comma.

14-quater.43

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: "due sub-commissari", aggiungere le parole: ", che abbiano comprovate esperienze nella gestione dei rifiuti,".

14-quater.44

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 6, le parole: "il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111", sono sostituite dalle seguenti: "il cui incarico è svolto a titolo gratuito."

14-quater.45

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7.

14-quater.46

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 7.

14-quater.47

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sopprimere il comma 8.

14-quater.48

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Il comma 8, è sostituito dal seguente:

"8. La realizzazione degli interventi urgenti, di cui al presente articolo, sono senza oneri a carico dello Stato."

14-quater.49

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Sopprimere il comma 9.

14-quater.50

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Il comma 9, è soppresso.

14-quater.51

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026.

14-quater.52

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2 sono corrispondentemente ridotti, nel limite di 800 milioni, gli stanziamenti per la realizzazione del

ponte sullo stretto di Messina di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 29 dicembre 2023, n. 21.

14-quater.53

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2, pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14-quater.54

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2, pari a 800 milioni di euro per il triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14-quater.55

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi sono finanziati a valere sulla parte di risorse destinate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina, da destinare al potenziamento della raccolta differenziata e di impianti di compostaggio."

14-quater.56

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite di 800 milioni di euro complessivi, di cui 751 milioni a valere delle risorse destinate dal fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina e 49 milioni di euro delle risorse impropriamente utilizzate dai rimborsi elettorali partiti, da destinare prioritariamente al potenziamento della raccolta differenziata e delle politiche di economia circolare."

14-quater.57

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 9, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 300 milioni.

14-quater.58

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 9 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 100 milioni.

14-quater.59

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Al comma 9 sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 100 milioni.

14-quater.60

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 9, dopo le parole: accordo di coesione da definire *aggiungere le seguenti:* previa consultazione popolare nelle province interessate dai nuovi impianti.

14-quater.61

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 9, dopo le parole: accordo di coesione da definire *aggiungere le seguenti:* previa consultazione popolare.

14-quater.62

[Trevisi](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Precluso

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: il piano regionale ai sensi del comma 3 ha efficacia solo dopo l'espletazione delle procedure previste dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

G14-quater.1

[Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premessi che:

l'articolo 14-*quater* del provvedimento in esame, introdotto a seguito dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 14.028 dei relatori, prevede la nomina del Presidente della Regione Siciliana a commissario straordinario per l'adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, includendovi la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti, nonché per l'approvazione e la realizzazione di progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico;

a tal fine è autorizzata una spesa complessiva pari a 800 milioni finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, integrato con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 e con le risorse destinate ad interventi complementari riferibili alla medesima Regione Siciliana, in favore del Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi;

rilevato che:

l'anticipazione in questa sede della soluzione che dovrà essere inclusa nel piano di gestione dei rifiuti della regione Siciliana, ovvero la realizzazione di una pluralità di impianti di termovalorizzazione, senza aver preventivamente valutato il reale fabbisogno impiantistico per la gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti e senza un'analisi delle alternative impiantistiche che privilegino il recupero di materia rispetto a quello energetico, è sintomatica di un approccio alla transizione ecologica del tutto incoerente e in contrasto con gli obiettivi e i principi del Piano d'azione per l'economia circolare varato dall'Unione europea, pur recepiti nell'ordinamento italiano;

come noto, il PNRR persegue il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a livello Unione europea attraverso la transizione verso un'economia circolare, la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento, rafforzando, *in primis*, le infrastrutture per la raccolta differenziata; gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti presuppongono il rispetto del principio di gerarchia, secondo l'ordine di priorità contenuto nella direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), e dunque la riduzione prossima alla «zero» degli scarti da destinare, come *extrema ratio*,

allo smaltimento, tanto più a fronte dei nuovi obiettivi, sia temporali che percentuali in peso, fissati, nell'ambito del pacchetto di misure sull'economia circolare, dalla Direttiva 2018/851/UE per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani pari al 55 per cento entro il 2025, 60 per cento entro il 2030 e il 65 per cento entro il 2035;

in questo contesto, pianificatorio e normativo, che suggerisce di avviare programmi di *decommissioning* degli impianti di incenerimento e delle linee di combustione nel territorio nazionale, in coerenza con gli impegni assunti per la progressiva diminuzione della produzione dei rifiuti, si colloca la soluzione del Governo di incentrare la pianificazione della gestione dei rifiuti in Sicilia sulla realizzazione di nuovi impianti di incenerimento;

si aggiunga che l'obbligo di assicurare la conformità al principio del «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (DNSH) per tutte le tipologie di azioni previste dal *Just Transition Fund* e per i fondi regionali del *Cohesion Fund*, nel periodo 2021-2027, e garantire l'assenza di danno ai 6 obiettivi ambientali indicati dal regolamento sulla «tassonomia» (UE) 2020/852, esclude l'impiego di predetti fondi per finanziare, *inter alia*, attività connesse alle discariche di rifiuti e agli inceneritori e attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; con particolare riguardo all'obiettivo della transizione verso l'economia circolare e alla riduzione e riciclo dei rifiuti, nonché alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, il regolamento Tassonomia esclude infatti quelle attività che portano a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine, e che determinano un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

dal punto di vista emissivo ed economico, inoltre, secondo le indicazioni fornite dell'Unione europea, i costi di gestione dell'incenerimento potrebbero aumentare considerevolmente nell'ambito delle politiche di raggiungimento della neutralità climatica al 2050 per effetto dell'adeguamento ai meccanismi ETS (Emission Trading Scheme) di scambio delle quote di emissioni di CO₂ entro il 2026, considerate le grandi quantità di CO₂ rilasciate durante il loro esercizio;

è dunque appurato che, in una prospettiva di sviluppo basata sull'economia circolare, l'incenerimento dei rifiuti non possa costituire in nessun modo la chiusura del ciclo ma piuttosto l'interruzione della circolarità del processo di recupero di materia e che le misure di finanziamento dovrebbero essere, piuttosto, destinate alla diffusione di nuove tecnologie, nuovi processi o prodotti, portando a una significativa riduzione delle emissioni, in linea con gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e la neutralità climatica dell'Unione europea entro il 2050,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi della disposizione recata dall'articolo 14-*quater* e ad adottare ogni iniziativa di carattere normativo e amministrativo affinché, nell'ambito della pianificazione e gestione dei rifiuti della Regione Siciliana, vengano escluse soluzioni impiantistiche basate sull'incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, favorendo scelte compatibili con gli impegni assunti per la progressiva diminuzione della produzione dei rifiuti e nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della normativa nazionale e regionale che promuove e incentiva la raccolta differenziata ed il riuso, con l'obiettivo primario di preservare la qualità dell'aria, ridurre gli impatti ambientali sul territorio e proteggere la salute pubblica.

G14-*quater*.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della regione Sicilia;

il decreto in esame, per la parte energia, resta incoerente con le conclusioni raggiunte dalla COP28, in occasione della quale è stato raggiunto lo storico accordo per abbandonare entro il 2050 l'uso dei combustibili fossili, continuando a puntare primariamente sugli investimenti sul gas, senza prevedere tra l'altro, misure sostanziali che garantiscano una crescita sostenibile del settore produttivo alle prese con la crisi energetica. Ed è stato anche grazie alla nostra azione in commissione che è stata cancellata l'ingiusta tassa ambientale proposta dal Governo che avrebbe colpito soprattutto le imprese attive nella transizione energetica;

altrettanto deludente è la parte dedicata ai territori alluvionati nel 2023 la quale conferma che, fino ad ora, non tutte le promesse della maggioranza e del Governo, fatte a quei territori, sono state adempiute;

in relazione al nuovo articolo 14-*quater*, introdotto nottetempo con il citato emendamento dei relatori, è opportuno segnalare che i commissariamenti in materia di gestione dei servizi essenziali - soprattutto afferenti alla *governance* del sistema dei rifiuti - si giustificano esclusivamente in presenza di casi conclamati di emergenza in cui persistono concreti pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente - così come prevede *ex multis*, all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - e che siffatta condizione allo stato attuale non è quella presente in Sicilia;

al riguardo è il caso di ricordare che il vigente Piano regionale dei rifiuti è in fase di aggiornamento - più in particolare, al momento, è sottoposto alla fase di *scoping* della VAS - e segue la procedura ordinaria prevista agli articoli 12 e ss. del decreto legislativo n. 152 del 2006;

pertanto la prevista nomina di un commissario straordinario con conseguenti poteri speciali, derogatori della disciplina ordinaria in materia di valutazioni ambientali - come previsto dalla norma approvata - rischia di vanificare il lavoro condotto sinora, esponendo la regione a possibili azioni legali da parte dei soggetti già coinvolti nel processo di valutazione, con conseguente dilatazione dei tempi, che per nulla si conciliano con la necessità di chiudere nel più breve tempo il procedimento di aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti. Tra l'altro, sul punto, la Regione Siciliana è sottoposta anche ad un procedimento di verifica da parte della Commissione europea;

la proposta inoltre non appare nemmeno aderente alla delicata situazione in cui si trova il sistema di gestione dei rifiuti siciliano, atteso che l'utilizzo di poteri straordinari del commissario in fase anche autorizzativa dei progetti, rischierebbe di mettere in secondo piano il delicato equilibrio ambientale già pesantemente compromesso dagli impianti ad oggi in esercizio,

impegna il Governo:

a pianificare la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana individuando ambiti territoriali ottimali, in numero non superiore a 5 e, in tale contesto, a fornire una natura giuridica pubblica alle società di regolamentazione dei rifiuti (Srr) ad oggi private, evitando in maniera assoluta il ricorso al subappalto per il servizio di raccolta dei rifiuti nell'ambito del territorio della regione;

ad assicurare che la localizzazione degli impianti di cui all'articolo in commento sia esclusivamente nelle 7.T.O. «D». E che l'approvazione dei progetti di nuovi impianti avvenga nel rispetto delle procedure di compatibilità ambientale e di VAS;

ad assicurare, nell'ambito del procedimento in corso, le necessarie modalità per ridurre il costo della Tari nella Regione Siciliana.

G14-quater.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto in esame ricomprende in un unico provvedimento due capi afferenti a materie completamente diverse: il capo primo reca misure in materia di energia e, il secondo, in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

in particolare l'esame del provvedimento è stato caratterizzato da un'incomprensibile compressione dei tempi per l'esame e vere e proprie forzature procedimentali caratterizzate da un «*blitz*» notturno alla Camera tramite il quale è stato approvato, senza consentire una vera discussione, l'emendamento dei relatori all'articolo 14 riguardante il mercato di maggior tutela, che conferisce poteri commissariali sulla gestione del ciclo dei rifiuti al presidente della Regione Sicilia;

in relazione al nuovo articolo 14-*quater*, introdotto nottetempo con il citato emendamento dei relatori, è opportuno segnalare che i commissariamenti in materia di gestione dei servizi essenziali - soprattutto afferenti alla *governance* del sistema dei rifiuti - si giustificano esclusivamente in presenza di casi conclamati di emergenza in cui persistono concreti pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente - così come prevede *ex multis*, all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - e che siffatta condizione allo stato attuale non è quella presente in Sicilia;

in relazione alla Regione Siciliana è, invece, necessario riflettere su alcune distorsioni del sistema per cui oggi essa è tra le regioni più povere del Paese ed è quella in cui, in media, la Tari è la più alta d'Italia anche perché diverse società di regolamentazione dei rifiuti conferiscono indirettamente i rifiuti all'estero, e ciò comporta un netto aumento del costo della Tari;

il tema della *governance* delle società chiamate a gestire la raccolta dei rifiuti risulta, quindi, di importanza centrale con un servizio di raccolta che continua ad essere frazionato per territori, anche piccoli, dando vita a un'offerta che non garantisce per niente l'economicità del servizio e la sua funzionalità,

impegna il Governo:

alla luce dell'esistenza in Sicilia di una pluralità di società private che gestiscono la *governance* dei rifiuti, a predisporre gli opportuni correttivi mettendo in atto un'azione di controllo al fine di intraprendere ogni opportuna azione per ripristinare la legalità e la legittimità del sistema dei rifiuti in Sicilia.

14-quinquies.0.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo 14-*quinquies*, è inserito il seguente:

"Art. 14-*sexies*

(Disposizioni urgenti per la tutela dei clienti domestici dagli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

1. Al fine di tutelare i clienti domestici da ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura del gas in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, all'articolo 1 del decreto legge 29 settembre 2023, n.131, convertito con legge 27 novembre 2023, n.169 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo le parole "dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023", sono aggiunte le seguenti: "nonché dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024".

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede

mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario."

14-quinquies.0.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo 14-quinquies, è inserito il seguente:

"Art. 14-sexies

(Fondo per la copertura dei costi derivanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza)

1. Al fine di incrementare le risorse destinate alla copertura dei costi derivanti dal servizio degli stoccaggi di ultima istanza di cui ai decreti ministeriali n.253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022 e degli squilibri registrati nelle partite economiche riguardo i ricavi conseguiti con la vendita sul mercato dei quantitativi di gas legato al servizio di ultima istanza, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze un "Fondo" denominato "Fondo per la copertura dei costi derivanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza", alimentato con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri mediante i quali l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nei limiti imposti dalla regolamentazione europea vigente, determina la copertura dei suddetti costi, senza alcun incremento sul prezzo di fornitura ai clienti finali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un contributo a titolo solidaristico a carico dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

3. La base imponibile del contributo di cui al precedente comma 2 è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario, riferito al periodo dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 2023, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Il contributo si applica nella misura del 100 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000. Il contributo non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento.

4. Ai fini del calcolo del saldo di cui al comma 3 si applica quanto previsto dai commi 3, 3-bis e 3-ter del richiamato articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

5. Ai fini della deducibilità, della riscossione, dell'accertamento e delle relative sanzioni del contributo, nonché per il relativo contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR n. 633 del 1972 e di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

6. Il contributo è liquidato e versato per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2024 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2024, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 è soppresso.

7. Al fine di garantire il pieno rispetto dell'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con legge 20 maggio 2022, n.51, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua di concerto con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, tutte le iniziative anche di carattere coattivo necessarie a garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti.

15.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n.100, sono aggiunte infine le seguenti parole: «, in coerenza con gli obblighi della Direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49»".

15.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente: 01. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-*ter* a 20-*duodecies* trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, entro il termine del 31 dicembre 2024, rilevano attività economiche e produttive di cui al comma 2-*bis* in una situazione di crisi aziendale, in continuità produttiva e aziendale con le attività suddette.».

15.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente: 01. All'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: «11-*bis*. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni dell'allegato 1, ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale mediante copertura intestata al Commissario straordinario.».

15.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dagli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti:« e atmosferici»;

b) al comma 2, dopo le parole:« e gli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti:« e atmosferici».

15.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente: 01. All'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni di euro per l'anno 2023 e di 22 milioni

di euro per l'anno 2024». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 22 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 6, le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro per l'anno 2025».

01-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 01, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024.

15.7

[Fregolent](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) dopo le parole «*agricoli e alimentari*» inserire le seguenti: «*e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, nonché, in ultima istanza, danni economici subiti ai frutti pendenti in corso di maturazione,*»".

15.8

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1- *bis*. All'articolo 20- *septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n.61 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n.100, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7- *bis*. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici compatibili con il quadro ambientale, derivante dai cambiamenti climatici in atto e delle condizioni di rischio connesse i Comuni ricadenti nell'ambito dei territori di cui all'articolo 20-*bis*., sospendono il rilascio dei titoli autorizzativi per la realizzazione di nuove costruzioni in tutte le aree ad elevata pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio comunale.»".

15.9

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera *i*) sono aggiunte le seguenti:

i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a

loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023; i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

15.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali».

b) le parole: «mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi,» sono soppresse.

15.11

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «edifici municipali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità» e le parole: «di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,» sono soppresse;

b) alla lettera c), dopo le parole: «e delle biblioteche» sono aggiunte le seguenti: «di proprietà di privati».

15.12

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 8 è soppresso.

15.13

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le regioni» sono aggiunte le seguenti: «, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali»;

b) il comma 2 è soppresso;

15.14

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 20-novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 le parole da: «si osservano le procedure» fino a: «costo del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «gli stessi sono

equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.»

15.15

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 20-duodecies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 è inserito il seguente:

«**Art. 20-terdecies**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, nè sospendono l'accreditamento di somme a favore delle amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari».

15.16

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 437, le parole: «700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.300 milioni»;
- b) al comma 442, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «236 milioni».

15.17

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15

(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «11-bis. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni dell'allegato 1, ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario straordinario, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui

stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale mediante copertura intestata al Commissario straordinario».

2. All'articolo 20-*bis* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dagli eventi alluvionali» sono aggiunte le seguenti:« e atmosferici»;

b) al comma 2, dopo le parole:« e gli eventi alluvionali» sono aggiunte le seguenti:« e atmosferici».

3. All'articolo 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 22 milioni di euro per l'anno 2024». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 22 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'articolo 20-*quinqües* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole:« 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti:« 700 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 6, le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti:«700 milioni di euro per l'anno 2025».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024.

6. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo le parole: «agricoli e alimentari» sono aggiunte le seguenti: «e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018,»;

b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

7. All'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali»;

b) le parole: «mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi,» sono soppresse.

8. All'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a*), le parole: «edifici municipali» sono sostituite dalle seguenti: «edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità» e le parole: «di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,» sono soppresse;

2) alla lettera *c*), dopo le parole: «e delle biblioteche» sono aggiunte le seguenti: «di proprietà di privati»;

b) il comma 8 è soppresso.

9. All'articolo 20-*novies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a*), dopo le parole: «le regioni» sono aggiunte le seguenti: «, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali»;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 5, le parole da: «si osservano le procedure» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36».

10. Dopo l'articolo 20-*duodecies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-*terdecies*.- 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, nè sospendono l'accreditamento di somme a favore delle amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.».

11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 437, le parole: «700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.300 milioni»;

b) al comma 442, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «236 milioni».

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, pari a 236 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 236 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048.

15.0.1

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 5-*bis*

(impianti ibridi termoelettrici)

1. Il riferimento agli impianti alimentati a biomassa al comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, così come modificato dall'articolo 3-ter del decreto legge 29 maggio 2023 n. 57, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2023 n. 174, comprende anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal Gestore Servizi Energetici come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti il regime incentivante deliberato dall' Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

15.0.2

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis.

(Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 2023, con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017."

15.0.3

[Nave](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis.

(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 la spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata, per gli anni 2024, 2025, 2026, di 100 milioni di euro per ogni annualità, in relazione agli interventi di cui agli articoli 17 e seguenti del citato decreto-legge n. 109 del 2018 e a quelli relativi agli eccezionali eventi meteorologici di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, comprese le delocalizzazioni, e del finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018 e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri,

che può impartire le direttive.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

15.0.4

[Nave](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis.

(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del citato decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n.186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del PAI previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

3. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 2026 e a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

15.0.5

[Nave](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis.

(Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali nell'Isola di Ischia)

1. Gli importi previsti per gli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono incrementati di 33 milioni per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.

2. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo periodo, dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'Isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, e di 76 milioni di euro per il 2026.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

15.0.6

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Piano di ricostruzione e di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)

1. Per l'avvio di un piano di ricostruzione e di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è istituito, presso il Ministero dello sport, un Fondo straordinario con una dotazione per l'anno 2024 di 50 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.0.7

[Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 in favore del Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei comuni indicati nell'Allegato 1 annesso al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione sarà concessa temporaneamente in regime «*de minimis*», ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014. Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro ventiquattro mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

G16.1

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

l'alluvione in Toscana, come del resto qualsiasi evento atmosferico e naturale è storia e numeri;

le storie di chi ha perso i propri cari, di chi ha visto nel fango affogare investimenti di una vita. E numeri impietosi la regione Toscana ha ricevuto quasi 14 mila domande di risarcimento per i danni causati dall'alluvione del 2 e 3 novembre, quando le forti piogge hanno fatto straripare fiumi e torrenti,

allagato case e aziende causando la morte di nove persone;

i più colpiti sono stati i paesi vicino al corso del fiume Bisenzio, esondato in più punti, tra le province di Prato e Firenze. In questa zona c'è un'alta concentrazione di aziende tessili: sono circa 7.000 di cui poco più di 2.000 che realizzano o trattano tessuti. L'acqua ne ha invase centinaia, distruggendo macchinari, impianti e magazzini;

dopo la fase dell'emergenza, in cui la Protezione civile e i vigili del fuoco sono stati impegnati a far defluire l'acqua dalle strade, sono iniziate le ricognizioni per quantificare i danni e i possibili risarcimenti;

secondo Alia, la società che gestisce i servizi ambientali in 58 comuni della Toscana centrale, l'alluvione ha colpito circa 45 mila abitazioni, distribuite su 900 strade, producendo 100 mila tonnellate di rifiuti e 350 mila metri cubi di materiale da rimuovere;

Eugenio Giani, presidente della regione Toscana e commissario delegato alla gestione dell'emergenza, ha emesso due ordinanze per rendere più rapide le operazioni di ritiro e smaltimento. Molti imprenditori, tuttavia, hanno deciso di tenere i macchinari per dimostrare di aver subito danni ingenti e ottenere un risarcimento;

secondo i dati diffusi da Giani, in totale sono state presentate richieste di rimborsi per quasi 500 milioni di euro. Le famiglie hanno presentato circa 11 mila domande per quasi 200 milioni di euro, le aziende 2.600 domande per quasi 300 milioni di euro. A queste vanno aggiunte le richieste inviate per posta, comunque un numero limitato, e i contributi che spettano alle persone ancora fuori casa: sono 320, la maggior parte abitanti di Campi Bisenzio;

il presidente Giani ha detto che per ora i soldi verranno messi dalla regione per dare una prima risposta a chi ha subito danni, perché dallo Stato sono arrivati soltanto 30 milioni di euro dei 110 chiesti per gestire la fase di emergenza. Sono stati stanziati 25 milioni di euro del bilancio regionale e 1,2 milioni di euro da un fondo istituito dalla Protezione civile: anche se sono solo una piccola parte dei 500 milioni richiesti, questi soldi serviranno a coprire un contributo di 3.000 euro agli alluvionati per affrontare le prime spese. Per le aziende il contributo iniziale sarà di 20 mila euro. Le stesse somme sono state previste per chi ha subito danni nell'alluvione che a maggio aveva colpito l'Emilia-Romagna;

serviranno invece altri 700 milioni di euro circa per sistemare strade, argini e mettere in sicurezza i versanti delle montagne da possibili nuove frane. Come è successo per l'Emilia-Romagna, il governo sta valutando di riservare alla ricostruzione parte delle risorse del PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza. In totale tra la fase dell'emergenza e la gestione dei risarcimenti sono stati stimati danni per un miliardo e 890 milioni di euro,

impegna il Governo

a predisporre, fin dal primo provvedimento utile, tutte le misure economiche e finanziarie necessarie a far ripartire il distretto industriale di Prato, in particolare prevedendo:

a) l'attivazione di un ammortizzatore unico da attivarsi retroattivamente al 2 novembre, sul modello di quanto già fatto dopo l'alluvione in Emilia-Romagna, che copra non solo le aziende che vedono o vedranno sospesa la propria attività, ma anche i dipendenti che non possono raggiungere il loro posto di lavoro, perché hanno avuto la casa invasa dal fango o perché non hanno più l'automobile o abitano in zone con la viabilità interrotta.

b) sgravi contributivi per i mesi di novembre e dicembre;

c) il riallineamento dell'ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per tre anni poiché a causa dei danni subiti le attività non sono in grado di rientrare nei parametri predisposti;

d) la possibilità di utilizzo del meccanismo del credito d'imposta per i costi di sostituzione e ripristino di macchinari, attrezzature, beni strumentali delle imprese danneggiate;

e) il posticipo quantomeno al 30 giugno delle scadenze tributarie di novembre e dicembre con la possibilità di rateizzare in 12 mesi a partire da aprile 2024;

- f) l'abbattimento dei debiti tributari e contributivi delle imprese alluvionate;
- g) la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per almeno 12 mesi senza possibilità per gli istituti di credito di rimodulazione al rialzo dei tassi di interesse e senza riclassificazione del *rating* di rischio per le aziende richiedenti;
- h) adeguati risarcimenti per i danni subiti agli immobili, beni mobili registrati, materie prime, utensili, macchinari, prodotti finiti, ecc. con procedure snelle ed il più possibile rapide;
- i) forme di risarcimento per il mancato guadagno per tutte le imprese;
- l) detassazione totale e senza massimali dei sussidi occasionali, erogazioni liberali e altri benefici concessi a favore di lavoratori dipendenti colpiti dall'alluvione affinché le imprese possano aiutare i propri dipendenti colpiti dall'alluvione a ripartire, sistemando casa o riacquistare il mezzo con cui recarsi a lavoro.

16.0.1

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 16-bis

(Contributi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Ai contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o il domicilio, nei territori indicati nell'allegato 1, del decreto legge 1 giugno 2023, n.61 convertito con legge 31 luglio 2023, n.100, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici a decorrere dal 1 giugno 2023 e fino al 1 giugno 2024, nella misura riconoscibile nel limite massimo di 20 mila euro.

2. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le spese considerate eleggibili ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 e definiti i criteri di determinazione, le modalità, le procedure e i termini per l'assegnazione delle relative risorse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di spesa pari a 100 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

16.0.2

[Damante](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis.

(Disposizioni per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)

1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento

e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, è incrementato nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

G17.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

vaste zone della Toscana sono state colpite nel mese di novembre da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

appare evidente come, oltre alle risorse per ristori e ricostruzione e lo stop a pagamento utenze e rate dei mutui, sia improcrastinabile l'immediata sospensione delle scadenze fiscali contabili e contributive;

i danni complessivi nel calcolo effettuato da IRPET sono pari a circa un miliardo e 890 milioni di euro mentre la relazione calcola nel complesso 110 milioni di euro di interventi tra quelli di soccorso alla popolazione e le somme urgenze;

secondo i dati IRPET l'alluvione ha interessato 18.723 ettari di terreno: l'area più ampia nella provincia di Pistoia (6805 ettari), seguita da Pisa (3490 ettari), Prato (3484 ettari), Firenze (3378 ettari), Livorno (1299 ettari), Lucca (229 ettari), Massa (27 ettari), Arezzo (6 ettari) e Grosseto (5 ettari). Sono state 10.382 le imprese coinvolte dall'alluvione: 4390 a Pistoia, 3725 a Prato, 2016 a Firenze, 173 a Pisa, 33 a Livorno, 26 a Arezzo, 10 a Lucca, 5 a Grosseto e 4 a Massa. La superficie residenziale interessata è di 2.832.930 metri quadri, per un totale di 29.140 alloggi. Di questi, 13.477 a Pistoia, 10.145 a Prato e 4.467 a Firenze. Seguono i 635 di Pisa, i 130 di Livorno, i 111 di Lucca, i 107 di Massa, i 39 di Grosseto, e i 29 di Arezzo. Infine, sono 106 gli edifici pubblici alluvionati: 39 a Pistoia, 30 a Prato, 18 a Pisa, 8 a Massa Carrara, 4 a Lucca, 3 a Livorno, 3 a Arezzo, 1 a Grosseto. Relativamente ai danni, quelli subiti dalle famiglie sono pari a 588 milioni di euro, mentre per gli edifici pubblici si parla di 70 milioni di euro. Per le imprese la stima è di 1,2 miliardi di euro, più 39 milioni di euro per il settore agricolo;

a fronte di tali cifre le uniche risorse stanziata ad oggi dal governo per ristorare i danni sono state però soltanto 33,7 milioni di euro, a fronte dei circa 100 milioni spesi dalla Regione Toscana come struttura commissariale;

sempre la Regione Toscana ha stanziato le prime ed uniche fino ad oggi risorse per i risarcimenti (25 milioni di euro per le famiglie e 12 milioni di euro per le imprese). Appare comunque evidente come, nonostante gli sforzi della Regione, tali finanziamenti siano palesemente insufficienti rispetto ai danni;

il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi è stato posticipato soltanto di poche settimane e cioè fino al 17 dicembre 2023 scorso: una tempistica evidentemente insufficiente per migliaia di famiglie ed imprese ancora in gravissima difficoltà e che soprattutto non hanno ancora ricevuto alcuna risorsa;

valutato che:

l'articolo 17 e l'articolo 18 del provvedimento in esame contengono norme ai territori interessati

dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposite delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi (province di Massa-Carrara, Lucca, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato);

anche in questo caso le risorse stanziati sono limitate e assolutamente insufficienti e soprattutto non riguardano direttamente i ristori dei danni subiti;

all'articolo 17 sono stati stanziati soltanto 6 milioni di euro (peraltro a valere sulle economie registrate dalla regione Toscana su precedenti assegnazioni) per i danni registrati dalle imprese agricole;

all'articolo 18 sono stati stanziati soltanto 50 milioni di euro al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva delle imprese coinvolte;

nel corso della discussione del provvedimento in esame al Senato sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame che prevedono norme e stanziano risorse per:

a) l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

b) il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e le infrastrutture di reti strategiche, le attività di gestione rifiuti, le macerie, il materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e le misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) l'attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

tali proposte emendative sono state respinte,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente un provvedimento volto a predisporre interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con apposite delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023 (province di Massa-Carrara, Lucca, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato) che preveda:

- il totale ristoro dei danni pubblici e privati;

- la sospensione e proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo;

- lo stanziamento di risorse adeguate per la cassa integrazione emergenziale dei lavoratori colpiti dall'emergenza e per finanziare il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.

17.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Credito d'imposta 4.0 per macchine agricole)

1. Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-*bis* e 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.

2. Nel caso in cui il beneficio di cui al comma 1 sia richiesto per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente il 1° gennaio 1997, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-*bis* e 1058-*ter*, della legge 30 dicembre

2020, n. 178, è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.

17.0.2

[Naturale](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Fondo per le esondazioni fluviali)

1. Al fine di sostenere le aziende agricole che subiscono danni, tra cui la perdita del raccolto, a seguito delle esondazioni determinate da fiumi e corsi d'acqua che attraversano o confinano con i terreni agricoli appartenenti alle predette aziende, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per le esondazioni fluviali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e le finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

17.0.3

[Naturale](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Misure a sostegno delle imprese agricole e della pesca)

1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, è riconosciuto, a favore delle imprese agricole e della pesca, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui mutui bancari contratti dalle medesime imprese entro la data del 31 dicembre 2022.

2. Per gli interventi di cui al presente articolo, il contributo è concesso nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli *aiuti de minimis*.

3. Agli oneri previsti per l'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza."

18.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo

18.2

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Gli adempimenti tributari in scadenza dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, non eseguiti nei termini disposti dal comma 5, articolo 21-*bis*, del decreto legge 8 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.

1-*ter*. Per le finalità di cui al comma 1-*bis*, si provvede nei limiti di 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.".

18.3

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*duodecies* del presente articolo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali della regione Toscana danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Ai fini delle presenti disposizioni, il Presidente della Regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1-*ter*. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1-*bis* considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dall'alluvione, al Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il Presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma 1-*quinquies*.

1-*quater*. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

1-*quinquies*. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a

decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto. La dotazione del Fondo è pari a 1.500 milioni per l'anno 2024.

1-*sexies* Agli oneri di cui al comma 1-*quinquies* pari a 1500 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024.

1-*septies*. Al presidente della Regione Toscana, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 99 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.

1-*octies*. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti *de minimis*. In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1;

d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

- f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;
- g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;
- h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;
- i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;
- l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;
- m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.

1-nonies. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

1-decies. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1 che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma 1. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

1-undecies. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

1-duodecies. La certificazione di agibilità di cui al comma 442-*duodecies* è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze

siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023:

a) per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9 del medesimo articolo 119, fino al 30 giugno 2024;

b) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 e l'ultima entro il 31 dicembre 2024. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

c) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

d) il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità

atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data del 31 dicembre 2023, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis valutati in 750 milioni per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 750 milioni di euro per l'anno 2024.

18.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

c) al comma 6, le parole «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

18.6

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al medesimo comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «intervengano prima del 31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «intervengano prima del 31 dicembre 2025»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «110.000 per l'anno 2024», sono aggiunte le seguenti: «e 50.000 euro per l'anno 2025»;

c) dopo il comma 560, sono inseriti i seguenti: «560-bis. Nello stato previsionale del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi sismici del 9 marzo 2023. 560-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2024, sono individuate le modalità e i criteri di assegnazione del contributo di cui al comma precedente.»

18.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: "di cui al comma 1", aggiungere le parole: ", a tutti i territori individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023,".

18.8

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1, a tutti i territori individuati dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 sono altresì destinati ulteriori 40 milioni di euro, alla cui copertura si provvede per 20 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e per ulteriori 20 milioni a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

18.9

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2- *bis*. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-*bis*, comma 5, del medesimo decreto sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024."

18.10

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. In considerazione del grave danno subito dalla filiera produttiva del distretto industriale pratese dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 e dalle esigenze di tutelare e rilanciare tale distretto, è attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, così come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attività di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese può essere disposto per una o più delle seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; ripristino di macchinari danneggiati e acquisto di nuovi; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.11

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per

l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-*bis*, comma 5, del medesimo decreto sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.

18.0.1

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Assunzione di personale aggiuntivo presso gli Enti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le Marche nel mese di Settembre 2022)

1. All'articolo 1, comma 730 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, il Commissario delegato provvede ad assumere con propri provvedimenti, con contratto a tempo determinato, unità di personale da destinare alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni interessati per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze».

18.0.2

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Contributi per la ricostruzione privata nei territori della Regione Toscana colpiti dall'alluvione del 2 novembre 2023)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 435 a 441, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano, in quanto compatibili e secondo le disposizioni del presente articolo, anche nell'ambito dei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere.

2. Ai fini del riconoscimento dei primi contributi per la ricostruzione privata di cui al comma 1, per un ammontare pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite:

- a) le attività propedeutiche alla definizione dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali e del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato;
- b) le tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali per le quali è riconosciuto l'accesso ai contributi;
- c) la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi;
- d) le prerogative del Commissario straordinario ai fini del riconoscimento dei contributi;
- e) le prime risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente articolo, per un ammontare pari a 1.200 milioni di euro, da integrare con successivi provvedimenti a seguito della definizione dei danni di cui alla lettera a).

3. Entro il 15 marzo 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro

il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024.

18.0.3

[Naturale](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)

1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.0.4

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Misure per il sostegno degli investimenti privati e l'accesso alla liquidità delle imprese colpite dall'alluvione della Regione Toscana del 2 novembre 2023)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole: «30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024»;

b) al comma 1057, le parole: «30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, a favore delle imprese localizzate nei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa a titolo gratuito e fino alla misura:

a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria nel caso di garanzia diretta;

b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello nel caso di riassicurazione.

3. All'attuazione del comma 2 si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al medesimo comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

18.0.5

[Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022)

1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, in aggiunta alle risorse stanziati dall'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'art 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «A valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato e sulle risorse stanziati dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dagli immobili privati, per i quali è dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, corrisponde al 100 per cento del danno».

18.0.6

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18.1

(Misure urgenti volte al ripristino della Strada Statale 52 bis in Friuli-Venezia Giulia)

1. Al fine di far fronte ai gravi danni causati dalla frana che nella notte tra il 1 e il 2 dicembre 2023 si è abbattuta sulla strada statale 52-bis «Carnica» in Friuli-Venezia Giulia e, conseguentemente, per ripristinare la viabilità interrotta è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2024 in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 30 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.0.7

[Naturale, Sironi, Trevisi, Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 18.1

(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione

degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

18.0.8

[Naturale](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 18-bis.

(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese agricole e della pesca)

1. Al fine di fronteggiare le perdite di raccolto derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, le imprese agricole e della pesca titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° maggio 2023 e il 30 novembre 2023 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle imprese agricole.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempia ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2023, senza oneri aggiuntivi."

18-bis.1

[Di Girolamo](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al medesimo comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «intervengano prima del 31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «intervengano prima del 31 dicembre 2025»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «110.000 per l'anno 2024», sono aggiunte le seguenti: «50.000 euro per l'anno 2025»;

c) dopo il comma 560, sono inseriti i seguenti: «560-bis. Nello stato previsionale del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro finalizzato all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi sismici del 9 marzo 2023. 560-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2024, sono individuate le modalità e i criteri di assegnazione del contributo di cui al comma precedente.»

18-bis.0.1

[Naturale](#), [Sironi](#), [Trevisi](#), [Di Girolamo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 18-ter

(Misure per la sostenibilità dell'uso della risorsa idrica nel settore agricolo)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie in grado di rendere più efficiente l'utilizzo della risorsa idrica nel settore primario, nonché di favorire la transizione ecologica, sostenibile e innovativa in agricoltura, sono ammesse alla misura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività di coltivazione e di trasformazione di prodotti agricoli che prevedono investimenti tecnologici, digitali e infrastrutturali volti al miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità nell'uso delle risorse idriche nei processi produttivi e di lavorazione dei citati prodotti. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è conseguentemente incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

19.1

[Irto, Basso, Fina](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2026».

G19.1

[Trevisi, Di Girolamo, Sironi](#)

Precluso

Il Senato,

esaminato il disegno di legge 181 del 2023 rubricato "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica, la promozione delle fonti rinnovabili, il sostegno alle imprese energivore e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali (AS 996)

premessi che:

il decreto-legge in esame reca misure urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione delle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'articolo 19, comma 2, del provvedimento abroga l'articolo 33-ter del decreto-legge n. 77 del 2021 concernente la rideterminazione, su proposta dell'ARERA, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema;

in particolare, la summenzionata disposizione prevedeva che le partite finanziarie relative agli oneri, anche avvalendosi di un soggetto terzo con caratteristiche di terzietà e indipendenza, fossero destinate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) senza entrare nella disponibilità dei venditori. Ciò per risolvere le problematiche emerse a seguito del caso cosiddetto «*Green Network*» nel 2019, società verso la quale il Tribunale di Roma aveva emesso tre misure interdittive a fronte di incassi originati dalle bollette per 331 milioni di euro, di cui solamente 165 erano stati riversati al proprio fornitore, trattenendo la differenza di 166 milioni di euro utilizzata per finalità incompatibili con quelle di interesse generale determinate per legge;

stando alle contestazioni mosse dal citato Tribunale, gli amministratori di *Green network* avrebbero quindi sfruttato le maglie del sistema per distrarre a fini privati una rilevante quota degli oneri incassati, destinandoli anche al sostegno delle difficoltà finanziarie dell'impresa, riuscendo così a

restare sul mercato, con correlativo danno sia per la controparte contrattuale (E-Distribuzione S.p.A.) sia per la collettività;

considerato che:

gli oneri generali di sistema, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, gravano sulla bolletta di energia elettrica e sono destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale afferenti al sistema elettrico, tra i quali, ad esempio, il sostegno alle fonti energetiche rinnovabili e il bonus elettrico;

la disciplina dell'imposizione e dell'esazione dei citati oneri generali nonché la gestione del gettito derivante è definita dall'ARERA;

al fine di assicurare il gettito necessario alla corresponsione degli incentivi e al perseguimento delle altre finalità di interesse generale previsti ex lege, l'Autorità ha stabilito che la riscossione degli oneri generali di sistema, in quanto maggiorazioni dei corrispettivi del servizio di trasporto di energia elettrica, segue la stessa filiera di distribuzione e vendita dell'energia elettrica: i clienti finali pagano gli oneri generali - insieme alle altre voci che compongono la bolletta - ai venditori, i quali li pagano, a loro volta, con le fatture del servizio di trasporto ai distributori, che quindi li versano su appositi conti istituiti, per le varie componenti, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ovvero direttamente al Gestore dei servizi energetici (GSE) nel caso della componente destinata al sostegno delle fonti rinnovabili;

la sentenza n. 2182 del 2016 del Consiglio di Stato ha chiarito che sono i clienti finali ad essere obbligati, dal punto di vista giuridico ed economico, a sostenere gli oneri generali di sistema, secondo l'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

tale sistema di socializzazione degli oneri, tendente a garantire il gettito degli stessi, di fatto comporta che tutti i clienti finali debbano contribuire alla copertura della quota non incassata, a prescindere dal livello di tensione previsto nei contratti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a ripristinare la disciplina di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge n. 77 del 2021 concernente la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, anche al fine di impedire la diretta ricaduta sui clienti finali degli oneri generali di sistema non incassati così aggravando ulteriormente la situazione di famiglie e piccole imprese già duramente provati dalla crisi energetica e dall'inflazione.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale ([924](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Nella sezione III del capo III del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, all'articolo 26 è premesso il seguente:

« Art. 25-bis. - *(Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale)* - 1. Al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", è istituita, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione di cui al comma 2 del presente articolo, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, dai percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008. Le regioni, attraverso gli accordi di cui al comma 3, possono aderire

alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al primo periodo, assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima, e ne definiscono le modalità realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione.

2. Nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 del presente articolo, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e nel rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. All'attuazione del presente comma si provvede ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale e, comunque, in assenza di esuberi di personale.

3. Ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS *Academy*, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, individuati con il decreto di cui al comma 8, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al comma 2 e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in funzione delle esigenze specifiche dei territori. Gli accordi di cui al primo periodo possono prevedere altresì l'istituzione di reti, denominate "*campus*", eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, laddove presenti sul territorio, di cui possono far parte i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale e percorsi di IFTS, gli ITS *Academy*, gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui al comma 2, le altre istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i predetti altri soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di integrazione dell'offerta formativa, condivisa e integrata, erogata dai *campus* stessi, anche in raccordo con i *campus* multiregionali e multisettoriali, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *f*), della legge 15 luglio 2022, n. 99.

4. Le studentesse e gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, possono accedere ai percorsi formativi degli ITS *Academy*, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, in caso di:

a) adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale di cui al comma 1 da parte delle istituzioni formative regionali che erogano i predetti percorsi;

b) validazione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera *b*), attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. I soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del comma 4, lettera *b*), del presente articolo possono sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

6. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, prevedono:

- a) l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riferimento alle discipline di base, ai nuovi percorsi sperimentali, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b), nei limiti della quota di flessibilità didattica e organizzativa dei soggetti partecipanti alla filiera, e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- b) la promozione dei passaggi fra percorsi diversi, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti;
- c) la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado;
- d) il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili;
- e) la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento e di formazione nonché di addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni;
- f) la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studentesse e studenti con disabilità.

7. Le sperimentazioni di cui al comma 2 e gli accordi di cui al comma 3, ove stipulati, possono, altresì, prevedere:

- a) l'introduzione nelle istituzioni scolastiche dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (*CLIL-Content and Language Integrated Learning*) e di compresenze con il conversatore di lingua straniera nell'ambito delle attività di indirizzo, oltre che nell'insegnamento della lingua straniera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ferma restando la possibilità di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;
- b) la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di co-progettazione per la realizzazione dell'offerta formativa, di attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e di stipula dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- c) la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale nonché il trasferimento tecnologico verso le imprese.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di stipula degli accordi, le modalità di adesione alle reti di cui al comma 3 del presente articolo e le relative condizioni di avvio, le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi del medesimo comma 3 e le relative attività di monitoraggio e valutazione, l'individuazione del numero massimo di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, istituzioni che erogano percorsi di istruzione tecnica e professionale e istituzioni formative accreditate dalle regioni a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, rispetto a quelle attive sul territorio regionale, coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 2 ovvero negli accordi di cui al comma 3, nonché, fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 8 della legge 15 luglio 2022, n. 99, e, con riferimento ai requisiti di accesso ai percorsi universitari, quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, i raccordi tra i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale, il sistema universitario e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

9. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica ».

2. Il decreto di cui all'articolo 25-bis, comma 8, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dal comma 1 del presente articolo, possono essere applicate ai percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già attivati nell'ambito del progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale attivato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Ministero dell'istruzione e del merito.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, sostituire le parole: «2024/2025» con le seguenti: «2025/2026».

1.2

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Id. em. 1.1

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2024/2025» con le seguenti: «2025/2026».

1.100

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole da: "assicurando" fino a: "modalità realizzative".

1.101

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Inammissibile

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 1, sostituire le parole: "assicurando la programmazione dei percorsi della filiera medesima e ne definiscono le modalità realizzative, operando nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, ferme restando le competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione" con le seguenti: "solo dopo che la programmazione dei percorsi della filiera medesima sia stata individuata dalle istituzioni scolastiche, a cui spetta il governo delle modalità realizzative, nel rispetto delle competenze statali in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione e a garanzia della governabilità del processo di riforma dei tecnici e professionali".

1.102

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: "e ne definiscono le modalità realizzative".

1.11

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Con

decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, è individuato il campione di sperimentazione e sono altresì definite le caratteristiche didattico-metodologiche della proposta».

1.103

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Inammissibile

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "ad invarianza delle dotazioni organiche del percorso quinquennale", inserire le seguenti: "a livello di singola istituzione scolastica".

1.104

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", sopprimere il comma 3.

1.15

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, dopo le parole: «le regioni e gli Uffici scolastici regionali», inserire le seguenti: «, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, ovvero nel rispetto dei criteri d'ordine generale, relativi a tutto il territorio nazionale, come individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8,».

1.16

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 3, dopo le parole: «le regioni e gli Uffici scolastici regionali possono», inserire le seguenti: «, nel rispetto di linee guida nazionali stabilite dal Ministro dell'istruzione e del merito,».

1.105

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 3 dopo le parole: "in funzione delle esigenze specifiche dei territori" inserire le seguenti: "e senza sovrapposizioni rispetto alla già esistente offerta dei percorsi formativi della Istruzione e della Formazione Professionale".

1.20

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 4.

1.21

[Rando](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Id. em. 1.20

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 4.

1.22

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Id. em. 1.20

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 4.

1.106

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 4, alinea, dopo le parole: "in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99," inserire le seguenti: "nonché all'Università"

1.25

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Furlan](#), [Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 4, sopprimere la lettera b).

1.107

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 4, lettera b), sostituire le parole: "validazione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera b) attraverso un sistema" con le seguenti: "adesione dei percorsi di cui al citato articolo 17, comma 1, lettera b) al sistema".

1.27

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 5.

1.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Id. em. 1.27

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 5.

1.29

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Id. em. 1.27

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», sopprimere il comma 5.

1.108

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 5, sopprimere le parole: ", e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226."

1.110

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto di linee guida nazionali stabilite dal Ministro dell'istruzione e del merito."

1.109

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 5, aggiungere infine i seguenti periodi: "Con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accertamento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 anche ai

fini della equipollenza degli esami conclusivi dei percorsi quadriennali di diploma di istruzione e formazione professionale a esame di Stato. Nelle more della definizione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, validati ai sensi del comma 4, lettera b), possono altresì sostenere, in qualità di candidati interni anche nel medesimo anno formativo, l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al previo sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62".

1.111

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

V. testo 2

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, alla lettera a), dopo le parole: "con particolare riferimento" inserire le parole: "alle competenze linguistiche e logico-matematiche e alla cultura generale,".

1.111 (testo 2)

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

Approvato

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, alla lettera a), dopo le parole: "con particolare riferimento" inserire le parole: "alle competenze linguistiche e logico-matematiche,".

1.33

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: «, funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b)», con le seguenti:

«, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, ovvero nel rispetto dei criteri d'ordine generale, relativi a tutto il territorio nazionale, come individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8,».

1.32

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: «funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b)» con le seguenti: «nel rispetto dei criteri nazionali individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8».

1.34

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Camusso](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Id. em. 1.32

Al comma 1, capoverso «Art. 25-bis», comma 6, lettera a), sostituire le parole: «funzionali alle esigenze specifiche dei territori, anche attraverso gli accordi di partenariato di cui al comma 7, lettera b)» con le seguenti: «nel rispetto dei criteri nazionali individuati con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al comma 8».

1.112

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) la formazione all'utilizzo dell'intelligenza artificiale con particolare riferimento:

1) alla frequenza di corsi specifici di intelligenza artificiale generativa;

2) alla promozione, nell'ambito del coding del pensiero computazionale e dell'informatica, di un uso corretto e consapevole dell'intelligenza artificiale generativa, per la personalizzazione dell'apprendimento e l'accesso a contenuti educativi digitali di qualità;

3) al ricorso all'intelligenza artificiale generativa nelle attività di orientamento sui corsi ITS, adottando misure rigorose e conformi alla normativa europea sull'intelligenza artificiale e sulla protezione e il trattamento dei dati personali e tutelando il diritto alla formazione e all'istruzione, nonché il principio di non discriminazione rispetto all'elaborazione di dati predittivi fondati sulle condizioni personali, economiche e sociali degli studenti e degli insegnanti."

1.113

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

V. testo 2

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, lettera e), alle parole: "la stipula di contratti di prestazione d'opera" premettere le seguenti: "in subordine alla individuazione di personale docente attinto previa convocazione da graduatorie GAE, GPS, GI, è consentita."

1.113 (testo 2)

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, lettera e), alle parole: "la stipula di contratti di prestazione d'opera" premettere le seguenti: "in subordine alla individuazione di personale docente attinto previa convocazione da graduatorie GAE, GPS, GI, è consentita nei limiti degli stanziamenti esistenti."

1.114

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, lettera e), sostituire la parola: "addestramento" con le seguenti: "trasferimento di competenze".

1.115

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, lettera e), sostituire le parole: "sistema delle imprese" con le seguenti: "mondo del lavoro".

1.116

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 7, lettera b), sostituire le parole: "co-progettazione per la realizzazione" con le seguenti: "realizzazione".

1.117

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

V. testo corretto

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 7, lettera b), dopo le parole: "per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)", aggiungere le parole: "nel rispetto delle norme di sicurezza prevista dalla legge".

1.117 (testo corretto)

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

Approvato

Al comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 7, lettera b), dopo le parole: "per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)", aggiungere le parole: "nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente".

1.118

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: "introdotto dal comma 1 del presente articolo" inserire la parola: "non", dopo le parole: "del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226," inserire la parola: "perché" e dopo le parole: "dal Ministero dell'istruzione e del merito" aggiungere le seguenti: "e perciò ricadenti sotto la tutt'ora vigente normativa di riferimento".

1.119

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: "possono essere" con le parole: "sono".

G1.100

[Lombardo](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» (AS 924-A),

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, lettera a), descrive le caratteristiche dell'offerta formativa nell'ambito dei percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico professionale,

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti necessari affinché nell'ambito della predetta offerta formativa sia posta particolare attenzione:

- 1) alla frequenza di corsi specifici di intelligenza artificiale generativa;
- 2) alla promozione, nell'ambito del coding del pensiero computazionale e dell'informatica, di un uso corretto e consapevole dell'intelligenza artificiale generativa, per la personalizzazione dell'apprendimento e l'accesso a contenuti educativi digitali di qualità;
- 3) al ricorso all'intelligenza artificiale generativa nelle attività di orientamento sui corsi ITS, adottando misure rigorose e conformi alla normativa europea sull'intelligenza artificiale e sulla protezione e il trattamento dei dati personali e tutelando il diritto alla formazione e all'istruzione, nonché il principio di non discriminazione rispetto all'elaborazione di dati predittivi fondati sulle condizioni personali, economiche e sociali degli studenti e degli insegnanti."

G1.100 (testo 2)

[Lombardo](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» (AS 924-A),

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, lettera a), descrive le caratteristiche dell'offerta formativa nell'ambito dei percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico

professionale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare i provvedimenti necessari affinché nell'ambito della predetta offerta formativa sia posta particolare attenzione:

1) alla frequenza di corsi specifici di intelligenza artificiale generativa;

2) alla promozione, nell'ambito del coding del pensiero computazionale e dell'informatica, di un uso corretto e consapevole dell'intelligenza artificiale generativa, per la personalizzazione dell'apprendimento e l'accesso a contenuti educativi digitali di qualità;

3) al ricorso all'intelligenza artificiale generativa nelle attività di orientamento sui corsi ITS, adottando misure rigorose e conformi alla normativa europea sull'intelligenza artificiale e sulla protezione e il trattamento dei dati personali e tutelando il diritto alla formazione e all'istruzione, nonché il principio di non discriminazione rispetto all'elaborazione di dati predittivi fondati sulle condizioni personali, economiche e sociali degli studenti e degli insegnanti."

(*) Accolto dal Governo

G1.101

[Gelmini](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» (AS 924-A),

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 6, lettera a), descrive le caratteristiche dell'offerta formativa nell'ambito dei percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico-professionale;

la finalità di questi percorsi formativi non è puramente professionalizzante, ma al loro interno riveste particolare rilievo l'apprendimento di competenze fondamentali per lo sviluppo della personalità e l'integrazione civile e sociale degli studenti,

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti necessari affinché nell'ambito della predetta offerta formativa sia posta particolare attenzione alle competenze linguistiche e logico-matematiche e alla cultura generale.

(*) Accolto dal Governo

G1.102

[Versace](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» (AS 924-A),

premesso che:

l'articolo 1, capoverso "Art. 25-bis", comma 7, lettera b), prevede che nei percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico-professionale siano promossi accordi di partenariato, volti a definire le modalità di co-progettazione per la realizzazione dell'offerta formativa, per l'attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO),

impegna il Governo:

ad intraprendere tutte le iniziative necessarie ad assicurare la massima sicurezza dei percorsi PCTO,

e in particolare ad operare per valorizzare la collaborazione tra ITS e scuole secondarie impegnate nella sperimentazione della filiera tecnologica professionale, rendendo accessibili i laboratori degli ITS per i percorsi di PCTO.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata « Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale », che svolge le seguenti funzioni:

- a) promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dagli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico;
- b) migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse alla valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale, e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'orientamento professionale e i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), nonché agevolare l'accesso al sistema delle imprese;
- c) favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

2. Alla struttura tecnica di cui al comma 1 è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, individuato tra i dirigenti di ruolo del medesimo Ministero o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del suddetto Ministero. Alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da un massimo di otto esperti, incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo *pro capite* annuo lordo non superiore a 50.000 euro.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024 e 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Art. 3.

Approvato

(Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso la Struttura tecnica di cui all'articolo 2, il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale.
2. Il Comitato di cui al comma 1, presieduto dal coordinatore della Struttura tecnica di cui all'articolo 2, comma 2, è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni,

delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'INVALSI e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

3. Il Comitato di cui al comma 1, sulla base degli esiti del monitoraggio, può proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, anche in relazione ai mutamenti del sistema delle imprese e in funzione delle esigenze specifiche dei territori.

4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori del Comitato di cui al comma 1 non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

EMENDAMENTI

3.100

[Camusso](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: "coordinatore della Struttura tecnica" con le seguenti: "Direttore generale dell'istruzione tecnica, professionale e tecnologico superiore".

3.101

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

3.102

[Lombardo](#), [Versace](#), [Gelmini](#)

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Al fine di assicurare coerenza tra l'aggiornamento dei profili di uscita dei percorsi sperimentali secondari superiori, promosso dal Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale e i corrispondenti profili degli istituti tecnologici superiori viene istituito un coordinamento tra il comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale e il Comitato nazionale ITS Academy, previsto dall'art.10 della legge 15 luglio 2022 , n. 99, con la funzione di garantire unità del percorso formativo tecnologico-professionale secondario e terziario".

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale)

1. Al fine di promuovere l'istituzione dei *campus* di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il « Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale » per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di

valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini del successivo riparto.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

EMENDAMENTI

4.1000

La Relatrice

Approvato

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere le parole: "delle proiezioni";

sostituire le parole: "2023-2025" con le seguenti: "2024-2026";

sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per l'anno 2024".

4.0.100

[D'Elia](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Formazione professionale)

1. Al fine di rendere la formazione professionale coerente con i bisogni dell'offerta formativa, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1

La Relatrice

Approvata

All'articolo 2

al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere le parole: "delle proiezioni";

sostituire le parole: "2023-2025" con le seguenti: "2024-2026";

sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per l'anno 2024".

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 924 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche dell'articolo 4, comma 3:

- sopprimere le parole: "delle proiezioni";
- sostituire le parole: "2023-2025" con le seguenti: "2024-2026";
- sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per l'anno 2024".

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.101 e 1.103.

In ordine alla proposta 1.111, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: "e alla cultura generale".

In ordine alla proposta 1.113, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, delle seguenti parole: "nei limiti degli stanziamenti esistenti".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 924:

sugli emendamenti identici 1.1 e 1.2, la senatrice Gelmini avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento, 3.102 la senatrice Gelmini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Carlo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, Gelmetti, Giacobbe, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Occhiuto, Ostellari, Rando, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sisto, Tajani e Ternullo.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lorefice e Spagnolli, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Pucciarelli, per partecipare a un incontro internazionale.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e delle finanze

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (1005)

(presentato in data 31/01/2024)

C.1630 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Furlan Annamaria, Zampa Sandra, Zambito Ylenia, Alfieri Alessandro, Basso Lorenzo, La Marca Francesca, Malpezzi Simona Flavia, Meloni Marco, Nicita Antonio, Parrini Dario, Rando Vincenza, Rojc Tatjana

Disposizioni per la concessione di contributi figurativi per le madri e i caregiver familiari (999)

(presentato in data 25/01/2024);
senatori Bazoli Alfredo, Verducci Francesco, Alfieri Alessandro, Misiani Antonio, Malpezzi Simona Flavia, Rojc Tatjana, D'Elia Cecilia, Manca Daniele, Delrio Graziano, Nicita Antonio, Giacobbe Francesco, Furlan Annamaria, Camusso Susanna Lina Giulia
Disposizioni in materia di sezioni distaccate dei Tribunali Amministrativi Regionali (1000)
(presentato in data 26/01/2024);
senatore Borghi Enrico
Misure a tutela dei lavoratori frontalieri (1001)
(presentato in data 30/01/2024);
senatori Zambito Ylenia, Camusso Susanna Lina Giulia, Furlan Annamaria, Rando Vincenza, Verducci Francesco
Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria (1002)
(presentato in data 30/01/2024);
senatrice Minasi Tilde
Modifica dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, in tema di vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (1003)
(presentato in data 30/01/2024);
senatori Romeo Massimiliano, Pirovano Daisy, Bergesio Giorgio Maria
Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e adozione della definizione operativa di antisemitismo (1004)
(presentato in data 30/01/2024);
senatori Zambito Ylenia, Zampa Sandra, Camusso Susanna Lina Giulia, Furlan Annamaria, Alfieri Alessandro, Basso Lorenzo, Fina Michele, Franceschelli Silvio, La Marca Francesca, Malpezzi Simona Flavia, Manca Daniele, Martella Andrea, Misiani Antonio, Nicita Antonio, Rando Vincenza, Rojc Tatjana, Sensi Filippo, Tajani Cristina, Valente Valeria, Verini Walter
Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare (1006)
(presentato in data 31/01/2024);
senatori Fina Michele, Camusso Susanna Lina Giulia, Spagnolli Luigi, La Marca Francesca, Furlan Annamaria, Misiani Antonio, Tajani Cristina, Basso Lorenzo, Zambito Ylenia, Manca Daniele, Delrio Graziano, Malpezzi Simona Flavia, Sironi Elena, Crisanti Andrea, Verini Walter, Rossomando Anna, Trevisi Antonio Salvatore, Rando Vincenza
Legge quadro sul clima (1007)
(presentato in data 31/01/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2^a Commissione permanente Giustizia

dep. Pittalis Pietro ed altri

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione (985)
previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

C.893 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.745, C.1036, C.1380)

(assegnato in data 31/01/2024);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Ronzulli Licia

Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia (990)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 31/01/2024).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
sen. Naturale Gisella ed altri

Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza (799)

previ pareri delle Commissioni 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 31/01/2024);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'interno Piantedosi Matteo ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale (997)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

(assegnato in data 31/01/2024);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008 (982)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 31/01/2024);

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 (987)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

C.924 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 31/01/2024);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Zullo Ignazio, Sen. Zaffini Francesco

Delega al Governo per la definizione delle tecniche di sperimentazione della procreazione medicalmente assistita attraverso la sostituzione mitocondriale in donne portatrici di mutazioni del DNA mitocondriale (949)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

(assegnato in data 31/01/2024);

3^a (Aff. esteri e difesa) e 8^a (Ambiente, lavori pubblici)

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (981)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 31/01/2024).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 26 gennaio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722 - lo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2024 (n. 120).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema è deferito alla 6^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2024, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni e prescrizioni, in relazione alla notifica della società Optics Bidco S.p.A., Azure Vista C 2020 S.A R.L., 13545369 Canada Inc., Telecom Italia S.p.A.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 342).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 29 e 31 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernente il conferimento dei seguenti incarichi:

- al dottor Alessandro Noce, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- al dottor Roberto Ciciani, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera in data 29 gennaio 2024, ha inviato - ai sensi

dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - la comunicazione concernente la nomina del Prof. Roberto Bassi a presidente della Stazione Zoologica "Anton Dohrn" (n. 24).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Con lettere in data 30 gennaio 2024, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Scanzano Jonico (Matera) e Pescantina (Verona).

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 30 gennaio 2024 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2023 dal Garante del contribuente per l'Emilia-Romagna.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 343).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 30 gennaio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Giunta storica nazionale e Istituti della rete, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 178*);

dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) e Automobile Club Federati, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 179*).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Commissario straordinario dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con lettera in data 26 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto stesso in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole nell'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente (*Doc. XCII, n. 1*).

Interrogazioni

[VERINI](#), [D'ELIA](#), [SENSI](#), [ROSSOMANDO](#), [CAMUSSO](#), [RANDO](#), [VERDUCCI](#), [ALFIERI](#), [FURLAN](#), [BASSO](#), [ZAMBITO](#), [TAJANI](#), [ROJC](#), [DELRIO](#), [FRANCESCHELLI](#), [LORENZIN](#), [IRTO](#), [NICITA](#), [MARTELLA](#), [FINA](#), [MALPEZZI](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.*

- Premesso che:

il Comune di Anzio con delibera della commissione straordinaria n. 59 del 29 dicembre 2023 ha deliberato la "ricognizione delle partecipazioni societarie" confermando, tra le altre, quella nella Capo d'Anzio S.p.A., società detenuta al 61 per cento, costituita nel 2000 per la "realizzazione e gestione del porto di Anzio". Realizzazione mai avviata, mentre la gestione è prossima al fallimento;

nella scheda compilata ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto n. 90 del 2014, inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, si legge che il Comune intende procedere con un "mantenimento senza interventi" della partecipazione, nonostante la società sia in perdita per 608.000 euro e abbia passività per 4 milioni di euro;

nella nota integrativa allo schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026, approvato con delibera n. 126 del 14 dicembre, la stessa commissione sostiene che: "Tra le garanzie fidejussorie inserite in Bilancio c'è la previsione della garanzia di un finanziamento che la società Capo D'Anzio SPA, società partecipata per il 61% dal Comune di Anzio, contrarrà per realizzare investimenti necessari ad assicurare la continuità aziendale". E che "l'attuale Consiglio di Amministrazione ha invocato l'intervento del socio pubblico, presentando un piano aziendale di investimento, con la finalità di vedersi finanziati interventi in grado di assicurare alla società la continuità aziendale, in

vista dell'individuazione delle possibili vie di sviluppo del futuro cantiere portuale. In particolare, con la suddetta nota è stato richiesto un finanziamento di €. 1.500.000,00, destinato principalmente ad interventi strutturali, in grado di aumentare, sia qualitativamente che quantitativamente, la capacità ormeggiativa del Porto di Anzio, permettendo altresì alla Società Capo d'Anzio di raggiungere un equilibrio economico-finanziario soddisfacente per il conseguimento dell'oggetto sociale. Con tali interventi, come ampiamente dimostrato nel piano aziendale predisposto dalla Società, la stessa sarebbe in grado, nel breve periodo, di rientrare del finanziamento concesso, oltre che di migliorare la propria redditività in modo da assicurare tra l'altro il pagamento dei propri debiti erariali pregressi e garantendo la necessaria continuità aziendale senza la quale non potrebbe essere perseguito l'interesse pubblico generale, posto come obiettivo della società Capo D'Anzio Spa";

detta relazione è copiata e incollata da quella dell'anno precedente, nella quale si affermava, tra l'altro, che "alla data del 31 dicembre 2022 si è registrato un concreto aumento del fatturato annuale e il 31 dicembre 2023 potrebbe ritenersi termine congruo per l'affidamento dei lavori";

il "consiglio di amministrazione" del quale si parla non c'è più da anni, la società è affidata a un amministratore unico;

la fidejussione è stata richiesta agli istituti di credito, ma nessuno l'ha concessa a causa delle pessime condizioni nelle quali versa la società;

la conferma arriva dalla nota integrativa al bilancio consuntivo 2022 della Capo d'Anzio, approvato il 28 dicembre dall'amministratrice, Cinzia Marzoli, con il collegio sindacale e il revisore dei conti che non sono stati in grado di esprimere un parere;

nella nota integrativa si afferma, fra l'altro, che: "Il risultato conseguito e le analisi della situazione finanziaria della società fortemente indebitata, incapace di far fronte autonomamente alle obbligazioni provenienti dal passato ma presenti anche nel 2022 e nell'esercizio 2023, fanno ritenere che vi siano significative incertezze in merito alla capacità della società di garantire la continuità aziendale";

tra i rischi indicati dalla stessa amministratrice vi sono l'ipotesi di decadenza della concessione demaniale, l'impossibilità di accedere al credito bancario "stando agli indicatori presenti nei quattro bilanci degli esercizi precedenti", l'aumento del canone di concessione, i costi per l'escavo del canale di accesso al porto (per i quali la Capo d'Anzio è già indebitata con la Regione Lazio),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto richiamato e se non ritenga di far svolgere, per quanto di competenza e nel rispetto delle norme, ulteriori verifiche ed accertamenti trattandosi di una S.p.A., il cui 61 per cento è detenuto dal Comune di Anzio, anche al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di partecipazione di un Comune ad una siffatta società per azioni.

(3-00906)

[GASPARRI](#), [ZANETTIN](#), [CRAXI](#), [DAMIANI](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [RONZULLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

secondo notizie tratte dal sito "www.ristretti.it", dall'inizio del 2024 al 30 gennaio sono morti in carcere 13 detenuti per suicidio e 19 per altre cause (malattia, *overdose*, omicidio, cause "da accertare"), mentre nel 2023 sono morti in carcere 69 detenuti per suicidio e 88 per altre cause, per un totale di 157 persone e, di questo passo, nel 2024 si rischia di superare il *record* assoluto di 84 suicidi del 2022;

il detenuto è un soggetto inerme nelle mani dello Stato, e lo Stato ha il solenne dovere di garantirne l'incolumità;

pare evidente che su questo impressionante aumento di casi possa aver inciso l'annoso fenomeno del sovraffollamento degli istituti carcerari italiani;

l'ecatombe di suicidi nelle carceri impone di intervenire urgentemente;

non è certo possibile rassegnarsi di fronte a numeri così impressionanti, posto che il detenuto è un uomo inerme nelle mani dello Stato, che ha il dovere di garantirne la salute del corpo e anche dell'anima;

la questione carceri deve quindi diventare al più presto una priorità dell'azione del Governo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia individuato le ragioni dell'abnorme numero di suicidi nelle carceri; quali iniziative siano state attuate o si abbia in animo di attuare per evitare tale fenomeno e per far fronte alla drammatica situazione del sistema carcerario italiano.

(3-00907)

[GELMINI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il Ministro in indirizzo nel discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte di appello di Brescia ha giustamente richiamato l'attenzione sulla crisi del sistema carcerario italiano;

più volte è stato ribadito dal Ministro l'impegno ad un'azione di risanamento che si preannuncia lunga e difficile ed è, oggi più che mai, necessaria, ma lontana da un effettivo compimento;

sono passati ormai 11 anni dalla famosa "sentenza Torreggiani", con cui la Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo ha condannato l'Italia per il trattamento inumano e degradante negli istituti di detenzione, legato, anche, ma non solo, agli indici di sovraffollamento;

è triste constatare quanto poco, per non dire nulla, sia cambiato in meglio; i dati di fine 2023 mettono di fronte ad una realtà preoccupante: i detenuti nelle 189 carceri italiane sono più di 60.000, 12.000 in più dei 47.000 posti disponibili; e i picchi di sovraffollamento superano il 150 per cento in oltre 100 strutture;

come se non bastasse, all'aumento del numero dei detenuti (quasi 1.200 nel 2023) sono corrisposte pesanti carenze di personale a ogni livello: mancano *in primis* 18.000 agenti di Polizia penitenziaria, ma mancano anche direttori, educatori, assistenti sociali, magistrati di sorveglianza e personale amministrativo;

la diffusa carenza di personale ha ricadute pesanti sull'organizzazione delle attività didattiche e professionali dei detenuti, e sulla regolarità dei colloqui;

vengono meno così le premesse dell'articolo 27 della Costituzione, che al terzo comma prescrive la funzione riabilitativa della pena e condizioni di detenzione umane;

è impietoso anche il bilancio della sanità penitenziaria: questo problema peraltro non riguarda solo la salute fisica dei detenuti, ma ancora più gravemente quella mentale, vista l'incidenza in carcere di disturbi psichiatrici e dipendenze;

è allarmante il dato dei suicidi in carcere, che sono stati 84 nel 2022, si sono ridotti a 69 nel 2023 e sono ripresi vertiginosamente a crescere nel 2024: ben 13 dal 1° al 30 gennaio;

in questo quadro, non fanno eccezione le due carceri del comune di Brescia: la casa circondariale di Canton Mombello e la casa di reclusione di Brescia-Verziano;

la struttura di Canton Mombello è ormai obsoleta e inadeguata ("Nessuno tocchi Caino" la annovera tra le peggiori carceri d'Italia): 396 detenuti per 189 posti (cioè un tasso di sovraffollamento del 215 per cento). La struttura di Verziano è di più recente costruzione, ma è comunque molto sovraffollata: 123 detenuti per 70 posti (cioè quasi il doppio della capienza prevista);

da quanto si apprende sarebbe stato previsto, nell'ambito di un piano di interventi per l'edilizia carceraria, uno stanziamento di 38 milioni di euro per l'ampliamento della casa di reclusione di Brescia-Verziano,

si chiede di sapere in che tempi e in quali termini si procederà all'effettivo ampliamento della casa di reclusione di Brescia-Verziano e se questo intervento preluda anche alla ristrutturazione del carcere di Canton Mombello, oppure se questa struttura sia da considerarsi non adeguabile alle esigenze di sicurezza e vivibilità e sia dunque destinata alla chiusura.

(3-00909)

[CANTALAMESSA](#), [ROMEO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la legge n. 3 del 2012, come modificata dal decreto-legge n. 179 del 2012, disciplina una nuova tipologia di concordato per la composizione della crisi da sovraindebitamento di soggetti, persone fisiche e micro e piccole imprese, non assoggettabili alle ordinarie procedure fallimentari;

la normativa in vigore disciplina un'articolata procedura di composizione della crisi attraverso la quale viene data la possibilità ai debitori che si trovino in perdurante stato di squilibrio economico e finanziario, di accedere agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), per

aderire ad un piano di pagamento verso i creditori, al fine di giungere ad una soluzione concordata e definitiva della propria posizione debitoria, comporre la crisi, ed evitare che essi finiscano nella rete dell'usura e dell'estorsione o, se vi sono già entrati, al fine di aiutarli ad uscirne;

il progressivo rallentamento dell'economia e il conseguente calo dei prestiti bancari alle imprese, secondo quanto emerge da una indagine condotta dalla CGIA, rappresentano, infatti, i presupposti da cui possono nascere fenomeni di illegalità, che coinvolgono in primo luogo le micro aziende, spesso a conduzione familiare, che vedono sempre più limitate le loro possibilità di accesso al credito. "Sos Impresa" stima per il 2023 una crescita del 30 per cento dei casi di usura rispetto agli anni precedenti al 2020;

una delle cause di crisi di liquidità delle imprese risiede nella presenza di un apparato burocratico vetusto e farraginoso, non più in grado di rispondere in maniera efficace alle reali necessità delle micro imprese e delle famiglie, determinando situazioni di assoluta incertezza, che contribuiscono ad aggravare l'andamento dell'economia italiana;

a ciò si aggiunga lo *shock* economico che ha colpito, senza soluzione di continuità, il nostro Paese ormai da quasi 4 anni. L'inflazione nel biennio 2022-2023 (più 8,1 per cento inflazione media nel 2022 e più 5,7 per cento di inflazione media nel 2023) ha determinato, a parità di acquisti, un incremento della spesa per beni e servizi di 4.185 euro per famiglia, con una conseguente riduzione della propensione al risparmio del 3,6 per cento (primo semestre 2023 su primo semestre 2022) ed un altrettanto conseguente maggior ricorso a prestiti e finanziamenti. Nel 2023 il debito medio per mutui e finanziamenti, i cui tassi di interesse hanno raggiunto i picchi del 2008, è stato stimato da Assoutenti in circa 22.674 euro a famiglia, quasi 10.000 euro per cittadino residente;

in Italia sono circa 7 milioni le persone che si trovano in una posizione di sovraindebitamento secondo l'ultimo "Rapporto nazionale sul sovraindebitamento"; un dato rilevante riguarda poi la media dei giorni necessari al compimento della procedura: sono circa 542 i giorni impiegati per ciascuna pratica, ed il 70 per cento di queste non arriva a conclusione definitiva. Il rischio di sovraindebitamento che indistintamente riguarda famiglie e piccoli imprenditori rappresenta oggi una causa di fallimento di molte aziende, già in gravi difficoltà economiche;

la gestione delle crisi da sovraindebitamento, soprattutto in una fase economica complicata come quella attuale, si configura, dunque, come strumento avente un'importante funzione economica e sociale, aiutando il consumatore, ed in particolare il piccolo imprenditore, a liberarsi dal peso dei debiti accumulati, a risollevarsi, e a trovare una possibile via d'uscita per far ripartire la propria attività, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire l'accessibilità alle procedure di sovraindebitamento, rimuovendo gli ostacoli che ad oggi impediscono una più rapida risoluzione delle crisi, per una maggiore tutela della liquidità delle micro imprese e delle famiglie.

(3-00910)

[FRANCESCHELLI](#), [BOCCIA](#), [IRTO](#), [MARTELLA](#), [GIACOBBE](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

l'agricoltura rappresenta un settore fondamentale per la crescita economica del nostro Paese, per l'*export* e la diffusione del *made in Italy* nel mondo, nonché un presidio fondamentale per la manutenzione del territorio, la custodia del paesaggio e la salvaguardia contro il dissesto idrogeologico. Senza l'agricoltura, le aree interne si spopolano, l'economia e le comunità locali non sopravvivono. L'agricoltura nei nostri territori è costituita da donne e uomini, aziende di piccole e medie dimensioni che coltivano la terra con amore, passione, dedizione e rispetto per l'ambiente e che, oggi, vedono sempre più incerto il proprio futuro;

il settore dell'agricoltura, nel corso degli ultimi anni, è stato esposto a fenomeni ed eventi epocali, per portata e conseguenze. La crisi innescata nell'autunno 2021 sul fronte energetico, proseguita nella prima parte del 2022 per effetto della guerra russo-ucraina, ed esasperata da siccità, eventi climatici devastanti e seguiti da crisi fitosanitarie, fino ad arrivare alle più recenti tensioni geopolitiche nel mar Rosso che prefigurano ulteriori problemi nei mesi a venire per le nostre esportazioni;

in questo contesto, già complesso, le imprese agricole si trovano spesso a non riuscire a coprire nemmeno i costi di produzione, oltre a subire il peso dell'inflazione, del clima avverso e delle sfide

della transizione e nessun comparto può considerarsi indenne;
i prezzi cerealicoli dell'ultima campagna sono in caduta libera (ad esempio 37 per cento in meno frumento tenero), mentre il carrello della spesa è aumentato a due cifre; l'ortofrutta è in ginocchio dopo la siccità *record* del 2022, le gelate di fine primavera e le conseguenze delle alluvioni; nella seconda metà dell'anno scorso si è arrivati, solo per citare alcuni casi, a un calo del 60 per cento di produzione di pere, 15 per cento kiwi verde, 26 per cento albicocche, mentre dal campo alla tavola i prezzi dell'ortofrutta fresca crescono in media a 3 cifre;
nel 2023, il settore vitivinicolo è stato caratterizzato da una produzione in forte contrazione con la riduzione degli scambi internazionali di vino, sia in volume che in valore. Dopo anni di continua crescita, nel periodo gennaio-ottobre 2023 il valore delle esportazioni si è ridotto. Il tutto avviene in uno scenario che vede la UE ritoccare al ribasso le previsioni a medio termine per le principali variabili del settore con il calo medio delle produzioni al 20 per cento, sotto i 40 milioni di ettolitri nel 2023 rispetto ai 50 milioni del 2022, con la conseguente perdita del primato mondiale a favore della Francia che ha raggiunto la soglia di 45 milioni di ettolitri;
la zootecnia è in forte sofferenza con una contrazione del 12 per cento nel numero di capi bovini e del 5 per cento dei prodotti da carne suina, per non parlare degli ovini e caprini, oramai marginalizzati a causa della situazione predatoria mai risolta;
il latte, con meno consegne in Italia ed il prezzo alla stalla in netto ribasso, con una media di 49,6 centesimi al litro nel mese di novembre 2023, registra una contrazione del 14 per cento rispetto al 2022, oltre ad una contrazione dei prodotti lattiero-caseari che, solo nel mese di novembre, hanno registrato una flessione su base annua in media del 10 per cento tra burro, formaggi a pasta fresca e dura;
l'aumento dei costi di produzione riguarda tutti i comparti della produzione agricola e su tali incrementi incidono la crescita del prezzo dei carburanti (che da un prezzo medio 0.45 centesimi al litro del 2021 si è passati agli attuali 0.98), i concimi granulari, aumentati del 60 per cento dal 2022 ad oggi, e di pari passo i prodotti fitosanitari. Nel contempo, si contraggono gli investimenti a causa dell'incremento dei costi del ricorso al credito e alla crescita dei tassi di interesse;
alcune misure di agevolazione e sostegno per il settore sono state abolite o non prorogate creando ulteriori gravi problemi agli agricoltori. Tra queste, l'abolizione dell'esenzione IRPEF per gli agricoltori, con le rendite catastali dei terreni che sono di nuovo imponibili; l'azzeramento dell'esenzione contributiva di due anni per gli *under 40*; l'imposizione del pagamento dell'assicurazione obbligatoria contro le calamità e nessun intervento per accise, costi energetici e delle materie prime;
a fronte dell'aumento dei costi a carico delle aziende, il prezzo pagato all'origine è rimasto stabile e non remunerativo, mentre nel corso del 2023 i prodotti agricoli, cibi e bevande sono aumentati per il consumatore finale fino al 20 per cento. Un esempio eclatante è il prezzo della pasta di semola di grano duro il quale è cresciuto al consumo di ben oltre il 10 per cento mentre il prezzo del grano duro *made in Italy* crollava del 40 per cento. In sintesi gli agricoltori non si vedono riconoscere il giusto prezzo alle loro produzioni e del pari, i consumatori vedono crescere il costo del carrello della spesa in modo vertiginoso,
si chiede di sapere:
quali siano le azioni che il Ministro in indirizzo intende intraprendere per garantire il giusto reddito agli agricoltori, con il prezzo equo all'origine che sia remunerativo rispetto al costo di produzione, creando un sistema più equilibrato, anche certificando i costi di produzione agricola per assicurare prezzi dignitosi ed evitare speculazioni nella filiera, tali da penalizzare anche il consumatore;
quali azioni intenda intraprendere per garantire maggiore liquidità alle aziende agricole che oggi soffrono in ragione dell'aumento dei costi di produzione e dei tassi d'interesse;
se non ritenga giusto, in un momento emergenziale per l'agricoltura come quello attuale, adoperarsi con estrema urgenza per: 1) ripristinare tempestivamente l'esenzione IRPEF per gli agricoltori; 2) ripristinare l'esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con meno di 40 anni; 3) eliminare l'imposizione del pagamento dell'assicurazione obbligatoria contro le calamità

prevista nell'ultima legge di bilancio; 4) prorogare anche nel 2024 il credito d'imposta per l'acquisto del gasolio agricolo.

(3-00911)

[UNTERBERGER](#), [SPAGNOLLI](#), [PATTON](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

all'avvio del nuovo anno giudiziario, stando ai dati evidenziati dalle procure territoriali, i reati "predatori" nelle città italiane sono in costante crescita: rapine e furti sono ormai all'ordine del giorno; in particolare, ad essere aumentati sono i furti nei negozi;

in Alto Adige-Südtirol, le associazioni dei commercianti lamentano il verificarsi di furti anche ogni due ore, commessi spesso dagli stessi soggetti, i quali molte volte appartengono a vere e proprie bande criminali, specializzate nel settore;

oltre ai danni alle imprese a livello economico, con perdite stimate fino al 3 per cento del fatturato, il continuo ripetersi di episodi di questo tipo, con modalità sempre più aggressive, ha pesanti ripercussioni sui proprietari e sui dipendenti delle attività commerciali, costretti a stare in allerta perenne;

considerato che:

a seguito dell'entrata in vigore della "riforma Cartabia", di cui al decreto legislativo n. 150 del 2022, sono state introdotte significative modifiche in tema di procedibilità in relazione ad alcune fattispecie di reato;

la fattispecie del furto (di cui all'articolo 624 del codice penale, anche aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 625, seppur con alcune limitate eccezioni), da reato procedibile d'ufficio, è stato "declassato" a reato perseguibile solo su querela della parte lesa;

ciò significa che dipende dalla persona danneggiata, spesso neanche informata del fatto di dover sporgere querela e neppure consapevole della differenza tra la denuncia e la querela, se la Procura e i tribunali sono chiamati a procedere;

l'obbligo di sporgere querela è, di fatto, non solo un aggravio procedurale per la parte lesa, di cui in molti casi i cittadini non si fanno carico, ma anche un modo per "scaricare" sugli stessi l'onere di richiedere la punibilità del reato subito, con la conseguenza che, laddove ciò non accada, gli autori dei reati resteranno impuniti;

infatti, tanti procedimenti pendenti all'entrata in vigore della riforma sono stati dichiarati improcedibili, proprio perché il reato, in assenza di querela, non era più perseguibile;

già prima della riforma, i cittadini avevano la convinzione che denunciare non servisse a nulla, posto che la pena detentiva si applica solo per i reati più gravi e che gli autori spesso restano impuniti;

a seguito della riforma, la situazione è notevolmente peggiorata;

la conseguenza di ciò è che, da un lato, i furti sono aumentati e, dall'altro, i cittadini si sentono frustrati e hanno perso fiducia nelle istituzioni, dalle quali si aspetterebbero di essere tutelati e difesi davanti a condotte lesive, che sarebbe compito dello Stato perseguire e punire;

la modifica normativa è stata pensata con l'obiettivo di alleggerire il carico di lavoro dei tribunali e di soddisfare le richieste dell'Europa in merito al sovraffollamento carcerario;

dalla relazione di accompagnamento alla nuova legislazione risulta che lo Stato, prima della riforma, era costretto a celebrare procedimenti penali, che potevano essere definiti anticipatamente con il risarcimento del danno, la piena soddisfazione della persona offesa e l'estinzione del reato;

sebbene si tratti di un concetto condivisibile in via teorica, esso non rispecchia però la realtà dei fatti;

in sostanza, anziché rafforzare l'attività investigativa e garantire in modo più rigoroso la certezza della pena, con la riforma si è scelta la strada opposta, vale a dire quella della certezza dell'impunità,

si chiede di sapere se, alla luce dell'evidente incremento del fenomeno su tutto il territorio nazionale, il Ministro in indirizzo non ritenga di reintrodurre la procedibilità d'ufficio per il reato di furto, di cui all'articolo 624 del codice penale.

(3-00912)

[DE CARLO](#), [MALAN](#), [POGLIESE](#), [AMIDEI](#), [ANCOROTTI](#), [FALLUCCHI](#), [MAFFONI](#), [NOCCO](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

l'incremento dei costi di produzione e la perdita di redditività dell'agricoltura europea, in un contesto

connotato da una sempre maggiore incidenza dei costi produttivi hanno reso l'agricoltura europea un'attività non redditizia, portando ad una desertificazione economica, come certificato da Eurostat, l'Ufficio statistico dell'Unione europea, secondo il quale dal 2005 al 2020, in 15 anni, la UE ha perso oltre 5 milioni di aziende agricole, con un declino di circa il 37 per cento delle aziende agricole europee;

il protrarsi di questa generica e sostanziale condizione di difficoltà per gli agricoltori ha portato all'emersione di proteste di varia natura ed entità in alcuni Paesi europei con rimostranze nei confronti del modello agricolo sociale vigente nell'Unione;

a questo scenario si aggiunge il "green new deal", introdotto dalla Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, un piano industriale incentrato sul raggiungimento di zero emissioni industriali nel continente nel 2050, comportando una serie di oneri ed impegni a scapito di tutti i comparti produttivi europei, agricolo primo tra tutti, come la sostituzione e rotazione di colture, l'eliminazione degli incentivi sul gasolio agricolo, la maggiore tassazione per le macchine agricole, la riduzione dei prodotti fitosanitari (in assenza di alternative sostenibili), incremento di pratiche che comporta la riduzione della produttività;

le costanti modifiche a cui è stata sottoposta la politica agricola comune (PAC) negli anni l'hanno trasformata da strumento di sostegno alla sovranità alimentare europea ed alla redditività del comparto agricolo ad una misura votata all'ambientalismo, che paradossalmente è arrivata ad incentivare la mancanza di produttività e la riduzione dell'attività lavorativa da parte del comparto agricolo, portando ad una perdita di sostenibilità sociale ed economica per l'agricoltura;

da ultimo, il ciclo di programmazione 2021-2027 ha portato ad una riduzione degli importi a favore degli agricoltori per compensare l'istituzione di premialità verdi, che non sorreggono la sussistenza degli agricoltori, ma vanno anzi ad incrementare i costi di produzione legati alla propria attività;

i pesanti requisiti e *standard* imposti al comparto agricolo in Europa non trovano reciprocità nei confronti dei Paesi *extra* UE, dando adito ad una concorrenza sleale da parte di questi, in quanto dispongono di costi produttivi e del lavoro molto bassi, portando ad un generico abbassamento dei prezzi di mercato a detrimento delle filiere europee, che hanno costi produttivi e *standard* di tutela e sicurezza del lavoro molto più elevati;

in Italia, nell'ultimo anno e mezzo circa di amministrazione, sono state assunte diverse misure ed iniziative in controtendenza con lo scenario delineato, come la tutela del ruolo dell'agricoltore come bioregolatore e custode del territorio, trovando ampio sostegno in sede europea da parte dell'ampia maggioranza dei Paesi presenti in sede di Consiglio AGRIFISH nel mese di novembre 2023;

l'Italia è stata inoltre la prima nazione europea a vietare la commercializzazione e la produzione di cibo sintetico per tutela della salute pubblica, presentando in tal senso anche un documento di posizionamento contro il cibo sintetico nel corso del Consiglio AGRIFISH di gennaio 2024, sottoposto insieme ad Austria e Francia e ad un'ampissima maggioranza di Paesi membri dell'Unione;

tra le altre, negli ultimi mesi, l'Italia si è distinta tra quei Paesi europei che hanno disposto varie misure a tutela della redditività del comparto agricolo, in controtendenza a quanto assistito nel resto d'Europa, contrastando i danni della fauna selvatica dopo anni di lassismo di matrice ambientalista, ma anche opponendosi a direttive e regolamenti UE ampiamente rigidi verso il comparto agricolo, richiedendo ad esempio una deroga per la riduzione dei fitosanitari e la non equiparazione delle emissioni agricole e zootecniche a quelle industriali,

si chiede di sapere quali siano state le azioni profuse dal Ministro in indirizzo che, in Italia ed in Europa, hanno permesso di sostenere la centralità degli agricoltori in un percorso di tutela e rilancio della sovranità alimentare nazionale.

(3-00913)

[FLORIDIA Barbara](#), [MARTON](#), [DI GIROLAMO](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

il liceo scientifico statale "Santi Savarino" di Partinico (Palermo) nacque come sezione distaccata del locale liceo classico "Giuseppe Garibaldi" e, ottenuta nel 1977 l'autonomia, decise di darsi una propria denominazione, diversa da quella della scuola madre: pertanto, in data 31 ottobre 1977, il collegio dei

docenti deliberò di intestare il liceo al grande matematico Giuseppe Cipolla; tuttavia tale decisione venne ignorata, e circa un anno più tardi, in data 1° settembre 1978, il consiglio d'istituto deliberò d'intestare il liceo a Santi Savarino, con la motivazione che si trattava di un cittadino di Partinico che aveva dato lustro al suo paese;

la decisione venne ratificata dal collegio dei docenti il 23 settembre successivo e, a seguire, dal Consiglio comunale, nonostante fosse stato invertito l'*iter* procedurale, dal momento che non fu il collegio a proporre al consiglio d'istituto, bensì lo stesso consiglio, organo deliberante, a proporre al collegio ciò che era già stato deliberato senza il parere del collegio;

un'interpellanza del sen. Pollice, presentata in data 5 giugno 1986 al Ministro *pro tempore* della pubblica istruzione, registrò una serie di rilievi sistematicamente ignorati sull'opportunità di intitolare il liceo a un discutibile personaggio, la cui firma è tra quelle dei 180 scienziati e i 140 uomini politici che firmarono il manifesto fascista "Sulla difesa della razza" in appoggio alle leggi razziali contro gli ebrei italiani e in una serie di articoli profondamente razzisti pubblicati su diversi giornali. Savarino, candidato nelle liste della Democrazia cristiana, fu eletto senatore nel 1953, anche grazie a collusioni con la mafia locale partiniese. A seguito di alcuni contrasti con la DC, Savarino si ricandidò, come indipendente, nelle liste del Movimento sociale italiano, ma non venne più rieletto;

considerato che:

nei primi mesi del 2022, da parte del corpo studentesco del liceo è stata avviata richiesta per la revoca del nome (giudicato poco opportuno, a causa dei suoi trascorsi razzisti, e per i suoi rapporti con acclarati mafiosi): a tal fine la dirigente scolastica Vincenza Vallone, attraverso un *referendum* tra gli alunni, ha avanzato le candidature di Rita Levi Montalcini, Giuseppe Livatino e Gigia Cannizzo. Tuttavia, una volta prescelta la Levi Montalcini, il collegio dei docenti le ha associato anche il nome di Peppino Impastato. Il consiglio d'istituto, con delibera del 6 giugno 2022 ha deciso oltremodo di associare al nome di Peppino Impastato anche quello della madre Felicia, fulgida espressione della lotta contro la mafia in virtù della sua lotta per ottenere giustizia per il figlio ed esempio di scelta responsabile di partecipazione civile e di legalità;

il 27 agosto 2022, la commissione straordinaria (che allora sostituiva l'amministrazione del Comune di Partinico, sciolto per mafia) ha espresso parere favorevole con delibera di immediata esecutività, benché questa sia stata *de facto* ignorata per diversi mesi, fino a quando cioè, una volta recuperata, il 22 marzo 2023 è stata inoltrata presso l'ufficio scolastico regionale che, a sua volta, l'ha inviata alla Prefettura per il parere definitivo, che non risulta si sia espressa;

il nuovo Consiglio comunale si è riunito in data 10 aprile 2023 per discutere su una mozione, così impropriamente chiamata e poi ridefinita come ordine del giorno, sull'opportunità della cancellazione del nome "Savarino" e il riscontro mediatico scoppiato in tutta Italia nonché l'improponibilità del confronto tra Impastato e Savarino ha portato il sindaco a fermare la sua campagna contraria al cambio di nome e ad affermare che, una volta ottenuto il parere favorevole della Prefettura, sarebbe stato lui stesso onorato di scoprire la targa con i nomi;

invece, in data 12 gennaio 2024 è stata inaspettatamente emanata una delibera di Giunta nella quale, vista una nota della Prefettura, in cui si richiedeva all'amministrazione di pronunciarsi sull'intitolazione del liceo, dato atto dell'impegno dell'amministrazione comunale nel riconoscere e diffondere il valore della legalità e nell'attuare azioni contro ogni e qualsiasi forma di cultura mafiosa e richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 16/23, nel corpo della quale emergeva il dibattito sulla vicenda e la volontà del consesso consiliare di non modificare l'intitolazione vigente, è stata confermata l'intitolazione del liceo scientifico a Santi Savarino, nonostante la Giunta comunale non abbia potere di confermare o annullare un'intitolazione bensì possa solo esprimere un parere da trasmettere alla Prefettura, alla quale spetta la decisione finale;

valutato che:

nella vicenda si registrano parecchie anomalie, non solo di carattere amministrativo. Non è comprensibile il motivo per cui la delibera della commissione straordinaria del 27 agosto 2022 (con immediata esecutività) non è stata presa in considerazione dalla Prefettura. Altresì, il richiamo alla seduta del Consiglio comunale del 10 aprile 2023 è formalmente irrilevante, perché in quella seduta

non si è deliberato né votato espressamente sull'argomento, per di più il richiamo al presunto impegno antimafia dell'amministrazione comunale, avanzato nei propri confronti, suona, alla luce delle scelte effettuate, quantomeno incongruente e inopportuno;

in una lettera della Prefettura di Palermo, inviata al Comune di Partinico, a firma Sanfilippo, dirigente dell'area, in data 8 gennaio 2024, si comunica che la delibera della commissione straordinaria è pervenuta nel giugno 2023 con la proposta di cambio di nome, dimenticando che la suddetta commissione non propone, ma si limita a esprimere un parere;

è strano, parimenti, che, essendo la delibera della commissione straordinaria pervenuta in Prefettura nel giugno 2023, già nel mese di aprile 2023 fosse avanzata alla nuova amministrazione comunale una richiesta formale di nuova intitolazione, quando tale richiesta in ogni caso non andrebbe rivolta all'amministrazione comunale, che non ha competenza giuridica in materia, ma esprime un parere;

ritenuto, infine, che il tentativo di sostituire alla delibera favorevole della commissione straordinaria quella contraria dell'attuale Giunta lascerebbe intendere il desiderio di non tenere in considerazione, ovvero di affossare la volontà degli organi istituzionali scolastici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia conoscenza dell'accaduto;

se non intenda adottare provvedimenti volti ad adottare misure affinché, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, il liceo scientifico statale Santi Savarino possa portare a compimento l'*iter* del cambio di destinatario della propria intestazione, in conformità alle finalità educative e ai valori della Repubblica, fondata sui principi dell'antifascismo, dell'antirazzismo e dell'antimafia.

(3-00914)

[BORGHI Enrico](#), [PAITA](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* -

Premesso che, a giudizio degli interroganti:

lo scorso 27 gennaio 2024 il Ministro in indirizzo ha utilizzato gran parte del TG1 per comunicare al colonnello Villadei, in collegamento dalla stazione spaziale internazionale, non meglio precisate ambizioni di esportazione della pasta italiana sulla luna e altri pianeti, come sfida alla *space economy*;

a seguito di tali ultime esternazioni, il Ministro ha inteso avviare un'ulteriore invettiva arrogante contro "sinistre e giornalisti cresciuti a champagne", nonché contro i "benpensanti" nei cui "salotti l'odore di letame non arriva", che "proteggono l'ambiente con fogli di carta", "trasformando letame in cioccolata";

un simile linguaggio di contrapposizione, con contenuti fortemente arroganti e di allarme sociale, appare del tutto improprio per un membro del Governo;

si avverte invece una sempre maggiore disattenzione dell'azione di governo rispetto al comparto agricolo, che viene da anni di difficoltà dovute all'aumento dei costi dell'energia e dell'inflazione in generale;

in questo contesto, anziché offrire risposte concrete agli agricoltori, le attività istituzionali più proprie del Ministro in indirizzo si sono concentrate sull'aumento dell'IRPEF agricola per circa 250 milioni di euro e sull'aumento di 2 milioni di euro degli stanziamenti per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro stesso,

si chiede di sapere quale siano le ragioni per cui il Governo ha ritenuto di aumentare le tasse agli agricoltori e perché imputi all'Unione europea tale responsabilità che è invece propria dell'Esecutivo.

(3-00915)

[DE POLI](#), [BIANCOFIORE](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* -

Premesso che:

con la legge 1° dicembre 2023, n. 173, l'Italia è diventata la prima nazione europea a proibire la produzione e commercializzazione del cibo sintetico, applicando il principio di precauzione a tutela della salute pubblica dei cittadini;

a fronte di un'agricoltura europea e, in particolar modo, italiana basate su qualità e sicurezza delle produzioni, nel mondo sono emerse pratiche di produzione alimentare basate su cellule artificiali coltivate in laboratorio, anche tramite impiego di tessuti di animali vivi;

tali alimenti ricadono, secondo la normativa UE, nella fattispecie di "nuovi alimenti" o "novel food", ai

sensi del regolamento (UE) n. 2015/2283, in quanto alimenti che non fanno parte delle pratiche tradizionali europee e che necessitano di particolari verifiche di tipo sanitario e di sicurezza presso l'EFSA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare;

il dibattito inerente al cibo sintetico si fonda su aspetti di natura sociale, legale, ma anche legati alla trasparenza, anche dal punto di vista delle informazioni scientifiche impiegate nel dibattito, spesso oggetto di campagne di "greenwashing", le quali, ad oggi, non garantiscono una condivisione di informazioni accurata ed indipendente;

come indicato dalle rilevazioni dell'Eurobarometro 2020, per i cittadini europei è sempre più importante la natura territoriale e la trasparenza delle informazioni che accompagnano la commercializzazione dei prodotti di natura alimentare, così come la disponibilità di informazioni sui metodi di produzione;

in tal senso l'Italia, nel corso del Consiglio AGRIFISH del 23 gennaio 2024, ha presentato un documento formale al consesso dei Paesi membri, insieme ad Austria e Francia, circa il ruolo del cibo sintetico, altresì detto coltivato, nell'agricoltura europea, richiedendo anche l'avvio di una consultazione pubblica in tutta Europa sulla carne coltivata in laboratorio, la tutela delle denominazioni dei prodotti alimentari, nonché che la Commissione europea rediga, prima di qualsiasi autorizzazione alla vendita e consumo di cibo sintetico, una valutazione d'impatto completa ed oggettiva su questi prodotti, affrontando quesiti di natura etica, economica, sociale ed ambientale, oltre che di natura tradizionale e con riferimenti al benessere animale ed alla sovranità alimentare europea; tale documento è stato oggetto di discussione e valutazione da parte dei Paesi membri UE presenti, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa rendere conto dell'esito dell'ultimo Consiglio AGRIFISH del 23 gennaio 2024, in particolare in relazione alla posizione assunta dai Paesi membri UE sul cibo sintetico.

(3-00916)

[PATUANELLI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in occasione della relazione del Ministro in indirizzo sull'amministrazione della giustizia, sono state pronunciate delle parole che, col senno del poi, riecheggiano come un presagio sinistro rispetto a quanto all'esterno stava per accadere. Il Ministro aveva parlato di una flessione nel numero dei suicidi in carcere rapportando i dati dell'anno passato a quelli del 2022. Paradossale è stato l'incoraggiamento a perseguire quella strada che egli riteneva quella giusta;

la cronaca quotidiana purtroppo riporta alla cruda realtà. Dall'inizio dell'anno 13 persone hanno perso la vita in carcere, persone affidate alla responsabilità dello Stato si sono tolte la vita. Nel 2022, anno citato dal Ministro quale *annus horribilis*, i suicidi furono 7, quasi la metà rispetto agli attuali; analizzando il tasso suicidario ovvero la relazione tra il numero dei suicidi e la media delle persone detenute nel corso dell'anno, ci si accorge che in carcere ci si uccide oltre 16 volte in più che nel mondo libero;

fa da corollario a tale questione la generale situazione carceraria laddove, a fronte di 51.179 posti disponibili, vi sono 62.707 reclusi (di cui 2.541 donne). Il sistema carcerario, quindi, è ancora caratterizzato da un grave sovraffollamento, con strutture ed operatori quasi al collasso. Stando a quanto previsto dall'ultima relazione presentata al Parlamento, il numero delle persone attualmente detenute in Italia continua a rimanere "pericolosamente" al di sopra dei limiti di capienza, con un tasso medio del 105-110 per cento dei posti disponibili, quindi rilevando che vi sono situazioni di vera emergenza, quali per esempio in Puglia e in Lombardia, dove la concentrazione della popolazione carceraria oltrepassa il 130 per cento e, in alcuni casi, persino il 160 per cento dei posti disponibili. In tal modo il principio costituzionale di rieducazione della pena appare irrealizzabile;

per uscire da questo drammatico *trend* occorrono massicce assunzioni;

con la legge di bilancio c'era l'occasione di rimediare. Purtroppo il Governo si è condannato all'inazione. Il Gruppo Movimento 5 Stelle aveva proposto un complesso emendativo volto a valorizzare l'esperienza carceraria al fine di adeguare il trattamento ai canoni di effettiva rieducazione della pena affinché essa non sia considerata solo quale emenda, bensì quale occasione di rivalutazione dei propri comportamenti e di interiorizzazione delle condotte, evitando così il pericolo di recidive.

Nessun emendamento di tal guisa è stato accolto. Tra gli altri, l'assunzione di mediatori culturali e di funzionari giuridico-pedagogici aveva lo scopo di attuare quelle attività imprescindibili volte al reinserimento in società del detenuto, sia per mezzo dell'"osservazione scientifica della personalità" che nell'ambito delle misure alternative per i condannati definitivi. In più avrebbero fornito un validissimo supporto in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti. Così si combatte e si affronta la questione dei suicidi. Bisogna dare speranza. Bisogna supportare i detenuti nel loro percorso;

sotto altro profilo, desta preoccupazione come la legge di bilancio per il 2024 difetti di qualsivoglia previsione volta allo stanziamento di risorse a favore dell'edilizia giudiziaria e della Polizia penitenziaria, interessata da una grave situazione di carenza di personale, cui non sembra intendere porre rimedio questo Governo. A ciò occorre far fronte senza ritardo, considerando altresì le gravi ripercussioni che ne derivano, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Secondo i dati riportati nelle "schede trasparenza" del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15 per cento delle unità previste in pianta organica. Anche su questo aspetto il Gruppo aveva presentato degli emendamenti che non sono stati accolti;

rappresenta un auspicio che il Governo e questa maggioranza inizino ad occuparsi dei cosiddetti ultimi piuttosto che continuare nel perseguire politiche che tutelino sempre i soggetti forti: abrogazione dell'abuso d'ufficio, svuotamento del traffico di influenze e proroga dello scudo penale fino al 2026 per sindaci e funzionari, solo per citare le ultime politiche di questa maggioranza,

si chiede di sapere quali politiche il Ministro in indirizzo abbia intenzione di intraprendere al fine di offrire adeguata tutela non solo ai soggetti che rivestono posizioni di rilievo all'interno della società civile, bensì anche nei confronti dei cosiddetti ultimi, che sembrano scoperti da forme di tutela e quasi dimenticati da questa maggioranza.

(3-00917)

[TURCO](#), [CROATTI](#), [FLORIDIA Barbara](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* -

Premesso che:

Manduria (Taranto) è situata in un territorio ad altissima vocazione agricola e turistica e di notevole importanza a livello internazionale per le sue eccellenze in campo vitivinicolo;

nei mesi scorsi si è registrata l'istanza di Manduriambiente S.p.A., società controllata del gruppo IREN S.p.A. di Reggio Emilia, gestore dell'impianto di trattamento rifiuti solidi urbani di Manduria, di ampliamento delle volumetrie della discarica di rifiuti (altri 150.000 metri cubi) mediante soprizzo del lotto già esistente in località "La Chianca", ormai pieno, avendo superato il milione di metri cubi;

nel 2021, in Consiglio regionale, nel corso di una riunione propedeutica all'esame del piano regionale di gestione dei rifiuti, era stato assicurato che la discarica sarebbe stata dismessa una volta esaurita la capacità volumetrica disponibile;

in particolare, con delibera di Consiglio comunale n. 68 del 20 luglio 2022, all'unanimità, il Consiglio aveva espresso il suo diniego all'ampliamento della discarica, evidenziando tutte le criticità presenti sul territorio in cui, nel raggio di 1,5 chilometri e a pochissima distanza da numerose abitazioni private e dal centro di Manduria, insistono altri siti impattanti sull'ambiente quali: la dismessa discarica "Li cicci"; la discarica Manduriambiente; l'impianto di compostaggio "Eden 94"; il malfunzionante depuratore in contrada Laccello;

considerato che:

la Regione Puglia doveva decidere se rilasciare o meno il provvedimento autorizzativo unico regionale e concedere così ulteriori 150.000 metri cubi di rifiuti solidi urbani;

allo stato attuale, oltre al Comune di Manduria, sono due gli enti che hanno dato parere non favorevole all'ampliamento volumetrico della discarica: la ASL di Taranto e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Puglia. La ASL jonica ha esposto i rischi "di natura sanitaria" a carico della popolazione. Il motivo è riconducibile alla presenza nella stessa zona, a nord est dell'abitato, dei tre impianti già citati, ovvero la dismessa discarica "Li cicci" e gli impianti di compostaggio e di biometano "Eden 94" e il "BioCh4in". Secondo l'ARPA, l'ampliamento equivale ad autorizzare una nuova discarica sopra

quella esistente, tanto da far raddoppiare il sopralzo, ovvero il margine che contiene i rifiuti, e far raggiungere i 14 metri di altezza alla discarica, dai 7 metri attuali;

l'amministrazione comunale di Manduria ha depositato nuovi atti in cui si sostiene che la società non abbia mai ricevuto il parere favorevole da parte del Comune stesso per la "conformità edilizio-urbanistica dell'intervento";

la discarica sarebbe pure sprovvista dell'agibilità, ex art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, necessaria per lo svolgimento dell'attività dell'impianto;

Manduriambiente vorrebbe superare le criticità tecniche, applicando l'interpretazione della richiesta di sopralzo come ampliamento della discarica, per cui varrebbero i requisiti tecnici di realizzazione originaria dell'impianto, anziché applicare la definizione di nuovo lotto che assoggetterebbe la realizzazione a requisiti tecnici normativi più stringenti;

occorre tutelare la popolazione, già duramente provata dalla presenza sul territorio di altri impianti di compostaggio e discariche, che provocano un forte impatto ambientale ed emissioni odorigene con cui i cittadini sono costretti a convivere da anni;

rilevato che:

la provincia di Taranto e la città di Manduria non possono pagare un prezzo così alto in termini ambientali e di salute pubblica per la mancanza di un piano di gestione di smaltimento dei rifiuti, che rimane uno dei grandi problemi irrisolti;

è ormai comprovato scientificamente il rischio sanitario potenzialmente associabile agli impianti di smaltimento dei rifiuti. Il complesso degli studi sino ad oggi prodotti permette una chiara individuazione dei pericoli associati ad una stima del rischio per le popolazioni residenti in prossimità di impianti di smaltimento dei rifiuti;

nel caso delle discariche e dei processi di smaltimento dei rifiuti, l'accertamento della qualità e intensità dell'esposizione e la registrazione di effetti biologici sono notevolmente complicati, poiché i rifiuti sono miscele complesse di composti chimici, agenti fisici e biologici, ed inoltre la tossicità potenziale di ogni singolo agente può variare nel tempo e secondo il mezzo di trasporto;

in una situazione ambientale così precaria e grave qual è quella della città di Manduria, mal si concilia la richiesta del gestore dell'impianto Manduriambiente di ampliamento delle volumetrie, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda fornire chiarimenti su questa controversa autorizzazione che rappresenterebbe il "fine ciclo mai" di una discarica al servizio dell'intera Puglia;

se ritenga di intervenire affinché vengano sospese le attività in discarica con la contestuale riqualificazione ambientale del territorio, al fine di tutelare la salubrità ambientale.

(3-00918)

BASSO, PIRONDINI - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute.* - Premesso che:

nelle città dove il porto è integrato nel contesto cittadino, oltre a rappresentare una preziosa fonte di lavoro e di ricchezza per la cittadinanza, esso porta con sé allo stesso tempo criticità dovute all'impatto sul traffico stradale e autostradale e sull'inquinamento dell'aria;

il traffico marittimo è infatti, in questi contesti, una delle più rilevanti, se non la più rilevante, sorgente di inquinanti atmosferici, in particolare di ossidi di azoto e particolato, con tutte le conseguenze che ciò determina sulla salute dei cittadini;

in particolare, per quanto riguarda il caso di Genova che accoglie il più grande porto italiano in contesto cittadino, in base a dati dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Liguria, le fonti principali di inquinamento dell'aria sono due: il traffico dei veicoli, responsabile del 26 per cento degli ossidi di azoto e del 28 per cento delle polveri sottili, ma soprattutto i fumi emessi dai camini delle navi che stazionano in porto, responsabili del 62 per cento degli ossidi di azoto e del 39 per cento delle polveri sottili;

secondo alcune organizzazioni ambientaliste, che monitorano l'inquinamento atmosferico derivante dal traffico marittimo, risultano molto alte le emissioni di ossidi di zolfo e anidride carbonica prodotte dai traghetti e dalle navi da crociera, che non risultano ancora attrezzati per un funzionamento in rada con

solo approvvigionamento elettrico;

la tempistica per realizzare l'elettrificazione dei porti è legata al PNRR, nel quale sono previsti a questo scopo investimenti per 400 milioni di euro, assieme a 700 milioni di euro destinati a tale finalità dal fondo complementare al piano; anche in considerazione degli obblighi per le navi derivanti dalla normativa europea, procedere rapidamente alla costruzione delle infrastrutture renderebbe i porti italiani competitivi rispetto agli scali di altri Paesi, che stanno procedendo rapidamente in tal senso; considerato che:

nell'ambito del pacchetto "Fit for 55", la normativa europea (ed in particolare i regolamenti (UE) n. 2023/1804 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE, e n. 2023/1805 sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE) impone una serie di obblighi a Stati membri ed imbarcazioni, finalizzati a garantire, nei principali porti europei a decorrere dal 2030, una fornitura minima di energia elettrica da terra, per le navi porta *container* e per le navi da passeggeri adibite alla navigazione marittima;

dal punto di vista ambientale e della salute, rendere effettivo il *cold ironing* risulterebbe di grande rilevanza, poiché la quantità di emissioni prodotte potrebbe calare notevolmente tanto per gli ossidi di azoto quanto per il particolato, con un importante abbattimento sul totale cittadino, un risultato che allontanerebbe le città dalle soglie limite delle emissioni di questi inquinanti;

considerato altresì che il porto di Genova, pur essendo uno dei porti maggiormente all'avanguardia in questo campo, in quanto, tra i porti italiani, è quello ad aver iniziato il processo di elettrificazione delle banchine già dal 2010 (attualmente le banchine elettrificate risultano la banchina rimorchiatori riuniti, Genova Prà (2010); la banchina *terminal* traghetti, Vado ligure (2014); Fincantieri stabilimento Genova Sestri Ponente (2017); riparazioni navali, Genova (2018) e al *terminal* di Genova Prà i lavori per la realizzazione di due prese sono conclusi, e si stanno terminando i lavori delle ultime due prese), non prevede una data di entrata in esercizio del *cold ironing* in maniera esclusiva, a causa in particolare delle problematiche tariffarie, competitive e della mancata certezza di una tariffa agevolata che possa orientare gli armatori verso il suo utilizzo;

considerato infine che:

assieme alle infrastrutture per il rifornimento di energia, è quindi imprescindibile investire sin da subito per garantire ai porti l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili, anche al fine di cedere alle navi energia a prezzi competitivi rispetto a quella autoprodotta, anche per incentivare gli armatori all'allaccio in banchina;

un ulteriore elemento di complessità è relativo all'individuazione del gestore che possa commercializzare l'energia elettrica; sarebbe necessario anche chiarire il ruolo delle autorità di sistema portuale nella gestione del servizio, oltre a prevedere un unico tipo di contratto di approvvigionamento e rivendita dell'energia elettrica e una tariffa uniforme in tutti i porti italiani, anche per evitare l'insorgere di problematiche di competitività tra i porti e una complessiva perdita di traffico,

si chiede di sapere:

come si intenda garantire il diritto alla salubrità dell'aria e alla salute dei cittadini nelle aree urbane in cui insistono grandi porti merci e passeggeri, come quello della città di Genova;

quali siano le tempistiche previste per la completa elettrificazione e messa in esercizio delle banchine del porto di Genova, così da garantire il fabbisogno energetico alle navi che stazionano in porto, e quale sia lo stato degli investimenti delle risorse del fondo complementare e del PNRR sul complesso dei porti italiani interessati;

se si intenda prevedere investimenti in tecnologie di produzione di energia pulita precipuamente destinata al fabbisogno delle navi nei porti italiani, con particolare attenzione all'adozione di una normativa particolare ed incentivante per le CERP (comunità energetiche rinnovabili portuali);

se sia stata valutata l'opportunità di definire un unico tipo di contratto di approvvigionamento e rivendita dell'energia elettrica e una tariffa uniforme in tutti i porti italiani, e quale sia il ruolo delle autorità portuali nella gestione del servizio;

quali politiche si stiano predisponendo al fine di incentivare sin da subito gli armatori

all'approvvigionamento di energia elettrica in porto, al fine di ridurre drasticamente in tempi rapidi l'inquinamento atmosferico nelle città portuali.

(3-00919)

[NATURALE](#), [DI GIROLAMO](#), [PIRONDINI](#), [ALOISIO](#), [CROATTI](#), [BEVILACQUA](#), [DAMANTE](#), [PIRRO](#), [DE ROSA](#), [LICHERI Sabrina](#), [MARTON](#), [SIRONI](#), [FLORIDIA Barbara](#), [MAIORINO](#), [LOPREIATO](#), [BILOTTI](#), [GUIDOLIN](#), [MAZZELLA](#), [TREVISI](#), [NAVE](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

nel mese di gennaio 2024, le proteste degli agricoltori, già iniziate in molti Paesi europei, sono letteralmente dilagate nel territorio nazionale;

sul piano europeo, tra i principali motivi della mobilitazione figurano l'aumento del costo del gasolio agricolo, il preoccupante aumento dei prezzi delle materie prime, i ritardi nel pagamento dei sussidi dell'Unione europea, la concorrenza delle importazioni;

a livello interno, poi, il malcontento degli operatori del comparto riguarda principalmente la mancata conferma di talune misure fortemente attese, quali: la proroga dell'esenzione IRPEF sui redditi dominicali e agrari dei terreni condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e l'esonero contributivo a favore dei giovani agricoltori. Proposte che il MoVimento 5 Stelle, unico versante sensibile a tali tematiche, ha avanzato e continua ad avanzare in ogni sede utile ai fini dell'approvazione;

l'assenza delle dette misure ha generato e sta tuttora generando un profondo rammarico e delusione in capo ai rappresentanti di quello che simboleggia un vero e proprio traino dell'economia italiana;

a ciò si aggiunge il crescente costo dei prezzi di produzione che esercita un peso fiscale fortissimo su intere filiere, già fortemente provate dagli effetti nefasti dei cambiamenti climatici e dei fenomeni meteorologici avversi;

nonostante il progressivo ampliamento del malcontento in numerose città italiane, l'azione del Governo appare paralizzata e non ricettiva rispetto alle numerose istanze che stanno animando sempre più le proteste in corso,

si chiede di sapere:

stanti le attuali contingenze di forte allarme, quali urgenti misure il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine accogliere le più pressanti istanze avanzate dagli operatori del comparto agricolo, quali, nello specifico, la proroga dell'esenzione IRPEF sui redditi dominicali e agrari dei terreni condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e la conferma dell'esonero contributivo a favore dei giovani agricoltori;

se reputi imprescindibile approntare, mediante il continuativo confronto con le parti interessate, immediate soluzioni orientate a sollevare il comparto primario dalle sempre più schiacciante pressioni economiche.

(3-00921)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SENSI](#), [LORENZIN](#), [BAZOLI](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [BASSO](#), [CASINI](#), [FINA](#), [FRANCESCHELLI](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [VERINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

sono mesi ormai che nelle farmacie mancano taluni farmaci, spesso legati a terapie salvavita;

secondo i dati forniti da AIFA, l'Agenzia italiana per il farmaco, sono circa 3.500 i prodotti carenti, per motivazioni molto diverse: discontinuità di fornitura, problemi produttivi, interruzioni temporanee nella catena distributiva;

su queste difficoltà pesano anche questioni geopolitiche di produzione e approvvigionamento, legate ai conflitti internazionali;

la contemporanea presenza della sindrome influenzale e del COVID incide in maniera rilevante sulla mancanza di questi prodotti nella disponibilità al pubblico;

se per alcuni farmaci di uso comune come paracetamolo, ibuprofene, antibiotici o l'amoxicillina la difficoltà di reperimento viene supplita da altri farmaci alternativi, per molti altri, come ad esempio gli

enzimi pancreatici e le insuline, l'alternativa non è presente;

a tale riguardo infatti le carenze più accentuate interessano farmaci di più difficile reperimento, come ad esempio il fenobarbital per la cura dell'epilessia; il semaglutide per la cura del diabete ed il liraglutide, a causa degli effetti riscontrati nelle cure dimagranti; scarsità che pare destinata ad aumentare;

secondo i dati AIFA sono circa 300 le reali, effettive carenze di farmaci, 30 dei quali presentano peraltro una maggiore criticità: antibiotici, antitumorali, antidiabetici, farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di evitare che la carenza di farmaci preziosi ed essenziali per diverse terapie e per un ampio spettro di patologie si protragga ulteriormente con evidenti e gravi danni per la salute delle cittadine e dei cittadini.

(3-00908)

[TAJANI](#), [MALPEZZI](#), [NICITA](#), [LA MARCA](#), [BASSO](#), [FURLAN](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#), [ROJC](#), [VERINI](#), [CAMUSSO](#), [FRANCESCHELLI](#), [FINA](#), [VERDUCCI](#), [VALENTE](#), [RANDO](#), [D'ELIA](#), [MARTELLA](#), [SENSI](#), [GIACOBBE](#), [LOSACCO](#), [MANCA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

"PizzaAut" è un'impresa solidale fondata nel 2017 al fine di sensibilizzare le istituzioni e la società civile sul tema dell'occupabilità delle persone autistiche e per promuovere l'inclusione lavorativa dei soggetti con disturbi dello spettro autistico;

tra i vari meriti dell'iniziativa, spicca quello di rompere l'isolamento sociale al quale sono spesso costrette le persone con disturbo dello spettro autistico attraverso l'inserimento in una realtà lavorativa coinvolgente, capace di far emergere e valorizzare le capacità inespresse di ognuno;

dopo un intenso lavoro, nel maggio 2021, ha aperto i battenti il primo ristorante gestito interamente da ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Si tratta di un'iniziativa unica nel suo genere in Europa, che ha riscosso un successo immediato, tanto da ricevere numerosi riconoscimenti e assurgere in breve tempo a modello virtuoso di inclusione lavorativa;

l'impegno quotidiano profuso nell'iniziativa ha contribuito a plasmare una nuova coscienza collettiva, più consapevole e più inclusiva, in un Paese dove le persone affette da disturbi dello spettro autistico non trovano sbocchi e sono spesso relegate ai margini della società. Tale tendenza è testimoniata dal fatto che, su circa 600.000 persone autistiche presenti in Italia, quasi nessuna di loro è inserita nel tessuto lavorativo della nazione;

gli sforzi profusi dal promotore dell'iniziativa gli sono valsi, nel 2023, il "premio del Cittadino europeo", istituito dal Parlamento europeo allo scopo di riconoscere iniziative volte alla promozione dei valori fondativi dell'Unione, oltre che la nomina a cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica; considerato che:

nel 2021, al fine di superare alcune barriere normative relative al lavoro delle persone affette da disturbi dello spettro autistico sono state approvate alcune norme finalizzate a garantire il riconoscimento di agevolazioni fiscali e contributive per le *start-up* a vocazione sociale che assumono lavoratori con disturbi dello spettro autistico;

nello specifico, l'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, riconosce alle *start-up* a vocazione sociale che impiegano persone con disturbi dello spettro autistico in proporzione uguale o superiore a due terzi della forza lavoro una serie di vantaggi, tra cui l'esenzione al pagamento dell'IRAP per la durata di 5 esercizi successivi alla data di inizio attività e la fruizione di un incentivo triennale nella forma di un conguaglio del 70 per cento della retribuzione mensile lorda per ogni persona autistica assunta a tempo indeterminato. Le modalità per accedere a tali benefici erano state demandate all'emanazione di un apposito decreto da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'efficacia delle misure è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministro;

ciononostante, duole constatare come a distanza di diversi mesi dall'approvazione del decreto attuativo di cui al comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge n. 146, risalente ad ottobre 2022, non vi sia alcuna traccia di iniziative del Ministero per ottenere l'autorizzazione da parte della Commissione

europea necessaria a dare efficacia alle misure di agevolazione. Tale inerzia burocratica rischia di vanificare uno sforzo che aveva raccolto l'attenzione trasversale e sincera da parte dell'intero arco parlamentare;

inoltre, nel citato decreto attuativo di ottobre 2022, vi è un'altra norma che risulta ancora non attuata, ossia la sospensione della pensione di invalidità, in luogo della decadenza, per i beneficiari autistici della pensione che iniziano a lavorare nelle *start-up* sociali innovative. Il decreto regolava anche questi aspetti, ma allo stato attuale l'INPS non ha ancora dato seguito a tale disposizione,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno finora impedito il riconoscimento dell'efficacia delle norme di cui all'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge n. 146 del 2021, e se siano state attivate tutte le procedure e le iniziative necessarie al raggiungimento del riconoscimento dell'efficacia delle predette norme da parte della Commissione europea;

quali nuove iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, e in che tempi, per accelerare e dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 12-*quinquies* al fine di garantire la concreta attuazione delle agevolazioni fiscali e contributive in favore delle *start-up* a vocazione sociale e dei lavoratori da queste assunti;

quali iniziative intenda adottare affinché l'INPS dia concreta attuazione alla sospensione della pensione di invalidità per i beneficiari autistici nel caso in cui inizino a lavorare nelle *start-up* sociali innovative, come previsto dal citato decreto attuativo dell'ottobre 2022.

(3-00920)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[SIRONI](#), [MARTON](#), [NAVE](#), [LOPREIATO](#), [DI GIROLAMO](#), [CROATTI](#), [CASTELLONE](#), [MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [BEVILACQUA](#), [LICHERI Sabrina](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che la linea ferroviaria Milano-Cremona-Mantova è interessata da lavori che comprendono anche l'eliminazione dei passaggi a livello. Per questo motivo, dal 14 gennaio 2024 alla fine del 2026, la circolazione dei treni tra Bozzolo e Mantova è stata sospesa. Al momento, risulta istituito un servizio di autobus sostitutivi, con fermate intermedie, dalla stazione di Bozzolo alla stazione di Mantova e viceversa, come riportato dall'avviso informativo della Regione Lombardia sul proprio sito;

preso atto che:

la città di Mantova è una delle principali mete turistiche del Nord Italia e tali disservizi rischiano di incidere negativamente sul numero di visitatori, con disagi all'economia locale;

la situazione attuale andrà avanti, secondo le previsioni della Regione, per almeno due anni, con una ricaduta fortissima sui pendolari che si spostano in treno per lavoro o per motivi personali;

allo stato attuale, la presenza di bus sostitutivi non evita i disservizi per cittadini, studenti e turisti, oltre a vanificare gli sforzi in termini di mobilità regionale;

con il prosieguo dei lavori, verranno successivamente chiuse le tratte Cremona-Piadena e Codogno-Cavatigozzi, apportando ulteriori disagi ai pendolari della linea che dovranno subire ulteriori trasbordi; considerato che le diverse interruzioni della direttrice mediopadana comporteranno lunghe diversioni per il traffico merci generato dalle industrie locali, con conseguente maggiori tempi di percorrenza e congestione su altre linee,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda attivarsi presso RFI, affinché possano essere individuati e perseguiti procedimenti alternativi alle lunghe chiusure previste per la realizzazione dell'intervento di raddoppio per le fasi successive, dal 2026.

(4-00982)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

risulta all'interrogante che il giorno 17 gennaio 2024 la Divisione investigazioni generali e operazioni speciali della Questura di Roma abbia sottoposto a perquisizione locale nella sua abitazione il cittadino algerino Bensouibat Seif, ai sensi dell'art. 41 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio

decreto n. 773 del 1931), alla ricerca di armi ed esplosivi;
risulta inoltre all'interrogante che il signor Bensouibat Seif sia regolarmente soggiornante in Italia e titolare di permesso di soggiorno, essendogli stato riconosciuto lo *status* di rifugiato politico, sia titolare di carta di identità rilasciata dal Comune di Roma, incensurato, privo di carichi pendenti, e prestatore di regolare attività lavorativa da oltre 9 anni con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di pedagogo;

come emerge dalla lettura di numerosi articoli di giornale pubblicati sulla vicenda, la motivazione della perquisizione sarebbe sorta in relazione al fatto che Bensouibat Seif avrebbe pubblicato, in una *chat* condivisa con colleghi di lavoro, le immagini di bambini palestinesi mutilati dai bombardamenti israeliani a Gaza accompagnate da espressioni di sdegno e risentimento, nonché dall'accusa, rivolta ad alcuni Stati occidentali, di connivenza con Israele, nonché l'immagine di un *leader* o portavoce di Hamas. All'esito della perquisizione negativa condotta dagli agenti di polizia il ragazzo sarebbe stato condotto in Questura allo scopo di redigere il verbale di perquisizione negativa e, lì giunto, gli sarebbe stato chiesto di visionare il telefono cellulare, ammonendolo che in caso di rifiuto gli sarebbe stato sequestrato;

all'esito dell'attività di indagine, egli sarebbe stato sospeso dal lavoro con l'indicazione di non recarsi in sede fino a nuova indicazione; inoltre il 26 gennaio gli veniva notificato l'avvio del procedimento di revoca dello *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 251 del 2007 con contestuale invito di convocazione per il giorno 1° febbraio 2024 presso la commissione nazionale per il diritto di asilo, nonché verbale di elezione di domicilio per il reato previsto e punito dal cpv dell'art. 612 del codice penale e l'art. 604-*ter* del codice penale;

considerato che:

il regio decreto n. 773 del 1931, art. 41, attribuisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria il potere di perquisizione "in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione" soltanto allorché "abbiano notizia, anche se per indizio, dell'esistenza di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute" e tale norma non ha mai conferito alla polizia giudiziaria un potere senza limiti, bensì il dovere di immediata attivazione in presenza di un determinato presupposto: la notizia dell'esistenza di armi;

inoltre in uno Stato di diritto in cui l'inviolabilità del domicilio privato è presidiata da garanzia costituzionale, è espressamente fatto divieto di eseguire perquisizione domiciliare "se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale" (articolo 14 della Costituzione);

se è vero che la tutela accordata alla libertà di domicilio non è assoluta, ma trova dei limiti stabiliti dalla legge ai fini della tutela di preminenti interessi costituzionalmente protetti, come emerge dalle stesse disposizioni dell'articolo 14 della Costituzione, il rango di tutela accordatogli impone un'interpretazione rigorosa del citato art. 41 del regio decreto, da cui sia bandita qualsiasi libera iniziativa e valutazione discrezionale degli organi di polizia giudiziaria e quindi negata la possibilità che la perquisizione possa essere effettuata sulla base di un mero sospetto, dovendo ricorrere indefettibilmente l'esistenza di un dato oggettivo che costituisca "notizia, anche per indizio" (Corte Costituzionale, in particolare le sentenze n. 173 del 1974 e n. 261 del 1983 e l'ordinanza n. 332 del 2001). Al di fuori di tale presupposto, la perquisizione domiciliare è non soltanto illegittima, ma anche oggettivamente arbitraria, sconfinando nell'indebita incisione della libertà domiciliare, tutelata per Costituzione nei confronti di chiunque, anche e innanzitutto nei confronti del potere pubblico (Cassazione penale, sezione VI, 18 novembre 2009, n. 48552);

nella vicenda, a parere dell'interrogante, sembrerebbe essere carente il presupposto dell'acquisizione di notizia, anche per indizio, dell'esistenza di armi, munizioni o materie esplodenti. Conclusa la perquisizione Seif è stato, inoltre, condotto in questura nonostante fosse possibile compilare il verbale sul posto, imponendogli un'ulteriore ingiustificata vessazione; analogo valore hanno anche la richiesta di visionare il telefono e le *chat* in esso contenute, pena la sua sottoposizione a provvedimento ablativo, a riprova ulteriore, a parere dell'interrogante, della finalità della perquisizione e dell'assenza dei presupposti di legge,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti di cui sopra;

quali strumenti intenda attuare al fine di prevenire lo sviamento degli strumenti investigativi dalla loro *ratio legis*;

se non ritenga opportuno che le attività investigative, in particolare quelle maggiormente invasive, non siano adottate per limitare il diritto di libertà di pensiero e di parola, soprattutto nell'attuale fase di crisi internazionale, in cui quotidianamente ogni cittadino è testimone mediato delle atrocità che avvengono nei teatri di guerra a scapito della popolazione civile;

se non ritenga opportuno avviare ogni opportuna iniziativa al fine di annullare la procedura di revoca dello *status* di rifugiato, in quanto provvedimento abnorme rispetto ai fatti accaduti.

(4-00983)

[MAGNI](#), [DE CRISTOFARO](#), [CUCCHI](#), [FLORIDIA Aurora](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.*

- Premesso che:

agli interroganti risulta che l'ufficio scolastico regionale per il Lazio, nella persona della direttrice regionale, nei giorni scorsi avrebbe inviato una comunicazione riservata indirizzata ai dirigenti scolastici degli istituti scolastici di ogni ordine e grado con ad oggetto lo svolgimento delle attività didattiche, nella quale, in vista dell'approssimarsi "della Giornata della Memoria e alla luce degli scenari internazionali di crisi" l'ufficio "si raccomanda di porre la massima attenzione per prevenire iniziative o comportamenti che possano turbare la serenità degli studenti e delle studentesse nonché il regolare funzionamento delle attività didattiche". Precisando altresì che "ogni eventuale iniziativa al riguardo deve essere rappresentato allo scrivente Ufficio con la massima tempestività";

in sostanza, con la circolare, l'ufficio regionale avrebbe chiesto a tutti i dirigenti scolastici di attivarsi affinché nelle scuole di ogni ordine e grado, in prossimità della giornata della memoria, non venissero svolte iniziative o dedicati momenti di riflessione comune alla guerra in Palestina;

seppur non esplicitamente, quindi, si sarebbe posto un limite alla libertà di insegnamento: lo stesso linguaggio utilizzato: "porre la massima attenzione", "prevenire", "turbare la serenità", "rappresentare con tempestività" evidenzerebbe a parere degli interroganti un tentativo di controllo che si pone al di fuori di ogni regola costituzionale e di legge;

considerato che:

nel momento in cui i genitori decidono di affidare l'istruzione dei propri figli alle autorità scolastiche (essendo liberi di individuare la scuola che ritengono più idonea), essi accettano altresì di rispettare, da una parte, l'autonomia che la legge riconosce alle scuole e, dall'altra, la libertà di insegnamento di coloro ai quali viene affidato il compito di provvedere all'istruzione degli allievi;

la libertà di insegnamento rappresenta senz'altro il cardine dell'articolo 33, comma primo, della Costituzione, secondo cui "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento" e costituisce una fondamentale esplicitazione della più ampia libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione;

così intesa, la libertà di insegnamento, definita anche come "libertà nella scuola", consiste nel garantire il docente da ogni condizionamento da parte dei pubblici poteri;

compito dell'insegnante è anche quello di accompagnare gli studenti nel loro percorso verso l'età adulta anche attraverso l'analisi critica del contesto storico nel quale vivono,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della circolare citata e se non ne ritenga il contenuto grandemente lesivo della libertà di insegnamento e il tenore scelto, più in generale, del tutto inopportuno, vista la drammaticità degli accadimenti in corso in Palestina e la loro rilevanza sotto il profilo dell'interesse generale della collettività.

(4-00984)

[BORGHI Enrico](#) - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

l'articolo 57, comma 2-*octies*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) organizzi le attività strumentali, volte a promuovere la capacità dei comuni dei territori montani di dare attuazione a talune recenti leggi, utilizzando a tal fine il contributo dello 0,9 per cento del sovracanone annuo pagato dai concessionari

di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere sono situate nell'ambito del perimetro imbrifero montano;
tale disposizione prevede che l'UNCCEM organizzi le attività strumentali necessarie a consentire l'avvio e la prosecuzione dei servizi, anche di formazione del personale, finalizzati a fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi per un'efficace azione dei comuni dei territori montani, delle unioni montane dei comuni e delle comunità montane per l'attuazione dei disposti di cui: a) alla legge 6 ottobre 2017, n. 158 (misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni); b) al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (testo unico in materia di foreste e filiere forestali); c) alla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali);
per tale scopo, il comma 2-*octies* dispone che venga impiegato il contributo dello 0,9 per cento del sovracanoone di cui all'articolo 1 della legge del 27 dicembre 1953, n. 959, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
risulta all'interrogante che tale decreto sia stato già redatto e sia da tempo pronto la fase integrativa dell'efficacia ma, ciononostante, continui ad accumularsi ritardo nella sua pubblicazione a dispetto del carattere fondamentale dei suoi contenuti,
si chiede di sapere quali siano le ragioni per cui il decreto ministeriale richiamato non sia stato ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, quali siano le tempistiche previste per la sua pubblicazione e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per accelerarne l'emanazione.

(4-00985)

[TERNULLO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

da recenti notizie che giungono dall'ospedale di Siracusa si apprende di un acclarato caso di malasanità occorso ad una degente di 78 anni, alla quale sarebbe stata diagnosticata una polmonite e solo successivamente una lesione tumorale polmonare;
la stessa sarebbe stata vittima di rottura di un femore, mentre era ospite del nosocomio aretuseo;
come riportato dalle cronache, la signora, giunta al pronto soccorso mediante ambulanza in evidente stato di insufficienza respiratoria, sarebbe stata messa su un lettino-barella nei corridoi del reparto e ai parenti si sarebbe impedito addirittura di fornire acqua e generi di prima necessità alla congiunta,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti quali atti amministrativi siano stati compiuti per accertare il percorso clinico ospedaliero della degente trattata all'ospedale di Siracusa;
come intenda procedere nei confronti del nosocomio presso il quale evidentemente esistono criticità non tollerabili;
come intenda compulsare con gli strumenti di propria competenza la Regione Siciliana, affinché provveda ad un perentorio cambio di passo nella gestione della sanità pubblica;
quali provvedimenti di carattere normativo a tutela dei pazienti intenda adottare al fine di sanzionare le *bad practice* in uso agli ospedali che ricoverano pazienti in condizioni inumane;
quale strategia intenda adottare per l'aumento dei posti letto, della dotazione degli organici di medici e paramedici e dell'incremento dell'edilizia sanitaria.

(4-00986)

[FAZZONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il progetto della società Paneco Iberica "impianto per il recupero della frazione organica dei rifiuti e di liquami/letami bufalini, con produzione di biometano nel comune di Pontinia", riguarda l'area industriale, oggi in disuso, dell'ex Mira Lanza, situata nel comune di Pontinia, in provincia di Latina, sulla via Appia;
l'area si estende su una superficie di circa 10 ettari ed è individuata dal piano regolatore generale come zona industriale "D3, industrie preesistenti in zona agricola";
l'impianto è progettato per il trattamento e la valorizzazione, mediante recupero di materia (produzione di ammendante compostato misto) e produzione di energia (produzione di biometano), della materia organica contenuta nei rifiuti solidi urbani (FORSU) e nei liquami e nei letami bufalini per un totale di

150.000 tonnellate all'anno;

la società ha presentato alla Direzione capitale naturale, parchi e aree protette della Regione Lazio un progetto, oggi in una fase abbastanza avanzata dell'*iter* autorizzatorio, che presenta alcune criticità; l'amministrazione comunale di Pontinia ha espresso la propria contrarietà alla realizzazione dell'impianto nel proprio comune e nella provincia di Latina per l'impatto che avrebbe sull'intero territorio e sulla salute dei cittadini;

a supporto di quanto sopra, occorre considerare che a Pontinia sono già presenti due impianti dello stesso tipo con una potenzialità di trattamento dei rifiuti organici di circa 40.000 tonnellate all'anno ciascuno, con tutte le problematiche connesse a tale attività;

inoltre, sono già presenti nel territorio comunale di Pontinia impianti per il trattamento di letame bufalino per la produzione di biometano ed altri sono in fase di realizzazione di aziende consorziate o singole;

perciò non si ravvisa la necessità e l'urgenza di realizzare tale impianto per il territorio di Pontinia e per l'intera provincia di Latina considerato che è già attiva un'impiantistica che soddisfa il fabbisogno provinciale di 82.241 tonnellate all'anno, come indicato nel piano regionale dei rifiuti. Infatti, a fronte di una produzione di frazione organica pari a 73.458 tonnellate all'anno per il 2021, la provincia di Latina dispone di impianti di trattamento abbondantemente sufficiente al fabbisogno provinciale complessivo pari a circa 300.000 tonnellate annue;

non si comprendono, quindi, i motivi per i quali si dovrebbe procedere alla realizzazione dell'ennesimo impianto nel territorio di Pontinia, comune a prevalente vocazione agricola e turistica, nel quale sono presenti 12 caseifici industriali e aziendali con annesse attività agrituristiche e, nelle vicinanze, un'importante azienda agricola florovivaistica di valenza internazionale che, a breve, inaugurerà il grande parco naturalistico "dei 5 continenti", che comprenderà essenze arboree e arbustive di tutto il mondo;

risulta, altresì, dai dati epidemiologici che il territorio per la conformazione geomorfologica registra un'alta incidenza di malattie respiratorie e tumorali;

di recente, l'amministrazione comunale ha aderito al protocollo di intesa proposto dal Ministero della cultura inerente al riconoscimento del sito "via Appia, *regina viarum*" nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, cogliendo l'opportunità veicolata ai territori di fattori di sviluppo per un'efficace e produttiva revisione degli strumenti di pianificazione paesaggistica e urbanistico-territoriale;

infine, non si può sottovalutare che per trasportare 150.000 tonnellate di rifiuti organici saranno impiegati circa 50 autoarticolati in entrata e 50 in uscita, con un impatto sulla viabilità dell'unica strada statale del territorio, insostenibile a causa dell'incremento di emissione di anidride carbonica, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo disponga di informazioni in merito a quanto esposto;

se siano state effettuate le opportune verifiche riguardo alla necessità di procedere alla realizzazione di un ulteriore impianto nel comune di Pontinia e all'impatto che esso potrebbe avere;

se ritenga di valutare provvedimenti di competenza per scongiurarne la realizzazione.

(4-00987)

[DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [NAVE](#), [BILOTTI](#), [NATURALE](#), [FLORIDIA Barbara](#), [LOPREIATO](#), [BEVILACQUA](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

in data 8 dicembre 2023, l'Ecofin ha dato il via libera alla revisione dei piani nazionali di ripresa e resilienza presentati da 13 Paesi membri, tra cui l'Italia;

nello specifico, il PNRR italiano, così come previsto dalle modifiche presentate lo scorso 7 agosto 2023, sale dai precedenti 191,5 miliardi di euro a 194,4: prestiti per 122,6 miliardi; sovvenzioni per 71,8 miliardi di euro. L'aumento è stato possibile anche per un conseguente incremento di obiettivi che, dai 527 originari, diventano 614 e saranno rivolti anche a un rafforzamento della preparazione digitale dell'Italia, oltre che a una dimensione sociale. Le sovvenzioni sono aumentate di una piccola quota, pari a 144 milioni di euro, mentre il contributo aggiuntivo per il REPowerEU è da 2,7 miliardi. Le risorse in più raggiungono gli 11,2 miliardi di euro: una cifra inferiore rispetto ai 19,2 miliardi

richiesti dall'Italia perché alcuni dei progetti non hanno superato il giudizio europeo per il rischio che andassero oltre la scadenza prevista del 2026;

con riferimento alla realizzazione degli obiettivi e all'elargizione delle rate appare evidente il ritardo delle tempistiche;

la quinta rata (dicembre 2023) avrebbe dovuto essere da 18 miliardi di euro e invece sarà di 10,6, soprattutto perché sono rinviate di un anno e mezzo 8 misure contro i ritardi di pagamento dello Stato;

la sesta rata (giugno 2024) avrebbe dovuto essere di 11 miliardi di euro ma, a sei mesi dalle scadenze, si è già concordato fra Bruxelles e Roma che sarà di 9,1 miliardi perché sono rinviati di due anni gli obiettivi sulla rete delle ricariche elettriche, di sei mesi le centrali per la telemedicina e vari progetti su irrigazione e reti fognarie;

considerato che:

in data 16 gennaio 2024 si è tenuta a palazzo Chigi la cabina di regia PNRR presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e convocata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, alla presenza dei Ministri, dei Sottosegretari preposti e dei rappresentanti di Regioni, Province e Comuni;

l'obiettivo dichiarato è stato quello di effettuare una verifica dello stato di attuazione del piano per una valutazione rispetto all'attività in corso della Commissione europea, propedeutica al pagamento della quinta rata pari a 10,6 miliardi di euro, ai quali si aggiungerà il versamento di 551 milioni del prefinanziamento della settima missione REPowerEU, e una prima analisi sul conseguimento dei 39 traguardi e obiettivi della sesta rata, pari a 9,1 miliardi di euro, e dei 74 traguardi e obiettivi della settima rata, pari a 19,6 miliardi, che risulteranno strategici per sostenere la crescita economica, con particolare riguardo al Mezzogiorno, anche attraverso una più efficiente ed efficace gestione delle risorse economiche destinate alla politica di coesione;

valutato che:

ancora una volta, i Comuni, diretti interessati nell'attuazione del PNRR, non sono stati adeguatamente coinvolti nella rimodulazione del piano, così come sottolineato anche in una nota dal presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

è notizia di questi giorni che il Governo si appresterebbe a varare un nuovo decreto-legge per attuare l'annunciata rimodulazione degli importi alla luce dei nuovi obiettivi;

sul fabbisogno finanziario dello Stato, come noto, incide in maniera notevole la contabilizzazione delle sovvenzioni della *recovery and resilience facility*;

pertanto, in caso di ritardo e, come già concordato tra Roma e Bruxelles, con la rimodulazione al ribasso degli importi della quinta e della sesta rata, l'Italia si troverà ad affrontare una carenza di liquidità, con conseguente ricorso all'indebitamento,

si chiede di sapere:

in che modo si intenda sopperire alla carenza di liquidità causata dai ritardi e dalla rimodulazione al ribasso degli importi;

quali siano le tempistiche per l'adozione del decreto-legge di revisione degli obiettivi e come sarà garantito che le modifiche non impattino sui Comuni in relazione ai molti progetti già avviati.

(4-00988)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00914 della senatrice Barbara Floridia ed altri, sull'intitolazione di un liceo di Partinico (Palermo);

8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00918 del senatore Turco ed altri, sull'ampliamento di una discarica a Manduria (Taranto);

3-00919 dei senatori Basso e Pirondini, sul processo di elettrificazione delle banchine dei porti, con particolare riferimento a quelli di Genova;

9^a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):
3-00921 della senatrice Naturale ed altri, sulle proteste degli operatori del comparto agricolo.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 151a seduta pubblica del 30 gennaio 2024, a pagina 54, alla terzultima riga, dopo le parole: "questioni regionali" aggiungere le seguenti: ", Comitato per la legislazione".

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.